

Enti Locali: Bilancio e gestione 2019 - Documenti in sintesi

a cura di Francesco Bruno – Presidente onorario Ardel

Legislazione e prassi

Questo numero speciale dell'Osservatorio è riservato alla legislazione e prassi che disciplinano bilancio e gestione dal 2019, come risultanti dalle disposizioni emanate a tutto il mese di dicembre 2018.

Un percorso che risulta pressoché completo, anche se il bisogno di numerose norme attuative, continua a non consentire di disporre di un quadro normativo totalmente definito ben prima della scadenza ordinamentale del 31 dicembre per l'approvazione dei bilanci locali, nell'intento di consentirne il rispetto. E, in concreto, infatti, la scadenza per l'approvazione dei bilanci 2019-2021 è già stata rinviata al 28 febbraio 2019.

Sono rimaste, come sempre, le difficoltà di lettura per la concreta attuazione di numerose norme, prima fra le quali la legge di bilancio 2019, e il disagio nel doversi orientare in un percorso tortuoso fra contenuti normativi sparsi in centinaia di commi e di articoli in molteplici provvedimenti legislativi.

Il contenuto normativo del piano articolato di finanza pubblica diretto agli Enti locali, oltre che nella disciplina già dettata dalle manovre degli anni precedenti, è compreso, in un complesso variegato e aggrovigliato di molteplici provvedimenti legislativi, con impatto diretto o indiretto, emanati nel corso del 2018 e precedenti.

Per le annotazioni, nella elaborazione proposta, correlate alle disposizioni della Legge di bilancio 2019 e norme collegate (i decreti "milleproroghe" - D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108 - "sicurezza" - D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132 - "fiscale" - D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136 - e "semplificazione" - D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, non ancora convertito in legge) è usato il **carattere in grassetto**.

Oltre alle disposizioni di interesse degli Enti locali contenute nei provvedimenti emanati entro il 31 dicembre 2018, sono ricomprese anche quelle previste in altri inerenti provvedimenti governativi, nonché le disposizioni normative collegate e precedenti che hanno influenza sui bilanci e sulla gestione 2019.

PROGRAMMAZIONE

Documento unico di programmazione (DUP)

1. La proposta di DUP, deliberata dall'organo esecutivo, è presentata al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. (*art. 151, c. 1, 170, c. 1, e 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

1.1. L'eventuale nota di aggiornamento del DUP, che costituisce il DUP definitivo, deliberata dall'organo esecutivo, è presentata al Consiglio, unitamente allo schema di delibera del bilancio di previsione, entro il 15 novembre di ogni anno. (*art. 170, c. 1, e 174, c. 1*).

2. È rinviata a quanto stabilito nel regolamento di contabilità dell'ente la tempistica per la resa del parere dell'organo di revisione sul DUP e, specificatamente, sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare al consiglio, unitamente allo schema di bilancio di previsione, venendo meno l'obbligo di acquisire il parere medesimo entro lo stesso termine di presentazione al consiglio. (*art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

3. Con D.M. Mef 18 maggio 2018, è aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione, con l'approvazione del DUP semplificato per gli Enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti e del DUP ulteriormente semplificato per gli Enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti.

3.1. Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 2, comma 594, della Legge n. 244/2007;

e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;

f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

g) altri documenti di programmazione.

3.1.1. Nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.

4. Con D.M. Mef 29 agosto 2018 è modificato ulteriormente il principio contabile (Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011) applicato concernente la programmazione. (*in G.U. n. 213 del 13 settembre 2018*).

4.1. Nel DUP devono essere inseriti tutti gli strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione. Essi sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

4.2. Nel caso in cui i termini di legge per l'adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione precedono l'adozione o l'approvazione del DUP, devono essere adottati e approvati autonomamente, fermo restando il successivo inserimento nel DUP.

4.3. Nel caso in cui i termini di legge per l'adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione siano successivi a quelli per l'adozione o approvazione del DUP, possono essere adottati o approvati autonomamente, fermo restando il successivo inserimento nella nota di aggiornamento del DUP.

4.4. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.

BILANCIO DI PREVISIONE

Equilibrio dei bilanci

1. A decorrere dall'anno 2019, ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio concorrono sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. (art. 1, c. 820, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

1.1. Cessano di avere applicazione le disposizioni che imponevano il raggiungimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate e spese finali. (art. 1, c. 823).

1.2. Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. (art. 1, c. 821).

1.2.1. Il rispetto dell'equilibrio è desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto contenente gli accertamenti e gli impegni di competenza imputati all'esercizio.

1.3. Qualora risultino andamenti di spesa non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il ministro dell'economia e finanze propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa. (art. 1, c. 822).

Termine per l'approvazione

1. È fissata al 31 dicembre la scadenza entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo. (art. 151, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

1.1. Il termine può essere differito, in presenza di motivate esigenze, con decreto ministeriale.

1.2. Il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2019-2021, è prorogato al 28 febbraio 2019. (D.M. interno 7 dicembre 2018).

1.3. È rinviata a quanto stabilito nel regolamento di contabilità dell'ente la tempistica per la resa del parere dell'organo di revisione sullo schema di bilancio di previsione da presentare al consiglio, venendo meno l'obbligo di acquisire il parere medesimo entro lo stesso termine di presentazione al consiglio. (art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

2. Sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale all'Irpef, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate. (art. 1, c. 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

2.1. Anche se adottati successivamente al 1° gennaio, i regolamenti hanno, comunque, effetto dall'inizio dell'anno.

2.2. In caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2.3. La stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare. (nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n. 5602).

3. Il bilancio di previsione rientra tra gli atti urgenti e improrogabili ed essendo l'organo consiliare chiamato a deliberare su provvedimento non rinviabile, in quanto vincolato nell'an e nel quando, il termine per l'approvazione non può subire rinvii o limiti per le consultazioni elettorali (circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 6 aprile 2009, n. F.L. 6/2009).

Mancata approvazione

1. Gli statuti degli Enti locali devono disciplinare le modalità di nomina del commissario chiamato a predisporre d'ufficio lo schema di bilancio, qualora la giunta non vi abbia provveduto, per sottoporlo al consiglio ed a sostituirsi a quest'ultimo, per approvare il bilancio, qualora non vi provveda non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza prescritta per l'adempimento. (art. 1, c. 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito dalla Legge 24 aprile 2002, n. 75; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 27 aprile 2002, n. 5/2002 U.R.A.E.L.).

1.1. Della nomina del commissario per l'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio inadempiente deve essere data comunicazione al Prefetto, affinché avvii la procedura per lo scioglimento del Consiglio a termini dell'art. 141 del TUEL.

1.2. Qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, alla predetta nomina provvede il Prefetto. (art. 1, c. 1-bis, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito dalla Legge 1° marzo 2005, n. 26, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1132, lett. c, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

1.3. La procedura dell'intervento sostitutivo prevede che:

a) qualora la giunta non abbia provveduto ad approvare lo schema di bilancio entro la scadenza del termine prescritto, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio;

b) con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine per l'approvazione del bilancio predisposto dal commissario;

c) qualora, invece, la giunta abbia approvato lo schema di bilancio e alla scadenza del termine prescritto il consiglio non abbia ancora provveduto all'approvazione, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un termine per l'approvazione consiliare;

d) decorso il termine assegnato nei casi precedenti, all'approvazione del bilancio provvede il commissario nominato dal prefetto ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio. (art. 1, c. 2, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito dalla Legge 24 aprile 2002, n. 75).

1.4. La diffida a provvedere deve recare l'esplicita avvertenza che in caso di omissione all'adempimento si procederà in via sostitutiva.

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Entro il 31 luglio di ogni anno e con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, il consiglio dà atto del permanere degli equilibri di bilancio. (art. 193, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

1.1. In caso di accertato squilibrio della gestione di competenza, di cassa o della gestione dei residui, il consiglio adotta le misure necessarie a ripristinare gli equilibri e adotta, contestualmente, i provvedimenti necessari per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e degli eventuali debiti fuori bilancio.

1.1.1. Per il ripristino degli equilibri di bilancio, per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e disavanzo di amministrazione possono essere utilizzate, per l'anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. (art. 193, c. 3).

1.1.2. Solo per il ripristino degli equilibri di parte capitale, possono anche essere utilizzati i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

1.2. Con la deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio, in caso di accertato squilibrio e al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, in deroga alla norma che prescrive la deliberazione sulle tariffe, sulle aliquote d'imposta e sulle tariffe dei servizi pubblici locali entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio, entro il 31 luglio di ogni anno possono essere modificate le tariffe e le aliquote di competenza degli Enti locali. (art. 193, c. 3).

1.2.1. La modifica delle tariffe ed aliquote entro il termine perentorio del 31 luglio può essere operata solo in aumento, quale operazione di riequilibrio del bilancio; operazione che, per l'anno 2017 (e per il 2018), non può essere esercitata, stante la disposta sospensione per gli anni 2016, 2017 (e 2018) dell'efficacia delle deliberazioni nella parte in cui prevedono un aumento dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli del 2015, salvo che per la TARI (per l'imposta di soggiorno) e per il contributo di sbarco, tributi espressamente esclusi dal blocco degli aumenti. (risoluzioni Mef, dipartimento finanze, 29 maggio 2017, n. 1/DF e 2/DF).

2. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio. (art. 193, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

2.1. Qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio, alla predetta nomina provvede il Prefetto. (art. 1, c. 1-bis, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito dalla Legge 1° marzo 2005, n. 26, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1132, lett. c, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

2.1.1. La procedura per l'intervento sostitutivo è analoga a quella conseguente alla mancata approvazione del bilancio.

2.1.2. L'intervento sostitutivo comporterà avvio della procedura per lo scioglimento del consiglio solo nel caso che il provvedimento consegua all'accertata mancanza degli equilibri generali del bilancio e non già alla rilevata sussistenza degli equilibri dei quali prendere atto, unitamente allo stato di attuazione dei programmi.

Controlli e verifiche - Corte dei conti

1. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. (art. 1, c. 166, Legge 23 dicembre 2005, n. 266).

1.1. Nella predisposizione della relazione, l'organo di revisione deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo di indebitamento esclusivamente per spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo stesso. (art. 1, c. 167).

1.2. Criteri e linee guida della relazione sono definiti annualmente dalla Corte dei conti.

1.2.1. Con deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 10 aprile 2018, n. 8, sono adottate linee di indirizzo e questionari semplificati sugli aspetti significativi del bilancio di previsione 2018-2020. (in suppl. ord. n. 22 alla G.U. n. 105 dell'8 maggio 2018).

1.3. Qualora, sulla base delle relazioni, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti accerti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione, da parte dell'ente, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. (art. 1, c. 168).

Risultato contabile di amministrazione – Applicazione in bilancio

1. L'iscrizione in bilancio e l'utilizzo, con provvedimento di variazione del bilancio, dell'eventuale quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato è disposto (art. 187, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267):

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili;
- b) per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- c) per il finanziamento delle spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti non ripetitive;
- e) per l'estinzione anticipata di prestiti;
- f) per il finanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità.

1.1. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato dagli Enti locali che hanno disposto l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti e non hanno ancora provveduto a ricostituire la consistenza delle somme vincolate o che hanno attivato anticipazioni di tesoreria e non hanno ancora provveduto al relativo rimborso. (art. 187, c. 3-bis).

1.1.1. Il divieto non si applica nel caso di utilizzo per i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1.2. Al bilancio e ad esercizio già iniziato può essere applicato anche l'avanzo presunto accantonato o vincolato. (art. 187, c. 3).

1.3. Per le operazioni di estinzione anticipata di mutui, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero e abbia accantonato una quota pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinate ad investimenti, a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi. (art. 187, c. 2, lett. e, nel testo aggiunto dall'art. 26-bis, c. 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96).

2. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato è applicato in bilancio contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. (art. 188, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

2.1. La mancata adozione della deliberazione che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata, a tutti gli effetti, alla mancata approvazione del rendiconto.

2.2. Al ripiano può provvedersi negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, purchè non oltre la durata della consiliatura.

3. L'applicazione in bilancio della quota vincolata, accantonata o destinata del risultato di amministrazione, per gli enti in disavanzo, è comunque consentita per un importo non superiore al risultato di amministrazione al lordo degli accantonamenti, dei vincoli e delle quote destinate ad investimenti risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente, ridotto della quota minima accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità ed al fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. (art. 1, c. 897, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

3.1. Nel caso in cui l'importo del risultato di amministrazione al lordo degli accantonamenti, dei vincoli e delle quote destinate ad investimenti risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, è possibile applicare al bilancio un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. (art. 1, c. 898).

3.2. Nelle more dell'approvazione del rendiconto, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. (art. 1, c. 897).

3.3. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo.

3.4. Gli enti in ritardo nell'applicazione del rendiconto, non possono applicare al bilancio, dopo il 30 aprile, le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione, fino all'avvenuta approvazione.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

1. Gli Enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, un fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2. al D.Lgs. n. 118/2011. (art. 167, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

1.1. Lo stanziamento in bilancio di una quota dell'importo dell'accantonamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al (allegato 4/2, paragrafo 3.3., D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nel testo modificato dall'art. 1, c. 882, Legge 27 dicembre 2017, n. 205):

- bilancio 2015, 36% (55%, per gli enti sperimentatori)
- bilancio 2016, 55%
- bilancio 2017, 70%
- bilancio 2018, 75%
- bilancio 2019, 85%
- bilancio 2020, 95%
- bilancio 2021, 100%.

1.2. Per l'anno 2019, nel corso dell'esercizio, il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere ridotto dall'85% all'80% se sono verificate le seguenti condizioni (art. 1, c. 1015 e 1017, Legge 30 dicembre 2018, n. 145):

- a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'esercizio 2018 è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (30 giorni) e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75% del totale ricevuto;
- b) il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'anno 2018 si è ridotto del 10% rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione;
- c) hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti per legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018;
- d) hanno trasmesso, con riferimento ai mesi precedenti l'avvio di SIOPE+, alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relativi ai pagamenti delle fatture.

1.2.1. La facoltà di ridurre il fondo dall'85% all'80% può essere esercitata anche dagli enti che, pur non soddisfacendo le condizioni di cui alle lettere a) e b) del punto precedente rispettano le seguenti condizioni (art. 1, c. 1016):

- l'indicatore di tempestività dei pagamenti al 30 giugno 2019 è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e le fatture ricevute e scadute nel 1° semestre 2019 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75% del totale ricevuto;
- il debito commerciale residuo rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5% rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Fondo di garanzia debiti commerciali

1. A decorrere dall'anno 2020, con delibera di giunta da adottare entro il 31 gennaio, è iscritto nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. (art. 1, c. 859 e 862, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

1.1. L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatorio se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, oppure in caso di mancato adempimento della comunicazione, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione dei crediti, dello *stock* dei debiti commerciali residui scaduti alla fine dell'esercizio precedente e delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture. (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

1.1.1. Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse eventi vincolo di destinazione. (art. 1, c. 859, lett. a, c. 862, lett. a, e c. 863).

1.2. L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

1.2.1. Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b, c, d e c. 863):

- al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione, per ritardi nei tempi di pagamento, registrati nell'esercizio precedente, superiori a sessanta giorni;
- al 3% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione, per ritardi nei tempi di pagamento, registrati nell'esercizio precedente, compresi tra trentuno e sessanta giorni;
- al 2% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione, per ritardi nei tempi di pagamento, registrati nell'esercizio precedente, compresi tra undici e trenta giorni;
- all'1% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione, per ritardi nei tempi di pagamento, registrati nell'esercizio precedente, compresi tra uno e dieci giorni.

1.2.2. I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

1.2.3. I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

1.3. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione. (art. 1, c. 863).

1.4. Lo stanziamento del fondo è raddoppiato, in presenza delle condizioni e rispetto alle misure di cui ai punti precedenti, nei confronti degli enti che non hanno richiesto entro il 28 febbraio 2019 l'anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2018 e che non hanno effettuato i pagamenti entro 15 giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore (art. 1, c. 857).

Fondo di riserva

1. Gli Enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. (*art. 166, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

1.1. Nel caso in cui l'ente si trovi in anticipazione di tesoreria oppure ad avere utilizzato, in termini di cassa, e non ricostituito, entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, il limite minimo del fondo di riserva è elevato dallo 0,30% allo 0,45%. (-ter).

1.2. La metà della quota minima dello 0,30% o dello 0,45% è riservata alla copertura di eventuali spese la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'ente. (*art. 166, c. 2-bis*).

3. Gli Enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali. (*art. 166, c. 2-quater, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

Esecutività del bilancio

1. Con l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, sono cadute tutte le norme ordinamentali relative ai controlli di legittimità. (*art. 9, Legge 18 ottobre 2001, n. 3*).

2. Se non dichiarata immediatamente eseguibile, nel caso d'urgenza, la deliberazione di approvazione del bilancio diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. (*art. 134, c. 3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

Certificazione di bilancio

1. A decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci alla BDAP sostituisce la trasmissione della certificazione di bilancio. (art. 1, c. 902, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

2. A decorrere dal 1° novembre 2019, il ministero interno può richiedere specifiche certificazioni su particolari dati finanziari non presenti nella BDAP (art. 161, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 903, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

2.1. Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.

2.2. La struttura delle certificazioni ed i termini per la loro trasmissione sono stabiliti con D.M. interno. (art. 161, c. 2).

Pubblicazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 è soppressa la norma che prescriveva la pubblicazione del bilancio di previsione in estratto, dalle sole province e comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico. (*art. 76, c. 2, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*).

2. I documenti e gli allegati del bilancio devono essere pubblicati entro trenta giorni dalla loro adozione, unitamente ai dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. (*art. 29, c. 1 e 1-bis, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*).

2.1. Devono, altresì, essere pubblicate le relazioni dell'organo di revisione. (*art. 31*).

2.1.1. Deve anche essere pubblicato il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, da presentare contestualmente al bilancio di previsione, finalizzato ad illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento, in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. (*art. 29, c. 2*).

2.2. Devono, altresì, essere resi accessibili i dati relativi alle entrate e alla spesa in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, secondo uno schema tipo e modalità definiti con D.P.C.M. 22 settembre 2014 (*in G.U. n. 265 del 14 novembre 2014*), modificato con D.M. funzione pubblica 29 aprile 2016. (*in G.U. n. 139 del 16 giugno 2016*).

2.2.1. I dati relativi devono essere pubblicati sul sito istituzionale e resi accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico.

2.2.2. I dati devono essere pubblicati entro 30 giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.

3. L'inadempimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili. (*art. 46, c. 1*).

3.1. Non sussiste responsabilità per inadempimento se il responsabile prova che è dipeso da causa non a lui imputabile. (*art. 46, c. 2*).

Trasmissione alla BDAP

1. Gli Enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali trasmettono le previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto livello del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con D.M. Mef (*art. 4, c. 6, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*).

1.1. Con D.M. Mef 12 maggio 2016, sono stabilite le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili. (*in G.U. n. 122 del 26 maggio 2016*).

1.1.1. Devono essere trasmessi alla BDAP:

- bilancio di previsione, con i seguenti allegati:

a) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- d) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato facoltativo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
- f) prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato facoltativo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
- g) nota integrativa;
- h) relazione dell'organo di revisione;
- piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- variazioni al bilancio di previsione.

1.1.2. La trasmissione del bilancio di previsione e suoi allegati e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio deve essere effettuata entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

1.1.3. Non devono essere trasmesse alla BDAP, le variazioni al bilancio di previsione. (art. 9, c. 1-bis; art. 18, c. 2, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

1.1.4. La trasmissione alla BDAP deve rispettare il linguaggio standard XBRL e lo standard per la codifica e decodifica XML, secondo modalità tecniche rese disponibili sul portale BDAP.

1.1.5. Il Responsabile del servizio finanziario deve comunicare al Mef, all'indirizzo di posta elettronica igepa.relcassa@tesoro.it, gli aggiornamenti concernenti le informazioni anagrafiche, pubblicate dal 30 giugno 2016 sul portale BDAP, negli elenchi degli enti tenuti alla trasmissione.

1.2. A decorrere dal bilancio di previsione 2017-2019, in caso di mancata approvazione nei termini di legge e di mancato rispetto dei trenta giorni **dal termine previsto** per la loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP, è fatto divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, e di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assunzioni di personale. (art. 9, c. 1-quinquies e 1-octies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, nel testo modificato dall'art. 1, c. 904, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

1.2.1. Il divieto viene meno nel momento in cui gli adempimenti dell'approvazione di bilancio, rendiconto, bilancio consolidato e trasmissione alla BDAP sono eseguiti.

2. A decorrere dal bilancio di previsione 2019-2021, l'invio dei bilanci alla BDAP sostituisce la trasmissione della certificazione di bilancio (art. 1, c. 902, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

2.1. A decorrere dal bilancio di previsione 2019-2021, oltre alla sanzione di cui al precedente punto 1.2., decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, in caso di mancato invio dei relativi dati alla BDAP, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal ministero interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale (art. 161, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 903, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

2.1.1. Con riferimento al bilancio di previsione 2019-2021, la sanzione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

Piano esecutivo di gestione

1. Il PEG è obbligatorio per tutti gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti; è deliberato dalla giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione. (art. 169, c. 1 e 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; punto 4.2, lett. d, principio contabile 4/1 allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

RENDICONTO

Equilibrio dei rendiconti

1. I rendiconti si considerano in equilibrio quando registrano un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa tra le entrate finali e le spese finali. (art. 9, c. 1, Legge 24 dicembre 2012, n. 243).

1.1. Qualora il rendiconto registri un valore negativo del saldo, l'ente adotta misure correttive tali da assicurare il recupero entro il triennio successivo in quote costanti. (art. 9, c. 2).

1.1.1. La legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero.

Termine per l'approvazione

1. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo. (art. 151, c. 7 e art. 227, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Mancata approvazione

1. Le procedure per lo scioglimento dell'organo consiliare inadempiente sono attivate anche in caso di mancata approvazione del rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo. (art. 227, c. 2-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

2. Stante l'equiparazione alla mancata approvazione del rendiconto, anche in caso di mancata adozione della delibera che applica al bilancio in corso di gestione il disavanzo di amministrazione sono attivate le procedure di scioglimento dell'organo consiliare inadempiente. (art. 188, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Disavanzo di amministrazione

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato, applicato in bilancio contestualmente alla deliberazione di approvazione del rendiconto, può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, non oltre la durata della consiliatura. (*art. 188, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

1.1. Laddove l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, non costituendo impedimento giuridico-contabile all'adozione del ripiano triennale che deve essere obbligatoriamente adottato, la circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie 20 ottobre 2016, n. 30*).

1.2. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto.

1.3. La deliberazione consiliare sul piano di rientro dal disavanzo è sottoposta al parere dell'organo di revisione ed è allegata, quale parte integrante, al bilancio di previsione e al rendiconto.

1.4. Ai fini del rientro, in deroga alla norma che prescrive la deliberazione sulle tariffe e sulle aliquote dei tributi entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio, possono essere modificate le tariffe e le aliquote dei tributi.

1.4.1. La modifica delle tariffe ed aliquote può essere operata solo in aumento, quale operazione di riequilibrio del bilancio. (*risoluzioni Mef, dipartimento finanze, 29 maggio 2017, n. 1/DF e 2/DF*).

1.5. Con periodicità almeno semestrale, il sindaco o il presidente trasmette al consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere dell'organo di revisione.

2. La copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno eseguito il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012 può essere effettuata fino all'esercizio 2042. (*art. 3, c. 17, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*).

2.1. La copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno eseguito il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014 può essere effettuata fino all'esercizio 2043.

3. La copertura dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, degli enti che non sono stati coinvolti nella sperimentazione 2012 o 2014, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014 e del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è ripianato in non più di 30 esercizi a rate costanti. (*art. 3, c. 16, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*).

4. Sulla base dei rendiconti 2014, delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui, dell'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e dei conseguenti maggiori disavanzi al 1° gennaio 2015, sono definiti i tempi di copertura del maggior disavanzo secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. (*art. 3, c. 15, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*).

4.1. Con D.M. Mef sono definiti tempi e modalità per la trasmissione delle predette informazioni da parte degli Enti locali.

4.2. Con D.M. Mef 2 aprile 2015 sono definiti i tempi e le modalità di copertura del maggior disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui rispetto al risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2014 determinato in sede di rendiconto. (*in G.U. n. 89 del 17 aprile 2015*).

4.2.1. La quota di disavanzo corrispondente a quello individuato in sede di approvazione del rendiconto 2014 è ripianata negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, purché non oltre la durata della consiliatura. (*art. 2, c. 1*).

4.2.2. Le modalità di recupero del maggior disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui sono definite con deliberazione consiliare, corredata del parere dell'organo di revisione, da assumere non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario, con indicazione dell'importo annuale da ripianare in rate costanti, fino al completo recupero. (*art. 2, c. 2*).

4.2.3. Le modalità di ripiano del maggior disavanzo comprendono (*art. 2, c. 4 e 8*):

a) proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili;

b) svincolo delle quote vincolate dal risultato di amministrazione formalmente attribuite, con le medesime procedure che hanno dato luogo alla formazione dei vincoli;

c) cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti, escluse le eventuali quote finanziate da debito.

4.2.4. Relativamente al ripiano con le modalità di cui alla precedente lettera a), i proventi da alienazioni di patrimonio disponibili devono essere accertati (realizzati); nelle more della realizzazione, fermo restando il ripiano, nel titolo I della spesa è accantonato un fondo di pari importo a quello delle entrate derivanti dalle alienazioni non realizzate destinate al ripiano del disavanzo. (*art. 2, c. 4/7*).

4.2.5. In caso di esercizio provvisorio, l'applicazione al bilancio del ripiano del maggior disavanzo si realizza al momento dell'approvazione del bilancio di previsione.

4.2.6. L'organo di revisione segnala la mancata adozione delle deliberazioni consiliari concernenti le modalità di ripiano del disavanzo e l'applicazione delle quote del disavanzo al bilancio in corso di gestione alla sezione regionale della Corte dei conti ed al Prefetto. (*art. 2, c. 9*).

4.2.7. Se in sede di approvazione del rendiconto 2015, gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato un maggior disavanzo verificano che il disavanzo applicato all'esercizio 2015 non è stato recuperato (risultato di amministrazione peggiorato rispetto al precedente al 1° gennaio 2015), la quota non recuperata è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018. (*art. 4, c. 1*).

4.2.8. Se in sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica che il disavanzo applicato all'esercizio non è stato recuperato, la quota non recuperata o il maggior disavanzo registrato rispetto al risultato

d'amministrazione dell'esercizio precedente è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione. (art. 4, c. 2).

4.2.9. La relazione sulla gestione del rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario dei residui da quello derivante dalla gestione, nonché la quota ripianata dell'eventuale disavanzo tecnico e, in caso di mancato recupero del disavanzo, indica le modalità di copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate. (art. 4, c. 5).

4.2.10. La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio, distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e per quella derivante dalla gestione ordinaria, nonché le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico. (art. 4, c. 6).

Fondo crediti di dubbia esigibilità

1. La quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito delle acquisizioni di liquidità Cassa depositi e prestiti, ex D.L. n. 35/2013, è utilizzata ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. (art. 2, c. 6, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125).

1.1. L'utilizzo della quota accantonata nel risultato di amministrazione per sterilizzare gli effetti delle anticipazioni di liquidità acquisite, non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell'ente. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 17 dicembre 2015, n. 33).

1.2. La facoltà può essere esercitata anche con effetti sul risultato di amministrazione, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui nonché sul ripiano del disavanzo eventualmente derivato, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015. (art. 1, c. 814, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

2. Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione mediante, ad esempio, la creazione di unità organizzative dedicate o l'avvio di procedure più efficaci di riscossione (attraverso l'ingiunzione piuttosto che i ruoli), possono calcolare il fondo facendo riferimento ai risultati di tali ultimi tre esercizi. (punto 3.3 principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

3. Per gli anni 2015-2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ Fondo accantonamento nel rendiconto dell'esercizio precedente;

+ Fondo accantonamento nel bilancio di previsione nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

- Cancellazione o stralcio dei crediti per inesigibilità. (punto 3.3 principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

Relazione al rendiconto

1. Alla relazione al rendiconto è allegato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti e un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei 30 giorni (60 giorni, ove stabilito contrattualmente e giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione), nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. (art. 41, c. 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89).

1.1. Con D.P.C.M. 22 settembre 2014 sono definite le modalità per il calcolo dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti da allegare alla relazione al rendiconto. (in G.U. n. 265 del 14 novembre 2014).

1.2. In caso di superamento dei predetti termini, la relazione indica le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

1.3. Il prospetto è sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario e verificato dall'organo di revisione, che ne dà atto nella propria relazione al rendiconto.

1.4. Nel rendiconto deve essere dato conto dell'osservanza del vincolo di destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni irrogate in caso di abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare. (D.M. ambiente 15 febbraio 2017, in G.U. n. 54 del 6 marzo 2017).

Conto del Tesoriere

1. Il tesoriere deve rendere il conto della propria gestione di cassa entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario. (art. 226, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Conti degli agenti contabili

1. L'economista, il consegnatario di beni ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni o che si ingerisca negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della propria gestione entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario. (art. 233, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Bilancio consolidato

1. Dall'anno 2015, i risultati complessivi della gestione dell'Ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica. (art. 147-quater, c. 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

1.1. La rilevazione dei risultati complessivi dell'Ente locale e delle aziende non quotate partecipate mediante bilancio consolidato, per tutti gli enti soggetti ai controlli sulle società partecipate e aziende, si applica a decorrere dall'anno 2015 sulla base della disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali.

2. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate. (art. 18, c. 1, lett. c, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; art. 151, c. 8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

2.1. Salvo gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, l'adozione del bilancio consolidato può essere rinviato al 2016. (art. 11-bis, c. 4, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

2.2. Gli Enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato. (art. 233-bis, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 1, c. 831, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Certificazione

1. Con D.M. interno sono approvati i modelli concernenti la certificazione del conto del bilancio dei comuni, delle province, delle comunità montane e delle unioni dei comuni. (art. 161, c. 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

1.1. È da escludersi che il certificato possa essere compilato sulla base dello schema di rendiconto approvato con deliberazione dalla sola giunta e, quindi, anteriormente alla conclusione dell'iter di rendiconto che avviene soltanto con l'approvazione dello stesso da parte del consiglio. (comunicato ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 16 giugno 2016).

2. La certificazione è sottoscritta dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione. (art. 161, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

2.1. I certificati al rendiconto sono trasmessi al ministero interno entro il 31 maggio dell'esercizio successivo. (art. 161, c. 5).

3. Alla certificazione del conto di bilancio deve essere allegata la tabella di rilevazione dei parametri obiettivi per la verifica delle condizioni di deficitarietà strutturale, che è costituita dalla certificazione approvata con D.M. a valenza triennale. (art. 227, c. 5, lett. b), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

4. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al rendiconto della gestione contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. (art. 242, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

4.1. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi gli enti locale che, pur non risultando deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto. (art. 243, c. 6, lett. a)

5. La mancata trasmissione del certificato al rendiconto comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal ministero interno. (art. 161, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

6. A decorrere dal rendiconto 2019, l'invio dei rendiconti della gestione alla BDAP sostituisce la trasmissione del conto di bilancio. (art. 1, c. 902, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

7. A decorrere dal 1° novembre 2019, il ministero interno può richiedere specifiche certificazioni su particolari dati finanziari non presenti nella BDAP (art. 161, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 903, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

7.1. **Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.**

7.2. **La struttura delle certificazioni ed i termini per la loro trasmissione sono stabiliti con D.M. interno.** (art. 161, c. 2).

Relazione sulla performance

1. La relazione annuale sulla *performance*, validata dall'organo di valutazione, che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato, può essere unificata al rendiconto della gestione. (art. 10, c. 1-bis, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).

Allegato spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli Enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto da allegare al rendiconto (art. 16, c. 26, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148).

1.1. Con D.M. interno 23 gennaio 2012, è definito lo schema tipo del prospetto, compilato a cura del segretario e del responsabile dei servizi finanziari e sottoscritto, oltre che dagli stessi, dall'organo di revisione. (in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012).

1.2. Il prospetto che elenca le spese di rappresentanza deve essere pubblicato nel sito internet dell'ente, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, e deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

1.2.1. La trasmissione del prospetto non deve essere effettuata alla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, bensì alla sola Sezione regionale di controllo. (nota Corte dei conti, sezione delle autonomie, 10 maggio 2012, n. 3216).

Controlli e verifiche - Corte dei conti

1. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere alla competente sezione regionale della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. (art. 1, c. 166, Legge 23 dicembre 2005, n. 266).

1.1. Nella predisposizione della relazione, l'organo di revisione deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo di indebitamento esclusivamente per spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo stesso. (art. 1, c. 167).

1.2. Qualora, sulla base delle relazioni, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti accerti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione, da parte dell'ente, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. (*art. 1, c. 168*).

Pubblicazione

1. I documenti e gli allegati del rendiconto devono essere pubblicati entro trenta giorni dalla loro adozione, unitamente ai dati relativi al rendiconto in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. (*art. 29, c. 1 e 1-bis, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*).

1.1. Devono, altresì, essere pubblicate le relazioni dell'organo di revisione. (*art. 31*).

1.1.1. Deve anche essere pubblicato il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, da presentare contestualmente al rendiconto, finalizzato ad illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento, in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. (*art. 29, c. 2*).

1.2. Devono, altresì, essere resi accessibili i dati relativi alle entrate e alla spesa in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, secondo uno schema tipo e modalità definiti con D.P.C.M. 22 settembre 2014 (*in G.U. n. 265 del 14 novembre 2014*), modificato con D.M. funzione pubblica 29 aprile 2016. (*in G.U. n. 139 del 16 giugno 2016*).

1.2.1. I dati relativi devono essere pubblicati sul sito istituzionale e resi accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico.

1.2.2. I dati devono essere pubblicati entro 30 giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto.

2. L'inadempimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili. (*art. 46, c. 1*).

2.1. Non sussiste responsabilità per inadempimento se il responsabile prova che è dipeso da causa non a lui imputabile. (*art. 46, c. 2*).

Trasmissione alla BDAP

1. Gli Enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali trasmettono il rendiconto della gestione, secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con D.M. Mef (*art. 4, c. 6, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*).

1.1. Con D.M. Mef 12 maggio 2016, sono stabilite le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili. (*in G.U. n. 122 del 26 maggio 2016*).

1.1.1. Devono essere trasmessi alla BDAP:

- rendiconto della gestione, con i seguenti allegati:

- a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
 - b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
 - c) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - d) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (allegato facoltativo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
 - e) prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (allegato facoltativo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
 - f) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - g) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - h) prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missioni (allegato facoltativo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
 - i) prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (allegato facoltativo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
 - k) prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni (allegato facoltativo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
 - l) prospetto dei dati SIOPE;
 - m) elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
 - n) elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
 - o) relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
 - p) relazione dell'organo di revisione;
- piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
- bilancio consolidato, con i seguenti allegati:
- a) relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
 - b) relazione dell'organo di revisione.

1.1.2. La trasmissione del rendiconto della gestione e suoi allegati e del piano degli indicatori e dei risultati deve essere effettuata entro 30 giorni dall'approvazione, a decorrere da quello relativo all'esercizio 2016.

1.1.2.1. Se il rendiconto della gestione non è approvato entro il termine del 30 aprile, entro i 30 giorni successivi devono essere trasmessi i dati contabili ed allegati dello schema di rendiconto approvato dalla giunta o, in assenza della delibera di giunta, del preconsuntivo.

1.1.3. La trasmissione del bilancio consolidato deve essere effettuata entro 30 giorni dall'approvazione, a decorrere da quello relativo all'esercizio 2016.

1.1.4. La trasmissione alla BDAP deve rispettare il linguaggio standard XBRL e lo standard per la codifica e decodifica XML, secondo modalità tecniche che saranno rese disponibili sul portale BDAP entro il 24 agosto 2016.

1.1.5. Il Responsabile del servizio finanziario deve comunicare al Mef, all'indirizzo di posta elettronica igepa.relcassa@tesoro.it, gli aggiornamenti concernenti le informazioni anagrafiche, pubblicate dal 30 giugno 2016 sul portale BDAP, negli elenchi degli enti tenuti alla trasmissione.

1.2. A decorrere dal rendiconto 2016 e dal bilancio consolidato 2016, in caso di mancata approvazione nei termini di legge e di mancato rispetto dei trenta giorni dal termine previsto per la loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP, è fatto divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, e di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assunzioni di personale. (art. 9, c. 1-quinquies e 1-octies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, nel testo modificato dall'art. 1, c. 904, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

1.2.1. Il divieto viene meno nel momento in cui gli adempimenti dell'approvazione di bilancio, rendiconto, bilancio consolidato e trasmissione alla BDAP sono eseguiti.

2. A decorrere dal rendiconto 2019, l'invio alla BDAP del rendiconto della gestione sostituisce la trasmissione della certificazione del conto del bilancio. (art. 1, c. 902, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

2.1. A decorrere dal rendiconto 2019, oltre alla sanzione di cui al precedente punto 1.2., decorsi trenta dal termine previsto per l'approvazione dei rendiconti del bilancio consolidato, in caso di mancato invio dei relativi dati alla BDAP, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal ministero interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. (art. 161, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 903, Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

L'OBIETTIVO DELL'EQUILIBRIO FINALE DI COMPETENZA 2017-2018

Il monitoraggio e le verifiche

1. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al saldo finanziario 2018 di competenza tra entrate e spese finali e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, i comuni, le province e le città metropolitane trasmettono alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo. (art. 1, c. 469, Legge 11 dicembre 2016, n. 232; art. 1, c. 823, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

1.1. Con D.M. Mef 23 luglio 2018, n. 182944, sono definiti tempi e modalità per la trasmissione delle informazioni. (*in G. U. n. 185 del 10 agosto 2018*).

1.1.1. Le informazioni richieste sono quelli utili all'individuazione del saldo conseguito nell'anno di riferimento e rilevate alla data del 30 giugno e del 31 dicembre.

1.1.2. Gli enti dissestati, anch'essi obbligati al monitoraggio, devono indicare, in assenza di bilancio di previsione approvate, gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato.

1.1.3. I dati del monitoraggio, da inserire nel prospetto MONIT/18, sono trasmessi esclusivamente utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il pareggio di bilancio sul sito <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.

1.1.4. Il prospetto relativo al 1° semestre 2018 deve essere trasmesso entro il 10 settembre 2018; quello relativo al 2° semestre 2018 deve essere trasmesso entro il 30 gennaio 2019.

1.1.5. Con riferimento al monitoraggio al 31 dicembre 2018, al fine di rendere i dati inseriti nel prospetto MONIT/18 conformi alle risultanze del rendiconto, i dati sono modificabili entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto 2018 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2019.

1.1.6. Decorso il termine del 30 giugno, l'ente non può apportare variazioni ai dati trasmessi salvo se rileva un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del saldo.

1.1.7. Per peggioramento del proprio saldo obiettivo devono intendersi le seguenti fattispecie:

- maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo di saldo, in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo;

- mancato rispetto dell'obiettivo di saldo;

- minore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo di saldo, in caso di conseguimento dell'obiettivo.

La certificazione annuale

1. La certificazione annuale 2018 sui risultati conseguiti, avente valore giuridico, deve essere trasmessa, utilizzando il sistema web, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati di pre-consuntivo. (art. 1, c. 470, Legge 11 dicembre 2016, n. 232; art. 1, c. 823, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

1.1. La funzione di acquisizione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del saldo al 31 dicembre di ciascun anno, per cui gli enti che non hanno trasmesso tali

dati non potranno acquisire il modello di certificazione se non dopo avere comunicato le informazioni relative al monitoraggio dell'anno di riferimento. (*circolare ragioneria generale dello Stato, 20 febbraio 2018, n. 5, punto E1*).

1.2. La certificazione, redatta su modello approvato con D.M. Mef 12 marzo 2018, n. 35717, è firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'ente, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione.

1.3. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio.

1.4. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, sia trasmessa entro il 30 maggio e attesti il rispetto dell'obiettivo del saldo, si applica, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, solo la sanzione del divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato. (*art. 1, c. 470, nel testo modificato dall'art. 1, c. 786, Legge 27 dicembre 2017, n. 205*).

1.4.1. Per gli enti che hanno dichiarato il dissesto e per i quali, conseguentemente, sono sospesi i termini per la deliberazione di bilancio, la scadenza è rinviata al trentesimo giorno successivo al termine per l'approvazione del rendiconto previsto dal D.M. interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. (*art. 1, c. 470-bis, Legge 11 dicembre 2016, n. 232*).

1.5. Dopo l'approvazione del rendiconto, entro il 30 giugno, l'ente è tenuto a trasmettere nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto certificato, risultanze difformi del proprio saldo obiettivo. (*art. 1, c. 473*).

1.5.1. Decorso il termine del 30 giugno, l'ente è, comunque, tenuto ad inviare nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del saldo. (*art. 1, c. 474*).

1.5.2. Per peggioramento del proprio saldo obiettivo devono intendersi le seguenti fattispecie (*circolare ragioneria generale dello Stato, 20 febbraio 2018, n. 5, punto E.2*):

- maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo di saldo, in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo già accertato con la precedente certificazione;
- mancato rispetto dell'obiettivo di saldo, contrariamente alla precedente certificazione;
- minore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo di saldo, in caso di conseguimento dell'obiettivo già accertato con la precedente certificazione.

1.5.3. Gli enti che, sulla base della precedente certificazione, risultano non aver rispettato l'obiettivo di saldo, non possono inviare certificazioni rettificative in senso migliorativo di dati trasmessi precedentemente

1.6. In caso di mancata trasmissione entro il 30 maggio, il presidente dell'organo di revisione ovvero il revisore unico, in qualità di commissario *ad acta*, provvede a trasmettere la certificazione entro il successivo 29 giugno. (*art. 1, c. 471*).

1.6.1. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario *ad acta*, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del ministero interno sono sospese.

1.6.2. Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario *ad acta* entro il 29 giugno attesti il rispetto del patto di stabilità, non si applica la sanzione della riduzione del fondo di solidarietà comunale, quella dei limiti di impegno delle spese correnti e quella del divieto di ricorrere all'indebitamento, mentre trovano applicazione le altre sanzioni.

1.6.3. Nel caso in cui il presidente dell'organo di revisione o il revisore unico non provveda a trasmettere la certificazione entro il 29 giugno, decade dal ruolo del revisore.

Mancato conseguimento del saldo negli anni precedenti il 2018

1. Gli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017 sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto. (*art. 1, c. 477, Legge 11 dicembre 2016, n. 232; art. 1, c. 823, Legge 30 dicembre 2018, n. 145*).

1.1. Gli enti cui sia accertata la violazione successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro 30 giorni dall'accertamento alla ragioneria generale dello Stato, mediante l'invio di una nuova certificazione. (*art. 1, c. 478; art. 1, c. 823, Legge 30 dicembre 2018, n. 145*).

2. Per i comuni che hanno rinnovato i propri organismi in elezioni svoltesi nel 2018, non trova applicazione la sanzione del divieto di assumere personale a qualunque titolo per il mancato rispetto del saldo 2017. (*art. 1, c. 827, Legge 30 dicembre 2018, n. 145*).

3. Per gli enti in stato di dissesto o pre-dissesto al momento in cui la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti, non trovano applicazione le sanzioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno e al mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate e spese finali. (*art. 1, c. 828*).

4. Per gli enti in stato di dissesto che hanno adottato la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, non trovano applicazione le sanzioni nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo obiettivo è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di quota dell'avanzo accantonato (*art. 1, c. 829*).

5. Per gli enti in stato di dissesto o pre-dissesto al momento in cui la violazione per il mancato conseguimento del saldo 2016 è stata accertata dalla Corte dei conti, non trovano applicazione le sanzioni (*art. 1, c. 830*).

CONTABILITÀ E REGOLE DI GESTIONE

Esercizio provvisorio

1. Fino alla data di deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2019, gli Enti locali possono gestire il bilancio in esercizio provvisorio o gestione provvisoria. (*art. 163, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.M. interno 7 dicembre 2018*).

1.1. L'esercizio provvisorio, fino alla data di deliberazione del bilancio, è autorizzato senza alcuna previa deliberazione consiliare.

1.2. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio. (art. 163, c. 1).

Utilizzo entrate a specifica destinazione

1. A garanzia della ricostituzione delle somme vincolate utilizzate in termini di cassa in mancanza di liquidità, è imposta preventiva adozione della deliberazione di richiesta di concessione dell'anticipazione di tesoreria. (art. 195, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Competenze gestionali

1. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono essere adottate disposizioni regolamentari organizzative che attribuiscono ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. (art. 53, c. 23, Legge 23 dicembre 2000, n. 388).

1.1. L'attribuzione non consegue al riscontro e dimostrazione della mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, ma ha il solo fine di operare un contenimento della spesa, che deve essere documentata ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Servizio di tesoreria

1. La convenzione del servizio di tesoreria può prevedere l'obbligo del tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti *pro-soluto* certificati dall'ente ai sensi di legge. (art. 210, c. 2-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

2. Gli enti devono comunicare alla Banca d'Italia, presso la sezione di tesoreria sulla quale è aperta la contabilità speciale, il cambio dell'Istituto tesoriere con un termine minimo di preavviso di dieci giorni rispetto alla data di subentro del nuovo tesoriere. (D.M. 4 agosto 2009, in G.U. n. 203 del 2 settembre 2009; circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 1° ottobre 2009, n. 28).

3. Nel caso di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, anche qualora non dovesse essere previsto il pagamento di un canone, è comunque necessario il versamento del contributo previsto in favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 2010, n. 6515).

4. Il tesoriere dell'Ente locale che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni controllata, garantendo che il servizio sia in ogni caso erogato nelle modalità previste in convenzione e mantenendo la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. (art. 54, c. 1-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98).

4.1. La delega della gestione non può, in nessun caso, generare alcun aggravio di costi per l'ente.

5. In relazione ai rapporti di conto corrente e di custodia titoli e valori strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria, non trova applicazione l'imposta di bollo, per cui la documentazione che viene inviata dal tesoriere all'Ente locale relativa a tali rapporti è ricondotta nella previsione normativa dell'esenzione. (risoluzione agenzia entrate, 16 settembre 2014, n. 84/E).

6. Nell'ambito del servizio di tesoreria affidato a Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli Enti locali, sulla base di apposite convenzioni. (art. 40, c. 1, Legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo aggiunto dall'art. 1, c. 878, lett. a, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

6.1. Con circolare CDP 24 settembre 2018, n. 1291, sono dettate le condizioni generali per l'accesso.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2019, si applicano alle amministrazioni pubbliche le norme della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2), recepita con il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. (circolare Mef, Ragioneria generale dello Stato, 15 giugno 2018, n. 22, in G.U. n. 157 del 9 luglio 2018).

7.1. Senza necessità di esperire nuova procedura di affidamento, si rende necessario un adeguamento delle convenzioni di tesoreria/cassa in essere per i seguenti aspetti:

- tempi di esecuzione dei pagamenti;
- accesso ai conti on line e autenticazione forte del cliente;
- rimborso incondizionato nel Sepa Direct Debit;
- criterio di ripartizione spese, divieto di decurtazione di importo e surcharge.

Tesoreria unica

1. Dal 24 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2021 (termine prorogato dal 31 dicembre 2017) è sospeso il sistema di tesoreria mista, con il quale, dal 1° gennaio 2009, erano fuoriusciti tutti gli Enti locali dal sistema di tesoreria unica ed alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, in contabilità speciale infruttifera, affluivano soltanto le entrate derivanti da assegnazioni, contributi e quanto altro importo proveniente direttamente dal bilancio dello Stato. (art. 7, c. 2, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, sospeso dall'art. 35, c. 8, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nel testo modificato dall'art. 1, c. 877, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

1.1. Costituiscono entrate provenienti direttamente dal bilancio dello Stato anche quelle da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari statali sia in conto capitale che in conto interessi.

1.2. Resta ferma la facoltà di utilizzo delle entrate vincolate per il pagamento di spese correnti.

1.3. Le disponibilità nei conti correnti postali devono essere riversate presso il tesoriere a cadenza quindicinale.

2. Qualora dai conti di tesoreria statale dovessero registrarsi prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'U.E., il ministro dell'economia e finanze può adottare adeguate misure di contenimento dei prelevamenti. (art. 1, c. 111, Legge 13 dicembre 2010, n. 220; art. 31, c. 21, Legge 12 novembre 2011, n. 183).

3. Con D.M. economia e finanze 4 agosto 2009, n. 059457, sono dettate nuove modalità di regolamento telematico dei rapporti tra tesoriери degli enti e tesoreria dello Stato. (*in G.U. n. 203 del 2 settembre 2009*).

3.1. Le informazioni contenute nei flussi giornalieri forniti dalla Banca d'Italia ai tesoriери sono pubblicate nell'ambito del sito internet www.SIOPE.it e sono accessibili agli enti, per la contabilità di cui sono titolari.

3.2. Ai fini dell'operatività delle nuove procedure, gli enti devono comunicare alla Banca d'Italia, presso la sezione di tesoreria sulla quale è aperta la contabilità speciale, il cambio dell'Istituto tesoriере con un termine minimo di preavviso di dieci giorni rispetto alla data di subentro del nuovo tesoriере.

Riscossioni

1. Devono essere pubblicati, oltre che specificati nelle richieste di pagamento (*art. 36, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*):

a) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in tesoreria;

b) gli identificativi del conto corrente postale nel quale possono essere effettuati i pagamenti mediante bollettino postale;

c) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;

d) il possibile utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili.

2. Dal 1° giugno 2013, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti anche in via elettronica. (*art. 5, c. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*).

2.1. Le amministrazioni, anche mediante convenzioni Consip, si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento per consentire l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate o di altri strumenti di pagamento disponibili.

2.2. Con determina Agenzia per l'Italia digitale n. 209 del 14 giugno 2018, che sostituisce la precedente n. 8/2014 sono approvate le linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. (*in G.U. n. 152 del 3 luglio 2018*).

2.2.1. Il sistema pagaPA rientra tra le infrastrutture immateriali che le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad implementare entro il 31 dicembre 2017

3. A decorrere dal 1° ottobre 2017, il pagamento spontaneo delle entrate tributarie degli Enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestato, o mediante F24, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici. (*art. 2-bis, c. 1, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225; art. 13, c. 4, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19*).

3.1. Restano ferme le modalità di versamento IMU e TASI.

3.2. Per le entrate diverse da quelle tributarie, il pagamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente o attraverso strumenti di pagamento elettronici.

3.3. Per tutte le entrate riscosse dal 1° ottobre 2017, i versamenti sono effettuati dal gestore del relativo servizio – ove risulti iscritto nell'albo dei soggetti abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli Enti locali – avvalendosi di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzioni collettiva e solidale tali da consentire l'acquisizione diretta da parte degli Enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del gestore.

3.4. Le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate – Riscossione.

4. A decorrere dal 1° luglio 2017, le società di riscossione del gruppo Equitalia sono sciolte. (*art. 1, c. 1, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225*).

4.1. A decorrere dal 1° luglio 2017, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è svolto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione. (*art. 1, c. 2 e 3*).

4.2. Fino al 30 giugno 2017, gli Enti locali possono continuare ad avvalersi di Equitalia s.p.a. e delle s.p.a. dalla stessa partecipate per la riscossione delle entrate. (*art. 10, c. 2-ter, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64*).

4.3. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali possono deliberare di affidare all'Agenzia delle entrate – Riscossione le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate. (*art. 2, c. 2, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225*).

5. Dal 10 settembre 2017, viene meno l'esclusiva delle Poste s.p.a. delle notifiche degli atti tributari sostanziali e processuali, per cui le agenzie private di recapito potranno provvedere alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del codice della strada. (*art. 1, c. 57 e 58, Legge 4 agosto 2017, n. 124*).

Riscossioni e pagamenti con modalità informatiche – SIOPE+

1. Al fine di dare attuazione ai pagamenti con modalità informatiche, DigitPA mette a disposizione una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati. (*art. 81, c. 2-bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*).

1.1. La piattaforma è utilizzata anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato. (*art. 6, c. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148*).

2. Le riscossioni e i pagamenti sono ordinati al proprio tesoriере o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici. (*art. 14, c. 8-bis, Legge 31 dicembre 2009, n. 196*).

2.1. Le modalità e tempi di attuazione sono stabilite con D.M. Mef. (-ter).

2.1.1. Con D.M. Mef 14 giugno 2017, è disciplinata la sperimentazione delle procedure di sviluppo della rilevazione SIOPE, denominata SIOPE +, per 7 enti sperimentatori, a decorrere dal 1° luglio 2017. (*in G.U. n. 149 del 28 giugno 2017*).

3. L'applicazione del regime SIOPE+ ai comuni ha le seguenti decorrenze (*art. 2, D.M. Mef 14 giugno 2017, nel testo modificato dall'art. 3, D.M. Mef 25 settembre 2017*):

- dal 1° aprile 2018, comuni oltre 60.000 abitanti;
- dal 1° luglio 2018, comuni da 10.001 a 60.000 abitanti;
- dal 1° ottobre 2018, comuni fino a 10.000 abitanti;
- dal 1° gennaio 2019, comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

3.1. I tesoriери e cassieri, con l'avvio del sistema SIOPE +, non possono accettare disposizioni d'incasso e di pagamento con modalità differenti dagli ordinativi informatici.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'avvio del regime SIOPE+ è esteso alle unioni di comuni, alle comunità montane e alle comunità isolate. (*D.M. Mef 30 maggio 2018, in G.U. n. 134 del 12 giugno 2018*).

Gestione di cassa entrate vincolate

1. Con deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 9 novembre 2015, n. 31, sono adottate linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate, sulla quale l'ente deve tenere adeguata evidenza contabile, ai fini della corretta ricostruzione delle poste che incidono sul risultato d'amministrazione. (*in G.U. n. 281 del 2 dicembre 2015*).

1.1. Le entrate vincolate possono distinguersi in:

- a) entrate vincolate a destinazione specifica individuate all'art. 180, comma 3, lett d), del TUEL (entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti);
- b) entrate vincolate ai sensi dell'art. 187, comma 3-ter, lett. d), del TUEL (entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione);
- c) entrate con vincolo di destinazione specifica.

1.1.1. Le entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lett. d), del TUEL possono essere utilizzate in termini di cassa, previa apposita deliberazione di Giunta, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile. Le altre entrate vincolate confluiscono nella cassa generale e sono utilizzabili per le correnti esigenze di pagamento.

1.1.2. Per le entrate vincolate di cui all'art. 187, comma 3-ter, lett. d), e per l'apposizione di vincoli di destinazione specifica, la competenza ad apporre il vincolo è del consiglio, con esplicita determinazione nella sede degli atti che compongono il ciclo di bilancio; può investire, quindi, la fase di programmazione prodromica all'approvazione del bilancio e le variazioni di bilancio ed ha evidenziazione in sede di rendicontazione attraverso la determinazione dei fondi vincolati che compongono l'avanzo. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 19 gennaio 2016, n. 3, depositata in segreteria il 2 febbraio 2016*).

Fondo pluriennale vincolato

1. Con D.M. Mef da adottare entro il 30 aprile 2019, sono definite le modalità con le quali le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato (*art. 183, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 1, c. 910, Legge 30 dicembre 2018, n. 145*).

Trasferimenti finanziari fra Pubbliche Amministrazioni

1. I trasferimenti fra amministrazioni pubbliche sono erogati entro 60 giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro 60 giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza. (*art. 44, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89*).

1.1. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per l'erogazione sono stabilite a regime, il termine di 60 giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attività ordinaria.

Termini di pagamento

1. Qualora una scadenza non sia concordata tra le parti, il termine massimo per il pagamento di fatture, nei rapporti tra imprese o professionisti e pubblica amministrazione, è fissato in un massimo di 30 giorni. (*direttive Parlamento europeo n. 2000/35/Ce e n. 2011/7/UE*).

1.1. Dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto, cominciano a decorrere automaticamente gli interessi di mora.

2. Con D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, modificato con D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (*in G.U. n. 267 del 15 novembre 2012*), è data attuazione alla direttiva comunitaria relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ossia nei contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

2.1. Le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 192/2012 al D.Lgs. n. 231/2002, si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

2.2. Le disposizioni del provvedimento non si applicano:

- a) ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002 (*art. 11, c. 1*);
- b) ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore (*art. 1, c. 2, lett. a*);
- c) ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni (*art. 1, c. 2, lett. b*);
- d) ai contratti per lavori pubblici.

2.3. Salvo diversa statuizione inserita in contratto, il termine per il pagamento scade (*art. 4, c. 2*):

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di richiesta di pagamento equivalente;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando la data di cui alla precedente lettera a) è anteriore oppure non è certa;

c) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora previste dalla legge o dal contratto e la data di cui alla precedente lettera a) sia anteriore.

2.4. È possibile stabilire contrattualmente un termine di pagamento superiore a trenta giorni, ma, comunque, non superiore a sessanta, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. (*art. 4, c. 4*).

2.5. L'inosservanza dei termini di pagamento comporta l'automatica decorrenza degli interessi moratori in misura pari al tasso di interesse fissato semestralmente dalla Banca centrale europea, maggiorato di otto punti percentuali salvo che il debitore non dimostri che il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile. (*artt. 3, 4 e 5*).

2.6. Il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori, al netto della maggiorazione del 7% fino al 31.12.2012 e dell'8% dall'1.1.2013, ha subito, semestralmente, le seguenti variazioni:

- 3,35% per il 2° semestre 2002; - 2,85% per il 1° semestre 2003;
- 2,10% per il 2° semestre 2003; - 2,02% per il 1° semestre 2004;
- 2,01% per il 2° semestre 2004; - 2,09 per il 1° semestre 2005;
- 2,05 per il 2° semestre 2005; - 2,25% per il 1° semestre 2006;
- 2,83% per il 2° semestre 2006; - 3,58% per il 1° semestre 2007;
- 4,07% per il 2° semestre 2007; - 4,20% per il 1° semestre 2008;
- 4,10% per il 2° semestre 2008; - 2,50% per il 1° semestre 2009;
- 1% per il 2° semestre 2009, per l'anno 2010 e per il 1° semestre 2011;
- 1,25% per il 2° semestre 2011; - 1% per l'anno 2012;
- 0,75%, per il 1° semestre 2013; - 0,50% per il 2° semestre 2013;
- 0,25% per il 1° semestre 2014; - 0,15% per il 2° semestre 2014;
- 0,05% per l'anno 2015 e per il 1° semestre 2016;
- 0,00% per il 2° semestre 2016, per l'anno 2017 e per l'anno 2018.

2.7. Oltre agli interessi, il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme che, fatta salva la prova di maggior danno, sono fissati in €. 40,00 forfettari. (*art. 6*).

2.8. Su domanda del creditore, sussistendo le condizioni, il giudice emette decreto ingiuntivo entro 30 giorni dal deposito del ricorso. (*art. 641, c. 1, c.p.c.*).

2.9. Il giudice concede l'esecuzione parziale provvisoria del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate. (*art. 648, c. 1, c.p.c.*).

2.10. I responsabili dei servizi sono, pertanto, obbligati a snellire le procedure, anche mediante informatizzazione, dalla fase dell'ordinazione della spesa a quella del pagamento, ivi comprese tutte le fasi intermedie, concernenti il controllo della conformità e rispondenza dei beni e servizi ricevuti alle condizioni fissate nel contratto, nonché il controllo sulla prenotazione delle risorse necessarie.

2.11. La giurisprudenza amministrativa ha censurato l'imposizione ai contraenti, da parte delle amministrazioni, di tempistiche e di saggi diversi da quelli previsti dalla legge, negando che gli apparati pubblici dispongono del potere di stabilire unilateralmente interessi moratori e termini di pagamento subordinando la possibilità di partecipare alle gare alla accettazione di clausole aventi simili contenuti, se non a costo di ricadere sotto le sanzioni di invalidità per iniquità, vessatorietà e mancanza di specifica approvazione a seguito di trattative (*da ultimo, sentenza Consiglio di Stato, sez. IV, 2 febbraio 2010, n. 469*).

2.12. Per la Corte dei conti, non sussistono le condizioni di imposizione unilaterale ed il rischio di incorrere in censure qualora le amministrazioni committenti assegnino un adeguato punteggio al termine di pagamento ed al saggio di interesse richiesto dall'aspirante aggiudicatario, riconoscendo un maggiore punteggio alle imprese che accettino termini più dilatati e saggi d'interesse inferiori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite, 26 marzo 2010, n. 9/CONTR/10, depositata in segreteria il 15 aprile 2010*).

2.13. L'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ritiene che le stazioni appaltanti non soltanto non possono subordinare la partecipazione alle procedure di gara o la sottoscrizione del contratto all'accettazione di termini di pagamento, di decorrenza e di misura degli interessi moratori difformi da quelli previsti dal D.Lgs. 231/2002, ma che, altresì, non possono prevedere tale accettazione come elemento di favorevole valutazione delle offerte tecniche nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa. (*determinazione 7 luglio 2010, n. 4, in G.U. n. 174 del 28 luglio 2010*).

3. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1. e 2., entro il 31 dicembre 2009 devono essere state adottate, da ciascun Ente locale, misure organizzative tali da assicurarne l'attuazione (*art. 9, c. 1, lett. a, n. 1, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102*).

3.1. Il provvedimento con il quale sono stabilite le procedure cui gli uffici devono attenersi per garantire la tempestività dei pagamenti dovuti per somministrazioni, forniture e appalti, deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente.

3.2. Ciascun Ente locale deve procedere all'analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio ed illustrarne i risultati in appositi rapporti annuali. (*art. 9, c. 1, lett. a, n. 3 e 4*).

3.3. Il rapporto annuale deve essere allegato alla relazione dell'organo di revisione da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4. Dal 1° luglio 2009, per le medesime finalità di cui al punto precedente, i provvedimenti che comportano impegni di spesa devono essere adottati previo accertamento - da parte del responsabile del servizio che li adotta e che, nel caso di contratti, perfeziona l'obbligazione pecuniaria - che i pagamenti da porre in esecuzione siano compatibili con le disponibilità finanziarie dell'ente e con le regole di finanza pubblica. (*art. 9, c. 1, lett. a, n. 2, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102*).

4.1. La violazione del preventivo obbligo dell'accertamento teso ad evitare ritardi nei pagamenti, comporta responsabilità disciplinare e amministrativa.

4.2. Qualora la tempestività dei pagamenti, nel rispetto degli obblighi contrattuali, non si rendesse possibile a causa di impedimenti sopravvenuti non imputabili al responsabile del servizio, l'ente deve adottare ogni opportuna iniziativa, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare debenze.

5. È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma che dispone il divieto alle amministrazioni pubbliche che registrano tempi medi di pagamento superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni dal 2015, nell'anno successivo a quello di riferimento, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, e di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assunzione. (art. 41, c. 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; sentenza Corte Costituzionale, 22 dicembre 2015, n. 272).

Anticipazione di liquidità

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento, possono essere concesse agli Enti locali, da banche, da Cassa depositi e prestiti, da intermediari finanziari o da istituzioni finanziarie dall'Unione europea, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti ed a obbligazioni per prestazioni professionali (art. 1, c. 849, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

1.1. Per il pagamento di debiti fuori bilancio, l'anticipazione di liquidità è subordinata al relativo riconoscimento.

1.2. Il limite massimo delle anticipazioni di liquidità è pari a 3/12mi delle entrate accertate nell'anno 2017 ai primi tre titoli di entrata del bilancio. (art. 1, c. 850).

1.3. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziatori entro il 28 febbraio 2019, corredata di una apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, redatta su modello generato dalla piattaforma elettronica dal rilascio delle certificazioni dei crediti. (art. 1, c. 853).

1.4. Non costituendo indebitamento, l'anticipazione di liquidità può essere richiesta anche prima della deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021. (art. 1, c. 851).

1.4.1. Gli enti richiedenti devono adeguare, successivamente al perfezionamento dell'anticipazione, le iscrizioni dei relativi stanziamenti nel bilancio di previsione.

1.5. Le anticipazioni sono assistite da delegazione di pagamento e non sono soggette ad esecuzione forzata. (art. 1, c. 852).

1.6. Il pagamento dei debiti per i quali è stata ottenuta anticipazione di liquidità deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. (art. 1, c. 854).

1.6.1. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica del rilascio della certificazione dei crediti, l'avvenuto pagamento dei debiti entro il termine prescritto. (art. 1, c. 856).

1.6.2. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione.

1.7. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il 15 dicembre 2019, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione di liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. (art. 1, c. 855).

2. Nell'anno 2020, gli enti che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il 28 febbraio 2019 o che, avendola richiesta, non hanno effettuato i pagamenti entro 15 giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore, ma che continuano a presentare un debito commerciale residuo al 31 dicembre 2019 che non si è ridotto di almeno il 10% rispetto a quello al 31 dicembre 2018 e un indicatore di tempestività dei pagamenti non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (30 giorni), sono tenuti a raddoppiare la previsione di bilancio del "Fondo di garanzia debiti commerciali". (art. 1, c. 857, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Crediti – Certezza, liquidità, esigibilità

1. Il credito è certo solo qualora sia afferente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa, registrato nelle scritture contabili. (circolare ragioneria generale dello Stato, 27 novembre 2012, n. 36, in G.U. n. 291 del 14 dicembre 2012).

1.1. Il requisito della liquidità è da ricondursi agli stessi elementi del requisito della certezza, soddisfatto dalla quantificazione dell'esatto ammontare del credito.

1.2. Il credito è esigibile se sono assenti fattori impeditivi del pagamento, quali, a titolo esemplificativo, l'eccezione di inadempimento, l'esistenza di un termine o di una condizione sospensiva.

1.3. I requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità devono riconoscersi al credito derivante da somministrazioni, forniture o appalti, accertato con sentenza passata in giudicato o a seguito di decreto ingiuntivo non opposto.

1.4. Sono esigibili le somme per le quali non esistono ostacoli al pagamento, per cui, a titolo esemplificativo, rientrano nella fattispecie, oltre ai debiti per i quali sia stata emessa fattura, quelli discendenti da (D.P.C.M. 28 dicembre 2011):

- stato di avanzamento di lavori pubblici;

- conto finale dei lavori;

- accordi bonari ed espropri sottoscritti o approvati, nel campo dei lavori pubblici;

- trasferimenti, conferimenti e aumenti di capitale a società partecipate con provvedimenti amministrativi assunti dall'ente;
- trasferimenti e richieste di rimborso.

Ricognizione dei debiti – Certificazione dei crediti

1. Gli Enti locali sono stati obbligati a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati per somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali. (*art. 7, c. 1, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64*).

1.1. I soggetti tenuti alla registrazione possono essere individuati nei responsabili dei servizi finanziari, qualora non sia indicata altra figura dall'ente. (*circolare ragioneria generale dello Stato, 24 aprile 2013, n. 19*).

1.2. Il ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, avvalendosi della Consip, ha reso disponibile dal 12 ottobre 2012 la piattaforma elettronica per lo svolgimento del procedimento di certificazione. (*comunicato ministero economia e finanze, 18 ottobre 2012, n. 144*).

1.3. La certificazione dei crediti è effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica. (*art. 7, c. 3*).

1.3.1. Non possono più essere accolte istanze di certificazione presentate dai creditori in forma cartacea. (*circolare ragioneria generale dello Stato, 24 aprile 2013, n. 19*).

1.4. Con circolare ragioneria generale dello Stato 25 giugno 2014, n. 21, sono forniti elementi informativi per l'attuazione delle disposizioni in materia.

1.5. Le istruzioni operative e le regole tecniche per la comunicazione dei dati sono pubblicate sulla *home-page* del sistema pcc.

2. Le amministrazioni pubbliche, utilizzando la piattaforma elettronica, comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, emesse a partire dal 1° gennaio 2014 e, in modalità aggregata, a quelle relative al 1° semestre 2014. (*art. 7-bis, c. 2, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64*).

2.1. Nel caso di fatture elettroniche, l'acquisizione in piattaforma elettronica avviene in modalità automatica. (*art. 7-bis, c. 3*).

2.2. Entro il giorno 15 di ciascun mese, mediante la stessa piattaforma elettronica, devono essere comunicati i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori (30 giorni dalla scadenza, o 60 giorni se stabilito contrattualmente e giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione). (*art. 7-bis, c. 4*).

2.3. I dati acquisiti dalla piattaforma elettronica includono anche le informazioni relative alla natura, corrente o capitale, nonché il CIG ove previsto. (*art. 7-bis, c. 6*).

2.4. È disponibile sulla piattaforma elettronica dei crediti commerciali la funzione per la comunicazione di assenza di posizioni debitorie. (*comunicato, ragioneria generale dello Stato, 10 aprile 2018*).

2.5. Contestualmente all'ordinazione di pagamento dei debiti comunicati alla piattaforma elettronica, devono essere immessi i dati riferiti alla stessa ordinazione. (*art. 7-bis, c. 5*).

2.5.1. A decorrere dall'anno 2018, con l'avvio delle nuove procedure della rilevazione SIOPE+, l'ordinazione al tesoriere o cassiere degli incassi e pagamenti esclusivamente con ordinativi informatici assolve all'obbligo della immissione dei dati in piattaforma elettronica. (*art. 1, c. 7, e art. 2, c. 7, D.M. Mef 14 giugno 2017*).

2.6. Le informazioni in piattaforma elettronica sono accessibili alle amministrazioni pubbliche ed ai titolari dei crediti registrati, anche ai fini della certificazione dei crediti. (*art. 7-bis, c. 7*).

2.6.1. Le informazioni sono utilizzate per l'adempimento della comunicazione relativa all'elenco dei debiti alla data del 31 dicembre di ciascun anno, da rendere entro il 30 aprile dell'anno successivo.

2.6.2. Le informazioni sono, altresì, utilizzabili per la tenuta del registro delle fatture.

2.7. A decorrere dall'anno 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno, deve essere comunicato, mediante la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. (art. 1, c. 867, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

2.7.1. Per l'anno 2019, la comunicazione è effettuata dall'1 al 30 aprile 2019.

2.7.2. Per gli enti che ordinano incassi e pagamenti al proprio tesoriere attraverso ordinativi informatici secondo lo standard "ordinativo informatico", l'obbligo dell'adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.

2.8. A decorrere dall'anno 2020, il mancato adempimento della comunicazione dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture, impone l'iscrizione in bilancio del "Fondo di garanzia debiti commerciali" in misura pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con l'esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione. (art. 1, c. 868, c. 862, lett. a, c. 863, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

2.9. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. (*art. 7-bis, c. 8*).

2.9.1. L'organo di revisione verifica la corretta attuazione delle procedure.

2.10. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per ogni ente, sul sito web istituzionale della presidenza del consiglio dei ministri, sono pubblicati e aggiornati (art. 1, c. 869, e 870, Legge 30 dicembre 2018, n. 145):

a) con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati ed i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dalla piattaforma;

b) con cadenza mensile, i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dalla piattaforma;

c) entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

3. Per effetto del meccanismo dello *split payment*, nel sistema PCC occorre operare come segue (*comunicato PCC, 13 febbraio 2015*):

- relativamente alla quota imponibile della fattura, le operazioni di contabilizzazione e pagamento devono essere registrate nel sistema nei modi consueti;

- relativamente all'IVA, va contabilizzata ponendola nello stato SOSP (sospeso) indicando la causale SPLITIVA.

4. Gli Enti locali, su istanza dei creditori, devono certificare se il credito vantato per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali è certo, liquido ed esigibile, consentendo ai creditori la cessione pro-soluto o pro-solvendo a favore di banche o intermediari finanziari (*art. 9, c. 3-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2*).

4.1. La certificazione va rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, nel rispetto delle disposizioni in materia di patto di stabilità interno.

4.2. Scaduto il termine di 30 giorni, su nuova istanza del creditore, provvede la ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che può nominare un commissario *ad acta* con oneri a carico dell'ente.

4.2.1. Il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, è rilevante, a carico del dirigente responsabile, ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

4.2.2. L'ente inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.

4.3. La certificazione non può essere rilasciata dagli Enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile. (*art. 9, c. 3-ter aggiunto*).

4.3.1. Cessato il commissariamento, la certificazione non può essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento.

4.3.2. La certificazione non può, comunque, essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale.

4.3.3. La certificazione rilasciata per l'utilizzo, da parte e a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, deve contenere la data prevista per il pagamento del credito. (*art. 28-quater, c. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602*).

4.4. Le verifiche da effettuarsi nella fase di rilascio della certificazione non riguardano il DURC, in quanto la regolarità contributiva è un requisito che non incide sulle caratteristiche del credito da certificare. (*punto 3, circolare ragioneria generale dello Stato, 27 novembre 2012, n. 36*).

4.5. Relativamente agli importi superiori a 5.000,00 euro, le verifiche se il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento sono effettuate esclusivamente all'atto della certificazione dei crediti. (*art. 37, c. 7-ter, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89*).

4.5.1. All'atto del pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le verifiche sono effettuate esclusivamente nei confronti del cessionario.

4.6. Nella certificazione resa ai creditori deve essere indicata la data in cui avverrà il pagamento, che non deve essere successiva a 12 mesi dalla data dell'istanza di certificazione. (*All. 2, D.M. 25 giugno 2012*).

4.7. Il versamento in compensazione di somme iscritte a ruolo deve essere effettuato entro 12 mesi dal rilascio della certificazione. (*art. 3, c. 5, D.M. 25 giugno 2012*).

4.8. Con la certificazione viene accettata preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari. (*art. 7, D.M. 25 giugno 2012*).

4.8.1. L'istituto cessionario, in caso di utilizzo totale o parziale del credito, invia all'amministrazione la comunicazione dell'avvenuto subentro nel credito.

5. Contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica, devono essere registrati sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti. (*art. 7, c. 7-bis, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64*).

5.1. Il mancato adempimento rileva ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

5.2. Le comunicazioni relative all'elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse entro il 30 aprile dell'anno successivo, sempre mediante l'utilizzo della piattaforma elettronica per la gestione telematica delle certificazioni dei crediti. (*art. 7, c. 4-bis*).

5.2.1. La trasmissione ha effetti meramente ricognitivi e non determina l'automatica certificazione del credito. (*circolare, ragioneria generale dello Stato, 28 giugno 2013, n. 30*).

5.3. Il mancato adempimento della comunicazione dell'elenco dei debiti entro il 30 aprile di ciascun anno utilizzando la piattaforma elettronica rileva ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. (*art. 7, c. 2*).

5.4. I dirigenti responsabili sono, altresì, assoggettati ad una sanzione pecuniaria di 100 euro per ogni giorno di ritardo nella comunicazione.

6. I crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti degli Enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, su specifica richiesta del creditore, con le somme dovute per debiti tributari. (*art. 28 quinquies, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602*).

6.1. A tal fine, è necessario che il credito sia certificato e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista di pagamento.

6.2. Qualora l'Ente locale non provveda al versamento allo Stato dell'importo certificato il cui importo è stato compensato dal creditore entro 60 giorni dal termine indicato nella certificazione, l'importo stesso viene trattenuto mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo.

6.2.1. Qualora il recupero non sia possibile, provvedono i ministeri dell'interno e dell'economia e finanze mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo.

6.2.2. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, il ministero interno e il Mef formano ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva.

6.3. Termini e modalità per l'attuazione delle disposizioni sono stabiliti con D.M. Mef. 14 gennaio 2014. (*in G.U. n. 18 del 23 gennaio 2014*).

6.3.1. Nei debiti da accertamento tributario compensabili con i crediti certificati non sono compresi i tributi locali, salvo l'addizionale comunale all'Irpef e relativi interessi (cod. tributo 9417) e le sanzioni e altre somme dovute relative all'addizionale comunale all'Irpef (cod. tributo 9418), da accertamento con adesione. (all. 1 al D.M.).

6.3.2. Con risoluzione Agenzia entrate, 4 marzo 2014, n. 24/E, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento.

Pagamenti – IVA su fatture acquisto (Split payment)

1. L'IVA sulle fatture di acquisizione beni o prestazioni di servizio effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anziché essere pagata al cedente o prestatore, deve essere versata allo Stato secondo termini e modalità fissati con D.M. Mef. (*art. 17-ter, c. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*).

1.1. La disposizione non si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali l'ente cessionario o committente non è debitore d'imposta, come esemplificato al successivo punto 4.5.

1.2. La disposizione non si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura entro il 31 dicembre 2014. (*circolare Agenzia entrate, 9 febbraio 2015, n. 1/E*).

1.3. La disposizione non si applica alle fattispecie nelle quali non viene effettuato alcun pagamento di corrispettivo nei confronti del fornitore. (*circolare Agenzia entrate, 13 aprile 2015, n. 15/E, punto 2*).

1.3.1. Nelle fattispecie rientrano i servizi di riscossione delle entrate e altri proventi, ossia le operazioni rese all'ente in relazione alle quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettante e – in forza di una disciplina speciale contenuta nella norma – trattiene lo stesso riversando al committente un importo netto.

1.4. La disposizione che dal 1° luglio 2017 si applicava anche ai compensi per prestazioni di servizi resi da liberi professionisti, a decorrere dalle fatture emesse dal 14 luglio 2018 non si applica alle prestazioni di servizio i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo d'acconto. (*art. 17-ter, c. 1-quinquies, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, aggiunto dall'art. 12, c. 1, D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96; art. 12, c. 2*).

2. Le pubbliche amministrazioni soggette allo *split payment* sono quelle destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria. (*art. 5-bis, D.M. Mef 23 gennaio 2015, aggiunto dall'art. 1, lett. d, D.M. Mef 27 giugno 2017, e sostituito dall'art. 1, lett. a, D.M. Mef 13 luglio 2017*).

2.1. Dal 1° luglio 2017, la disposizione si applica anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi nei confronti delle società controllate direttamente da amministrazioni pubbliche e dalle società controllate direttamente o indirettamente dalle società controllate direttamente da amministrazioni pubbliche, ancorché quotate. (*art. 17-ter, c. 1-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*).

2.1.1. Dal 1° gennaio 2018, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data, la disposizione si applica anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di (*art. 17-ter, c. 1-bis, nel testo sostituito dall'art. 3, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172; circolare Agenzia entrate, 7 maggio 2018, n. 9/E*):

- enti pubblici economici, nazionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, ancorché non siano tra le P.A. destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria;
- fondazioni partecipate per non meno del 70% del fondo di dotazione da amministrazioni pubbliche;
- società controllate, oltre che direttamente, anche indirettamente da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggetti allo *split payment*;
- società partecipate, per una percentuale non inferiore al 70% del capitale, da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggetti allo *split payment*.

2.1.2. Con circolare Agenzia entrate, 7 novembre 2017, n. 27/E, è illustrata la nuova disciplina in vigore dal 1° luglio 2017 e dal 1° gennaio 2018.

2.1.3. Con risoluzione Agenzia entrate, 10 novembre 2017, n. 139/E, sono istituiti i codici tributo per il versamento mediante modelli F24.

2.1.4. L'elenco dei soggetti riconducibili nell'ambito soggettivo è pubblicato, a cura del dipartimento finanze, entro il 20 ottobre di ogni anno con effetti a valere dall'anno successivo. (*art. 5-ter, c. 2, D.M. Mef 23 gennaio 2015*).

2.1.5. Solo per l'anno 2017, con valenza per l'anno 2018, sono stati pubblicati il 19 dicembre 2017 sul sito internet del Mef gli elenchi che individuano, nel dettaglio, i soggetti riconducibili nell'ambito soggettivo della scissione dei pagamenti. (*circolare Agenzia entrate, 7 maggio 2018, n. 9/E*).

2.1.6. Per l'individuazione delle pubbliche amministrazioni destinatarie della disciplina della scissione dei pagamenti non sono previsti elenchi, ma occorre fare riferimento all'indice delle pubbliche amministrazioni – www.indicepa.gov.it. (*comunicato Mef, dipartimento finanze, 31 ottobre 2017*).

2.1.7. Relativamente all'efficacia temporale dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, agli elenchi è attribuita efficacia costitutiva e, pertanto, la disciplina dello *split payment* ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e della pubblicazione dell'elenco sul sito del dipartimento delle finanze. (*nota Mef, dipartimento finanze, 7 febbraio 2018*).

3. Sono soggette alla disciplina dello *split payment* tutte le operazioni di acquisto, sia effettuate nella veste istituzionale che nell'esercizio di attività d'impresa, documentate da fattura e, pertanto, devono ritenersi escluse dal meccanismo le operazioni certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale o non fiscale. (*circolare agenzia entrate, 19 febbraio 2015, n. 1/E, e 13 aprile 2015, n. 15/E*).

3.1. Nell'esclusione dal meccanismo dello *split payment* sono comprese anche le operazioni certificate mediante fattura semplificata, successivamente allo scontrino o ricevuta fiscale, funzionale alla sola documentazione del costo e dell'IVA assolta.

3.2. Sono, altresì, esclusi dal meccanismo dello *split payment* le operazioni assoggettate, ai fini IVA, a regimi speciali.

3.3. In caso di omissione o ritardato versamento dell'IVA, si applica la sanzione pari al 30% dell'imposta non versata, ridotta al 2% per ogni giorno di ritardo in caso di versamento entro 14 giorni dalla scadenza. (*art. 1, c. 633, Legge 23 dicembre 2014, n. 190*).

3.4. Le norme sullo *split payment* avrebbero dovuto applicarsi fino al 31 dicembre 2017. (*art. 17-ter, c. 1-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*).

3.5. A richiesta dei cedenti o dei prestatori, deve essere rilasciato un documento che attesti la riconducibilità ai soggetti cui si applicano le norme sullo *split payment*. (*art. 17-ter, c. 1-quater*).

4. Con D.M. Mef 9 gennaio 2018, che integra e modifica il D.M. Mef 23 gennaio 2015, già integrato e modificato con DD. MM. 20 febbraio 2015, 27 giugno 2017 e 13 luglio 2017, sono dettate le modalità attuative. (*in G.U. n. 14 del 18 gennaio 2018*).

4.1. L'imposta è versata dalle pubbliche amministrazioni e dalle società cessionarie o committenti, senza distinzione tra attività istituzionale e commerciale, con effetto dalla data in cui l'imposta diventa esigibile. (*art. 1, c. 2*).

4.1.1. L'imposta è esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi. (*art. 3, c. 1*).

4.1.2. L'ente può, comunque, optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura, ovvero al momento della registrazione della stessa. (*art. 3, c. 2*).

4.2. L'imposta deve essere indicata in fattura in base alle regole ordinarie e sulla fattura medesima deve essere annotata la dizione "scissione dei pagamenti". (*art. 2, c. 1*).

4.3. Il versamento dell'IVA è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al momento in cui l'imposta diviene esigibile (pagamento del corrispettivo o, per opzione, anticipato alla ricezione fattura), senza possibilità di compensazione orizzontale e utilizzando un apposito codice tributo, a mezzo (*art. 4, c. 1; risoluzione agenzia entrate, 12 febbraio 2015, n. 15/E*):

a) mod. F24 EP, per gli enti titolari di conti presso la Banca d'Italia (cod. trib. 620E);

b) mod. F24, per gli enti che non sono titolari di conti presso la Banca d'Italia autorizzati a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane (cod. trib. 6040);

c) versamento diretto all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo 8, capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato, per gli enti diversi da quelli di cui alle lettere a) e b).

4.3.1. Il versamento può essere effettuato (*art. 4, c. 2*):

- con un distinto versamento dell'IVA dovuta per ciascuna fattura divenuta esigibile;

- in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell'IVA dovuta sulle fatture la cui imposta è divenuta esigibile in tale giorno;

- entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell'IVA dovuta sulle fatture la cui imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

4.4. Per gli acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali per le quali l'ente o le società sono soggetti passivi IVA, il versamento dell'imposta non deve essere effettuato, in quanto l'imposta può essere assolta mediante iscrizione, a debito, delle fatture ricevute nel registro delle fatture emesse o nel registro dei corrispettivi, oltre che, a credito, nel registro delle fatture acquisto, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, e l'imposta a debito delle fatture ricevute partecipa alla liquidazione periodica del mese o del trimestre. (*art. 5, c. 01, 1 e 2*).

4.5. Il meccanismo dello *split payment* non si applica nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle società che non sono debitori d'imposta (*art. 7*), nei casi, a titolo esemplificativo di:

- ente che effettua, per fini istituzionali, acquisti intracomunitari di beni oltre la soglia di 10.000 euro annui;

- ente che acquista, nell'ambito di attività commerciali per le quali è soggetto passivo IVA, beni e servizi soggetti al sistema dell'inversione contabile (*reverse charge*), quali:

a) beni e servizi da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato;

b) rottami di ferro;

c) servizi di pulizia, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici.

4.5.1. Nel caso di acquisti destinati in parte alla sfera commerciale e in parte alla sfera istituzionale, l'ente deve comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del *reverse charge*. Alla quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale torna applicabile il meccanismo dello *split payment*. (*circolare agenzia entrate, 13 aprile 2015, n. 15/E, punto 2*).

4.6. Verifiche, controlli e ispezioni possono essere eseguite dall'amministrazione finanziaria. (art. 6, c. 2).

4.6.1. Il monitoraggio dei versamenti IVA è eseguito dall'agenzia delle entrate. (art. 6, c. 1).

4.6.2. L'organo di revisione vigila sulla corretta esecuzione dei versamenti. (art. 6, c. 3).

5. Le modalità di pignoramento dei crediti presso terzi devono allinearsi, in presenza dell'ente terzo pignorato, alla disciplina dello *split payment* e stabilire il pignoramento di somme solo nel limite del debito esigibile, cioè al netto dell'IVA. (circolare agenzia entrate, 13 aprile 2015, n. 15/E, punto 10).

Pagamenti – Accordi con i creditori

1. Gli Enti locali sono autorizzati a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso (art. 35, c. 3-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27):

- compensazione;

- cessione di crediti in pagamento;

- transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria.

1.1. In caso di composizione bonaria, le controversie in corso si intendono rinunciate.

Pagamenti su carte elettroniche istituzionali

1. Le pubbliche amministrazioni potranno offrire modalità di erogazione dei pagamenti su carte elettroniche istituzionali, incluso la tessera sanitaria, anche se non sono soggetti distributori delle carte. (art. 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. Standard tecnici del servizio di pagamento, soggetto gestore, modalità di utilizzo, di certificazione degli avvenuti pagamenti e di monitoraggio, saranno disciplinati con provvedimenti del ministero economia e finanze.

Pagamenti in contanti

1. Dall'anno 2016, l'erogazione di somme in denaro superiori a 3.000,00 euro (precedente limite, 1.000,00 euro) non può essere disposta in contante. (art. 12, c. 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; art. 1, c. 898, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

1.1. Il pagamento di somme di importo superiore, a qualsiasi titolo erogati dalle pubbliche amministrazioni, può essere eseguito esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici. (art. 1, c. 904).

Pagamenti superiori a 5.000,00 euro

Facendo seguito alle precedenti del 29 luglio 2008, n. 22, 8 ottobre 2009, n. 29 e 23 settembre 2011, n. 27, con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 21 marzo 2018, n. 13, (in G.U. n. 83 del 10 aprile 2018) sono forniti chiarimenti in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, la cui disciplina è riproposta nei punti che seguono.

1. Prima di effettuare pagamenti a qualsiasi titolo di importo superiore a 5.000,00 euro dal 1° marzo 2018, (10.000,00 euro, fino al 28 febbraio 2018) deve essere verificato, anche in via telematica, se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento. (art. 48-bis, c. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo modificato dall'art. 1, c. 986, Legge 27 dicembre 2017, n. 205; art. 1, c. 988, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

1.1. La verifica non deve essere operata, per cui la disposizione non si applica, se il beneficiario è un'azienda o società sequestrata o confiscata ai sensi del D.L. n. 306/1992.

1.2. Se le cartelle di pagamento notificate sono di importo complessivo pari almeno a 5.000,00 euro, non può procedersi al pagamento e deve essere effettuata segnalazione all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

1.3. Per le operazioni rientranti nel regime dello *split payment* la verifica se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000,00 euro, ricorre solo se il pagamento, al netto dell'IVA, risulti superiore a tale ammontare. (circolare agenzia entrate, 13 aprile 2015, n. 15/E, punto 8; circolare RGS 21 marzo 2018, n. 13).

1.4. Nei casi di pagamenti di somme assoggettate per legge a ritenuta fiscale alla fonte, la soglia di 5.000,00 euro va riferita all'importo da pagare al netto delle ritenute effettuate.

1.5. Le modalità di attuazione sono stabilite con regolamento ministeriale.

2. Il 29 marzo 2008 è entrato in vigore il regolamento approvato con D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, sulle modalità di attuazione delle prescrizioni di cui ai punti precedenti. (in G.U. n. 63 del 14 marzo 2008, nel testo modificato dall'art. 1, c. 987, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

2.1. Il regolamento si applica alle amministrazioni pubbliche ed alle società a totale partecipazione pubblica, mentre l'applicazione nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica è rinviata a disciplina integrativa che sarà dettata con successivo regolamento ministeriale.

3. In presenza di segnalazione di inadempienze all'obbligo di versamento derivante da cartella di pagamento, è dovuto, comunque, al beneficiario il pagamento delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensive delle spese e degli interessi di mora dovuti. (art. 1, c. 4-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44).

3.1. Il mancato pagamento dell'eccedenza costituisce violazione dei doveri d'ufficio. (art. 1, c. 4-ter).

3.2. Tale violazione è integrata anche nel caso che, successivamente alla segnalazione, a seguito di provvedimento di sgravio o sospensione, il debito a ruolo sia dovuto in misura inferiore e non si provveda al pagamento dovuto. (art. 1, c. 4-quater).

4. Le procedure di verifica sono eseguite attraverso Agenzia delle entrate – Riscossione (ex Equitalia Servizi S.p.a.) (D.M. 18 gennaio 2008, n. 40).

4.1. I dati dell'operatore incaricato dall'Ente di procedere al servizio di verifica devono essere comunicati ad Agenzia delle entrate - Riscossione, unitamente all'indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni, per la registrazione e l'abilitazione ad accedere al servizio di verifica.

4.2. Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, deve essere inoltrata apposita richiesta di verifica se sussiste un inadempimento all'obbligo di versamento, da parte del beneficiario, derivante da cartelle di ruoli consegnati agli agenti della riscossione.

4.3. La mancanza di comunicazione o la comunicazione di non inadempienze, da parte dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, entro i cinque giorni feriali successivi alla richiesta di verifica, consentono di eseguire il pagamento in favore del beneficiario.

4.4. La comunicazione, da parte di Agenzia delle entrate - Riscossione, che risulta un inadempimento, con l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario, preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza delle somme dovute per cui si procede, ed impone all'Ente la sospensione del pagamento in favore del beneficiario, per i 60 giorni successivi a quello della comunicazione, fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato. (art. 3, c. 4, D.M. Mef 18 gennaio 2008, n. 40, nel testo modificato dall'art. 1, c. 987, lett. b, Legge 27 dicembre 2017, n. 205; art. 1, c. 988, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

4.5. Eventuali pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti del soggetto impositore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, intervenienti durante il periodo di sospensione, sono comunicati all'Agenzia delle entrate - Riscossione, per svincolare totalmente o parzialmente le somme il cui pagamento al beneficiario è stato sospeso.

4.6. La sospensione di pagamenti per stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, pignorati per crediti alimentari non può superare 1/3, nel caso di alimenti dovuti per legge, o 1/5 in tutti gli altri casi.

4.7. Decorsi i giorni della sospensione senza che sia stato notificato l'ordine di pagare il credito direttamente al concessionario, può procedersi al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

5. Sono esclusi dall'obbligo di verifica (*circolare ministero economia e finanze, RGS, 29 luglio 2008, n. 22*):

a) i pagamenti disposti a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nell'elenco annuale ISTAT;
b) i pagamenti e trasferimenti a vario titolo tra soggetti pubblici o a favore di società a totale partecipazione pubblica;
c) i trasferimenti di somme che non costituiscono un vero e proprio pagamento in quanto non riferiti all'adempimento di un obbligo contrattuale;

d) le erogazioni di provvidenze economiche per ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, fra le quali:

- versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali;
- rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona (trattamenti emodialitici, terapie radianti, trapianti, ecc.);
- corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona (per esempio, l'indennità post-sanatoriale disposta dall'articolo 5 della Legge 14 dicembre 1970, n. 1088, per i cittadini colpiti da tubercolosi) o al ristoro di un danno biologico subito (ad esempio, l'indennità a soggetti danneggiati a seguito di trasfusioni o vaccinazioni prevista dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 210);
- pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o missioni di *peacekeeping*;
- pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;
- pagamenti a titolo di assegno alimentare;
- sussidi e provvidenze per maternità, per malattie e per sostentamento;
- indennità per inabilità temporanea al lavoro (*come previsto dall'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*);
- finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari.

e) i pagamenti per ammortamento di mutui e per restituzione di somme relative ad operazioni di indebitamento;

f) i pagamenti a favore di soggetti beneficiari sottoposti a procedura concorsuale;

g) i rversamenti a terzi di trattenute operate per norma di legge o di convenzioni;

h) i pagamenti a favore di soggetti residenti all'estero non in possesso di codice fiscale italiano.

5.1. Sono, altresì, esclusi dall'obbligo di verifica (*circolare ministero economia e finanze, RGS, 8 ottobre 2009, n. 29*):

a) il pagamento concomitante di più fatture, con unico mandato superiore a 5.000,00 euro, qualora l'importo di ogni singola fattura emessa dal medesimo fornitore, anche se relativa a diversi contratti, sia inferiore a detta soglia;

b) il pagamento concomitante di più fatture, con unico mandato superiore a 5.000,00 euro, qualora l'importo di ogni singola fattura emessa dal medesimo soggetto, relativa ad un identico contratto, in coincidenza con i diversi stati di avanzamento lavori e con il saldo finale, ovvero, nell'ipotesi di fornitura di beni e servizi in virtù di più contratti di somministrazione o comunque ad esecuzione periodica, sia inferiore a detta soglia;

c) i pagamenti dei canoni connessi ad operazioni di *leasing*, al pari delle rate di ammortamento di mutuo.

5.2. I tutti i casi di esclusione dall'obbligo di effettuare le verifiche, è necessario che dal mandato di pagamento emerga la natura del pagamento eseguito dalla quale sia desumibile l'ipotesi di esclusione, ovvero che lo stesso mandato sia corredato da idonea motivazione o documentazione giustificativa.

5.3. Sono incluse nell'obbligo di verifica anche le somme erogate per stipendi e pensioni, per i quali la soglia di 5.000,00 euro, è da riferirsi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

5.4. Allorché in sede di pagamento siano riscontrate contemporaneamente ipotesi di inadempienza sia fiscale che contributiva (DURC irregolare), la verifica sull'inadempienza fiscale deve essere eseguita con riferimento all'importo residuo ancora spettante al beneficiario dopo l'intervento sostitutivo, ove superiore alla soglia fissata dalla legge.

5.5. Nei casi di cessione del credito o di *factoring*, la verifica deve essere effettuata esclusivamente nei confronti del cedente, ossia del creditore originario, e non già nei confronti del cessionario, ossia del soggetto cui è stato trasferito il diritto di credito. E ciò, a prescindere dalla circostanza che la cessione del credito sia avvenuta con o senza il consenso del soggetto pubblico debitore (ceduto).

5.5.1. Ai fini del rispetto della norma, il soggetto cedente deve autorizzare l'ente debitore a procedere alla verifica in occasione della notifica della cessione e, riscontrata una situazione di non inadempienza, di essere escluso dalla sottoposizione a nuova verifica al momento del pagamento. In caso di riscontrata inadempienza, l'ente debitore, invece, non potrà rendere il proprio esplicito consenso alla cessione del credito notificata. (*circolare ministero economia e finanze, RGS, 8 ottobre 2009, n. 29*).

5.5.2. L'autorizzazione a procedere alla verifica al momento della notifica della cessione del credito, unitamente al consenso al trattamento dei dati personali del cedente, deve essere formulata secondo il fac-simile unito alla circolare RGS 29/2009 (*allegato A*).

5.6. Nell'ipotesi di associazione o raggruppamento temporanea di imprese, la verifica deve essere operata sia sull'impresa mandataria che sulle imprese mandanti.

5.6.1. La verifica va effettuata sia in capo all'impresa mandataria che nei riguardi dell'impresa mandante, sugli importi di ogni singola impresa, sia nel caso che il mandato di pagamento è intestato alla mandataria, che riscuote in nome e per conto del mandante, sia nel caso che è la stessa impresa mandante a curare direttamente la riscossione del proprio credito. (*circolare ministero economia e finanze, RGS, 8 ottobre 2009, n. 29*).

5.7. Nel caso di pagamento agli eredi del beneficiario, la verifica va effettuata nei confronti di ciascun coerede, per la parte ad esso spettante in ragione della singola quota ereditaria, semprechè detta quota singolarmente considerata, e non la somma delle quote spettanti a tutti i coeredi, superi la soglia fissata dalla legge. (*circolare RGS, 21 marzo 2018, n. 13*).

5.8. Nei casi di certificazione del credito, le verifiche se il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento sono effettuate esclusivamente all'atto della certificazione dei crediti. (*art. 37, c. 7-ter, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89*).

5.8.1. All'atto del pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le verifiche sono effettuate esclusivamente nei confronti del cessionario.

5.9. È fatto divieto di porre in essere artificiosi frazionamenti di un unico pagamento, idonei ad eludere l'obbligo di verifica, per cui il presupposto cui legare l'obbligo è costituito dalle pattuizioni contrattuali e correlative scadenze dovendosi, dunque, non fare riferimento all'intero valore del contratto, dei lavori o delle forniture di beni e servizi, bensì alle scadenze previste dal contratto, agli stati di avanzamento lavori o alla cadenza periodica dei beni e servizi di volta in volta forniti.

5.10. Il divieto di pagamento non opera qualora alla cartella di pagamento per la quale il beneficiario risulta inadempiente è stata richiesta e accordata una dilazione di pagamento oppure una sospensione amministrativa o giudiziale.

5.11. Il venir meno del divieto, nei casi di richiesta di sospensione avanzata al giudice tributario, è, comunque, subordinato all'emanazione di ordinanza di sospensione.

5.12. Nell'ipotesi di avvenuto deposito di sentenza favorevole al contribuente, anche nelle more dell'emanazione del dovuto provvedimento di sgravio, il divieto di pagamento non opera.

5.13. Nell'ambito operativo della disciplina rientrano non soltanto i crediti tributari, ma qualsiasi credito, indipendentemente dalla natura e dall'ente creditore, esposto in una cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. 602/1972.

5.14. Anche in presenza di un obbligo di pagamento scaturente da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, anche non definitivo, deve essere verificato se il beneficiario risulta inadempiente. (*circolare RGS, 23 settembre 2011, n. 27*).

5.14.1. Per le somme assegnate dal giudice dell'esecuzione, la verifica deve essere effettuata nei confronti del creditore assegnatario e non di quello originario.

5.15. Nel caso di errata attivazione della verifica, in quanto la stessa doveva ritenersi esclusa, può darsi seguito al pagamento anche se il beneficiario sia risultato inadempiente.

5.15.1. L'ente dovrà, tuttavia, comunicare a Agenzia delle entrate - Riscossione e, nel caso sia stato già notificato l'atto di pignoramento, anche al competente agente della riscossione, di aver proceduto o di essere in procinto di procedere al pagamento in favore del beneficiario, affinché possa essere evitata l'attivazione della prevista procedura esecutiva.

5.16. In quanto alla validità temporale della verifica, questa deve essere effettuata a ridosso dell'emissione del mandato di pagamento.

5.16.1. Nel caso di una pluralità di pagamenti nei confronti del medesimo beneficiario, salvo l'ipotesi di pagamenti contestuali, un'unica liberatoria non è idonea al rispetto della norma e, pertanto, la verifica deve essere espletata con riguardo a ciascuno dei pagamenti da effettuare.

6. Un programma di supporto e comunicazione per gli utenti, basato su un servizio di contact center, è stato attivato da Agenzia delle entrate - Riscossione. (*comunicato stampa, 18 marzo 2008*).

Pagamenti - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, deve essere inserita, a pena di nullità, una clausola con la quale gli operatori economici coinvolti in appalti pubblici si impegnano ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali, devono essere eseguiti tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture (*art. 3, c. 8, Legge 13 agosto 2010, n. 136; art. 6, c. 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217*).

2. I contratti stipulati fino al 6 settembre 2010 e i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari entro il 16 giugno 2011 (*art. 6, c. 2, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217*).

2.1. Dopo il 16 giugno 2011, trova applicazione il meccanismo dell'inserzione automatica della clausola, per cui non è necessario integrare espressamente i contratti già stipulati, mediante atti aggiuntivi.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i mandati di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su richiesta della stazione appaltante e il codice unico di progetto (CUP), ove obbligatorio (*art. 3, c. 5, Legge 13 agosto 2010, n. 136*).

3.1. Il codice (CIG) che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto a fronte del quale si esegue il pagamento e il riferimento alla eventuale voce di spesa del quadro economico del progetto, è divenuto obbligatorio, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascun contratto pubblico, a prescindere dall'importo dello stesso e dalla procedura prescelta (*determinazione AVCP, 18 novembre 2010, n. 8*).

3.1.1. Il CIG deve essere richiesto dal Rup in momento antecedente all'indizione della procedura di gara, ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta.

3.1.2. In tutti i casi in cui non vi è per la stazione appaltante l'obbligo della contribuzione nei confronti dell'AVCP, il CIG deve essere indicato al più tardi nell'ordinativo di pagamento.

3.1.3. In regime transitorio, fino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste Italiane S.p.a., il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento (*art. 6, c. 5, Legge 13 agosto 2010, n. 136*).

3.1.4. Le transazioni effettuate, in violazione, comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa (*art. 6, c. 2, Legge 13 agosto 2010, n. 136*).

4. La disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto di appalto pubblico tra un operatore economico e un committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore, ossia per (*determinazioni AVCP, 18 novembre 2010, n. 8, 22 dicembre 2010, n. 10 e 7 luglio 2011, n. 4; comunicato AVCP 15 luglio 2011, in G.U. n. 171 del 25 luglio 2011*):

a) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, inclusi nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;
b) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quali, a titolo esemplificativo:

- contratti relativi al commercio di armi e munizioni;
- contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza;
- contratti aggiudicati in base a norme internazionali;

c) contratti di servizi non prioritari, compresi nell'allegato II B al codice dei contratti, come l'acquisto da operatori economici che organizzano corsi di formazione, di corsi per il proprio personale (non sono soggetti alla disciplina di tracciabilità, invece, le mere partecipazioni di dipendenti a seminari o convegni) e gli appalti di servizi legali (non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità i patrocinii legali);

d) contratti pubblici di cui all'art. 19, comma 1, del codice dei contratti che sono appalti di servizi, quali:

- contratti per servizi bancari e finanziari, ivi compreso il servizio di tesoreria ed i contratti di mutuo;
- contratti di ricerca e sviluppo;
- e) concessioni di lavori pubblici;

f) concessioni di servizi, ivi comprese le concessioni di servizi pubblici;

g) contratti di partenariato pubblico-privato, compresi i contratti di locazione finanziaria;

h) contratti di subappalto, subfornitura e subcontratti;

i) contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro e gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro;

l) procedure di selezione del socio privato di una società mista, con contestuale affidamento del servizio al socio stesso.

4.1. Ricadono nell'obbligo di tracciabilità anche i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti (preliminari, definitivi ed esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione, affidabili ai vincitori di detti concorsi.

4.2. Per gli acquisti effettuati con contratti attuativi in adesione agli accordi quadro, occorre distinguere se il soggetto sottoscrittore dell'accordo quadro sia o meno diverso da quello che effettuerà, in un momento successivo, i singoli ordini/buoni di consegna; se i due soggetti coincidono, è sufficiente richiedere il CIG solo per l'accordo quadro; se i due soggetti sono diversi, è necessario un nuovo CIG ("CIG derivato") da richiedere per identificare lo specifico contratto.

4.3. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese di società tra imprese riunite e di consorzi stabili, ciascun componente è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

4.4. Nel caso di cessione di crediti, la disciplina sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

5. Sono esclusi dalla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari (*determinazione AVCP, 18 dicembre 2010, n. 8 e 22 dicembre 2010, n. 10*):

a) le figure contrattuali non qualificabili come contratti d'appalto, quali:

- i contratti di lavoro conclusi con i propri dipendenti;
- il lavoro temporaneo;
- le somministrazioni di lavoro;
- i contratti di acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- i servizi di arbitrato e conciliazione;

- b) gli appalti pubblici di servizi aggiudicati ad un'altra amministrazione aggiudicataria non in concorrenza con operatori di mercato;
- c) le prestazioni eseguite direttamente dalle società "in house";
- d) le prestazioni di lavoro, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta (sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, invece, gli acquisti in economia mediante procedure di cottimo fiduciario);
- e) gli indennizzi ed i risarcimenti dei danni corrisposti a seguito di procedure espropriative;
- f) i contratti d'opera per incarichi di collaborazione, con rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per attività temporanee, altamente qualificate, da porsi in essere in esplicitazione di competenze istituzionali dell'ente e per il conseguimento di obiettivi e progetti specifici (art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001);
- g) le spese sostenute con utilizzo del fondo economale, non a fronte di contratti di appalto, quali imposte ed altri diritti erariali, valori bollati, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali, pubblicazioni periodiche e, in generale, spese d'ufficio di non rilevante ammontare per il valore massimo e le tipizzazioni stabilite nel regolamento economale;
- h) gli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti che esercitano l'attività di distribuzione;
- i) gli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da enti che esercitano l'attività di distribuzione;
- l) i contratti di sponsorizzazione;
- m) le prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e di diagnostica.

6. Per quanto concerne gli operatori economici soggetti agli obblighi di tracciabilità, non assumono rilevanza né la forma giuridica (società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta (*determinazione AVCP, 18 novembre 2010, n. 8*).

7. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i mandati di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su richiesta della stazione appaltante e il codice unico di progetto (CUP), ove obbligatorio (art. 3, c. 5, Legge 13 agosto 2010, n. 136).

7.1. I pagamenti relativi alle utenze (es. luce, gas, telefono) possono essere effettuati senza indicare i codici CIG sui mandati, ma soltanto nella delega a monte per l'utilizzazione del RID (*determinazione AVCP, 7 luglio 2011, n. 4*).

7.2. Il codice (CIG) che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto a fronte del quale si esegue il pagamento e il riferimento alla eventuale voce di spesa del quadro economico del progetto, è divenuto obbligatorio, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascun contratto pubblico, a prescindere dall'importo dello stesso e dalla procedura prescelta (*determinazione AVCP, 18 novembre 2010, n. 8*).

Pagamenti - Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

1. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatari acquisiscono d'ufficio il DURC, attraverso strumenti informatici, per (art. 31, c. 4, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98):

- a) la verifica della dichiarazione sostitutiva circa l'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, di norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- b) l'aggiudicazione del contratto;
- c) la stipula del contratto;
- d) per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi o delle forniture;
- e) per i certificati di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

1.1. Il DURC ha validità di 120 giorni dalla data di emissione. (art. 31, c. 5).

1.1.1. La validità di 120 giorni è attiva esclusivamente per il DURC rilasciati dopo il 21 agosto 2013. (*circolare ministero del lavoro e delle politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 6 settembre 2013, n. 36/2013*).

1.2. Il DURC acquisito per la verifica di cui alla lettera a) del precedente punto 1., è valido anche per l'aggiudicazione e per la stipula del contratto. (art. 31, c. 5).

1.2.1. Successivamente alla stipula del contratto, il DURC deve essere acquisto ogni 120 giorni per dare corso ai pagamenti ed ai certificati e attestazioni di cui alla lettera e) del precedente punto 1.

1.2.2. Per il pagamento del saldo finale, è necessaria, in ogni caso, l'acquisizione di un nuovo DURC.

2. Nei casi in cui vi siano inadempienze e il DURC non possa essere rilasciato, il soggetto interessato deve essere invitato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni. (art. 31, c. 8, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98).

2.1. Il DURC è rilasciato anche a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti contributivi effettuata entro la scadenza dal 21 aprile 2017. (art. 54, c. 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96).

2.1.1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, i DURC rilasciati sono annullati. (art. 54, c. 2).

3. Il DURC, anche in formato elettronico, deve essere posto a corredo dei titoli di pagamento. (art. 31, c. 7, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98).

3.1. Qualora il DURC segnali un'inadempienza contributiva, il pagamento a favore dell'avente diritto è effettuato trattenendo l'importo corrispondente all'inadempienza. (art. 31, c. 3).

3.1.1. Le somme trattenute sono versate a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa, per i lavori, la Cassa edile.

4. Il DURC deve essere acquisito, senza eccezione alcuna, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità. (*interpello ministero lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 20 febbraio 2009, n. 10/2009; circolare ministero lavoro e politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 1° giugno 2012, n. 12/2012*).

4.1. Il DURC deve essere acquisito anche nei confronti di soggetti pubblici che partecipano a procedure di evidenza pubblica. (*interpello ministero lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 20 febbraio 2009, n. 9/2009*).

4.2. Il procedimento di richiesta DURC e, in presenza di irregolarità, di intervento sostitutivo sulle fatture soggette al meccanismo dello *split payment* deve essere avviato in riferimento all'importo dell'imponibile della fattura, quindi escluso IVA. (*circolare agenzia entrate, 13 aprile 2015, n. 15/E, punto 9*).

5. Con D.M. economia e finanze 13 marzo 2013 sono disciplinate le modalità di rilascio e di utilizzazione del DURC. (*in G. U. n. 165 del 16 luglio 2013*).

6. A decorrere dal 2 settembre 2013, la richiesta e la trasmissione del DURC avviene soltanto tramite Pec. (*messaggio Inps, 23 agosto 2013, n. 13414*).

6.1. Con circolari Inail, 31 luglio 2013, 20 settembre 2013 e 3 ottobre 2013 e messaggio Inps, 14 agosto 2013, n. 13153, sono fornite indicazioni sulle modifiche apportate all'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it per le tipologie di richiesta del DURC interessate.

7. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo del DURC, sulla cui veridicità l'ente è tenuto ad effettuare controlli periodici sulla veridicità. (*art. 4, c. 14-bis, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106; circolare ministero lavoro e politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 1° giugno 2012, n. 12/2012*).

7.1. Resta confermato che le fattispecie in cui è consentito all'impresa di presentare una autocertificazione in luogo del DURC sono solo quelle espressamente previste dalla legge, ossia dall'art. 38, c. 1, lett. i, e c. 2, del D.Lgs. 163/2006, e art. 4, c. 14-bis, D.L. 70/2011, convertito dalla Legge 106/2011, per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000,00 euro, di cui al precedente punto 7. (*nota INAIL, 26 gennaio 2012, n. 60010.26/01/2012.0000573, emessa unitamente all'INPS e d'intesa con il ministero del lavoro e delle politiche sociali; circolare ministero lavoro e politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 1° giugno 2012, n. 12/2012*).

8. Il DURC è rilasciato anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. (*art. 13-bis, c. 5, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94*).

8.1. Con D.M. Mef 13 marzo 2013, sono disciplinate le modalità di attuazione.

8.2. Con circolare del ministero lavoro e politiche sociali 21 ottobre 2013, n. 40, sono precisate le disposizioni sulla materia.

8.3. Sono considerate utili, esclusivamente, le certificazioni registrate nella piattaforma per la certificazione dei crediti. (*circolare Inail, 11 novembre 2013, n. 53*).

8.3.1. L'interessato deve dichiarare all'amministrazione procedente, o alla stazione appaltante pubblica, di vantare crediti per i quali ha ottenuto la certificazione tramite la specifica piattaforma informatica.

8.3.2. Il soggetto titolare dei crediti certificati o l'amministrazione procedente deve comunicare le certificazioni agli Istituti previdenziali e alle Casse edili.

8.4. La procedura è conseguente all'obbligo da parte degli enti, nei casi in cui vi siano inadempienze e il DURC non possa essere rilasciato, di invitare il soggetto interessato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni. (*art. 31, c. 8, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98*).

8.5. Con circolare Inps 30 gennaio 2014, n. 16, sono fornite indicazioni in ordine all'applicazione della disciplina a seguito della realizzazione, all'interno della "Piattaforma per la certificazione dei crediti", della funzione di "Gestione richieste DURC", riservata ai soggetti titolari dei crediti, e di quella di "Verifica capienza per l'emissione del DURC", rivolta agli enti tenuti al rilascio.

9. In caso di inadempienze contributive, dal certificato di pagamento deve essere trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi. (*art. 4, c. 2, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207*).

9.1. Qualora le somme dovute dall'ente non coprano l'intero debito nei confronti degli Istituti, dovranno essere ripartite in proporzione dei crediti vantati da ciascuno di essi. (*circolare ministero lavoro e politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 16 febbraio 2012, n. 3*).

9.1.1. Prima di procedere al versamento agli Istituti, l'ente deve comunicare agli stessi, attraverso un preavviso di pagamento, che si sostituirà al debitore originario e, successivamente al versamento, deve comunicare l'importo dei versamenti effettuati a loro favore.

9.1.2. L'intervento sostitutivo è da porre in essere anche in caso di subappalto.

9.1.3. L'intervento sostitutivo relativo al versamento in favore degli Istituti e/o Casse edili ha prioritaria applicazione, nel caso di pagamenti superiori a 10.000,00 euro, fino al 28 febbraio 2018, e fino a 5.000,00 euro, dal 1° marzo 2018, rispetto all'obbligo di verifica e di intervento sostitutivo per inadempienze all'obbligo di pagamento derivante dalla notifica di cartelle Equitalia.

10. Con risoluzione agenzia entrate, 11 aprile 2012, n. 34/E, sono stati attivati i codici identificativi da indicare nel mod. F24 per il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC.

11. Con circolare Inps, direzione centrale, 13 aprile 2012, n. 54, sono forniti ulteriori chiarimenti in ordine ai contenuti e alle modalità di attivazione dell'intervento sostitutivo.

12. Le amministrazioni devono utilizzare per la richiesta di rilascio DURC, salvo motivati casi eccezionali, il servizio on line disponibile in www.sportellounicoprevidenziale.it (*circolare dipartimento funzione pubblica, 31 maggio 2012, n. 6, in G.U. n. 207 del 5 settembre 2012*).

13. Con D.M. lavoro e politiche sociali 30 gennaio 2015, è attuata la semplificazione in materia di DURC. (*in G.U. n. 125 del 1° giugno 2015*).

13.1. Dal 1° luglio 2015 la procedura operativa per ottenere la certificazione di regolarità contributiva avente validità di 120 giorni è on line.

13.2. Con circolare ministero lavoro e politiche sociali, direzione generale attività ispettiva, 8 giugno 2015, n. 19, sono fornite le prime indicazioni operative.

13.3. Con circolari Inps, 26 giugno 2015, n. 126, e Inail, 26 giugno 2015, n. 61, sono illustrati i nuovi profili operativi.

Pagamenti e riscossioni di modesto ammontare

1. Le somme di modesto ammontare, anche omnicomprendenti di interessi o sanzioni sono escluse da qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. (*art. 25, c. 1, Legge 27 dicembre 2002, n. 289*)

1.1. Con uno o più decreti ministeriali saranno stabiliti gli importi, la disciplina dei pagamenti e della riscossione dei crediti di qualsiasi natura, anche tributarie, e le norme riguardanti l'esclusione delle azioni. (*art. 25, c. 1 e 2*)

1.2. In sede di prima applicazione dei decreti, l'importo minimo, arrotondato all'unità di euro, non può essere inferiore a 12 euro. (*art. 25, c. 4*)

1.3. Sono esclusi dalla disciplina delle somme di modesto ammontare i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento. (*art. 25, c. 3*)

Fatture acquisto

1. Le fatture emesse nei rapporti con gli Enti locali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, devono essere effettuate esclusivamente in forma elettronica. (*art. 1, c. 209, Legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

2. Con D.M. Mef 3 aprile 2013, n. 55, entrato in vigore il 6 giugno 2013, è approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche. (*in G.U. n. 118 del 22 maggio 2013*).

2.1. Gli Enti locali non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio. (*art. 6, c. 6, D.M. n. 55/2013; art. 25, c. 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89*).

2.1.1. Dalla data del 31 marzo 2015, non può procedersi ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

2.2. In tempo utile per garantirne l'utilizzo, ossia tre mesi dalla data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica (1° gennaio 2015), gli Enti locali individuano i propri uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture, inserendone l'anagrafica nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede ed assegnare un codice univoco a ciascuno degli uffici e a renderlo pubblico tramite il proprio sito.

2.2.1. Il codice univoco assegnato dall'IPA è uno dei dati da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica emessa nei confronti della pubblica amministrazione.

2.2.2. Ciascun ente, una volta ottenuti dall'IPA i codici ufficio di destinazione delle fatture elettroniche, è tenuto a darne comunicazione ai fornitori, unitamente al relativo collegamento con i contratti vigenti. (*circolare dipartimento finanze e dipartimento funzione pubblica, 31 marzo 2014, n. 1*).

2.3. I soggetti non obbligati ad emettere fattura in quanto non soggetti passivi IVA, non sono obbligati ad emettere fattura elettronica e possono continuare, anche dopo il 31 marzo 2015, ad emettere note di debito in forma cartacea senza l'obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica. (*ministero economia e finanze, Ufficio legislativo, servizio interrogazioni, question time VI commissione finanze, n. 5-05002*).

3. Le fatture elettroniche emesse nei rapporti con gli Enti locali riportano il CIG, tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità, e il CUP, ove previsto, in mancanza dei quali non può procedersi al pagamento. (*art. 25, c. 2 e 3, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89*).

4. Con circolare Mef e dipartimento funzione pubblica, 9 marzo 2015, n. 1, sono fornite indicazioni in tema di fatturazione elettronica.

5. Con D.M. Mef, sono definite le cause che possono consentire alle amministrazioni pubbliche destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore (art. 1, c. 213, lett. g-ter, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, aggiunta dall'art. 15-bis, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla Legge 17, dicembre 2018, n. 136).

Registro unico delle fatture

1. Gli Enti locali devono annotare, entro dieci giorni dal ricevimento, le fatture o richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti in un registro unico delle fatture, che costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. (*art. 42, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89*).

1.1. È esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto.

1.2. Il registro unico delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti.

1.3. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:

- a) il codice progressivo di registrazione;
- b) il numero di protocollo di entrata;

- c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
- e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- f) l'oggetto della fornitura;
- g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- h) la scadenza della fattura;
- i) gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
- l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
- m) il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità;
- n) Il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari, e ove previsto;
- o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

Esecuzione forzata

1. È di 120 giorni il termine, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, entro il quale deve essere completata la procedura per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali con efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro. (art. 14, c. 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30).

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme per addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero interno. (art. 27, c. 13, Legge 28 dicembre 2001, n. 448).

2.1. Gli atti di sequestro e pignoramento già effettuati non hanno effetto e non comportano vincoli sulla disponibilità delle somme.

Albo beneficiari di provvidenze

1. Sussiste l'obbligo di istituire ed aggiornare annualmente l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti e benefici di natura economica a carico dei bilanci degli enti. (art. 1, D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118).

1.1. Per ciascun soggetto beneficiario, deve essere indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

1.2. Gli albi, ai quali deve essere assicurata la massima facilità di accesso e pubblicità, possono essere consultati da ogni cittadino; agli stessi deve essere consentito l'accesso gratuito anche per via telematica.

1.3. Con l'abrogazione dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 1991, n. 142, è venuto meno l'obbligo della presentazione dell'albo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la scadenza del 30 aprile per gli aggiornamenti annuali. (art. 3).

Comunicazione dati gestione contabile - Semplificazione

1. Con D.M. interno da emanare entro il 6 giugno 2012, avrebbero dovuto essere adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli Enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile. (art. 12-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35).

1.1. Le modalità per le comunicazioni sono finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione.

2. Entro il 20 novembre 2018, presso la conferenza Stato-città ed autonomie locali, è istituito un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina diretto alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni. (art. 1, c. 2-ter, D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108).

Servizio pagamento retribuzioni

1. Gli Enti locali possono stipulare convenzioni con il Mef per l'erogazione dei servizi di pagamento delle retribuzioni. (art. 11, c. 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111).

1.1. Le convenzioni sono efficaci dal 1° gennaio 2013.

1.2. Con D.M. economia e finanze 6 luglio 2012 è fissato l'elenco dei servizi connessi al pagamento ed il relativo contributo da versare al bilancio dello Stato.

1.2.1. Sotto il profilo soggettivo, i comuni sono sottoposti alla disciplina in quanto inclusi fra le pubbliche amministrazioni (nota ministero economia e finanze, 12 ottobre 2012).

1.3. È possibile non addivenire alla stipula di convenzione, ma in tal caso devono essere utilizzati i parametri di qualità e prezzo previsti nel D.M., comparando i costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni, sostenuti.

1.4. I contratti aventi ad oggetto i servizi di pagamento degli stipendi in essere al 15 agosto 2012 sono rinegoziati con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15%. (art. 11, c. 9-bis, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111).

1.5. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti, gli atti e i contratti posti in essere sono nulli e determinano illecito disciplinare e responsabilità erariale. (art. 11, c. 9-quater).

1.6. Le disposizioni di cui ai punti precedenti costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. (art. 5, c. 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135).

Interesse sulle somme iscritte a ruolo

1. Con provvedimento direttoriale agenzia delle entrate 2 aprile 2017, prot. 66826, è ridotto dal 4,13% al 3,50%, a decorrere dal 15 maggio 2017, il tasso degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo.

Interesse sulla contabilità speciale fruttifera

1. Dal 1° gennaio 2016, il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere è determinato nella misura dello 0,001% lordo. (*D.M. Mef 9 giugno 2016, in G.U. n. 168 del 20 luglio 2016*).

Interesse legale

1. Con D.M. 12 dicembre 2018, la misura del saggio di interesse legale è stata fissata allo 0,80% con decorrenza 1° gennaio 2019. (*in G.U. n. 291 del 15 dicembre 2018*).

1.1. Le variazioni negli anni sono state le seguenti:

- fino al 15 dicembre 1990, 5%
- dal 16 dicembre 1990, 10%
- dal 1° gennaio 1997, 5%
- dal 1° gennaio 1999, 2,50%
- dal 1° gennaio 2001, 3,50%
- dal 1° gennaio 2002, 3%
- dal 1° gennaio 2004, 2,50%
- dal 1° gennaio 2008, 3,00%
- dal 1° gennaio 2010, 1,00%
- dal 1° gennaio 2011, 1,50%
- dal 1° gennaio 2012, 2,50%
- dal 1° gennaio 2014, 1%
- dal 1° gennaio 2015, 0,50%
- dal 1° gennaio 2016, 0,20%
- dal 1° gennaio 2017, 0,10%
- dal 1° gennaio 2018, 0,30%
- dal 1° gennaio 2019, 0,80%.

Tasso ufficiale di riferimento

1. Il Tur (ex Tus) è pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea. (*art. 2, c. 1, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213*).

2. Dall' 11 giugno 2014 il tasso di riferimento Bce è dello 0,15%. (*decisione BCE 5 giugno 2014*).

2.1. Le variazioni negli anni sono state le seguenti:

- 3 febbraio 2000, 3,25%
- 16 marzo 2000, 3,50%
- 27 aprile 2000, 3,75%
- 8 giugno 2000, 4,25%
- 31 agosto 2000, 4,50%
- 5 ottobre 2000, 4,75%
- 10 maggio 2001, 4,50%
- 30 agosto 2001, 4,25%
- 17 settembre 2001, 3,75%
- 8 novembre 2001, 3,25%
- 5 dicembre 2002, 2,75%
- 6 marzo 2003, 2,50%
- 5 giugno 2003, 2,00%
- 1 dicembre 2005, 2,25%
- 2 marzo 2006, 2,50%
- 15 giugno 2006, 2,75%
- 9 agosto 2006, 3,00%
- 11 ottobre 2006, 3,25%
- 13 dicembre 2006, 3,50%
- 14 marzo 2007, 3,75%
- 12 giugno 2007, 4,00%.
- 9 luglio 2008, 4,25%
- 15 ottobre 2008, 3,75%
- 12 novembre 2008, 3,25%
- 10 dicembre 2008, 2,50%
- 21 gennaio 2009, 2,00%
- 11 marzo 2009, 1,50%
- 8 aprile 2009, 1,25%
- 13 maggio 2009, 1,00%
- 13 luglio 2011, 1,50%
- 9 novembre 2011, 1,25%

- 14 dicembre 2011, 1,00%
- 11 luglio 2012, 0,75%
- 8 maggio 2013, 0,50%
- 13 novembre 2013, 0,25%
- 11 giugno 2014, 0,15%.

ORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI

Fabbisogni standard

1. Nell'osservanza dei principi e criteri direttivi specifici e generali dettati dalla legge delega, con uno o più decreti legislativi è data attuazione all'art. 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni (*art. 2, Legge 5 maggio 2009, n. 42*)

2. Con D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216, sono dettate le disposizioni dirette a disciplinare la determinazione dei fabbisogni standard (*in G.U. n. 294 del 17 dicembre 2010*)

2.1. Ai fini della individuazione dei fabbisogni standard, alla determinazione dei valori ed al loro aggiornamento, comuni e province sono chiamati alla compilazione di appositi sistemi di rilevazione di informazioni sui dati contabili e strutturali (*art. 5, c. 1, lett. c*).

2.1.1. I sistemi di rilevazione di informazioni compilati, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario, devono essere restituiti, per via telematica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

2.1.2. La mancata restituzione nei termini è sanzionata con il blocco, sino all'adempimento, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'ente e la pubblicazione sul sito del ministero interno.

2.2. I fabbisogni standard vengono sottoposti a monitoraggio e rideterminati non oltre il terzo anno successivo alla loro adozione (*art. 7, c. 1*).

3. È reso disponibile sul sito internet della Sose il nuovo questionario FC4OU – questionario unico per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni e le unioni di comuni della regione siciliana. (*D.M. Mef 21 novembre 2018, in G.U. n. 275 del 26 novembre 2018*).

3.1. Il questionario, interamente compilato con i dati richiesti, deve essere restituito, mediante invio a mezzo telematico, entro il 25 gennaio 2019.

3.2. La mancata restituzione nei termini è sanzionata con il blocco, sino all'adempimento, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'ente e la pubblicazione sul sito del ministero interno.

Capacità fiscale

1. È disposto il superamento graduale del criterio della spesa storica a favore della perequazione della capacità fiscale per le funzioni diverse da quelle fondamentali. (*art. 2, Legge 5 maggio 2009, n. 42*).

1.1. Con D.M. Mef 11 maggio 2015, integrato con D.M. 13 maggio 2016, è adottata la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e aggiornamento della stima delle capacità fiscali per i comuni delle regioni a statuto ordinario.

1.2. Con D.M. Mef 30 ottobre 2018, è adottata la stima delle capacità fiscali 2019 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. (*suppl. ord. n. 45 alla G.U. n. 267 del 16 novembre 2018*).

Riassetto normativo

1. Entro il 31 maggio di ogni anno, il governo presenta un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli Enti locali. (*art. 20, c. 1, Legge 15 marzo 1997, n. 59*).

Supporto tecnico-amministrativo

1. Gli Enti locali nelle regioni del mezzogiorno possono richiedere supporto tecnico e amministrativo alle prefetture. (*art. 15, c. 1, D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123*).

1.1. Le forme di supporto si applicano, in via sperimentale, per tre anni. (*art. 15, c. 2*)

Materie di esclusiva competenza statale

1. Lo Stato ha legislazione esclusiva su:

- perequazione risorse finanziarie;
- funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale. (*art. 117, c. 2, lett. e, p, r, Costituzione*).

1.1. L'iniziativa legislativa in materia è attribuita al Presidente del consiglio dei ministri che, per l'esercizio delle funzioni, utilizza le strutture organizzative del ministero dell'interno.

(*art. 1, c. 19, lett. c, e c. 22, lett. b, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla Legge 17 luglio 2006, n. 233*).

1.2. La competenza in materia di promozione e coordinamento relativa all'attribuzione delle funzioni amministrative proprie di comuni, province e città metropolitane è attribuita al Presidente del consiglio dei ministri che, per l'esercizio, utilizza le strutture organizzative del ministero dell'interno.

2. Il Governo era delegato ad adottare, entro l'11 giugno 2006 (il termine, scaduto l'11 giugno 2004, era già stato rinviato di un anno), uno o più decreti legislativi ricognitivi dei principi fondamentali nell'ambito dei quali può essere esercitata la

potestà legislativa regionale; nei decreti legislativi possono anche essere individuate le disposizioni tratte dalle leggi vigenti che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato. (art. 1, c. 4 e 5, Legge 5 giugno 2003, n. 131; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n. 25000/3038/200401489).

2.1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti. (art. 1, c. 2).

Materie di legislazione concorrente

1. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. (art. 117, c. 3, Costituzione).

1.1. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in mancanza, quali desumibili dalle leggi statali vigenti. (art. 1, c. 3, Legge 5 giugno 2003, n. 131).

1.2. Il Governo era delegato ad adottare, entro l'11 giugno 2006 (il termine, scaduto l'11 giugno 2004, era già stato rinviato di un anno), nelle more delle leggi di definizione dei principi fondamentali, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti. (art. 1, c. 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n. 25000/3038/200401489).

2. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al precedente punto 1.2., il Governo è delegato a raccogliere in testi unici compilativi le disposizioni legislative residue. (art. 3, Legge 5 giugno 2003, n. 131).

Funzioni fondamentali – Esercizio in forma associata

1. Sono funzioni fondamentali dei comuni (art. 14, c. 27, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122):

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale e partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
- h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- m) servizi in materia statistica.

1.1. Le funzioni fondamentali, il cui esercizio è obbligatorio per i comuni, devono essere obbligatoriamente esercitate in forma associativa, attraverso convenzione o unione, da parte dei (art. 14, c. 28):

- comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

1.1.1. Sono esclusi dall'obbligo il comune di Campione d'Italia ed i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole.

1.1.2. Gli obblighi di esercizio associato si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale. (art. 1, c. 121, Legge 7 aprile 2014, n. 56).

1.1.3. In mancanza di normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione con popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, sono esentati dall'obbligo di esercizio associato per un mandato elettorale.

1.2. La medesima funzione fondamentale può essere esercitata da una sola forma associativa e non può essere svolta singolarmente dal comune. (art. 14, c. 29).

1.3. Le convenzioni hanno durata almeno triennale e sono disciplinate dall'art. 30 del TUEL (art. 14, c. 31-bis).

1.4. I comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associativa entro il termine che sarà fissato con legge regionale che, previa concertazione con i comuni medesimi, ne individuerà anche la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica. (art. 14, c. 30).

1.5. Il limite demografico minimo che deve raggiungere l'unione dei comuni che esercitano le funzioni fondamentali in forma associata è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane e, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvo diverso limite demografico ed eventuali deroghe individuati dalla regione. (art. 14, c. 31).

1.5.1. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite.

1.6. I comuni devono assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti (art. 4, c. 4, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21):

- a) entro il 1° gennaio 2013, con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali (termine rinviato dal 31 dicembre 2011 e dal 30 settembre 2012);
- b) entro il 30 settembre 2014 (termine rinviato dal 30 giugno 2014), con riguardo ad ulteriore tre funzioni fondamentali;

c) entro il 30 giugno 2019, con riguardo a tutte le funzioni fondamentali (termine rinviato dal 31 dicembre 2012, dal 30 settembre 2013, dal 1° gennaio 2014, dal 1° gennaio 2015, dal 31 dicembre 2015, dal 31 dicembre 2016, dal 31 dicembre 2017 e dal 31 dicembre 2018). (art. 14, c. 31-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 1, c. 1120, lett. a, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel testo modificato dall'art. 1, c. 2-bis, D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108).

1.6.1. In caso di decorso dei termini, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso il termine, è attivato l'esercizio del potere sostitutivo. (art. 14, c. 31-quater).

2. Entro il 20 novembre 2018, presso la conferenza Stato-città ed autonomie locali, è istituito un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina diretto al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni. (art. 1, c. 2-ter, D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108).

Controlli e verifiche - Corte dei conti

1. Nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano (art. 7, c. 7, Legge 5 giugno 2003, n. 131):

- a) il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio o di programma;
- b) la sana gestione finanziaria;
- c) il funzionamento dei controlli interni.

1.1. Gli esiti delle verifiche sono riferiti esclusivamente ai consigli degli enti.

1.2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono richiedere ulteriori forme di collaborazione tramite, di norma, il Consiglio delle autonomie locali. (art. 7, c. 8).

1.3. Richieste di parere possono essere rivolte direttamente alla Sezione autonomie dai rappresentanti di comuni, province e città metropolitane in seno alla Conferenza unificata. (art. 7, c. 8, Legge 5 giugno 2003, n. 131.)

1.3.1. La nuova possibilità di richiedere pareri alla sezione autonomie da parte delle associazioni rappresentative non incide sulla facoltà degli enti territoriali di rivolgersi alle articolazioni regionali della Corte dei conti. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 28 novembre 2016, n. 32*).

2. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (art. 1, c. 166, Legge 23 dicembre 2005, n. 266).

2.1. Nella predisposizione della relazione, l'organo di revisione deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali di finanza pubblica, dell'osservanza del vincolo di indebitamento esclusivamente per spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo stesso. (art. 1, c. 167).

2.2. Criteri e linee guida della relazione sono definiti dalla Corte dei conti.

3. La Corte dei conti definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo, sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti commissioni parlamentari. (art. 3, c. 4, Legge 14 gennaio 1994, n. 20).

4. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in sede di esame dei bilanci di previsione e dei rendiconti, accertano il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, la sostenibilità e i limiti dell'indebitamento e l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri finanziari degli enti. (art. 148-bis, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

4.1. Accertano, altresì che i rendiconti tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici e di servizi strumentali. (art. 148-bis, c. 2).

4.2. In caso di pronuncia di accertamento di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente interessato è tenuto ad adottare, entro 60 giorni dal deposito della pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. (art. 148-bis, c. 3).

4.2.1. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione alla sezione regionale della Corte dei conti i provvedimenti o la verifica della Corte, da eseguire entro trenta giorni dal ricevimento, dia esito negativo, l'ente è tenuto a sospendere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della sostenibilità finanziaria.

5. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni, ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio (art. 148, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

5.1. Per consentire l'esercizio del controllo, gli Enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti trasmettono annualmente alla Corte un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno.

5.1.1. Con deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 21 giugno 2018, n. 5, sono state approvate le linee guida per il referto annuale del sindaco, per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e del presidente della provincia, e lo schema di relazione. (*depositata in segreteria il 10 luglio 2018; in G.U. n. 173 del 27 luglio 2018*).

5.1.2. I contenuti della relazione devono essere condivisi dagli organi di controllo interno e accompagnati dal parere del collegio dei revisori. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 11 febbraio 2013, n. 4*).

5.1.3. Il referto annuale è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.

5.2. Per l'esercizio dell'attività di controllo, la Corte dei conti può attivare verifiche da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica. (art. 148, c. 3).

5.2.1. In caso di assenza o inadeguatezza dei referti degli Enti locali, rilevate dalle sezioni regionali di controllo, e fermo restando le eventuali ulteriori responsabilità per dolo o colpa grave, le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti irrogano

agli amministratori responsabili una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 5 e fino ad un massimo di 20 volte la retribuzione mensile spettante al momento della violazione. (*art. 148, c. 4*).

6. Le sezioni regionali della Corte dei conti effettuano controlli sull'attuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione della spesa pubblica da parte degli Enti locali, anche tenendo conto dell'attività ispettiva della ragioneria generale dello Stato. (*art. 6, c. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213*).

6.1. All'esito dei controlli, in presenza di criticità della gestione, è assegnato agli enti interessati un termine, non superiore a 30 giorni, per l'adozione delle misure correttive dirette a rimuovere le criticità evidenziate, sull'attuazione delle quali la Corte è chiamata a vigilare.

7. Qualora emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi di finanza pubblica, irregolarità contabili o squilibri strutturali, tali da provocarne il dissesto finanziario e l'ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. (*art. 6, c. 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149*).

7.1. Il procedimento si colloca all'interno delle verifiche sulla sana gestione finanziaria e sul rispetto degli equilibri di bilancio ma, a differenza di queste, avendo la funzione di prevenzione dei rischi di squilibrio finanziario e di emersione dei casi di dissesto finanziario, i comportamenti difformi oggetto di attenzione consistono negli "squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario" ed è escluso, quindi, che il procedimento possa essere avviato in presenza di mere violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e di altre irregolarità contabili. (*deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 20 dicembre 2011, n. 2/AUT/2012, depositata in segreteria il 26 gennaio 2012*).

7.1.1. Il procedimento è avviato in presenza di una condizione di illiquidità alla quale l'ente non riesce a rimediare con gli strumenti di regolazione del bilancio di competenza (delibera di riequilibrio e di riconoscimento di debiti fuori bilancio) e tenuto anche conto delle situazioni sintomatiche rappresentate dagli indicatori di deficitarietà strutturale allegati al rendiconto.

7.1.2. In caso di accertata illiquidità, il piano di rientro dal debito è sottoposto a verifica, in contraddittorio con l'ente, in quanto la situazione di carenza di liquidità si consolida e diventa strutturale nella prospettiva triennale, tramutando in insolvenza.

7.1.3. Le verifiche delle sezioni regionali della Corte dei conti possono essere svolte anche su impulso della ragioneria generale dello Stato che, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 149/2011, è tenuta ad evidenziare situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) squilibrio consolidato della parte corrente di bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto terzi.

7.1.4. Nei rapporti al Parlamento, la Corte dei conti, sezione autonomie, ha individuato le cause principali e ricorrenti che portano al dissesto nelle seguenti fattispecie:

- squilibri nella gestione dei residui;
- mantenimento in bilancio di residui attivi sopravvalutati, risalenti ed inesigibili;
- crisi irreversibile di liquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria di notevole entità;
- ingenti debiti fuori bilancio;
- sopravvalutazione di entrate e sottovalutazione di spese.

7.1.5. Le sezioni regionali della Corte dei conti, all'esito del giudizio prognostico sulla situazione suscettibile di determinare il dissesto, provvedono, con una prima deliberazione, all'individuazione delle misure correttive più idonee a ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente e, con seconda deliberazione, alla verifica della loro adozione nel termine assegnato.

8. Alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti deve essere trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, la deliberazione consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. (*art. 243-bis, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

8.1. Alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti deve essere trasmessa la successiva deliberazione consiliare di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, entro 10 giorni dalla data di adozione. (*art. 243-quater, c. 1*).

8.1.1. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti delibera l'approvazione o il diniego del piano sulla base della relazione finale redatta dalla specifica sottocommissione operante presso il ministero interno. (*art. 243-quater, c. 3 e 4*).

8.1.2. Sull'eventuale ricorso alla deliberazione di diniego dell'approvazione, si pronunciano, in unico grado, le sezioni riunite della Corte dei conti. (*art. 243-quater, c. 5*).

8.2. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti vigila sull'attuazione, da parte degli Enti locali, del piano finanziario di riequilibrio pluriennale, sulla base di relazioni semestrali e finale dell'organo di revisione, adottando apposita pronuncia in sede di controllo sulle misure correttive adottate, a seguito del riscontro di comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o dal mancato rispetto del patto di stabilità interno. (*art. 243-quater, c. 3*).

8.2.1. In caso di accertamento di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano o del mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario al termine del periodo di durata del piano, il prefetto, a seguito della pronuncia della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, assegna al consiglio dell'ente un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione di dissesto. (*art. 243-quater, c. 7*).

9. Le disposizioni regolamentari per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna, da fissare nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, devono essere trasmesse, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (*art. 3, c. 57, Legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

- 9.1.** A cura del dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ogni anno, è trasmesso alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di comunicare al dipartimento medesimo i collaboratori esterni ed i soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. (*art. 53, c. 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).
- 9.2.** Gli atti di spesa relativi ad affidamento di collaborazioni esterne, di importo superiore a 5.000,00 euro, devono essere trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. (*art. 1, c. 173, Legge 23 dicembre 2005, n. 266*).
- 10.** Gli atti di spesa relativi a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, di importo superiore a 5.000,00 euro, devono essere trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. (*art. 1, c. 173, Legge 23 dicembre 2005, n. 266*).
- 11.** Le conclusioni del controllo di gestione, di cui al referto della struttura operativa dell'ente alla quale è assegnata la funzione, devono essere trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (*art. 198-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).
- 12.** Le deliberazioni consiliari di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio devono essere trasmesse all'organo di revisione ed alla procura regionale della Corte dei conti. (*art. 23, c. 3, Legge 27 dicembre 2002, n. 289*).
- 13.** Gli enti devono trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione consuntiva annuale sui piani triennali contenenti le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali degli uffici, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio. (*art. 2, c. 597, Legge 24 dicembre 2007, n. 244*).
- 14.** Eventuali inadempienze inerenti i trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali degli enti alle società, consorzi o altri organismi che gli enti medesimi costituiscono o nei quali assumono partecipazioni, devono essere segnalate dall'organo di revisione alla sezione competente della Corte dei conti. (*art. 3, c. 32, Legge 24 dicembre 2007, n. 244*).
- 15.** Le specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa certificate dall'organo di revisione devono essere trasmesse annualmente, tramite la ragioneria generale dello Stato, alla Corte dei conti. (*art. 67, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133*).
- 16.** Il prospetto che elenca le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli Enti locali, da allegare al rendiconto, deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (*art. 16, c. 26, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148*).
- 17.** La relazione di fine mandato del presidente della provincia o del sindaco, certificata dall'organo di revisione, deve essere trasmessa, entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (*art. 4, c. 1, 2 e 3bis, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149*).
- 18.** La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento i risultati dell'esame compiuto sulla finanza locale e sugli enti i cui rendiconti chiudano in disavanzo o rechino l'indicazione di debiti fuori bilancio. (*art. 13, D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella Legge 26 febbraio 1982, n. 51*).
- 18.1.** Per consentire l'adempimento relativo ai dati dell'esercizio 2017, la Corte dei conti ha diffuso il questionario che tutti gli Enti locali, anche se non siano stati riconosciuti debiti fuori bilancio oppure il rendiconto 2017 non chiuda in disavanzo, devono compilare e trasmettere entro il 30 agosto 2018. (*nota Corte dei conti, sezione autonomie, 9 luglio 2018, n. 1296*).

Controlli e verifiche esterne

- 1.** L'organo di revisione trasmette al dipartimento della funzione pubblica e alla ragioneria generale dello stato una relazione sui provvedimenti adottati dagli enti che costituiscono o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, inerenti i trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni che tali soggetti esterni dovranno esercitare. (*art. 3, c. 32, Legge 24 dicembre 2007, n. 244*).
- 1.1.** Eventuali inadempienze devono essere segnalate alla sezione competente della Corte dei conti.
- 2.** A mezzo dei servizi ispettivi di finanza pubblica, il Ministero economia e finanze può acquisire ogni informazione utile sul comportamento degli enti (*art. 28, c. 1, Legge 27 dicembre 2002, n. 289*).
- 2.1.** Il Ministero può, altresì, avvalersi del collegio dei revisori, del nucleo di valutazione o dei servizi di controllo interno.
- 3.** L'ispettorato per la funzione pubblica esercita compiti ispettivi, anche d'intesa con il ministero dell'economia e delle finanze, in particolare sul corretto conferimento degli incarichi e rapporti di collaborazione. (*art. 60, c. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).
- 3.1.** Al fine di corrispondere a segnalazioni circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze degli enti, l'ispettorato può richiedere chiarimenti e riscontri, con l'obbligo di rispondere entro 15 giorni.
- 3.2.** A conclusione degli accertamenti, saranno individuate le eventuali responsabilità e sanzioni disciplinari, oltre che denunciate alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.
- 3.3.** Per l'esercizio delle funzioni ispettive è attivato un numero verde per le segnalazioni, da parte dei cittadini, di ritardi o inadempienze. (*art. 10-bis, c. 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248*).
- 4.** L'Istat è autorizzato a costituire una società di rilevazione statistica nazionale con la partecipazione anche degli Enti locali. (*art. 10-bis, c. 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248*).
- 5.** La ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile qualora un ente evidenzi situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori (*art. 5, c. 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149; art. 148, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*):
- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
 - b) disequilibrio consolidato della parte corrente di bilancio;
 - c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto terzi;
- c-bis) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali.

5.1. Le verifiche relative agli indicatori di cui alle lettere a), b), c), sono attivate attraverso le rilevazioni SIOPE; quelle relative all'indicatore *c-bis*), attraverso le rilevazioni del ministero interno.

5.2. Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, la ragioneria generale dello Stato ne dà immediata comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio. (art. 5, c. 1-bis, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149).

6. Le disposizioni di cui al punto 5 precedente non si applicano alle regioni a statuto speciale. (sentenza Corte costituzionale, 3 luglio 2013, n. 219, depositata in cancelleria il 19 luglio 2013).

7. Le informazioni in piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti sui dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma di verifiche da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Mef. (art. 1, c. 871, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Controlli interni

1. All'organizzazione dei controlli interni, disciplinati dagli enti nell'ambito della loro autonomia, partecipano il segretario, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite. (art. 147, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

1.1. Per l'effettuazione dei controlli, più Enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione. (art. 147, c. 5).

2. Il sistema dei controlli interni degli Enti locali è integralmente ridisegnato (art. 147, 147-bis, 147-ter, 147-quater e 147-quinquies, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

2.1. L'implementato sistema conferma:

- i controlli di regolarità amministrativa e contabile (art. 147, c. 1; art. 147-bis);

- il controllo di gestione (art. 147, c. 2, lett. a);

- il controllo strategico (art. 147, c. 2, lett.-ter);

- all'elenco delle tipologie di controlli aggiunge:

- il controllo sugli equilibri finanziari (art. 147, c. 2, lett. c; art. 147-quinquies);

- il controllo degli organismi gestionali esterni (art. 147, c. 2, lett. d);

- il controllo di qualità dei servizi erogati (art. 147, c. 2, lett. e);

- il controllo sulle società partecipate non quotate (art. 147-quater).

3. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, come nel passato, in fase preventiva ed a questo si aggiunge anche il controllo nella fase successiva. (art. 147-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

3.1. Nella fase preventiva della formazione dell'atto, il controllo è assicurato da ogni responsabile di servizio, attraverso il parere di regolarità tecnica, e dal responsabile del servizio finanziario, attraverso il parere di regolarità contabile ed il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria. (art. 147-bis, c. 1).

3.2. Il parere di regolarità contabile deve essere reso, non solo sui provvedimenti che comportino impegni di spesa o diminuzioni di entrata, ma in tutti i casi in cui comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. (art. 49, c. 1).

3.3. I pareri sono espressi su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio, che non siano atti di mero indirizzo, e inseriti nella deliberazione.

3.4. Nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario. (art. 49, c. 2).

3.5. Il responsabile del servizio finanziario, i responsabili dei servizi o il segretario rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. (art. 49, c. 3).

3.6. Qualora la giunta o il consiglio non intendano conformarsi ai pareri, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. (art. 49, c. 4).

3.7. Nella fase successiva della formazione dell'atto, sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa (e non già anche contabile) le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti con selezione casuale e a campione. (art. 147-bis, c. 2).

3.8. Le risultanze del controllo sono periodicamente trasmesse, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché all'organo di revisione, agli organi di valutazione dei dipendenti e al consiglio.

4. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, non soltanto il rapporto tra risorse impiegate e risultati, come nel passato, ma anche tra obiettivi e azioni realizzate. (art. 147, c. 2, lett. a, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

4.1. Alla disciplina del controllo di gestione sono diretti gli artt. da 196 a 198-bis del TUEL.

5. Il controllo strategico, obbligatorio soltanto negli Enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, rimane finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione degli indirizzi politici, in termini di congruenza tra risultati e obiettivi. (art. 147, c. 2, lett. b, e art. 147-ter, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

5.1. Il controllo è assicurato attraverso verifiche degli aspetti socio-economici e finanziari connessi ai risultati conseguiti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa. (art. 147-ter, c. 1).

5.2. La funzione di controllo strategico può essere esercitata in forma associata.

5.3. L'unità preposta al controllo, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario generale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi. (art. 147-ter, c. 2).

6. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità ed è diretto a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. (art. 147, c. 2, lett. c, e art. 147-quinquies, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

6.1. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni. (art. 147-quinquies, c. 3).

6.2. L'attività di direzione, coordinamento e vigilanza del controllo sugli equilibri finanziari è svolta dal responsabile del servizio finanziario, con il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del segretario, con il supporto dell'attività di controllo dei responsabili dei servizi e mediante la vigilanza dell'organo di revisione. (art. 147, c. 2, lett. c; art. 147-quinquies, c. 1).

7. Il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente che mediante organismi gestionali esterni, obbligatorio soltanto negli Enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è attuato con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente. (art. 147, c. 2, lett. e, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

8. Il controllo degli organismi gestionali esterni, obbligatorio soltanto negli Enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è finalizzato anche a verificare la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi esterni dell'ente, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali. (art. 147, c. 2, lett. d, e art. 147-quater, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

8.1. Per l'attuazione dei controlli, l'ente definisce, preventivamente, nel DUP, gli obiettivi gestionali delle società partecipate non quotate e organizza un sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. (art. 147-quater, c. 2).

8.2. Il monitoraggio sulle partecipate non quotate deve essere periodico e deve analizzare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, individuando le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. (art. 147-quater, c. 3).

9. Con regolamento da adottare e rendere operativo entro il 10 gennaio 2013, il consiglio definisce gli strumenti e le modalità di controllo. (art. 3, c. 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213).

9.1. Dell'adozione ed operatività del regolamento deve essere data comunicazione al prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

9.2. Decorso infruttuosamente il termine, il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo entro 60 giorni.

9.3. Decorsi i 60 giorni, in caso di inerzia protratta, il prefetto avvia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Responsabile del servizio finanziario

1. In aggiunta alle funzioni già previste, è affidato al responsabile del servizio finanziario il compito di salvaguardare gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. (art. 153, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

1.1. Nell'esercizio delle funzioni cui è preposto, ossia:

- verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione;

- verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

- regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale;

- salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica;

il responsabile del servizio finanziario agisce in piena autonomia.

2. Le segnalazioni del responsabile finanziario in ordine al sussistere nella gestione delle entrate o delle spese correnti di situazioni suscettibili di pregiudicare gli equilibri di bilancio devono essere trasmesse, entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti, oltre che al legale rappresentante dell'ente, al presidente del consiglio ed all'organo di revisione, anche alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (art. 153, c. 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

3. La rotazione del responsabile del servizio finanziario deve tenere conto di due condizioni delle quali deve darsi motivazione nell'atto di disposizione della rotazione (atto di orientamento, Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali, 26 ottobre 2018):

a) l'insussistenza di vincoli "oggettivi" ovvero che la rotazione non comprometta il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e cioè che non siano in alcun modo compromesse le funzioni di conservazione e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Tale garanzia non dovrà esaurirsi in una mera clausola di stile motivazionale ma dovrà indicare le concrete misure che la inverano tra le quali, di primaria importanza, la sussistenza reale delle competenze professionali del nuovo responsabile necessarie per lo svolgimento delle attribuzioni del servizio finanziario.

b) considerata la sostanziale infungibilità della posizione del responsabile finanziario e fatte salve conclamate situazioni di incompatibilità, l'Amministrazione potrà soprassedere dall'attuare tale misura di prevenzione della corruzione qualora non sia in grado - e fino a quando non sarà in grado - di garantire il conferimento dell'incarico a soggetti dotati delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa.

3.1. Ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di revoca del responsabile del servizio finanziario l'Amministrazione potrà prevedere un procedimento semplificato disciplinato nell'ambito del regolamento di contabilità.

3.1.1. Al fine di garantire la massima oggettività nella rilevazione, valutazione, motivazione e motivazione delle ragioni del provvedimento, la revoca sindacale dell'incarico di responsabile finanziario, attesa l'assoluta prevalenza delle sue attribuzioni alla tutela di profili ordinamentali, potrà essere limitata ai casi di gravi e riscontrate irregolarità contabili e subordinata all'acquisizione di un parere obbligatorio e vincolante del Consiglio dell'ente, da comunicare entro 30 giorni dall'adozione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Composizione dei consigli comunali

1. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio successivo al 17 settembre 2011, i consigli comunali risultano composti dal sindaco e da (art. 2, c. 184, Legge 23 dicembre 2009, n. 191; artt. 1 e 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla Legge 26 marzo 2010, n. 42; art. 16, c. 17, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148):

- a) 48 membri, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) 40 membri, nei comuni con popolazione superiore a 500 mila di abitanti;
- c) 36 membri, nei comuni con popolazione superiore a 250 mila di abitanti;
- d) 32 membri, nei comuni con popolazione superiore a 100 mila di abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) 24 membri, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila di abitanti;
- f) 16 membri, nei comuni con popolazione superiore a 10 mila di abitanti;
- g) 12 membri, nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti (dall'8 aprile 2014);
- h) 10 membri, nei comuni con popolazione fino a 3 mila di abitanti (dall'8 aprile 2014).

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla Legge 26 marzo 2010, n. 42).

2.1. I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti interessati dalle modifiche del numero dei componenti devono assicurare l'invarianza della spesa con rideterminazione degli oneri connessi, attestata dall'organo di revisione. (art. 1, c. 136, Legge 7 aprile 2014, n. 56).

2.1.1. La rideterminazione degli oneri per assicurare l'invarianza della spesa deve essere parametrata al numero degli amministratori di cui al punto 1., anche laddove, a seguito della mancata scadenza elettorale, non sia ancora stato applicato. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 28 novembre 2016, n. 35).

2.1.2. Il principio di invarianza della spesa riguarda soltanto gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (gettoni di presenza, rimborsi spese di viaggio, spese per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli Enti locali, ecc.) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica.

2.2. Sono esclusi dal computo, ai fini del rispetto dell'invarianza della spesa, gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Composizione delle giunte comunali

1. A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 17 settembre 2011, la composizione della giunta comunale risulta composta da un numero di assessori non superiore a (art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla Legge 26 marzo 2010, n. 42; art. 16, c. 17, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148):

- a) 12, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) 11, nei comuni con popolazione superiore a 500 mila di abitanti,
- c) 10, nei comuni con popolazione superiore a 250 mila di abitanti;
- d) 9, nei comuni con popolazione superiore a 100 mila di abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) 7, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila di abitanti;
- f) 5, nei comuni con popolazione superiore a 10 mila di abitanti;
- g) 4, nei comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti e fino a 10.000 abitanti;
- h) 2, nei comuni con popolazione fino a 3 mila di abitanti.

1.1. I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti interessati dalle modifiche del numero dei componenti devono assicurare l'invarianza della spesa con rideterminazione degli oneri connessi, attestata dall'organo di revisione. (art. 1, c. 136, Legge 7 aprile 2014, n. 56).

1.1.1. La rideterminazione degli oneri per assicurare l'invarianza della spesa deve essere parametrata al numero degli amministratori di cui al punto 1., anche laddove, a seguito della mancata scadenza elettorale, non sia ancora stato applicato. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 28 novembre 2016, n. 35).

1.1.2. Il principio di invarianza della spesa riguarda soltanto gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (gettoni di presenza, rimborsi spese di viaggio, spese per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli Enti locali, ecc.) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica.

1.1.3. Non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione del sindaco determinata ai sensi del D.M. n. 119/2000.

1.2. Sono esclusi dal computo, ai fini del rispetto dell'invarianza della spesa, gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

1.3. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%. (art. 1, c. 137).

2. A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 1° gennaio 2011, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, in alternativa alla nomina di assessori, il sindaco può delegare l'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri. (art. 2, c. 186, lett. c, Legge 23 dicembre 2009, n. 191; art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla Legge 26 marzo 2010, n. 42).

2.1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla Legge 26 marzo 2010, n. 42)

3. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono essere adottate disposizioni regolamentari organizzative che attribuiscono ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. (*art. 53, c. 23, Legge 23 dicembre 2000, n. 388*).

3.1. L'attribuzione non consegue al riscontro e dimostrazione della mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, ma ha il solo fine di operare un contenimento della spesa, che deve essere documentata ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Province

1. Nelle more della riforma costituzionale (non approvata, a seguito referendum), alle province si applicano le disposizioni di cui ai punti che seguono (*art. 1, c. 3, 14 e 51, Legge 7 aprile 2014, n. 56*).

2. Le province sono enti territoriali di area vasta che esercitano le seguenti funzioni fondamentali (*art. 1, c. 85 e 86, Legge 7 aprile 2014, n. 56*):

- pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale;
- autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato;
- costruzione e gestione delle strade provinciali;
- programmazione provinciale della rete scolastica;
- raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali;
- gestione dell'edilizia scolastica;
- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale;
- promozione delle pari opportunità;
- cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;
- cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane.

2.1. La provincia può, altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive. (*art. 1, c. 88*).

2.2. Entro il 7 luglio 2014, mediante accordo in conferenza unificata, lo Stato e le regioni individuano ulteriori funzioni da attribuire alle province. (*art. 1, c. 89 e 91*).

2.2.1. Entro il 7 ottobre 2014, le regioni devono dare attuazione alle nuove competenze attribuite alle province. (*art. 1, c. 95*).

2.3. Le funzioni provinciali che nell'ambito del riordino sono trasferite ad altri enti territoriali, continuano ad essere esercitate dalle province fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante. (*art. 1, c. 89*).

2.3.1. Ove le leggi regionali prevedano ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata di funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e d'intesa con la regione, definire le modalità di esercizio anche tramite organi comuni. (*art. 4, c. 4-ter, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125*).

3. Con D.P.C.M. 26 settembre 2014, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali che devono essere trasferite agli enti subentranti ed è, altresì, disposto in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale. (*in G.U. n. 263 del 12 novembre 2014*).

3.1. Nel trasferimento delle funzioni oggetto di riordino si applicano specifiche disposizioni sul personale, sul patrimonio, sui rapporti attivi e passivi e sui limiti dell'indebitamento. (*art. 1, c. 96, Legge 7 aprile 2014, n. 56*).

3.2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di cui al precedente punto 3., con uno o più decreti legislativi, si provvederà all'adeguamento della legislazione attuale sulle funzioni e competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti. (*art. 1, c. 97*).

4. Sono organi delle province (*art. 1, c. 54, Legge 7 aprile 2014, n. 56*):

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

4.1. Gli incarichi sono esercitati a titolo gratuito. (*art. 1, c. 84*).

4.2. Il presidente è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia, fra i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni, dura in carica quattro anni e decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco. (*art. 1, c. 58, 59, 60 e 65*).

4.2.1. Il presidente rappresenta l'ente; convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; può nominare un vice presidente, scelto tra i consiglieri provinciali, ed assegnare deleghe. (*art. 1, c. 55 e 66*).

4.3. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da (*art. 1, c. 67*):

- 16 consiglieri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;
- 12 consiglieri nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti;
- 10 consiglieri nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

4.3.1. Il consiglio è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, fra i sindaci e i consiglieri comunali in carica. (*art. 1, c. 69*).

4.3.2. Il consiglio dura in carica due anni. (*art. 1, c. 68*).

4.3.3. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale. (*art. 1, c. 69*).

4.3.4. In sede di prima applicazione della legge di riordino, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti e l'elezione del consiglio, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, è indetta entro il 30 settembre 2014, per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014, ed entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali, per le altre province. (*art. 1, c. 79 e 80*).

4.3.5. Anche in caso di elezioni successive al 2014, si applicano le disposizioni che prevedono che alla scadenza naturale del consiglio il presidente assume le funzioni del consiglio e la Giunta restano in carica, senza compensi, fino alle elezioni. (*art. 1, c. 82*).

4.3.6. Il consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo; propone all'assemblea lo statuto; approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. (*art. 1, c. 55*).

4.3.7. Al consiglio compete, altresì, l'adozione, su proposta del presidente, degli schemi di bilancio e la loro adozione definitiva, previo parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessiva.

4.4. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia. (*art. 1, c. 56*).

4.4.1. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto previsto dallo statuto; adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposte dal consiglio provinciale, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessiva; rende parere sugli schemi di bilancio, a seguito del quale, espresso con la stessa maggioranza prevista per l'adozione dello statuto, il consiglio provinciale può approvare. (*art. 1, c. 55*).

4.5. Gli statuti delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali. (*art. 1, c. 57*).

5. Le modifiche statutarie, nelle province con elezioni da indire successivamente alla scadenza degli organi dal 2015, devono essere proposte dal consiglio provinciale nuovo eletto all'assemblea dei sindaci e da questa approvate entro sei mesi dall'insediamento del consiglio. (*art. 1, c. 83, Legge 7 aprile 2014, n. 56*).

5.1. Qualora le modifiche statutarie non siano approvate nei termini, si applica la procedura del potere sostitutivo.

Città metropolitane

1. Sono costituite, alla data dell'8 aprile 2014, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli, mentre la città metropolitana di Reggio Calabria è costituita nel 2016, alla scadenza naturale degli organi della provincia, ovvero entro 30 giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. (*art. 1, c. 5, 12 e 18, Legge 7 aprile 2014, n. 56*).

1.1. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni. (*art. 1, c. 16*).

1.1.1. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima. (*art. 1, c. 6*).

1.1.2. Alla città metropolitana spettano il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui succede a titolo universale. (*art. 1, c. 47*).

1.1.3. Il trasferimento della proprietà di beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

1.1.4. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province. (*art. 1, c. 48*).

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta aventi le seguenti finalità istituzionali generali (*art. 1, c. 2, Legge 7 aprile 2014, n. 56*):

- cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
- promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana;
- cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello.

2.1. Alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province, quelle che le saranno attribuite nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province, nonché le seguenti ulteriori funzioni fondamentali (*art. 1, c. 44*):

- adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano;
- pianificazione territoriale generale;
- strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- mobilità e viabilità;
- promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano.

3. Sono organi della città metropolitana (*art. 1, c. 7, Legge 7 aprile 2014, n. 56*):

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

3.1. Gli incarichi sono esercitati a titolo gratuito (*art. 1, c. 24*).

3.1.1. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con lo status di amministratori relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi. (art. 1, c. 24).

3.2. Le funzioni di sindaco metropolitano sono assunte dal sindaco del comune capoluogo. (art. 1, c. 16 e 19).

3.2.1. Lo statuto può prevedere l'elezione diretta con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. (art. 1, c. 22).

3.2.2. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente; convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le funzioni attribuite dallo statuto e può nominare un vice sindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, ed assegnare deleghe. (art. 1, c. 8, 40 e 41).

3.3. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da (art. 1, c. 20):

- 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

- 18 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;

- 14 consiglieri nelle altre città metropolitane.

3.3.1. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana, che sono anche i soggetti eleggibili a consigliere. (art. 1, c. 25).

3.3.2. Lo statuto può prevedere l'elezione diretta con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. (art. 1, c. 22).

3.3.3. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni (art. 1, c. 21).

3.3.4. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano. (art. 1, c. 25).

3.3.5. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro 60 giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo. (art. 1, c. 21).

3.3.6. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo; propone alla conferenza metropolitana lo statuto e le sue modifiche; approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. (art. 1, c. 8).

3.3.7. Al consiglio metropolitano compete, altresì, l'adozione, su proposta del sindaco metropolitano, degli schemi di bilancio e la loro adozione definitiva, previo parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessiva.

3.4. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. (art. 1, c. 42).

3.4.1. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto previsto dallo statuto; adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposte dal consiglio metropolitano, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessiva; rende parere sugli schemi di bilancio, a seguito del quale, espresso con la stessa maggioranza prevista per l'adozione dello statuto, il consiglio metropolitano può approvare. (art. 1, c. 8 e 9).

3.4.2. La conferenza metropolitana deve insediarsi entro il 30 settembre 2014. (art. 1, c. 15).

4. Lo statuto della città metropolitana stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi e l'articolazione delle loro competenze; le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione di governo; la disciplina dei rapporti con e tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana; l'eventuale costituzione di zone omogenee e organismi di collegamento per specifiche funzioni; le modalità di accordi con comuni non compresi nel territorio metropolitano. (art. 1, c. 10 e 11, Legge 7 aprile 2014, n. 56).

4.1. Lo statuto deve essere approvato dal consiglio metropolitano entro il 31 dicembre 2014. (art. 1, c. 15).

4.1.1. Qualora lo statuto non sia approvato alla predetta scadenza, dal 1° gennaio 2015 si applica lo statuto della provincia. (art. 1, c. 16).

4.1.2. In caso di mancata approvazione entro il 30 giugno 2015, si applica la procedura del potere sostitutivo. (art. 1, c. 17).

Relazione di inizio mandato

1. Entro il 90° giorno dall'inizio del mandato, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco. (art. 4-bis, c. 1 e 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149).

1.1. La relazione è volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dell'ente.

1.2. Sulla base delle risultanze della relazione e ove ne ricorrano i presupposti, il presidente della provincia o il sindaco possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

2. Le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano alle regioni a statuto speciale. (sentenza Corte costituzionale, 3 luglio 2013, n. 219, depositata in cancelleria il 19 luglio 2013).

Relazione di fine mandato

1. Non oltre il 60° giorno antecedente la data di scadenza del mandato (termine prolungato rispetto al precedente 90° giorno), le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco. (art. 4, c. 1, 2 e 3, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149).

1.1. La relazione è certificata dall'organo di revisione entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione e deve essere trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, unitamente alla certificazione, entro i 3 giorni successivi.

1.1.1. Entro i 7 giorni successivi alla data di certificazione, la relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicati sul sito istituzionale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Corte dei conti.

1.2. In caso di scioglimento anticipato del consiglio, la relazione e la certificazione avvengono entro 20 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e nei tre giorni successivi sono trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

1.2.1. La relazione di fine mandato costituisce atto proprio del presidente della provincia e del sindaco, non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'organo consiliare. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 9 aprile 2015, n. 15*).

1.2.2. La relazione di fine mandato del presidente della provincia deve essere resa da questi al termine del mandato della durata di quattro anni. Ove reputata opportuna, è facoltà del presidente della provincia di redigere la relazione anche alla scadenza del mandato biennale del Consiglio provinciale. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 15 aprile 2016, n. 15*).

1.3. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato ed è redatta sulla base di uno schema tipo. (*art. 4, c. 5*).

1.3.1. L'ultimo anno della relazione di fine mandato è quello dell'ultimo esercizio amministrativo e finanziario gestito. (*comunicato direzione centrale finanza locale, 14 febbraio 2014*).

1.4. Con D.M. 26 aprile 2013, sono approvati gli schemi tipo di relazione per (*in G.U. n. 124 del 29 maggio 2013*):

a) i presidenti delle province;

b) i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 4.999 abitanti;

c) i sindaci con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

1.5. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione della relazione, al sindaco e al responsabile del servizio finanziario o il segretario che non l'hanno predisposta sono ridotti della metà, per tre mesi, rispettivamente, l'indennità di mandato e gli emolumenti. (*art. 4, c. 6*).

1.5.1. In assenza di un'espressa attribuzione normativa, spetta all'Ente locale portare ad attuazione la norma sanzionatoria e, quindi, deve essere attuata dagli uffici dell'ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 3 aprile 2015, n. 15*).

1.5.2. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

2. Le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano alle regioni a statuto speciale. (*sentenza Corte costituzionale, 3 luglio 2013, n. 219*).

Circoscrizioni di decentramento comunale

1. I consigli di quartiere non sono più previsti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, bensì solo in quelli con oltre 250.000 abitanti. (*art. 17, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

1.1. La possibilità di costituire circoscrizioni non è più consentita nei comuni con popolazione tra 30.000 e 100.000 abitanti, bensì in quelli con oltre 100.000 abitanti. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.

1.2. Le disposizioni si applicano a decorrere dalle elezioni successive al 1° marzo 2008. (*art. 42-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31*).

2. A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 1° gennaio 2011, le circoscrizioni di decentramento comunale, previste dall'art. 17 del TUEL, possono sussistere solo nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti. (*art. 2, c. 186, lett. b, Legge 23 dicembre 2009, n. 191; art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla Legge 26 marzo 2010, n. 42*).

2.1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (*art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla Legge 26 marzo 2010, n. 42*)

Difensore civico

1. La figura del difensore civico nei comuni, prevista dall'art. 11 del TUEL, è soppressa (*art. 2, c. 186, lett. a, Legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

1.1. Gli incarichi in essere alla data del 28 marzo 2010 cessano alla data di scadenza dell'incarico medesimo. (*art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla Legge 26 marzo 2010, n. 42*).

1.2. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tal caso, il difensore civico provinciale assume la denominazione di difensore civico territoriale.

1.3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (*art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla Legge 26 marzo 2010, n. 42*)

Direttore generale

1. La figura del direttore generale nei comuni, prevista dall'art. 108 del TUEL, è soppressa nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti. (*art. 2, c. 186, lett. d, Legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

1.1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (*art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla Legge 26 marzo 2010, n. 42*)

Status amministratori locali

1. Non hanno diritto all'aspettativa (*art. 81, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*):

- a) i consiglieri comunali e provinciali;
- b) i presidenti delle circoscrizioni comunali, salvo che i comuni non rientrino nelle aree metropolitane;
- c) i consiglieri circoscrizionali;
- d) i consiglieri e gli assessori delle comunità montane;
- e) i componenti degli organi delle unioni di comuni;
- f) i componenti degli organi dei consorzi tra Enti locali.

1.1. I consiglieri in aspettativa durante lo svolgimento del mandato elettivo devono farsi carico degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura.

2. Per effetto della riesplorazione del generale principio di omnicomprensività, non è consentito il cumulo tra l'indennità di funzione percepito in qualità di amministratore dell'Ente locale ed il gettone di presenza erogato al medesimo amministratore, quale componente, designato dall'ente, in seno al consiglio dell'unione dei comuni. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 21 dicembre 2009, n. 4/2010*).

3. La normativa di riferimento per la corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli Enti locali, utile per operare gli adeguamenti delle indennità agli amministratori, è l'art. 156 del TUEL, per cui il criterio da applicare è quello della attualizzazione delle indennità alle dimensioni demografiche dell'ente rilevate alla fine del penultimo anno precedente e non già a quelle dell'ultimo censimento ufficiale. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 21 dicembre 2009, n. 7/2010*).

4. Il regolamento del consiglio deve stabilire termini e modalità per la corresponsione dei gettoni di presenza subordinata alla effettiva partecipazione a consigli e commissioni. (*art. 82, c. 11, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

5. Il taglio operato nell'anno 2006 con la riduzione del 10%, può ritenersi strutturale e non limitato all'esercizio 2006, per cui l'art. 1, c. 54, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevedeva la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, deve ritenersi ancora vigente. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 24 dicembre 2011, n. 1/2011, depositata il 12 gennaio 2012*).

5.1. Negli Enti locali che transitano in diversa classe demografica, l'indennità su cui operare la riduzione del 10% dovrà essere determinata sugli importi aggiornati. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 15 settembre 2014, n. 24, depositata in segreteria il 6 ottobre 2014*).

6. I gettoni di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni percepiti mensilmente non possono superare l'importo pari al 25% dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente. (*art. 82, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

6.1. Il calcolo va riferito in ogni caso all'importo della indennità di funzione del sindaco o presidente determinato ai sensi del D.M. n. 119/2000 senza tener conto dell'indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione (*parere ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 18 novembre 2008, n. 15900/TU/00/82*).

7. Il gettone di presenza percepito dai consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane non può superare l'importo pari al 25% dell'indennità prevista per il rispettivo presidente del consiglio circoscrizionale. (*art. 82, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

8. Gli oneri dei permessi retribuiti dei consiglieri circoscrizionali non possono superare mensilmente, per ciascun consigliere, il 25% dell'indennità prevista per il rispettivo presidente del consiglio circoscrizionale (*art. 82, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

9. Non costituisce causa di incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'essere titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento avente parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di legge statale o regionale, qualora la partecipazione dell'Ente locale di appartenenza non sia superiore al 3% (*art. 63, c. 1, n. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

9.1. Costituisce causa di ineleggibilità alla carica di sindaco, l'essere presidente di provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione. (*art. 60, c. 12*).

9.1.1. La causa di ineleggibilità dei sindaci in altro comune non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi. (*art. 60, c. 3*).

10. I sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti sono immediatamente rieleggibili alla scadenza del secondo mandato consecutivo. (*art. 1, c. 138, Legge 7 aprile 2014, n. 56*).

10.1. Ai sindaci dei medesimi comuni è, comunque, consentito un numero massimo di tre mandati.

11. A decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare italiana ed europea successiva all'8 aprile 2014, le cariche di deputato, di senatore, di membro del parlamento europeo, di presidente del consiglio dei ministri, di ministro, di vice ministro, di sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del governo, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di Enti locali aventi, alla data di indizione delle elezioni amministrative o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti (in precedenza 5.000 abitanti). (*art. 13, c. 3, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148*).

11.1. Resta, in ogni caso, fermo il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'opzione non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.

12. Nessuna retribuzione o indennità e nessun gettone o emolumento può essere attribuito agli amministratori di comunità montane, unioni di comuni e, comunque, di forme associative di Enti locali. (art. 5, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).

12.1. La norma di cui al precedente punto, è riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale. (sentenza Corte costituzionale, 6 giugno 2012, n. 151).

13. Tra le forme associative di Enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche ai cui amministratori non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma, deve ritenersi rientrano anche i componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi di Enti locali. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 10 febbraio 2014, n. 4).

14. I titolari di cariche elettive, nominati o eletti in altri organi collegiali di qualsiasi tipo da parte di amministrazioni pubbliche, non possono percepire altre indennità o compensi. (art. 5, c. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).

14.1. Lo svolgimento di qualsiasi incarico può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

14.2. La norma di cui al precedente punto, è riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale. (sentenza Corte costituzionale, 6 giugno 2012, n. 151, depositata in cancelleria il 14 giugno 2012).

14.3. La disciplina vincolistica si riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato, con l'unica eccezione degli incarichi obbligatori *ex lege* nei collegi dei revisori dei conti e sindacali e dei revisori dei conti. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 18 marzo 2016, n. 11, depositata in segreteria il 31 marzo 2016).

14.3.1. Il revisore dei conti di un comune ha diritto di percepire il compenso professionale nel caso sia consigliere comunale in altra provincia.

14.4. Non rientrano nella disciplina vincolistica gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di regioni ed Enti locali da parte di pubbliche amministrazioni, purchè la conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva. (art. 5, c. 5).

14.4.1. In caso di carica elettiva comunale, l'ambito in cui opera la pubblica amministrazione conferente deve essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva.

14.4.2. Nel periodo antecedente al 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del D.L. 50/2017, resta fermo il principio che esclude che il titolare di cariche elettive possa percepire ulteriori emolumenti per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito da pubbliche amministrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, a prescindere dalla dimensione dell'ente in cui la carica elettiva è svolta, ivi compresi gli incarichi di supporto agli organi di direzione politica, con l'unica eccezione degli incarichi obbligatori *ex lege* nei collegi dei revisori dei conti e sindacali e dei revisori dei conti incaricati dopo il 31 maggio 2010 e con titolarità di carica elettiva in ambito territoriale di altra provincia. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 4 maggio 2017, n. 11).

15. Nessun gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato può essere attribuito ai parlamentari nazionali od europei ed ai consiglieri regionali. (art. 83, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

16. Gli amministratori locali, che non percepiscono già alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche, non hanno diritto neppure al rimborso delle spese di missione. (art. 83, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

17. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è esclusivamente onorifica e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. (art. 23, c. 22, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214).

17.1. Sono esclusi dall'obbligo di titolarità onorifica, gli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

17.2. Le disposizioni di cui al punto 17 precedente non si applicano alle regioni a statuto speciale. (sentenza Corte costituzionale, 3 luglio 2013, n. 220, depositata in cancelleria il 19 luglio 2013).

18. Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta. (art. 5, c. 11, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).

19. Non hanno diritto alla corresponsione del gettone di presenza i componenti della conferenza dei capigruppo, ancorchè il regolamento del consiglio comunale equipari la conferenza alle commissioni consiliari. (parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 31 marzo 2010, n. 15900/TU/00/82).

20. L'amministratore comunale che presta servizio come co.co.co. presso un'azienda si trova nella impossibilità di chiedere l'aspettativa e, pertanto, ha diritto a percepire l'indennità di funzione nella misura intera (parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 7 marzo 2009, n. 15900/TU/00/82).

21. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta, ai Presidenti di provincia, ai Sindaci ed ai Consiglieri comunali e provinciali, non può superare la media ponderata rispetto al Pil degli analoghi trattamenti economici annualmente percepiti dai titolari di omologhe cariche negli altri sei principali Stati dell'area euro. (art. 1, c. 1, e allegato A, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111).

21.1. All'individuazione della media provvederà annualmente, entro il 1° luglio, una commissione, integrata con un esperto nominato dal ministro dell'economia e finanze, nominata con D.P.C.M. (art. 1, c. 3; art. 1, c. 28, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148).

21.1.1. Qualora al 31 dicembre 2011 la commissione non abbia ancora provveduto, il parlamento e il governo, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, adottano gli atti necessari al conseguimento del livellamento remunerativo. (art. 23, c. 7, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214).

- 21.2.** La disposizione si applica a decorrere dalle prossime elezioni amministrative. (art. 1, c. 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111).
- 22.** Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le sedute del consiglio e delle commissioni si tengono, preferibilmente, in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei consiglieri. (art. 38, c. 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- 23.** I consiglieri lavoratori dipendenti non hanno più diritto di assentarsi per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli, bensì soltanto per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. (art. 79, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- 24.** Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono, preferibilmente, in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. (art. 48, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- 25.** A decorrere dalla data di proclamazione degli eletti negli organi di governo a seguito del rinnovo successivo al 13 agosto 2012, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che esercitano tutte le funzioni mediante unione di comuni non è più dovuto gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. (art. 16, c. 18, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148).
- 25.1.** Il comune non sarà più neppure tenuto a rimborsare al datore di lavoro dei consiglieri gli oneri per gli eventuali permessi retribuiti fruiti dai consiglieri medesimi per l'esercizio delle funzioni.
- 26.** Per le missioni, autorizzate fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed il rimborso forfettario onnicomprensivo delle altre spese di soggiorno in misura non superiore ad un ammontare fissato con D.M. (art. 84, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- 26.1.** Nelle "altre spese", si intendono ricomprese anche quelle di vitto e alloggio. (parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 16 ottobre 2008, n. 15900/TU/00/84).
- 26.2.** Con decreto del ministero interno 4 agosto 2011, che sostituisce il precedente D.M. 12 febbraio 2009, sono fissate le misure del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali (in G.U. n. 256 del 3 novembre 2011).
- 26.2.1.** Gli Enti locali possono rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi (art. 4).
- 26.2.2.** Gli enti dissestati e gli enti in condizioni strutturalmente deficitarie devono ridurre le misure dei rimborsi di almeno il 5% (art. 4).
- 26.3.** Il dirigente competente può liquidare il rimborso spese solo se la richiesta è corredata della documentazione delle spese di viaggio e di quella delle spese di soggiorno effettivamente sostenute, nonché di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione. (art. 84, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- 27.** È confermato il regime del rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente. (art. 84, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- 27.1.** Il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali (comuni superiori a 5.000 abitanti) e provinciali è, per ogni chilometro, pari ad un quinto del costo della benzina. (art. 77-bis, c. 13, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).
- 27.1.1.** L'uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi necessitato soltanto se finalizzato all'effettivo e obbligatorio svolgimento di funzioni proprie o delegate, come la partecipazione alle sedute degli organi esecutivi ed assembleari, e quando ne sia accertata la convenienza economica nei casi in cui il servizio di trasporto pubblico manchi del tutto o non sia idoneo a consentire l'agevole ed utile svolgimento della funzione. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 20 dicembre 2016, n. 38).
- 27.2.** Per usufruire del diritto al rimborso spese è sufficiente la presentazione, da parte dei consiglieri, di una dichiarazione sostitutiva attestante che la presenza presso la sede degli uffici era necessaria per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate (parere ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 18 novembre 2008, n. 15900/TU/00/82).
- 27.3.** La disposizione si applica sia nel caso di spostamenti effettuati, in ragione del mandato, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente, sia nel caso di trasferimenti effettuati dalla sede di residenza alla sede dell'ente per partecipare alle sedute consiliari o per garantire la presenza presso gli uffici dell'ente per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate (parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 2 marzo 2009, n. 15900/TU/00/84).
- 28.** Causa di rimozione degli amministratori locali è anche la mancata osservanza degli obblighi in materia di smaltimento rifiuti (art. 142, c. 1-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- 29.** Con D.Lgs. da adottare entro il 28 novembre 2013, saranno riordinati e armonizzati in testo unico le norme in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio d'amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente del consiglio e della giunta delle unioni di comuni, di consigliere d'amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane. (art. 1, c. 63 e 64, Legge 6 novembre 2012, n. 190).
- 30.** Gli amministratori degli Enti locali se, a domanda, collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali. (art. 81, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- 30.1.** Con circolare Inps, 26 novembre 2012, n. 133, sono illustrati criteri e modalità di attuazione della norma.
- 31.** I comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. (art. 86, c. 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- 31.1.** Il rimborso delle spese legali per gli amministratori è ammissibile, nel limite massimo dei parametri stabiliti per la liquidazione dei compensi per la professione forense, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di

assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti (*art. 86, c. 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*):

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra le funzioni esercitate e i fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave.

Rappresentanze di genere

1. Con Legge 23 novembre 2012, n. 215, sono state emanate disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli Enti locali e in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni. (*in G.U. n. 288 dell'11 dicembre 2012*).

Forme associative

1. I comuni possono aderire ad una sola associazione per l'esercizio di funzioni e servizi, ad un solo consorzio ed una sola unione di comuni per gestire il medesimo servizio. (*art. 2, c. 28, Legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

1.1. Restano esclusi dalla limitazione le adesioni agli ATO idrico e ATO rifiuti ed ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali o regionali.

1.2. Restano, altresì, esclusi dalla limitazione le adesioni ai consorzi socio-assistenziali. (*art. 1, c. 130-bis, Legge 7 aprile 2014, n. 56*).

1.3. In caso di permanenza di adesioni multiple, ogni atto adottato dalla forma associativa è nullo ed è nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte del comune interessato. (*art. 2, c. 28*).

2. Sono soppresse le gestioni associate di funzioni e servizi a mezzo di consorzi di funzioni tra gli Enti locali. (*art. 2, c. 186, lett. e, Legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

2.1. Possono essere costituiti consorzi tra gli Enti locali per la gestione associata di servizi sociali, assicurando risparmi di spesa. (*art. 1, c. 456, Legge 11 dicembre 2016, n. 232*).

Fusione di comuni

1. La popolazione del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni corrisponde alla somma della popolazione dei comuni estinti. (*art. 1, c. 126, Legge 7 aprile 2014, n. 56*).

1.1. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale, nei documenti dei cittadini e delle imprese resta valida l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti. (*art. 1, c. 127*).

1.2. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che ad essi si riferiscono stabiliti in loro favore dall'U.E. e dalle leggi statali. (*art. 1, c. 128*).

1.2.1. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

2. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui, lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. (*art. 16, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

2.1. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. (*art. 16, c. 2*).

2.1.1. Agli amministratori dei municipi si applicano le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.

2.1.2. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune. (*art. 1, c. 132, Legge 7 aprile 2014, n. 56*).

2.2. Il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione. (*art. 1, c. 116*).

2.3. Lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e che rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito, può essere approvato anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali dei comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione. (*art. 15, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

2.3.1. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2.4. In mancanza di uno statuto provvisorio, salva diversa disposizione della legge regionale, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica fra quelli estinti. (*art. 1, c. 124, lett. c*).

2.5. Salva diversa disposizione della legge regionale, tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati. (*art. 1, c. 124, lett. a*).

3. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusioni è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo, convocato periodicamente, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per consultazioni sullo schema di bilancio, sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici e per informazioni sull'attività programmata e su quella in corso. (*art. 1, c. 120, Legge 7 aprile 2014, n. 56*).

3.1. Il comitato consultivo è composto da coloro che svolgevano la funzione di sindaco alla data dell'estinzione dei comuni e non deve comportare maggiori oneri.

4. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione, continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune. (art. 1, c. 122, Legge 7 aprile 2014, n. 56).
- 4.1. Anche i soggetti nominati dal comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
5. Gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono alla data di istituzione del nuovo comune, salva diversa disposizione della legge regionale. (art. 1, c. 124, lett. b, Legge 7 aprile 2014, n. 56).
- 5.1. Le funzioni dell'organo di revisione del nuovo comune, fino alla nuova nomina, sono svolte provvisoriamente dall'organo in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica.
6. Il comune risultante da fusione (art. 1, c. 125, Legge 7 aprile 2014, n. 56):
- a) approva il bilancio di previsione entro 90 giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci fissato con D.M.;
 - b) ai fini dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;
 - c) approva il rendiconto dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.
7. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni. (art. 1, c. 118, Legge 7 aprile 2014, n. 56).
8. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione. (art. 1, c. 133, Legge 7 aprile 2014, n. 56).
9. Le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al CCNL dei comuni oggetto di fusione confluiscono interamente, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione. (art. 1, c. 123, Legge 7 aprile 2014, n. 56).
10. Al fine di favorire la fusione dei comuni, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. (art. 15, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- 10.1. Nell'anno 2016, per le fusioni di comuni o incorporazioni realizzate negli anni 2012 e successivi, il contributo straordinario è stato commisurato al 40% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 e nell'anno 2017 al 50%. (art. 20, c. 1-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135).
- 10.2. A decorrere dall'anno 2018, il contributo straordinario è elevato al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010. (art. 20, c. 1-bis, nel testo modificato dall'art. 1, c. 868, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).
- 10.2.1. Con D.M. interno sono disciplinate modalità e termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei comuni che, comunque, non potranno superare i 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.

Unioni di comuni

1. L'unione di comuni è l'Ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna. (art. 32, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- 1.1. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni. (art. 32, c. 2).
- 1.2. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. (art. 32, c. 3; art. 1, c. 108, Legge 7 aprile 2014, n. 56).
- 1.2.1. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. (art. 32, c. 3).
- 1.2.2. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune. (art. 32, c. 3).
- 1.2.3. Il presidente dell'unione si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri. (-ter).
- 1.2.4. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni.
- 1.2.5. I sindaci dei comuni facenti parte dell'unione, previa apposita convenzione, possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale dell'unione stessa o dei singoli comuni associati. (art. 32, c. 5-bis).
- 1.3. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. (art. 32, c. 4).
- 1.4. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. (art. 32, c. 5).
- 1.5. La spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. (art. 32, c. 5).

1.5.1. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

1.6. L'atto costitutivo e, in fase di prima istituzione, lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. (art. 32, c. 6 e 4).

1.6.1. Le successive modifiche allo statuto sono approvate dal consiglio dell'unione. (art. 32, c. 4).

1.6.2. Lo statuto dell'unione individua le funzioni e le corrispondenti risorse, stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. (art. 32, c. 6 e 4).

1.7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati. (art. 32, c. 7).

1.8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di raccolta e conservazione. (art. 32, c. 8).

2. Le unioni di comuni possono svolgere in forma associata anche per i comuni che costituiscono le seguenti funzioni (art. 1, c. 110, Legge 7 aprile 2014, n. 56):

a) le funzioni di responsabile anticorruzione e di quello per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un revisore unico e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;

c) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione sono attribuite dal presidente, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione.

3. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione le funzioni della protezione civile, all'unione spetta l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza e le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento. (art. 1, c. 112, Legge 7 aprile 2014, n. 56).

4. Ove previsto dallo statuto, il presidente dell'unione alla quale è stata conferita la funzione fondamentale della polizia municipale, svolge le funzioni attribuite al sindaco nel territorio dei comuni. (art. 1, c. 111, Legge 7 aprile 2014, n. 56).

5. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. (art. 1, c. 115, Legge 7 aprile 2014, n. 56).

6. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione. (art. 1, c. 114, Legge 7 aprile 2014, n. 56).

Incorporazione di comuni

1. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo, con il quale il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione, previo referendum consultivo delle popolazioni interessate, prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. (art. 1, c. 130, Legge 7 aprile 2014, n. 56).

1.1. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ed a tal scopo è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione.

Aziende speciali e istituzioni – Piano programma

1. Il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini il rapporto tra Ente locale ed azienda speciale, i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio, quali atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni, sono sottoposti all'approvazione del consiglio comunale. (art. 114, c. 8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Enti, agenzie od organismi statali, regionali e locali

1. Le funzioni di enti, agenzie od organismi statali e regionali accorpate o soppressi in quanto coincidenti in tutto o in parte con quelle assegnate agli Enti locali, sono riallocate agli Enti locali medesimi. (art. 2, c. 33, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

2. Comuni e province devono sopprimere enti, agenzie ed organismi istituiti dagli stessi, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli Enti locali medesimi. (art. 2, c. 34, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Responsabilità patrimoniale

1. Gli amministratori, i dipendenti ed i revisori degli Enti locali sono tenuti all'obbligo di denuncia alla procura della Corte dei conti di fatti dannosi per il pubblico erario che, una volta verificatosi l'evento lesivo, deve essere immediata e completa. (artt. 93 e 239, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; nota procuratore generale Corte dei conti, 2 agosto 2007, n. 434/2007P).

2. Analogo obbligo sussiste per i titolari degli organi di amministrazione e controllo delle aziende speciali ed istituzioni e delle società a partecipazione pubblica.

Poteri sostitutivi

1. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nei seguenti casi:

a) mancato rispetto di forme e trattati internazionali o della normativa comunitaria;

b) grave pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica;

- c) tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica;
- d) tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
(art. 120, c. 2, Costituzione).

1.1. Nei casi di cui al punto precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri assegna all'ente interessato un termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari, decorso il quale il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari ovvero nomina un apposito commissario. (art. 8, Legge 5 giugno 2003, n. 131).

Scioglimento dei consigli

1. Gli statuti degli Enti locali devono disciplinare le modalità di nomina del commissario chiamato a predisporre d'ufficio lo schema di bilancio e di rendiconto, qualora la giunta non vi abbia provveduto, per sottoporlo al consiglio ed a sostituirsi a quest'ultimo, per approvare il bilancio ed il rendiconto, qualora non vi provveda non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza prescritta per l'adempimento. (art. 1, c. 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito dalla Legge 24 aprile 2002, n. 75; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 27 aprile 2002, n. 5/2002 U.R.A.E.L.; art. 227, c. 2-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

1.1. Della nomina del commissario per l'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio inadempiente deve essere data comunicazione al Prefetto, affinché avvii la procedura per lo scioglimento del Consiglio a termini dell'art. 141 del TUEL.

1.2. Analoga procedura è prevista anche nell'ipotesi di scioglimento del consiglio per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio, del rendiconto e dell'applicazione al bilancio in corso di gestione del disavanzo di amministrazione.

1.2.1. L'intervento sostitutivo per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio comporterà avvio della procedura per lo scioglimento del consiglio solo nel caso che il provvedimento consegua all'accertata mancanza degli equilibri generali del bilancio e non già alla rilevata sussistenza degli equilibri dei quali prendere atto, unitamente allo stato di attuazione dei programmi.

2. I consigli comunali e provinciali sono sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile quando emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti, da parte degli amministratori, con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad essi affidati, ovvero risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica (art. 143, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

2.1. Le verifiche sui collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile da cui consegue lo scioglimento dei consigli possono riguardare non solo gli amministratori, ma anche il segretario, il direttore generale, i dirigenti ed i dipendenti dell'ente.

2.2. Nella proposta di scioglimento sono indicati anche gli amministratori ritenuti responsabili.

2.3. Lo scioglimento del consiglio comporta per gli amministratori responsabili l'incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo.

2.4. Nell'ipotesi in cui sussistano i presupposti per lo scioglimento dei consigli comunali o provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso o per l'adozione di D.M. interno di provvedimenti utili a far cessare i pregiudizi in atto e ricondurre a normalità la vita amministrativa dell'ente, il prefetto individua i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, decorso inutilmente il quale assegna un ulteriore termine di massimo 20 giorni per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario ad acta, all'amministrazione inadempiente. (art. 143, c. 7-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 28, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132).

2.5. Gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli conseguente a fenomeni di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso o simile, oltre alla non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (in precedenza, solo nella sezione nel cui territorio si trova l'ente interessato allo scioglimento) in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso (in precedenza, limitatamente al primo turno elettorale successivo), non possono essere candidati alle elezioni per la camera dei deputati, per il senato della Repubblica e per il parlamento europeo, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. (art. 143-bis, c. 11, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dall'art. 28, c. 1-bis, D.L. 24 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132).

3. L'accertata sussistenza delle condizioni in grado di provocare il dissesto, da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con l'inadempimento degli enti all'adozione delle necessarie misure correttive, legittima l'intervento sostitutivo del Prefetto che, in mancanza di adozione della deliberazione consiliare del dissesto, nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio. (art. 6, c. 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149; deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 20 dicembre 2011, n. 2/AUT/2012, depositata in segreteria il 26 gennaio 2012).

Esecutività determinazioni dirigenziali

1. Le determinazioni dirigenziali, così come le deliberazioni degli organi di governo, sono soggette all'obbligo di pubblicazione, ma non vi è alcuna regola, a differenza delle deliberazioni, che ne comporti l'inefficacia in pendenza di pubblicazione. (sentenza Consiglio di Stato, sezione V, depositata in segreteria il 3 febbraio 2015).

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Sistemi contabili

1. Con D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, sono dettate disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali.

1.1. I principi contabili generali in allegato al D.Lgs. costituiscono regole fondamentali cui le amministrazioni devono conformare i propri ordinamenti finanziari e contabili.

1.2. Con D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, sono apportate disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 118/2011.

2. Dal 1° gennaio 2017, le codifiche SIOPE sono sostituite da quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. (art. 8, c. 1, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

2.1. Con D.M. Mef 9 giugno 2016 è approvata la nuova codifica SIOPE da utilizzare dal 1° gennaio 2017 sui titoli di entrate e di spesa. (in suppl. ord. n.25 alla G.U. n. 154 del 4 luglio 2016).

2.1.1. Le banche incaricate del servizio di tesoreria o di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi d'incasso privi del codice gestionale. (art. 2, c. 1).

2.1.2. Le informazioni codificate sono trasmesse quotidianamente alla banca dati SIOPE tramite i tesorieri. (art. 2, c. 2).

2.1.3. Entro il giorno 20 di ogni mese, gli Enti locali comunicano al proprio tesoriere le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri istituti di credito. (art. 2, c. 8).

2.1.4. Entro il giorno 20 di ogni mese, i tesorieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente. (art. 2, c. 8).

Piano degli indicatori di bilancio

1. Con D.M. 22 dicembre 2015 è definito il "piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" degli Enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali.

1.1. Gli Enti locali adottano il piano secondo gli schemi di cui all'allegato 1 al D.M., con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 2 al D.M., con riferimento al rendiconto.

1.2. Gli organismi ed enti strumentali degli Enti locali adottano il piano secondo gli schemi di cui all'allegato 3 al D.M., con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 4 al D.M., con riferimento al rendiconto.

1.3. Il piano è adottato con prima applicazione riferita al rendiconto 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.

1.4. Il piano degli indicatori relativi al bilancio di previsione e quello degli indicatori relativi al rendiconto sono, rispettivamente, allegati al bilancio di previsione e al rendiconto e pubblicati sul sito internet dell'amministrazione nella sezione "trasparenza, valutazione e merito" accessibile dalla pagina principale.

Lavori pubblici di somma urgenza

1. Anche qualora non ricorra la circostanza della dimostrata insufficienza dei fondi specificatamente previsti in bilancio, è di competenza del consiglio, con le stesse modalità previste per il riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio, la regolarizzazione delle spese relative ai lavori pubblici di somma urgenza cagionati da eventi eccezionali o imprevedibili. (art. 191, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 1, c. 901, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

1.1. Entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi, la giunta, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa, prevedendone la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio all'incolumità pubblica.

1.2. La deliberazione consiliare di riconoscimento deve essere adottata entro i successivi 30 giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il termine dei 30 giorni.

1.3. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

Anticipazione di tesoreria

1. Il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria concedibile dal tesoriere è pari a 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente. (art. 222, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

2. Il ricorso ad anticipazioni di tesoreria è elevato da 3/12mi a 4/12mi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente sino alla data del 31 dicembre 2019 (era stato elevato a 5/12mi negli anni 2017 e 2018. (art. 2, c. 3-bis, D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito dalla Legge 28 marzo 2014, n. 50, nel testo modificato dall'art. 1, c. 906, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

3. Il ricorso all'anticipazione di tesoreria rappresenta un indicatore di criticità degli equilibri di bilancio e della gestione, soprattutto se l'anticipazione non è restituita entro la chiusura dell'esercizio. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 14 ottobre 2013, n. 23, in G.U. n. 254 del 29 ottobre 2013).

3.1. Il ricorso all'utilizzo per cassa di fondi aventi specifica destinazione, se non ricostituiti a fine esercizio, e la loro non corretta contabilizzazione evidenzia una non sana gestione delle risorse. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 14 ottobre 2013, n. 23, in G.U. n. 254 del 29 ottobre 2013).

3.2. Il limite massimo delle anticipazioni di tesoreria concedibili, fissato dall'art. 222 del TUEL, è da intendersi come "fido" accordabile dal tesoriere, rapportato, in modo costante, al saldo tra anticipazioni e restituzioni medio tempore intervenute. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 15 settembre 2014, n. 23).

Organo di revisione

1. La revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (fino al 31 dicembre 2006 il revisore unico era previsto nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti). (art. 234, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

- 1.2.** Al rinnovo dell'organo, con la nomina di un solo revisore, nei comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, può essere utilizzato quale limite massimo del compenso attribuibile quello attualmente previsto per i comuni con popolazione pari a 4.999 abitanti
- 2.** Il collegio dei revisori resta composto da tre membri nelle province, nelle città metropolitane e nei comuni con popolazione da 15.000 abitanti. (*art. 234, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).
- 3.** Quantunque non espressamente abrogata, non trova più attuazione la disposizione di cui all'art. 234, comma 2, lett. c), del TUEL, secondo la quale uno dei tre componenti del collegio dei revisori debba essere scelto tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri, essendo divenuta, di fatto, inapplicabile per effetto della soppressione (disposta dal D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139) dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali e della contestuale istituzione dell'albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (*sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6964*).
- 3.1.** Non hanno alcun rilievo esterno le disposizioni del regime transitorio (fino al 31 dicembre 2016) che disciplinano il passaggio dall'originario sistema, articolato su due ordini professionali, a quello definitivo, imperniato sull'unico albo professionale, riguardando queste solo le modalità di composizione dei consigli dell'ordine.
- 3.2.** Le dimissioni contestuali di due componenti del collegio dei revisori implica lo scioglimento dell'organo collegiale, con effetto dalla data di adozione dell'atto che ne dichiara la decadenza (*sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 27 giugno 2011, n. 3820*).
- 4.** La revisione economico finanziaria resta affidata ad un solo revisore nelle unioni di comuni e nelle comunità montane. (*art. 234, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).
- 4.1.** Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio dei revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione. (*art. 234, c. 3-bis*).
- 4.1.1.** All'atto della costituzione del collegio, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'unione. (*art. 3, c. 4-bis, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213*).
- 4.2.** Nelle unioni di comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, le funzioni dell'organo di revisione possono essere svolte da un revisore unico, a prescindere dalla quantità di funzioni svolte dall'unione. (*art. 1, c. 110, lett. c, Legge 7 aprile 2014, n. 56*).
- 4.2.1.** Qualora le unioni di comuni si avvalgano della facoltà di svolgere in forma associata le funzioni dell'organo di revisione, ove l'unione non superi il limite demografico dei 10.000 abitanti, la revisione contabile resta affidata ad un solo revisore. Al superamento di tale soglia, scatta la competenza di un collegio di revisori.
- 4.3.** L'affidamento della revisione ad un revisore unico permane anche nel caso di unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, fattispecie di cui al precedente punto 4.1, nel caso in cui la popolazione complessiva dei comuni non superi i 10.000 abitanti. (*circolare, direzione centrale finanza locale, 3 luglio 2014, n. F.L. 12/2014*).
- 5.** Negli Enti locali il cui organo consiliare è sciolto per infiltrazioni o condizionamenti di stampo mafioso, l'incarico di revisore dei conti è risolto di diritto, se non rinnovato entro 45 giorni dall'insediamento della commissione straordinaria. (*art. 1, c. 715, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 15/2007*).
- 5.1.** A decorrere dalla data di scioglimento del consiglio, gli incarichi che non sono stati rinnovati dalla commissione straordinaria entro 45 giorni dal suo insediamento sono risolti di diritto (*art. 143, c. 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).
- 6.** I revisori dei conti dell'ente sono scelti mediante estrazione da apposito elenco regionale. (*art. 16, c. 25, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148; art. 29, c. 11-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14*).
- 7.** Gli Enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione. (*art. 5, c. 2, D.M. interno 15 febbraio 2012, n. 23*).
- 7.1.** La Prefettura-Ufficio territoriale del governo comunica agli Enti locali interessati il giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura. Nel giorno fissato ed in seduta pubblica, si procede all'estrazione a sorte, con procedura tramite sistema informatico, dall'articolazione regionale dell'elenco ed in relazione a ciascuna fascia di Enti locali dei nominativi dei componenti degli organi di revisione da rinnovare. Per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare. (*art. 5, c. 3*).
- 7.2.** Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data comunicazione a ciascun Ente locale interessato, affinché provveda, con delibera del consiglio dell'ente, a nominare quale organo di revisione, i soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità o di altri impedimenti, ovvero in caso di eventuale rinuncia. (*art. 5, c. 4*).
- 7.3.** Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione, le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso Enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico. (*art. 6, c. 1*).
- 7.4.** Per le sostituzioni di componenti dello stesso organo a seguito di eventuali cessazioni anticipate dell'incarico, alla nomina del subentrante si provvede con nuovo procedimento di estrazione. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2013*).

7.4.1. Se il componente cessante dalla carica è il presidente dell'organo, il nuovo presidente è il componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore della durata di tre anni già svolti presso Enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico.

8. I componenti dell'organo di revisione non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso Ente locale. (art. 235, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

9. Le dimissioni volontarie devono essere comunicate dal revisore con preavviso di almeno 45 giorni e non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente. (art. 235, c. 3, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

10. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi. (art. 241, c. 6-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

11. Con D.M. 21 dicembre 2018 sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso base annuo dal 1° gennaio 2019 spettante ad ogni componente degli organi di revisione degli Enti locali, da ultimo fissati con il D.M. 20 maggio 2005.

11.1. Con il medesimo decreto sono rideterminate le medie nazionali della spesa corrente preventiva annuale pro-capite e della spesa preventiva annuale pro-capite per investimenti, al di sopra delle quali è applicabile la maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per ciascun indicatore.

11.2. I limiti massimi del compenso sono da intendersi al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente.

11.3. L'eventuale adeguamento del compenso non ha effetto retroattivo e, pertanto, decorre dalla data di esecutività della relativa deliberazione consiliare adottata.

11.4. Seppure è da escludersi il principio della gratuità dell'incarico, in quanto il revisore ha diritto a percepire un compenso professionale, poiché il legislatore non ha inteso stabilire un tetto minimo al compenso fissando soltanto i limiti massimi al corrispettivo, i limiti minimi del compenso dei revisori non possono essere determinati per altra via che non sia quella normativa. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 13 giugno 2017, n. 16).

11.4.1. Il limite minimo del compenso spettante ad ogni componente degli organi di revisione può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore, giusta tabella allegata al D.M. 20 maggio 2015. (atto di orientamento, ministero interno, osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali, 13 luglio 2017).

11.4.2. Per il compenso dei revisori delle prime fasce demografiche, ossia dei comuni con meno di 500 abitanti e delle province e città metropolitane sino a 400.000 abitanti, il limite minimo è da individuarsi nella misura non inferiore all'80% del compenso base annuo lordo stabilito per le predette fasce di appartenenza.

11.5. L'esclusione da qualsiasi forma di remunerazione per i titolari di incarichi presso la pubblica amministrazione che rivestano, al contempo, una carica elettiva in Enti locali non si applica agli incarichi di revisione conferiti da amministrazione non coincidente con quella nella quale il revisore rivesta la carica elettiva. (nota ministero interno, 5 novembre 2015, n. 0010313).

11.5.1. La disciplina vincolistica si riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato, con l'unica eccezione degli incarichi obbligatori *ex lege* nei collegi dei revisori dei conti e sindacali e dei revisori dei conti. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 18 marzo 2016, n. 11).

11.5.2. Il revisore dei conti di un comune ha diritto di percepire il compenso professionale nel caso sia consigliere comunale in altra provincia.

12. La tipologia dei pareri affidati all'organo di revisione è ampliata (art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

12.1. Ai confermati pareri sul bilancio di previsione e sulle variazioni di bilancio, si aggiungono i pareri su:

- strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- verifica degli equilibri di bilancio;
- modalità di gestione dei servizi;
- costituzione o partecipazione ad organismi esterni;
- ricorso all'indebitamento;
- utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
- riconoscimento debiti fuori bilancio;
- transazioni;
- regolamento di contabilità;
- regolamento di economato-provveditorato;
- regolamenti di applicazione dei tributi locali.

12.2. L'organo di revisione è tenuto a rendere parere sulla deliberazione consiliare relativa al piano di rientro dell'eventuale disavanzo di amministrazione accertato e sulla relazione almeno semestrale che il sindaco o il presidente deve trasmettere al consiglio sullo stato di attuazione del piano di rientro medesimo. (art. 188, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

12.3. L'organo di revisione, nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ed ai quali sono stati anticipati trasferimenti statali, è tenuto a vigilare sull'attuazione del piano di risanamento. (art. 145-bis, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n. 25000/3038/200401489).

12.3.1. La mancata vigilanza ed il non avere segnalato alla Commissione straordinaria all'amministrazione successivamente subentrata le difficoltà riscontrate e gli eventuali scostamenti degli obiettivi, sono considerati grave inadempimento.

12.4. L'organo di revisione è tenuto a vigilare sul corretto e tempestivo aggiornamento degli elenchi contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento soggette a monitoraggio da parte del ministero economia e finanze ed alla loro conservazione per almeno 5 anni. (art. 1, c. 738, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

12.5. Le amministrazioni pubbliche, ai fini del funzionamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di ridimensionamento delle piante organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato (per gli Enti locali, indicazione di principio). (art. 1, c. 134 e 200, Legge 23 dicembre 2005, n. 266).

12.5.1. I risparmi non possono essere utilizzati per incrementare i fondi negli anni successivi (per gli Enti locali, indicazione di principio). (art. 1, c. 195 e 200).

12.5.2. Le eventuali risorse aggiuntive destinate ad incremento devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri stanziamenti di spesa. (art. 1, c. 192).

12.5.3. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, assegnati agli stanziamenti per retribuzioni e portati in detrazione dai pertinenti fondi, continuano ad essere a carico dei fondi medesimi, ai quali vengono riassegnati alla data del passaggio di area o di categoria oppure di cessazione dal servizio dei dipendenti che ne hanno fruito. (art. 1, c. 193).

12.5.4. L'organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai punti 12.5. (art. 1, c. 196).

12.5.5. L'organo di revisione è tenuto ad effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio. (art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

12.5.6. Qualora i controlli evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto. (art. 40-bis, c. 3; art. 1, c. 196, Legge 23 dicembre 2005, n. 266).

12.5.7. L'organo di revisione deve certificare le specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa che gli Enti locali devono trasmettere annualmente, entro il 31 maggio, tramite la ragioneria generale dello Stato, alla Corte dei conti. (art. 67, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).

12.5.8. L'organo di revisione è, altresì, tenuto ad inviare annualmente al Ministero dell'economia e finanze specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa. (art. 40-bis, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

12.5.9. Il modello di rilevazione dei costi predisposto dal Ministero dell'economia e finanze è integrato da schema con ulteriori informazioni di interesse della Corte dei conti. (art. 67, c. 9, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).

12.5.10. La documentazione annualmente trasmessa all'organo di revisione per la certificazione deve essere pubblicata sul sito web dell'ente. (art. 67, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).

12.5.11. L'organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni e degli adempimenti connessi alla contrattazione integrativa. (art. 67, c. 12, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).

12.6. Le deliberazioni consiliari di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio devono essere trasmesse all'Organo di revisione ed alla procura regionale della Corte dei conti. (art. 23, c. 3, Legge 27 dicembre 2002, n. 289).

12.7. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. (art. 1, c. 166, Legge 23 dicembre 2005, n. 266).

12.7.1. Nella predisposizione della relazione, l'organo di revisione deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dalle norme di finanza pubblica, dell'osservanza del vincolo di indebitamento esclusivamente per spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo stesso. (art. 1, c. 167).

12.7.2. Criteri e linee guida della relazione sono definiti dalla Corte dei conti.

12.8. L'organo di revisione è tenuto alla sottoscrizione della certificazione, allegata al rendiconto, pubblicata nel sito internet dell'ente e trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, relativa alle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo. (art. 16, c. 26, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148).

12.9. L'organo di revisione verifica il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e, in caso di mancato raggiungimento, ne dà comunicazione al ministero interno. (art. 1, c. 150, Legge 23 dicembre 2005, n. 266).

12.9.1. In caso di mancata trasmissione al Mef della certificazione annuale sui risultati entro il 29 giugno, il presidente dell'organo di revisione ovvero il revisore unico, in qualità di commissario *ad acta*, provvede a trasmettere la certificazione entro il successivo 29 luglio, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. (art. 31, c. 20, Legge 12 novembre 2011, n. 183).

12.10. L'organo di revisione deve attestare l'invarianza della spesa con rideterminazione degli oneri connessi all'aumento del numero dei consiglieri e degli assessori comunali nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti. (art. 1, c. 136, Legge 7 aprile 2014, n. 56).

12.11. L'organo di revisione deve verificare le attestazioni rese nel prospetto allegato alla relazione al rendiconto relativo all'importo dei pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei 30 giorni (60 giorni, ove stabilito contrattualmente e giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione) ed al tempo medio dei pagamenti, dandone atto nella propria relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto e sullo schema di rendiconto. (art. 41, c. 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89).

12.12. L'organo di revisione verifica che le misure di riduzione della spesa per collaborazioni coordinate e continuative, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, per auto di servizio e per acquisto di beni e servizi e che gli adempimenti

conseguenti siano rispettati, dandone atto nella relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto da trasmettere annualmente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (art. 47, c. 7 e 13, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89).

12.13. L'organo di revisione è tenuto a verificare la corretta attuazione delle procedure di comunicazione alla piattaforma elettronica delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, emesse a partire dal 1° gennaio 2014. (art. 7bis, c. 8, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64).

12.14. L'organo di revisione è tenuto a certificare nella relazione di accompagnamento alla deliberazione di approvazione del bilancio dell'ente il rispetto dei vincoli sulle assunzioni di personale e dei limiti di spesa per il personale e, altresì, a dare atto di avere verificato il rispetto del divieto di effettuazione di attività gestionale da parte del personale a tempo determinato degli uffici di supporto agli organi di direzione politica. (art. 3, c. 10-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114).

12.15. All'organo di revisione devono essere trasmessi periodicamente, a cura del segretario dell'ente, le risultanze del controllo di regolarità amministrativa successivo. (art. 147-bis, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

12.15.1. L'attività di direzione, coordinamento e vigilanza del controllo sugli equilibri finanziari è svolta dal responsabile del servizio finanziario, con il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del segretario, con il supporto dell'attività di controllo dei responsabili dei servizi e mediante la vigilanza dell'organo di revisione. (art. 147, c. 2, lett. c; art. 147-quinquies, c. 1).

12.15.2. Le segnalazioni del responsabile finanziario in ordine al sussistere nella gestione delle entrate o delle spese correnti di situazioni suscettibili di pregiudicare gli equilibri di bilancio devono essere trasmesse, entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti, anche all'organo di revisione. (art. 153, c. 6).

12.16. La relazione di fine mandato, sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il 30° giorno antecedente la data di scadenza del mandato, deve essere certificata dall'organo di revisione. (art. 4, c. 1, 2 e 3-bis, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149).

12.17. L'organo di revisione dei comuni che abbiano dichiarato il dissesto ed il cui riequilibrio è condizionato dall'esito di misure di riduzione di almeno il 20% del costo dei servizi e di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipate che possono, conseguentemente, raggiungere l'equilibrio entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi e la razionalizzazione di tutti gli organismi comunali e, comunque, entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto, è tenuto a trasmettere al ministero interno, fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque esercizi successivi, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio. (art. 259, c. 1-ter, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

12.18. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere accompagnato dal parere dell'organo di revisione. (art. 243-bis, c. 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

12.18.1. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere, semestralmente, entro 15 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, al ministero interno, al ministero economia e finanze e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi (art. 243-quater, c. 6).

12.18.2. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, l'organo di revisione è tenuto, inoltre, a trasmettere una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

12.19. All'organo di revisione devono essere trasmessi, da parte della Corte dei conti, i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente. (art. 239, c. 2, lett. a, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

12.20. Dell'organo di revisione può avvalersi il ministero dell'economia e finanze, a mezzo dei servizi ispettivi di finanza pubblica, per acquisire ogni informazione utile sul comportamento degli enti. (art. 28, c. 1, Legge 27 dicembre 2002, n. 289).

12.21. L'organo di revisione è tenuto ad asseverare l'adeguatezza dei provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali alle società, consorzi o altri organismi che vengono costituiti o partecipati. (art. 3, c. 32, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

12.22. Sono sottoposti alla vigilanza dell'organo di revisione dell'Ente locale la verifica del rispetto del contratto di servizio ed ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso, in caso di affidamento diretto della gestione dei servizi pubblici locali a società in house ed in tutti i casi in cui il capitale del soggetto gestore è partecipato dall'Ente locale affidante. (art. 8, c. 10, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168).

12.22.1. Il contratto di servizio con la società "in house" ed ogni eventuale aggiornamento o modifica dello stesso, sono sottoposti alla vigilanza dell'organo di revisione dell'ente. (art. 4, c. 18, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148).

12.22.2. La sottoposizione a verifica è dovuta in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'Ente locale affidante.

12.23. L'organo di revisione trasmette al dipartimento della funzione pubblica ed alla ragioneria generale dello stato una relazione sui provvedimenti adottati dagli enti che costituiscono o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, inerenti i trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni che tali soggetti esterni dovranno esercitare. (art. 3, c. 32, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

12.23.1. Eventuali inadempienze devono essere segnalate alla sezione competente della Corte dei conti.

12.24. L'organo di revisione deve vigilare sul corretto e tempestivo adempimento dell'elaborazione, aggiornamento e conservazione per almeno 5 anni degli elenchi contenenti tutti i dati delle operazioni finanziarie e di indebitamento soggette a monitoraggio. (art. 1, c. 738, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

12.25. Il parere dell'organo di revisione deve accompagnare la relazione annuale sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, elaborata sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione

autonomie della Corte dei conti l'11 febbraio 2013, n. 4, che gli Enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti devono trasmettere alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo. (art. 148, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

12.26. L'organo di revisione è tenuto a segnalare alla sezione regionale della Corte dei conti ed al Prefetto la mancata adozione delle deliberazioni consiliari concernenti le modalità di ripiano del disavanzo e l'applicazione delle quote del disavanzo al bilancio in corso di gestione. (art. 2, c. 9, D.M. Mef 2 aprile 2015).

12.27. L'organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta esecuzione dei versamenti IVA che gli enti devono effettuare in applicazione del meccanismo dello *split payment* sulle fatture di acquisto. (art. 6, c. 3, D.M. Mef 23 gennaio 2015).

13. Sono confermate le sanzioni già previste per i componenti dell'organo di revisione riconosciuti, in sede di giudizio, dalla Corte dei conti colpevoli di gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività o di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni (impossibilità di essere nominati nell'organo di revisione di Enti locali e di enti ed organismi riconducibili agli Enti locali, per un periodo fino a 10 anni, in funzione della gravità accertata; eventuale avvio di procedimenti disciplinari da parte dell'ordine professionale di appartenenza, cui la Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento).

13.1. In aggiunta alle sanzioni di cui al punto precedente, per i medesimi componenti interviene la sospensione dall'elenco dei revisori di Enti locali tenuto dal ministero interno e l'addebito di una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 5 e fino ad un massimo di 20 volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. (art. 248, c. 5-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

14. Con atto dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali, 12 marzo 2018, è pronunciato orientamento sulle determinazioni da assumere in materia di conferimento, da parte dell'organo di revisione degli Enti locali, di incarichi di collaborazione dell'organo medesimo.

Controllo di gestione

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, deve fornire le conclusioni del controllo anche alla Corte dei conti. (art. 198-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

1.1. Il destinatario della trasmissione dei referti è la competente sezione regionale di controllo. (*deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 22 ottobre 2004, n. 16*).

2. Gli uffici preposti al controllo di gestione, cui devono essere trasmessi gli atti relativi ad acquisti fuori convenzione Consip da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con esclusione di quelli montani con popolazione fino a 5.000 abitanti, esercitano le funzioni di sorveglianza e di controllo sul rispetto della disciplina sugli acquisti e sottopongono annualmente all'organo di direzione politica dell'ente una relazione sui risultati conseguiti, in termini di riduzione di spesa. (art. 26, c. 3-bis e 4, Legge 23 dicembre 1999, n. 488).

2.1. La relazione annuale deve essere resa disponibile sul sito internet dell'ente.

2.2. I compiti di verifica e di referto attribuiti all'ufficio preposto al controllo di gestione, qualora questo non sia stato costituito, nella fase di prima applicazione, sono svolti dal servizio di controllo interno.

Enti locali strutturalmente deficitari

1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al rendiconto della gestione contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. (art. 242, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

1.1. La tabella che individua la condizione di deficitarietà strutturale deve essere allegata al rendiconto. (art. 242, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

1.2. I parametri obiettivi e le modalità per la compilazione della tabella da allegare al rendiconto sono stabiliti con decreto ministeriale (art. 242, c. 2).

1.3. Ai fini dell'individuazione degli Enti locali strutturalmente deficitari, in mancanza di parametri aggiornati per l'anno in riferimento e fino alla fissazione dei nuovi parametri, si applicano quelli precedenti. (art. 242, c. 2).

1.4. I parametri obiettivi fissati con D.M. interno cessano di avere valenza triennale e si applicano fino alla fissazione di nuovi parametri. (art. 242, c. 2).

1.5. Gli Enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della commissione per la finanza e per gli organici degli Enti locali, nonché in materia di copertura del costo di alcuni servizi. (art. 243, c. 1 e 2).

1.6. Gli Enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a rispettare la copertura minima dei costi complessivi di gestione con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati, relativamente ai seguenti servizi (art. 243, c. 2):

a) copertura del 36%, per i servizi a domanda individuale (i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50%);

b) copertura dell'80%, per il servizio acquedotto;

c) copertura nella misura prevista dalla legislazione vigente, per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati.

1.6.1. In mancanza di copertura minima, è applicata agli enti inadempienti una sanzione pari all'1% delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto. (art. 243, c. 5 e 5-bis).

1.6.2. La sanzione si applica sulle risorse da trasferimenti erariali e federalismo fiscale; in caso di incapienza, l'Ente locale è tenuto a versare al bilancio dello Stato le somme residue.

2. Con D.M. interno 28 dicembre 2018 sono stati aggiornati i parametri obiettivi per il triennio 2019-2021.

2.1. Il triennio per l'applicazione dei parametri decorre dall'anno 2019 e, pertanto, i parametri trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto 2018 e al bilancio di previsione 2020.

Enti locali in pre-dissesto

1. Qualora emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi di finanza pubblica, irregolarità contabili o squilibri strutturali, tali da provocarne il dissesto finanziario e l'ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. (*art. 6, c. 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149*).

1.1. Ove sia accertato, entro trenta giorni, il perdurare dell'inadempimento dell'ente e la sussistenza delle condizioni di dissesto finanziario, il prefetto assegna al Consiglio un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto, decorso il quale, nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio.

1.2. Il decorso del termine assegnato dal prefetto per la deliberazione di dissesto, non rende più possibile attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. (*art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

1.3. Il decreto di scioglimento del consiglio conserva i suoi effetti per un periodo di almeno 12 mesi, fino ad un massimo di 15 mesi (*art. 6, c. 2-bis, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149*).

1.4. Il procedimento si colloca all'interno delle verifiche sulla sana gestione finanziaria e sul rispetto degli equilibri di bilancio ma, a differenza di queste, avendo la funzione di prevenzione dei rischi di squilibrio finanziario e di emersione dei casi di dissesto finanziario, i comportamenti difformi oggetto di attenzione consistono negli "squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario" ed è escluso, quindi, che il procedimento possa essere avviato in presenza di mere violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e di altre irregolarità contabili. (*deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 20 dicembre 2011, n. 2/AUT/2012*).

1.4.1. Il procedimento è avviato in presenza di una condizione di illiquidità alla quale l'ente non riesce a rimediare con gli strumenti di regolazione del bilancio di competenza (delibera di riequilibrio e di riconoscimento di debiti fuori bilancio) e tenuto anche conto delle situazioni sintomatiche rappresentate dagli indicatori di deficitarietà strutturale allegati al rendiconto.

1.4.2. In caso di accertata illiquidità, il piano di rientro dal debito è sottoposto a verifica, in contraddittorio con l'ente, in quanto la situazione di carenza di liquidità si consolida e diventa strutturale nella prospettiva triennale, tramutando in insolvenza.

1.4.3. Le verifiche delle sezioni regionali della Corte dei conti possono essere svolte anche su impulso della ragioneria generale dello Stato che, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 149/2011, è tenuta ad evidenziare situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) squilibrio consolidato della parte corrente di bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto terzi.

1.4.4. Le sezioni regionali della Corte dei conti, all'esito del giudizio prognostico sulla situazione suscettibile di determinare il dissesto, provvedono, con una prima deliberazione, all'individuazione delle misure correttive più idonee a ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente e, con seconda deliberazione, alla verifica della loro adozione nel termine assegnato.

2. Le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano alle regioni a statuto speciale. (*sentenza Corte costituzionale, 3 luglio 2013, n. 219, depositata in cancelleria il 19 luglio 2013*).

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

1. Gli Enti locali per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto, possono attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. (*art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

1.1. Il ricorso alla procedura è avviato con deliberazione consiliare.

1.1.1. La deliberazione consiliare di ricorso alla procedura è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al ministero dell'interno ed alla sezione regionale della Corte dei conti. (*art. 243-bis, c. 2*).

1.1.2. Presupposto necessario per accedere alla procedura è la regolare approvazione del bilancio e dell'ultimo rendiconto nei termini di legge. (*linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza, approvate dalla Sezione delle autonomie, Corte dei conti, con deliberazione del 13 dicembre 2012, n. 16*).

1.1.3. L'adempienza dell'approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione non costituisce condizione legale di ammissibilità del piano, ma rappresentano essenziali ed imprescindibili elementi istruttori che si riflettono sul valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, dello strumento di risanamento. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 13 settembre 2013, n. 22*).

1.2. Non può ricorrere alla procedura l'Ente locale nei cui confronti sia decorso il termine assegnato dal prefetto per la dichiarazione di dissesto, per effetto di pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dalle quali siano emersi comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi di finanza pubblica, irregolarità contabili o squilibri strutturali, tali da provocarne il dissesto finanziario e l'ente non abbia adottato, entro il termine assegnato, le necessarie misure correttive, per cui la Corte, accertato l'inadempimento, abbia trasmesso gli atti al prefetto che, a sua volta, accertato, entro trenta giorni, il perdurare dell'inadempimento dell'ente e la sussistenza delle condizioni di dissesto finanziario, abbia assegnato al Consiglio un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

1.2.1. Il ricorso alla procedura sospende la possibilità per la Corte dei conti di assegnare i termini per l'adozione delle misure correttive. (*art. 243-bis, c. 3*).

1.2.2. La deliberazione di ricorso alla procedura sospende la procedura di dissesto guidato, salvo che la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti non abbia già adottato la delibera di accertamento del perdurare dell'inadempienza, da parte dell'Ente locale, delle misure correttive e della sussistenza delle condizioni di dissesto. (*deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 3 gennaio 2013, n. 1*).

1.2.3. Nei casi in cui il procedimento di dissesto guidato avviato a termini dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011, sia stato sospeso per effetto del ricorso, da parte dell'ente, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e l'ente non deliberi il piano nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di ricorso alla procedura, il procedimento di dissesto guidato riprende il suo iter completando i successivi passaggi procedurali. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 3 aprile 2013, n. 13*).

1.3. Le richieste di parere e qualsiasi altra documentazione inviata all'indirizzo di posta elettronica procedurariequilibrio@interno.it devono essere sottoscritte con firma digitale. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 28 gennaio 2013*).

2. Dalla data di deliberazione del ricorso alla procedura fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, sono sospese le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente. (*art. 243-bis, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

2.1. I tempi intercorrenti fra data di deliberazione del ricorso alla procedura e data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio, sono, massimo di 190 giorni, per effetto della seguente procedura:

- deliberazione consiliare di ricorso alla procedura;
- gg. 90, entro i quali è deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio (*art. 243-bis, c. 5*);
- gg. 10, entro i quali il piano è trasmesso alla sezione regionale della Corte dei conti e al ministero dell'interno (*art. 243-quater, c. 1*);
- gg. 60, entro i quali l'apposita commissione presso il ministero interno redige una relazione finale sul piano e la trasmette alla Corte dei conti (*art. 243-quater, c. 1*);
- gg. 30, entro i quali la sezione regionale della Corte dei conti delibera sull'approvazione o sul diniego del piano (*art. 243-quater, c. 3*).

2.1.1. I tempi possono arrivare a 250 giorni, per effetto della seguente procedura:

- gg. 30, entro i quali l'ente, in caso di rilievi o richieste in fase istruttoria, da parte dell'apposita commissione presso il ministero interno, è tenuto a dare risposta (*art. 243-quater, c. 2*);
- gg. 30, entro i quali la delibera di diniego di approvazione può essere impugnata innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti (*art. 243-quater, c. 5*);
- gg. 30, entro i quali le sezioni riunite della Corte dei conti devono pronunciarsi (*art. 243-quater, c. 5*).

2.1.2. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese anche nel periodo fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione di ricorso, fino alla definitiva pronuncia delle sezioni riunite della Corte dei conti. (*art. 243-quater, c. 5*).

3. Entro 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura (termine perentorio), con deliberazione consiliare, deve essere adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata compresa tra 4 e 20 anni (in precedenza era fissato solo il limite massimo di 10 anni), compreso quello in corso. (*art. 243-bis, c. 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 1, c. 888, lett. a, Legge 27 dicembre 2017, n. 205*).

3.1. Qualora, in caso di inizio mandato, la deliberazione consiliare risulti già presentata dalla precedente amministrazione e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano stesso.

3.1.1. La deliberazione consiliare di rimodulazione deve essere presentata nei 60 giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato.

3.2. Il piano deve essere accompagnato dal parere dell'organo di revisione.

3.3. In caso di mancata presentazione del piano nei termini o di diniego dell'approvazione, il prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. (*art. 243-quater, c. 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

3.4. Ai fini della predisposizione del piano, deve essere effettuata una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili, per il finanziamento dei quali può provvedersi anche mediante un piano di rateizzazione convenuto con i creditori, della durata pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso. (*art. 243-bis, c. 7*).

3.4.1. Per i carichi delle agenzie fiscali e degli enti di previdenza relativi alle annualità ricomprese nel piano, l'ente può richiedere all'agente della riscossione una dilazione, entro un limite massimo di 10 anni, con pagamenti rateali mensili. (*art. 243-bis, c. 7-bis e 7-ter, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunti dall'art. 1, c. 890, Legge 27 dicembre 2017, n. 205*).

3.4.2. L'ente è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento a garanzia. (*art. 243-bis, c. 7-quinquies, aggiunto*).

3.4.3. Con D.M. Mef da adottare entro il 30 gennaio 2018, sono definite le modalità di applicazione.

3.5. I contenuti necessari del piano sono (*art. 243-bis, c. 6*):

- a) le eventuali misure correttive adottate a seguito delle pronunce della sezione regionale della Corte dei conti che aveva riscontrato comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto del patto di stabilità interno;
- b) la ricognizione dei fattori di squilibrio, degli eventuali disavanzi di amministrazione e debiti fuori bilancio;
- c) le misure necessarie per il ripristino dell'equilibrio strutturale del bilancio, per il ripiano del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio, entro un periodo massimo di 10 anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano, con relativa quantificazione e indicazione dell'anno di realizzo delle misure;
- d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano, della percentuale di ripiano del disavanzo d'amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

3.6. Dall'anno 2018, la durata massima del piano è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare e l'ammontare degli impegni di spesa corrente rilevati dal rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato. (*art. 243-bis, c. 5-bis, aggiunto dall'art. 1, c. 888, lett. b, Legge 27 dicembre 2017, n. 205*):

- fino al 20%, durata massima del piano 4 anni;
- dal 20% al 60%, durata massima del piano 10 anni;
- dal 60% al 100%, durata massima del piano 15 anni;
- oltre al 100%, durata massima del piano 20 anni.

4. Gli obblighi cui devono sottostare gli enti per tutta la durata del piano, al fine di assicurare il graduale riequilibrio, sono (*art. 243-bis, c. 8*):

- > assoggettamento ai controlli centrali in materia di copertura del costo del servizio acquedotto, del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati e dei servizi a domanda individuale (*lett. b*);
- > copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale con i proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36% (*lett. b*);
- > copertura integrale, con i proventi della relativa tariffa, dei costi di gestione del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto (*lett. c*);
- > assoggettamento al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto per gli enti strutturalmente deficitari e per quelli dissestati (*lett. d*);
- > revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità, da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione (*lett. e*);
- > sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio (*lett. e*);
- > sistematica attività di accertamento dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche finanziate con l'indebitamento (*lett. e*);
- > verifica della consistenza e integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione (*lett. e*);
- > revisione della spesa, con precisi obiettivi di riduzione (*lett. f*);
- > verifica e valutazione, relativamente ai costi di tutti i servizi erogati dall'ente (*lett. f*);
- > verifica e valutazione, relativamente alla situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente (*lett. f*).

4.1. Le facoltà concesse all'ente per tutta la durata del piano, al fine di assicurare il graduale riequilibrio, sono (*art. 243-bis, c. 8*):

- > deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente (*lett. a*);
- > assumere mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di spesa per interessi passivi (*lett. g*);
- > accedere al fondo di rotazione, di cui al successivo punto 7. (*lett. g*).

5. A sostegno degli enti che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario, lo Stato può concedere anticipazioni a valere sulla dotazione del "fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali". (*art. 243-ter, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

5.1. Le somme anticipate possono essere destinate esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 6 marzo 2013, n. 11*).

5.1.1. A decorrere dal 13 settembre 2014, le risorse attribuibili a valere sul "fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali" possono essere utilizzate anche per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. (*art. 43, c. 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164*).

5.2. L'anticipazione va imputata contabilmente alle accensioni di prestiti – cod. SIOPE 5311 – mentre la restituzione è imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti – cod. SIOPE 3311. (*punto D.3, circolare ragioneria generale dello Stato, 7 febbraio 2013, n. 5; D.M. interno 11 gennaio 2013, in G.U. n. 33 dell'8 febbraio 2013*).

5.2.1. Le risorse in entrata e in uscita oggetto dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione non rilevano ai fini del patto di stabilità interno.

5.2.2. Le risorse a valere sul fondo di rotazione hanno natura simile a quelle provenienti dall'anticipazione di tesoreria, tuttavia, sotto il profilo contabile, l'imputazione dell'anticipazione, che in entrata avviene al Cod. SIOPE 5311, per la corrispondente voce di spesa deve essere iscritta in misura pari all'importo assegnato in un "Fondo destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell'ente", vincolato. Negli esercizi successivi il fondo sarà progressivamente ridotto dell'importo pari alle somme annualmente rimborsate con rate semestrali. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 6 maggio 2013, n. 14*).

5.3. Qualora, una volta approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale dalla sezione regionale della Corte dei conti, le risorse attribuite sul fondo di rotazione risultino inferiori, l'ente è tenuto, entro 60 giorni, ad indicare misure alternative di finanziamento. (*art. 43, c. 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164*).

5.3.1. Nel caso di utilizzo del fondo di rotazione per ripiano disavanzo o per finanziamento debiti fuori bilancio, le risorse dell'anticipazione devono essere iscritte in entrata, non già al titolo V, bensì al titolo II, ctg. 01, voce economica 00, Cod.

SIOPE 2102, e la corrispondente spesa per la restituzione deve essere iscritta al titolo I, intervento 05, voce economica 15, Cod. SIOPE 1570. (art. 43, c. 2).

5.4. Nelle more della conclusione dell'iter di accoglimento o diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio, gli enti possono richiedere un'anticipazione a valere sul fondo di rotazione nella misura massima del 50% dell'anticipazione massima concedibile, da riassorbire in sede di concessione dell'anticipazione stessa a seguito dell'approvazione del piano. (art. 1, c. 960, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

5.4.1. Le somme anticipate devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio, previo riconoscimento formale degli stessi, nonché ad effettuare transazioni e accordi con i creditori.

5.4.2. In caso di diniego del piano da parte della Corte dei conti, ovvero di mancata previsione nel piano stesso delle prescrizioni per l'accesso al fondo di rotazione, le somme anticipate sono recuperate dal ministero interno.

6. Gli enti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che richiedono alla CDP l'accesso al "fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" sono tenuti a modificare il piano di riequilibrio, entro 60 giorni dalla concessione dell'anticipazione. (art. 1, c. 15, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64).

6.1. L'inutile decorso del termine non equivale all'ipotesi di mancata presentazione del piano di riequilibrio. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 15 settembre 2014, n. 22*).

6.1.1. La mancata modifica del piano, una volta decorso il termine, non integra una condizione di inammissibilità, ma determina la decadenza dalla possibilità di provvedervi, per cui non è consentita una modifica del piano oltre il termine di legge.

7. Gli obblighi cui devono sottostare gli enti in caso di accesso al fondo di rotazione, con misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio, da adottare entro il termine dell'esercizio finanziario, sono (art. 243-bis, c. 8 e 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267):

- > deliberazione delle aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita (c. 8, lett. g);
- > impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionale (c. 8, lett. g);
- > rideterminazione della dotazione organica, dichiarando in eccedenza il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti/popolazione individuati con D.M. per gli enti dissestati;
- > riduzione delle spese di personale, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, da realizzare, in particolare, attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria al personale dirigente ed a quello di comparto, delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento accessorio del personale da impiegare in nuovi servizi attivati (art. 15, c. 5, CCNL), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche (c. 9, lett. a);
- > riduzione almeno del 10%, entro il quinquennio, delle spese per acquisto di beni e prestazioni di servizi (macroaggregato 03 della spesa corrente) finanziate con risorse proprie, con esclusione dalla base di calcolo su cui computare la percentuale degli stanziamenti destinati a (c. 9, lett. b):

- 1) copertura dei costi di gestione del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani;
- 2) copertura dei costi di gestione del servizio acquedotto;
- 3) servizio di trasporto pubblico locale;
- 4) servizio di illuminazione pubblica;
- 5) finanziamento delle spese relative all'accoglienza di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto, su disposizione della competente autorità giudiziaria;

riduzione almeno del 25%, entro un quinquennio, delle spese per trasferimenti (macroaggregato 04 della spesa corrente) finanziate con risorse proprie, con esclusione dalla base di calcolo su cui computare la percentuale delle somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie e fondazioni lirico-sinfoniche. (c. 9, lett. c);

blocco dell'indebitamento, salvo che per i mutui connessi alla copertura dei debiti fuori bilancio (c. 9, lett. d).

7.1. L'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per fini istituzionali per fronteggiare la grave situazione di precarietà finanziaria dell'ente, costituisce deroga alla disposizione in forza della quale i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito, oppure, ancora, per il ripristino degli equilibri di bilancio di parte capitale, per cui detti proventi concorrono a finanziare l'intera massa passiva. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 6 maggio 2013, n. 14*).

7.2. L'obbligo della rideterminazione della dotazione organica deve essere coevo alla delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio e le misure conseguenti devono necessariamente confluire nel piano di riequilibrio. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 6 marzo 2013, n. 11*).

7.3. La rideterminazione della dotazione organica deve essere sottoposta alla Commissione ministeriale per l'esame e l'approvazione, ma non costituisce una condizione di avvio dell'istruttoria del piano di riequilibrio.

7.4. Ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni di spesa per acquisto di beni e servizi e per trasferimenti, l'ente può operare, a compensazione di una minore riduzione, anche agendo su altre categoria di spesa, salvo che su quella del personale. (c. 9, lett. c-bis).

7.4.1. Le compensazioni devono essere puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato.

7.5. I criteri per la determinazione massima dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente e le modalità per la concessione e la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata, sono definiti con D.M. interno da emanare entro il 30 dicembre 2012 (art. 243-ter, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

7.6. L'importo massimo dell'anticipazione attribuibile non può, comunque, superare euro 300 per abitante per i comuni ed euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane e, nei limiti della disponibilità annua del fondo, deve tenersi conto dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie e della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio (c. 3).

7.7. Con D.M. interno 11 gennaio 2013 sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione e le modalità per la concessione e la restituzione della stessa. (in G.U. n. 33 dell'8 febbraio 2013).

7.7.1. Il riparto del fondo è adottato dal ministero interno, all'esito della procedura di esame delle istanze di accesso, due volte l'anno, entro il 15 giugno e il 15 novembre.

7.8. La dotazione del fondo è di 518 milioni di euro per l'anno 2012, 90 milioni di euro per l'anno 2013, 120 milioni per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 ed è, altresì, alimentata dalle somme del fondo rimborsate dagli enti beneficiari (art. 4, c. 1, 4 e 5, art. 3, c. 1 e 5-quater, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213).

8. Gli Enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per il periodo di durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, senza vincolo di destinazione. (art. 1, c. 715, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

9. La disciplina procedurale per l'approvazione, entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di ricorso alla procedura, e il successivo monitoraggio e controllo del piano di riequilibrio finanziario pluriennale prevede che (art. 243-quater, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267):

- entro 10 giorni dalla data di adozione della delibera consiliare, il piano deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed alla commissione per la finanza e gli organici degli Enti locali operante presso il ministero interno (c. 1);

- entro 60 giorni dalla data di presentazione del piano, la commissione, a conclusione dell'istruttoria nel corso della quale può formulare rilievi o richieste cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro il termine di 30 giorni, redige una relazione finale, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (c. 1 e 2);

- entro 30 giorni dalla ricezione della relazione finale, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, comunicandolo al ministero interno (c. 3 e 4);

- entro 30 giorni dall'adozione, la delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti (c. 5);

- entro 30 giorni dal deposito del ricorso, le medesime sezioni si pronunciano, in unico grado, sul ricorso (c. 5).

9.1. L'adempimento soggetto al termine perentorio è quello concernente la deliberazione del piano di riequilibrio entro il 60° giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione consiliare di ricorso alla procedura, per cui se il piano è deliberato nei termini ma presentato oltre i 10 giorni previsti dalla norma, non scatta l'effetto sanzionatorio che porta alla dichiarazione di dissesto. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 6 marzo 2013, n. 11).

9.2. Con deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, n. 5 del 10 aprile 2018, sono state approvate le nuove linee guida per l'esame del piano di riequilibrio e per la valutazione della sua congruenza e lo schema istruttorio per guidare l'istruttoria sul piano da parte della commissione operante presso il ministero interno. (in suppl. ord. n. 22 alla G.U. n. 105 dell'8 maggio 2018).

9.3. La constatazione della mancata o tardiva presentazione del piano di riequilibrio appartiene alla fase istruttoria intestata alla commissione del ministero interno, che ne dà comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti cui compete il formale accertamento del fatto e l'adozione della conseguente pronuncia. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 13 settembre 2013, n. 22).

9.4. La facoltà di revocare l'istanza di ricorso alla procedura, in linea generale ammissibile, dovrebbe comunque essere esercitata non oltre i 60 giorni previsti dalla norma per la presentazione del piano. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 13 dicembre 2012, n. 17).

9.4.1. La scadenza del termine perentorio produce gli effetti connessi alla mancata presentazione del piano, effetti del tutto sottratti alla disponibilità dell'ente che, conseguentemente, a termine scaduto, non può revocare la deliberazione di approvazione del piano di riequilibrio, né adottare alcun atto se non quelli preordinati alla dichiarazione di dissesto. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 13 settembre 2013, n. 22).

10. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti assume la deliberazione di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio in camera di consiglio, laddove lo stato degli atti rassegnati alla valutazione del Collegio non renda necessaria ulteriore attività cognitiva o accertativa in contraddittorio con l'ente che ha deliberato il piano, riservando la forma della pubblica adunanza ai casi in cui si presenti tale necessità in funzione di garanzia e tutela del principio del contraddittorio. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 13 settembre 2013, n. 22).

10.1. Nella formulazione del giudizio conclusivo, la sezione regionale di controllo non è vincolata dalle valutazioni della commissione ministeriale istruttoria, dalle quali può motivatamente discostarsi laddove dovessero apparire carenti gli elementi necessari ad individuare la reale efficacia delle misure riportate nel piano.

10.1.1. Il dispositivo della decisione sul piano di riequilibrio deve essere immediatamente comunicato agli enti interessati, nelle ventiquattro ore successive alla fine dell'adunanza.

10.1.2. Il termine per l'eventuale impugnazione da parte dell'ente decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione che decide sul piano (entro trenta giorni dall'adunanza).

10.1.3. Agli adempimenti che avviano la procedura per la dichiarazione del dissesto e la fase dell'attività sostitutiva, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti provvede non prima del decorso del termine per impugnare e, in caso di intervenuta impugnazione, non prima della decisione sul ricorso.

10.2. Qualora sia stato presentato o approvato alla data del 30 novembre 2018 un piano di riequilibrio, anche rimodulato o riformulato, la verifica che conduce alla deliberazione di dissesto per mancato raggiungimento

degli obiettivi intermedi è effettuata all'esito dell'approvazione del rendiconto 2018 e comunque entro il 30 aprile 2019. (art. 1, c. 2-quater, D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108).

10.2.1. Fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato, il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali previsti dalle norme, non costituisce motivo di diniego della riformulazione o rimodulazione.

10.2.2. La proposta di rimodulazione del piano di riequilibrio già approvato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, corredata del parere dell'organo di revisione, deve essere presentata alla medesima sezione della Corte dei conti. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 15 aprile 2016, n. 13).

10.2.3. La proposta di riformulazione del piano di riequilibrio non ancora approvato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, corredata del parere dell'organo di revisione, deve essere presentata alla competente commissione ministeriale.

10.2.4. Resta fermo l'obbligo, da parte dell'organo di revisione di trasmettere, semestralmente, entro 15 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, al ministero interno e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (e non più al Mef), una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi (art. 243-quater, c. 6).

10.2.5. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, l'organo di revisione è tenuto, inoltre, a trasmettere una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

10.2.6. Le norme vigenti in contrasto con le superiori disposizioni non si applicano nell'anno 2018. (art. 1, c. 2-quinquies).

11. In caso di diniego dell'approvazione del piano, il prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. (art. 243-quater, c. 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

12. Per il controllo dell'attuazione del piano, a seguito dell'approvazione, la Corte dei conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando apposita pronuncia in sede di controllo sulle misure correttive adottate a seguito del riscontro di comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria o dal mancato rispetto del patto di stabilità interno. (art. 243-quater, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

12.1. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere, semestralmente, entro 15 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, al ministero interno e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (e non più al Mef), una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi (art. 243-quater, c. 6).

12.2. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, l'organo di revisione è tenuto, inoltre, a trasmettere una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

12.3. L'esame dello stato di attuazione del piano di riequilibrio non è diretto soltanto ad una verifica contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall'ente, ma ad analizzare la situazione complessiva con valutazione anche di ogni eventuale elemento sopravvenuto ad individuare l'attuazione di un percorso graduale di risanamento dell'ente atto a superare gli squilibri strutturali di bilancio che potevano condurre allo stato di dissesto. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 28 novembre 2016, n. 36).

12.4. In caso di accertamento da parte della sezione regionale della Corte dei conti, del mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario al termine del periodo di durata del piano, il prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. (art. 243-quater, c. 7).

13. Qualora durante l'attuazione del piano dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore a quello previsto, è riconosciuta all'Ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo (art. 243-quater, c. 7-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

13.1. La proposta, munita di parere favorevole dell'organo di revisione, deve essere presentata direttamente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

13.2. In caso di esito positivo, l'Ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato. (art. 243-quater, c. 7-ter, aggiunto).

14. In deroga ai vincoli all'indebitamento previsti per gli Enti locali che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, i comuni possono contrarre mutui per la copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio (art. 243-bis, c. 9-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

14.1. Il limite di spesa per interessi può essere superato con assunzione di mutui per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente.

15. Le risorse provenienti dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-sexies, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

15.1. Le risorse del fondo di rotazione non sono soggette ad atti di sequestro o di pignoramento. (art. 243-sexies, c. 2, aggiunto).

16. Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio, le società controllate dagli Enti locali interessati applicano le disposizioni sulla mobilità del personale, anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale (art. 3, c. 4-bis, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68).

Enti locali dissestati

1. Gli amministratori riconosciuti responsabili, anche in primo grado, dalla Corte dei conti, di danni cagionati con dolo o colpa grave, non possono ricoprire incarichi, per un periodo di dieci anni (*art. 248, c. 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*):

- di assessore;
- di revisore dei conti di Enti locali;
- di rappresentante di Enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati.

1.2. I sindaci ed i presidenti di provincia riconosciuti responsabili, anche in primo grado, dalla Corte dei conti, di danni cagionati con dolo o colpa grave, non possono per un periodo di dieci anni:

- essere candidati alle cariche di sindaco;
- essere candidati alle cariche di presidente di provincia;
- essere candidati alle cariche di presidente di giunta regionale;
- essere candidati alle cariche di membro dei consigli provinciali;
- essere candidati alle cariche di membro dei consigli comunali;
- essere candidati alle cariche di membro dei consigli regionali;
- essere candidati alle cariche di membro del Parlamento;
- essere candidati alle cariche di membro del Parlamento Europeo;
- ricoprire incarichi di assessore;
- ricoprire incarichi in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.

1.3. È soppresso il limite temporale dei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario per l'irrogazione delle sanzioni agli amministratori giudicati responsabili dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

1.4. In aggiunta alle sanzioni di cui ai punti precedenti, agli amministratori, ai sindaci e ai presidenti di provincia riconosciuti, anche in primo grado, responsabili di avere contribuito con condotte dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al dissesto finanziario, è irrogata una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 5 e fino ad un massimo di 20 volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

2. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività dell'organo di revisione, o ritardata o mancata comunicazione delle informazioni, i componenti dell'organo riconosciuti responsabili non possono, per un periodo fino a dieci anni, essere nominati in Enti locali e negli enti e organismi riconducibili agli stessi (*art. 248, c. 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

3. Le disposizioni di cui ai punti precedenti dettate dal D.Lgs. 149/2011 non si applicano alle regioni a statuto speciale. (*sentenza Corte costituzionale, 3 luglio 2013, n. 219*).

4. In aggiunta alle sanzioni di cui ai punti precedenti, per i componenti dell'organo di revisione interviene la sospensione dall'elenco dei revisori di Enti locali tenuto dal ministero interno e l'addebito di una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 5 e fino ad un massimo di 20 volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. (*art. 248, c. 5-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

5. Con D.M. interno 10 aprile 2017 sono stati definiti, per il triennio 2017-2019, i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica validi per gli enti in condizioni di dissesto. (*in G.U. n. 94 del 22 aprile 2017*).

5.1. Il rapporto medio per i Comuni, divisi in classi demografiche, è il seguente:

fino a 499 abitanti	1/59 (era 1/78)
da 500 a 999 abitanti	1/106 (era 1/103)
da 1.000 a 1.999 abitanti	1/128 (era 1/123)
da 2.000 a 2.999 abitanti	1/142 (era 1/137)
da 3.000 a 4.999 abitanti	1/150 (era 1/143)
da 5.000 a 9.999 abitanti	1/159 (era 1/151)
da 10.000 a 19.999 abitanti	1/158 (era 1/145)
da 20.000 a 59.999 abitanti	1/146 (era 1/133)
da 60.000 a 99.999 abitanti	1/126 (era 1/117)
da 100.000 a 249.999 abitanti	1/116 (era 1/107)
da 250.000 a 499.999 abitanti	1/89 (era 1/79)
da 500.000 abitanti oltre	1/84 (era 1/75)

5.2. Il rapporto medio per le Province, divise in classi demografiche, è il seguente:

fino a 299.999	1/549 (era 1/483)
da 300.000 a 499.999 abitanti	1/779 (era 1/676)
da 500.000 a 999.999 abitanti	1/822 (era 1/699)
da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti	1/1364 (era 1/222)
oltre 2.000.000 abitanti	1/1372 (era 1/1259)

6. Ai fini della rilevazione della massa passiva, sono inclusi i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati successivamente anche con provvedimento giurisdizionale, ma, comunque, non oltre la data di approvazione del rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione. (*art. 5, c. 2, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito dalla Legge 28 maggio 2004, n. 140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n. 25000/3038/200401489*).

6.1. L'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria non rientra nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. (art. 255, c. 10, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 1, c. 878, lett. b, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

7. Non rientra tra i compiti dell'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia delle delegazioni di pagamento per le rate di ammortamento dei mutui e prestiti. (art. 255, c. 10, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

7.1. La nuova disciplina si applica agli enti per i quali la dichiarazione di dissesto sia intervenuta dal 1° gennaio 2007 in poi, restando invariata la precedente partizione di competenze per procedure di dissesto già in essere. (circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).

7.2. In deroga alla norma del TUEL (art. 255, c. 10), l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione. (art. 2-bis, c. 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160).

7.2.1. La nuova disciplina si applica agli enti che deliberano lo stato di dissesto dopo il 24 aprile 2017 ed a quelli, già in stato di dissesto, per i quali alla medesima data non sia ancora stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. (art. 36, c. 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96).

7.2.2. Con atto di orientamento dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali, 26 ottobre 2018, è rappresentata la seguente linea di azione in materia:

- la gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata deve avvenire attraverso il coinvolgimento dell'Ente locale interessato affinché allo stesso sia garantito il supporto conoscitivo costante necessario per la prosecuzione di eventuali progetti e/o programmi ad esse connessi e per avere piena certezza circa la portata e la concreta attuazione dell'azione di risanamento;

- il coinvolgimento dell'Ente locale potrà essere realizzato tramite il ricorso ad un'intesa di carattere procedimentale, concordata con l'OSL, afferente la gestione delle obbligazioni relative ai predetti fondi con lo scopo di consentire, all'Ente stesso, un'anticipata conoscenza dei risultati della gestione straordinaria in funzione dell'eventuale formulazione di indicazioni operative, con particolare riguardo ai rapporti scaturenti dalla gestione dei fondi in argomento che non si esauriscano nel perimetro temporale della gestione dell'OSL, ma possano sortire effetti anche sulla futura gestione dell'Ente;

- resta ferma la piena autonomia dell'OSL nell'esercizio delle sue funzioni nel rispetto delle norme che regolano dette funzioni;

- appartiene alla esclusiva responsabilità istituzionale degli organi rappresentativi dell'ente dissestato promuovere, facilitare ed individuare modi e tempi delle auspiccate intese di collaborazione con gli Organi straordinari di liquidazione.

8. Ai fini dell'istruttoria dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono allegare, a corredo dell'ipotesi stessa, il nuovo modello F contenente dati e notizie utili per la relativa valutazione. (circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 15 maggio 2008, n. F.L. 3/2008).

9. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario, per il quale risulta non essere stato ancora deliberato il bilancio di previsione, o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta al ministero interno, per l'approvazione, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell'organo straordinario di liquidazione, un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio. (art. 259, c. 1-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

10. In caso di inizio del mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al ministero interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituita dalla nuova amministrazione con una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente. (art. 261, c. 4-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

11. Per i comuni che abbiano posto in essere misure di riduzione di almeno il 20% dei costi dei servizi e di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipate, è consentito il raggiungimento del riequilibrio entro cinque esercizi finanziari, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. (art. 259, c. 1-ter, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

11.1. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque esercizi successivi, l'organo di revisione è tenuto a trasmettere al ministero interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.

11.2. Per i comuni capoluogo di regione, le città metropolitane e le province, il periodo entro il quale deve essere raggiunto il riequilibrio è esteso da tre a quattro esercizi finanziari.

12. Agli enti dissestati dal 12 ottobre 2012 al 31 dicembre 2015, è concesso un contributo per gli anni 2015-2017 ad incremento della massa attiva della gestione liquidatoria. (art. 3-bis, c. 1, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213).

12.1. Agli enti dissestati dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018, è concesso un contributo per gli anni 2018-2020 ad incremento della massa attiva della gestione liquidatoria. (art. 1, c. 864, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

13. Ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata, previa apposita istanza, è attribuita un'anticipazione fino all'importo massimo di 150 milioni annui di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria. (art. 14, c. 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160).

14. Ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, previa apposita istanza, è attribuita un'anticipazione fino all'importo massimo di 150 milioni annui di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della

massa attiva della gestione liquidatoria. (art. 14, c. 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160).

15. L'anticipazione erogata deve essere destinata al pagamento dei debiti ammessi con le modalità semplificate.

15.1. Le anticipazioni di cui ai precedenti punti sono ripartite, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite della popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, e sono concesse con D.M. interno annuale.

15.2. L'Ente locale dissestato deve mettere a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione l'importo dell'anticipazione entro trenta giorni dall'erogazione.

15.3. L'organo straordinario di liquidazione è tenuto ad eseguire il pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.

15.4. L'anticipazione deve essere rimborsata con ammortamento per un periodo massimo di 20 anni, a rate costanti, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata.

15.5. Il tasso di interesse da applicare è determinato con comunicato del direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Mef.

15.6. Sulle anticipazioni di liquidità concesse con D.M. interno 9 aprile 2018, il tasso d'interesse da applicare è fissato nella misura dello 0,664%. (comunicato Mef, 24 settembre 2018).

15.7. In caso di mancato pagamento delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal ministero dell'interno.

16. Agli enti in dissesto nei quali l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento, è consentito, quale misura straordinaria, di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per il pagamento del residuo debito. (art. 256, c. 12, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

16.1. L'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale consente l'accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali e la contrazione di mutui oltre i limiti della capacità di indebitamento.

17. L'Erario può essere incluso tra i creditori dell'ente dissestato che l'OSL può definire transattivamente con il pagamento di una quota compresa tra il 40 e il 60 per cento del debito. (art. 258, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo aggiunto dall'art. 15-bis, c. 1, lett. b, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160).

18. Per le sole province in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione, compete all'organo straordinario di liquidazione. (art. 2-bis, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160).

19. I comuni che hanno dichiarato il dissesto nel secondo semestre 2016, possono chiedere al ministero interno, entro il 31 gennaio 2019, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza. (art. 1, c. 907, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

19.1. L'assegnazione delle somme, nella misura massima complessiva di 200 milioni di euro e di 300 euro per abitante, deve essere restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ogni anno.

19.1.1. In caso di mancato versamento nei termini, è disposto il recupero delle somme all'atto del versamento dell'IMU da parte dell'agenzia entrate.

19.2. Il fondo anticipazioni per il rimborso triennale, per la quota accantonata nel risultato di amministrazione, può essere applicato in bilancio da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

ENTRATE

Fondo di solidarietà comunale

1. È istituito, con la contestuale soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali a favore dei comuni della regione Siciliana e della Sardegna, il fondo di solidarietà comunale. (art. 1, c. 380, lett. b, d, Legge 24 dicembre 2012, n. 228).

1.1. Il fondo è alimentato con una quota dell'IMU di spettanza dei comuni. (art. 1, c. 380, lett. b).

2. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è pari a euro 6.197.184.364,87. (art. 1, c. 448, Legge 11 dicembre 2016, n. 232).

2.1. La dotazione del fondo è assicurata per euro 2.768.800.000,00 attraverso una quota dell'IMU comunale.

2.2. Negli anni, conseguentemente, è versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota di pari importo dell'IMU comunale.

2.2.1. L'IMU di propria spettanza da iscrivere in bilancio è la quota dell'imposta propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. (art. 6, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68).

2.3. A decorrere dal 2014, una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni. (art. 1, c. 380-ter, lett. a, Legge 24 dicembre 2012, n. 228; art. 1, c. 380-octies, aggiunto dall'art. 1, c. 446, Legge 11 dicembre 2016, n. 232).

2.3.1. A decorrere dal 2014, una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro è destinata ai comuni istituiti a seguito di fusione.

2.4. Il fondo di solidarietà comunale è destinato come segue (art. 1, c. 449, Legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo modificato dall'art. 1, c. 884, Legge 27 dicembre 2017, n. 205; art. 1, c. 921, Legge 30 dicembre 2018, n. 145):

a) euro 3.767.450.000,00 ai comuni, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI relativo all'anno 2015 derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dei terreni agricoli, gettito non più acquisito dall'anno 2016;

b) euro 80.000.000,00, quale importo massimo, ai comuni per il quale il riparto dell'importo di cui alla precedente lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota base, in modo da garantire a ciascun comune beneficiario l'equivalente del gettito TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota base;

c) euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla precedente lettera b) non distribuita, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui:

- il 40% per l'anno 2017,

- il 45% per l'anno 2018

- il 45% per l'anno 2019 (ridotto, rispetto al precedente 60%),

- l'85% per l'anno 2020,

- il 100% per l'anno 2021,

da distribuire sulla base della differenza tra le capacità fiscali, determinata in misura pari al 50% dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare, ed i fabbisogni standard approvati entro il 30 settembre dell'anno precedente. La restante quota è distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del fondo dell'anno precedente;

d) euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla precedente lettera b) non distribuita, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna, assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare algebrico del medesimo fondo dell'anno precedente.

2.4.1. Nell'ambito del fondo di solidarietà comunale è costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento di risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4%, la cui eccedenza rispetto al 4% è da ripartire proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione della quota di cui al punto precedente, lettera c), superiore al 4% rispetto all'anno precedente. (art. 1, c. 450).

2.4.2. Un ulteriore accantonamento dell'importo massimo di 15 milioni di euro può essere previsto con D.P.C.M., per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del rispetto del fondo. (art. 1, c. 452).

2.5. Il fondo di solidarietà comunale è ridotto di 375,6 milioni di euro, per l'anno 2014, e di 563,4 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 (**e la riduzione è stata mantenuta anche nell'anno 2019**), a fronte dei risparmi di spesa sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed incarichi di consulenza, studi e ricerca, sulle auto di servizio e sull'acquisto di beni e servizi. (art. 47, c. 8, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; art. 1, c. 451, lett. b, Legge 23 dicembre 2014, n. 190).

2.5.1. In caso di incapienza, al recupero delle somme provvede l'agenzia delle entrate a valere sui versamenti IMU. (art. 47, c. 11).

2.5.2. Con D.M. interno 26 febbraio 2015, è determinato il riparto 2015, 2016, 2017 e 2018, a carico di ciascun comune. (in suppl. ord. n. 8 alla G.U. n. 56 del 9 marzo 2015).

2.6. Il fondo è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al D.P.C.M. 7 marzo 2018. (art. 1, c. 921, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

3. I criteri di riparto del fondo sono stabiliti con D.P.C.M., previo accordo in conferenza Stato-città-autonomie locali, da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. (art. 1, c. 451, Legge 11 dicembre 2016, n. 232).

3.1. In mancanza di accordo, il D.P.C.M. è comunque emanato entro i quindici giorni successivi.

4. La riduzione complessiva di 1,2 miliardi di euro del fondo di solidarietà comunale dall'anno 2015, non applicata ai comuni colpiti dal sisma dell'aprile 2009 e del maggio 2012, si applica, dall'anno 2017, con la seguente gradualità (art. 1, c. 436-bis, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel testo modificato dall'art. 9, c. 2, D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108):

a) per l'anno 2017, in misura pari al 25% dell'importo della riduzione non applicata;

b) per l'anno 2018, in misura pari al 50% dell'importo della riduzione non applicata;

c) per l'anno 2019, in misura pari al 50% dell'importo della riduzione non applicata;

d) dall'anno 2020, in misura pari al 75% dell'importo della riduzione non applicata;

e) dall'anno 2021, in misura pari al 100% dell'importo, della riduzione applicata.

4.1. La riduzione complessiva di 1,2 miliardi di euro del fondo di solidarietà comunale dall'anno 2015, applicata nella misura del 50% ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 21 giugno 2013, si applica, dall'anno 2017, con le seguenti gradualità (art. 1, c. 436-ter, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, aggiunto dall'art. 2, c. 1):

a) per l'anno 2017, in misura pari al 50% dell'importo della riduzione non applicata;

b) per l'anno 2018, in misura pari al 60% dell'importo della riduzione non applicata;

c) per l'anno 2019, in misura pari all'80% dell'importo della riduzione non applicata;

d) dall'anno 2020, in misura pari al 100% dell'importo della riduzione non applicata.

5. A decorrere dall'anno 2016, entro il 31 marzo di ciascun anno, è erogato ai comuni un importo pari all'8% delle risorse di riferimento risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del ministero interno alla data del 16 settembre 2014. (art. 3, c. 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125).

5.1. I comuni contabilizzano l'anticipazione di risorse a titolo di riscossione di IMU.

5.2. L'anticipazione è recuperata dall'agenzia delle entrate in sede di versamento dell'IMU riscossa. (art. 3, c. 2).

Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale

1. A decorrere dall'anno 2012, per la realizzazione graduale ed equilibrata dell'attribuzione alle province delle regioni a statuto ordinario dell'autonomia di entrata, è istituito un fondo sperimentale di riequilibrio. (art. 21, c. 1, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68).

1.1. Il fondo avrebbe dovuto avere la durata di due anni e cesserà, comunque, alla data di attivazione del fondo perequativo.

1.2. Il fondo è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'Irpef. (art. 21, c. 2).

1.3. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite con D.M. interno, in coerenza con la determinazione dei fabbisogni standard. (art. 21, c. 3).

2. Con accordo in conferenza Stato-città ed autonomie locali 1° marzo 2012, sono definiti l'importo e le modalità di riparto del fondo per l'anno 2012 (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 15 marzo 2012; D.M. interno 4 maggio 2012, in G.U. n. 145 del 23 giugno 2012).

3. Dall'anno 2016, sono confermate le modalità di riparto del fondo già adottate. (art. 4, c. 6-bis, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21, nel testo modificato dall'art. 1, c. 896, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

3.1. Alla ricognizione delle risorse da ripartire a ciascuna provincia si provvede con D.M. interno.

3.1.1. La distribuzione è disposta con i seguenti criteri, come per gli anni 2012 - 2018:

- 50% in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia al 1° gennaio 2012;

- 38% in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica;

- 5% in relazione alla popolazione residente;

- 7% in relazione all'estensione del territorio provinciale.

3.1.2. Il fondo sperimentale di riequilibrio è corrisposto in tre rate di pari importo, entro i mesi di marzo, giugno ed ottobre.

3.1.3. Nei confronti delle province a debito verso lo Stato, è demandata all'agenzia delle entrate il recupero delle somme a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni r.c.a. riscossa tramite modello F24, all'atto del versamento del relativo gettito alle province.

4. Con D.M. interno 10 agosto 2018, è determinato e ripartito, in favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario, il fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2018.

4.1. L'importo attribuito ai singoli enti è erogato in unica soluzione entro il 30 settembre 2018.

Fondo perequativo comunale

1. Successivamente alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito un fondo perequativo a titolo di concorso per il finanziamento delle spese per funzioni svolte da comuni e province. (art. 13, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

1.1. Le modalità di alimentazione e di riparto del fondo sono stabilite con D.P.C.M.

1.2. Il fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e di quelli per le province, è articolato in due componenti, per le funzioni fondamentali e per le funzioni non fondamentali, divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica.

2. Il fondo perequativo a favore dei comuni è alimentato da quote del gettito della fiscalità immobiliare devoluta e della compartecipazione al gettito dell'imposta di registro sugli atti di trasferimento immobiliare.

Fondo perequativo provinciale

1. Successivamente alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito un fondo perequativo a titolo di concorso per il finanziamento delle spese per funzioni svolte da comuni e province. (art. 13, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

1.1. Le modalità di alimentazione e di riparto del fondo sono stabilite con D.P.C.M.

2. Il fondo perequativo per le province e per le città metropolitane, è articolato in due componenti, per le funzioni fondamentali e per le funzioni non fondamentali, divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica. (art. 23, c. 1, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68).

2.1. Il fondo è alimentato dalla quota di gettito della compartecipazione all'Irpef non devoluto alle province e alle città metropolitane competenti per territorio.

Trasferimenti statali non fiscalizzati

1. Il contributo sul fondo sviluppo investimenti attualmente erogato a fronte dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti resta invariato, sia per quanto attiene all'aspetto quantitativo sia per quanto attiene alla durata del contributo stesso, anche se i mutui hanno formato oggetto di estinzione anticipata oppure di novazione. (circolare Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 27 aprile 1999, n. F.L. 19/99).

1.1. L'estinzione anticipata di mutui mediante l'utilizzo di entrate e disponibilità proprie, compreso l'avanzo di amministrazione, non comporta variazioni nel contributo a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti. (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 5 dicembre 2007).

1.1.1. L'estinzione anticipata dei mutui non determina il venir meno del concorso erariale sulle rate di ammortamento che, pertanto, permane fino alla naturale scadenza del piano di ammortamento. (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 23 gennaio 2012).

1.1.2. Gli eventuali spazi finanziari derivanti dal venir meno degli oneri di ammortamento dei mutui estinti anticipatamente non possono essere destinati ad incrementi di spese correnti (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 3 febbraio 2012).

2. A fronte della perdita di gettito per l'esclusione dall'IMU della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, a decorrere dall'anno 2014 è attribuito ai comuni un contributo di 110,7 milioni di euro. (art. 1, c. 711, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

3. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, è attribuito ai comuni il contributo di 190 milioni di euro, sulla base dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI. (art. 1, c. 892, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

3.1. La quota di contributo spettante a ciascun comune è stabilita con D.M. interno da emanare entro il 20 gennaio 2019. (art. 1, c. 893).

3.1.1. Le spettanze sono determinate in proporzione alle somme attribuite per le medesime finalità nell'anno 2014 con D.M. interno 6 novembre 2014 che dispose il riparto di un contributo di 625 milioni di euro e che costituì il riferimento per il riparto in proporzione diretta dell'assegnazione riconosciuta per il 2014 anche per la determinazione delle spettanze 2015 del contributo 2015 di 530 milioni di euro, di cui euro 472,5 milioni di euro per le medesime finalità, del contributo 2016 di 390 milioni di euro e del contributo 2017 e 2018 di 300 milioni di euro.

3.2. Dall'anno 2019 il contributo deve essere destinato al finanziamento di piani di sicurezza finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale. (art. 1, c. 892).

3.2.1. Le spese finanziate con il contributo devono essere liquidate o liquidabili entro il 31 dicembre di ogni anno. (art. 1, c. 894).

3.2.2. Al monitoraggio delle opere realizzate con il contributo, i comuni provvedono con la trasmissione dei dati alla BDAP. (art. 1, c. 895).

4. A decorrere dall'anno 2016, è attribuito ai comuni un contributo di 155 milioni di euro a compensazione del minor gettito IMU e TASI derivante dalle agevolazioni in materia di accertamento e di tassazione immobili ad uso produttivo (ctg. D) ed a destinazione speciale (ctg. E) per effetto della rideterminazione della rendita catastale degli immobili medesimi. (art. 1, c. 24, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

4.1. A decorrere dall'anno 2017, il contributo è ripartito con D.M. Mef da emanare entro il 30 giugno 2017.

4.2. Per l'anno 2017, il contributo è ridotto ad euro 145 milioni. (art. 16, c. 1-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96).

4.3. A decorrere dall'anno 2018, il contributo è ridotto ad euro 144 milioni. (art. 14, c. 1-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96).

4.4. A decorrere dall'anno 2018, il contributo è ridotto ulteriormente a 134 milioni di euro. (art. 1, c. 869, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

4.5. Con D.M. Mef 11 luglio 2017 la perdita di gettito su base annua è quantificata in euro 125.167.212,70 ed è ripartito il contributo in favore dei comuni beneficiari. (in G.U. n. 173 del 16 luglio 2017).

5. Dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza. A titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. (art. 13, c. 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214).

5.1. Alla copertura delle minori entrate dei comuni si provvede con trasferimento statale di 2 milioni di euro annui. (art. 9-bis, c. 3, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80).

6. Per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, è attribuito ai comuni un contributo di 28,8 milioni di euro sulla base della differenza, ove positiva, tra la quantificazione del gettito ICI iscritto nei rendiconti 2009 e 2010 e la stima del gettito IMU presa a riferimento per le riduzioni ex articolo 13, comma 17, D.L. n. 201/2011, nonché i dati finanziari posti a base del fondo di solidarietà comunale degli anni dal 2013 al 2016. (art. 3, c. 3, e tabella C, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160).

7. Per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046, è attribuito ai comuni un contributo di 10 milioni di euro sulla base delle spese sostenute per le sedi degli uffici giudiziari e dei contributi erogati dal ministero della giustizia. (art. 3, c. 4, e tabella D).

7.1. Il contributo è erogato a titolo di concorso definitivo dello Stato alle spese sostenute dai comuni al 31 agosto 2015, a condizione che i comuni depositino presso il ministero della giustizia dichiarazione di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo, unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva in corso, ovvero dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure pendenti.

8. Per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, è attribuito un contributo di 5,8 milioni di euro ai comuni che hanno registrato minori entrate per l'anno 2015 relative all'IMU sui terreni agricoli, in proporzione agli scostamenti registrati tra il gettito, ad aliquota base, e le variazioni compensative disposte. (art. 3, c. 5, e tabella E).

9. A decorrere dall'anno 2017, è incrementato di 5 milioni di euro annui il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione o alla fusione per incorporazione. (art. 3, c. 6).

10. A decorrere dall'anno 2017, è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui a favore del comune di Campione d'Italia. (art. 3, c. 7 e 8).

11. Il fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano è incrementato di 15 milioni di euro, per l'anno 2019, di 16 milioni di euro, per l'anno 2020, e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. (art. 1, c. 1159, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel testo modificato dall'art. 1, c. 969, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

11.1. Le modalità ed i criteri di erogazione delle risorse sono definiti con D.P.C.M. (art. 1, c. 1160).

11.2. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati dal fondo, le risorse sono riversate allo Stato. (art. 1, c. 1161).

Trasferimenti statali – Province e città metropolitane

1. A decorrere dall'anno 2016, è attribuito un contributo alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. (art. 1, c. 754, Legge 28 dicembre 2015, n. 208; art. 17, c. 1 e tabella 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96):

- anno 2016, 245 milioni di euro a favore delle province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane;
 - anni 2017-2020, 220 milioni di euro a favore delle province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane;
 - dall'anno 2021, 150 milioni di euro a favore delle province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane.
- 1.1.** Il contributo spettante a ciascuna provincia e città metropolitana, è annualmente versato dal ministero interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte degli stessi enti, per cui il contributo medesimo non deve essere iscritto in entrata del bilancio di province e città metropolitane che, di contro, devono iscrivere in spesa il concorso alla finanza pubblica al netto di un importo corrispondente al contributo stesso.
- 2.** A decorrere dall'anno 2017, sono confermati nella misura determinata per l'anno 2016 i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte del ministero interno, a valere sui contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti le province della regione Sardegna e gli enti subentranti alle province della regione Sicilia. *(art. 23, c. 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96).*
- 3.** Un fondo di euro 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dal 2047 è destinato al finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali. *(art. 1, c. 438, Legge 11 dicembre 2016, n. 232).*
- 3.1.** Con D.P.C.M. 10 marzo 2017, sono disciplinati i beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto. *(art. 1, c. 439; D.P.C.M. 10 marzo 2017, in suppl. ord. n. 25 alla G.U. n. 123 del 29 maggio 2017).*
- 3.2.** A decorrere dall'anno 2017, è attribuito un contributo di 650 milioni di euro annui alle province delle regioni a statuto ordinario, in proporzione all'ammontare della riduzione della spesa corrente per l'anno 2016. *(art. 4 e tabella F).*
- 3.2.1.** A decorrere dall'anno 2017, è attribuito un contributo di 250 milioni di euro annui alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, in proporzione all'ammontare della riduzione della spesa corrente per l'anno 2016. *(art. 5 e tabella G).*
- 3.2.2.** A decorrere dall'anno 2017, è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui alle province della regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari. Il contributo spettante a ciascun ente è comunicato dalla regione Sardegna al ministero interno entro il 28 giugno 2017. *(art. 6).*
- 3.2.3.** Il contributo spettante a ciascuna provincia e città metropolitana di cui ai precedenti punti, è annualmente versato dal ministero interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte degli stessi enti, per cui il contributo medesimo non deve essere iscritto in entrata del bilancio di province e città metropolitane che, di contro, devono iscrivere in spesa il concorso alla finanza pubblica al netto di un importo corrispondente al contributo stesso. *(art. 7).*
- 4.** Alle province e città metropolitane è attribuita una quota del fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per un importo di 64 milioni di euro, per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro, per l'anno 2019, e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, da parte del ministero istruzione, università e ricerca, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica e di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio. *(art. 1, c. 140-ter, Legge 11 dicembre 2016, n. 232).*
- 4.1.** L'avvenuta realizzazione degli investimenti deve essere certificata dagli enti beneficiari del fondo entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento.
- 4.2.** In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le corrispondenti risorse assegnate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato.
- 4.3.** Gli enti beneficiari, ai sensi del D.Lgs. n. 229/2011, devono trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP). *(art. 1, c. 142, nel testo modificato dall'art. 25, c. 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96).*
- 5.** Alle province delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 180 milioni di euro, per gli anni 2017 e 2018, e di 80 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019. *(art. 20, c. 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96).*
- 5.1.** Con D.M. interno, 14 luglio 2017, sono ripartite le risorse. *(in G.U. n. 171 del 24 luglio 2017).*
- 5.2.** Il contributo spettante a ciascuna provincia e città metropolitana, è annualmente versato dal ministero interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte degli stessi enti, per cui il contributo medesimo non deve essere iscritto in entrata del bilancio di province e città metropolitane che, di contro, devono iscrivere in spesa il concorso alla finanza pubblica al netto di un importo corrispondente al contributo stesso.
- 6.** Un contributo di 10 milioni di euro, per l'anno 2017, di 35 milioni di euro, per l'anno 2018, e di 40 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019 è attribuito alle province della regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari. *(art. 15, c. 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, nel testo modificato dall'art. 1, c. 840, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).*
- 6.1.** Il contributo spettante a ciascun ente è comunicato dalla regione Sardegna al ministero interno entro il 28 giugno 2017. *(art. 6; D.P.C.M. 10 marzo 2017).*
- 6.2.** Il contributo è annualmente versato dal ministero interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte degli stessi enti, per cui il contributo medesimo non deve essere iscritto in entrata del bilancio di provincia e città metropolitana che, di contro, devono iscrivere in spesa il concorso alla finanza pubblica al netto di un importo corrispondente al contributo stesso. *(art. 7; comunicato ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 25 luglio 2017).*
- 7.** Con D.M. interno 28 settembre 2016, sono attribuiti alle province e città metropolitane i trasferimenti compensativi, per l'importo di 24 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015, e di 18,1 milioni di euro annui a regime dal 2016, relativamente ai minori introiti IPT derivanti dall'esenzione dell'imposta per le cessioni dei mezzi di trasporto a seguito dell'esercizio di

riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 14 ottobre 2016*).

8. Un contributo di 110 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, è attribuito alle province delle regioni a statuto ordinario. (*art. 1, c. 838, Legge 27 dicembre 2017, n. 205*).

8.1. Le risorse per gli anni 2019 e 2020 sono ripartite con D.M. interno 19 febbraio 2018. (*in G.U. n. 46 del 24 febbraio 2018*).

8.1.1. Il contributo spettante a ciascuna provincia e città metropolitana, è annualmente versato dal ministero interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte degli stessi enti, per cui il contributo medesimo non deve essere iscritto in entrata del bilancio di province e città metropolitane che, di contro, devono iscrivere in spesa il concorso alla finanza pubblica al netto di un importo corrispondente al contributo stesso. (*art. 1, c. 839*).

8.1.2. Qualora il contributo ecceda il concorso alla finanza pubblica richiesto, il ministero interno procede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.

9. Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, un contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro annui. (*art. 1, c. 843, Legge 27 dicembre 2017, n. 205*).

9.1. Il contributo è ripartito con D.M. interno 14 febbraio 2018. (*in G.U. n. 46 del 24 febbraio 2018*).

9.1.1. Il contributo spettante a ciascuna provincia e città metropolitana, è annualmente versato dal ministero interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte degli stessi enti, per cui il contributo medesimo non deve essere iscritto in entrata del bilancio di province e città metropolitane che, di contro, devono iscrivere in spesa il concorso alla finanza pubblica al netto di un importo corrispondente al contributo stesso. (*art. 1, c. 839*).

9.1.2. Qualora il contributo, unitamente a quelli di cui ai precedenti punti 1, 3, 6, ecceda il concorso alla finanza pubblica richiesto, il ministero interno procede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.

10. Alle province e città metropolitane è attribuito un fondo di 120 milioni di euro, per l'anno 2018, e di 300 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, finalizzato al finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria. (*art. 1, c. 1076, Legge 27 dicembre 2017, n. 205*).

10.1. Criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse sono definiti con D.M. infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018. (*art. 1, c. 1077*).

10.2. L'avvenuta realizzazione degli interventi deve essere certificata entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento (termine rinviato dal 31 marzo), mediante apposita comunicazione al ministero infrastrutture e trasporti. (*art. 1, c. 1078, nel testo modificato dall'art. 4, c. 1-bis, D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108*).

10.2.1. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le risorse assegnate sono riversate allo Stato.

10.3. Con D.M. infrastrutture e trasporti 16 febbraio 2018, sono approvati i criteri di ripartizione delle risorse, il piano di riparto e le modalità di assegnazione e di utilizzo. (*in G.U. n. 100 del 2 maggio 2018*).

10.3.1. Il trasferimento delle risorse relative all'anno 2018 è effettuato sulla base del programma per l'annualità 2018, che deve contenere un cronoprogramma dell'iter attuativo e della realizzazione degli interventi che preveda quale termine temporale ultimo la data del 31 marzo 2019, redatto dalle province e dalle città metropolitane e trasmesso al ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali – entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del D.M.

10.3.2. Il trasferimento delle risorse relative alle annualità 2019-2023 è effettuato sulla base del programma quinquennale 2019-2023 che le province e le città metropolitane devono presentare inderogabilmente entro il 31 ottobre 2018.

10.3.3. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento sono effettuati entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento del programma.

10.3.4. Gli interventi inseriti nel programma possono anche avere durata pluriennale, evidenziando le somme oggetto di rendicontazione relative alla singola annualità da effettuare entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento.

11. Alle province delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 250 milioni di euro annui dal 2019 al 2033 per il finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole. (art. 1, c. 889, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

11.1. Il contributo è ripartito con D.M. interno da emanare entro il 20 gennaio 2019.

11.2. Le spese finanziate dal contributo devono essere liquidate o liquidabili entro il 31 dicembre di ogni anno.

Trasferimenti statali – Sicurezza urbana

1. Un fondo dotato di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 30 milioni di euro per l'anno 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 15 milioni di euro per l'anno 2021 e di 25 milioni di euro dal 2022 è destinato a finanziare iniziative dei comuni per la sicurezza urbana. (art. 35-quater, c. 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132; art. 1, c. 920, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

1.1. Le risorse del fondo possono essere destinate anche ad assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato, anche in deroga ai vincoli assunzionali del personale non di ruolo.

1.2. Con D.M. interno da adottare entro il 4 marzo 2019, sono individuate le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni ed i criteri di ripartizione del fondo (*art. 35-quater, c. 4*).

Trasferimenti statali – Piccoli comuni

1. Un fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, è destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. (*art. 3, c. 1, Legge 6 ottobre 2017, n. 158; art. 1, c. 862, Legge 27 dicembre 2017, n. 205*).

1.1. Con D.P.C.M. si provvede alla predisposizione di un piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, da aggiornare ogni tre anni. (*art. 3, c. 2 e 5*).

1.2. Possono beneficiare dei finanziamenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ed i comuni costituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti rientranti nelle tipologie i cui parametri sono definiti con D.M. interno da adottare entro il 16 marzo 2017. (*art. 1, c. 2 e 4*).

1.2.1. L'elenco dei comuni rientranti nelle tipologie dei beneficiari dei finanziamenti è definito con D.P.C.M., entro 60 giorni dall'adozione del D.M. di cui al precedente punto 1.2. ed è aggiornato ogni tre anni. (*art. 1, c. 5 e 6*).

1.3. I progetti da finanziare sono individuati con D.P.C.M., assicurando un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni costituiti a seguito di fusioni o appartenenti a unioni di comuni. (*art. 3, c. 6*).

1.3.1. Le risorse del fondo sono ripartite con DD.M. interno.

Trasferimenti statali – Interessi mutui

1. Il fondo, istituito con dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, già ridotto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, sempre finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, con ammortamento dal 1° gennaio 2016, è ulteriormente ridotto a 16 milioni di euro per l'anno 2016. (*art. 1, c. 540, Legge 23 dicembre 2014, n. 190; art. 9-ter, c. 3, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160*).

1.1. Con D.M. interno 28 luglio 2015 (che abroga il precedente D.M. interno 25 marzo 2015), sono stabiliti modalità e criteri per l'erogazione del contributo. (*in G.U. n. 180 del 5 agosto 2015*).

1.1.1. Il contributo annuale in conto interessi viene erogato dall'anno 2016 e fino all'anno 2020 in due soluzioni di pari importo entro il mese di aprile ed ottobre di ogni anno.

1.2. Con circolare direzione centrale finanza locale, 25 marzo 2015, n. F.L. 9/2015, sono forniti istruzioni e chiarimenti.

1.2.1. La richiesta del contributo esclude la possibilità di ottenimento, per i medesimi mutui indicati nel certificato, del contributo erariale a valere sul fondo sviluppo degli investimenti sulle rate di ammortamento dei mutui assunti nell'anno 2015.

1.2.2. Qualora dovessero intervenire variazioni sui dati trasmessi con la certificazione prodotta entro il 31 marzo 2016, dovrà essere trasmessa, sempre telematicamente, una ulteriore certificazione dall'1 al 31 marzo di ogni anno successivo al 2016.

Trasferimenti statali – Estinzione anticipata mutui

1. Un fondo con dotazione di 48 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, è finalizzato alla concessione di contributi ai comuni per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. (*art. 9-ter, c. 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160*).

1.1. La dotazione del fondo è ridotta di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. (*art. 21, c. 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96*).

1.2. Con D.M. interno 14 marzo 2017 è stata approvata la certificazione dei comuni relativa alla comunicazione degli indennizzi per estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari nell'anno 2017 e nell'anno 2018. (*in G.U. n. 69 del 23 marzo 2017*).

1.2.1. I comuni che hanno provveduto o che intendano procedere nell'anno 2017 e nell'anno 2018 all'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari, devono comunicare i dati provvisori degli indennizzi con una prima certificazione – mod. A – a decorrere dal 1° marzo 2017 e fino al 31 marzo 2017, per gli indennizzi relativi alle estinzioni anticipate adottate o che si intende adottare nell'anno 2017, e a decorrere al 1° marzo 2018 e fino al 31 marzo 2018, per gli indennizzi relativi alle estinzioni anticipate adottate o che si intende adottare nell'anno 2018.

1.2.2. Con atto del direttore centrale finanza locale da adottarsi entro il 10 novembre 2017 e 10 novembre 2018, rispettivamente per gli anni 2017 e 2018, sono comunicati i contributi assegnati.

1.2.3. Con una seconda certificazione – mod. B – da trasmettere dal 1° febbraio 2018 al 28 febbraio 2018, per gli indennizzi relativi alle estinzioni anticipate effettivamente operate nell'anno 2017, e dal 1° febbraio 2019 al 28 febbraio 2019, per gli indennizzi relativi alle estinzioni anticipate effettivamente operate nell'anno 2018, i comuni che hanno presentato la precedente certificazione mod. A devono confermare o riportare il reale importo sostenuto per gli indennizzi per i mutui riportati nella predetta certificazione mod. A e nel limite massimo del contributo assegnato.

1.2.4. Le certificazioni devono essere trasmesse al ministero interno, direzione centrale finanza locale, esclusivamente con modalità telematica.

1.3. Con D.M. interno 11 aprile 2018, è ripartito provvisoriamente agli enti che hanno richiesto gli indennizzi relativi alle estinzioni anticipata il fondo per l'anno 2018, sulla base dei dati comunicati con il mod. A.

1.3.1. I comuni beneficiari del riparto sono tenuti a presentare la certificazione – mod. B – dell'onere effettivamente sostenuto, sulla base della quale sarà determinato l'importo del contributo da assegnare, in misura, comunque, non superiore agli importi ripartiti provvisoriamente.

Trasferimenti statali – Fondo contenziosi

1. È istituito un “Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti” di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. (*art. 4, c. 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160*).

1.1. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimenti conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad essi collegati, verificatisi entro il 25 giugno 2016, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa media corrente sostenuta risultante dagli ultimi tre rendiconti approvati.

1.2. Entro il 5 settembre 2016, per l’anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017-2019, i comuni interessati devono presentare richiesta di accesso al fondo. (*art. 4, c. 2*).

1.2.1. Con D.M. interno 5 marzo 2018, è stata approvata la certificazione per l’ottenimento del contributo 2018, da inviare esclusivamente con modalità telematiche. (*in G.U. n. 63 del 16 marzo 2018*).

1.2.2. La ripartizione del fondo avviene con D.P.C.M. da adottare entro il 29 giugno per ciascuno degli anni 2017-2019. (*art. 4, c. 2*).

1.2.3. Le richieste sono soddisfatte per un massimo del 90% delle stesse, salvo riduzione proporzionale nel caso in cui il 90% delle richieste superano l’ammontare del fondo. (*art. 4, c. 2*).

2. È istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di fare fronte agli oneri derivanti da contenziosi relativi all’attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali. (art. 1, c. 764, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Trasferimenti statali – Spesa personale

1. Con D.M. interno 4 settembre 2017 sono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione al personale della polizia locale dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. (*in G.U. n. 211 del 9 settembre 2017*).

1.1. Le somme erogate dai comuni sono rimborsate sulla base di certificazione, allegata al D.M., inviata dai comuni richiedenti.

1.2. La certificazione, da compilarsi esclusivamente con modalità telematiche, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e dal segretario comunale, deve essere inviata al ministero interno, tramite il sistema certificazioni Enti locali, entro le ore 24.00 del 31 marzo di ciascun anno.

2. Ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle Ipab, è assegnato un contributo corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali. (*art. 1-bis, c. 1, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, convertito dalla Legge 24 gennaio 1997, n. 5*).

2.1. Gli enti interessati devono produrre richiesta di attribuzione del contributo presentando apposita certificazione su modello allegato al D.M. interno 27 febbraio 2018. (*in G.U. n. 58 del 18 marzo 2018*).

2.1.1. Con circolare direzione centrale finanza locale, 6 marzo 2018, n. F.L. 9/2018, sono fornite istruzioni sull’adempimento.

2.1.2. Per la definizione ed erogazione del contributo 2018 agli Enti locali che hanno personale in distacco sindacale, gli enti interessati devono trasmettere, in modalità esclusivamente telematica, certificazione della spesa sostenuta nell’anno 2017, entro il termine perentorio delle ore 14,00 del 2 maggio 2018.

2.1.3. Poiché il contributo non è stato fiscalizzato, va assegnato agli enti della regione Sicilia e Sardegna e delle regioni a statuto ordinario:

- comuni e città metropolitane;
- province e liberi consorzi comunali;
- ex Ipab (ora ASP);
- comunità montane.

3. Con provvedimento 19 aprile 2018, è disposto il pagamento in acconto, nella misura del 70%, del contributo assegnato nell’anno 2018 per il rimborso degli oneri relativi alla stabilizzazione del personale ex E.T.I. (Ente Tabacchi Italiani). (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 19 aprile 2018*).

3.1. Il saldo del restante 30% verrà disposto entro il mese di ottobre 2018.

4. Con la guida alla compilazione della domanda per l’erogazione annuale del contributo alla stabilizzazione di LSU, a favore dei comuni con meno di 5.000 abitanti, è fornito il modello di domanda e le relative istruzioni. (*ministero lavoro e politiche sociali, direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, 7 maggio 2018*).

4.1. La domanda protocollata e datata, con allegata copia del documento d’identità del sindaco o di chi ne fa le veci che l’ha sottoscritta, deve essere inviata, tramite posta elettronica, entro il 30 giugno 2018.

5. Agli Enti locali è assegnato un contributo corrispondente alla spesa sostenuta per il personale dipendente dalla società per azioni FIME assunto dagli enti stessi. (*art. 1, Legge 23 luglio 1998, n. 251*).

5.1. Per la definizione ed erogazione del contributo agli Enti locali che hanno assunto personale di Istituti Finanziari Meridionali (ex Fime), gli enti interessati devono trasmettere certificazione della spesa sostenuta alla prefettura competente per territorio entro il 31 marzo 2016. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 febbraio 2016, n. F.L. 3/2016*).

Trasferimenti statali – Fusioni di comuni e funzioni associate

1. Al fine di favorire la fusione dei comuni, lo Stato eroga, per dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. (*art. 15, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

1.1. A decorrere dall'anno 2018 per le fusioni di comuni o incorporazioni realizzate negli anni 2012 e successivi, il contributo straordinario è commisurato al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, con un incremento rispetto al 40% del 2016 e al 50% del 2017. (*art. 20, c. 1-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel testo modificato dall'art. 1, c. 868, Legge 27 dicembre 2017, n. 205*).

1.1.1. Con D.M. interno 27 aprile 2018 sono disciplinate modalità e termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei comuni che, comunque, non potranno superare i 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.

1.1.2. In caso di fabbisogno eccedente le disponibilità finanziarie attribuibili, è data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiore anzianità.

1.1.3. In caso di disponibilità finanziarie attribuibili eccedenti il fabbisogno, le disponibilità eccedenti sono ripartite in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

2. Al fine di favorire la fusione dei comuni, lo Stato eroga, per dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. (*art. 15, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

2.1. A decorrere dall'anno 2018 per le fusioni di comuni o incorporazioni realizzate negli anni 2012 e successivi, il contributo straordinario è commisurato al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, con un incremento rispetto al 40% del 2016 e al 50% del 2017. (*art. 20, c. 1-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel testo modificato dall'art. 1, c. 868, Legge 27 dicembre 2017, n. 205*).

2.1.1. Con D.M. interno 27 aprile 2018 sono disciplinate modalità e termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei comuni che, comunque, non potranno superare i 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.

2.1.2. In caso di fabbisogno eccedente le disponibilità finanziarie attribuibili, è data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiore anzianità.

2.1.3. In caso di disponibilità finanziarie attribuibili eccedenti il fabbisogno, le disponibilità eccedenti sono ripartite in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

3. A decorrere dal 2014 una quota del fondo di solidarietà comunale non inferiore a 30 milioni di euro è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni. (*art. 1, c. 380-ter, lett. a, Legge 24 dicembre 2012, n. 228; art. 1, c. 380-octies aggiunto dall'art. 1, c. 446, Legge 11 dicembre 2016, n. 232*).

3.1. A decorrere dal 2014 una quota del fondo di solidarietà comunale non inferiore a 30 milioni di euro è destinata ai comuni istituiti a seguito di fusioni.

Trasferimenti statali – Comuni montani

1. Dall'anno 2013, è istituito il fondo integrativo per i comuni interamente montani. (*art. 1, c. 319, Legge 24 dicembre 2012, n. 228*).

1.1. La dotazione del fondo è pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 5 milioni di euro dall'anno 2014.

2. Il fondo è destinato al finanziamento di progetti di sviluppo socio-economico di carattere straordinario. (*art. 1, c. 319 e 321*).

2.1. Con D.M. rapporti con le regioni e coesione territoriale da emanare entro il 30 marzo di ciascun anno, sono individuati i progetti finanziabili. (*art. 1, c. 320*).

Trasferimenti statali – MIUR

1. A decorrere dall'anno 2008, il ministero pubblica istruzione, provvede a corrispondere ai comuni un importo forfettario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. (*art. 33-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31*).

1.1. Il fondo annuale di €. 38,734 milioni viene ripartito in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica.

1.2. Dall'anno 2009 il fondo è diviso in due quote: una assegnata a tutti i comuni secondo il criterio previgente, la seconda solo tra i comuni che hanno raggiunto almeno una percentuale minima di raccolta differenziata. (*accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 20 marzo 2008*).

1.2.1. Le nuove modalità di riparto sono applicate in maniera graduale dall'anno 2011.

1.2.2. La quota di contributo 2018 da assegnare ai comuni che hanno raggiunto la percentuale minima del 65% di raccolta differenziata, sulla base dei dati ISPRA relativi all'anno 2016, è aumentata dal 4 al 6 per cento. (*accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 8 novembre 2018*).

1.3. Le istituzioni scolastiche non sono più tenute, a decorrere dall'anno 2008, a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio.

1.4. La non debenza del tributo da parte delle istituzioni scolastiche è confermata anche dal 2013, con l'entrata in vigore del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. (*art. 14, c. 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214*).

1.4.1. Il MIUR continuerà a corrispondere ai comuni il trasferimento forfettario per lo svolgimento del servizio.

Trasferimenti statali - Mense scolastiche

1. Il contributo statale relativo alla mensa gratuita per il personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti è assegnato in proporzione al numero delle classi che accedono al servizio, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento. (*art. 7, c. 41, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135*).

Trasferimenti statali - Libri di testo

1. A decorrere dall'anno 2013, è autorizzata la spesa di 103 milioni di euro per garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché la

fornitura dei libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. (art. 23, c. 5, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135).

2. Il fondo per LSU e libri di testo può essere destinato anche ad eventi celebrativi di carattere internazionale. (art. 21, c. 10, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111).

Trasferimenti statali – Visite fiscali

1. Per gli anni 2011 e 2012 e a decorrere dall'anno 2013 un fondo di 70 milioni di euro annui è destinato alla copertura degli oneri sostenuti dalle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali per la copertura degli oneri derivanti dagli accertamenti medico-legali sostenuti. (art. 17, c. 5; D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111).

1.1. La norma dettata dall'art. 71, c. 5-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, in forza della quale gli accertamenti medico-legali rientrano nei compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale ed i relativi oneri restano a carico delle ASL è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2010 e, pertanto, con effetto retroattivo, gli oneri restano a carico degli enti (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite, n. 62/CONTR/10, depositata il 14 dicembre 2010*).

1.2. Con D.M. interno 3 agosto 2012 sono definite le modalità di attribuzione del fondo.

1.2.1. Ai fini del riparto del contributo per gli esercizi 2011, 2012 e, a regime, dall'esercizio 2013 in proporzione al numero delle visite fiscali effettuate nei confronti dei propri dipendenti assenti per malattia, si fa riferimento agli ultimi dati comunicati dagli enti in sede di "relazione allegata al conto annuale".

Trasferimenti statali - Fondo IVA

1. I trasferimenti statali compensativi sul fondo IVA per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale sono stati fiscalizzati, per cui sono erogati alle sole province della regione Sardegna ed alle unioni di comuni, ai consorzi e alle comunità montane delle regioni a statuto ordinario e della regione Sardegna. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 23 gennaio 2018, n. 5*).

1.1. Ai fini dell'assegnazione del contributo 2018, la certificazione – modello B - relativa all'importo che si presume di pagare nel corso dell'anno a titolo di IVA deve essere presentata alla prefettura competente per territorio entro il termine del 28 febbraio 2018. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 30 gennaio 2018, n. 7*).

1.1.1. Il dato definitivo dell'IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico nell'anno 2017 deve essere certificato su modello B1 entro il 30 aprile 2018.

1.1.2. La tardiva o mancata presentazione del modello B entro il termine del 28 febbraio 2018 non pregiudica la possibilità per gli enti di trasmettere per l'assegnazione del contributo 2018 il modello B1 relativo al dato definitivo dell'IVA pagata nell'anno entro il 30 aprile 2019, ma comporta la mancata corresponsione entro il 30 giugno 2018 della prima rata, nel limite del 70% dei presunti pagamenti.

1.1.3. La tardiva o mancata presentazione del modello B1 entro il termine del 30 aprile di ciascun anno comporta la perdita del diritto alla corresponsione del contributo e determina il recupero della prima rata versata dal ministero interno entro il 30 giugno dell'anno precedente.

2. Le risorse erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti, affidate a soggetti esterni agli enti, a decorrere dal 1° gennaio 2000, vanno ad alimentare un fondo da ripartire agli enti interessati. (art. 6, c. 3, Legge 23 dicembre 1999, n. 488).

2.1. Le disposizioni per l'attivazione del fondo e per la sua ripartizione, finalizzato al contenimento delle tariffe, sono dettate con D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 33.

2.2. Per l'attribuzione del contributo spettante per gli anni a decorrere dal 2001, gli enti devono attestare gli oneri sostenuti a titolo di imposta sul valore aggiunto sui contratti stipulati per l'affidamento della gestione di servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti a soggetti esterni all'amministrazione, intendendosi per servizi non commerciali quelli assoggettati ad IVA che, ove prestati dagli Enti locali, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'imposta.

2.3. La modifica intervenuta con la Legge finanziaria 2007, che limita la contribuzione statale ai soli casi di esternalizzazione di servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti, si applica dal 1° gennaio 2007. (art. 2, c. 9, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

2.4. L'attestazione degli oneri per IVA, sulla base delle risultanze delle fatture rilasciate dagli affidatari dei servizi, deve essere inviata, con l'apposito modello di certificazione, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministro dell'interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio.

2.5. La mancata trasmissione delle certificazioni entro il 31 marzo non consentirà la partecipazione al riparto del fondo.

2.6. L'erogazione del contributo spettante a ciascun ente avviene in due rate. Il pagamento della prima rata, fissata entro il 30 giugno di ciascun anno, nella misura del 50% dello stanziamento di iniziale dello stato di previsione del Ministro dell'interno. Il pagamento della seconda rata, per la quale non è fissata la scadenza, sulla base delle previsioni di bilancio definitivamente assestate.

Trasferimenti statali - Enti commissariati

1. Gli oneri relativi alle commissioni straordinarie degli Enti locali commissariati per infiltrazioni e condizionamenti di stampo mafioso sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli Enti locali, previa presentazione di richiesta. (art. 1, c. 704, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; *circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

Il trasferimento a rimborso degli oneri ha vincolo di destinazione per spese di investimento.

2. I trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione all'Irpef spettanti per l'intero esercizio in favore degli Enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di stampo mafioso, su richiesta della commissione straordinaria, sono erogati in unica soluzione. (art. 1, c. 705, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).

2.1. Qualora la richiesta pervenisse ad esercizio già avviato, l'anticipazione complessiva riguarderà gli importi ancora da erogare.

3. Gli oneri per il personale assegnato, in posizione di comando o distacco, agli Enti locali nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, sono posti a carico dello Stato. (art. 1, c. 706, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

3.1. Gli oneri, qualora anticipati dai comuni, sono rimborsati sul finanziamento autorizzato di 5 milioni di euro annui. (circolari ministero interno, direzione centrale finanza locale, 14 febbraio 2007, n. F.L. 3/2007, e 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).

3.2. Le risorse per le attività svolte dal personale sovraordinato possono essere incrementate fino ad un massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. (art. 29, c. 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132).

4. In favore dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso è disposta una anticipazione dei trasferimenti statali, previa predisposizione di un piano di risanamento della situazione finanziaria da parte della Commissione straordinaria ed approvazione dello stesso con decreto del ministro dell'interno. (art. 145-bis, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n. 25000/3038/200401489).

4.1. L'importo dell'anticipazione è pari all'ammontare dei residui attivi dei titoli I e III risultanti dell'ultimo rendiconto approvato, entro il limite massimo di cinque annualità dei trasferimenti statali correnti e della quota di compartecipazione Irpef, al netto degli importi già corrisposti per l'esercizio in corso. (art. 145-bis, c. 1).

4.2. Le compensazioni ed i conguagli per il recupero dell'anticipazione saranno effettuati a decorrere dall'esercizio successivo sui trasferimenti erariali correnti e sulle quote di compartecipazione al gettito Irpef.

5. In favore degli Enti locali i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso, è istituito un fondo di 5 milioni di euro per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche. (art. 1, c. 277, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

5.1. I criteri e le modalità di riparto del fondo sono definiti con D.M. interno, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti.

5.2. La dotazione del fondo è annualmente incrementata. (art. 1, c. 278).

5.3. Con D.M. interno 15 maggio 2018, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto. (in G.U. n. 155 del 6 luglio 2018).

Recupero sanzioni e somme a debito

1. Le somme a debito dovute dagli Enti locali al ministero interno a qualsiasi titolo sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal ministero stesso. (art. 1, c. 128, Legge 24 dicembre 2012, n. 228).

1.1. In caso di incapienza delle assegnazioni finanziarie, le somme sono trattenute dall'agenzia delle entrate all'atto del pagamento ai comuni dell'IMU comunale riscossa e all'atto del riversamento alle province dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. (art. 1, c. 129).

1.2. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi per mobilità del personale, minori gettiti ICI e somme dovute e determinate nell'importo definitivo anteriormente all'anno 2012, può essere concessa la rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni. (art. 1, c. 128).

1.2.1. La rateizzazione è concessa dal ministero interno su richiesta dell'Ente locale, sottoscritta dal rappresentante legale, dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario, che attesta la necessità di rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio.

1.2.2. Sulla rateizzazione è gravato l'interesse al tasso riconosciuto nei depositi fruttiferi in tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione.

2. Il ministero dell'interno è autorizzato a non procedere ad assegnazioni finanziarie ovvero a recuperi o detrazioni di risorse non derivanti da rateizzazioni, nei confronti di singoli Enti locali, nel caso in cui la somma complessiva sia inferiore a 12 euro. (art. 2, c. 8-bis, D.L. 15 ottobre 2013, n. 120, convertito dalla Legge 13 dicembre 2013, n. 137).

Trasferimenti regionali fiscalizzati – Comuni

1. A decorrere dall'anno 2013, nelle regioni a statuto ordinario, sono soppressi i trasferimenti regionali aventi carattere di generalità e ricorrenza, sia correnti che in conto capitale (ove finanziati, questi ultimi, con ricorso all'indebitamento), assicurando un importo corrispondente attraverso (art. 12, c. 1 e 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68):

- compartecipazioni ai tributi regionali, e prioritariamente alla addizionale regionale all'Irpef;
- devoluzione integrale dei tributi regionali.

Fiscalità regionale devoluta ai comuni

1. A decorrere dall'anno 2013 sono attribuiti ai comuni dalle regioni a statuto ordinario compartecipazioni al gettito dei tributi regionali, e prioritariamente alla addizionale regionale all'Irpef, nonché devoluzioni integrali di tributi regionali in misura tale da assicurare importi corrispondenti ai trasferimenti regionali soppressi (art. 12, c. 1 e 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68).

1.1. Una quota non superiore al 30% del gettito dei trasferimenti regionali fiscalizzati è destinata ad alimentare il fondo sperimentale regionale di riequilibrio (art. 12, c. 4).

Fondo sperimentale regionale di riequilibrio – Comuni

1. Per la realizzazione in forma progressiva e territorialmente equilibrata della devoluzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario della fiscalità regionale, è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo sperimentale regionale di riequilibrio della durata di tre anni (art. 12, c. 4 e 5, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68).

1.1. Il fondo è alimentato con una quota non superiore al 30% della fiscalità regionale devoluta ai comuni.

1.2. Con atto amministrativo regionale sono determinati il riparto del fondo e le quote di gettito devolute al singolo comune in cui si sono verificati i presupposti di imposta.

Trasferimenti regionali fiscalizzati – Province

1. A decorrere dall'anno 2013, i trasferimenti regionali che hanno carattere di generalità e permanenza correnti e in conto capitale che non siano finanziati con il ricorso all'indebitamento, diretti al finanziamento delle spese delle province delle regioni a statuto ordinario sono soppressi. (art. 19, c. 1, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68).

1.1. I trasferimenti regionali soppressi saranno individuati con atto amministrativo della regione entro il 30 novembre 2012, in funzione della misura della compartecipazione provinciale alle tasse automobilistiche regionali che sarà fissata entro la predetta data. (art. 19, c. 2).

1.2. Un ammontare corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi sarà assicurato dalla compartecipazione provinciale alle tasse automobilistiche regionali che sarà stabilita da ciascuna regione. (art. 19, c. 2).

2. Ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di soppressione potranno essere individuati successivamente. (art. 19, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68).

2.1. Un ammontare corrispondente agli ulteriori trasferimenti regionali che dovessero essere soppressi sarà assicurato con l'incremento della compartecipazione provinciale alle tasse automobilistiche regionali.

3. In caso di incapienza della tassa automobilistica regionale rispetto ai trasferimenti regionali soppressi, le regioni assicurano una compartecipazione ad altro tributo regionale, nei limiti della compensazione dei trasferimenti soppressi alle rispettive province. (art. 19, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68).

Fondo sperimentale regionale di riequilibrio – Province

1. Dall'anno 2013, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province delle regioni a statuto ordinario della compartecipazione alle tasse automobilistiche regionali e la contestuale e corrispondente soppressione dei trasferimenti regionali, ciascuna regione a statuto ordinario istituisce un fondo sperimentale regionale di riequilibrio della durata di tre anni. (art. 19, c. 4, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68).

1.1. Il fondo è alimentato da una quota non superiore al 30% del gettito della compartecipazione alle tasse automobilistiche regionali.

1.2. Il fondo è ripartito alle province, da ciascuna regione, in misura tale da assicurare, unitamente al riparto della compartecipazione alle tasse automobilistiche, entrate corrispondenti ai trasferimenti regionali soppressi.

Addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili

1. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, inizialmente istituita nella misura di 1 euro per passeggero imbarcato e per il solo anno 2004, è diventata permanente. (art. 2, c. 11, Legge 24 dicembre 2003, n. 350).

1.1. L'addizionale non è dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici. (art. 13, c. 6, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9).

1.1.1. L'addizionale nella misura di 1 euro per passeggero imbarcato è versata all'entrata del bilancio dello Stato e da questi acquisita definitivamente per i primi 30 milioni di euro.

1.2. La parte eccedente i 30 milioni di euro affluisce in apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e, per una quota pari al 40% del fondo medesimo, viene ripartita a favore dei comuni sede di aeroporto o confinanti con essi, secondo la media delle seguenti percentuali:

a) superficie di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;

b) superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati.

1.3. La quota dell'introito annuale spettante ai comuni beneficiari potrà essere determinata e attribuita solo nell'esercizio successivo a quello di riferimento. (circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n. 25000/3038/200401489).

2. Con D.M. 8 maggio 2006 sono disciplinate le modalità di ripartizione della quota del 40% del fondo a favore dei comuni nel cui territorio insista o risulti confinante un sedime aeroportuale. (in G.U. n. 133 del 17 maggio 2006).

2.1. Il fondo è ripartito attribuendolo ai comuni, in acconto, sulla base dei dati di traffico relativi all'anno precedente, in proporzione diretta al numero dei passeggeri che risultano partiti dai singoli aeroporti.

2.2. La definizione dei conguagli viene operata una volta divulgati i dati definitivi del traffico annuale.

2.3. Per gli aeroporti il cui sedime sia esteso su più comuni, il riparto tra i comuni interessati è disposto secondo la percentuale di superficie del rispettivo territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime.

Addizionale comunale all'Irpef

1. Con il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, al quale fanno riferimento gli articoli ed i commi senza alcuna altra indicazione, è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'art. 48, c. 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. L'aliquota base dell'addizionale è determinata con D.M. ancora da emanare, con equivalente riduzione delle aliquote Irpef. (art. 1, c. 2)

- 2.1.** Il D.M. di determinazione dell'aliquota base, per la parte non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni, avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 novembre 2002. (*art. 67, c. 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388*)
- 3.** I comuni hanno facoltà di deliberare, con atto regolamentare di competenza del Consiglio, una ulteriore aliquota, aggiuntiva a quella base (in atto "zero"), per un importo massimo annuo dello 0,8%. (*art. 1, c. 3*)
- 3.1.** I comuni possono stabilire aliquote differenziate utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini Irpef, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.
- 3.2.** La soglia di esenzione dall'addizionale è stabilita con regolamento comunale in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, intesi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.
- 4.** Il termine per deliberare tariffe ed aliquote d'imposta, nonché i regolamenti relativi alle entrate, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. (*art. 1, c. 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 196*)
- 4.1.** In caso di mancata deliberazione, si intende prorogata l'aliquota applicata nell'anno precedente.
- 4.2.** Le tariffe ed aliquote d'imposta possono essere modificate entro il 31 luglio di ogni anno, qualora con la deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio siano accertati squilibri, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio. (*art. 193, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*)
- 5.** A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico del ministero economia e finanze, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. (*art. 14, c. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*)
- 5.1.** Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente. (*art. 1, c. 4*)
- 5.2.** A decorrere dall'anno 2012, i comuni devono inviare al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, le deliberazioni relative all'aliquota dell'addizionale entro 30 giorni dalla loro approvazione. (*art. 4, c. 1 quinquies, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44*)
- 5.3.** Contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere, devono essere inviati, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, i dati individuati con D.M. Mef. (*art. 8, c. 3 e 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175*)

Compartecipazione provinciale all'Irpef

- 1.** A decorrere dall'anno 2012, per le province delle regioni a statuto ordinario, l'aliquota della compartecipazione provinciale all'Irpef è stabilita con D.P.C.M. (*art. 18, c. 1, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*)
- 1.1.** La misura dell'aliquota dovrà essere tale da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali di parte corrente e in conto capitale, ove, questi ultimi, non siano finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, che verranno soppressi. (*art. 18, c. 2*)
- 1.1.1.** La misura dell'aliquota dovrà, inoltre, assicurare un gettito corrispondente all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, che verrà soppressa. (*art. 18, c. 1 e 5*)
- 1.2.** L'aliquota della compartecipazione provinciale all'Irpef potrà, successivamente, essere incrementata in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti statali suscettibili di soppressione. (*art. 18, c. 4*)
- 1.3.** È garantito che le variazioni annuali del gettito relativo alla compartecipazione devoluta alle province non determinano modifica delle aliquote. (*art. 18, c. 7*)
- 1.4.** Con D.P.C.M. 10 luglio 2012, l'aliquota di compartecipazione per l'anno 2012 è determinata in misura pari allo 0,60% del gettito Irpef, in quanto finanziariamente corrispondente ai trasferimenti statali soppressi dall'art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 68/2011 ed al gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per un importo complessivo di euro 1.039.917.823,00. (*in G.U. n. 209 del 7 settembre 2012*)
- 2.** Il gettito della compartecipazione affluisce al fondo sperimentale di riequilibrio provinciale per gli anni 2012 e 2013 e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo. (*art. 21, c. 1 e 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*)
- 2.1.** Le modalità di riparto del fondo sono stabilite con D.M. interno, in coerenza con la determinazione dei fabbisogni standard. (*art. 21, c. 3*)

Imposta provinciale di trascrizione

- 1.** L'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la commessa addizionale provinciale sono abolite dal 1° gennaio 1999. (*art. 51, c. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*)
- 2.** Le province possono istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico avente competenza nel proprio territorio. (*art. 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*)
- 2.1.** La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico può anche essere effettuata per istanza dell'acquirente, attraverso lo sportello telematico dell'automobilista. (*art. 3, c. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80*)
- 2.2.** L'istituzione dell'imposta e la misura della tariffa sono previste con atto regolamentare di competenza consiliare.
- 3.** Il regolamento deve essere informato ai criteri di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 446/1997 ed adottato non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. (*art. 52, c. 1, 2 e 5, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*)
- 3.1.** Il regolamento non ha effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4.** Qualora la scadenza del 31 dicembre per la deliberazione di bilancio sia rinviata da norma statale, il termine per l'approvazione del regolamento, qualora non ancora adottato, è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio ed ha effetto dal 1° gennaio. (*art. 1, c. 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296*)

4.1. Nei casi di cui al punto precedente, gli aumenti dell'IPT sono retroattivi e, tuttavia non devono essere richieste sanzioni e interessi moratori per le somme non riscosse. (*nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 17 luglio 2007, n. 20957*).

5. La tariffa dell'imposta è stabilita con decreto del ministro delle finanze, in misura tale da garantire il complessivo gettito delle abolite imposta erariale e addizionale provinciale. (*art. 56, c. 11, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*).

5.1. Con D.M. economia e finanze da adottare entro il 26 giugno 2011 sono modificate le misure dell'imposta approvate con D.M. 27 novembre 1998, n. 435, con la determinazione della tariffa per gli atti soggetti ad IVA nella stessa misura dell'imposta secondo i criteri per gli atti non soggetti ad IVA. (*art. 17, c. 6, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*).

5.1.1. Anche in assenza di D.M., la soppressione della tariffa per gli atti soggetti ad IVA e la determinazione della misura secondo i criteri per gli atti non soggetti ad IVA, ha efficacia dal 17 settembre 2011. (*art. 1, c. 12, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148*).

6. Al riordino dell'IPT si provvederà con la Legge di stabilità 2012, ovvero con legge ad essa collegata, in conformità alle seguenti norme generali. (*art. 17, c. 7, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*):

a) individuazione del presupposto dell'imposta nella registrazione del veicolo e relativa trascrizione e nelle successive intestazioni;

b) individuazione del soggetto passivo nel proprietario e in ogni altro intestatario del bene mobile registrato;

c) delimitazione dell'oggetto dell'imposta ad autoveicoli, motoveicoli eccedenti una determinata potenza e rimorchi;

d) determinazione uniforme dell'imposta per i veicoli nuovi e usati in relazione alla potenza del motore e alla classe di inquinamento;

e) coordinamento ed armonizzazione del vigente regime delle esenzioni ed agevolazioni;

f) destinazione del gettito alla provincia in cui ha residenza o sede legale il soggetto passivo d'imposta.

6.1. Dal 1° ottobre 2012, il gettito dell'imposta è destinato alla provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto avente causa o intestatario del veicolo, e non più alla provincia presso il cui PRA siano state espletate le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli. (*art. 56, c. 16-bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*)

6.2. Il concessionario del PRA riversa le somme riscosse alla tesoreria della provincia titolare del tributo, e non più della provincia nel cui territorio sono state eseguite le formalità. (*art. 56, c. 4*).

7. Le province possono aumentare la tariffa determinata con decreto ministeriale fino ad un massimo del 30 per cento. (*art. 56, c. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*).

7.1. Le province non possono intervenire sulle tariffe se non nei limiti previste dal legislatore nazionale e, pertanto, le tariffe fissate dal D.M. non possono essere diminuite in alcuna misura o aumentate in misura superiore al 30%, né possono essere applicate agevolazioni ed esenzioni diverse da quelle previste da leggi statali (*nota ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, direzione federalismo fiscale, 24 aprile 2009, n. 12605/2009*).

7.2. L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dal momento dell'entrata in vigore della deliberazione di aumento. (*art. 56, c. 3*).

7.3. Qualora l'aumento sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica al competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione, opera dalla data della notifica stessa.

7.4. In caso di mancata deliberazione, si intende prorogata la tariffa applicata nell'anno precedente. (*art. 1, c. 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

8. Quando per lo stesso credito e in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria, è dovuta una sola imposta. (*art. 56, c. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*).

9. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta, nonché i relativi controlli e l'applicazione delle sanzioni possono essere gestiti direttamente dalla provincia, oppure:

a) affidati mediante convenzione ad azienda speciale, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico;

b) ai concessionari per la riscossione e ai soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli Enti locali;

c) allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico. (*art. 56, c. 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*).

9.1. L'affidamento al concessionario del pubblico registro automobilistico, che dovrà riversare le somme riscosse alla tesoreria della provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità ed inviare alla provincia stessa la relativa documentazione, è effettuato a condizioni da stabilire tra le parti.

10. Non si estendono all'IPT le esenzioni dalle tasse automobilistiche per i veicoli e motoveicoli che hanno compiuto il 30° anno dalla loro costruzione ed a quelli di particolare interesse storico e collezionistico che hanno compiuto il 20° anno dalla loro costruzione.

10.1. Per gli autoveicoli e per i motocicli che presentano tali caratteristiche, l'imposta si applica in misura forfettaria. (*art. 63, c. 4, Legge 21 novembre 2000, n. 342*).

10.2. Sugli importi stabiliti in misura forfettaria non può essere esercitata la facoltà di deliberare aumenti fino al 20 per cento.

11. L'esenzione prevista per i veicoli adattati in funzione delle esigenze dei soggetti portatori di handicap è estesa anche: a) ai portatori di handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

b) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni. (*art. 30, c. 7, Legge 23 dicembre 2000, n. 388*).

c) l'esenzione è riconosciuta a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti portatori di handicap (*art. 1, c. 36, Legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

11.1. In caso di trasferimento prima di due anni dall'acquisto e salvo che i disabili cedenti ne debbano acquistare uno nuovo in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, è dovuta l'imposta. (art. 1, c. 37).

12. L'imposta è ridotta ad 1/4 per:

a) gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale e i rimorchi destinati a servire detti veicoli, semprechè non siano adatti al trasporto di cose;

b) i rimorchi ad uso abitazione per campeggi e simili. (art. 56, c. 6, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

13. Le esenzioni e le agevolazioni previste in materia di imposta di registro che si applicavano alla IET devono ritenersi valide anche per l'IPT. (risoluzione Ministero finanze, dipartimento entrate, 17 aprile 2000, n. 49/E).

13.1. Sono, quindi, applicabili le seguenti esenzioni e agevolazioni:

- atti e procedimenti del giudice di pace che non eccedono i due milioni;

- atti relativi a finanziamenti agevolati;

- operazioni delle associazioni di volontariato, diverse dalle successioni e dalle donazioni;

- atti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi.

14. Sono escluse dall'imposta le cessioni dei contratti di locazione finanziaria o leasing nel caso in cui il concessionario sia una banca oppure un soggetto sottoposto alla vigilanza consolidata della banca d'Italia o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 385/1983. (risoluzione Ministero finanze, dipartimento entrate, 3 ottobre 2000, n. 151/E).

15. Non sono dovute formalità di trascrizione o annotazione per i veicoli trasferiti in dipendenza di atti di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, nonché, dal 1° gennaio 2014, le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria. (art. 56, c. 6, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

16. È ridotta da 150 a 50 euro la misura dell'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione al p.r.a. di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali (art. 3, c. 13-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2).

16.1. La cancellazione delle medesime ipoteche è esente dall'imposta.

Imposta R.C. auto

1. L'imposta R.C. auto è estesa, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o ai danni causati dalla loro circolazione. (art. 1-bis, c. 1, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216).

2. Le province delle regioni a statuto ordinario possono aumentare o diminuire l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, in misura non superiore al 3.5%. (art. 17, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68).

3. Nelle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall'anno 2012, l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. (art. 17, c. 1, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68).

4. A decorrere dall'anno 2012, anche le province delle regioni a statuto speciale possono aumentare o diminuire l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, in misura non superiore al 3.5%. (art. 17, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68; art. 4, c. 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44).

5. L'imposta si applica sui premi ed accessori incassati ed il gettito è di competenza delle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, delle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione. (art. 60, c. 1 e 5, D.Lgs. 15 dicembre 1996, n. 446).

5.1. L'aliquota dell'imposta è pari al 12,5%. (art. 17, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68).

5.2. Con provvedimento direttoriale Agenzia entrate 29 dicembre 2011, prot. 178484/2011, è approvato il modello di denuncia dell'imposta. (art. 17, c. 3).

5.2.1. Il modello di denuncia è adeguato, prevedendo l'obbligatorietà della segnalazione degli importi, distinti per contratto e per ente di destinazione, annualmente versati alle province. (art. 17, c. 4).

5.3. L'accertamento delle violazioni compete alle province, che possono stipulare convenzioni non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il contenzioso. (art. 17, c. 4).

5.3.1. Sino alla stipula delle convenzioni, le predette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate.

5.4. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativo all'imposta, si applicano le disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216. (art. 17, c. 4).

6. Il termine per deliberare tariffe ed aliquote d'imposta, nonché i regolamenti relativi alle entrate, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. (art. 1, c. 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 196).

6.1. In deroga al principio stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che le deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio, gli aumenti o le diminuzioni dell'aliquota avranno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito Mef. (art. 17, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68).

6.1.1. La nuova aliquota si applica sui premi annuali o rate di premio pagati a decorrere dalla data di efficacia della deliberazione.

6.2. Le aliquote d'imposta possono essere modificate entro il 31 luglio di ogni anno, qualora con la deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio siano accertati squilibri, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio. (art. 193, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

6.3. L'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. (art. 17, c. 1, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68).

Compartecipazione provinciale alle tasse automobilistiche regionali

1. A decorrere dall'anno 2013, alle province delle regioni a statuto ordinario è attribuita, con atto amministrativo di ciascuna regione, una compartecipazione della tassa automobilistica regionale. (art. 19, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68).

1.1. La misura della compartecipazione dovrà essere tale da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti regionali di parte corrente e in conto capitale, ove, questi ultimi, non siano finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, che verranno soppressi. (art. 19, c. 1 e 2).

1.2. L'aliquota di compartecipazione potrà essere adeguata sulla base di disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni delle province. (art. 19, c. 2).

1.3. L'aliquota di compartecipazione potrà, inoltre, successivamente, essere incrementata in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di riduzione. (art. 19, c. 2).

2. L'aliquota di compartecipazione alle tasse automobilistiche regionali sarà fissata, con atto amministrativo di ciascuna regione a statuto ordinario, entro il 30 novembre 2012. (art. 19, c. 3, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68).

2.1. In caso di mancata fissazione, lo Stato interviene in via sostitutiva.

3. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, una quota non inferiore al 30% del gettito della compartecipazione affluisce al fondo sperimentale regionale di riequilibrio. (art. 19, c. 4, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68).

3.1. Il fondo è ripartito alle province in misura da assicurare, unitamente al riparto della compartecipazione alle tasse automobilistiche regionali attribuita, entrate corrispondenti ai trasferimenti regionali soppressi.

Compartecipazione provinciale a tributi regionali

1. A decorrere dall'anno 2013, alle province delle regioni a statuto ordinario possono essere attribuite, dalle regioni medesime, compartecipazioni a tributi regionali, qualora la compartecipazione provinciale alle tasse automobilistiche regionali non dovesse essere sufficiente ad assicurare un ammontare di entrate corrispondente ai trasferimenti regionali alle province, di parte corrente e in conto capitale, che verranno soppressi. (art. 19, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68).

Imposta unica comunale (IUC)

1. A decorrere dall'anno 2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC), avente tre componenti, i cui presupposti impositivi sono il possesso di immobili e l'erogazione e fruizione di servizi comunali. (art. 1, c. 639, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

1.1. I tre componenti della IUC sono:

- l'imposta municipale propria (IMU), a carico del possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili;
- la tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore di immobili.

1.2. L'aliquota massima dell'IMU e della TASI per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima IMU al 31 dicembre 2013. (art. 1, c. 640).

2. Con l'istituzione della IUC è fatta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, mentre è abrogata la disciplina della TARES. (art. 1, c. 703 e 704, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

3. Il consiglio comunale regola la disciplina dell'imposta e, in particolare (art. 1, c. 682, Legge 27 dicembre 2013, n. 147):

- per la TARI:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto, altresì, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

- per la TASI:

- f) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto, altresì, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- g) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

4. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione delle aree assoggettabili. (art. 1, c. 684, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

4.1. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4.2. La dichiarazione ha effetti anche per gli anni successivi. (art. 1, c. 685).

4.2.1. Qualora intervengano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modifiche.

4.3. Nella dichiarazione, da redigere su modello messo a disposizione dal comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, devono essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione e il numero dell'interno, ove esistente. (art. 1, c. 685).

4.4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU, TIA1, TIA2 o TARES. (art. 1, c. 686).

4.5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. (art. 1, c. 687).

5. Il comune designa il funzionario responsabile della IUC, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi, e la rappresentanza in giudizio. (art. 1, c. 692, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

5.1. Il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici e gestori di servizi pubblici, disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettate al tributo a personale autorizzato, con preavviso di almeno sette giorni. (art. 1, c. 693).

5.2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzione semplice. (art. 1, c. 694).

6. Le sanzioni in caso di infedele dichiarazione e di omissione di versamento sono determinate come segue, salvo la facoltà del comune di regolamentare circostanze attenuanti o esimenti (art. 1, c. 695-700, Legge 27 dicembre 2013, n. 147):

- in caso di omesso o insufficiente versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato (c. 695);

- in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (c. 696);

- in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (c. 697);

- in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500 (c. 698);

- le sanzioni riguardanti l'omessa presentazione della dichiarazione (c. 696), l'infedele dichiarazione (c. 697) e la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario (c. 698) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi (c. 699).

6.1. Per quanto non espressamente previsto dalla disciplina specifica concernente la IUC, si applicano le disposizioni relative ai tributi locali. (art. 1, c. 701).

7. A decorrere dal 3 marzo 2014, è disponibile sul "Portale del federalismo fiscale" una sezione "IMU/IUC" dedicata alla trasmissione telematica al Mef delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati dai comuni in materia di IUC. (nota Mef, dipartimento finanze, 28 febbraio 2014, prot. 4033/2014).

7.1. La trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel "Portale" costituisce adempimento dell'obbligo di invio e non deve, pertanto essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante Pec.

7.2. L'efficacia della deliberazione di approvazione delle aliquote e dei regolamenti in materia di IMU decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito informatico.

7.2.1. La pubblicazione sul sito informatico delle deliberazioni relative a TASI e TARI ha, invece, finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto.

Imposta municipale propria

1. È istituita l'imposta municipale propria, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili e, per la componente immobiliare, dell'Irpef e relative addizionali sui beni non locati. (art. 8, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

2. Il presupposto d'imposta è il possesso di immobili. (art. 13, c. 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214)

3. L'imposta non si applica per le seguenti categorie di immobili (art. 13, c. 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214):

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. (lett. a);

c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali per le fasce di popolazione svantaggiate (lett. b);

d) casa coniugale assegnata al coniuge in sede di separazione, annullamento o divorzio (lett. c);

e) unico immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente al comparto delle forze armate, forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, non concesso in locazione, a prescindere dalle condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica (lett. d);

f) fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, c. 708, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

3.1. Per abitazione principale di cui al precedente punto 3, lett. a, si intende quella in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. (art. 13, c. 2).

3.1.1. L'esclusione si applica per un solo immobile, ove i componenti del nucleo familiare abbiano dimora e residenza in altri immobili del territorio comunale.

3.1.2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle ctg. catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria.

3.1.3. Per le unità immobiliari classificate A/1, A/8 e A/9, si applica l'aliquota dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (art. 19, c. 15-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214).

3.1.4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

4. Dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. (art. 13, c. 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214).

4.1. Nel caso che i cittadini italiani residenti all'estero siano proprietari di più abitazioni dislocate in diversi comuni del territorio italiano, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale con l'applicazione del regime di favore stabilito per l'abitazione principale. (risoluzione Mef, dipartimento finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, 5 novembre 2015, n. 10/DF).

5. Dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati. (art. 2, c. 2, lett. a, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124).

5.1. Nel campo di applicazione dell'esenzione rientrano anche i fabbricati oggetto di incisivo recupero, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione. (risoluzione dipartimento finanze, 11 dicembre 2013, n. 11/DF).

5.2. L'esenzione si applica anche agli immobili non ancora assegnati in proprietà dalle cooperative edilizie. (risoluzione Mef, dipartimento finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, 5 novembre 2015, n. 9/DF).

6. Sono esenti dall'imposta (art. 9, c. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 13, c. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214):

- a) gli immobili posseduti dallo Stato;
- b) gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi fra detti enti, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- c) gli immobili posseduti dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- d) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- e) i fabbricati con destinazione ad usi culturali che non hanno natura commerciale;
- f) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e loro pertinenze;
- g) i fabbricati di proprietà della Santa Sede
- h) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta sui redditi;
- i) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
- l) gli immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, che non abbiano natura esclusivamente commerciale utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

6.1. L'esenzione degli immobili di cui al precedente punto 6, lett. b, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, si applica anche ai consorzi tra enti territoriali e unità sanitarie locali, istituzioni sanitarie pubbliche autonome e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (art. 31, c. 19, Legge 27 dicembre 2002, n. 289).

6.1.1. Gli immobili delle regioni, delle province o dei comuni, destinati esclusivamente a compiti istituzionali, trasferiti alle società per la cartolarizzazione dei beni immobili pubblici ed ai fondi comuni d'investimento immobiliare, continuano a godere dello stesso trattamento di esenzione fino a quando non saranno rivenduti. (risoluzione ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 7 aprile 2005, n. 1/Dpf).

6.2. L'esenzione dall'imposta riservata ai fabbricati di cui al precedente punto 6, lett. f, destinati esclusivamente all'esercizio del culto è estesa agli immobili destinati alle attività di oratorio e similari, considerati pertinenza degli edifici di culto. (art. 2, c. 1, Legge 1° agosto 2003, n. 206).

6.2.1. Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto esenti, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio o attività similari di (art. 1, c. 1):

- parrocchie ed enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
- enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'art. 8, c. 3, della Costituzione.

6.2.2. Le confessioni religiose che, oltre alla chiesa cattolica, hanno stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'apposita norma costituzionale sono (circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 12 luglio 2005, n. F.L. 28/2005):

- Tavola Valdese;
- Unione delle chiese Avventiste del 7° giorno;
- Assemblee di Dio in Italia;
- Unione delle Comunità Ebraiche in Italia;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia.

6.3. I comuni nei quali si applica, a decorrere dal 2016, l'esenzione di cui al precedente punto 6., lett. i) per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina sono individuati dalla circolare Mef, 14 giugno 1993, n. 9 (in G.U. n. 141 del 18 giugno 1993). (art. 1, c. 13, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

6.3.1. Sono esenti dall'IMU, indipendentemente dalla loro ubicazione, tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. (art. 13, c. 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214).

6.3.2. L'esenzione si applica ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli, anche se pensionati, indipendentemente dall'ubicazione dei terreni e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. (risoluzione Mef, dipartimento finanze, 28 febbraio 2018, n. 1/DF).

6.4. Gli enti pubblici e privati non commerciali, di cui al precedente punto 6, lett. l, sono esenti dall'imposta per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali. (art. 7, c. 1, lett. i, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504).

6.4.1. Nel caso di utilizzo misto, l'esenzione si applica soltanto alla frazione di immobile adibito esclusivamente all'attività commerciale. (art. 91-bis, c. 2 e 3).

6.4.2. Gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali ed i requisiti di settore per qualificare le attività (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di religione e culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana), come svolte con modalità commerciali sono individuati con D.M. economia e finanze. (art. 91-bis, c. 3).

6.4.3. Con D.M. 19 novembre 2012, n. 200, è stato adottato il regolamento di attuazione.

6.4.4. Le disposizioni di attuazione dettate dal D.M. 200/2012 hanno forza di legge. (art. 9, c. 6-ter, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213).

6.4.5. Con risoluzione ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, 3 dicembre 2012, n. 1/DF, sono chiarite problematiche sulla applicabilità agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e sulla decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali.

6.4.6. Nel caso in cui un immobile posseduto da un ente non commerciale venga concesso in comodato a un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività non commerciali, permane l'esenzione dall'imposta. (risoluzione ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, 4 marzo 2013, n. 4/DF).

6.4.7. L'esenzione dall'imposta non si applica alle fondazioni bancarie. (art. 9, c. 6-quinquies).

6.5. Per le piccole e medie imprese localizzate nelle zone franche urbane, è prevista l'esenzione IMU. (art. 37, c. 1 e 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221).

6.6. Dall'anno 2014, gli immobili destinati alla ricerca scientifica sono esenti dall'imposta. (art. 2, c. 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124).

7. Dall'anno 2014, i comuni possono considerare adibiti ad abitazione principale (art. 13, c. 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall'art. 1, c. 10, lett. a, Legge 28 dicembre 2015, n. 208):

- unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché la stessa non sia locata.

8. Dall'anno 2016 non è più nella facoltà dei comuni di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. (art. 13, c. 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, periodo soppresso dall'art. 1, c. 10, lett. a, Legge 28 dicembre 2015, n. 208; risoluzione Mef, dipartimento finanze, 17 febbraio 2016, n. 1/DF).

9. Dal 2016, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, escluso quelle classificate A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, anche nel caso che il comodante possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate A/1, A/8 e A/9, e a condizione che (art. 13, c. 3, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall'art. 1, c. 10, lett. b, Legge 28 dicembre 2015, n. 208):

- il contratto di comodato sia registrato;

- il comodante possieda un solo immobile in Italia;

- il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

- il possesso dei requisiti per ottenere l'agevolazione sia attestato nella dichiarazione IMU.

9.1. Dall'anno 2019, la riduzione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. (art. 13, c. 3, nel testo aggiunto dall'art. 1, c. 1092, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

9.2. In quanto al requisito che il comodante possieda un solo immobile in Italia, il possesso di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione. (risoluzione Mef, dipartimento finanze, 17 febbraio 2016, n. 3946).

9.2.1. L'agevolazione si applica anche nel caso in cui l'assegnatario ha concesso in comodato ai genitori o ai figli un fabbricato di sua proprietà posto nello stesso comune in cui insiste la casa assegnatagli dal giudice a seguito di separazione, purché siano rispettati tutti gli altri requisiti. (nota Mef, dipartimento finanze, 9 giugno 2016, n. 27267).

9.2.2. Analogamente per la TASI.

10. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'imposta è ridotta al 75%. (art. 13, c. 6-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 124).

10.1. Nell'agevolazione possono essere ricomprese anche le pertinenze. (nota Mef, dipartimento finanze, 9 giugno 2016, n. 27267).

10.1.1. Analogamente per la TASI.

11. La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile come determinato ai fini ICI, ossia, per i fabbricati iscritti in catasto, dall'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, cui si applicano i seguenti moltiplicatori (*art. 13, c. 3 e 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214*):

- 160 per ctg. A, escluso A/10, e ctg. C/2, C/6 e C/7;

- 140 per ctg. B e C/3, C/4 e C/5;

- 80 per ctg. D/5;

- 80 per ctg. A/10;

- 60 per ctg. D, escluso D/5, per il solo anno 2012;

- 65 per ctg. D, escluso D/5, dall'anno 2013;

- 55 per ctg. C/1.

12. Con D.M. Mef 19 aprile 2018, sono aggiornati i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, agli effetti del tributo dovuto per l'anno 2017. (*in G.U. n. 99 del 30 aprile 2018*).

13. A decorrere dal 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale classificati D (immobili ad uso produttivo) ed E (immobili a destinazione speciale) è effettuata tramite stima diretta, eseguita da professionisti incaricati e soggetta a verifica da parte dell'Agenzia entrate. (*art. 1, c. 21, Legge 28 dicembre 2015, n. 208*).

13.1. Sono esclusi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (cd. "imbullonati").

13.1.1. Gli atti di aggiornamento della rendita catastale possono essere presentati all'Agenzia entrate a decorrere dal 1° gennaio 2016. (*art. 1, c. 22*).

13.1.2. Con circolare agenzia entrate, 1° febbraio 2016, n. 2/E, sono forniti chiarimenti sui nuovi criteri di individuazione dell'oggetto della stima diretta e sulle metodologie operative in tema di caratterizzazione e identificazione degli immobili.

13.2. Per i terreni agricoli, il valore è pari al reddito dominicale con moltiplicatore 135 (*art. 13, c. 5*).

13.2.1. È soppressa, dal 2016, la norma che disponeva che per i terreni agricoli e per quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75. (*art. 1, c. 10, lett. c*).

13.2.2. È soppressa, dal 2016, la norma che disponeva che i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 6.000,00 euro e con le seguenti riduzioni (*art. 13, c. 8-bis, soppresso dall'art. 1, c. 10, lett. d*):

a) del 70%, sulla parte fino a 15.500,00 euro;

b) del 50%, sulla parte da 15.500,00 a 25.500,00 euro;

c) del 25%, sulla parte da 25.500,00 a 32.000, euro.

13.3. Ai fini dell'imposta, si considerano, comunque, fabbricabili i terreni con destinazione edificatoria attribuita dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall'approvazione della Regione e dall'avvenuta adozione degli strumenti urbanistici attuativi. (*art. 36, c. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248*).

13.3.1. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. (*art. 13, c. 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214*).

13.3.2. Le domande di variazione catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili e l'inserimento negli atti catastali della relativa annotazione hanno valenza retroattiva e producono gli effetti previsti ai fini del requisito della ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda stessa. (*art. 2, c. 5-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124*).

13.4. La base imponibile è ridotta del 50% per i (*art. 13, c. 3, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall'art. 1, c. 10, lett. b, Legge 28 dicembre 2015, n. 208*):

a) fabbricati di interesse storico e artistico;

b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

13.4.1. L'inagibilità o inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione o che, in alternativa, può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

13.4.2. I comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

14. L'imposta sul valore degli immobili all'estero non si applica al possesso dell'abitazione principale, oltre alle pertinenze della stessa, e alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari classificate A/1, A/8 e A/9. (*art. 19, c. 15-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214*).

14.1. Per le unità immobiliari classificate A/1, A/8 e A/9, si applica l'aliquota dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

14.1.1. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

15. L'aliquota di base dell'imposta è dello 0,76%. (*art. 13, c. 6, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214*).

15.1. L'aliquota massima dell'IMU e della TASI, per ciascuna tipologia di immobili, non può, comunque, superare l'aliquota massima IMU. (*art. 1, c. 640, Legge 27 dicembre 2013, n. 147*).

15.2. I comuni possono, con esclusione della possibilità di ridurre l'aliquota base per gli immobili classificati nel gruppo catastale D il cui gettito è riservato allo Stato dal 2013 (*art. 1, c. 380, lett. f, Legge 24 dicembre 2012, n. 228*) con deliberazione da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione:

- modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota base fino al massimo di variazione dello 0,3% (*art. 13, c. 6*);
- ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario (*art. 13, c. 9*);
- ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% per gli immobili posseduti da soggetti passivi all'Ires;
- ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% per gli immobili non locati.

15.3. A decorrere dall'anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione di sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privati convenzionati, realizzati in base ad accordi o patti sottoscritti. (*art. 7, c. 1-bis, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48*).

15.4. L'aliquota è dello 0,4% per l'abitazione principale non esente e per le relative pertinenze (*art. 19, c. 15-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214*).

15.4.1. Dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, nel caso di più soggetti.

16. Dall'anno 2013, è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (*art. 1, c. 380, lett. f, Legge 24 dicembre 2012, n. 228*):

D1 - opifici;

D2 - alberghi e pensioni (con fini di lucro);

D3 - teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fini di lucro);

D4 - case di cura ed ospedali (con fini di lucro);

D5 - istituti di credito, cambio e assicurazione (con fini di lucro);

D6 - fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fini di lucro);

D7 - fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;

D8 - fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;

D9 - edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio.

16.1. Rientrano nel campo di applicazione della riserva anche i fabbricati rurali (Ctg. D10), assoggettati all'aliquota dello 0,2%. (*risoluzione ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, 28 marzo 2013, n. 5/DF*).

16.2. Il gettito dell'imposta riservata allo Stato è calcolato con l'aliquota base dello 0,76% sugli immobili delle categorie da D1 a D9.

16.3. La riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D non si applica agli immobili posseduti dai comuni e che insistono nel rispettivo territorio. (*art. 1, c. 380, lett. f, Legge 24 dicembre 2012, n. 228*).

16.4. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento di tali attività, a titolo di imposta, interessi e sanzioni. (*art. 1, c. 380, lett. f*).

17. L'inserimento degli atti sul sito www.finanze.gov.it sostituisce ogni altra modalità di invio precedentemente indicata.

17.1. Le deliberazioni ed i regolamenti in materia di IMU devono essere trasmessi al ministero economia e finanze solo per via telematica. (*art. 13, c. 13-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214*).

17.1.1. La trasmissione è eseguita mediante inserimento del testo dei provvedimenti nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre.

17.1.2. Nella sezione del portale devono essere inseriti gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni del Mef.

17.1.3. Fermo restando che il termine ultimo per l'adozione delle deliberazioni relative alle aliquote, alle detrazioni ed al regolamento è la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, l'efficacia delle deliberazioni decorre dalla pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze.

17.2. Le tariffe ed aliquote d'imposta possono essere modificate entro il 31 luglio di ogni anno, qualora con la deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio siano accertati squilibri, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio. (*art. 193, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

18. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. (*art. 9, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 13, c. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214*).

18.1. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

18.2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

18.2.1. I concessionari di aree demaniali sono tenuti al pagamento dell'imposta a prescindere dal titolo giuridico, sia esso di detenzione o di possesso, in base al quale è utilizzato il bene immobile. (*risoluzione Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 6 marzo 2003, n. 1/DPF*).

19. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. (*art. 9, c. 2, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 13, c. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214*)

19.1. L'imposta dovuta è proporzionale alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, intendendosi per mese un periodo di almeno quindici giorni.

19.2. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, il versamento dell'IMU sugli immobili con contratti di multiproprietà è effettuato da chi amministra il bene. (*art. 1, c. 728-bis, Legge 27 dicembre 2013, n. 147*).

19.3. Il versamento dell'imposta è effettuato con Mod F24 in due rate di pari importo, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno in corso. (*art. 9, c. 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 13, c. 12, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214*)

19.4. È in facoltà del contribuente di eseguire il versamento in unica soluzione, entro il 16 giugno.

19.5. Il versamento dell'IMU può essere eseguito mediante bollettino postale.

19.6. Gli enti non commerciali versano l'imposta in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'IMU corrisposta nell'anno precedente, alle scadenze del 16 giugno e 16 dicembre dell'anno in corso e l'ultima, a conguaglio, entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. (*art. 1, c. 721, Legge 27 dicembre 2013, n. 147*).

19.6.1. I versamenti sono eseguiti con eventuale compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni presentate dopo il 1° gennaio 2014 nei confronti dello stesso comune.

19.7. Nel caso di erroneo versamento a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, già dall'anno di imposta 2012, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme percepite. (*art. 1, c. 722*).

19.7.1. Nella comunicazione il contribuente deve indicare estremi del versamento, importo versato, dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

19.7.2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli Enti locali interessati comunicano al Mef e al ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento, ai fini delle successive regolarizzazioni in sede di fondo di solidarietà. (*art. 1, c. 723*).

19.8. Nel caso di versamenti di importi superiori al dovuto, dall'anno di imposta 2012, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Mef e al ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso. (*art. 1, c. 724*).

19.8.1. Nell'ipotesi di versamento erroneo allo Stato di una quota IMU spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia degli esiti dell'istruttoria ai ministeri per le conseguenti regolarizzazioni. (*art. 1, c. 725*).

19.8.2. La procedura di rimborso di cui al precedente punto 19.8. si applica anche ove il contribuente abbia versato allo Stato una somma di spettanza del comune e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento. (*art. 1, c. 726*).

19.8.3. Nel caso in cui si stia versata al comune, a titolo di imposta, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. All'esito dell'istruttoria, il comune ne dispone il riversamento all'erario. (*art. 1, c. 727*).

20. I comuni possono, con proprio regolamento, introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere rateizzato senza addebito di interessi. (*art. 9, c. 5, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 13, c. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214*)

20.1. I comuni possono, con proprio regolamento prevedere la regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri. (*art. 59, lett. i, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*).

21. Con D.M. economia e finanze sono approvati i modelli di dichiarazione, per il versamento e di trasmissione dei dati di riscossione. (*art. 9, c. 6, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 13, c. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214*)

21.1. Con il medesimo D.M. sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. (*art. 13, c. 12-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214*).

21.1.1. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi entro il 30 giugno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini IMU ed ha effetto anche per gli anni successivi. (*art. 13, c. 12-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214*)

21.1.2. La dichiarazione può essere presentata anche in via telematica, con le modalità che saranno stabilite con D.M. Mef. (*art. 1, c. 720, Legge 27 dicembre 2013, n. 147*).

21.1.3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità che saranno stabilite con D.M. Mef. (*art. 1, c. 719*).

21.1.4. Con D.M. Mef 26 giugno 2014 è stato approvato il modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali. (*in G.U. n. 153 del 4 luglio 2014*).

21.1.5. Con D.M. Mef 4 agosto 2014 sono state approvate le modalità di trasmissione telematica della dichiarazione. (in G.U. n. 185 dell'11 agosto 2014).

21.2. L'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. (art. 15, c. 2, Legge 18 ottobre 2001, n. 383).

21.2.1. Copia della dichiarazione di successione è trasmessa a ciascun Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da parte dell'ufficio delle entrate presso il quale tale dichiarazione è stata presentata.

22. In presenza di unità immobiliari private non dichiarate in catasto o di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, i comuni richiedono ai titolari di diritti reali sugli immobili la presentazione di atti di aggiornamento. (art. 1, c. 336, Legge 30 dicembre 2004, n. 311).

22.1. La richiesta è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'agenzia del territorio.

22.2. In caso di inadempienza dei soggetti privati interessati entro 90 giorni dalla notificazione, l'agenzia del territorio provvede all'iscrizione in catasto dell'immobile o alla verifica del classamento, notificando al comune le risultanze del classamento e la relativa rendita.

22.3. Le rendite catastali attribuite producono effetti fiscali dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data dell'omessa presentazione della denuncia catastale indicata nella richiesta notificata dal comune o, in assenza della indicazione della data, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta. (art. 1, c. 337).

22.4. Gli oneri per il servizio reso dall'agenzia del territorio sono a carico dei soggetti interessati inadempienti, nei confronti dei quali si applicano, altresì, le sanzioni amministrative da un minimo di 258,00 a un massimo di 2.066,00 euro.

22.5. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio 30 giugno 2005 sono stabilite le modalità per la determinazione degli oneri per il servizio. (in G.U. n. 153 del 4 luglio 2005).

22.6. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio 16 febbraio 2005 sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione della disciplina. (in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005).

22.7. Con circolare dell'agenzia del territorio 4 agosto 2005, n. 10, sono fornite indicazioni per l'attività di accertamento.

22.8. Gli uffici provinciali dell'agenzia del territorio forniscono ogni supporto e collaborazione con i comuni, i quali, a loro volta, devono indicare un proprio referente designato per l'organizzazione delle attività e lo scambio informativo.

22.9. Con circolare dell'agenzia del territorio 3 gennaio 2006, n. 1/2006, sono forniti ulteriori chiarimenti sulle procedure di riclassificazione.

23. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio è disciplinato l'accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale. (in G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).

23.1. L'accesso diretto al sistema telematico dell'agenzia del territorio per la consultazione della banca dati catastali è consentito previo accreditamento con le modalità previste per i servizi telematici dell'agenzia delle entrate e mediante la stipulazione di apposita convenzione.

23.2. Con provvedimento direttoriale agenzia entrate, 29 maggio 2012, n. 78785/2012 e circolare 31 maggio 2012, n. 18/E, sono disposte le modalità tecniche di accesso alle banche dati nonché di trasmissione di copia delle dichiarazioni dei contribuenti, definiti, attivati e regolati da specifiche convenzioni di cooperazione informatica stipulate da ciascun comune con l'agenzia delle entrate o con l'Inps, e di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo.

24. I comuni trasmettono annualmente, per via telematica, all'Agenzia del territorio, i dati risultanti dal controllo eseguito, ove discordanti da quelli catastali. (art. 1, c. 105, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

25. I comuni che hanno approvato il bilancio di previsione e il rendiconto entro i termini di legge e il cui servizio di accertamento non sia affidato in concessione, possono prevedere, con proprio regolamento che il maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal rendiconto approvato sia destinato, nella misura massima del 5% e limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di legge sull'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. (art. 1, c. 1091, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

25.1. La quota destinata al trattamento accessorio al personale è al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'ente ed il beneficio non può superare il 15% del trattamento annuo lordo individuale.

25.2. La predetta quota è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate.

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

1. A decorrere dall'anno 2014 è istituita la TASI, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili. (art. 1, c. 639, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

1.1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate A/1, A/8 e A/9. (art. 1, c. 669, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 14, lett. b, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

1.2. L'imposta è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate A/1, A/8 e A/9. (art. 1, c. 639, nel testo modificato dall'art. 1, c. 14, lett. a, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

2. Soggetto passivo del tributo è chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui al precedente punto 1.1. (art. 1, c. 671, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

2.1. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento.

2.2. Sono soggette ad imposizione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. (art. 1, c. 670, *soppresso dall'art. 2, c. 1, lett. g, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68*).

2.2.1. Sono, quindi, imponenti le aree scoperte pertinenti o accessorie di locali adibiti a civili abitazioni, le aree scoperte non operative di locali imponenti diversi dalle civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2.3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto. (art. 1, c. 672).

2.3.1. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata da verbale di consegna.

2.4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. (art. 1, c. 673).

2.5. In caso di multiproprietà e di centri commerciali, soggetto passivo è il gestore dei servizi comuni. (art. 1, c. 674).

2.6. Nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, entrambi sono tenuti ad adempiere all'obbligazione tributaria. (art. 1, c. 681).

2.6.1. La quota del tributo a carico dell'occupante è compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo, in funzione di quanto stabilito nel regolamento comunale; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

3. Sono esenti dall'imposta, oltre ai terreni agricoli (art. 1, c. 3, *D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68*):

- a) gli immobili posseduti dallo Stato;
- b) gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi fra detti enti, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- c) gli immobili posseduti dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- d) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- e) i fabbricati con destinazione ad usi culturali che non hanno natura commerciale;
- f) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e loro pertinenze;
- g) i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- h) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta sui redditi;
- i) gli immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, che non abbiano natura esclusivamente commerciale utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
- l) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

3.1. L'esenzione degli immobili di cui al precedente punto 3, lett. b, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, si applica anche ai consorzi tra enti territoriali e unità sanitarie locali, istituzioni sanitarie pubbliche autonome e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (art. 31, c. 19, *Legge 27 dicembre 2002, n. 289*).

3.1.1. Gli immobili delle regioni, delle province o dei comuni, destinati esclusivamente a compiti istituzionali, trasferiti alle società per la cartolarizzazione dei beni immobili pubblici ed ai fondi comuni d'investimento immobiliare, continuano a godere dello stesso trattamento di esenzione fino a quando non saranno rivenduti. (*risoluzione ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 7 aprile 2005, n. 1/Dpf*).

3.2. L'esenzione dall'imposta riservata ai fabbricati di cui al precedente punto 3, lett. f, destinati esclusivamente all'esercizio del culto è estesa agli immobili destinati alle attività di oratorio e similari, considerati pertinenza degli edifici di culto. (art. 2, c. 1, *Legge 1° agosto 2003, n. 206*).

3.2.1. Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto esenti, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio o attività similari di (art. 1, c. 1):

- parrocchie ed enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
- enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'art. 8, c. 3, della Costituzione.

3.2.2. Le confessioni religiose che, oltre alla chiesa cattolica, hanno stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'apposita norma costituzionale sono (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 12 luglio 2005, n. F.L. 28/2005*):

- Tavola Valdese;
- Unione delle chiese Avventiste del 7° giorno;
- Assemblee di Dio in Italia;
- Unione delle Comunità Ebraiche in Italia;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia.

3.3. Gli enti pubblici e privati non commerciali, di cui al precedente punto 3, lett. i, sono esenti dall'imposta per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali. (art. 7, c. 1, lett. i, *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504*).

3.3.1. Nel caso di utilizzo misto, l'esenzione si applica soltanto alla frazione di immobile adibito esclusivamente all'attività commerciale. (art. 91-bis, c. 2 e 3).

3.3.2. Gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali ed i requisiti di settore per qualificare le attività (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,

culturali, ricreative e sportive, nonché attività di religione e culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana), come svolte con modalità commerciali sono individuati con D.M. economia e finanze. (art. 91-bis, c. 3).

3.3.3. Con D.M. 19 novembre 2012, n. 200, è stato adottato il regolamento di attuazione.

3.3.4. Le disposizioni di attuazione dettate dal D.M. n. 200/2012 hanno forza di legge. (art. 9, c. 6-ter, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213).

3.3.5. Con risoluzione ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, 3 dicembre 2012, n. 1/DF, sono chiarite problematiche sulla applicabilità agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e sulla decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali.

3.3.6. Nel caso in cui un immobile posseduto da un ente non commerciale venga concesso in comodato a un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività non commerciali, permane l'esenzione dall'imposta. (risoluzione ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, 4 marzo 2013, n. 4/DF).

3.3.7. L'esenzione dall'imposta non si applica alle fondazioni bancarie. (art. 9, c. 6-quinquies).

4. Il tributo si applica, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi sull'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. (art. 9-bis, c. 2, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80).

4.1. Nel caso che i cittadini italiani residenti all'estero siano proprietari di più abitazioni dislocate in diversi comuni del territorio italiano, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale con l'applicazione del regime di favore stabilito per l'abitazione principale. (risoluzione Mef, dipartimento finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, 5 novembre 2015, n. 10/DF).

5. L'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille. (art. 1, c. 676, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

5.1. L'aliquota massima dell'IMU e della TASI, per ciascuna tipologia di immobili, non può, comunque, superare l'aliquota massima IMU. (art. 1, c. 640).

5.2. Per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille elevabile al 3,3 per mille. (art. 1, c. 677).

6. Il consiglio comunale regola la disciplina del tributo e, in particolare:

a) l'aliquota di base, dalla misura dell'1 per mille fino all'azzeramento e, per gli anni 2014 e 2015, dall'1 al 3,3 per mille (art. 1, c. 676);

b) le eventuali riduzioni ed esenzioni (art. 1, c. 679);

c) la quota di tributo a carico dell'occupante e quella a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, nel caso che i due siano soggetti diversi (art. 1, c. 681);

d) i termini di versamento (art. 1, c. 688).

6.1. Nella determinazione dell'aliquota di cui al precedente punto 6, lett. a, deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote dell'IMU e della TASI, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. (art. 1, c. 677).

6.1.1. Per gli anni 2014 e 2015, le nuove aliquote massime per la TASI sull'abitazione principale possono raggiungere il 3,3 per mille.

6.1.2. Per gli anni 2014 e 2015, per le altre tipologie di immobili, per le quali l'aliquota non poteva superare il 10,60 per mille, tale limite è elevato all'11,4 per mille.

6.1.3. L'elevazione dello 0,8 per mille del limite massimo disposto per gli anni dal 2014 al 2018 può essere deliberato anche per l'anno 2019, con espresso provvedimento consiliare che conferma il mantenimento della stessa misura del 2018, fermo restando che questa è condizionata al finanziamento di detrazioni d'imposta o altre misure sulle abitazioni principali e sulle unità immobiliari ad esse equiparate che generino effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili. (art. 1, c. 28, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1133, lett. b, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

6.1.4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima non può, comunque, eccedere l'1 per mille. (art. 1, c. 678).

6.1.5. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento, modificabile, da parte dei comuni, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. (art. 1, c. 678, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

6.1.6. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, l'imposta è ridotta al 75 per cento. (art. 13, c. 6-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214).

6.2. Le eventuali riduzioni ed esenzioni di cui al precedente punto 6, lett. b, che possono essere regolamentate sono riferite (art. 1, c. 679):

- abitazioni con unico occupante;

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo;

- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso stagionale od a uso non continuativo, ma ricorrente;

- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

- fabbricati rurali ad uso abitativo.

6.3. La quota di TASI a carico dell'occupante dell'unità immobiliare, se diverso dal titolare del diritto reale di godimento, di cui al precedente punto 6, lett. c, non può essere inferiore al 10% e superiore al 30% dell'ammontare complessivo del tributo; la restante parte è a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. (art. 1, c. 681).

6.4. A decorrere dall'anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione di sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privati convenzionati, realizzati in base ad accordi o patti sottoscritti. (art. 7, c. 1-bis, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48).

7. Le aliquote della TASI sono approvate dal consiglio comunale entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi individuati nel regolamento IUC (art. 1, c. 683, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

7.1. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività e della tipologia e destinazione degli immobili.

7.2. Le aliquote possono essere modificate entro il 31 luglio di ogni anno, qualora con la deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio siano accertati squilibri, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio. (art. 193, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

8. Il versamento è effettuato con mod. F24 oppure mediante c/c/p con modalità F24, in due rate di pari importo, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno in corso. (art. 1, c. 688, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

8.1. È consentito, comunque, il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

8.2. Con D.M. Mef da adottare, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti (art. 1, c. 689).

8.2.1. Con D.M. Mef 23 maggio 2014, sono approvati i bollettini di conto corrente postale per il versamento del tributo. (in G.U. n. 122 del 28 maggio 2014).

8.2.2. La società Poste Italiane s.p.a. deve provvedere a far stampare a proprie spese i bollettini, assicurandone la disponibilità gratuita presso gli uffici postali.

8.2.3. Il comune può predisporre e inviare ai soggetti interessati, previa autorizzazione di Poste Italiane s.p.a., bollettini prestampati preventivamente compilati.

8.2.4. Poste Italiane s.p.a. accredita ai comuni le somme ad essi spettanti e trasmette agli stessi, con cadenza settimanale e modalità telematiche, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti e gli estremi delle operazioni di accreditamento delle quote di gettito spettanti ai comuni medesimi.

8.3. L'applicazione e la riscossione del tributo sono attribuite al comune. (art. 1, c. 690).

8.4. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

8.4.1. Il versamento della rata a saldo è eseguito a conguaglio sulla base degli atti pubblicati sul sito Mef alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

8.4.2. Entro il 14 ottobre di ciascun anno il comune deve trasmettere al Mef, per via telematica, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti TASI, mediante inserimento del testo dei provvedimenti nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. (art. 1, c. 688).

8.4.3. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per gli anni precedenti.

8.5. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

9. Con D.M. Mef 26 giugno 2014 è stato approvato il modello di dichiarazione TASI per gli enti non commerciali. (in G.U. n. 153 del 4 luglio 2014).

9.1. Con D.Mef 4 agosto 2014 sono state approvate le modalità di trasmissione telematica della dichiarazione. (in G.U. n. 185 dell'11 agosto 2014).

10. A decorrere dall'anno 2015, i comuni rendono disponibili i modelli di pagamento precompilati, su richiesta dei contribuenti. (art. 1, c. 688, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

10.1. I comuni possono, comunque, procedere autonomamente all'invio dei modelli precompilati ai contribuenti.

11. Data la sostanziale identità delle informazioni richieste ai fini del controllo dell'esatto adempimento, la dichiarazione IMU vale anche ai fini della TASI. (risoluzione Mef, dipartimento finanze, 25 marzo 2015, n. 3/DF).

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. A decorrere dall'anno 2014, è istituita la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. (art. 1, c. 639, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

1.1. Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. (art. 1, c. 641).

1.2. È fatto salvo il tributo provinciale ambientale applicato sull'importo della tassa. (art. 1, c. 666).

2. Soggetto passivo del tributo è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, per un periodo superiore a sei mesi, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. (art. 1, c. 641-643, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

2.1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. (art. 1, c. 641).

2.1.1. Non sono, quindi, tassabili le superfici scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili abitazioni, le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie di locali tassabili diversi dalle civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2.2. Per le aree comuni soggette detenute da più persone, il tributo è dovuto con vincolo di solidarietà. (art. 1, c. 642).

2.3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. (c. 643).

2.4. In caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati, soggetto passivo è il gestore dei servizi comuni. (art. 1, c. 644).

3. Il tributo è corrisposto in base a tariffa per anno solare. (art. 1, c. 650, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

3.1. La tariffa è determinata, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, per unità di superficie sulla quale vengono prodotte medie ordinarie di rifiuti. (art. 1, c. 651).

3.2. La superficie soggetta a TARES, fino all'attuazione delle procedure relative all'aggiornamento e allineamento dei dati catastali, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. (art. 1, c. 645).

3.2.1. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della tassa decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione dell'apposito provvedimento direttoriale agenzia delle entrate di attuazione dell'interscambio dei dati tra i comuni e l'agenzia (art. 1, c. 645).

3.3. Per l'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2 o della TARES. (art. 1, c. 646).

3.3.1. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento (D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138) recante norme per la revisione generale delle tariffe d'estimo della unità immobiliari urbane. (art. 1, c. 646).

3.3.2. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile. (art. 1, c. 648).

3.3.3. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. (art. 1, c. 649).

3.4. Non sussiste obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa TARSU (e conseguentemente, TIA, TARES e TARI) poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta di destinatari, occupanti o detentori di locali ed aree tassabili. (sentenza Corte cassazione, sezione tributaria civile, 21 gennaio 2015, n. 4321).

4. In alternativa al metodo normalizzato di cui ai precedenti punti 3, è prorogata per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 la modalità di commisurazione della TARI per la quale la tariffa può essere applicata, nel rispetto del principio "chi inquina paga", tenendo conto dei seguenti criteri (art. 1, c. 652, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1093, Legge 30 dicembre 2018, n. 145):

a) per quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte e al costo del servizio;

b) per categoria o sottocategoria omogenea, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

4.1. La quota fissa della tariffa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata a quelle delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, ossia da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale alla parte fissa. (circolare Mef, dipartimento finanze, 20 novembre 2017, n. 1/DF).

4.1.1. Con riferimento alle pertinenze dell'abitazione, è corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica.

4.1.2. Laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile, può richiedere il rimborso del relativo importo relativamente alle annualità a partire dal 2014.

5. Il consiglio comunale regola la disciplina del tributo e, in particolare (art. 1, Legge 27 dicembre 2013, n. 147):

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti (art. 1, c. 682, lett. a, n. 2);

b) le riduzioni tariffarie (art. 1, c. 649, 656, 657, 658);

c) le eventuali ulteriori riduzioni tariffarie ed esenzioni (art. 1, c. 659);

d) modalità di applicazione del tributo per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico (art. 1, c. 662);

e) i termini di versamento (art. 1, c. 688);

f) applicazione di una tariffa corrispettiva, in luogo della TARI (art. 1, c. 668);

g) circostanze attenuanti o esimenti di sanzioni (art. 1, c. 700).

5.1. Le riduzioni tariffarie di cui al precedente punto 5. lett. b da regolamentare sono riferite a:

- zone in cui non è effettuata la raccolta, nelle quali il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa (art. 1, c. 657);

- mancato svolgimento del servizio, effettuazione in grave violazione della disciplina di riferimento, interruzione per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano provocato danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, giusta riconoscimento dell'autorità sanitaria, nel qual caso il tributo è dovuto nella misura massima del 20% (art. 1, c. 656);

- modulazioni da assicurare per la raccolta differenziata nelle utenze domestiche (art. 1, c. 658);

- coefficienti di riduzione proporzionali alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero (art. 1, c. 649).

5.2. Le eventuali riduzioni ed esenzioni di cui al precedente punto 5. lett. c che possono essere regolamentate sono riferite a (art. 1, c. 659):

- abitazioni con unico occupante;

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora all'estero per più di sei mesi all'anno;
 - fabbricati rurali a uso abitativo;
 - attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.
- 5.3.** Oltre a quelle previste al precedente punto 5, lett. c, il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni disponendone la copertura con l'iscrizione in bilancio dell'onere come autorizzazione di spesa. (art. 1, c. 660).
- 5.4.** Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. (art. 1, c. 652, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
- 6.** Le modalità di applicazione del tributo per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico, di cui al precedente punto 5, lett. d, sono in base a tariffa giornaliera. (art. 1, c. 662, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
- 6.1.** L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 6.2.** La misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%. (art. 1, c. 663).
- 6.3.** L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti dal comune per la TOSAP temporanea. (art. 1, c. 664).
- 6.4.** Per quanto non previsto ai precedenti punti sulla tariffa giornaliera, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale. (art. 1, c. 665).
- 7.** L'applicazione di una tariffa corrispettivo, in luogo della TARI, di cui al precedente punto 5 lett. f, può essere attuata dai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. (art. 1, c. 668, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
- 7.1.** Nella commisurazione della tariffa corrispettivo, il comune può tenere conto degli usi e della tipologia delle attività svolte, per unità di superficie e sulla quale vengono prodotte medie ordinarie di rifiuti (metodo normalizzato).
- 8.** In ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche e ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori medesimi. (art. 1, c. 654, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
- 8.1.** Dal costo che deve essere coperto dal tributo è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, a fronte del quale, confermata la non debenza del tributo da parte delle istituzioni scolastiche, continua ad essere corrisposto il trasferimento MIUR per un importo forfettario in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica. (art. 1, c. 655).
- 8.2.** Tra le componenti di costo vanno considerate anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultanti inesigibili con riferimento alla TIA 1, alla TIA 2 e alla TARES. (art. 1, c. 654-bis).
- 9.** A decorrere dall'anno 2017 (termine rinviato di due anni), nella determinazione dei costi, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. (art. 1, c. 653, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
- 10.** Le tariffe del tributo sono approvate dal consiglio comunale entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dallo stesso consiglio o da altre autorità competente. (art. 14, c. 23, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214).
- 10.1.** Le tariffe ed aliquote d'imposta possono essere modificate entro il 31 luglio di ogni anno, qualora con la deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio siano accertati squilibri, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio. (art. 193, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- 11.** Il tributo si applica, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi sull'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. (art. 9-bis, c. 2, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80).
- 12.** Il versamento è effettuato con mod. F24 oppure mediante c/c/p con modalità F24, oppure, ancora con le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, nel numero di rate (di norma due) e alle scadenze di pagamento (di norma semestrale) stabiliti dal comune, anche in modo differenziato rispetto alla TASI (art. 1, c. 688, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
- 12.1.** È consentito, comunque, il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
- 12.2.** Le modalità di versamento della tariffa corrispettivo in luogo della TARI, di cui al precedente punto 7, sono regolamentate dal comune. (art. 1, c. 691).
- 12.3.** Con D.M. Mef da adottare, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti. (art. 1, c. 689).
- 12.3.1.** I modelli di pagamento preventivamente compilati dagli enti impositori devono essere inviati ai contribuenti.
- 12.4.** L'applicazione e la riscossione del tributo sono attribuite al comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettivo di cui al precedente punto 8, che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. (art. 1, c. 690).
- 12.4.1.** Le modalità di versamento della tariffa corrispettivo restano, però, regolamentate dal comune. (art. 1, c. 691).

13. Alla gestione delle entrate e delle spese concernenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è riconosciuta natura vincolata. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 30 gennaio 2017, n. 3, depositata in segreteria l'8 febbraio 2017*).

14. I comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge e il cui servizio di accertamento non sia affidato in concessione, possono prevedere, con proprio regolamento che il maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal rendiconto approvato sia destinato, nella misura massima del 5% e limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di legge sull'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. (art. 1, c. 1091, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

14.1. La quota destinata al trattamento accessorio al personale è al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'ente ed il beneficio non può superare il 15% del trattamento annuo lordo individuale.

14.2. La predetta quota è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate.

Imposta di soggiorno

1. A decorrere dall'anno 2011, i comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni ed i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire un'imposta di soggiorno fino a 5 euro per pernottamento, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio e graduata in proporzione al prezzo del soggiorno. (*art. 4, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*)

1.1. All'istituzione dell'imposta può provvedersi con deliberazione consiliare.

1.2. Il gettito dell'imposta è destinato al finanziamento di interventi in materia di turismo e di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. (*art. 4, c. 1*)

1.3. L'imposta di soggiorno può sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale. (*art. 4, c. 2*)

1.4. La disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno è dettata con D.P.R. da adottare entro il 6 giugno 2011. (*art. 4, c. 3*)

1.4.1. In conformità alla disciplina generale di attuazione, i comuni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive, con proprio regolamento, possono disporre ulteriori modalità applicative dell'imposta e prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o determinati periodi di tempo.

1.4.2. In caso di mancata emanazione del D.P.R. entro il 6 giugno 2011, i comuni possono comunque adottare il proprio regolamento.

2. Sono esclusi dal divieto dell'aumento dei tributi locali, dall'anno 2017, l'istituzione o la rimodulazione dell'imposta di soggiorno. (*art. 4, c. 7, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96*).

3. I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati, sulla base dei regolamenti comunali, della riscossione e del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili tenuti, conseguentemente, alla resa del conto giudiziale della gestione svolta. (*sentenza Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, 22 settembre 2016, n. 22*).

3.1. È responsabile del pagamento dell'imposta il soggetto che incassa ovvero che interviene nel pagamento del canone o corrispettivo. (*art. 4, c. 5-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96*).

4. A decorrere dal 1° giugno 2017, le persone fisiche non esercenti attività d'impresa, direttamente o tramite intermediazione mobiliare, che danno in locazione breve immobili ad uso abitativo possono optare per l'assoggettamento al regime della cedolare secca. (*art. 4, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96*).

Contributo di sbarco

1. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, a decorrere dall'anno 2017 e in deroga al blocco dei tributi e addizionali locali, in alternativa all'imposta di soggiorno, un contributo di sbarco. (*art. 4, c. 3-bis, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 1, c. 26, Legge 28 dicembre 2015, n. 208*).

1.1. Il contributo è applicabile, fino ad un massimo di 2,50 euro, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola ed è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, dalle compagnie di navigazione e aeree o dai soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

1.2. I comuni, con proprio regolamento, possono prevedere esenzioni o riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo ed un aumento fino a 5 euro in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica.

1.3. Il contributo non è dovuto dai residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari e dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'IMU nel comune.

1.4. Il gettito del contributo di sbarco è destinato a finanziare interventi di raccolta e smaltimento rifiuti, di recupero e salvaguardia ambientale, nonché in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità.

Imposta di scopo comunale

1. I comuni possono deliberare l'istituzione di un'imposta di scopo destinata a copertura di spese per la realizzazione delle seguenti opere pubbliche (*art. 1, c. 145 e 149, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 6, c. 2, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*):

- a) trasporto pubblico urbano;
- b) opere viarie, escluso le manutenzioni;

- c) arredo urbano;
- d) parchi e giardini;
- e) parcheggi pubblici;
- f) restauri;
- g) conservazione beni artistici e architettonici;
- h) spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;
- i) edilizia scolastica, comprese le manutenzioni.

1.1. La revisione dell'imposta è rinviata a regolamento da adottare dai comuni in base alla disciplina IMU. (art. 6, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

1.2. Con proprio regolamento i comuni disciplinano la revisione dell'imposta, in modo tale da prevedere l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle di cui al punto 1. (art. 6, c. 1, lett. a, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

1.3. Il gettito complessivo dell'imposta non può superare il 30% della spesa da finanziare e, tuttavia, con proprio regolamento i comuni disciplinano la revisione dell'imposta, in modo tale da prevedere la possibilità che il gettito complessivo dell'imposta finanzia l'intero ammontare dell'opera pubblica da realizzare. (art. 1, c. 150, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 6, c. 1, lett. c, e c. 2, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile IMU un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille. (art. 1, c. 147, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 6, c. 2, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

2.1. Per la disciplina, si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. (art. 1, c. 148; art. 6, c. 2, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

3. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni e, tuttavia, con proprio regolamento i comuni disciplinano la revisione dell'imposta, in modo tale da prevedere l'aumento sino a dieci anni della durata massima di applicazione. (art. 1, c. 147, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 6, c. 1, lett. b, e c. 2, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

4. Nel caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi. (art. 1, c. 151, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 6, c. 2, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

4.1. La deliberazione consiliare istitutiva dell'imposta deve determinare (art. 1, c. 146, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 6, c. 2, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23):

- a) l'opera pubblica da realizzare;
- b) la spesa da finanziare;
- c) l'aliquota;
- d) eventuali esenzioni, riduzioni o detrazioni;
- e) le modalità di versamento.

Imposta di scopo provinciale

1. Con D.P.R. da adottare entro il 31 ottobre 2011, avrebbe dovuto essere disciplinata l'imposta di scopo provinciale, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali può essere istituita, con le seguenti prescrizioni (art. 20, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68):

- a) destinazione al finanziamento di opere pubbliche, fino all'intero ammontare della spesa;
- b) durata massima dell'applicazione fissata in dieci anni;
- c) rimborso dell'imposta versata dai contribuenti entro i due anni successivi, nel caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

1. È soppressa la norma che prevedeva che le tariffe base dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni possono essere aumentate fino ad un massimo del 20%. (art. 11, c. 10, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, abrogato dall'art. 23, c. 7 e all. 1, n. 30, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134).

1.1. È soppressa la norma che prevedeva che per le superfici superiori al metro quadrato, la misura dell'aumento delle tariffe può essere estesa fino al 50%. (art. 11, c. 10, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, abrogato dall'art. 23, c. 7 e all. 1, n. 30, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134).

1.2. La soppressione della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta di cui ai punti precedenti, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice. (art. 1, c. 739, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

1.3. Una delibera approvativa o confermativa delle maggiorazioni, adottata entro il 26 giugno 2012, legittima la richiesta di pagamento delle stesse da parte dell'Ente locale; diversamente, una delibera approvativa o confermativa emessa in data successiva non può che ritenersi illegittima, essendo venuta meno, a seguito dell'intervento abrogativo, la norma attributiva del potere di disporre gli aumenti tariffari. (risoluzione Mef, dipartimento finanze, 14 maggio 2018, n. 2/DF).

1.3.1. A partire dall'anno d'imposta 2013, i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione.

1.4. I rimborsi delle somme acquisite per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva. (art. 1, c. 917, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

1.5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti possono essere aumentati fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato. (art. 1, c. 919).

2. Le tariffe devono essere deliberate dalla giunta entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio. (art. 3, c. 5, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 1, c. 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

2.1. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe applicate nell'anno precedente. (art. 1, c. 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

2.2. Le tariffe ed aliquote d'imposta possono essere modificate entro il 31 luglio di ogni anno, qualora con la deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio siano accertati squilibri, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio. (art. 193, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

2.3. Nel caso che il termine di pagamento dell'imposta abbia scadenza nel mese di gennaio o comunque anteriore alle variazioni regolamentari o tariffarie che incidono sulla quantificazione dei tributi aventi decorrenza dal 1° gennaio, può essere deliberato il differimento dei termini di pagamento. (circolare Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 8 febbraio 2002, n. 1).

2.4. Alla deliberazione, adottata in virtù della potestà regolamentare, deve essere data la massima diffusione per permettere ai contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie. (circolare Ministero finanze, direzione centrale fiscalità locale, 5 febbraio 2001, n. 1/F.L.).

2.5. Se le modifiche regolamentari e tariffarie intervengono senza che sia stata stabilita la proroga dei pagamenti, l'Ente locale dovrà comunque rimettere in termini i contribuenti per il versamento del tributo con esclusione, in ogni caso, di applicazione di sanzioni ed interessi.

3. Le tariffe possono essere adeguate con D.P.C.M. senza alcun riferimento alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo. (art. 37, c. 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

3.1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi mezzo, è stata adeguata di euro 3,10 per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare, come segue:

comuni di classe I	da euro 16,53	a euro 19,62
comuni di classe II	da euro 14,46	a euro 17,56
comuni di classe III	da euro 12,39	a euro 15,49
comuni di classe IV	da euro 10,33	a euro 13,43
comuni di classe V	da euro 8,26	a euro 11,36.

(D.P.C.M. 16 febbraio 2001, in G.U. n. 89 del 17 aprile 2001).

3.2. La tariffa rideterminata decorre dal 1° marzo 2001

3.3. La rideterminazione delle tariffe non può, tuttavia, trovare applicazione prima del recepimento delle tariffe medesime con apposita deliberazione comunale. (ordinanza Consiglio di Stato, 19 settembre 2001, n. 5206).

4. I comuni possono, con proprio regolamento, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa. (art. 62, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

4.1. Qualora non venga istituito e regolamentato il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, continua ad essere applicata l'imposta.

5. I comuni possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, relativamente alle affissioni di carattere commerciale. (art. 4, c. 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

6. Non hanno finalità pubblicitaria ma sola informativa e, pertanto, non sono soggetti ad imposta, i cartelli ed i tabelloni, collocati nelle stazioni di servizio di distribuzione di carburanti, che informano la clientela sui prezzi del carburante espressi in lire e in euro. (risoluzione Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 29 gennaio 2002, n. 2/Dpf).

7. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che contraddistinguono la sede, fino a 5 metri quadrati di superficie complessiva. (art. 17, c. 1-bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

7.1. Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali, di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. (art. 2-bis, c. 6, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito dalla Legge 24 aprile 2002, n. 75).

7.2. L'esenzione si applica soltanto alle "insegne di esercizio", ossia ai mezzi pubblicitari che contengono un messaggio, emblematico o nominativo, che contraddistingue il locale nel quale si esercita un'attività commerciale o un'attività diretta alla produzione di beni o servizi. (circolare Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 8 febbraio 2001, n. 1).

7.3. Le insegne di esercizio esenti da imposta possono essere esposte presso la sede dove si svolge un'attività, non necessariamente sulle vetrine o sulle porte d'ingresso, relativamente ai luoghi dove si trova sia la sede legale o principale e sia le sedi secondarie.

7.4. In caso di pluralità di insegne, l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie fino a 5 metri quadrati. (art. 2-bis, c. 6).

7.5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta è dovuta per l'intera superficie. (art. 2-bis, c. 5).

7.6. Per effetto della superiore disposizione, non deve più considerarsi valida l'interpretazione fornita precedentemente dal Ministero dell'economia e finanze con la circolare 8 febbraio 2001, n. 2, per la quale l'esenzione fino a 5 metri quadrati di superficie complessiva era da considerare una franchigia concessa dal legislatore da computare in detrazione da eventuale superficie imponibile, nel complesso delle insegne di esercizio esposte, superiore a tale limite.

7.7. È data facoltà ai comuni, con norma regolamentare, di prevedere l'esenzione anche per le insegne di dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati.

8. L'imposta non è dovuta, senza vincolo di superficie, per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto di terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. (art. 13, c. 4-bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

8.1. L'esenzione si applica anche alle imprese di produzione di beni e servizi che effettuano trasporti per conto proprio utilizzando veicoli di loro proprietà. (circolare Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 18 aprile 2002, n. 2).

8.2. Il beneficio dell'esenzione per i soggetti che effettuano come attività meramente strumentale il trasporto della merce prodotta, è circoscritto all'indicazione della ditta, fra i cui elementi può essere fatto rientrare, oltre all'indirizzo, anche il marchio, a condizione che sia identificativo sia del prodotto commercializzato o del servizio fornito che dell'impresa stessa. (circolare ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 26 maggio 2004, n. 2).

8.3. L'esenzione deve essere riconosciuta, a prescindere dalla titolarità giuridica degli autoveicoli, anche ai veicoli noleggiati o presi in leasing.

9. Per le associazioni sportive dilettantistiche, anche costituite in società di capitale senza fine di lucro, la pubblicità in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerare in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato. (art. 90, c. 11-bis, Legge 27 dicembre 2002, n. 289; art. 7 octies, c. 2, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43; art. 1, c. 128, Legge 23 dicembre 2005, n. 266).

9.1. La pubblicità, in qualunque modo realizzata, è esente dall'imposta, anche nelle ipotesi in cui vengono esposti messaggi pubblicitari, che non riguardino specificatamente le società utilizzatrici degli impianti sportivi, ma soggetti terzi, e che siano visibili anche dall'esterno (nota ministero economia e finanze, ufficio federalismo fiscale, 3 aprile 2007, n. 1576).

10. Nei casi di pubblicità effettuata sugli impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazioni o di concessione. (art. 9, c. 7, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

10.1. I canoni di locazione o di concessione devono essere commisurati alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario. (art. 9, c. 7, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

10.2. La commisurazione dei canoni dell'imposta all'effettiva occupazione è applicabile ai soli canoni di concessione e non anche per quelli di locazioni. (risoluzione Ministero finanze, 24 aprile 2001, n. 6/FL).

11. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette su strutture appositamente adibite, l'imposta si applica in base alla superficie complessiva degli impianti anche per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi. (art. 12, c. 3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

11.1. Il criterio di calcolo della superficie imponibile è quello relativo all'intera installazione pubblicitaria solo se la parte non coperta dal marchio abbia le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria, ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario. (risoluzione Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 6 marzo 2003, n. 2/Dpf).

11.2. Le strutture su cui sono situati i messaggi pubblicitari che hanno l'esclusiva funzione di sorreggere le insegne, non possono fare parte integrale della superficie da sottoporre a imposizione.

12. Nel regolamento per l'applicazione dell'imposta deve essere stabilita la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, dai quali non è più escluso il concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette. (art. 3, c. 3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

13. Abrogata dalla Legge finanziaria 2007, dall'anno 2008 diventa facoltativa la disposizione sull'esonero della tariffa per i manifesti:

- dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
- di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- relativi ed attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- relativi ad annunci mortuari. (art. 6, c. 2-bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

13.1. L'esenzione si applica, se deliberata, alle affissioni negli appositi spazi, pari al 10% degli spazi totali, che i comuni devono riservare. (art. 20.2, c. 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

14. Dal 1° gennaio 2007 è soppressa la norma che, per l'affissione dei manifesti di cui al punto 13. al di fuori degli spazi riservati, prevedeva la riduzione al 50% della tariffa. (art. 20, c. 1-bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, soppresso dall'art. 1, c. 176, lett. a, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

15. Dal 1° gennaio 2007 è soppressa la norma che prevedeva, nel caso di installazione di manifesti esenti da tariffa in violazione, la responsabilità personale del soggetto colto in flagranza, e non già solidale. (art. 23, c. 4-bis, e art. 24, c. 5ter, e D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, soppressi dall'art. 1, c. 176, lett. a, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

15.1. Analoga soppressione è disposta in tema di responsabilità personale e non solidale per le violazioni alle norme sul codice della strada. (art. 23, c. 13 *quiquies*, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, *soppresso dall'art. 1, c. 176, lett. b, Legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

15.2. Analoga soppressione è disposta in tema di responsabilità personale e non solidale per le violazioni alle norme per la disciplina della propaganda elettorale. (artt. 6 e 8, Legge 4 aprile 1956, n. 212, *soppressi dall'art. 1, c. 176, lett. c, Legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

16. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva relativa alle campagne elettorali per l'elezione alla camera dei deputati e al senato della repubblica sono a carico dell'esecutore materiale e del committente, in solido. (art. 15, c. 3 e 19, Legge 10 dicembre 1993, n. 515).

17. Le spese sostenute dal comune per la rimozione dei manifesti abusivi sono a carico dei soggetti per conto dei quali sono stati affissi, salvo prova contraria. (art. 20.1. D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

18. Al fine di contrastare il fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, i comuni adottano un piano di repressione dell'abusivismo con contestuale recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano. (art. 24, c. 5-bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

18.1. Per favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo, con norma regolamentare possono essere definite misure agevolative sugli accertamenti e sul contenzioso, anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili.

18.2. La definizione agevolativa può essere estesa agli accertamenti non definitivi ed ai procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni commesse fino al 30 settembre 2001, relativamente a:

- pagamento di canoni di locazioni o di concessione dovuti per gli impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune;

- pagamento dell'imposta sulla pubblicità effettuata mediante affissioni dirette.

18.3. Il funzionario responsabile ed i concessionari possono utilizzare le banche dati di soggetti pubblici o loro concessionari, utili agli accertamenti incrociati.

18.4. I concessionari, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, sono tenuti a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano di repressione dell'abusivismo ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano.

19. Al fine di contrastare l'abusivismo, gli organi di polizia stradale possono accedere al fondo privato dove è collocato l'impianto pubblicitario abusivo, per consentire la rimozione da parte dell'ente proprietario o concessionario della strada. (art. 23, c. 13-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

21. I comuni possono concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento di cartelli pubblicitari su qualunque tipo di strada all'interno dei centri abitati, nel rispetto dei divieti generali. (art. 23, c. 6, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

22. Il comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica. (art. 18, c. 3-bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

23. Sono aumentate da 103 a 206 euro e da 1032 a 1549 euro le sanzioni, minima e massima, per le violazioni delle norme regolamentari e di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti. (art. 24, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari

1. I comuni possono prevedere che le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente siano sottoposte ad un regime autorizzatorio e assoggettate al pagamento di un canone in base a tariffa. (art. 62, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

1.1. Con l'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, viene esclusa l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità. Il canone, tuttavia, mantiene la stessa natura tributaria dell'imposta. (*sentenza Corte Costituzionale, n. 141/2009*).

1.2. L'istituzione del canone e la determinazione delle tariffe sono previste con atto regolamentare di competenza consiliare.

2. Il regolamento deve essere informato ai criteri di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997 ed adottato non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. (art. 52, c. 1, 2 e 5, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

2.1. Qualora la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione sia rinviata da norma statale, il termine per l'approvazione del regolamento è stabilito entro la data di approvazione del bilancio ed ha effetto dal 1° gennaio. (art. 1, c. 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

2.2. Le tariffe possono essere modificate entro il 31 luglio di ogni anno, qualora con la deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio siano accertati squilibri, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio. (art. 193, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

3. La tariffa del canone, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non deve essere superiore di oltre il 25% rispetto alla tariffa dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deliberata nell'anno solare antecedente a quello in cui viene adottato il canone. (art. 62, c. 2, lett. d, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

4. A decorrere dall'esercizio 2006, la tariffa del canone tiene conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat. (art. 7-octies, c. 1, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, *convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43*).

5. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che contraddistinguono la sede, fino a 5 metri quadrati di superficie complessiva. (art. 2-bis, c. 1, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito dalla Legge 24 aprile 2002, n. 75).

5.1. L'esenzione si applica soltanto alle "insegne di esercizio", ossia ai mezzi pubblicitari che contengono un messaggio, emblematico o nominativo, che contraddistingue il locale nel quale si esercita un'attività commerciale o un'attività diretta alla produzione di beni o servizi. (circolare Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 8 febbraio 2002, n. 1).

5.2. Le insegne di esercizio esenti da canone possono essere esposte presso la sede dove si svolge un'attività, non necessariamente sulle vetrine o sulle porte d'ingresso, relativamente ai luoghi dove si trova sia la sede legale o principale e sia le sedi secondarie.

5.3. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie fino a 5 metri quadrati. (art. 2-bis, c. 6).

5.4. Per insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati, il canone è dovuto per l'intera superficie. (art. 2-bis, c. 5).

5.5. È data facoltà ai comuni, con norma regolamentare, di prevedere l'esenzione anche per le insegne di dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati.

6. L'esenzione dall'imposta sulla pubblicità per l'indicazione della ditta, del marchio e dell'indirizzo dell'impresa che effettua attività di trasporto sui veicoli utilizzati, non si estende al canone. (circolare ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 26 maggio 2004, n. 2).

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

1. Qualora non venga istituito e regolamentato dagli enti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche continua ad essere applicata la tassa. (art. 63, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

2. Agli effetti della tassa, si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10 mila abitanti, individuabili quali strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali. (art. 63, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

3. Le agevolazioni sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche gravati da canoni concessori non ricognitori, sino alla completa esenzione del pagamento della tassa, possono essere disposti, relativamente ai rapporti non conclusi, anche con effetto retroattivo. (art. 31, c. 27, Legge 23 dicembre 1998, n. 448).

3.1. Gli enti possono, altresì, sempre per i rapporti non conclusi inerenti alla tassa, determinare criteri e modalità di definizione agevolata.

3.2. L'atto da adottare per disporre le agevolazioni è di competenza consiliare. (art. 17, c. 63, Legge 15 maggio 1997, n. 127).

4. I comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa in relazione ai seguenti interventi (art. 1, c. 4 e 6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449):

a) manutenzione ordinaria, opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) manutenzione straordinaria, opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, per la realizzazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;

c) restauro e risanamento conservativo;

d) ristrutturazione edilizia;

e) messa a norma degli impianti elettrici e degli impianti a metano relativi agli edifici;

f) realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;

g) eliminazione delle barriere architettoniche;

h) realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici;

i) realizzazione di opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;

l) realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo alle installazioni di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia;

m) realizzazione di opere finalizzate all'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo alla messa in sicurezza statica.

5. La disciplina per la determinazione del canone si applica anche per la determinazione della TOSAP. (art. 63, c. 3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

5.1. Se l'azienda titolare dell'atto concessorio ha più rapporti con lo stesso utente, al quale eroga più servizi, dovrà corrispondere tante somme a titolo di TOSAP o COSAP quanti sono i servizi resi.

5.2. Per la variata modalità di commisurazione del tributo, le Aziende devono presentare, per l'anno 2000, denuncia iniziale, mentre per gli anni successivi la denuncia dovrà essere presentata solo in caso di variazione delle utenze dichiarate.

5.3. Dall'ammontare complessivo della tassa deve essere detratto l'importo di eventuali altri canoni riscossi dall'ente per la medesima occupazione quali, ad esempio, il canone previsto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 285/1992, recante il nuovo codice della strada e non più, come in passato, per la medesima concessione.

6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici dei servizi pubblici e da quelli esercenti attività strumentali ai servizi stessi non sono più soggette al criterio di determinazione forfettaria per chilometro lineare, ma commisurate al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa riferita a due classi di comuni. (art. 63, c. 2, lett. f, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

6.1. La misura unitaria di tariffa per le utenze dei comuni fino a 20.000 abitanti è di 0,77 euro, quella per le utenze dei comuni oltre 20.000 abitanti è di 0,65 euro.

- 6.2.** Per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria prevista per i comuni per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.
- 6.3.** Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 6.4.** Gli importi del canone sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 6.5.** Il canone è versato in unica soluzione dal titolare dell'atto concessorio entro il 30 aprile ciascun anno su c.c.p., salvo che i comuni e le province non abbiano previsto termini e modalità (ad esempio, rateizzazione) diversi e ne abbiano dato comunicazione alle aziende.
- 6.6.** Nel caso che il termine di pagamento della TOSAP permanente abbia scadenza nel mese di gennaio o comunque anteriore alle variazioni regolamentari o tariffarie aventi decorrenza dal 1° gennaio, può essere deliberato il differimento dei termini di pagamento. (*circolare Ministero finanze, direzione centrale fiscalità locale, 5 febbraio 2001, n. 1/FL*)
- 6.7.** Con circolare ministero dell'economia e finanze, dipartimento delle finanze, direzione federalismo fiscale, 20 gennaio 2009, n. 1/DF, sono forniti chiarimenti in ordine all'applicazione della TOSAP e del canone (COSAP) per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e impianti da aziende di erogazione di pubblici servizi.
- 6.8.** Alla deliberazione, adottata in virtù della potestà regolamentare, deve essere data la massima diffusione per permettere ai contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.
- 6.9.** Se le modifiche regolamentari e tariffarie intervengono senza che sia stata stabilita la proroga dei pagamenti, l'Ente locale dovrà comunque rimettere in termini i contribuenti per il versamento del tributo con esclusione, in ogni caso, di applicazione di sanzioni ed interessi.
- 7.** In caso di occupazione abusiva di suolo pubblico su strade urbane, per invasione di terreni o edifici e occupazione della sede stradale, il sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti (*art. 3, c. 16, Legge 15 luglio 2009, n. 94*).
- 7.1.** Qualora l'occupazione abusiva sia a fine di commercio, fino al pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per non meno di cinque giorni, il sindaco può altresì, disporre la chiusura dell'esercizio.
- 7.2.** Il rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi e la chiusura dell'esercizio possono anche essere ordinati nel caso in cui l'esercente di attività commerciale ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio (*art. 3, c. 17*).
- 7.3.** Copia del verbale di accertamento dell'occupazione abusiva a fine di commercio deve essere trasmessa al comando della guardia di finanza competente per territorio (*art. 3, c. 18*).
- 8.** Il gestore del servizio di igiene urbana è tenuto al pagamento della TOSAP per i cassonetti portarifiuti, se non è prevista la devoluzione gratuita al comune al termine dell'appalto. (*sentenza Corte di cassazione, sezione tributaria civile, 13 febbraio 2015, n. 2921*).

Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP)

- 1.** Le province e i comuni possono prevedere che le occupazioni di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio siano assoggettate, anziché alla TOSAP, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione. (*art. 63, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*).
- 1.1.** L'istituzione del canone e la determinazione delle tariffe sono previste con atto regolamentare di competenza consiliare.
- 1.2.** Il canone applicato alle occupazioni permanenti e temporanee per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità, è determinato in modo da comprendere nel suo ammontare la TOSAP e ogni altro onere imposto dalle province e dai comuni per le occupazioni connesse con la realizzazione di dette infrastrutture. (*art. 10, c. 1, Legge 1° agosto 2002, n. 166*).
- 2.** Il regolamento deve essere informato ai criteri di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 46/1997 ed adottato non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. (*art. 52, c. 1, 2 e 5, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*).
- 2.1.** Qualora la scadenza per l'approvazione del bilancio sia rinviata da norma statale, il termine per l'approvazione del regolamento è stabilito entro la data di approvazione del bilancio ed ha effetto dal 1° gennaio. (*art. 1, c. 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296*).
- 2.2.** Le tariffe possono essere modificate entro il 31 luglio di ogni anno, qualora con la deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio siano accertati squilibri, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio. (*art. 193, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).
- 3.** Qualora venga deliberato il passaggio dalla TOSAP al COSAP dopo l'inizio dell'esercizio, al fine di evitare versamenti del tributo scadenti nei primi mesi dell'anno, può essere deliberato il differimento dei termini e, in mancanza, disposta la compensazione tra gli importi dovuti a titolo di tributo o di canone senza alcun aggravio di interessi e sanzioni a carico del contribuente. (*circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 19 gennaio 2000, n. 13/E*).
- 4.** Agli effetti del canone, si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10 mila abitanti, individuabili quali strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali. (*art. 63, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*).
- 4.1.** Con norma regolamentare, i passi carrabili possono essere esclusi dall'applicazione del canone. (*circolare Ministero finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, 21 dicembre 2000, n. 195*).
- 5.** Nei confronti delle occupazioni abusive, il canone deve essere maggiorato fino al 50%, (*art. 63, c. 2, lett. g, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*).
- 5.1.** Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

5.2. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori al canone maggiorato e superiori al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, c. 4 e 5, del D.Lgs. n. 205/1992 e la rimozione a proprie spese delle opere abusive. (art. 63, c. 2, lett. g-bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici dei servizi pubblici e da quelli esercenti attività strumentali ai servizi stessi non sono più soggette al criterio di determinazione forfettaria per chilometro lineare, ma commisurate al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa riferita a due classi di comuni. (art. 63, c. 2, lett. f, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 1, c. 1, lett. aa, n. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506).

6.1. La misura unitaria di tariffa per le utenze dei comuni fino a 20.000 abitanti è di 0,77 euro, quella per le utenze dei comuni oltre 20.000 abitanti è di 0,65 euro.

6.2. Per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria prevista per i comuni per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

6.3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

6.4. Gli importi del canone sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

6.5. Il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno su c. c.p., salvo che i comuni e le province non abbiano previsto termini e modalità diversi e ne abbiano dato comunicazione alle aziende.

6.6. La nuova disciplina per la determinazione del canone si applica anche per la determinazione della TOSAP. (art. 63, c. 3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

7. In caso di occupazione abusiva di suolo pubblico su strade urbane, per invasione di terreni o edifici e occupazione della sede stradale, il sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti (art. 3, c. 16, Legge 15 luglio 2009, n. 94).

7.1. Qualora l'occupazione abusiva sia a fine di commercio, fino al pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per non meno di cinque giorni, il sindaco può altresì, disporre la chiusura dell'esercizio.

7.2. Il rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi e la chiusura dell'esercizio possono anche essere ordinati nel caso in cui l'esercente di attività commerciale ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio (art. 3, c. 17).

7.3. Copia del verbale di accertamento dell'occupazione abusiva a fine di commercio deve essere trasmessa al comando della guardia di finanza competente per territorio (art. 3, c. 18).

8. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non ha natura di entrata tributaria. (circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 3 novembre 1998, n. 256/E, in G.U. n. 261 del 7 novembre 1998).

8.1. Il relativo regolamento non è, pertanto, soggetto a trasmissione al Ministero delle finanze.

Diritto provinciale per recupero e autosmaltimento rifiuti

1. Con D.M. 21 luglio 1998, n. 350, è stato approvato il regolamento per la determinazione del diritto annuale di iscrizione in appositi registri delle imprese che effettuano recupero e smaltimento di rifiuti dovuto alla provincia territorialmente competente. (in G.U. n. 238 del 12 ottobre 1998).

1.1. Il diritto annuale, dovuto dal 1° gennaio 1998, deve essere versato sul c/c postale della provincia entro il 30 aprile di ciascun anno.

Tributo provinciale ambientale

1. Il tributo provinciale per il finanziamento dei compiti di tutela ambientale, determinato in misura non inferiore all'1% e non superiore al 5% delle tariffe stabilite ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è soppresso, per effetto della soppressione della tassa, con specifica norma che abroga l'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. (art. 264, c. 1, lett. n, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

2. Sino all'emanazione del regolamento ministeriale per la determinazione delle tariffe ed al compimento degli adempimenti per la loro applicazione, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. (art. 238, c. 11, e art. 264, c. 1, lett. i, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 152/2006, resta invariato il regime di prelievo relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune. (art. 1, c. 184, lett. a, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 8, c. 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194; convertito dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25).

Il mantenimento del regime adottato nel 2006 - 2016, consente il mantenimento del tributo provinciale ambientale.

3. A decorrere dall'anno 2014, con l'istituzione della TARI, è fatto salvo il tributo provinciale ambientale. (art. 1, c. 666, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Tributo speciale per il deposito in discarica

1. Una quota del gettito proveniente dal tributo regionale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche e gli impianti ed ai comuni limitrofi interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto. (art. 3, c. 27, Legge 28 dicembre 1995, n. 549, nel testo aggiunto dall'art. 1, c. 531, lett. a, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

1.1. La quota spettante ai comuni è destinata alla realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

1.2. Nella legge regionale di disciplina del tributo sono previste le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni. (art. 3, c. 30, nel testo aggiunto dall'art. 1, c. 531, lett. b).

Tributi locali

1. Il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta nonché i regolamenti relativi alle entrate, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. (*art. 1, c. 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296*)

1.1. I regolamenti hanno effetto dal 1° gennaio, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio.

1.2. Per l'anno 2019, il termine è fissato al 28 febbraio. (D.M. interno 7 dicembre 2018).

1.3. In caso di mancata approvazione entro il 28 febbraio 2019, le tariffe e le aliquote si intendono confermate nella stessa misura dell'anno 2018. (*art. 1, c. 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

1.4. La stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare. (*nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n. 5602*).

1.5. La norma che impone agli Enti locali di deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi di competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione detta un termine perentorio, stabilendo che in caso di mancata approvazione entro il termine per la deliberazione del bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Le deliberazioni sui tributi adottate successivamente sono, pertanto, illegittime. (*sentenza Consiglio di Stato, sezione quinta, 17 luglio 2014, n. 3817*).

1.6. Le tariffe ed aliquote d'imposta possono essere modificate entro il 31 luglio di ogni anno, qualora con la deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio siano accertati squilibri, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio. (*art. 193, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

1.6.1. La modifica delle tariffe ed aliquote entro il termine perentorio del 31 luglio può essere operata solo in aumento, quale operazione di riequilibrio del bilancio. (*risoluzioni Mef, dipartimento finanze, 29 maggio 2017, n. 1/DF e 2/DF*).

2. Gli Enti locali non hanno competenza ad individuare ed istituire nuovi tributi, in quanto l'art. 23 della costituzione prevede una riserva di legge in materia. (*risoluzione Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 2 aprile 2002, n. 5/Dpf*).

2.1. La potestà regolamentare, pur espandendosi fino al punto di consentire all'Ente locale di non applicare le disposizioni di legge, non consente tuttavia di contravvenire al principio della riserva di legge di cui all'art. 23 della costituzione.

2.2. È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti locali anche per i nuovi tributi previsti dal provvedimento sul federalismo comunale. (*art. 14, c. 6, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*).

2.3. È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti locali anche per i nuovi tributi previsti dal provvedimento sul federalismo provinciale. (*art. 39, c. 6, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*).

3. Spettano alle province i tributi propri derivati previsti dalla legislazione vigente. (*art. 20, c. 1, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*).

4. A decorrere dall'anno 2013, le regioni possono istituire tributi locali, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, nonché determinare variazione delle aliquote o agevolazioni sui tributi locali istituiti con legge regionale, che comuni e province possono applicare nell'esercizio della propria autonomia. (*art. 38, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*).

5. Le province definiscono i criteri generali per la gestione organica dei tributi e compartecipazioni con l'agenzia delle entrate. (*art. 11, c. 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149*).

5.1. Le province possono stipulare con l'agenzia delle entrate convenzioni finalizzate a collaborazione per la gestione organica dei tributi propri derivati. (*art. 10, c. 2*).

5.2. Le province possono stipulare con il ministero economia e finanze convenzione per la ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione. (*art. 10, c. 3*).

6. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili. (*art. 16, c. 5, Legge 8 novembre 2000, n. 265*).

7. I comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di specifici tributi a fronte di interventi per la pulizia, manutenzione, abbellimento aree verdi, piazze o strade e, in genere, di valorizzazione di limitate zone del territorio urbano o extraurbano, su progetti presentati da cittadini, singoli o associati, sulla base di criteri e condizioni definiti dai comuni medesimi. (*art. 24, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164*).

7.1. Il baratto amministrativo necessita di una previa regolamentazione a carattere generale, riveste natura temporanea e non può riguardare debiti tributari pregressi.

8. I comuni risultanti da fusioni possono mantenere tributi differenziati per ciascuno degli enti preesistenti alla fusione e non oltre il quinto (in luogo dell'ultimo) esercizio finanziario del nuovo comune. (*art. 1, c. 132, Legge 7 aprile 2014, n. 56, nel testo sostituito dall'art. 21, c. 2-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96*).

9. Gli Enti locali possono cedere a terzi, a titolo oneroso, anche i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità. (*art. 76, Legge 21 dicembre 2000, n. 342*).

9.1. I rapporti con il cessionario sono regolati da convenzione.

9.2. Gli Enti locali sono tenuti a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non rispondono dell'insolvenza dei debitori.

9.3. L'operazione di cessione è esente dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, salvo a dover registrare in termini fisso gli atti di cessione.

10. Comuni e province possono stipulare apposite convenzioni con il Ministero finanze aventi ad oggetto l'espletamento di attività di consulenza in ordine alle procedure adottate in tema di liquidazione, accertamento e riscossione, senza che ciò comporti l'esercizio di funzioni ispettive o di controllo. (*art. 78, c. 1 e 2, Legge 21 novembre 2000, n. 342*).

11. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi locali devono essere inviate al ministero economia e finanze, dipartimento finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione. (art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214).

11.1. Le deliberazioni sono pubblicate dal Mef sul proprio sito informatico.

11.1.1. La pubblicazione sostituisce l'avviso in G.U. precedentemente previsto.

11.2. Il mancato invio delle deliberazioni nei termini, è sanzionato, previa diffida del ministero interno, con il blocco, fino all'adempimento, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

11.3. Con nota Mef, dipartimento finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, 11 novembre 2013, prot. 24674, sono fornite istruzioni sulla procedura di trasmissione telematica delle deliberazioni di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali.

12. I regolamenti possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale. (art. 50, Legge 27 dicembre 1997, n. 449).

13. L'oggetto della giurisdizione tributaria viene individuato in tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali. (art. 2, c. 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; circolare Agenzia Entrate, 21 marzo 2002, n. 25/E).

13.1. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. (art. 2, c. 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).

13.2. La mediazione per controversie tributarie sugli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018 degli Enti locali, dall'agente di riscossione e dal concessionario iscritto all'albo è ampliata alle controversie di valore superiore a 50.000,00 euro, rispetto al precedente limite di 20.000,00 euro. (art. 10, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96).

13.3. Con deliberazione consiliare da adottare entro il 31 agosto 2017, ciascun ente può stabilire l'applicazione delle disposizioni per la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente. (art. 11, c. 1-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96).

14. Gli Enti locali individuano gli organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, o di revoca in autotutela di atti illegittimi o infondati, nonché del potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato, relativamente ai tributi di loro competenza. (art. 2-quater, commi 1-bis e 1-ter, D.L. 30 settembre 1994, n. 564).

15. Gli Enti locali possono prevedere forme spontanee di riscossione dei propri tributi, secondo modalità che facilitino il pagamento e velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse. (art. 36, Legge 23 dicembre 2000, n. 388).

16. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio delle dichiarazioni omesse, infedeli o incomplete e degli omessi, ritardati o parziali versamenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere o sono stati effettuati. (art. 1, c. 161, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

16.1. L'irrogazione o la contestazione delle sanzioni amministrative tributarie deve essere effettuata entro lo stesso termine.

16.2. I nuovi termini si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti al 1° gennaio 2007. (art. 1, c. 171).

17. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. (art. 1, c. 163, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

17.1. I nuovi termini si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti al 1° gennaio 2007. (art. 1, c. 171).

18. Le notifiche degli atti di accertamento e di quelli afferenti le procedure esecutive possono essere eseguite da messo notificatore nominato dal dirigente dell'ufficio competente. (art. 1, c. 158, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

18.1. Il messo notificatore nominato, previa partecipazione a corso di formazione e superamento di un esame di idoneità, esercita le sue funzioni nell'ambito del territorio dell'ente. (art. 1, c. 159 e 160).

19. I poteri di accertamento, di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano nell'ambito del territorio dell'ente, possono essere conferiti a soggetti nominati dal dirigente dell'ufficio competente. (art. 1, c. 179, 180 e 182, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

19.1. Sono escluse dai poteri conferibili le contestazioni delle violazioni al codice della strada. (art. 1, c. 180).

19.2. Le deliberazioni di nomina del funzionario responsabile della IUC, dell'IMU, della TASI, della TARI, dell'imposta di scopo, dell'imposta di soggiorno, dell'imposta di sbarco, del canone per l'installazione degli impianti pubblicitari e dell'addizionale comunale all'Irpef non devono essere comunicate al Mef, non essendo previsto dalla legge. (nota Mef, dipartimento finanze, 15 aprile 2014, n. 7812/2014).

19.2.1. Per le deliberazioni di nomina dei funzionari responsabili dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, l'obbligo di comunicazione previsto dalla legge può ritenersi assolto con la pubblicazione del nominativo sul sito istituzionale dell'ente.

20. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento, per eccesso o per difetto, all'euro. (art. 1, c. 166, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

21. La compensazione di crediti e debiti per tributi locali è regolamentata da ciascun ente impositore. (art. 1, c. 167, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

- 22.** L'ammontare minimo da versare o da rimborsare per ciascun tributo è regolamentato da ciascun ente impositore. (*art. 1, c. 168, Legge 27 dicembre 2006, n. 296*).
- 22.1.** In mancanza di regolamentazione, l'importo minimo è di 12 euro.
- 23.** Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. (*art. 1, c. 164, Legge 27 dicembre 2006, n. 296*).
- 23.1.** L'effettuazione del rimborso da parte dell'ente deve avvenire entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 24.** Nel caso di erroneo versamento a un comune diverso da quello destinatario del tributo locale, già dall'anno di imposta 2012, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme percepite. (*art. 1, c. 722, Legge 27 dicembre 2013, n. 147; art. 1, c. 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68*).
- 24.1.** Nella comunicazione il contribuente deve indicare estremi del versamento, importo versato, dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
- 24.2.** Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli Enti locali interessati comunicano al Mef e al ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento, ai fini delle successive regolarizzazioni. (*art. 1, c. 723*).
- 24.3.** Nel caso di versamenti di importi superiori al dovuto, dall'anno di imposta 2012, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Mef e al ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso. (*art. 1, c. 724*).
- 24.4.** Nell'ipotesi di versamento erroneo allo Stato di una quota IMU spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia degli esiti dell'istruttoria ai ministeri per le conseguenti regolarizzazioni. (*art. 1, c. 725*).
- 24.5.** La procedura di rimborso di cui al precedente punto 24.3. si applica anche ove il contribuente abbia versato allo Stato una somma di spettanza del comune e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento. (*art. 1, c. 726*).
- 24.5.1.** Per le procedure di cui ai precedenti punti **24.2.** e **24.3.**, nelle more di adozione dell'apposito D.M. Mef sulle modalità applicative, l'obbligo di comunicazione da parte dell'Ente locale si riterrà assolto con il solo invio al Mef. (*comunicato direzione centrale finanza locale, 21 maggio 2014*).
- 24.6.** Nel caso in cui si stia versata al comune, a titolo di imposta, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. All'esito dell'istruttoria, il comune ne dispone il riversamento all'erario. (*art. 1, c. 727*).
- 24.7.** Con D.M. Mef 24 febbraio 2016, sono individuate le modalità con le quali si eseguono le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili. (*in G.U. n. 87 del 4 aprile 2016*).
- 24.7.1.** Con circolare Mef, dipartimento finanze, 14 aprile 2016, n. 1/DF, sono forniti i chiarimenti relativi agli adempimenti degli Enti locali e dei contribuenti ai fini della corretta esecuzione delle procedure.
- 24.7.2.** Il termine per l'inserimento dei dati delle istruttorie già concluse nel Portale del federalismo fiscale è rinviato dal 27 giugno 2016 al 30 gennaio 2017. (*circolare Mef, dipartimento finanze, 21 giugno 2016*).
- 24.7.3.** Con D.M. Mef 26 ottobre 2016 sono stabilite le procedure relative ai rimborsi. (*in G.U. n. 264 dell'11 novembre 2016*).
- 24.8.** Dal 26 luglio 2016 sono in vigore alcune semplificazioni dell'applicazione relativa alla procedura di riversamento, rimborso e regolazioni contabili. (*comunicato Mef, dipartimento finanze, 22 luglio 2016*).
- 25.** L'ambito della disposizione civilistica di tutela, quali crediti privilegiati, dei crediti degli enti per i tributi locali si intende estesa a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. (*art. 13, c. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214*).
- 26.** A decorrere dal 1° gennaio 2014 ritorna ad essere di 16,53 euro (era 30 euro dal 1° luglio 2012) il limite al di sotto del quale non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti tributari. (*art. 3, c. 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44*).
- 26.1.** Il limite è comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, per ciascun credito e con riferimento ad ogni periodo d'imposta, e non si applica qualora derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. (*art. 3, c. 11*).
- 27.** È dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari della riscossione e soggetti iscritti nell'albo di cui al D.Lgs. 446/1997 è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'Ente locale concedente. (*sentenza Corte costituzionale, 3 marzo 2016, n. 44*).
- 28.** Il bando per l'affidamento dell'attività di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva di tributi locali non può prevedere tra i requisiti per la partecipazione il possesso di un fatturato minimo relativo al triennio precedente superiore al doppio dell'importo a base di gara e di avere in esecuzione attività di gestione di attività identiche a quelle oggetto del disciplinare o di organico minimo. (*delibera ANAC, 31 agosto 2016, n. 921*).
- 29. Con istanza presentata dal debitore entro il 30 aprile 2019 all'agente della riscossione, può essere agevolata la definizione dei carichi tributari inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2017 con il pagamento integrale del debito, anche dilazionato, entro il limite massimo di diciotto rate, senza**

corrispondere le sanzioni incluse nei carichi e gli interessi di mora. (art. 3, c. 1, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136).

29.1. Il pagamento integrale del debito in unica soluzione deve essere eseguito entro il 31 luglio 2019. (art. 3, c. 2, lett. a).

29.1.1. Il pagamento rateizzato del debito, nel numero massimo di diciotto rate, è con carico di interessi nella misura del 2% annuo. (art. 3, c. 2, lett. b, e 3).

29.2. Entro il 31 dicembre 2024, l'agente della riscossione trasmette a ciascun ente interessato l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione agevolata e dei codici tributi per i quali è stato effettuato il versamento. (art. 3, c. 19).

29.3. Possono formare oggetto di nuova definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi che avevano già formato oggetto della precedente definizione agevolata che prescriveva il pagamento in cinque rate entro il mese di settembre 2018, per i quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale tempestivo pagamento delle somme. (art. 3, c. 25, lett. a).

30. I debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, alla data del 24 ottobre 2018, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2010, sono automaticamente annullati. (art. 4, c. 1, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136).

30.1. L'annullamento, valido ancorché riferito alle cartelle per le quali è già intervenuta la definizione agevolata, è effettuato alla data del 31 dicembre 2018.

30.2. Ai fini del discarico, l'agente della riscossione deve trasmettere agli enti interessati l'elenco delle quote annullate.

30.3. Le somme eventualmente versate per i debiti di che trattasi dal 24 ottobre 2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento o, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate. (art. 4, c. 2).

30.3.1. Per le somme eventualmente riscosse dal 24 ottobre al 31 dicembre 2018, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione.

30.4. Al rimborso delle spese esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate concernenti i carichi erariali, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013 provvede il Mef. (art. 4, c. 3).

30.4.1. Per i restanti carichi, la richiesta di rimborso da parte dell'agente della riscossione è presentata al singolo ente creditore con oneri a proprio carico.

30.4.2. Al rimborso può provvedersi in venti rate annuali, a decorrere dal 30 giugno 2020.

31. Gli Enti locali possono deliberare, entro il 31 marzo 2019, la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'ente, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio. (art. 6, c. 1, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136).

31.1. La definizione avviene a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

31.2. La facoltà di definire le controversie tributarie riguarda quelle in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. (art. 6, c. 4).

31.2.1. Per ciascuna controversia, la domanda deve essere presentata entro il 31 maggio 2019. (art. 6, c. 8).

31.3. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia. (art. 6, c. 1-bis).

31.3.1. In caso di soccombenza dell'ente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa alla data del 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado, e del 15% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. (art. 6, c. 2).

31.3.2. Le controversie relative alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell'ente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa alla data del 24 ottobre 2018. (art. 6, c. 3).

31.3.3. Le controversie relative alle sanzioni collegate al tributo sono definite senza alcun pagamento, sempre che il rapporto relativo al tributo cui si riferiscono le sanzioni sia stato oggetto di definizione.

31.4. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019. (art. 6, c. 6).

31.4.1. La rateizzazione è possibile nel caso in cui gli importi dovuti superano i 1.000,00 euro, in un massimo di venti rate trimestrali.

Interessi sui tributi locali

1. Dal 1° gennaio 2007, gli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi locali sono fissati nei limiti dell'interesse legale maggiorato di tre punti. (art. 1, c. 165, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1.1. La nuova misura degli interessi si applica anche ai rapporti di imposta pendenti al 1° gennaio 2007. (art. 1, c. 171).

1.2. La facoltà regolamentare degli Enti locali sulla misura annua degli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale può essere esercitata nel regolamento di ciascun tributo o nel regolamento generale delle entrate. (nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 20 aprile 2007, n. 6464).

1.3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili.

1.4. La stessa misura degli interessi, con decorrenza dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, deve essere applicata sulle somme dovute ai contribuenti a titolo di rimborso.

Partecipazione all'accertamento fiscale – Comuni

1. I comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo pari al 50% delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che ha contribuito all'accertamento stesso. (art. 1, c. 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248).

1.1. Per gli anni dal 2012 al 2019, la quota di partecipazione è elevata al 100%. (art. 1, c. 12-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148).

1.2. La quota di partecipazione è estesa anche alle somme riscosse a titolo non definitivo. (art. 2, c. 10, lett. b, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

1.2.1. La partecipazione dei comuni all'accertamento può avvenire anche attraverso società ed enti partecipati ovvero degli affidatari delle entrate comunali.

1.3. L'attribuzione ai comuni è effettuata in via provvisoria, salvo recupero, in caso di rimborso ai contribuenti a qualunque titolo, con modalità stabilite con D.M. economia e finanze 8 marzo 2013. (in G.U. n. 65 del 18 marzo 2013).

1.3.1. Il recupero delle somme corrisposte ai comuni in via provvisoria e successivamente rimborsate ai contribuenti è effettuato a valere sulle somme spettanti ai comuni stessi negli anni successivi per il contributo dato all'attività di accertamento dei tributi statali.

1.4. I comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge e il cui servizio di accertamento non sia affidato in concessione, possono prevedere, con proprio regolamento che il maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal rendiconto approvato sia destinato, nella misura massima del 5% e limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di legge sull'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. (art. 1, c. 1091, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

1.4.1. La quota destinata al trattamento accessorio al personale è al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'ente ed il beneficio non può superare il 15% del trattamento annuo lordo individuale.

1.4.2. La predetta quota è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti.

2. Con D.M. economia e finanze sono individuati i tributi su cui calcolare la quota di partecipazione e le sanzioni civili spettanti ai comuni che hanno contribuito all'accertamento. (art. 18, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).

2.1. Con D.M. economia e finanze, 23 marzo 2011 sono stati individuati i seguenti tributi e sanzioni (in G.U. n. 75 del 1° aprile 2011):

a) imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) imposta sul valore aggiunto;

c) imposta sul reddito delle società;

d) imposta di registro;

e) imposta ipotecaria;

f) imposta catastale;

g) tributi speciali catastali;

h) interessi e sanzioni sui tributi sopra individuati;

i) sanzioni civili applicate sui maggiori contributi previdenziali e assistenziali riscossi a titolo definitivo.

2.2. La quota spettante ai comuni è al netto delle somme spettanti ad altri enti ed all'unione europea. (art. 18, c. 9).

2.2.1. Spetta alle regioni ed alle province autonome riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce loro.

3. Con D.M. economia e finanze 15 luglio 2011, sono fissati i criteri per la determinazione dell'importo netto da erogare ai comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo. (in G.U. n. 177 del 1° agosto 2011).

4. L'agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti in essi residenti e, se è stata stipulata convenzione, invia agli stessi una segnalazione relativa agli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soggetti passivi residenti in seguito all'accertamento sintetico del reddito. (art. 44, c. 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

4.1. Entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, il comune fornisce all'agenzia delle entrate ogni elemento in loro possesso utile alla determinazione del reddito. (art. 44, c. 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

5. Con D.P.C.M. sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei contribuenti residenti, con riferimento a determinate categorie di contribuenti o di reddito. (art. 4, c. 7, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

5.1. Con il medesimo D.P.C.M. sono individuati gli ulteriori dati che l'agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza.

5.1.1. Criteri, modalità e ulteriori dati sono individuati con D.P.C.M. 10 luglio 2012. (in G.U. n. 175 del 28 luglio 2012).

6. Ai comuni è assicurato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili non dichiarati in catasto. (*art. 2, c. 10, lett. a, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*)

7. A decorrere dal 1° luglio 2011, è devoluto ai comuni il 75% delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi (*art. 2, c. 12, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*).

7.1. Dalla stessa data, gli importi minimo e massimo delle predette sanzioni amministrative sono quadruplicati.

8. Con modalità previste da provvedimento direttoriale Agenzia delle entrate, i comuni hanno accesso ai dati dell'anagrafe tributaria relativi a (*art. 2, c. 10, lett. c, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*):

- contratti di locazione;
- ogni informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;
- somministrazione di energia elettrica, servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
- soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;
- soggetti che esercitano un'attività di lavoro autonomo o di impresa nel proprio territorio.

8.1. Con lo stesso provvedimento direttoriale sono stabilite le modalità di accesso dei comuni a qualsiasi altra banca dati pubblica che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune. (*art. 2, c. 10, lett. d*)

8.2. Il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con Anci, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi devoluti, dell'imposta municipale propria e dell'imposta municipale secondaria e per la formulazione delle previsioni di entrata. (*art. 2, c. 10, lett. e*)

8.3. Il sistema informativo della fiscalità assicura l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento a (*art. 2, c. 11*):

- risultanze catastali;
- dichiarazioni presentate dai contribuenti;
- contratti di locazione;
- contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas.

8.4. Con provvedimento direttoriale Agenzia entrate, 29 maggio 2012, n. 78785/2012 e circolare 31 maggio 2012, n. 18/E, sono disposte le modalità tecniche di accesso alle banche dati nonché di trasmissione di copia delle dichiarazioni dei contribuenti, definiti, attivati e regolati da specifiche convenzioni di cooperazione informatica stipulate da ciascun comune con l'agenzia delle entrate o con l'Inps, e di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo.

9. Gli accessi presso i locali delle imprese per i controlli amministrativi a livello substatale, disposti dalle amministrazioni locali, devono essere oggetto di programmazione periodica e sono coordinati dai comuni. (*art. 7, c. 2, lett. a, n. 2, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106*).

10. Entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, i comuni confermano all'agenzia delle entrate che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. (*art. 83, c. 16, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133*).

10.1. I comuni devono vigilare, per il triennio successivo, sulla effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale.

10.2. In fase di prima attuazione, la vigilanza viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far data dal 1° gennaio 2006. (*art. 83, c. 17*).

10.3. L'attività dei comuni è incentivata con il riconoscimento della quota del 33% delle somme riscosse a titolo definitivo relative ai maggiori tributi statali.

11. È cessato l'obbligo del dipartimento delle finanze di fornire semestralmente ai comuni l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito. (*art. 18, c. 5, lett. c, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122*).

12. I soggetti gestori o concessionari del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente, per via telematica, all'Agenzia delle entrate, i dati sugli immobili insistenti nel territorio comunale per i quali il servizio è istituito acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione, che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi. (*art. 1, c. 106, Legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

12.1. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia delle entrate 14 dicembre 2007 sono stati approvati modello e specifiche tecniche di trasmissione. (*in G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007*).

12.2. La trasmissione dei dati, a partire da quelli concernenti il periodo 2007, deve essere effettuata, per via telematica, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

13. Con nota Agenzia delle entrate, 7 febbraio 2012, prot. 2012/14447, sono fornite indicazioni sull'attuazione del processo partecipativo.

Partecipazione all'accertamento fiscale – Province

1. Le province hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento fiscale pari al 50% delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali, a seguito dell'intervento della provincia che ha contribuito all'accertamento stesso. (*art. 10, c. 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149*).

1.1. La partecipazione all'accertamento può avvenire anche attraverso società ed enti partecipati ovvero degli affidatari delle entrate comunali. (*art. 10, c. 3*).

1.2. Con D.M. economia e finanze da adottare entro il 3 gennaio 2012 avrebbero dovuto essere individuati i tributi su cui calcolare la quota del 50% alle province che hanno contribuito all'accertamento. (*art. 10, c. 2*).

1.3. Con D.D. agenzia entrate da adottare entro il 3 gennaio 2012, sono stabiliti le modalità tecniche di accesso, per le province, alle banche dati e, sulla base di motivata richiesta, la fruizione e tracciabilità delle informazioni reddituali relative ai contribuenti in esse residenti, nonché quelle della partecipazione delle province all'accertamento fiscale. (art. 10, c. 3).

2. Entro il 4 ottobre 2012, con accordo fra governo, regioni, province e comuni sono stabilite le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, definendo l'attività di contrasto all'evasione con il concorso dei singoli enti, gli obiettivi e le misure premiali e sanzionatorie. (art. 12, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149).

2.1. Ove l'accordo non sia raggiunto, le misure sono fissate con D.P.C.M.

2.2. L'accordo è aggiornato annualmente.

3. Le province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione Civile. (art. 19, c. 5, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 23).

Partecipazione 5 per mille Irpef

1. In sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente può devolvere il 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle attività sociali svolte dal comune di residenza. (art. 2, c. 4-novies, lett. d, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73; art. 1, c. 154, Legge 23 dicembre 2014, n. 190).

1.1. Restano valide le disposizioni di cui al D.P.C.M. 23 aprile 2010, nel testo modificato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016, con il quale sono state definite le modalità di destinazione della quota del 5 per mille Irpef, in base alla scelta del contribuente, di redazione del rendiconto e di pubblicazione. (in G.U. n. 131 dell'8 giugno 2010 e in G.U. n. 185 del 9 agosto 2016).

1.1.1. Ai comuni spettano le quote dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la loro firma nel riquadro del CUD, oppure del Mod.730/1-bis, ovvero del Mod. unico persone fisiche, corrispondente alla finalità delle attività sociali svolte dal comune di residenza.

1.1.2. Al riparto e corresponsione delle somme spettanti a ciascun comune provvederà il ministero dell'interno.

1.2. Entro un anno dalla ricezione delle somme, deve essere redatto un rendiconto separato dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme. (art. 63-bis, c. 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).

1.3. Si considera, convenzionalmente, come data di ricezione delle somme quella del primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento di assegnazione. (circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, F.L. 10/2018).

1.3.1. Le risorse si intendono utilizzate se le somme sono state impiegate dal comune entro e non oltre un anno dalla ricezione delle medesime.

1.3.2. La trasmissione della certificazione inerente alla rendicontazione, redatta su modello allegato al D.M. interno 16 febbraio 2018, e della relazione illustrativa deve avvenire entro il trentesimo giorno la scadenza dell'anno prevista per la redazione del rendiconto.

1.3.3. Al mancato utilizzo, totale o parziale, delle somme assegnate consegue l'obbligo di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativi, l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici Istat e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.

1.4. Con circolare direzione centrale finanza locale, 14 marzo 2017, n. F.L. 4/2017, è data comunicazione delle nuove modalità per la redazione del rendiconto circa la destinazione al sostegno delle attività sociali.

1.5. La certificazione inerente la rendicontazione, firmata dai Responsabili del servizio finanziario e dei servizi sociali e dall'organo di revisione, e la relazione devono essere trasmessi, da parte dei comuni destinatari di accrediti pari o superiori a 20.000,00 euro, al ministero interno – direzione centrale finanza locale, entro un anno dall'assegnazione delle somme, esclusivamente con modalità telematiche.

1.6. I comuni che hanno percepito somme inferiori a 20.000,00 euro non devono inviare i modelli telematici, ma sono tenuti a compilare i modelli allegati alla circolare 4/2017 e conservarli ai propri atti per dieci anni, rendendoli disponibili per eventuali controlli ispettivi.

2. Con circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 15 ottobre 2018, n. F.L. 17, sono indicati agli uffici territoriali di governo, quali autorità ispettive, gli aspetti salienti del controllo nei confronti del 15% dei comuni cui sono state liquidate somme a titolo del 5 per mille.

2.1. L'eventuale comunicazione delle autorità ispettive in merito alla mancata o parziale utilizzazione delle risorse, oppure a impieghi per finalità diverse da quelle prescritte, comporta per il comune inadempiente il recupero delle somme attribuite.

Partecipazione all'8 per mille Irpef

1. Anche gli Enti locali possono partecipare all'utilizzazione della quota dell'8 per mille Irpef per interventi in caso di calamità naturali, per l'assistenza ai rifugiati, per la conservazione dei beni culturali e per ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica. (art. 48, c. 1, Legge 20 maggio 1985, n. 222).

1.1. Le domande, in bollo, redatte in conformità al modello in D.P.R., devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno alla presidenza del consiglio dei ministri.

Tariffe e prezzi pubblici

1. Ferme restando le competenze degli organi comunali e provinciali previste dalle disposizioni vigenti in ordine alle delibere su tariffe e prezzi pubblici e di approvazione del bilancio, l'approvazione di tariffe e prezzi costituisce presupposto per la formazione del bilancio. (art. 54, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

1.1. I comuni possono prevedere agevolazioni tariffarie per i servizi pubblici locali e deliberare tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali in favore delle famiglie con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili. (*art. 16, c. 5, Legge 8 novembre 2000, n. 265*).

2. Per l'anno 2019, il termine è fissato al 28 febbraio 2019. (D.M. interno, 7 dicembre 2018).

2.1. La stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare. (*nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n. 5602*).

3. Per gli asili comunali, la pubblicazione da parte del comune del bando con le condizioni del servizio prima dell'inizio dell'anno educativo integra un auto-vincolo con il quale l'amministrazione si impegna a mantenere ferme le quote di contribuzione a carico degli utenti mediante il versamento di una tariffa mensile. (*sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4362*).

3.1. In assenza di una clausola nel bando che contempli lo *ius variandi* unilaterale in corso d'anno, le tariffe dell'asilo nido non possono, quindi, essere incrementate, seppure la legge disponga la portata retroattiva delle delibere di giunta, in materia, adottate prima del termine per l'approvazione del bilancio.

4. Le notifiche degli atti di invito al pagamento di entrate extratributarie possono essere eseguite da messo notificatore nominato dal dirigente dell'ufficio competente. (*art. 1, c. 158, Legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

4.1. Il messo notificatore nominato, previa partecipazione a corso di formazione e superamento di un esame di idoneità, esercita le sue funzioni nell'ambito del territorio dell'ente. (*art. 1, c. 159 e 160*).

5. I poteri di accertamento, di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano nell'ambito del territorio dell'ente, possono essere conferiti a soggetti nominati dal dirigente dell'ufficio competente. (*art. 1, c. 179, 180 e 182, Legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

5.1. Sono escluse dai poteri conferibili le contestazioni delle violazioni al codice della strada. (*art. 1, c. 180*).

6. I comuni risultanti da fusioni possono mantenere tariffe differenziate per ciascuno degli enti preesistenti alla fusione e non oltre il quinto (in luogo dell'ultimo) esercizio finanziario del nuovo comune. (*art. 1, c. 132, Legge 7 aprile 2014, n. 56, nel testo sostituito dall'art. 21, c. 2-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96*).

Tariffe di accesso al territorio

1. I comuni possono prevedere il pagamento di un importo di accesso nel loro territorio o, specificatamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei servizi di noleggio con conducente titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni. (*art. 5-bis, c. 1, Legge 15 gennaio 1992, n. 21*).

Tariffe per la cremazione

1. Con D.M. 16 maggio 2006 sono stati adeguati i limiti massimi delle tariffe comunali per la cremazione e per la conservazione o dispersione delle ceneri determinate con D.M. 1° luglio 2002. (*in G.U. n. 136 del 14 giugno 2006*).

1.1. Le tariffe sono da intendersi riferite all'imponibile nei casi in cui sia applicabile l'IVA. (*art. 1, c. 3, D.M. 1° luglio 2002*).

1.2. Per i comuni, i servizi prestati nell'ambito cimiteriale nella veste di pubblica autorità sono, comunque, esclusi dall'assoggettamento ad IVA.

2. I limiti tariffari previsti dal D.M. 16 maggio 2006 sono validi a decorrere dal 1° maggio 2006 e fino al 31 dicembre 2006. (*art. 3*).

2.1. A decorrere dal 2007 sono rivalutati annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito nel Dpef.

2.2. A cadenza triennale, i valori rivalutati annualmente sono riallineati rettificandoli in base ai coefficienti ISTAT di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro. (*art. 5, c. 2, D.M. 1° luglio 2002*).

Locazione di immobili

1. Gli Enti locali possono dare in locazione beni di loro proprietà in favore di cooperative di artisti e associazione di artisti, di età compresa tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri, aventi riconosciute competenze artistiche, per la realizzazione di centri di produzione di arte, musica, danza e teatro contemporanei. (*art. 6, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112*).

1.1. La locazione o concessione dei beni immobili, su richiesta delle cooperative e associazioni, è al canone non superiore a 150,00 euro mensili, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del locatario o concessionario.

Concessioni di beni demaniali marittimi

1. Ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento, è attribuita una quota del 20% dei canoni di concessione di beni demaniali marittimi per insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale. (*art. 1, c. 583, Legge 23 dicembre 2005, n. 266*).

Diritto di superficie sugli arenili

1. Il corrispettivo annuo per la concessione del diritto di superficie sugli arenili è determinato dall'agenzia del demanio sulla base di criteri stabiliti con D.M. economia e finanze. (*art. 3, c. 1, lett. c, n. 1 e art. 8, c. 2, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106*).

1.1. Una quota delle risorse costituite dal corrispettivo, riscosse dall'agenzia delle entrate, versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate a un fondo presso il Mef, è assegnata ai comuni interessati. (art. 3, c. 2).

1.1.1. La misura delle quote è stabilita annualmente con D.M. economia e finanze.

Sanzioni a contraffattori di merci

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie applicate da organi di polizia locali per violazione alle norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale sono attribuite per il 50% all'Ente locale competente e per il 50% allo Stato. (art. 1, c. 8, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80).

Sanzioni amministrative pecuniarie codice della strada

1. Con delibera di giunta da adottarsi annualmente, una quota pari al 50% dei proventi deve essere destinata alle seguenti finalità (art. 208, c. 4, 5 e 5-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285):

a) interventi sulla segnaletica, per sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione (con destinazione a tali interventi di almeno un quarto della quota);

b) potenziamento attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche con l'acquisto di autovetture, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia stradale (con destinazione a tali spese di almeno un quarto della quota);

c) miglioramento della sicurezza stradale, con finalità di:

- manutenzione stradale;

- installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione barriere;

- redazione piani urbani di traffico;

- interventi per la sicurezza stradale a tutela dei bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;

- corsi didattici, svolti dagli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati all'educazione stradale;

- misure di assistenza e previdenza per il personale della polizia stradale;

- interventi a favore della mobilità ciclistica;

- assunzioni stagionali a progetto, nelle forme di contratti a tempo determinato e forme flessibili di lavoro;

- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti;

- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia stradale, destinati al potenziamento dei controlli finalizzati alla sicurezza stradale.

1.1. Resta facoltà dell'ente destinare, in tutto o in parte, anche la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al precedente punto 1.

2. Dal 13 agosto 2010, gli Enti locali possono accertare strumentalmente violazioni al codice della strada soltanto con apparecchiature di loro proprietà o acquisite con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso. (art. 61, Legge 29 luglio 2010, n. 120).

2.1. Non è più consentito, pertanto, eseguire controlli automatici sulle infrazioni stradali con utilizzo di apparecchiature a canone variabile, con il riconoscimento al fornitore di compenso commisurato alle multe comminate.

2.2. Le apparecchiature devono essere utilizzate esclusivamente con l'impiego del personale di polizia locale.

3. I proventi dalle contestazioni dell'eccesso di velocità accertate con autovelox e tele laser sono ripartite per il 50% all'ente proprietario della strada e per il 50% all'ente da cui dipende l'organo di polizia accertatore. (art. 142, c. 12-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

3.1. La disposizione non si applica alle strade in concessione.

3.1.1. Sulle strade statali, tutte in concessione all'Anas S.p.a., pertanto, la ripartizione dei proventi non è applicabile, per cui i proventi stessi sono devoluti agli Enti locali quando le violazioni siano accertate da loro funzionari, ufficiali ed agenti. (parere ministero infrastrutture e trasporti, 8 maggio 2013, n. 2144).

3.2. Le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi ripartiti devono essere destinate alla manutenzione e messa in sicurezza delle strade ed al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale. (-ter).

3.3. Entro il 31 maggio di ogni anno, ciascun Ente locale è tenuto a trasmettere ai ministeri interno ed infrastrutture e trasporti una relazione con l'indicazione dell'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza nell'anno precedente, come risultante dal rendiconto approvato, e degli interventi realizzati finanziati con le risorse, con specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. (art. 142, c. 12-quater).

3.3.1. L'utilizzo non conforme dei proventi o la mancata trasmissione della relazione sono sanzionati con la riduzione al 10% della quota dei proventi spettanti, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle inadempienze.

3.3.2. Il modello di relazione, le modalità di trasmissione in via informatica della relazione e quelle di versamento agli enti dei proventi attribuiti, sono definiti con D.M. infrastrutture e trasporti. (art. 25, c. 2, Legge 29 luglio 2010, n. 120).

3.4. L'eventuale mancata emanazione del D.M. non preclude l'applicazione delle disposizioni. (circolare ministero interno, direzione centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomie locali, 24 dicembre 2012, n. 17909).

4. Il termine per l'effettuazione del pagamento è di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione per il pagamento dell'importo in misura ridotta di cinque giorni, salvo i casi nei quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente, in misura ulteriormente ridotta del 30%. (art. 202, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

- 4.1.** Per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento. (*art. 17-quinquies, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito dalla Legge 8 aprile 2016, n. 49*).
- 4.2.** Con effetto retroattivo, pertanto, i versamenti effettuati con bonifico bancario o postale o con strumenti elettronici di pagamento hanno effetto liberatorio, con conseguente definizione del verbale, anche se la data di accredito dell'importo sul conto corrente dell'organo accertatore ricade entro il secondo giorno successivo alla scadenza del termine. (*circolare ministero interno, dipartimento pubblica sicurezza, 15 aprile 2016*).
- 5.** Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il pagamento della sanzione mediante strumenti di pagamento elettronico può essere eseguito immediatamente nelle mani dell'agente accertatore. (*art. 202, c. 2.1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*).
- 5.1.** Le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite posta elettronica certificata sono disciplinate con D.M. interno da adottare entro il 20 dicembre 2013. (*art. 20, c. 5quater, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98*).
- 5.1.1.** Con D.M. 18 dicembre 2017 sono state disciplinate le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada tramite posta elettronica certificata. (*in G.U. n. 12 del 16 gennaio 2018*).
- 5.1.2.** Con circolare ministero interno, dipartimento pubblica sicurezza, 20 febbraio 2018, n. 300/A/1500/18/127/9, sono fornite istruzioni.
- 6.** Per le infrazioni commesse dal 13 agosto 2010, è ridotto da 150 a 90 giorni il termine di notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada. (*art. 201, c. 1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*).
- 6.1.** Nei casi di intervenuta contestazione immediata al trasgressore, il verbale deve essere notificato, entro 100 giorni, anche al proprietario del veicolo o al responsabile in solido.
- 7.** Il sindaco e il presidente della provincia, per le violazioni accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, del comune o della provincia, possono concedere la rateazione mensile delle multe di importo superiore a 200,00 euro a sanzionati titolari di reddito non superiore a 10.628,16 euro elevato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente. (*art. 202-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*).
- 7.1.** La rateazione è disposta su richiesta dei soggetti tenuti al pagamento della sanzione in un numero di rate mensili, ciascuna delle quali non può essere inferiore a 100,00 euro, con la maggiorazione degli interessi.
- 7.2.** La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto deve essere adottato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
- 8.** Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono aggiornate, con cadenza biennale, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'Istat. (*art. 195, c. 3, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*).
- 8.1.** Con D.M. 27 dicembre 2018 sono state aggiornate le tabelle degli importi delle sanzioni minime e massime, con un adeguamento rispetto a quelle vigenti dal 1° gennaio 2017 e con decorrenza 1° gennaio 2019. (*G.U. n. 301 del 29 dicembre 2018*).
- 8.2.** Coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 3.000. (*art. 7, c. 15-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel testo sostituito dall'art. 16-bis, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48*).
- 8.2.1.** Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio.
- 9.** Le sanzioni sono arrotondate all'unità di euro, per eccesso se la frazione di euro decimale è pari o superiore a 50 centesimi, o per difetto se inferiore. (*art. 195, c. 3-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*).
- 9.1.** Gli arrotondamenti si applicano in tutti i casi in cui l'importo è quantificato direttamente dal codice della strada o dal prefetto; restano i centesimi per tutti i pagamenti nei quali la cifra da versare è il risultato di un calcolo. (*circolare ministero interno, 30 dicembre 2004, n. 300/A/1/36006/101/3/3/14*).
- 10.** La notifica dei verbali è valida anche quando raggiunge il destinatario oltre i 90 giorni fissati dall'art. 201 del codice stradale, purchè la spedizione sia avvenuta prima di tale scadenza. (*circolare ministero interno, dipartimento pubblica sicurezza, 20 agosto 2007, n. 300/A/1/26466/127/9*).
- 11. Con istanza presentata dal debitore entro il 30 aprile 2019 all'agente della riscossione, può essere agevolata la definizione delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada incluse in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2017 con il pagamento integrale del debito, anche dilazionato, entro il limite massimo di diciotto rate, senza corrispondere gli interessi di mora e le maggiorazioni semestrali. (art. 3, c. 17, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla 17 dicembre 2018, n. 136).**
- 11.1. Il pagamento integrale del debito in unica soluzione deve essere eseguito entro il 31 luglio 2019. (art. 3, c. 2, lett. a).**
- 11.1.1. Il pagamento rateizzato del debito, nel numero massimo di diciotto rate, è con carico di interessi nella misura del 2% annuo. (art. 3, c. 2, lett. b, e 3).**
- 11.2. Entro il 31 dicembre 2024, l'agente della riscossione trasmette a ciascun ente interessato l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione agevolata e dei codici tributi per i quali è stato effettuato il versamento. (art. 3, c. 19).**
- 11.3. Possono formare oggetto di nuova definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi che avevano già formato oggetto della precedente definizione agevolata che prescriveva il pagamento in cinque rate entro il mese di settembre 2018, per i quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale tempestivo pagamento delle somme. (art. 3, c. 25, lett. a).**

12. I debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, alla data del 24 ottobre 2018, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2010, sono automaticamente annullati. (art. 4, c. 1, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136).

12.1. L'annullamento, valido ancorché riferito alle cartelle per le quali è già intervenuta la definizione agevolata, è effettuato alla data del 31 dicembre 2018.

12.2. Ai fini del discarico, l'agente della riscossione deve trasmettere agli enti interessati l'elenco delle quote annullate.

12.3. Le somme eventualmente versate per i debiti di che trattasi dal 24 ottobre 2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento o, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate. (art. 4, c. 2).

12.3.1. Per le somme eventualmente riscosse dal 24 ottobre al 31 dicembre 2018, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione.

12.4. Al rimborso delle spese esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate concernenti i carichi erariali, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013 provvede il Mef. (art. 4, c. 3).

12.4.1. Per i restanti carichi, la richiesta di rimborso da parte dell'agente della riscossione è presentata al singolo ente creditore con oneri a proprio carico.

12.4.2. Al rimborso può provvedersi in venti rate annuali, a decorrere dal 30 giugno 2020.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per le violazioni di regolamenti comunali e provinciali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. (art. 7-bis, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

1.1. Le sanzioni previste per le violazioni dei regolamenti comunali e provinciali si applicano anche all'inosservanza delle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. (art. 7-bis, c. 1-bis).

1.2. L'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali può essere modificato in aumento o in riduzione. (art. 16, c. 2, Legge 24 novembre 1981, n. 689).

2. Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori a 500 euro (art. 3, c. 6, Legge 15 luglio 2009, n. 94).

3. Le sanzioni amministrative a carico di chiunque insozzi le strade pubbliche gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta, sono fissate in euro da 500 a 1.000 (art. 34-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

4. Gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie sono aggiornati con D.P.C.M. (art. 1, c. 329, Legge 23 dicembre 2005, n. 266).

5. Dal 2 febbraio 2016, l'abbandono nei centri abitati di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 ad euro 150. (art. 232-ter, e art. 255, c. 1-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, aggiunti dall'art. 40, c. 1, Legge 28 dicembre 2015, n. 221).

5.1. L'abbandono di mozziconi dei prodotti di fumo è punito con la sanzione fino a 300 euro. (art. 232-bis e art. 255, c. 1-bis, aggiunti).

5.1.1. I comuni provvedono ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

5.2. Il 50% dei proventi è versato all'entrata del bilancio dello Stato; il restante 50% è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le violazioni ed è destinato alle attività di cui al precedente punto 5.1.1., ad apposite campagne di informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e da quelli di piccolissime dimensioni. (art. 263, c. 2-bis, nel testo aggiunto).

5.2.1. Con D.M. ambiente, da adottare entro il 1° maggio 2016, sono stabilite le modalità attuative.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati sono devoluti alle province, per essere destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale. (art. 263, D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 152).

6.1. Sono devoluti ai comuni i proventi derivanti da violazione al divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati.

7. Le sanzioni amministrative tributarie devono essere contestate o irrogate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere o sono stati effettuati. (art. 1, c. 161, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Diritto di notifica

1. Con D.M. 12 settembre 2012, il diritto di notifica a favore del comune che provvede con propri messi comunali alla notificazione di atti della pubblica amministrazione non eseguite mediante il servizio postale o le altre forme previste dalla legge, è fissato in euro 5,18 per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti nei casi di irreperibilità o rifiuto di ricevere e in euro 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e art. 14 Legge n. 890/1982. (in G.U. n. 254 del 30 ottobre 2012).

1.1. Il diritto è aggiornato ogni tre anni con decreto ministeriale.

1.2. Il comune richiede alle singole amministrazioni pubbliche, con cadenza trimestrale, la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa.

Proventi dei servizi di parcheggio

1. I proventi dei parcheggi a pagamento spettanti agli enti proprietari delle strade, per la quota eccedente quella finalizzata alla costruzione di nuovi parcheggi, destinati ad interventi per la mobilità urbana, possono finanziare interventi per il trasporto pubblico locale. (art. 7, c. 7, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Proventi licenze taxi

1. Una quota non superiore al 20% dei proventi derivanti dall'assegnazione a titolo oneroso di nuove licenze per il servizio taxi resta attribuito al Comune che le ha assegnate. (art. 6, c. 1, lett. b, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248).

2. La quota di competenza comunale può essere utilizzata per iniziative finalizzate al controllo, al miglioramento ed alla sicurezza degli autoservizi pubblici non di linea.

Tassa sui concorsi

1. È abolita la tassa sui concorsi pubblici. Con propria norma regolamentare, ciascun ente potrà prevedere un diritto per la partecipazione a concorsi fino a un massimo di euro 10,33. (art. 27, c. 6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla Legge 26 aprile 1983, n. 131).

Proventi dei permessi di costruire

1. Dal 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del nuovo testo unico in materia di edilizia approvato con D.P.R. 380/2001, non ha più effetti l'abrogato art. 12 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. (art. 136, c. 2, lett. c, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; art. 2, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito dalla Legge 1° agosto 2002, n. 185).

1.1. La disposizione abrogata disponeva il vincolo di destinazione sui proventi delle concessioni e delle sanzioni alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione di programmi pluriennali, nonché, nel limite massimo del 30%, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

1.2. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni per violazioni in materia urbanistica potevano, altresì, essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, senza alcun limite percentuale. (art. 49, c. 7, Legge 27 dicembre 1997, n. 449).

1.3. I proventi derivanti dalle concessioni edilizie non sono più soggetti al vincolo di destinazione per chiara espressione di volontà del legislatore che ha voluto attribuire agli Enti locali piena discrezionalità nell'utilizzo di tali risorse, evidenziandone così la loro natura tributaria. (circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 7 aprile 2004, n. 39656).

1.4. Per i ministeri dell'interno e dell'economia e finanze, i proventi dei permessi di costruire hanno natura tributaria, in linea, peraltro, con la giurisprudenza tributaria e, pertanto, la loro previsione in bilancio dovrebbe essere allocata al titolo I dell'entrata.

1.5. La precedente allocazione al titolo IV era motivata dal vincolo di destinazione. (risoluzione ministero dell'interno, 16 settembre 1992, n. 3014).

1.6. Nel sistema di codifica dei titoli di entrata, nonostante le contesse di cui ai precedenti punti, il codice gestionale SIOPE colloca i permessi da costruire all'entrata in conto capitale. (D.M. 14 novembre 2006).

1.7. I proventi da permessi di costruire e relative sanzioni non sono idonei a fronteggiare spese prevedibili in via continuativa, data la loro aleatorietà e irripetibilità, e quindi le spese finanziate con i proventi stessi sono da definirsi " *unantum*". (risoluzione ministero dell'interno, 16 settembre 1992, n. 3014).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi è per (art. 1, c. 460, Legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo aggiunto dall'art. 1-bis, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172):

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- spese di progettazione per opere pubbliche.

3. I comuni possono disporre la riduzione del contributo correlato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione, ovvero l'esenzione dai contributi stessi, relativamente agli immobili interessati dai programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliare destinate ad essere locare quali abitazioni principali a canone speciale, alla cui attuazione è finalizzato il fondo per l'edilizia a canone speciale, oggetto di specifiche convenzioni con le imprese di costruzioni. (art. 3, c. 115, Legge 24 dicembre 2003, n. 350).

3.1. La riduzione o l'esenzione dei contributi è disposta nell'ambito delle convenzioni

4. I comuni non dissestati possono stabilire condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente ad alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni. (art. 35, Legge 22 ottobre 1971, n. 865).

5. I comuni possono deliberare la riduzione al 50% degli oneri correlati al costo di costruzione per l'esecuzione d'interventi di recupero del patrimonio edilizio. (art. 2, c. 15, Legge 24 dicembre 2003, n. 350).

6. Sugli immobili statali concessi a privati ai fini della riqualificazione e riconversione, è dovuto dal concessionario un importo non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo di costruzione, all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio. (art. 3-bis, c. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410).

7. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle relative sanzioni, conseguenti a nuovi piani regolatori e piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate ed alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione di patrimonio comunale in misura non inferiore al 50% del totale annuo. (art. 4, c. 3, Legge 14 gennaio 2013, n. 10).

8. Per il mancato o ritardato versamento del contributo di costruzione sono ridotte le sanzioni, con l'aumento del contributo in misura pari al (art. 42, c. 2, lett. a, b, c, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380):

a) 10%, se il versamento avviene nei successivi 120 giorni (era 20%);

b) 20%, se dopo il superamento dei primi 120 giorni, il versamento avviene entro i successivi 60 giorni (era il 50%);

c) 40%, se dopo il superamento dei termini sub a) e b), il ritardo non si protrae oltre i successivi 60 giorni (era il 100%). Ai fini dell'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia, può essere determinato dal comune un incremento fino ad un massimo del 10 per cento dei diritti ed oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi (art. 32, c. 40, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326).

8.1. I diritti e gli oneri per l'istruttoria delle domande di sanatoria possono essere utilizzati per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.

9. Il 50 per cento delle somme riscosse dallo Stato per condono edilizio a titolo di conguaglio dell'obbligazione, è devoluto al comune interessato con modalità stabilite da D.M. (art. 32, c. 41, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326).

9.1. Con D.M. 14 gennaio 2004 sono stabilite le modalità di versamento dell'oblazione. (in G.U. n. 14 del 19 gennaio 2004).

9.2. Con risoluzione dell'agenzia delle entrate 22 gennaio 2004, n. 4/E, è stato istituito il relativo codice tributo.

10. I comuni possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del rilascio del permesso di costruire di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale. (art. 1, c. 593, Legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Cessione di aree

1. Il corrispettivo da pagare al comune per la cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie, comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare, deve essere determinato, su parere dell'ufficio tecnico comunale, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati, in misura pari al 60% di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50% (art. 31, c. 48, Legge 23 dicembre 1998, n. 448).

1.1. Il costo dell'area non deve risultare, in ogni caso, maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà, al momento della trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà.

2. Le somme incassate dagli Enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprietà in favore dell'Inali, sono vincolate alla realizzazione di fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione di scuole innovative. (art. 1, c. 717, Legge 28 dicembre 2015, n. 208)

2.1. Le eventuali somme residue sono trasferite dagli Enti locali al bilancio dello Stato.

Proventi da alienazioni patrimoniali

1. Per gli Enti locali, la quota del 10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione di patrimonio è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e, per la restante quota, come al punto successivo. (art. 56-bis, comma 11, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98).

2. I proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito. (art. 1, c. 443, Legge 24 dicembre 2012, n. 228).

2.1. I proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono, altresì, essere destinati al ripristino degli equilibri di bilancio di parte capitale. (art. 193, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

3. Costituiscono deroga alla destinazione di cui ai punti precedenti i casi contemplati dal TUEL all'art. 255, in materia di enti dissestati, e all'art. 243-ter, in materia di enti che hanno attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno richiesto l'accesso al "fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali", impegnandosi, con l'accesso al predetto fondo, ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali, casi nei quali i proventi concorrono a finanziare l'intera massa passiva. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 6 maggio 2013, n. 14, depositata in segreteria il 20 maggio 2013).

4. Per gli anni dal 2018 al 2020, i proventi da alienazioni patrimoniali possono essere destinati al finanziamento delle quote capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. (art. 1, c. 866, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

4.1. Tale facoltà è consentita esclusivamente agli Enti locali che:

- dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;

- non registrino, in sede di bilancio di previsione, incrementi di spesa corrente;

- siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Erogazioni liberali

1. Gli enti beneficiari di erogazioni liberali in denaro da soggetti ai quali è riconosciuto un credito d'imposta, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli stessi enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, comunicano mensilmente al ministero ambiente e tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento e provvedono, altresì, a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, della destinazione e dell'utilizzo delle risorse, tramite il proprio sito web istituzionale e in un'apposito portale gestito dal ministero. (art. 1, c. 156 e 160, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

1.1. Con D.P.C.M. da adottare entro il 1° aprile 2019, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione. (art. 1, c. 161).

2. Gli enti beneficiari di erogazioni liberali in denaro da soggetti ai quali è riconosciuto un credito d'imposta, per interventi di manutenzione e di restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, comunicano immediatamente all'ufficio per lo sport presso la presidenza del consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione e provvedono, altresì, a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. (art. 1, c. 621 e 626, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

2.1. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori, gli enti beneficiari devono comunicare all'ufficio per lo sport presso la presidenza del consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori. (art. 1, c. 626).

2.2. Con D.P.C.M. da adottare entro il 1° aprile 2019, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione. (art. 1, c. 627).

SPESE

Programma biennale di forniture e servizi

1. Nel rispetto dei documenti programmatici ed in coerenza con il bilancio, il programma biennale di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. (art. 21, c. 1 e 6, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

1.1. Nell'ambito del programma, sono individuati i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. (art. 21, c. 6).

1.1.1. Entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1.000.000 di euro che si prevede di inserire nel programma biennale deve essere comunicato al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori istituito con D.P.C.M. 14 novembre 2014. (art. 21, c. 6).

1.1.2. Per l'acquisizione di beni e servizi informatici, deve tenersi conto del piano triennale per l'informatica elaborato dall'Agid.

1.2. Con D.M. infrastrutture e trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, entrato in vigore il 24 marzo 2018, sono definiti (art. 21, c. 8):

- le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- i criteri per la definizione degli ordini di priorità;
- gli schemi tipo e le informazioni minime che devono contenere;
- le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

2. La disciplina di attuazione dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 è contenuta nel D.M. infrastrutture e trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, recante il regolamento sulle procedure e schemi-tipi per la redazione e la pubblicazione del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali. (in G.U. n. 57 del 9 marzo 2018).

2.1. Il regolamento si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi biennali degli acquisti di beni e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2020. (art. 9, c. 1).

2.2. Le amministrazioni adottano il programma biennale, nonché i relativi elenchi annuali, sulla base degli schemi-tipo allegati al D.M. (art. 6, c. 2).

2.2.1. Ogni acquisto di forniture e servizi riportato nel programma è individuato univocamente dal codice unico di intervento (CUI) e dal codice unico di progetto (CUP). (art. 6, c. 4).

2.2.2. Nel programma biennale, per ogni singolo acquisto, è riportata l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell'attività degli stessi. (art. 6, c. 8).

2.2.3. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità del programma di acquisti, le amministrazioni individuano come prioritari i servizi e le forniture accessori in conseguenza di calamità naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture e servizi, nonché le forniture ed i servizi cofinanziati con i fondi europei e le forniture ed i servizi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. (art. 6, c. 10).

2.2.4. L'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a 1.000.000,00 di euro che le amministrazioni prevedono di inserire nel programma biennale è comunicato, entro il mese di ottobre, al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori istituito con D.P.C.M. 14 novembre 2014. (art. 6, c. 12, e art. 7, c. 5).

2.3. Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. (art. 6, c. 13).

2.3.1. Il referente può coincidere con quello individuato quale referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione.

2.4. Il programma biennale è redatto ogni anno scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati. (art. 7, c. 1).

2.4.1. Non è riproposto nel programma successivo un acquisto per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento. (art. 7, c. 2).

2.4.2. I programmi sono modificabili nel corso dell'anno. (art. 7, c. 8).

2.5. Un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari; possono, altresì, essere realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione. (art. 7, c. 9).

2.6. Le amministrazioni possono motivatamente autorizzare l'avvio delle procedure relative ad un acquisto di forniture e servizi previsto in un programma biennale approvato, ove risulti avviata la procedura di approvazione annuale del programma biennale e nelle more della conclusione della medesima. (art. 7, c. 7).

2.7. Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma biennale, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente", sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (art. 7, c. 4).

3. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito dell'ente, sul sito informatico del ministero infrastrutture e trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture dell'ANAC. (art. 21, c. 7, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

3.1. All'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità può provvedersi anche tramite i sistemi informatizzati regionali. (art. 21, c. 7, e art. 29, c. 4).

Piani triennali di contenimento spesa

1. Gli Enti locali adottano piani triennali per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo (art. 2, c. 594, Legge 24 dicembre 2007, n. 244):

a) delle dotazioni strumentali degli uffici;

b) delle autovetture di servizio;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

1.1. In caso di eventuali dismissioni di dotazioni strumentali, il piano è corredato dalla documentazione necessaria a dimostrare la congruità dell'operazione in termini di costi e benefici. (art. 2, c. 596).

1.2. Nel piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali devono essere indicate le misure atte a limitare l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile al solo personale che deve assicurare pronta e costante reperibilità ed a verificare il corretto utilizzo. (art. 2, c. 595).

1.3. Per la razionalizzazione delle autovetture di servizio, può farsi ricorso a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo. (art. 1, c. 594, lett. b).

1.4. Il piano triennale è ricompreso nel documento unico di programmazione (DUP). (punto 8.2., principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

2. I piani triennali devono essere resi pubblici attraverso l'URP e sul sito istituzionale dell'Ente. (art. 1, c. 598).

3. A consuntivo annuale, una relazione deve essere trasmessa agli organi di controllo interni ed alle sezioni regionali della Corte dei conti. (art. 1, c. 597).

4. A decorrere dall'esercizio 2019, i comuni che approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed il rendiconto entro il 30 aprile non sono obbligati ad adottare il piano triennale di contenimento della spesa. (art. 1, c. 905, lett. b, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione

1. Gli Enti locali possono adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate ed il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. (art. 16, c. 4, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111).

1.1. Le eventuali economie effettivamente realizzate per effetto del piano possono essere utilizzate annualmente, previa certificazione dell'organo di revisione, a consuntivo, dei risparmi conseguiti per effetto del raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna voce di spesa previsti nel piano, nell'importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa, riservando almeno il 50% alla incentivazione delle performance. (art. 16, c. 5).

1.1.1. Le economie derivanti dall'attuazione dei piani sono escluse dal tetto di spesa per il personale qualora conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 28 novembre 2016, n. 34).

1.2. Le eventuali economie possono, altresì, essere utilizzate, dagli Enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, per compensare le somme indebitamente erogate in caso di mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa. (art. 4, c. 2, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68).

1.3. I piani adottati sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative. (art. 16, c. 6).

1.4. Il piano triennale è ricompreso nel documento unico di programmazione (DUP). (*punto 8.2., principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*)

Personale

1. La spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è correlata alla programmazione di bilancio, dove deve trovare copertura specifica e distinta rispetto alle altre spese. (*art. 48, c. 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

1.1. La disponibilità finanziaria da destinare alla contrattazione collettiva deve, quindi, essere stanziata in bilancio in modo che sia consentita la sua esatta valutazione. (*circolare dipartimento funzione pubblica, 16 dicembre 1998, n. 10/98*).

1.2. La competenza consiliare è limitata allo stanziamento delle risorse in bilancio.

1.3. Gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021 sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni. (art. 1, c. 438, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

1.4. Nelle more della definizione del CCNL 2019-2021 si dà luogo all'erogazione (art. 1, c. 440, Legge 30 dicembre 2018, n. 145):

a) dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42% dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7% dal 1° luglio 2019;

b) dell'elemento perequativo una tantum per le fasce retributive più basse (bonus integrale di 80 euro mensili entro il limite di reddito di 24.600 euro e bonus ridotto fino a 26.600 euro), con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

2. Le province, le città metropolitane e i comuni devono assicurare la riduzione della spesa di personale. (*art. 1, c. 557, n. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114*).

2.1. La spesa di personale è al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

2.2. È da escludere la spesa derivante dai contratti collettivi nazionali e dalla quota di contratti integrativi stipulati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali, per i quali è previsto un tetto massimo espresso in quote di monte salari. (*deliberazione Corte dei conti, sezione riunite in sede di controllo, n. 27/CONTR/11*).

2.2.1. Non possono essere escluse le risorse aggiuntive della contrattazione integrativa conseguenti a scelte di politica del personale effettuate dagli enti.

2.3. Ai fini del rispetto dei vincoli sul tetto di spesa per il personale, possono essere esclusi dal computo solo gli importi derivanti da contratti di assunzione il cui costo sia finanziato totalmente a valere su fondi dell'Unione europea o di privati e non già di altri soggetti pubblici. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 15 settembre 2014, n. 21*).

2.4. La spesa per il personale delle province e delle città metropolitane ricollocato per mobilità non è da considerare ai fini del rispetto del vincolo di contenimento della spesa di personale. (*art. 1, c. 424, Legge 23 dicembre 2014, n. 190*).

2.5. Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali, le spese di personale sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi. (*art. 14, c. 31-quinquies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122*).

2.6. La prestazione lavorativa del Segretario non ha valenza diversa da quella finora riconosciuta e, pertanto, le spese per la retribuzione ad esso spettante costituiscono spesa per il personale dipendente. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 30 aprile 2012, n. 8/SEZAUT/2012/VSGF*).

2.6.1. Le spese di personale relative al segretario in convenzione devono essere imputate per intero all'ente capofila, ai fini del rapporto percentuale tra spesa di personale e spesa corrente. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 5 luglio 2013, n. 17*).

2.7. Nel contesto della spesa di personale soggetta a riduzione rientra anche quella sostenuta per (*art. 1, c. 557-bis, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114*):

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

- somministrazione di lavoro;

- contratti a tempo determinato per la copertura di posti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti in cui è prevista la dirigenza, a termini dell'art. 110, c. 1 e 2 del TUEL;

- contratti a tempo determinato di alte specializzazioni, di dirigenti o di funzionari nell'area direttiva, negli enti in cui non è prevista la dirigenza, a termini dell'art. 110, c. 2, del TUEL;

- soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o, comunque, facenti capo all'ente.

2.8. È da includere nella spesa di personale dell'ente la voce di spesa relativa alla quota di personale comunale trasferito ad una azienda pubblica di servizi. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 5/2010*).

2.9. La spesa di personale sostenuta da soggetti esterni ai quali è affidato il perseguimento di finalità istituzionali del comune deve essere riferita, per quota degli enti partecipanti, al comune, anche se tale onere sia compreso in una voce contabile di diversa natura, quale, ad esempio, "trasferimenti", stante il principio inteso a rilevare unitariamente le voci contabili riferite alla spesa per il personale tra Ente locale e soggetto a vario titolo partecipato, al fine di evitare possibili elusioni alle disposizioni di contenimento della spesa. (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 3/CONTR/11*).

2.10. Le erogazioni di contributi individuali per prestazioni occasionali svolte per finalità solidaristiche, assistenziali o comunque di interesse sociale costituiscono spesa ricompresa tra gli oneri del personale. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 18 dicembre 2017, n. 29*).

2.10.1. La possibilità di ricorrere ad erogazioni finanziarie finalizzate a forme di sostegno sociale, mediante contribuzioni individuali al di fuori di un rapporto di lavoro, anche solo occasionale, è affidata alla valutazione del soggetto responsabile

della gestione delle risorse finanziarie dell'Ente locale, cui spetta, in concreto, di verificare la prevalenza dell'attività solidaristica e l'insussistenza di elementi che depongano per l'instaurazione di un rapporto lavorativo.

2.11. Le spese previste per le assunzioni programmate ma non effettivamente attuate, seppure le procedure siano state avviate e la spesa prenotata contabilmente, non possono incrementare virtualmente la spesa di riferimento, ai fini della riduzione delle spese di personale dell'anno in corso. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 20 dicembre 2013, n. 27*).

2.12. Le spese di personale per le attività censuarie finanziate da risorse statali a destinazione vincolata, non sono considerate ai fini del rispetto del vincolo di contenimento della spesa di personale (*nota ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, giugno 2011, prot. n. 0070840*).

2.12.1. L'esclusione opera in presenza dei seguenti presupposti:

- assoluta indispensabilità delle assunzioni, previa analitica dimostrazione dell'assenza di adeguate personalità all'interno dell'ente e prioritario ricorso al lavoro straordinario;
- instaurazione di rapporti di lavoro flessibile per le sole specifiche esigenze del censimento;
- esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dell'ente.

2.13. È da escludere dal computo sul limite di spesa, quella sostenuta per assunzioni stagionali a progetto di personale utilizzato in servizi connessi alla circolazione stradale, nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, finanziata con quota del 50% delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada. (*circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

2.14. Sono esclusi dalla spesa di personale (*deliberazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, 9 novembre 2009, n. 19*):

- gli incentivi per la progettazione interna, in quanto trattasi di spese di investimento iscritte nel titolo II della spesa;
- gli incentivi per il recupero dell'ICI, in quanto autoalimentati con i frutti dell'attività dei dipendenti, correlati ad un incremento delle entrate con conseguente miglioramento del saldo complessivo tra entrate e spese;
- i diritti di rogito, in quanto pagati dai terzi interessati.

2.15. Sono esclusi dal computo della spesa del personale le maggiori spese derivanti dagli intervenuti contratti collettivi nazionali, in relazione al profilo della mancanza di discrezionalità dell'amministrazione locale nel riconoscere quanto dovuto. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 2/2010*).

2.16. Sono esclusi dal computo della spesa del personale le assunzioni straordinarie a tempo determinato a sostegno di portatori di *handicap* finanziate con il "fondo per la non autosufficienza" trasferito dall'ASL per le connesse attività a questa delegate. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 5/2010*).

3. Il contenimento progressivo della spesa, per le province, le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, è determinato, a decorrere dall'anno 2014, con riferimento al valore medio 2011-2013. (*art. 1, c. 557-quater, Legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

3.1. Per gli enti in sperimentazione armonizzazione contabile, il triennio di riferimento è costituito dagli esercizi 2011, 2011 (dati duplicati dell'anno 2011) e 2013. (*nota ragioneria generale dello Stato, 16 settembre 2014, n. 73024*).

3.2. Il contenimento della spesa va assicurato rispetto al valore medio 2011-2013, prendendo in considerazione la sola spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 15 settembre 2014, n. 25*).

3.3. A decorrere dall'anno 2014, l'obbligo del contenimento progressivo della spesa non si applica ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti. (*art. 16, c. 3-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiunto dall'art. 11, c. 4-quater, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114*).

3.4. L'obbligo di riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso della spesa corrente, di cui al successivo punto 5. lett. a, deve considerarsi immediatamente cogente alla stregua del contenimento progressivo della spesa di personale con riferimento al valore medio 2011-2013, di cui al precedente punto 3. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 14 settembre 2015, n. 27*).

3.4.1. Nel rapporto spesa di personale/spesa corrente non è possibile depurare dal denominatore (spesa corrente) le spese di natura eccezionale o, comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli enti, mentre non assume rilevanza ed è, quindi, da non considerare spesa corrente impegnata, l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità ed agli altri fondi relativi ad accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 2 maggio 2016, n. 16*).

4. Per le comunità montane, le unioni di comuni ed i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, la spesa di personale deve essere ridotta rispetto all'anno precedente e non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. (*art. 1, c. 562, Legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

4.1. Il perimetro di spesa che l'unione di comuni deve conteggiare ai fini del rispetto dei vincoli comprende gli oneri per il personale acquisito direttamente, con assunzioni dall'esterno o mediante mobilità, nonché gli oneri per il personale comunque utilizzato. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 9 ottobre 2018, n. 20*).

5. Le azioni da modulare per assicurare la riduzione della spesa di personale devono essere rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento (*art. 1, c. 557, Legge 27 dicembre 2006, n. 296*):

- a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche-amministrative;
- b) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

5.1. Viene meno, pertanto, l'obbligo della riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti.

6. In caso di mancato rispetto dei vincoli sulla spesa di personale, è fatto divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, ed è, altresì, fatto divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assunzione. (art. 1, c. 557-ter, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114).

7. Per le province e le città metropolitane e per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, è soppressa la possibilità di derogare alla riduzione della spesa per il personale, con analitiche motivazioni nel documento di programmazione del fabbisogno di personale. (art. 1, c. 557, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

8. Per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, è soppressa la possibilità di derogare alla riduzione della spesa per il personale, con analitiche motivazioni nel documento di programmazione del fabbisogno di personale. (art. 1, c. 562, terzo periodo, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, soppresso dall'art. 14, c. 10, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).

9. Dal 25 giugno 2014, è soppressa la norma che prevedeva il divieto agli enti con incidenza della spesa di personale pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. (art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, abrogato dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114).

10. Il rispetto dei vincoli di spesa per il personale deve essere certificato dall'organo di revisione nella relazione di accompagnamento alla deliberazione di approvazione del bilancio dell'ente. (art. 3, c. 10-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114).

10.1. Con la medesima relazione viene, altresì, verificato il rispetto del divieto di effettuazione di attività gestionale da parte del personale a tempo determinato degli uffici di supporto agli organi di direzione politica.

10.2. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al ministero interno.

11. Rientrano tra le spese di personale, oltre alle competenze fisse, straordinarie ed accessorie per il personale a tempo indeterminato, anche le competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato, le spese per il personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzione.

11.1. Relativamente ai criteri per il calcolo delle spese per il personale, ivi comprese quelle per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati in organismi e strutture facenti capo all'ente, possono prendersi a riferimento le indicazioni nelle linee guida sui bilanci e sui rendiconti della Corte dei conti e possono considerarsi confermate le indicazioni contenute nella circolare del ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006, n. 9 (in suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 51 del 2 marzo 2006), sull'ammontare massimo della spesa sostenibile per il personale, che è la risultante del seguente calcolo (accanto a ciascuna voce di spesa è segnato il relativo codice gestionale SIOPE), su base 2004 (impegni):

a) competenze fisse per il personale a tempo indeterminato (1101);

b) straordinario per il personale a tempo indeterminato (1102);

c) altre competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo indeterminato (1103);

d) competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato (1104), ivi compreso:

- il personale addetto agli uffici di supporto agli organi di direzione politica (art. 90 TUEL);

- il personale dirigente, di alta specializzazione ed i funzionari dell'area direttiva (art. 110 TUEL);

e) spesa sostenuta per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile o con convenzioni, intendendo come tale le seguenti tipologie di contratti di lavoro:

- contratto di formazione lavoro (1105);

- lavori socialmente utili, per la parte di emolumenti eventualmente a carico dell'ente (1105);

- contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni per le quali non sono presenti nell'ente corrispondenti professionalità (1105);

- personale in convenzione ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004 (1105), per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;

- somministrazione di lavoro temporaneo/lavoro interinale (1305);

f) rimborsi spese per personale comandato (1106);

g) straordinario al personale per consultazioni elettorali (1107);

h) arretrati dell'anno in corso (1108);

i) arretrati di anni precedenti (1109);

j) contributi effettivi a carico dell'ente sulle corresponsioni di cui alle lettere precedenti (1111, 1112, 1113 e 1114);

k) interventi assistenziali (1121, 1122, 1123, 1124);

l) buoni pasto (1327);

m) mense (1328);

n) Irap sulle corresponsioni di cui alle lettere precedenti (1701);

= Spesa per il personale da conto del bilancio

a detrarre, in quanto escluse dai limiti di spesa:

A) spese per il personale appartenente alle categorie protette;

B) spese per il personale con contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa disposizione di legge;

C) spese sostenute per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e poste a rimborso;

D) spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, ma non quelle finanziate dalle regioni;

E) spese per lavoro straordinario ed altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale, per cui è previsto il rimborso;

- F) oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;
- G) spese per la formazione e rimborsi per le missioni;
- H) spese per il personale trasferito dalla regione per funzioni delegate;
- I) spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile, finanziato con quote di proventi per violazione al codice della strada;
- J) incentivi per la progettazione;
- K) incentivi di produttività corrisposti con fondi che si autoalimentano con l'attività svolta dai dipendenti e che non comportano un effettivo aumento di spesa;
- L) spese per assunzioni straordinarie a tempo determinato di personale a sostegno di portatori di handicap, finanziate con il "fondo per la non autosufficienza" trasferito dall'ASL;

= Limite di spesa complessiva.

12. Al conseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa concorrono, quali indicazioni di principio, le misure riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa, con riferimento alle risorse definite dal CCNL come eventuali e variabili e interessa anche la spesa per la contrattazione decentrata del personale dell'area dirigenziale e dei segretari. (art. 1, c. 200, Legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 76, c. 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).

12.1. Le disposizioni sul contenimento della spesa per il personale, le cui economie restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica. (art. 1, c. 205 e 206, Legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Personale non di ruolo

1. Dall'anno 2014, il limite di spesa del 50% di quella sostenuta nel 2009 per il personale a tempo determinato o con convenzione ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non si applica agli Enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale. (art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. Resta ferma la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 per gli enti non in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 29 gennaio 2015, n. 2).

1.2. In mancanza di spesa di riferimento nell'anno 2009, non avendo l'Ente locale fatto ricorso a nessuna delle tipologie contrattuali né nel 2009 né nel triennio 2007-2009, l'ente può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa necessaria per far fronte ad un servizio essenziale. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 20 dicembre 2016, n. 1/2017).

1.3. L'Ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alla tipologia contrattuale di assunzioni temporanee per importi modesti nel 2009 o nel triennio 2007-2009, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 24 luglio 2018, n. 15).

1.4. La disciplina del limite di spesa si applica anche alla dirigenza locale a tempo determinato, derogabile, così come per le altre categorie di personale, esclusivamente ove in regola con gli obblighi di riduzione della spesa del personale. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 15 aprile 2016, n. 14).

1.5. La disciplina del limite di spesa si applica anche alla spesa per l'integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili, ove sostenuta per acquisire prestazioni da utilizzare nell'organizzazione delle funzioni e dei servizi dell'ente. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 20 dicembre 2016, n. 1/2017).

1.6. Sono escluse dal computo della spesa per il personale non di ruolo le spese per gli incarichi a contratto dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione. (art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.7. Sono, altresì, esclusi dal computo della spesa quelle relative al personale utilizzato in posizioni di comando, fermo restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 4 maggio 2017, n. 12).

1.8. A decorrere dall'anno 2014, l'obbligo del contenimento progressivo della spesa non si applica ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti. (art. 16, c. 3-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148).

2. Gli Enti locali non in regola con l'obbligo di riduzione complessiva della spesa di personale, possono superare il limite di spesa del personale non di ruolo per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, fermo restando che la spesa complessiva non può comunque superare quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).

2.1. Il superamento del limite è consentito anche per la spesa necessaria a garantire lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio. (art. 9, c. 28).

2.2. Dall'anno 2014, il limite di spesa non si applica anche per la spesa di personale relativa ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'unione europea, con riferimento alla sola quota cofinanziata dai terzi. (art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).

2.3. Le assunzioni a tempo determinato per le competenze in materia di interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei sono escluse dai limiti di spesa del 50% della spesa sostenuta nel 2009. (*art. 10, c. 10bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125*).

2.4. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le comunità montane e le unioni di comuni, il limite di spesa non si applica all'utilizzo di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purché ciò avvenga nei limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale e non si tratti di prestazioni aggiuntive al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 20 maggio 2016, n. 23*).

2.4.1. Analogamente per l'utilizzo contemporaneo di un dipendente da parte di più enti, all'interno dell'ordinario orario di lavoro, e per i dipendenti in posizione di comando.

2.4.2. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può, comunque, generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni.

3. I limiti di spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, cui gli Enti locali sono tenuti a conformarsi applicando la norma generale così come formulata. (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 11*).

3.1. La norma è suscettibile di adattamento, con regolamento, solo da parte degli enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative, a condizione che la spesa sia, in ogni caso, efficacemente contenuta e ove non esistano altri rimedi organizzativi utili.

Conto annuale del personale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'Istat, con la sola esclusione degli organi costituzionali, sono soggette al controllo del costo del lavoro. (*art. 2, c. 10, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125*).

2. Il conto annuale delle spese per il personale deve essere presentato, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e al dipartimento della funzione pubblica, per il tramite della ragioneria generale dello Stato. (*art. 60, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

Contributi dell'ARAN

1. Il contributo annuale dovuto all'ARAN dagli Enti locali, esclusi quelli delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, è versato dal ministero dell'interno che provvede a decurtare le somme versate dalle risorse assegnate ai comuni a titolo di fondo di solidarietà comunale ed alle province a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio. (*D.M. dipartimento funzione pubblica, 27 novembre 2013, in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014*).

1.1. Le decurtazioni possono essere effettuate, altresì, sulle risorse relative a trasferimenti erariali ad altro titolo.

1.2. Gli enti che non beneficiano di assegnazioni sono tenuti a versare direttamente all'ARAN il contributo annuale.

1.3. Il contributo annuale dovuto da ciascun Ente locale è quantificato nella misura di €. 3,10 per dipendente, sulla base del personale in servizio desunto dall'ultimo conto annuale del personale.

1.4. Agli enti che non beneficiano di assegnazioni, il contributo è richiesto direttamente dall'ARAN con l'invio di un bollettino Mav. (*comunicato direzione centrale finanza locale e ARAN, 13 agosto 2017*).

Contratti di collaborazione, studi e consulenze

Nel coordinamento riepilogativo che segue sono riproposte le norme in materia, che prendono l'avvio dalle linee di indirizzo e dei criteri interpretativi forniti dalla Corte dei conti con deliberazione 15 luglio 2005, n. 6, delle Sezioni riunite, dai chiarimenti forniti dalla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, con circolari 15 marzo 2005, n. DPF/10558/85/1.2.3.3, e 15 luglio 2005, n. 4, nonché, dalle ulteriori modifiche al regime delle collaborazioni esterne intervenute con le manovre finanziarie e con le circolari dipartimento della funzione pubblica, ufficio personale pubbliche amministrazioni.

1. Gli interventi di carattere finanziario e ordinamentale disposti dal legislatore hanno come obiettivo quello di escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate e che le collaborazioni esterne siano utilizzate quali rapporti di lavoro subordinato

2. Rientrano fra le collaborazioni esterne quelle qualificate come forma di lavoro autonomo.

2.1. Le collaborazioni occasionali si collocano nella spesa corrente, come spesa per prestazione di servizi o, comunque, nelle tipologie di spesa corrente diverse da quella per il personale.

3. Il ricorso a conferimenti di incarico a soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo occasionale, per sopperire ad esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio, è condizionato alla sussistenza dei seguenti presupposti (*art. 7, c. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*):

- la corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite all'ente dall'ordinamento e ad obiettivi e progetti specifici determinati;

- la coerenza con le esigenze di funzionalità dell'ente;

- l'accertata impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane al proprio interno, per mancanza di professionalità necessarie o impossibilità di attribuire a quelle esistenti ulteriori compiti;

- la natura temporanea della prestazione;

- l'alta qualificazione delle professionalità richieste;

- la determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione;

- la particolare e comprovata specializzazione universitaria dell'incaricato.

3.1. Ai predetti principi devono essere adeguati i regolamenti anche per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, di cui all'art. 110, c. 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. (*art. 7, c. 6-ter*).

- 3.2.** Il conferimento degli incarichi di collaborazione deve essere effettuato sulla base di selezioni comparative, le cui procedure devono essere disciplinate con regolamento e rese pubbliche. (*art. 7, c. 6-bis*).
- 3.3.** Sono esclusi dal precetto di cui ai punti precedenti i componenti degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi di monitoraggio degli investimenti. (*art. 7, c. 6-quater*).
- 3.4.** Sono, altresì, escluse le collaborazioni meramente occasionali (quali la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili) che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", con compenso di modica entità.
- 3.5.** Con l'esclusione delle collaborazioni meramente occasionali, di cui al punto precedente, e degli incarichi per componenti degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi di monitoraggio degli investimenti, le previsioni normative per il ricorso a collaborazioni esterne si applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo, a prescindere dal contenuto della prestazione (studio, ricerca, consulenza o altro) e dalla tipologia contrattuale (occasionale o coordinata e continuativa).
- 4.** È esteso agli Enti locali il principio generale in forza del quale, a decorrere dall'anno 2012, la spesa per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione non può superare il 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, qualora non si sia in regola con l'obbligo di riduzione complessiva della spesa di personale. (*art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122*).
- 4.1.** Per gli Enti locali che partecipano alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili e schemi di bilancio, la spesa per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione non può superare il 60% (anziché il 50% ordinario) della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, qualora non si sia in regola con l'obbligo di riduzione complessiva della spesa di personale. (*art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122*).
- 4.2.** A decorrere dall'anno 2014, la spesa per contratti di collaborazione non può essere superiore rispetto alla spesa di personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale 2012 (*art. 14, c. 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89*):
- al 4,5%, se la spesa di personale è pari o inferiore ai 5 milioni di euro;
 - all'1,1%, se la spesa di personale è superiore a 5 milioni di euro.
- 5.** La spesa annuale per studi e incarichi di consulenza, esclusi quelli connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta per l'anno 2009. (*art. 6, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 1, c. 5, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125*).
- 5.1.** La limitazione non si applica ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente. (*art. 21-bis, c. 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96*).
- 5.2.** A decorrere dall'anno 2014, la spesa per incarichi di consulenza, studi e ricerca non può essere superiore rispetto alla spesa di personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale 2012 (*art. 14, c. 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89*):
- al 4,2%, se la spesa di personale è pari o inferiore ai 5 milioni di euro;
 - all'1,4%, se la spesa di personale è superiore a 5 milioni di euro.
- 5.3.** Nell'individuazione del parametro di riferimento, ossia se l'identificazione di "spesa sostenuta nell'anno 2009" debba intendersi con riguardo alla competenza ovvero alla cassa, il dato di cassa non appare funzionale ed, invece, il concetto deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità. (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 7/2011*).
- 5.3.1.** Per spesa "sostenuta" occorre intendere quella "impegnata". (*circolari, ragioneria generale dello Stato, 14 febbraio 2006, n. 7, e 23 dicembre 2010, n. 40, e dipartimento funzione pubblica, 14 marzo 2011, n. 3/2011*).
- 5.3.2.** Non sono da ricomprendere nel computo delle spese per studi e consulenze gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati.
- 5.3.3.** Il dettato normativo non consente alcuna eccezione al novero delle consulenze prese in esame ai fini della riduzione della spesa, per cui non possono essere escluse neppure le consulenze talmente specialistiche che siano al di fuori delle professionalità interne all'amministrazione. (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 50/2011*).
- 5.4.** Gli atti adottati in violazione e i relativi contratti sono nulli. (*art. 1, c. 7, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125*).
- 5.4.1.** L'affidamento di incarichi in violazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da 1.000,00 a 5.000,00 euro.
- 5.4.2.** Fermo restando i risparmi complessivamente da conseguire su spese per contratti di collaborazione coordinata e continuativa, incarichi di consulenza, studio e ricerca, oltre che su auto di servizio e acquisto di beni e servizi, i comuni, le province e le città metropolitane possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente. (*art. 47, c. 5 e 12, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89*).
- 6.** A fronte della riduzione di spesa dei comuni per contratti di collaborazione di cui al precedente punto **4.2.** e per incarichi di consulenza, studio e ricerca di cui al precedente punto **5.2.**, quantificata in 14 milioni di euro, per l'anno 2014, e in 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, è operata pari riduzione dal fondo di solidarietà comunale, in proporzione, per ciascun comune, alla spesa comunicata dal dipartimento funzione pubblica al ministero interno. (*art. 47, c. 9, lett. c, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; art. 1, c. 451, Legge 23 dicembre 2014, n. 190*).

6.1. In caso di incapienza del fondo di solidarietà comunale, al recupero delle somme provvede l'agenzia delle entrate a valere sui versamenti IMU. (art. 47, c. 11).

6.2. La riduzione del fondo di solidarietà comunale è stata mantenuta anche per l'anno 2019, anche se è cessato l'obbligo di riduzione della spesa.

7. A fronte della riduzione di spesa delle province e delle città metropolitane per contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per incarichi di consulenza, studio e ricerca, quantificata in 3,8 milioni di euro, per l'anno 2014, e in 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, deve essere versata pari riduzione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, in proporzione, per ciascuna provincia e città metropolitana, alla spesa comunicata dal dipartimento funzione pubblica al ministero interno. (art. 47, c. 2, lett. c, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; art. 1, c. 451, Legge 23 dicembre 2014, n. 190).

7.1. Le modalità di recupero degli effetti delle riduzioni di spesa a seguito del riordino delle province sono stabilite con il D.P.C.M. sui criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalle province agli enti subentranti, da adottare entro il 7 luglio 2014. (art. 1, c. 92, Legge 7 aprile 2014, n. 56; art. 47, c. 6, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89).

7.2. In caso di mancato versamento entro il mese di luglio, al recupero delle somme provvede l'agenzia delle entrate a valere sui versamenti dell'imposta RCA riscossa tramite F24. (art. 47, c. 4).

7.3. In tabella 2 allegata al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, è determinato il riparto del contributo alla finanza pubblica a carico di ciascuna provincia e città metropolitana per gli anni 2017 e 2018.

8. L'organo di revisione verifica che le misure di riduzione della spesa ed i conseguenti adempimenti siano rispettati, dandone atto nella relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto da trasmettere annualmente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (art. 47, c. 7 e 13, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89).

9. La particolare e comprovata specializzazione universitaria di norma richiesta per le collaborazioni esterne, riconduce al possesso della laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, ferma restando l'equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento, oppure al possesso della laurea triennale integrata da percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta.

9.1. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che devono essere svolte da:

- professionisti iscritti in ordini o albi;
- soggetti che operino nel campo dell'arte o dello spettacolo;
- soggetti che operano nel campo dei mestieri artigianali;
- soggetti che operano nel campo dell'attività informatica;
- soggetti che operano a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro.

10. Gli incarichi di collaborazione rispondono ai criteri di legittimità qualora ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

- rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'ente;
- impossibilità per l'ente conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee, accertata a seguito di una reale ricognizione;
- specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
- temporaneità dell'incarico;
- proporzione tra compenso erogato ed utilità conseguita.

10.1. Gli elementi di cui al punto precedente devono risultare dal contratto risultante da atto scritto, nel quale saranno indicati l'oggetto della prestazione e la durata della collaborazione.

10.2. La necessità di ricorrere ad incarichi di collaborazione esterna deve costituire un rimedio eccezionale atto a fronteggiare esigenze peculiari.

10.3. L'esigenza di fabbisogni di professionalità che assumono le caratteristiche della permanenza deve essere individuata nei provvedimenti di analisi e programmazione dei fabbisogni di personale e soddisfatta tramite l'aggiornamento dei profili professionali, la riconversione di personale a seguito di formazione o aggiornamento, le procedure previste dai processi di progressione orizzontale e quelle concorsuali attinenti alle progressioni verticali.

10.4. Il contenuto delle attività affidabili a soggetti esterni deve riguardare prestazioni di elevata professionalità e, quindi, di prestazioni di opera intellettuale.

10.5. Alla fase di individuazione delle competenze necessarie si collega quella della valutazione della professionalità dei possibili collaboratori, la cui selezione, previo ricorso ad opportuni avvisi pubblici e metodologie qualificate di comparazione dei curricula, deve garantire l'apporto più rispondente alle esigenze dell'amministrazione e la trasparenza nelle scelte.

10.6. Il rapporto di collaborazione si caratterizza per l'assenza di vincoli di subordinazione ed impedisce che al collaboratore siano affidati compiti di gestione e di rappresentanza.

10.7. Non sono applicabili al rapporto gli istituti del lavoro subordinato, quali l'obbligo di prestazione oraria e il relativo controllo delle presenze.

10.8. Non sono, di contro, altresì, applicabili al rapporto l'attribuzione di ferie, l'unilaterale programmazione del periodo di riposo e la titolarità del diritto ai buoni pasto.

10.9. Per l'assimilazione fiscale operata dal TUIR, relativamente alle trasferte si applicano, invece, le regole valide per i lavoratori dipendenti.

- 11.** Non potrà verificarsi, in nessun caso, la conversione del rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- 11.1.** Le pubbliche amministrazioni che conferiscono incarichi di lavoro autonomo sono tenute a dare comunicazione contestuale al centro territoriale competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro.
- 12.** La competenza alla attribuzione ad esterni di incarichi ed alla stipula del contratto è dei dirigenti o responsabili di servizio.
- 12.1.** Il conferimento di incarichi di collaborazione esterna in assenza dei requisiti richiesti comporta, per il dirigente che ha conferito l'incarico in violazione, responsabilità amministrativa con possibili risvolti sul piano della responsabilità disciplinare e rilevanza anche sotto il profilo del danno erariale.
- 12.2.** Qualora l'incarico di collaborazione si traduca nella sostanza in un rapporto di lavoro subordinato, si profila una responsabilità civile nei confronti del prestatore d'opera.
- 13.** Gli enti che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza non a titolo gratuito sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, con l'indicazione dei percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. (*art. 1, c. 127, Legge 23 dicembre 1996, n. 662*).
- 13.1.** In caso di omessa pubblicazione non può procedersi alla liquidazione del corrispettivo che, se eseguita, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.
- 13.2.** Sono ricompresi nell'ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti esterni, anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative.
- 14.** È soppresso l'obbligo che imponeva quale condizione per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei all'ente previa approvazione, da parte del consiglio, di un programma nell'ambito del quale tali incarichi dovevano essere previsti. (*art. 3, c. 55, Legge 24 dicembre 2007, n. 244*).
- 14.1.** La nuova disposizione non presuppone che debba essere approvato uno specifico e particolare programma avente ad oggetto gli incarichi esterni, ma che trovino fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa che vengono approvati dal consiglio, primo fra tutti la relazione previsionale e programmatica.
- 14.2.** Nel bilancio di previsione sono previsti specifici capitoli per il conferimento di incarichi di studio e consulenza. (*art. 1, c. 6, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125*).
- 15.** È soppresso l'obbligo che imponeva che la spesa annua massima per gli incarichi di studio, ricerca o consulenza doveva essere fissata con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. (*art. 3, c. 56, Legge 24 dicembre 2007, n. 244*).
- 15.1.** Per l'individuazione del limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla spesa per collaborazioni nel bilancio di previsione.
- 15.2.** Il limite di spesa si applica a tutte le forme di collaborazione, sia coordinate e continuative, sia occasionali.
- 16.** I limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi restano da fissare nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. (*art. 3, c. 56, Legge 24 dicembre 2007, n. 244*).
- 16.1.** L'affidamento in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
- 16.2.** Le disposizioni regolamentari sugli incarichi devono essere trasmesse, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (*art. 3, c. 57*).
- 16.3.** È escluso sulle disposizioni regolamentari l'effetto tipico del controllo preventivo di legittimità, per cui l'efficacia non è subordinata al loro esame da parte della Corte dei conti. (*deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 14 marzo 2008, n. 6*).
- 16.4.** Gli atti e i contratti concernenti studi e consulenze degli Enti locali non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità. (*deliberazione Corte dei conti, sezione centrale di controllo, 12 novembre 2009, n. 10/2009*).
- 17.** Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. (*art. 1, c. 173, Legge 23 dicembre 2005, n. 266*).
- 17.1.** L'obbligo di trasmissione si applica anche agli Enti locali, in quanto il valore precezionale della norma si esaurisce nell'esclusione di tetti e limiti di spesa. (*deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 17 febbraio 2006, n. 4*).
- 17.2.** La trasmissione deve avvenire alla competente sezione regionale di controllo, anche da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
- 17.3.** Formano oggetto di trasmissione i provvedimenti di impegno o di autorizzazione in quanto comportino, singolarmente nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente i 5.000 euro.
- 17.4.** Qualora la spesa non sia preceduta da un atto di impegno o di autorizzazione, devono essere trasmessi gli atti di spesa ordinativi del pagamento.
- 18.** Gli elenchi dei consulenti, l'oggetto, la durata e il compenso degli incarichi devono essere resi pubblici mediante inserimento nelle banche dati dell'ente accessibili al pubblico per via telematica. (*art. 53, c. 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).
- 18.1.** Il dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di comunicare al dipartimento medesimo i collaboratori esterni ed i soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
- 18.2.** L'obbligo della comunicazione è da espletarsi via internet mediante il sito www.anagrafeprestazioni.it, con l'inserimento dei dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico, dei dati descrittivi dell'incarico affidato e di quelli relativi al compenso previsto ed ai compensi erogati. (*circolare presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 14 gennaio 2010, n. 1/10*).
- 19.** I contratti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'ente. (*art. 3, c. 18, Legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

20. Sono da considerare esclusi dal novero degli incarichi di studio e consulenza:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione. (*deliberazione Corte dei conti, 15 luglio 2005, n. 6; circolari dipartimento funzione pubblica, 15 marzo 2005, n. DPF/10558/85 e 15 luglio 2005, n. 4*).

20.1. Gli incarichi di studio comportano lo svolgimento di un'attività concernente lo studio e la soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione, con la conseguenza di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati e le soluzioni proposte; di norma, gli incarichi di studio si identificano con le collaborazioni occasionali.

20.2. Gli incarichi di consulenza hanno contenuti che coincidono, come i precedenti, con il contratto di prestazione d'opera intellettuale regolato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile ed assicurano all'amministrazione committente pareri, espressioni di giudizio, valutazioni, tramite prestazioni professionali che possono identificarsi anche con le collaborazioni coordinate e continuative.

21. Negli Enti locali il cui organo consiliare è sciolto per infiltrazioni o condizionamenti di stampo mafioso, i rapporti di consulenza sono risolti di diritto, se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della commissione straordinaria. (*art. 1, c. 715, Legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

21.1. A decorrere dalla data di scioglimento del consiglio in conseguenza di fenomeni di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, gli incarichi per rapporti di consulenza che non sono stati rinnovati dalla commissione straordinaria per la gestione dell'ente entro 45 giorni dal suo insediamento sono risolti di diritto (*art. 143, c. 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

22. Dal 25 giugno 2014, le amministrazioni pubbliche non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. (*art. 5, c. 9, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135*).

22.1. Incarichi e collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito e per una durata, non prorogabile o rinnovabile, non superiore ad un anno presso ciascuna amministrazione.

22.1.1. Eventuali rimborsi spese devono essere rendicontati.

23. Il dipartimento funzione pubblica e la ragioneria generale dello Stato dispongono almeno una volta all'anno visite ispettive, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari, denunciando le irregolarità riscontrate alla Corte dei conti. (*art. 1, c. 8, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125*).

24. Entro il 31 dicembre i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza e per incarichi e contratti a tempo determinato devono essere trasmessi al dipartimento funzione pubblica. (*art. 1, c. 5bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125*).

24.1. La mancata trasmissione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da 1.000,00 a 5.000,00 euro. (*art. 1, c. 5-ter*).

24.2. L'adempimento della trasmissione che, formalmente, la norma fissa al 31 dicembre 2013, dovrebbe intendersi a regime, stante che il successivo comma 5-*quater* dispone che entro il 31 marzo di ogni anno il ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione deve presentare alle camere una relazione contenente i dati di cui al comma 5-*bis*.

25. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che impone la limitazione della spesa e, tuttavia, essa non opera in via diretta, ma solo come disposizione di principio e, pertanto, gli Enti locali possono calcolare l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire (per i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per sponsorizzazioni, per missioni, per la formazione e per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture) e modulare in modo discrezionale, tenendo fermo il limite di spesa complessivo assumibile, le percentuali di riduzione delle singole voci. (*sentenza Corte costituzionale, 23 maggio 2012, n. 139, depositata in cancelleria il 4 giugno 2012*).

26. Non è ammesso il rinnovo degli incarichi di collaborazione a progetto. (*art. 7, c. 6, lett. c, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

26.1. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

27. Non possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica se non in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. (*art. 1, c. 146, Legge 24 dicembre 2012, n. 228*).

28. A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza. (*art. 1, c. 420, lett. g, Legge 23 dicembre 2014, n. 190*).

29. La pubblica amministrazione garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti. (*art. 19-*quaterdecies*, c. 3, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172*).

Relazioni pubbliche, convegni, pubblicità, rappresentanza

1. Dall'anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza non possono superare il 20% di quelle sostenute per le medesime finalità nell'anno 2009. (*art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. La limitazione non si applica ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente. (*art. 21-bis, c. 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96*).

1.2. Sono escluse dai vincoli di contenimento le spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed Enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza. (*art. 22, c. 5-quater*).

2. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. (*art. 1, c. 173, Legge 23 dicembre 2005, n. 266*).

2.1. L'obbligo di trasmissione si applica anche agli Enti locali, in quanto il valore precettivo della norma si esaurisce nell'esclusione di tetti e limiti di spesa. (*deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 17 febbraio 2006, n. 4*).

2.2. La trasmissione deve avvenire alla competente sezione regionale di controllo, anche da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2.3. Formano oggetto di trasmissione i provvedimenti di impegno o di autorizzazione in quanto comportino, singolarmente nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente i 5.000 euro.

2.4. Qualora la spesa non sia preceduta da un atto di impegno o di autorizzazione, devono essere trasmessi gli atti di spesa ordinativi del pagamento.

2.5. Devono essere trasmessi tutti i provvedimenti che riguardino "convegni, mostre e pubblicità" e quelli che autoqualificano le spese come "rappresentanza" o "relazioni pubbliche" ed imputano le medesime a specifico capitolo di bilancio.

3. Relativamente alle spese per pubblicità, rientrano tra le spese soggette a limitazione anche gli oneri funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività, potendosi escludere dai vincoli solo quelle per forme di pubblicità previste dalla legge come obbligatorie. (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 50/2011*).

4. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che impone la limitazione della spesa e, tuttavia, essa non opera in via diretta, ma solo come disposizione di principio e, pertanto, gli Enti locali possono calcolare l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire (per i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per sponsorizzazioni, per missioni, per la formazione e per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture) e modulare in modo discrezionale, tenendo fermo il limite di spesa complessivo assumibile, le percentuali di riduzione delle singole voci. (*sentenza Corte costituzionale, 23 maggio 2012, n. 139*).

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza. (*art. 1, c. 420, lett. b, Legge 23 dicembre 2014, n. 190*).

Sponsorizzazioni

1. Dall'anno 2011, non è più consentito effettuare spese per sponsorizzazioni. (*art. 6, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. La limitazione non si applica ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente. (*art. 21-bis, c. 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96*).

2. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che impone la limitazione della spesa e, tuttavia, essa non opera in via diretta, ma solo come disposizione di principio e, pertanto, gli Enti locali possono calcolare l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire (per i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per sponsorizzazioni, per missioni, per la formazione e per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture) e modulare in modo discrezionale, tenendo fermo il limite di spesa complessivo assumibile, le percentuali di riduzione delle singole voci. (*sentenza Corte costituzionale, 23 maggio 2012, n. 139, depositata in cancelleria il 4 giugno 2012*).

Missioni

1. Dall'anno 2011, la spesa annua per missioni del personale non può superare il 50% di quella sostenuta nell'anno 2009. (*art. 6, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

1.2. Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di motivato provvedimento del capo dell'amministrazione, da comunicare preventivamente all'organo di revisione.

1.3. Non costituisce spesa per trattamento di missione il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili sostenute dal segretario comunale o provinciale titolare di segreterie convenzionate per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni. (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 9/2011*).

1.4. Non rientra nelle limitazioni finanziarie la spesa sostenuta per il rimborso dei viaggi all'amministratore locale necessarie all'esercizio del proprio mandato. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 20 dicembre 2016, n. 38*).

2. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che impone la limitazione della spesa e, tuttavia, essa non opera in via diretta, ma solo come disposizione di principio e, pertanto, gli Enti locali possono calcolare l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire (per i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per sponsorizzazioni, per missioni, per la formazione e per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture) e modulare in modo discrezionale,

tenendo fermo il limite di spesa complessivo assumibile, le percentuali di riduzione delle singole voci. (*sentenza Corte costituzionale, 23 maggio 2012, n. 139*).

3. A decorrere dall'esercizio 2019, i comuni che approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed il rendiconto entro il 30 aprile non sono obbligati al contenimento della spesa. (art. 1, c. 905, lett. c, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Formazione

1. Dall'anno 2011, la spesa per attività esclusivamente di formazione non può superare il 50% di quella sostenuta nell'anno 2009. (*art. 6, c. 13, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. La limitazione non si applica ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente. (*art. 21-bis, c. 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96*).

1.2. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. (*art. 6, c. 13*).

1.3. Con direttiva dipartimento funzione pubblica, 30 luglio 2010, n. 10/2010, sono fornite indicazioni sulla programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche, che per gli Enti locali non hanno carattere di disposizioni, ma costituiscono linee guida. (*in G.U. n. 234 del 6 ottobre 2010*).

1.3.1. Per attività esclusivamente formative devono intendersi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie *e-learning*.

1.3.2. Sono escluse dal campo di applicazione della norma le modalità di apprendimento e sviluppo delle competenze, non strutturate nei termini della formazione, costituite dalla reingegnerizzazione di processi e luoghi di lavoro, in modo da assicurare lo sviluppo delle opportunità di informazione, valutazione e accumulazione delle competenze nel corso del lavoro quotidiano (*tutoring, mentoring, peer review, circoli di qualità e focus group, affiancamento, ecc.*).

2. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che impone la limitazione della spesa e, tuttavia, essa non opera in via diretta, ma solo come disposizione di principio e, pertanto, gli Enti locali possono calcolare l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire (per i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per sponsorizzazioni, per missioni, per la formazione e per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture) e modulare in modo discrezionale, tenendo fermo il limite di spesa complessivo assumibile, le percentuali di riduzione delle singole voci. (*sentenza Corte costituzionale, 23 maggio 2012, n. 139, depositata in cancelleria il 4 giugno 2012*).

Auto di servizio

1. Dall'anno 2011, la spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non può superare l'80% di quella sostenuta nell'anno 2009. (*art. 6, c. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122*).

2. A decorrere dal 1° maggio 2014, la spesa per la manutenzione, il noleggio, l'esercizio di autovetture e l'acquisto, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non può superare il 30% di quella sostenuta nell'anno 2011. (*art. 5, c. 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135*).

2.1. Il predetto limite non si applica alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali volti a garantire i livelli essenziali di assistenza.

2.2. La violazione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. (*art. 5, c. 4*).

2.3. La disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. (*art. 5, c. 6*).

2.4. Fermo restando i risparmi complessivamente da conseguire su spese per auto di servizio, oltre che per contratti di collaborazione, incarichi di consulenza, studio, ricerca e per acquisto di beni e servizi, i comuni, le province e le città metropolitane possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente. (*art. 47, c. 5 e 12, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89*).

2.5. A decorrere dall'esercizio 2019, i comuni che approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed il rendiconto entro il 30 aprile non sono obbligati al contenimento della spesa di cui ai precedenti punti. (art. 1, c. 905, lett. c ed e, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

3. A fronte della riduzione di spesa dei comuni per auto di servizio di cui al precedente punto 2, quantificata in 1,6 milioni di euro, per l'anno 2014, e in 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, è operata pari riduzione del fondo di solidarietà comunale, in proporzione, per ciascun comune, al numero di autovetture possedute comunicato dal dipartimento funzione pubblica al ministero interno. (*art. 47, c. 9, lett. b, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; art. 1, c. 451, Legge 23 dicembre 2014, n. 190*).

3.1. In caso di incapienza del fondo di solidarietà comunale, al recupero delle somme provvede l'agenzia delle entrate a valere sui versamenti IMU. (*art. 47, c. 11*).

3.2. La riduzione del fondo di solidarietà comunale è stata mantenuta anche per l'anno 2019, anche se è cessato l'obbligo di riduzione della spesa.

4. A fronte della riduzione di spesa delle province e delle città metropolitane per auto di servizio di cui al precedente punto 2, quantificata in 0,7 milioni di euro, per l'anno 2014, e in 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, deve essere versata pari riduzione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, in proporzione, per ciascuna provincia e città metropolitana, al numero di autovetture comunicato dal dipartimento funzione pubblica al ministero interno. (*art. 47, c. 2, lett. b, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; art. 1, c. 451, Legge 23 dicembre 2014, n. 190*).

4.1. Le modalità di recupero degli effetti delle riduzioni di spesa a seguito del riordino delle province sono stabilite con il D.P.C.M. sui criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalle province agli enti subentranti, da adottare entro il 7 luglio 2014. (*art. 1, c. 92, Legge 7 aprile 2014, n. 56; art. 47, c. 6, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89*).

4.2. In caso di mancato versamento entro il mese di luglio, al recupero delle somme provvede l'agenzia delle entrate a valere sui versamenti dell'imposta RCA riscossa tramite F24. (*art. 47, c. 4*).

4.3. In tabella 2 allegata al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, è determinato il riparto del contributo alla finanza pubblica a carico di ciascuna provincia e città metropolitana per gli anni 2017 e 2018.

5. L'organo di revisione verifica che le misure di riduzione della spesa ed i conseguenti adempimenti siano rispettati, dandone atto nella relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto da trasmettere annualmente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (*art. 47, c. 7 e 13, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89*).

6. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che impone la limitazione della spesa e, tuttavia, essa non opera in via diretta, ma solo come disposizione di principio e, pertanto, gli Enti locali possono calcolare l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire (per i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per sponsorizzazioni, per missioni, per la formazione e per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture) e modulare in modo discrezionale, tenendo fermo il limite di spesa complessivo assumibile, le percentuali di riduzione delle singole voci. (*sentenza Corte costituzionale, 23 maggio 2012, n. 139, depositata in cancelleria il 4 giugno 2012*).

7. Le auto di servizio non possono superare i 1600 cc. (*art. 2, c. 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111*).

7.1. Le auto di cilindrata superiore in servizio alla data del 6 luglio 2011 possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione. (*art. 2, c. 3*).

7.2. Con D.P.C.M. da emanare sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre numero e costo. (*art. 2, c. 4*).

7.2.1. Con D.P.C.M. 3 agosto 2011 è disciplinato l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di modalità innovative di gestione.

7.2.2. Le disposizioni non si applicano alle amministrazioni che utilizzano non più di una autovettura di servizio, alle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale.

7.2.3. Le pubbliche amministrazioni gestiscono il proprio parco auto con le seguenti modalità:

- a) riduzione del numero complessivo di autovetture di proprietà, limitando l'acquisizione in proprietà ai soli casi di documentato risparmio e di acquisto di autovetture a bassa emissione di agenti inquinanti;
- b) acquisizione di autovetture di servizio in via prioritaria mediante contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, con costi omnicomprensivi prefissati per chilometro;
- c) stipula di convenzioni con società di tassisti o di trasporto con conducente;
- d) adozione di sistemi telematici per la trasparenza dell'uso delle autovetture di servizio operativo;
- e) contenimento dei costi di gestione delle autovetture di servizio, anche mediante la riduzione della potenza, della cilindrata, dei consumi, dei premi assicurativi e delle spese di manutenzione, nonché mediante la scelta di allestimenti e modelli che non risultino eccedenti in relazione alle esigenze di utilizzazione;
- f) predeterminazione dei criteri per l'impiego di tutte le autovetture di servizio e, in particolare, dell'autorizzazione da parte del vertice amministrativo all'utilizzo delle stesse in sede e, eccezionalmente, fuori sede.

8. Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, gli Enti locali, hanno comunicato, entro il 31 dicembre 2011, in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sulla base del questionario da questo predisposto, l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate, anche se fornite da altre amministrazioni pubbliche, distinte per cilindrata ed anno di immatricolazione, specificandone le modalità di utilizzo. (*art. 2, c. 4, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111*).

8.1. Per le successive acquisizioni le amministrazioni effettuano la medesima comunicazione entro trenta giorni dalla data di acquisizione o di entrata in possesso delle autovetture di servizio.

8.2. Dalla comunicazione sono escluse le autovetture acquisite in noleggio o locazione per un periodo inferiore a trenta giorni.

8.3. Le disposizioni non si applicano alle amministrazioni che utilizzano non più di una autovettura di servizio, alle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale.

8.4. La mancata comunicazione dei dati è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.

8.5. Il mancato adempimento agli obblighi di censimento e di comunicazioni, a decorrere dal 2014, comporta che la spesa di cui al precedente punto 2 non può superare il 50% del limite di spesa previsto per l'anno 2013. (*art. 1, c. 2, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125*).

9. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da 1.000,00 a 5.000,00 euro. (*art. 1, c. 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125*).

10. Il dipartimento funzione pubblica e la ragioneria generale dello Stato dispongono almeno una volta l'anno visite ispettive, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari, denunciando le irregolarità riscontrate alla Corte dei conti. (art. 1, c. 8, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125).

Acquisto beni e servizi

1. A decorrere dal 24 aprile 2014, i comuni devono ridurre la spesa per acquisto di beni e servizi di 360 milioni di euro. (art. 8, c. 4, lett. b, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89).

1.1. A decorrere dal 24 aprile 2014, le province e le città metropolitane devono ridurre la spesa per acquisto di beni e servizi di 340 milioni di euro.

1.2. Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015 (ossia, 540 milioni per i comuni e 510 milioni per le province e città metropolitane).

2. Al fine di realizzare gli obiettivi di riduzione di spesa, a decorrere dal 24 aprile 2014, tutte le amministrazioni pubbliche e, fra queste, le province, le città metropolitane, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni (per le società partecipate e controllate, gli obblighi si applicano limitatamente alle attività di pubblico interesse), sono autorizzate a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi nella misura del 5% per tutta la durata residua dei contratti medesimi. (art. 8, c. 8, lett. a, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89).

2.1. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della riduzione dell'importo.

2.2. I contraenti privati hanno facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso.

2.3. In caso di recesso, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono essere stipulati nuovi contratti accedendo a convenzioni Consip o di centrali di committenza regionale, oppure tramite affidamento diretto attivando procedure negoziate.

3. Fermo restando i risparmi complessivamente da conseguire per acquisto di beni e servizi oltre che su spese per contratti di collaborazione, incarichi di consulenza, studio, ricerca e su auto di servizio, i comuni, le province e le città metropolitane possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente. (art. 47, c. 5 e 12, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89).

4. Per i comuni che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, la riduzione è incrementata del 5%. (art. 47, c. 9, lett. a, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; art. 1, c. 451, Legge 23 dicembre 2014, n. 190).

4.1. Ai restanti comuni, la riduzione è ridotta proporzionalmente in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al punto precedente.

4.2. Per i comuni che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso a Consip o agli altri soggetti aggregatori in misura inferiore alle media di comparto, la riduzione è incrementata del 5%.

4.2.1. Ai restanti comuni, la riduzione è ridotta proporzionalmente in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al punto precedente.

4.3. Il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente, calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto ai 30 giorni (o 60, ove stabilito contrattualmente) ordinari, al numero dei pagamenti stessi, deve essere certificato da ciascun comune al ministero interno entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio 2015 per gli anni dal 2015 al 2018. (comunicato direzione centrale finanza locale, 2 febbraio 2015).

4.3.1. Nella medesima certificazione è indicato, altresì, il valore degli acquisti sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza di quelli sostenuti tramite Consip o altri soggetti aggregatori, relativamente ai seguenti beni e servizi (con codice SIOPE):

- S1201 – carta, cancelleria e stampati;
- S1202 – carburanti, combustibili e lubrificanti;
- S1203 – materiale informatico;
- S1204 – materiale e strumenti tecnico-specialistici;
- S1206 – medicinali, materiale sanitario e igienico;
- S1207 – beni per spese di rappresentanza;
- S 1208 – equipaggiamenti e vestiario;
- S1209 – beni di consumo per consultazioni elettorali;
- S1210 – altri materiali di consumo;
- S1211 – derrate alimentari;
- S1212 – materiali e strumenti per manutenzione;
- S1308 – organizzazione manifestazioni e convegni;
- S1309 – corsi di formazione per il proprio personale;
- S1310 – altri corsi di formazione;
- S1311 – manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;
- S1314 – servizi ausiliari e spese di pulizia;
- S1315 – utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissioni;
- S1316 – utenze e canoni per energia elettrica;
- S1318 – utenze e canoni per riscaldamento;
- S1327 – buoni pasto;
- S1329 – assistenza informatica e manutenzione software;

- S1338 – global service;
- S1401 – noleggi;
- S1404 – licenze software.

4.3.2. La certificazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione.

4.3.3. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini, il versamento al bilancio dello Stato è pari alla riduzione della spesa incrementata del 10%.

5. A fronte della riduzione di spesa dei comuni per acquisto di beni e servizi, è operata pari riduzione del fondo di solidarietà comunale, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, in proporzione, per ciascun comune, alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per (con codice SIOPE) (art. 47, c. 9, lett. a, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; art. 1, c. 451, Legge 23 dicembre 2014, n. 190):

- S1201 – carta, cancelleria e stampati;
- S1202 – carburanti, combustibili e lubrificanti;
- S1203 – materiale informatico;
- S1204 – materiale e strumenti tecnico-specialistici;
- S1205 – pubblicazioni, giornali e riviste;
- S1206 – medicinali, materiale sanitario e igienico;
- S1207 – beni per spese di rappresentanza;
- S1208 – equipaggiamenti e vestiario;
- S1209 – beni di consumo per consultazioni elettorali;
- S1210 – altri materiali di consumo;
- S1211 – derrate alimentari;
- S1212 – materiali e strumenti per manutenzione;
- S1213 – materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali;
- S1304 – contratti di servizio per riscossione tributi;
- S1305 – lavoro interinale;
- S1306 – altri contratti di servizio;
- S1308 – organizzazione manifestazioni e convegni;
- S1309 – corsi di formazione per il proprio personale;
- S1311 – manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili;
- S1313 – altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni;
- S1314 – servizi ausiliari e spese di pulizia;
- S1315 – utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissioni;
- S1316 – utenze e canoni per energia elettrica;
- S1317 – utenze e canoni per acqua;
- S1318 – utenze e canoni per riscaldamento;
- S1319 – utenze e canoni per altri servizi;
- S1320 – servizi per consultazioni elettorali;
- S1321 – accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa;
- S1322 – spese postali;
- S1323 – assicurazioni;
- S1324 – servizi per spese di rappresentanza;
- S1327 – buoni pasto;
- S1329 – assistenza informatica e manutenzione software;
- S1330 – trattamento di missione e rimborsi spese viaggi;
- S1331 – spese per liti (patrocinio legale);
- S1332 – altre spese per servizi;
- S1333 – rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi;
- S1334 – mense scolastiche;
- S1335 – servizi scolastici;
- S1336 – organismi e altre commissioni istituiti presso l'ente;
- S1337 – spese per pubblicità;
- S1338 – global service.

5.1. In caso di incapienza del fondo di solidarietà comunale, al recupero delle somme provvede l'agenzia delle entrate a valere sui versamenti IMU (art. 47, c. 11).

5.1.1. La riduzione del fondo di solidarietà comunale è stata mantenuta anche per l'anno 2019, anche se è cessato l'obbligo di riduzione della spesa.

5.2. A decorrere dal 2018, ai fini del calcolo della riduzione della spesa, le spese sostenute da comuni capofila di servizi gestiti in forma associata sono ridistribuite tra i comuni associati proporzionalmente alla quota di spesa ad essi riferibile. (art. 47, c. 9, lett. a, nel testo aggiunto dall'art. 1, c. 459, Legge 11 dicembre 2016, n. 232).

5.2.1. Entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento, una certificazione del comune capofila sulla quota di spesa riferibile ai comuni compresi nella gestione associata, acquisita dalla regione, è trasmessa al Mef e al ministero interno per le variazioni da apportare sul riparto della riduzione da operare al fondo di solidarietà comunale.

6. A fronte della riduzione di spesa delle province e delle città metropolitane per acquisto di beni e servizi, deve essere versata, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, pari riduzione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, in

proporzione, per ciascuna provincia e città metropolitana, alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per i medesimi acquisti di cui al precedente punto 5. (art. 47, c. 2, lett. a, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; art. 1, c. 451, Legge 23 dicembre 2014, n. 190).

6.1. Le modalità di recupero degli effetti delle riduzioni di spesa a seguito del riordino delle province sono stabilite con il D.P.C.M. sui criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalle province agli enti subentranti, da adottare entro il 7 luglio 2014. (art. 1, c. 92, Legge 7 aprile 2014, n. 56; art. 47, c. 6, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89).

6.2. In caso di mancato versamento entro il mese di luglio, al recupero delle somme provvede l'agenzia delle entrate a valere sui versamenti dell'imposta RCA riscossa tramite F24 (art. 47, c. 4).

6.3. In tabella 2 allegata al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, è determinato il riparto del contributo alla finanza pubblica a carico di ciascuna provincia e città metropolitana per gli anni 2017 e 2018.

7. L'organo di revisione verifica che le misure di riduzione della spesa ed i conseguenti adempimenti siano rispettati, dandone atto nella relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto da trasmettere annualmente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (art. 47, c. 7 e 13, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89).

Pubblicazioni

1. Dal 1° gennaio 2009 la spesa per la stampa di ogni pubblicazione distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni deve essere ridotta dal 50%. (art. 27, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).

1.1. La limitazione non si applica ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente. (art. 21-bis, c. 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96).

Acquisto immobili

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, non possono essere eseguite operazioni di acquisto immobili che non siano indispensabili e indilazionabili, con comprova documentale e attestazione del responsabile del procedimento. (art. 12, c. 1-ter, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111).

1.1. La disposizione non si applica agli Enti locali che procedono alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziare con deliberazione Cipe o cofinanziate dall'unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. (art. 12, c. 1-ter, nel testo aggiunto dall'art. 14-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96).

1.2. La congruità del prezzo è attestata dall'agenzia.

1.3. A decorrere dall'esercizio 2019, i comuni che approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed il rendiconto entro il 30 aprile non sono soggetti ad alcun vincolo. (art. 1, c. 905, lett. d, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Riordino delle Province

1. Una riduzione di spesa di 100 milioni di euro, per l'anno 2014, è assicurata dalle disposizioni di riordino delle province e città metropolitane. (art. 1, c. 150-bis, Legge 7 aprile 2014, n. 56).

1.1. Per l'anno 2015, la riduzione di spesa è quantificata in 60 milioni di euro; dall'anno 2016, in 69 milioni di euro.

1.2. Con D.M. interno sono stabiliti le modalità di riparto delle riduzioni di spesa.

1.2.1. Con D.M. interno 11 giugno 2016, è determinato il riparto a carico delle province del contributo alla finanza pubblica da recuperare al bilancio dello Stato per l'anno 2016. (in G.U. n. 136 del 13 giugno 2016).

1.3. Gli importi del contributo alla finanza pubblica dovuti per gli anni 2014, 2015 e 2016 devono essere versati entro il 10 novembre 2016, quelli dovuti per gli anni 2017 e successivi devono essere versati entro il 31 maggio di ciascun anno. (D.M. interno, 18 novembre 2016, in G.U. n. 283 del 3 dicembre 2016).

1.3.1. In caso di mancato versamento, gli importi sono recuperati dall'Agenzia entrate a valere sui versamenti dell'imposta RCA all'atto del riversamento del gettito.

2. A fronte della riduzione della spesa corrente di 1 miliardo di euro, per l'anno 2015, di 2 miliardi di euro, per l'anno 2016, e di 3 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2017, le province e le città metropolitane devono versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. (art. 1, c. 418, Legge 23 dicembre 2014, n. 190).

2.1. Il riparto della riduzione della spesa corrente e del conseguente versamento al bilancio dello Stato è stabilito nella misura del 90% tra le province delle regioni a statuto ordinario e per il 10% tra le province delle regioni Sicilia e Sardegna.

2.1.1. L'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni di euro a decorrere dal 2017 del versamento da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario (90% della maggiore riduzione della spesa corrente) è ripartito per 650 milioni di euro a carico delle province e, per la restante quota di 250 milioni di euro, a carico delle città metropolitane. (art. 1, c. 418, nel testo aggiunto dall'art. 16, c. 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96).

2.1.2. Per gli anni 2017 e seguenti, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento è stabilito negli importi indicati nella tabella 1 allegata al D.L. n. 50/2017.

2.2. Sono escluse dal versamento le province che risultano in dissesto al 15 ottobre 2014.

2.2.1. Alle province che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 2015, non escluse dal versamento, è attribuito, per l'anno 2017, un contributo di 10 milioni di euro. (art. 16, c. 1-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96).

2.3. In caso di mancato versamento entro il 31 maggio di ciascun anno, al recupero delle somme provvede l'Agenzia delle entrate a valere sui versamenti dell'imposta RCA riscossa tramite F24 e, in caso di incapienza, sui versamenti dell'IPT. (art. 1, c. 419).

2.3.1. Con D.M. Mef 5 luglio 2016 sono definite le modalità per il recupero delle somme dovute e non versate, a valere sui versamenti dell'IPT e Rc auto. (in G.U. n. 163 del 14 luglio 2016).

Sedi di rappresentanza all'estero

1. È fatto divieto a province e comuni, anche in forma associata, di acquistare o gestire sedi di rappresentanza in paesi esteri, di istituire uffici o strutture per la promozione economica, commerciale, turistica e di coprire con fondi derivanti da trasferimenti statali le relative spese. (art. 1, c. 597 e 598, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

2. Alle spese eventualmente sostenute in violazione conseguirà riduzione, in pari misura, dei trasferimenti statali. (art. 1, c. 599).

Uffici giudiziari

1. A decorrere dal 1° settembre 2015, le spese per gli uffici giudiziari non sono più a carico dei comuni e sono trasferite al ministero della giustizia. (art. 1, c. 2, Legge 24 aprile 1941, n. 392, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 526, Legge 23 dicembre 2014, n. 190).

1.1. Il ministero della giustizia subentra nei rapporti in corso di cui è parte il comune.

1.2. I rimborsi ai comuni per l'anno 2015 sono determinati in relazione alle spese sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. (art. 1, c. 527, Legge 23 dicembre 2014, n. 190).

2. È prorogata al 31 dicembre 2019 la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale per le attività di telefonia, custodia, riparazione e manutenzione ordinaria. (art. 21 quinquies, c. 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1139, lett. c, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Risparmio energetico

1. Le pubbliche amministrazioni devono provvedere alla riconversione degli impianti di riscaldamento, al fine di ridurre la spesa per l'approvvigionamento di combustibile e di utilizzare impianti o combustibili a basso impatto ambientale. (art. 61, c. 4, Legge 23 dicembre 2000, n. 388).

2. Possono essere avviate gare di appalto per l'individuazione di società alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica. (art. 2, c. 149, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286).

2.1. Il corrispettivo delle società assegnatarie del servizio, che è finalizzato al contenimento della spesa pubblica ed alla razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche, è dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attività svolta (art. 2, c. 150).

3. Gli Enti locali devono adottare misure di contenimento delle spese per la combustione da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica, utili ad ottenere risparmi. (art. 48, c. 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133)

Affitti passivi

1. Gli enti che intendono attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti ad uffici pubblici, possono avvalersi dell'Agenzia del demanio o della struttura individuata dal Ministero tesoro. (art. 62, c. 3, Legge 28 dicembre 2000, n. 388).

2. Gli Enti locali adottano misure per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzione ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili. (art. 8, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).

3. A decorrere dal 24 marzo 2012, gli Enti locali sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi. (art. 97-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27).

4. Anche nell'anno 2019 (come per gli anni 2012-2018), l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici Istat non si applica ai canoni dovuti. (art. 3, c. 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1133, lett. c, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

5. Dal 1° luglio 2014, gli Enti locali devono ridurre del 15% i canoni di locazione passiva. La riduzione del canone si inserisce automaticamente nei contratti in corso, salvo il diritto di recesso del locatore. (art. 3, c. 4 e 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135).

6. Per le locazioni di nuova stipulazione, gli Enti locali possono discrezionalmente rivolgersi all'agenzia del demanio ai fini della congruità del canone. (art. 3, c. 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135).

7. È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma che disponeva il divieto di rinnovo dei contratti di locazione qualora l'Agenzia del demanio non avesse espresso il nulla-osta. (art. 1, c. 388, Legge 27 dicembre 2013, n. 147; sentenza Corte costituzionale, 4 novembre 2015, n. 245).

7.1. La norma deve, quindi, intendersi riformulata nel senso che i contratti di locazione di immobili non possono essere rinnovati qualora l'Agenzia del demanio abbia espresso il diniego di nulla-osta sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso del contratto.

7.2. Sono nulli i contratti stipulati in violazione.

7.3. Con nota agenzia del demanio, 11 giugno 2014, n. 16155, sono fornite disposizioni operative relative all'attività, finalizzata principalmente a sancire l'indisponibilità di immobili demaniali quale presupposto per la locazione di un immobile di proprietà di terzi, oltre che ad accertare il rispetto dell'applicazione dei prezzi medi di mercato.

8. Agli Enti locali può essere concesso l'uso gratuito di immobili di proprietà dello Stato per le proprie finalità istituzionali. (*art. 10, lett. b, D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296*).

9. I comuni possono contribuire al pagamento del canone di locazione delle caserme delle forze dell'ordine e del corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, ricadenti nel territorio di proprio competenza. (*art. 3, c. 4-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135*).

Organi collegiali e altri organismi

1. I comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative non individuate fra quelli indispensabili dal consiglio e dalla giunta, secondo le rispettive competenze, sono soppressi. (*art. 96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

La soppressione decorre dal mese successivo all'adozione del provvedimento da parte della giunta e del consiglio, che deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.

1.2. Le funzioni degli organismi soppressi sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza in materia.

2. La partecipazione agli organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, operanti presso la pubblica amministrazione, comunque denominati, è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla legge, e ad un gettone di presenza fino ad €. 30,00 per seduta giornaliera. (*art. 6, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122*).

Assicurazioni

1. Sono nulli i contratti degli Enti locali per l'assicurazione degli amministratori contro i rischi connessi alla carica ricoperta e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. (*art. 3, c. 59, Legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

1.1. In caso di violazione, l'amministratore che pone in essere il contratto o che lo proroga ed il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi contrattuali.

1.2. Il disposto normativo si riferisce ad assicurazioni di rischi derivanti dall'espletamento di compiti istituzionali connessi con la carica e riguarda, quindi, direttamente i soggetti che svolgono attività istituzionale in qualità di organo; ma, a prescindere dalla portata della disposizione, gli enti devono tener conto del consolidato orientamento della Corte dei conti sulla illegittimità della stipula di polizze assicurative destinate alla copertura di danni erariali che amministratori e dipendenti potrebbero essere chiamati a risarcire in conseguenza della loro responsabilità amministrativa o contabile. (*parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 25 marzo 2008, n. 23/08*).

1.3. Gli enti possono stipulare contratti di assicurazione per danni causati dal dipendente o dall'amministratore, purché senza oneri per l'amministrazione, ossia con oneri ricadenti a carico dei soggetti assicurati. (*parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 16 ottobre 2008, n. 50/08*).

2. Gli Enti locali possono stipulare, con oneri a proprio carico, contratti di assicurazioni per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi a favore di singoli volontari coinvolti in attività di utilità sociale, a condizione che, con apposita disciplina regolamentare, siano salvaguardate la libertà di scelta e di collaborazione dei volontari, l'assoluta gratuità della loro attività, l'assenza di qualunque vincolo di subordinazione e la loro incolumità personale. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 14 novembre 2017, n. 26*).

Informazione e comunicazione pubblica

1. Una quota non inferiore al 2% delle risorse correnti deve essere destinata a spese per la comunicazione e informazione pubblica. (*Direttiva Presidenza Consiglio Ministri, Dipartimento funzione pubblica, 7 febbraio 2002, in G.U. n. 74 del 28 marzo 2002*).

2. Le somme che le amministrazioni pubbliche destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa devono essere impegnate per almeno il 15% a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50% (60% fino al 2012) a favore di giornali quotidiani e periodici. (*art. 41, c. 1-4, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177; art. 2, c. 1, D.M. 10 settembre 2008*).

2.1. Con direttiva del presidente del consiglio dei ministri 28 settembre 2009, sono forniti indirizzi interpretativi ed applicativi sui criteri di applicazione, periodo di riferimento, mezzi di comunicazione utilizzati, rispetto delle quote di destinazione e obblighi di comunicazione. (*in G.U. n. 257 del 4 novembre 2009*).

2.2. Gli Enti locali hanno l'obbligo di individuare distinti capitoli di bilancio su cui far gravare le spese di comunicazione istituzionale.

2.3. In ogni pubblica amministrazione deve essere individuato un responsabile del procedimento in ordine sia alla comunicazione dei dati di spesa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia al rispetto delle percentuali di destinazione. (*art. 41, c. 3*).

2.4. In caso di inosservanza, salvo che ciò non sia dovuto a motivi a lui non imputabili, il responsabile del procedimento è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.040 a 5.200 euro.

2.5. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a dare comunicazione all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relative a ciascun esercizio finanziario. (*art. 10, deliberazione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, nel testo sostituito dall'art. 1, deliberazione 7 marzo 2005, n. 139/05/CONS; art. 5, c. 4 e 5, Legge 25 febbraio 1987, n. 67*).

2.6. La comunicazione deve essere eseguita, con modello telematico, dall'1 al 30 settembre di ogni anno, in relazione alle spese impegnate nell'ultimo esercizio finanziario concluso. (art. 41, c. 3, D.Lgs. 177/2005; *deliberazione autorità per le garanzie sulle comunicazioni*, n. 59/17/CONS dell'8 febbraio 2017).

2.7. La comunicazione deve essere trasmessa soltanto dagli enti che destinano effettivamente somme per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. (*deliberazione autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, 14 gennaio 2016, n. 4; *comunicato Agcom*, 28 gennaio 2016).

2.7.1. Dall'anno 2016 le comunicazioni sono effettuate esclusivamente in conformità al nuovo modello telematico.

2.8. A decorrere dall'esercizio 2019, i comuni che approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed il rendiconto entro il 30 aprile non sono obbligati a rendere la comunicazione. (art. 1, c. 905, lett. a, *Legge 30 dicembre 2018*, n. 145).

Trasmissione documenti

1. La trasmissione di documenti tra pubbliche amministrazioni non può essere eseguita a mezzo fax. (art. 47, c. 2, lett. c, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

2. L'acquisizione d'ufficio delle comunicazioni è operata esclusivamente per via telematica. (art. 43, c. 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Lanterne semaforiche

1. Dal 2 febbraio 2016, nelle lanterne semaforiche, quando le lampade ad incandescenza necessitano di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico. (art. 41, c. 8, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel testo aggiunto dall'art. 20, c. 1, *Legge 28 dicembre 2015*, n. 221).

Tributo di conferimento rifiuti in discarica

1. Una addizionale regionale al tributo è dovuta nel caso in cui, a livello di ATO se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata di rifiuti urbani. (art. 205, c. 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Debiti fuori bilancio

1. L'emersione di un debito non previsto in bilancio deve essere portata tempestivamente in consiglio per l'adozione del provvedimento di riconoscimento e finanziamento. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie*, 9 ottobre 2018, n. 21).

1.1. Gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti devono essere imputati nell'esercizio in cui viene deliberato il riconoscimento.

1.2. Nel caso in cui, a seguito di accordo con i creditori, il pagamento del debito è rateizzato, con puntuale indicazione nella delibera di riconoscimento delle relative coperture nei tre anni finanziari, compreso quello in corso, come previsto dal TUEL, l'impegno è assunto a valere sull'esercizio in cui la singola rata è a scadenza.

2. Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per lavori pubblici di somma urgenza è sottoposto al consiglio anche nell'ipotesi in cui non ricorra la circostanza della dimostrata insufficienza dei fondi specificatamente previsti in bilancio per tali finalità. (art. 191, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 1, c. 901, *Legge 30 dicembre 2018*, n. 145).

INDEBITAMENTO

Regole per l'indebitamento

1. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo per finanziare spese di investimento. (art. 119 *Costituzione*; art. 202, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 3, c. 16, *Legge 24 dicembre 2003*, n. 350; art. 10, c. 1, *Legge 24 dicembre 2012*, n. 243).

1.1. Le determinazioni e le deliberazioni con le quali dovesse farsi ricorso all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, nonché i relativi contratti, sono nulli. (art. 30, c. 15, *Legge 27 dicembre 2002*, n. 289)

1.2. Gli amministratori che hanno assunto le deliberazioni in violazione possono essere condannati dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque volte e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento della violazione stessa.

2. Dall'anno 2016, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri e le modalità di copertura degli oneri. (art. 10, c. 2, *Legge 24 dicembre 2012*, n. 243).

3. Costituiscono indebitamento (art. 3, c. 17, *Legge 24 dicembre 2003*, n. 350; art. 1, c. 739 e 740, *Legge 27 dicembre 2006*, n. 296):

- a) l'assunzione di mutui;
- b) l'emissione di prestiti obbligazionari;
- c) le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrate, di crediti e di attività finanziarie e non finanziarie;
- d) l'eventuale somma incassata al momento delle operazioni derivate di swap (*upfront*);
- e) le operazioni di leasing finanziario (stipulate dal 1° gennaio 2015);
- f) il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia;
- g) il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive.

4. È fatto divieto di ricorrere all'indebitamento con contratti che non prevedano il rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. (*art. 62, c. 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133*).

4.1. La durata dell'ammortamento non può essere superiore a trent'anni e inferiore a cinque anni anche se l'operazione di indebitamento consiste nella rinegoziazione di una passività esistente.

5. Le amministrazioni pubbliche inadempienti all'obbligo di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati per somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, non possono ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento. (*art. 9, c. 3-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2*).

6. Non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro un limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è prevista idonea copertura di bilancio.

6.1. Non è possibile ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti per ricapitalizzazione di aziende o società finalizzati al ripiano di perdite. (*art. 3, c. 19, Legge 24 dicembre 2003, n. 350*).

7. Ai fini del ricorso all'indebitamento costituiscono spese di investimento (*art. 3, c. 18, Legge 24 dicembre 2003, n. 350*):

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di fabbricati;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere ed impianti;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili a utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali a utilizzo pluriennale;
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitali;
- g) i trasferimenti in conto capitale destinati ad investimenti di altro ente od organismo appartenente al settore della pubblica amministrazione;
- h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie a concessionari di lavori pubblici o proprietari e/o gestori di impianti, reti o dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici, oppure a erogatori di servizi pubblici le cui concessioni o contratti di servizio prevedano la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza;
- i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse nazionale, aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

7.1. È stata dichiarata incostituzionale la norma che consentiva di disporre modifiche alle predette tipologie di indebitamento al ministro dell'economia con proprio decreto (*sentenza 425/2004*).

7.2. L'elencazione delle spese di investimento finanziabili con il ricorso all'indebitamento ha carattere tassativo, per cui le disposizioni contenute all'art. 3, c. 18, della Legge n. 350/2003 vanno lette e interpretate in senso letterale e restrittivo (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 25/CONTR/11, depositata il 28 aprile 2011*).

7.3. Sono finanziabili con il ricorso all'indebitamento i progetti di opere pubbliche, in quanto rappresentano un valore commerciale da contabilizzare all'interno dei conti economici degli Enti e, quindi, dalla spesa assunta deriva un aumento di valore del patrimonio.

7.3.1. Non presenta le stesse caratteristiche la spesa per il conferimento di un incarico professionale per la redazione di un piano urbanistico che, pertanto, non rientra tra quelle finanziabili con il ricorso all'indebitamento.

7.4. In relazione alle domande di prestiti per incarichi professionali esterni, possono essere finanziati esclusivamente gli incarichi finalizzati alla realizzazione di opere (in particolare, le diverse fasi della progettazione), restando esclusi gli incarichi professionali per la redazione di strumenti urbanistici (*avviso Cassa depositi e prestiti, 11 maggio 2011*).

7.5. Il contratto di leasing immobiliare in costruendo è assimilabile alle fattispecie di indebitamento, per cui gli oneri relativi rientrano tra le forme di indebitamento e nelle spese di investimento e la quota di interessi per l'operazione va ad incidere sul limite di indebitamento. (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 49/2011*).

7.5.1. Laddove l'intermediazione attraverso una società totalmente partecipata sia stata surrettiziamente effettuata per sottrarre l'ente al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli effetti devono essere ricondotti alla responsabilità finanziaria e patrimoniale dell'ente stesso.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano. (*art. 3, c. 21, Legge 24 dicembre 2003, n. 350*).

9. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le province delle regioni a statuto ordinario possono ricorrere a mutui soltanto per spese rientranti nelle seguenti funzioni (*art. 1, c. 420, lett. a, Legge 23 dicembre 2014, n. 190*):

- edilizia scolastica;
- strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerenti;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza.

10. La concessione di garanzie da parte degli enti territoriali incide sulla capacità di indebitamento degli stessi enti e soggiace ai limiti imposti dall'art. 119, comma 6, Cost., secondo cui il ricorso all'indebitamento si giustifica esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento, con le regole declinate dall'art. 207, D.Lgs. n. 267/2000. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 23 ottobre 2015, n. 30*).

10.1. I soggetti destinatari del rilascio di garanzie devono essere individuati con riguardo alla finalità degli investimenti finanziati, che devono rientrare necessariamente fra le tipologie di cui all'art. 3, comma 18, l. n. 350/2003, secondo la nozione di investimento per l'ente territoriale che fornisce la garanzia, indipendentemente dal possesso, da parte degli organismi a partecipazione pubblica, dei requisiti dell'*in house providing* oppure dalla loro inclusione nell'elenco Istat.

10.2. Posto che le garanzie prestate concorrono al limite di indebitamento di cui all'art. 62, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011, la proficuità deve considerarsi caratteristica essenziale dell'investimento, per cui il rilascio di garanzie può essere effettuato in presenza di determinate condizioni, essenzialmente riconducibili all'acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell'ente che lo effettua. Il divieto di rilascio di garanzie a favore di società partecipate non quotate con perdite reiterate per tre esercizi consecutivi (art. 6, comma 19, D.L. n. 78/2010) costituisce una forma di applicazione concreta dei predetti principi, validi per la generalità degli enti territoriali.

10.3. L'esclusione dal calcolo dei limiti di indebitamento delle rate sulle garanzie prestate dagli enti territoriali è consentita, nel rispetto della normativa prevista dall'art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, soltanto nelle ipotesi di accantonamento dell'intero importo del debito garantito affinché, nel rispetto del principio della prudenza, sia realizzata un'adeguata copertura degli oneri conseguenti all'eventuale escussione del debito per il quale è concessa la garanzia.

Limite spesa per interessi

1. Nel calcolo del tetto di interessi quale limite per l'assumibilità di mutui e per l'accesso ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, sono esclusi i contributi statali e regionali in conto interessi. (art. 204, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

1.1. L'esclusione non può essere estesa, in via analitica, alle ipotesi di contributi erogati da soggetti terzi, quali le società di gestione del servizio idrico e le ATO, anche se commisurate alle quote di ammortamento del debito contratto dal comune per investimenti del settore. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomia, 30 aprile 2012, n. 5).

1.2. Il limite massimo degli interessi quale tetto per l'assumibilità di mutui è fissato alla soglia del 10% a decorrere dall'anno 2015. (art. 204, c. 1).

1.2.1. Le disposizioni sul limite di spesa per interessi costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. (art. 8, c. 3, Legge 12 novembre 2011, n. 183).

1.2.2. Il limite massimo degli interessi deve essere rispettato nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento. (art. 16, c. 11, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135).

2. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente. (art. 1, c. 119, Legge 7 aprile 2014, n. 56).

Ammortamento mutui

1. È di 5 anni la durata minima degli ammortamenti previsti nei contratti di mutuo. (art. 204, c. 2, lett. a, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

2. È possibile articolare diversamente la decorrenza dell'ammortamento dei mutui, come segue (art. 204, c. 2, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267):

- dal 1° luglio dello stesso anno, per i contratti di mutuo stipulati nel primo semestre dell'anno;
- dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo;
- dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo;
- dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo.

Prestiti obbligazionari

1. Nel caso di emissione di prestiti obbligazionari effettuata congiuntamente da più Enti locali, gli enti capofila possono rilasciare garanzie fidejussorie relative all'ammontare complessivo delle operazioni. (art. 207, c. 1-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

1.1. Gli altri enti emittenti rilasciano contestualmente garanzie fidejussorie a favore dell'ente capofila, per le quote di prestito di rispettiva competenza.

1.2. Ai fini del calcolo del limite di interessi, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre solo per la quota parte effettivamente a carico dello stesso.

2. È esclusa la possibilità di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza. (art. 62, c. 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).

3. È soppressa la disposizione che consentiva agli Enti locali di attivare prestiti obbligazionari di scopo per il finanziamento di singole opere pubbliche, garantiti da beni immobili disponibili. (art. 35, c. 1-bis, Legge 23 dicembre 1994, n. 724, abrogato dall'art. 2, allegato 1, n. 2, D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10).

Aperture di credito

1. Alle forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge per il finanziamento delle spese di investimento si aggiunge la contrazione di aperture di credito. (art. 205-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n. 23/2005).

1.1. Le condizioni per l'attivazione delle aperture di credito e la disciplina per l'utilizzo e la contabilizzazione delle operazioni sono le stesse di quelle per l'assunzione di mutui.

1.2. I contratti di apertura di credito devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma pubblica e contenere le specifiche clausole e condizioni indicate all'art. 205-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

2. I criteri di determinazione della misura massima del tasso applicabile sono definiti con apposito decreto ministeriale. (art. 1-sexies, c. 2, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito dalla Legge 31 maggio 2005, n. 88).

Con D.M. 3 marzo 2006 è stato determinato che le aperture di credito:

- hanno una durata massima di tre anni;

- il costo globale massimo applicabile, per le operazioni regolate a tasso fisso, è fissato nella misura del tasso pari -- all'Interest Rate Swap 2 anni maggiorato dello 0,04%;

- il costo globale massimo applicabile, per le operazioni regolate a tasso variabile, è fissato nella misura del tasso pari all'Euribor a 6 mesi maggiorato dello 0,08%.

2.2. Le aperture di credito sono soggette al monitoraggio previsto per le altre forme di indebitamento. I modelli per la comunicazione al ministero dell'economia e delle finanze sulle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni avrebbero dovuto essere definiti con il medesimo D.M. sulla misura massima del tasso.

Accesso al credito e monitoraggio

1. L'accesso al mercato dei capitali è coordinato dal Ministero dell'economia e finanze. (*art. 41, c. 1, Legge 28 dicembre 2001, n. 448*).

Il regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali è stato emanato con D.M. 1° dicembre 2003, n. 389/2003.

1.2. Sul predetto regolamento, applicabile solo agli ammortamenti costituiti successivamente alla data del 4 febbraio 2004 il Ministero dell'economia e finanze, direzione generale del debito pubblico, ha chiarito alcuni aspetti interpretativi con circolare 27 maggio 2004. (*in G.U. n. 128 del 3 giugno 2004*).

1.3. Entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno, gli Enti locali sono tenuti a comunicare al ministero dell'economia e finanze i dati relativi a:

- a) utilizzo del credito a breve termine presso le banche;
- b) mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione;
- c) operazioni derivate concluse;
- d) titoli obbligazionari emessi;
- e) operazioni di cartolarizzazione concluse.

1.4. Con D.M. 3 giugno 2004 sono stati approvati i modelli relativi alle predette comunicazioni.

1.5. Dal 1° gennaio 2005, con le stesse scadenze previste per le altre forme di indebitamento, gli Enti locali sono tenuti a comunicare anche i dati relativi alle operazioni di aperture di credito. (*art. 205-bis, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

1.6. In allegato al decreto del ministro dell'economia e finanze, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 1° aprile 2005, sono definiti i modelli relativi alle comunicazioni sulle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di aperture di credito. (*art. 205-bis, c. 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

2. Per le operazioni di finanziamento a medio o a lungo termine o di cartolarizzazione di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, gli Enti locali sono tenuti a comunicare preventivamente le caratteristiche delle stesse al dipartimento del tesoro. (*D.M. 1° dicembre 2003, n. 389*).

2.1. Le operazioni di emissione di obbligazioni possono essere concluse entro venti giorni dalla conferma della ricezione della comunicazione da parte del dipartimento del tesoro; in tutti gli altri casi, le operazioni possono essere concluse nei termini indicati dagli enti.

2.2. Il dipartimento del tesoro, entro dieci giorni dalla data in cui il competente ufficio del dipartimento del tesoro invia all'ente richiedente conferma della ricezione della comunicazione, può indicare, con determinazione motivata, quale sia il momento più opportuno per l'effettiva attuazione dell'operazione di accesso al mercato.

2.3. Per le operazioni soggette al controllo del comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) le comunicazioni devono essere inviate anche a quest'ultimo.

2.4. Non sono soggette a comunicazione preventiva le operazioni di provvista con oneri a carico dello Stato.

3. I contratti relativi alla gestione di un fondo per l'ammontare del capitale da rimborsare o per la conclusione di uno *swap* per l'ammortamento del debito possono essere conclusi con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito certificato da agenzie di *rating* riconosciute a livello internazionale.

3.1. I fondi accantonati per l'ammortamento potranno essere investiti esclusivamente in titoli obbligazionari di enti e amministrazioni pubbliche dell'unione europea e non potranno essere ulteriormente strutturati mediante operazioni derivate.

3.2. La selezione degli emittenti dei titoli deve essere conforme allo spirito di riduzione del rischio creditizio.

3.3. La scadenza degli investimenti deve essere vincolata alla durata del fondo di ammortamento.

3.4. Nel caso in cui una società pubblica, sui cui titoli sono stati investiti i fondi accantonati per l'ammortamento, venga privatizzata, è opportuno che i titoli medesimi vengano sostituiti dal momento in cui detta sostituzione non comporti una perdita per il fondo.

4. Le operazioni in strumenti derivati ammessi sono consentite esclusivamente in corrispondenza di passività effettivamente dovute, possono essere indicizzate solo a parametri monetari dei Paesi del G7 ed è consentita la conclusione dei contratti soltanto con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito certificato da agenzie di *rating* riconosciute a livello internazionale.

4.1. Non sono ammesse operazioni derivate riferite ad altre operazioni derivate preesistenti.

4.2. La conclusione dei contratti è consentita soltanto con intermediari contraddistinti da un *rating* non inferiore a BBB/Baa2/BBB, certificato da Standard & Poor's, Moody's e FitchRating; qualora i *rating* attribuiti dalle agenzie siano difforni tra loro, deve essere preso in considerazione quello più basso. (*Comunicato di rettifica in G.U. n. 279 del 27 novembre 2004*).

5. Gli elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento soggette a monitoraggio devono essere conservati per almeno 5 anni. (*art. 1, c. 738, Legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

5.1. L'organo di revisione deve vigilare sul corretto e tempestivo adempimento.

5.2. Con circolare del ministero economia e finanze 31 gennaio 2007, sono chiariti gli aspetti interpretativi, al fine di una corretta applicazione della norma. (*in G.U. n. 29 del 5 febbraio 2007*).

Mutui a carico dello Stato

1. Le rate di ammortamento dei mutui a totale carico dello stato, per le operazioni finanziarie dal 1° gennaio 2005, sono pagate agli istituti finanziari direttamente dallo Stato. (art. 1, c. 75 e 77, Legge 30 dicembre 2004, n. 311).

1.1. Costituiscono nuove operazioni finanziarie anche le operazioni di conversione o rinegoziazione del debito. (circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 28 giugno 2005, in G.U. n. 154 del 5 luglio 2005).

2. Gli Enti locali beneficiari di mutui le cui rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da altre amministrazioni pubbliche, iscrivono il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale. (art. 1, c. 76, Legge 30 dicembre 2004, n. 311).

2.1. Il ricavato dei mutui contratti precedentemente al 1° gennaio 2015 con oneri a totale carico dello Stato, anche se è l'Ente locale a pagare le rate di ammortamento con successivo rimborso statale, può essere iscritto nelle entrate per trasferimenti in conto capitale. (art. 18, c. 1-bis, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68).

2.2. Il rimborso delle relative rate di ammortamento, a decorrere dall'anno 2014, non è considerato tra le entrate finali ai fini del patto di stabilità interno.

3. I mutui concessi dalla Cassa DD.PP. con ammortamento a carico dello Stato, totale o parziale, possono essere rinunciati, totalmente o parzialmente, a seguito di deliberazione dell'ente (art. 9bis, c. 6, 7 e 8, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102).

3.1. La quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta:

a) fino al 50% dell'importo non erogato, ad altre opere pubbliche o investimenti infrastrutturali di competenza, previa richiesta di devoluzione al ministero economia e finanze e successiva autorizzazione con D.M.;

b) fino al 25% della residua disponibilità, ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche.

3.2. La parte residua del finanziamento non erogato e non devoluto affluisce a fondo speciale del ministero economia e finanze.

3.3. Le modalità attuative della devoluzione avrebbero dovuto essere definite con D.M. da adottare entro il 4 ottobre 2009.

Gestione del debito

1. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati devono consentire la riduzione del costo finale del debito e garantire dall'esposizione ai rischi di mercato. (art. 1, c. 736, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1.1. Le operazioni possono essere concluse solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, tenuto conto del contenimento dei rischi di crediti assunti.

1.2. Con circolare del ministero economia e finanze 31 gennaio 2007, sono chiariti gli aspetti interpretativi, ai fini di una corretta applicazione della norma. (in G.U. n. 29 del 5 febbraio 2007).

1.3. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati non costituiscono indebitamento e non sono soggette al rilascio di delegazioni di pagamento. (circolare ministero economia e finanze, 22 giugno 2007, n. 6301, in G.U. n. 151 del 2 luglio 2007).

2. È reso definitivo il divieto di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati, di procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati in essere e stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate. (art. 62, c. 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).

2.1. Per i casi esclusi dal divieto, il sottoscrittore del contratto attesta per iscritto di aver preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento. (art. 62, c. 3-bis, 3-ter, 3-quater e 4).

2.2. I contratti stipulati in violazione sono nulli. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente. (art. 62, c. 5).

3. Gli oneri finanziari stimati e gli impegni finanziari sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, devono essere evidenziati in una nota informativa da allegare, rispettivamente, al bilancio di previsione e al rendiconto. (art. 62, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).

Estinzione anticipata

1. Le azioni per la riduzione del disavanzo finanziario annuo supportano anche l'obiettivo della riduzione del rapporto tra l'ammontare del debito e il prodotto interno lordo. (art. 28, c. 3, Legge 23 dicembre 1998, n. 448).

È soppressa la norma in forza della quale, ai fini della riduzione del debito, gli enti possono anche procedere al rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti, senza applicazione di penale, attraverso piani finanziari almeno quinquennali. (art. 1, c. 699, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

2. L'estinzione anticipata di mutui mediante l'utilizzo di entrate e disponibilità proprie, compreso l'avanzo di amministrazione, non comporta variazioni nel contributo a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti. (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 5 dicembre 2007).

Conversione e rinegoziazione

1. Gli Enti locali e loro consorzi possono convertire i mutui contratti dopo il 31 dicembre 1996 mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o la rinegoziazione dei mutui stessi, anche con altri istituti. (art. 41, c. 2, Legge 28 dicembre 2001, n. 448).

La conversione dei mutui è possibile solo in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva.

2. Gli Enti locali possono rinegoziare passività esistenti già oggetto di rinegoziazione con operazioni di durata non superiore a trenta anni dalla data del loro perfezionamento. (art. 1, c. 537, Legge 23 dicembre 2014, n. 190).

3. Gli Enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per il periodo di durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, senza vincolo di destinazione. (art. 1, c. 715, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

4. I mutui concessi da Cassa depositi e prestiti prima dell'anno 2013, aventi le prescritte caratteristiche, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione. (art. 1, c. 961 e 962, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

4.1. Con D.M. Mef da emanare entro il 28 febbraio 2019, sono individuati i mutui rinegoziabili e definiti i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni. (art. 1, c. 963).

Debiti fuori bilancio

1. Il ricorso ad indebitamento è consentito solo per finanziare spese di investimento. (art. 119 Costituzione).

2. Con circolare Cassa DD.PP. 27 maggio 2003, n. 1251, sono stati forniti chiarimenti circa i presupposti che rendono legittimo il ricorso ai mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio e disposizioni sulla procedura di finanziamento. (in G.U. n. 127 del 4 giugno 2003).

2.1. Con comunicato Cassa DD.PP. 18 giugno 2003 sono state apportate integrazioni ai fini dell'istruttoria dell'adesione e dell'erogazione dei finanziamenti. (in G.U. n. 144 del 24 giugno 2003).

3. Per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente, l'assunzione di mutui è consentita limitatamente alla copertura dei debiti medesimi maturati fino al 7 novembre 2001. (art. 41, c. 4, Legge 28 dicembre 2001, n. 448).

3.1. Con comunicato Cassa DD.PP. 8 aprile 2004 sono state ridefinite alcune problematiche applicative (in G.U. n. 83 del 16 aprile 2004).

3.1.1. I debiti fuori bilancio di parte corrente maturati fino al 7 novembre 2001 e, quindi, finanziabili con mutuo sono quelli che alla predetta data presentano i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, condizioni rilevabili dalla data dell'atto da cui deriva il debito:

- data di deposito della sentenza;
- data di emissione della parcella;
- data di emissione della fattura;
- data di approvazione, da parte dell'Ente locale, del rendiconto dell'azienda o consorzio;
- data di altro atto.

3.1.2. Sono, altresì, finanziabili con mutuo gli interessi e la rivalutazione monetaria per la quota calcolabile fino al 7 novembre 2001, pur in presenza di atti con data decorrente dall'8 novembre 2001, qualora riconoscibili e riconosciuti come debito a norma di legge.

3.1.3. Nei casi di procedure espropriative, anche illegittimamente condotte, è ammissibile a finanziamento l'importo indicato nel provvedimento conclusivo dell'esproprio, indennità ovvero risarcimento danni, a prescindere dal termine dell'8 novembre 2001, ivi compresi gli interessi e la rivalutazione monetaria nelle misure, relativamente a questi ultimi, seguenti:

- fino al 7 novembre 2001, per accordi bonari, decreti di esproprio o sentenze adottati o depositati a tale data;
- fino alla data di deposito, per sentenze depositate successivamente al 7 novembre 2001;
- fino alla data di adozione, per accordi bonari o decreti di esproprio sottoscritti o adottati successivamente al 7 novembre 2001.

3.1.4. Le spese correnti liquidate da sentenza esecutiva di primo grado depositata fino al 7 novembre 2001 sono ammesse a finanziamento a prescindere dal maggior importo eventualmente risultante da successiva sentenza di grado superiore o dall'atto transattivo.

3.1.5. Sono, altresì, finanziabili le parcelle professionali emesse fino al 7 novembre 2001, cui abbia fatto seguito un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento, depositato a decorrere dall'8 novembre 2001.

3.1.6. In tutti i casi di finanziamento di spese di natura corrente, la documentazione istruttoria del mutuo, per l'adesione, deve essere integrata da specifica attestazione con analitico sviluppo del calcolo.

Leasing finanziario

1. Con riferimento al leasing finanziario ed in particolare al leasing finanziario *particolare al leasing finanziario in costruendo*, costituiscono indebitamento e vanno contabilizzate secondo il metodo finanziario soltanto le operazioni poste in essere successivamente al 1° gennaio 2015, mentre per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2014, ai fini della loro contabilizzazione secondo il metodo finanziario o, in alternativa, patrimoniale, vanno considerate le caratteristiche concrete dell'operazione medesima e la collocazione dei tre rischi definiti dall'Eurostat nella decisione dell'11 febbraio 2004 nei rapporti tra contraente privato e contraente pubblico in applicazione dei criteri fissati dalla Corte dei conti, sezione riunite, con la deliberazione n. 49/2011. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 18 luglio 2016, n. 26*).

Procedure espropriative

1. Sono finanziabili con mutuo i debiti fuori bilancio derivanti da procedure espropriative – oltre, ovviamente, all'indennità di esproprio – relativamente alle somme eventualmente liquidate con il provvedimento conclusivo per rivalutazione monetaria e interessi fino al deposito della sentenza; ugualmente qualora il procedimento oblatorio si concluda con provvedimento o accordo tra le parti, atteso che rivalutazione ed interessi sono da considerare come parte integrante del corrispettivo globalmente e concretamente determinato dovuto al creditore dall'ente espropriante per l'acquisizione al proprio patrimonio del bene espropriato. (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, 27 luglio 2016, n. 13*).

Certificazione

1. Con D.M. da emanare deve essere approvato il certificato relativo alla richiesta del contributo a concorso dell'onere di ammortamento dei mutui contratti nel 2018, a valere sulle quote 1992 e retro non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti. (*art. 46-bis, c. 2, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella Legge 22 marzo 1995, n. 85*).

1.1. La certificazione, sottoscritta dal responsabile del servizio, deve essere trasmessa alle prefetture competenti per territorio entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 e non deve comprendere i mutui concessi dalla Cassa DD.PP., dall'Inpdap e dall'Istituto per il credito sportivo.

TRASPARENZA, PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

Soggetti

1. L'obbligo di applicazione della revisionata disciplina in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni investe tutte le amministrazioni pubbliche e, fra queste, le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni, le comunità montane, loro consorzi e associazioni, nonché le società in controllo pubblico, escluse quelle quotate. (*art. 2-bis, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*).

1.1. La medesima disciplina si applica anche, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. (*art. 2-bis, c. 2*).

Oggetto

1. La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali (*art. 1, c. 15 e 16, Legge 6 novembre 2012, n. 190*):

- informazioni relative ai procedimenti amministrativi;
- bilanci e rendiconti;
- costi delle opere pubbliche e dei servizi erogati;
- provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari;
- concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale.

2. Ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza, devono essere pubblicati nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle stesse, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. (*art. 2, c. 2, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*).

2.1. I documenti, le informazioni e i dati sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili. (*art. 7*).

2.2. Non devono essere pubblicati in formato aperto e riutilizzabili le dichiarazioni di proprietà di beni immobili e mobili registrati, quote di partecipazione a società, azioni, incarichi di amministratore e sindaco di società e le dichiarazioni dei redditi del coniuge non separato dell'organo di indirizzo politico, dei figli e dei parenti entro il secondo grado. (*art. 14, c. 1, lett. f*).

3. L'ANAC può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria per i quali la pubblicazione integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive. (*art. 3, c. 1-bis, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*).

3.1. L'ANAC può, con il piano nazionale anticorruzione, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. (*art. 3, c. 1-ter*).

4. Può essere disposta la pubblicazione di dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste l'obbligo di pubblicazione, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. (*art. 7-bis, c. 3, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*).

4.1. Anche nei casi di obbligo di pubblicazione, devono essere resi intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. (*art. 7-bis, c. 4*).

5. Non sono accessibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie idonee a rilevare dati sensibili, ossia (*art. 7-bis, c. 5, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*):

- origine razziale ed etnica;
- convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere;
- opinioni politiche;
- adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;
- dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

6. Le pubblicazioni sono effettuate tempestivamente e mantenute aggiornate. Fatti salvi i diversi termini previsti in materia di trattamento dei dati personali e la durata di tre anni per i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico, la pubblicazione dura cinque anni, decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. (*art. 8, c. 1, 2 e 3, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*).

6.1. L'ANAC può diminuire la durata di pubblicazione obbligatoria. (*art. 8, c. 3-bis*).

6.2. Alla scadenza del termine, i documenti, le informazioni e i dati, conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio (*art. 9, c. 2*), continuano ad essere resi accessibili attraverso l'istituto dell'accesso civico. (*art. 8, c. 3*).

Accesso civico

1. Chiunque ha diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con il limite del rispetto degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. (*art. 5, c. 1 e 2, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*).

1.1. Ai fini della definizione delle esclusioni e del limite all'accesso civico, l'ANAC adotta linee guida recanti indicazioni operative. (*art. 5-bis, c. 6*).

1.1.1. Con deliberazione ANAC, 28 dicembre 2016, n. 1309, sono dettate le "linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013". (*in G.U. n. 7 del 10 gennaio 2017*).

1.2. La pubblica amministrazione intimata dovrà in concreto valutare se i limiti enunciati siano da ritenere in concreto sussistenti, nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, a garanzia degli interessi ivi previsti e non potrà non tenere conto, nella suddetta valutazione, anche delle peculiarità della posizione legittimante del richiedente. (*sentenza Consiglio di Stato, sezione IV, 12 agosto 2016, n. 3631*).

2. L'istanza di accesso civico, che non richiede motivazione, può essere trasmessa per via telematica ed è presentata, alternativamente, ad uno dei seguenti uffici (*art. 5, c. 3, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*):

- a) all'ufficio relazioni che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'ufficio relazioni con il pubblico;
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

2.1. Entro trenta giorni dalla richiesta, il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato. (*art. 5, c. 6*).

2.2. Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi sostenuti per la riproduzione su supporti materiali. (*art. 5, c. 4*).

2.3. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nei termini, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide, con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. (*art. 5, c. 7*).

2.3.1. Avverso la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tar oppure al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, oppure, qualora tale organo non sia stato istituito, al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. (*art. 5, c. 7 e 8*).

2.4. Con circolare ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione 30 maggio 2017, n. 2/2017, sono forniti chiarimenti operativi sui seguenti profili (*in G.U. n. 162 del 13 luglio 2017*):

- modalità di presentazione della richiesta;
- uffici competenti;
- tempi di decisione;
- controinteressati;
- rifiuti non consentiti;
- dialogo con i richiedenti;
- registro degli accessi.

3. Con direttiva presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 31 maggio 2017, n. 2/2017, sono dettate le linee guida cui le amministrazioni pubbliche possono fare riferimento per garantire i processi di coinvolgimento dei cittadini alle decisioni pubbliche. (*in G.U. n. 163 del 14 luglio 2017*).

4. Nel caso di dati, informazioni e documenti comunicati alle banche dati per la pubblicazione dei quali è stata omessa la pubblicazione medesima, la richiesta di accesso civico deve essere presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati. (*art. 9-bis, c. 3, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*).

4.1. Qualora l'omessa pubblicazione nella banca dati sia imputabile a mancata comunicazione alla stessa, la richiesta di accesso civico deve essere presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione. (*art. 9-bis, c. 4*).

Soppressione programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. È soppresso l'obbligo di redigere il programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Ogni amministrazione indica in apposita sezione del piano triennale di prevenzione della corruzione le misure per adempiere agli obblighi della trasparenza ed i responsabili della trasmissione e della pubblicazione delle informazioni, dei documenti e dei dati. (*art. 10, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*).

Sito istituzionale

1. Le informazioni, i documenti e i dati oggetto di pubblicazione sono collocati nella *home page* dei siti istituzionali, in apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente". (*art. 9, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*).

1.1. La pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni e documenti.

Banche dati

1. Gli obblighi di pubblicazione sono adempiuti, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti all'amministrazione titolare delle seguenti banche dati (*art. 9-bis, c. 1 e 2, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*):

- Perla PA;
- SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche;
- Archivio contratti del settore pubblico;
- SIQuEL- Sistema Informativo Questionari Enti Locali;
- Patrimonio della PA;
- Rendiconti dei gruppi consiliari regionali;
- BDAP-Banca Dati Amministrazioni Pubbliche;
- BDNCP-Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici;
- Servizio Contratti Pubblici.

1.1. Nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale deve essere pubblicato il collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti.

Disposizioni generali – Pubblicazioni obbligatorie

1. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare il piano triennale per la prevenzione della corruzione. (*art. 10, c. 8, lett. a, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*).

2. Fra gli atti generali, devono essere pubblicati (*art. 12, c. 1 e 2, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*):

- a) i riferimenti normativi che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, con i relativi link alle norme di legge statale pubblicati nella banca dati "normattiva";
- b) le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati e ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero interpretativi o applicativi di norme giuridiche;
- c) gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati degli statuti e delle leggi regionali che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza;
- d) le misure integrative di prevenzione della corruzione;
- e) i documenti di programmazione strategico-gestionali;
- f) gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

Organizzazione – Pubblicazioni obbligatorie

1. Devono essere pubblicati i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze. (*art. 13, c. 1, lett. a, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*).

1.1. Sono organi politici (*deliberazione ANAC, 8 marzo 2017, n. 241, in G.U. n. 70 del 24 marzo 2017, modificata e integrata con deliberazione ANAC, 14 giugno 2017, n. 641, in G.U. n. 159 del 10 luglio 2017*):

- nelle città metropolitane, il sindaco, il consiglio, la conferenza metropolitana;
- nelle province, il presidente, il consiglio, l'assemblea dei sindaci;
- nei comuni, il sindaco, il consiglio, la giunta;
- nelle unioni di comuni e comunità montane, il presidente, il consiglio, la giunta;
- nei consorzi di Enti locali, il presidente, il consiglio di amministrazione, l'assemblea;
- nelle circoscrizioni di decentramento comunale, il presidente, i consiglieri di circoscrizione.

1.1.1. Le province assolvono agli obblighi di pubblicazione relativi all'assemblea dei sindaci mediante collegamento che dalla sezione "Amministrazione trasparente" della provincia conduce ai siti istituzionali dei comuni dove detti atti sono pubblicati, salvo che per i sindaci componenti il consiglio provinciale eletti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per i quali è richiesta la pubblicazione ex novo da parte della provincia.

1.1.2. Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in quanto componenti *ex lege* dell'assemblea dei sindaci, non sussiste l'obbligo di pubblicazione sul sito della provincia dei dati reddituali e patrimoniali.

1.2. Sono titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, e titolari di posizioni organizzative con funzioni dirigenziali (*deliberazione ANAC, 8 marzo 2017, n. 241*):

- il segretario provinciale e comunale;
- la dirigenza apicale;
- i dirigenti;
- le posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali.

1.2.1. Anche per i responsabili degli uffici di diretta collaborazione è applicabile il regime della trasparenza, con esclusione delle informazioni patrimoniali e dichiarazione dei redditi.

1.3. Entro tre mesi dall'elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico dei soggetti titolari di incarichi politici, di carattere anche non elettivo, cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominate, salvo che non siano attribuite a titolo gratuito (nell'ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie e non già anche nel caso di rinuncia personale al compreso), e dei titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, compreso i titolari di posizioni organizzative aventi competenza delegata dai dirigenti, devono essere pubblicati. (*art. 14, c. 1, 1-bis e 1 quinquies; deliberazioni ANAC, 8 marzo 2017, n. 241, 12 aprile 2017, n. 382, e comunicato presidente ANAC, 17 maggio 2017*):

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi connessi all'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni (sospeso per i dirigenti);

- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi;
- e) altri incarichi pubblici e relativi compensi;
- f) dichiarazioni, aggiornate annualmente, di proprietà di beni immobili e mobili registrati, quote di partecipazione a società, azioni, incarichi di amministratore o di sindaco di società; l'obbligo si estende anche al coniuge non separato, ai figli ed ai parenti entro il secondo grado, se gli stessi acconsentono (sospeso per i dirigenti);
- f.1) dichiarazioni dei redditi, aggiornate annualmente; l'obbligo si estende anche al coniuge non separato, ai figli ed ai parenti entro il secondo grado, se gli stessi acconsentono (sospeso per i dirigenti);
- f.2) dichiarazione sulle spese sostenute per la campagna elettorale e copia delle dichiarazioni relative agli eventuali contributi ricevuti (sospeso per i dirigenti);
- f.3) dichiarazione concernente le variazioni del patrimonio, di cui alla lett. f) ed f.1), intervenute dopo l'ultima attestazione, da depositare entro tre mesi dalla fine del mandato (sospeso per i dirigenti).
- 1.3.1.** Le informazioni patrimoniali, le dichiarazioni dei redditi e quelle sulle spese sostenute per la campagna elettorale, di cui al precedente punto 1.1, lett. f, f1, f2 e f3, riguardano le regioni, le province ed i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. (*art. 1, Legge 5 luglio 1982, n. 441, nel testo modificato dall'art. 52, c. 1, lett. a).*
- 1.3.2.** Quanto alle forme associative di comuni, l'obbligo si riferisce agli organi di indirizzo politico delle stesse se la popolazione complessiva supera i 15.000 abitanti. (*deliberazione Civit, 31 luglio 2013, n. 65).*
- 1.3.3.** La pubblicazione dei dati deve avvenire entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico, ivi incluse le dichiarazioni reddituali disponibili entro il suddetto termine e, annualmente, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione stessa. (*deliberazione ANAC, 8 marzo 2017, n. 241).*
- 1.4.** Le informazioni ed i documenti devono essere pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, salvo le informazioni di cui lett. f), che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. (*art. 14, c. 2).*
- 1.4.1.** Entro i tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico o del mandato, tutti i soggetti sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. (*deliberazione ANAC, 8 marzo 2017, n. 241).*
- 1.4.2.** Entro un mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i soggetti cessati devono depositare copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
- 1.5.** La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati è sanzionata con una pena pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione. (*art. 47, c. 1 e 1-bis).*
- 1.5.00.** Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
- 2.** In tema di organizzazione, devono essere pubblicati (*art. 13, c. 1, lett. b, c, d, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*):
- a) l'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio ed i nomi dei responsabili;
- b) l'illustrazione dell'organizzazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
- c) l'elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi.
- 3.** Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, che devono essere pubblicati sul sito istituzionale. (*art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).*
- 3.1.** La mancata o incompleta comunicazione è sanzionata con una pena pecuniaria da 500 a 10.000 euro. (*art. 47, c. 1-bis).*
- 3.1. 1.** La pubblicazione dei dati è sospesa, in attesa della definizione di questione di legittimità costituzionale. (*comunicato presidente ANAC, 7 marzo 2018).*
- 3.2.** Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino. (*art. 14, c. 1-quater).*
- 3.2.1.** Il mancato raggiungimento degli obiettivi di trasparenza determina responsabilità dirigenziale e se ne tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

Consulenti e collaboratori – Pubblicazioni obbligatorie

- 1.** In ordine ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione, devono essere pubblicate e aggiornate le seguenti informazioni relative ai soggetti titolari (*art. 15, c. 1 e 4, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*):
- a) gli estremi dell'atto di conferimento;
- b) il *curriculum vitae*;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
- 1.1.** La pubblicazione delle informazioni di cui alla lett. a) e d), relativamente agli incarichi di collaborazione o consulenza, completi di indicazione della ragione dell'incarico e del compenso, nonché la comunicazione semestrale al dipartimento funzione pubblica degli incarichi affidati, sono condizioni per l'acquisizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (*art. 15, c. 2).*
- 1.2.** Gli elenchi dei consulenti, con l'oggetto, la durata e il compenso degli incarichi, devono essere pubblicati e mantenuti aggiornati.
- 1.3.** In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina responsabilità del dirigente che l'ha disposto e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta. (*art. 15, c. 3).*

Personale – Pubblicazioni obbligatorie

1. Deve essere pubblicato il conto annuale del personale e il relativo costo. (art. 16, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

1.1. Nell'ambito della pubblicazione, devono essere evidenziati separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. (art. 16, c. 2).

2. Nell'ambito della pubblicazione del conto annuale, devono essere inseriti i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato. (art. 17, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

2.1. Con periodicità trimestrale, devono essere pubblicati i dati relativi al costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. (art. 17, c. 2).

3. Con cadenza trimestrale, devono essere pubblicati i tassi di assenza del personale. (art. 16, c. 3, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

4. Deve essere pubblicato l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. (art. 18, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

5. Devono essere pubblicati i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, con le eventuali interpretazioni autentiche. (art. 21, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

5.1. Devono essere pubblicati i contratti integrativi stipulati, la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificata dall'organo di revisione, nonché le informazioni specifiche sui costi della contrattazione integrativa trasmesse annualmente, entro il 31 maggio, al Mef. (art. 21, c. 2).

6. Devono essere pubblicati i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. (art. 10, c. 8, lett. c, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

7. Devono essere pubblicati i bandi di concorso per il reclutamento del personale, a qualsiasi titolo, nonché i criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte. (art. 19, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

7.1. Deve, altresì, essere pubblicato ed aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, con il numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate. (art. 19, c. 2).

7.2. L'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, per un periodo pari almeno a 30 giorni, un bando in cui siano indicati i posti che si intendono ricoprire mediante passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, non si applica nel caso di passaggio di personale tra l'unione di comuni e i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi, anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi. (art. 22, c. 5-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96).

8. Deve essere pubblicato il piano della *performance* redatto annualmente e la relazione annuale sulla *performance*. (art. 10, c. 8, lett. b, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

8.1. Il piano della *performance* deve essere redatto e pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno. (art. 10, c. 1, lett. a, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).

8.2. La relazione annuale sulla *performance*, valicata dall'organismo di valutazione, deve essere redatta e pubblicata entro il 30 giugno di ogni anno. (art. 10, c. 1, lett. b).

8.2.1. La relazione annuale sulla *performance* può essere unificata al rendiconto della gestione (art. 10, c. 1bis).

8.2.2. Al pari degli altri documenti del ciclo della *performance*, la relazione annuale sulla *performance* deve essere pubblicata anche sul Portale della *performance*. (nota circolare, dipartimento funzione pubblica, 29 marzo 2018).

8.3. Il piano della *performance* e la relazione sulla *performance*, inoltre, sono presentati alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza. (art. 10, c. 6, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

8.4. Devono essere pubblicati i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla *performance*, stanziati e distribuiti. (art. 20, c. 1).

8.5. Devono, altresì, essere pubblicati i dati relativi ai criteri nei sistemi di misurazione e valutazione della *performance* per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità. (art. 20, c. 2).

Enti controllati – Pubblicazioni obbligatorie

1. Le società a controllo pubblico, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni (art. 15-bis, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33):

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;

b) il *curriculum vitae*;

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;

d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

1.1. La pubblicazione delle informazioni, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta. (art. 15-bis, c. 2).

2. Deve essere pubblicato e aggiornato annualmente l'elenco degli enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati, ovvero per i quali si abbia il potere di nomina degli amministratori, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività pubbliche affidate. (art. 22, c. 1, lett. a, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

2.1. Per ciascuno degli enti elencati, sono pubblicati (*art. 22, c. 2*):

- la ragione sociale;
- la misura della partecipazione;
- la durata dell'impegno;
- l'onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione;
- il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo ed il trattamento economico complessivo spettante a ciascuno di essi;
- i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi;
- gli incarichi di amministratore ed il relativo trattamento economico complessivo.

2.2. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al precedente punto 2. (*art. 22, c. 3*).

2.3. Nei casi di mancata o incompleta pubblicazione dei dati, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsiasi titolo, ad esclusione dei pagamenti a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in favore dell'amministrazione interessata. (*art. 22, c. 4*).

2.4. In caso di violazione dell'obbligo di pubblicazione dei dati di cui al precedente punto 2.1. è, inoltre, applicata una sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La medesima sanzione è applicata agli amministratori societari che non comunicano il proprio incarico ed il relativo compenso ai soci pubblici entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. (*art. 47, c. 2*).

3. Deve essere pubblicato e aggiornato annualmente l'elenco delle società partecipate, direttamente, non quotate in mercati regolamentati e loro controllate, con l'indicazione dell'entità della partecipazione, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. (*art. 22, c. 1, lett. b, e c. 6, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*).

3.1. Per ciascuna delle società elencate, sono pubblicati (*art. 22, c. 2*):

- la ragione sociale;
- la misura della partecipazione;
- la durata dell'impegno;
- l'onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione;
- il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo ed il trattamento economico complessivo spettante a ciascuno di essi;
- i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi;
- gli incarichi di amministratore ed il relativo trattamento economico complessivo.

3.2. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali delle società di cui al precedente punto 3. (*art. 22, c. 3*).

3.3. Nei casi di mancata o incompleta pubblicazione dei dati, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsiasi titolo, ad esclusione dei pagamenti a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in favore dell'amministrazione interessata. (*art. 22, c. 4*).

3.4. In caso di violazione dell'obbligo di pubblicazione dei dati di cui al precedente punto 3.1. è, inoltre, applicata una sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La medesima sanzione è applicata agli amministratori societari che non comunicano il proprio incarico ed il relativo compenso ai soci pubblici entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. (*art. 47, c. 2*).

4. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo nelle società promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai precedenti punti da parte delle società nei confronti di società controllate. (*art. 22, c. 5, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*).

5. Deve essere pubblicato e aggiornato annualmente l'elenco degli enti di diritto privato controllati, costituiti o vigilati, ovvero per i quali si abbia il potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. (*art. 22, c. 1, lett. c, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*).

5.1. Per ciascuno degli enti elencati, sono pubblicati (*art. 22, c. 2*):

- la ragione sociale;
- la misura della partecipazione;
- la durata dell'impegno;
- l'onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione;
- il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo ed il trattamento economico complessivo spettante a ciascuno di essi;
- i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi;
- gli incarichi di amministratore ed il relativo trattamento economico complessivo.

5.2. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al precedente punto 5. (*art. 22, c. 3*).

5.3. Nei casi di mancata o incompleta pubblicazione dei dati, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsiasi titolo, ad esclusione dei pagamenti a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in favore dell'amministrazione interessata. (*art. 22, c. 4*).

5.4. In caso di violazione dell'obbligo di pubblicazione dei dati di cui al precedente punto 5.1. è, inoltre, applicata una sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La medesima sanzione è applicata agli amministratori societari che non comunicano il proprio incarico ed il relativo compenso ai soci pubblici entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. (*art. 47, c. 2*).

6. Deve essere pubblicata una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate e gli enti di diritto privato controllati. (art. 22, c. 1, lett. d, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

7. Devono, altresì, essere pubblicati i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle quotazioni di società a controllo pubblico in mercati regolamentari e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. (art. 22, c. 1, lett. d-bis, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

Attività e procedimenti – Pubblicazioni obbligatorie

Relativamente agli obblighi di pubblicazione dei procedimenti amministrativi, sono pubblicati, per ciascuna tipologia di procedimento (art. 35, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33):

- a) una breve descrizione del procedimento, con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) l'ufficio del procedimento e, ove diverso, del provvedimento finale, con recapito telefonico e casella di posta elettronica;
- d) gli atti, i documenti e la modulistica necessari per i procedimenti ad istanza di parte, nonché gli uffici cui rivolgersi, gli orari e le modalità di accesso;
- e) le modalità con le quali possono ottenersi informazioni sui procedimenti in corso;
- f) il termine per la conclusione del procedimento ed ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da dichiarazione dell'interessato ovvero possono concludersi con il silenzio;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, dell'interessato;
- i) il link di accesso al servizio on line o i tempi previsti per la sua attivazione;
- l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari;
- m) il soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo e le modalità per attivare tale potere, con i recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica.

1.1. Non può essere richiesto l'uso di moduli o formulari che non siano stati pubblicati. (art. 35, c. 2).

1.1.1. In caso di omessa pubblicazione, i procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei moduli o formulari.

1.1.2. Le istanze non possono essere respinte per mancata produzione o utilizzo di moduli o formulari; entro un termine congruo, l'istante deve essere invitato a integrare la documentazione.

1.2. Nelle informazioni sul procedimento pubblicate e nelle comunicazioni di avvio del procedimento, deve essere fatta menzione del diritto all'indennizzo in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo ad istanza di parte, delle modalità e termini per conseguirlo, del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento. (art. 28, c. 8, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98).

2. In tema di dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati, devono essere pubblicati i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. (art. 35, c. 3, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

3. In tema di provvedimenti amministrativi, devono essere pubblicati e aggiornati semestralmente gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di (art. 23, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33):

- a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- b) accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Contratti pubblici – Pubblicazioni obbligatorie

1. Fermo restando gli obblighi di pubblicità legale, le stazioni appaltanti pubblicano (art. 37, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33):

- a) i dati previsti dall'art. 1, c. 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Pubblicazioni obbligatorie

1. Devono essere pubblicati gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. (art. 26, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

1.1. Devono essere pubblicati gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a 1.000 euro. (art. 26, c. 2).

1.2. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche beneficiarie, qualora da tali dati sia possibile ricavarne informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale. (art. 26, c. 4).

1.3. Nel sito dell'ente obbligato sono indicati, in formato tabellare aperto (art. 27):

- a) il soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del procedimento;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

f) il *link* al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

1.4. La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000,00 euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. (*art. 26, c. 3*).

1.4.1. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione, rilevata d'ufficio dagli organi di controllo, è, altresì, rilevabile dall'esterno, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione.

Bilancio di previsione – Pubblicazioni obbligatorie

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 è soppressa la norma che prescriveva la pubblicazione del bilancio di previsione in estratto, dalle sole province e comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico. (*art. 76, c. 2, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*).

2. I documenti e gli allegati del bilancio devono essere pubblicati entro trenta giorni dalla loro adozione, unitamente ai dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. (*art. 29, c. 1 e 1-bis, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*).

2.1. Devono, altresì, essere pubblicate le relazioni dell'organo di revisione. (*art. 31*).

2.1.1. Deve anche essere pubblicato il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, da presentare contestualmente al bilancio di previsione, finalizzato ad illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento, in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. (*art. 29, c. 2*).

2.2. Devono, altresì, essere resi accessibili i dati relativi alle entrate e alla spesa in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, secondo uno schema tipo e modalità definiti con D.P.C.M. 22 settembre 2014 (*in G.U. n. 265 del 14 novembre 2014*), modificato con D.M. funzione pubblica 29 aprile 2016. (*in G.U. n. 139 del 16 giugno 2016*).

2.2.1. I dati relativi devono essere pubblicati sul sito istituzionale e resi accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico.

2.2.2. I dati devono essere pubblicati entro 30 giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.

3. L'inadempimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili. (*art. 46, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*).

3.1. Non sussiste responsabilità per inadempimento se il responsabile prova che è dipeso da causa non a lui imputabile. (*art. 46, c. 2*).

Rendiconto – Pubblicazioni obbligatorie

1. I documenti e gli allegati del rendiconto devono essere pubblicati entro trenta giorni dalla loro adozione, unitamente ai dati relativi al rendiconto in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. (*art. 29, c. 1 e 1-bis, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*).

1.1. Devono, altresì, essere pubblicate le relazioni dell'organo di revisione. (*art. 31*).

1.1.1. Deve anche essere pubblicato il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, da presentare contestualmente al rendiconto, finalizzato ad illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento, in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. (*art. 29, c. 2*).

1.2. Devono, altresì, essere resi accessibili i dati relativi alle entrate e alla spesa in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, secondo uno schema tipo e modalità definiti con D.P.C.M. 22 settembre 2014 (*in G.U. n. 265 del 14 novembre 2014*), modificato con D.M. funzione pubblica 29 aprile 2016. (*in G.U. n. 139 del 16 giugno 2016*).

1.2.1. I dati relativi devono essere pubblicati sul sito istituzionale e resi accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico.

1.2.2. I dati devono essere pubblicati entro 30 giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto.

2. L'inadempimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili. (*art. 46, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*).

2.1. Non sussiste responsabilità per inadempimento se il responsabile prova che è dipeso da causa non a lui imputabile. (*art. 46, c. 2*).

Pagamenti – Pubblicazioni obbligatorie

1. Deve essere pubblicato, con cadenza annuale, un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali, e forniture, denominato "Indicatore di tempestività dei pagamenti", nonché l'ammontare complessivo dei debiti ed il numero delle imprese creditrici. (*art. 33, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*).

1.1. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, deve essere pubblicato anche un "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".

1.1.1. L'indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti devono essere pubblicati sul sito istituzionale e resi accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico.

1.2. Con D.P.C.M. 22 settembre 2014 sono definite le modalità per il calcolo dell'indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti. (*in G.U. n. 265 del 14 novembre 2014*).

1.2.1. L'indicatore è calcolato come segue:

+ somma dei giorni effettivi (compresi i festivi) intercorrenti tra la data di scadenza (30 giorni, oppure 60 giorni, ove stabilito contrattualmente e giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione) della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento (data di trasmissione del mandato di pagamento in tesoreria), per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo per contratti, comunque denominati, che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

x somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento (compreso imposte e oneri indicati nella fattura o richiesta equivalente di pagamento, escluso IVA nel caso di *Split payment*);

: somma degli importi pagati nel periodo di riferimento (trimestre o anno).

1.2.2. Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante le anticipazioni di liquidità della Cassa depositi e prestiti o degli spazi finanziari disposti dal D.L. 35/2013 e dal D.L. 66/2014. (*art. 41, c. 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89*).

1.2.3. Nel calcolo dell'indicatore di tempestività devono essere considerati anche i pagamenti che hanno titolo in contratti di appalto di lavori pubblici e in contratti di mera utilizzazione di beni a fronte di un corrispettivo di denaro, come la locazione e l'affitto. (*circolare ragioneria generale dello Stato, 14 gennaio 2015, n. 3*).

1.2.4. Sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina, i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, i pagamenti a titolo di risarcimento del danno e, per i periodi in cui la somma era esigibile, le fatture soggette a contestazioni o contenzioso.

1.2.5. L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti deve essere pubblicato entro il 31 gennaio dell'anno successivo e riguarda le fatture pagate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

1.2.6. L'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti deve essere pubblicato entro il 30° giorno dalla conclusione del trimestre.

1.3. L'inadempimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili. (*art. 46, c. 1*).

1.3.1. Non sussiste responsabilità per inadempimento se il responsabile prova che è dipeso da causa non a lui imputabile. (*art. 46, c. 2*).

1.4. Con circolare ragioneria generale dello Stato, 22 luglio 2015, n. 22, sono fornite indicazioni e chiarimenti sul calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti.

Riscossioni – Pubblicazioni obbligatorie

Devono essere pubblicati, oltre che specificati nelle richieste di pagamento (*art. 36, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*):

- a) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in tesoreria;
- b) gli identificativi del conto corrente postale nel quale possono essere effettuati i pagamenti mediante bollettino postale;
- c) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;
- d) il possibile utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili.

Beni immobili e gestione del patrimonio – Pubblicazioni obbligatorie

1. Devono essere pubblicate le informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti. (*art. 30, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*).

1.1. Devono, altresì, essere pubblicate le informazioni relative ai canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Opere pubbliche – Pubblicazioni obbligatorie

1. Devono essere pubblicate le informazioni relative ai nuclei di valutazione degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure ed i criteri di individuazione dei componenti e loro nominativi. (*art. 38, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*).

2. Sulla base di uno schema tipo redatto dal Mef, devono essere pubblicati (*art. 38, c. 2, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*):

- a) gli atti di programmazione delle opere pubbliche;
- b) le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.

Pianificazione e governo del territorio – Pubblicazioni obbligatorie

1. Devono essere pubblicati (*art. 39, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*):

- a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
- b) la documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica in variante oppure in attuazione dello strumento urbanistico vigente che comporti premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse.

1.1. La pubblicità degli atti di governo del territorio, di cui al precedente punto 1., lett. a, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

Ambiente, interventi straordinari e di emergenza – Pubblicazioni obbligatorie

1. In materia di informazioni ambientali, devono essere pubblicate le informazioni ambientali di cui all'art. 2, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, e le relazioni di cui all'art. 10 del medesimo D.Lgs. (*art. 40, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*).

2. In materia di interventi straordinari e di emergenza, devono essere pubblicati (*art. 42, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*):

- a) i provvedimenti contingibili e urgenti e, in generale, di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, adottati, con l'indicazione delle norme di legge derogate, dei motivi della deroga e di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
- b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio del potere di adozione dei provvedimenti straordinari;
- c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto.

Servizi erogati – Pubblicazioni obbligatorie

1. Deve essere pubblicata la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. (art. 32, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

1.1. Devono, altresì, essere pubblicati i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, agli utenti sia finali che intermedi, ed il relativo andamento nel tempo. (art. 32, c. 2, lett. a; art. 10, c. 5).

Controlli sull'amministrazione

1. Devono essere pubblicati gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. (art. 31, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

2. L'OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel piano della *performance*, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. (art. 44, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

2.1. Le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza sono utilizzati ai fini della misurazione e valutazione delle *performance*.

2.2. L'organismo indipendente di valutazione (OIV) è tenuto ad eseguire verifiche periodiche sull'assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web e dell'aggiornamento dei medesimi dati. (delibera Civit, 1° agosto 2013, n. 71).

3. Devono essere pubblicate le relazioni degli organi di revisione al bilancio di previsione, al rendiconto, alle variazioni di bilancio, nonché tutti i rilievi della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni e dei loro uffici. (art. 31, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

Responsabile della trasparenza

1. Le funzioni del responsabile della trasparenza sono svolte, di norma, dal responsabile per la prevenzione della corruzione che, negli Enti locali, è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. (art. 43, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

1.1. Il responsabile della trasparenza svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurandone la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione, all'autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato o parziale adempimento. (art. 43, c. 1 e 5).

1.2. Il responsabile della trasparenza e i dirigenti responsabili dell'amministrazione controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico. (art. 43, c. 4).

1.3. I dirigenti responsabili degli uffici garantiscono il flusso tempestivo e regolare delle informazioni da pubblicare. (art. 43, c. 3).

Violazione degli obblighi

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili. (art. 46, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

1.1. Non sussiste responsabilità per inadempimento se il responsabile prova che è dipeso da causa non a lui imputabile. (art. 46, c. 2).

1.2. In tema di sanzioni per casi specifici di violazione agli obblighi di trasparenza, avvisi della Civit sono espressi con deliberazione 31 luglio 2013, n. 66.

2. Con provvedimento ANAC, 16 novembre 2016, è approvato il regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio. (in G.U. n. 284 del 5 dicembre 2016).

ANAC

1. L'ANAC ha i seguenti compiti e poteri (art. 45, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33):

- a) controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- b) esercita poteri ispettivi ed ha il potere di ordinare l'adozione di atti e provvedimenti, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni e di rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole e con i piani della trasparenza;
- c) controlla l'operato del responsabile per la trasparenza, cui può chiedere rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno;
- d) può chiedere all'OIV ulteriori informazioni sul controllo degli adempimenti;
- e) può avvalersi delle banche dati presso il dipartimento funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti di pubblicazione;
- f) segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata, ai fini dell'attivazione dell'eventuale procedimento disciplinare a carico del responsabile;

- g) segnala gli inadempimenti all'OIV, ai vertici politici dell'amministrazione e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità;
- h) controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.
- 2.** Con provvedimento 20 luglio 2016, l'ANAC ha approvato il regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità. (*in G.U. n. 192 del 18 agosto 2016*).
- 3.** È approvato il regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari. (*deliberazione ANAC, 29 marzo 2017, n. 328, in G.U. n. 91 del 19 aprile 2017*).
- 4.** È approvato il regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013. (*deliberazione ANAC, 29 marzo 2017, n. 329, in G.U. n. 91 del 19 aprile 2017*).
- 5.** È approvato il regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione. (*deliberazione ANAC, 29 marzo 2017, n. 330, in G.U. n. 91 del 19 aprile 2017*).
- 6.** A seguito della pubblicazione dei tre regolamenti, sono stati elaborati dall'ANAC i tre rispettivi moduli per l'invio all'Autorità delle segnalazioni. (*comunicato ANAC, 22 maggio 2017*).
- 7.** Con comunicato presidente ANAC 27 aprile 2017, è richiamata l'attenzione sul perimetro di intervento dell'ANAC ed evidenziate le tipologie di segnalazione cui non possono far seguito attività di vigilanza o verifica. (*comunicato ANAC, 4 maggio 2017*).

Piano triennale di prevenzione della corruzione e di trasparenza

- 1.** Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, individuando le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, prevedendo meccanismi di controllo e di monitoraggio e individuando specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli già previsti dalle leggi. (*art. 1, c. 8 e 9, Legge 6 novembre 2012, n. 190*).
- 1.1.** I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune il PTPC e, su richiesta, fruire del supporto tecnico e informativo del prefetto. (*art. 1, c. 6*).
- 1.1.1.** Il PTPC deve essere adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno, pubblicato sul sito internet e intranet di ciascun ente e trasmesso all'ANAC. (*art. 1, c. 8*).
- 1.1.2.** La trasmissione dei PTPC all'ANAC deve continuare ad essere effettuata esclusivamente attraverso il sistema integrato "PERLA PA" secondo le istruzioni già fornite dal dipartimento funzione pubblica. (*comunicato ANAC, settembre 2014*).
- 1.1.3.** Le misure per adempiere agli obblighi di trasparenza sono previste nel PTPC, nell'ambito di apposita sezione.
- 1.1.4.** L'aggiornamento del piano deve tenere conto degli indirizzi contenuti nel piano nazionale anticorruzione (PNA).
- 1.1.5.** Nella seduta del 21 novembre 2018, l'ANAC ha approvato lo schema di piano nazionale anticorruzione (PNA) 2018, agli indirizzi del quale dovrà attenersi l'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2019-2021 da adottare entro il 31 gennaio 2019. (*deliberazione ANAC, 21 novembre 2018, n. 1074, in suppl. ord. n. 58 alla G.U. n. 296 del 21 dicembre 2018*).
- 1.2.** Il piano è proposto dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. (*art. 1, c. 7 e 8, Legge 6 novembre 2012, n. 190*).
- 1.2.1.** Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione è il Sindaco. (*deliberazione Civit, 13 marzo 2013, n. 15*).
- 1.2.2.** Nelle unioni di comuni può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- 1.2.3.** Il responsabile segnala all'organo di indirizzo e all'O.I.V. le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure.
- 1.2.4.** Eventuali misure discriminatorie nei confronti del responsabile per motivi collegati alle funzioni di prevenzione della corruzione e della trasparenza devono essere segnalate all'ANAC.
- 1.3.** L'ANAC può applicare sanzioni amministrative da 1.000,00 a 10.000,00 euro nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione o dei codici di comportamento. (*art. 19, c. 5, lett. b, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114*).
- 1.3.1.** Con regolamento ANAC, 9 settembre 2014, è data attuazione all'esercizio del potere sanzionatorio per l'omessa adozione dei piani.
- 1.3.2.** Il ministero interno e l'ANAC hanno adottato linee guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC, ministero interno e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa. (*protocollo d'intesa, 15 luglio 2014*).
- 1.4.** Entro lo stesso termine del 31 gennaio, il responsabile definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. (*art. 1, c. 8*).
- 1.4.1.** La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.
- 1.5.** Il responsabile provvede, altresì, alla verifica dell'attuazione del piano, a proporre modifiche quando sono accertate violazioni ed alla rotazione degli incarichi. (*art. 1, c. 10*).

1.6. Il responsabile risponde anche sul piano disciplinare, oltre che per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, in caso di commissione, all'interno dell'ente, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, salvo che non provi di avere predisposto il piano di prevenzione e di avere vigilato. (*art. 1, c. 12*).

1.6.1. La sanzione disciplinare non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi. (*art. 1, c. 13*).

1.7. La violazione, da parte dei dipendenti, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare. (*art. 1, c. 14*).

1.8. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il responsabile della prevenzione predispone e trasmette all'Organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione e pubblica sul sito web dell'ente una relazione sui risultati dell'attività. (*art. 1, c. 14, Legge 6 dicembre 2012, n. 190*).

1.8.1. Con comunicato presidente ANAC 21 novembre 2018, è differito al 31 gennaio 2019 il termine per la pubblicazione della relazione ed è pubblicata la scheda che i responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della relazione.

1.9. L'O.I.V. verifica che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che la relazione sui risultati sia coerente con gli obiettivi. (*art. 1, c. 8-bis*).

1.9.1. L'O.I.V. riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

2. Con circolare dipartimento funzione pubblica, 25 gennaio 2013, n. 1, sono fornite informazioni sulle disposizioni della Legge 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (*in G.U. n. 97 del 26 aprile 2013*).

3. Con deliberazione ANAC, 3 agosto 2016, n. 833, sono fornite linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione e sull'attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.

Operazioni sospette

1. Le pubbliche amministrazioni devono comunicare all'Unità di Informazione Finanziarie per l'Italia (UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. (*art. 10, c. 4, D.Lgs. 2 novembre 2007, n. 231*).

1.1. Gli obblighi riguardano lo svolgimento dei compiti di amministrazione attiva relativi a (*art. 10, c. 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*):

- i procedimenti per l'adozione di provvedimenti di autorizzazione o di concessione;
- le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, sussidi, contributi, ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

1.2. Con le "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici della pubblica amministrazione" sono precisati gli indicatori di anomalie ai fini di anticiclaggio e antiterrorismo e le modalità ed il contenuto delle comunicazioni. (*documento UIF, 23 aprile 2018, in G.U. n. 269 del 19 novembre 2018*).

1.2.1. Le pubbliche amministrazioni individuano un "gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.

SERVIZI PUBBLICI

Prevenzione riciclaggio

1. Con D.M. interno, 25 settembre 2015, sono determinati gli indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione. (*in G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015*).

1.1. Devono essere adottate da ciascun Ente locale procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette e la tempestività della segnalazione alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

1.2. Le segnalazioni delle operazioni sospette devono essere trasmesse da un operatore responsabile anticiclaggio individuato dall'ente, che può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione.

1.3. Gli Enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono individuare il responsabile anticiclaggio comune.

Qualità dei servizi

1. Con direttiva del dipartimento della funzione pubblica 19 dicembre 2006, viene richiamata l'attenzione delle amministrazioni sulla qualità ed il miglioramento continuo delle prestazioni pubbliche, partendo dal ricorso all'autovalutazione. (*in G.U. n. 226 del 28 settembre 2007*).

2. Gli Enti locali, al fine di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità dei servizi pubblici, sono tenuti, in sede di stipula dei contratti di servizio, a definire una "carta della qualità dei servizi", d'intesa con le associazioni imprenditoriali interessate. (*art. 2, c. 461, Legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

Relazione con gli utenti

1. Possono essere assegnate ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata, atte alla trasmissione di documentazione ufficiale (*art. 6, c. 2-bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*).

2. Gli enti che dispongono già di propri siti devono pubblicare sulla pagina iniziale un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino può rivolgersi ed assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche ed i servizi disponibili (*art. 54, c. 2-ter, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*).

- 3.** Gli enti che dispongono già di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico, dotati di strumenti per la verifica a distanza, da parte del cittadino, dell'avanzamento delle pratiche (*art. 54, c. 2-quater, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*).
- 4.** Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica sono valide anche quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata (*art. 65, c. 1, lett. c-bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*).
- 5.** È istituito, con carico al Cnipa, l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra queste e i cittadini (*art. 57-bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*).
- 5.1.** L'aggiornamento, da parte delle amministrazioni, degli indirizzi e dei contenuti dell'indice deve essere eseguito, tempestivamente e, comunque, con cadenza almeno semestrale. (*art. 57-bis, c. 3*).
- 5.2.** La mancata comunicazione al Cnipa degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.
- 6.** Per la presentazione da parte degli interessati di denunce, atti e istanze, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, per l'esecuzione di versamenti fiscali, devono essere utilizzati esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata. (*art. 63, c. 3-bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*).
- 6.1.** I servizi telematici o la posta elettronica certificata devono essere esclusivamente utilizzati anche dagli Enti locali per gli atti, le comunicazioni o i servizi resi dagli stessi. (*art. 63, c. 3-ter*).
- 6.2.** Termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata, devono essere pubblicati nel sito web istituzionale. (*art. 63, c. 3-quater*).
- 7.** Le istanze presentate alla pubblica amministrazione sono valide, oltre che con firma digitale, anche con firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato. (*art. 65, c. 1, lett. a, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*).
- 8.** Ogni ente deve rendere noto sul proprio sito web istituzionale un indirizzo pec cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e per ricevere informazioni sui procedimenti e provvedimenti amministrativi che lo riguardano. (*art. 1, c. 29, Legge 6 novembre 2012, n. 190*).
- 9.** Accordi o intese, in sede di conferenza unificata, sono conclusi per adottare una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. (*art. 24, c. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114*).
- 10.** Gli Enti locali devono approvare un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese. (*art. 24, c. 3-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114*).

Procedimenti amministrativi

- 1.** Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso avverso il silenzio inadempienza dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. (*art. 2, c. 8, Legge 7 agosto 1990, n. 241*).
- 1.1.** La trasmissione deve essere effettuata dagli uffici giudiziari e non dalla stessa amministrazione. (*circolare dipartimento funzione pubblica, 10 maggio 2012, n. 12, in G.U. n. 177 del 31 luglio 2012*).
- 1.2.** Il ritardo o la mancata emanazione dei provvedimenti costituisce elemento di valutazione della *performance* e di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dipendente inadempiente. (*art. 2, c. 9*).
- 1.3.** L'organo politico di vertice individua, fra le figure apicali, il dipendente cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. (*art. 2, c. 9-bis*).
- 1.3.1.** In caso di omessa individuazione, il potere sostitutivo si considera attribuito al direttore generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o, in mancanza, al funzionario di grado più elevato.
- 1.3.2.** Il nominativo del soggetto al quale sono stati affidati i poteri sostitutivi deve essere reso noto e pubblicato, con congrua evidenziazione, sul sito istituzionale dell'amministrazione. (*circolare dipartimento funzione pubblica, 10 maggio 2012, n. 12, in G.U. n. 177 del 31 luglio 2012*).
- 1.4.** Al predetto responsabile può rivolgersi il privato, scaduti i termini, perché concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. (*art. 2, c. 9-ter*).
- 1.5.** Entro il 30 gennaio di ciascun anno, il predetto responsabile comunica all'ente i procedimenti nei quali non è stato rispettato il termine e per i quali si è attivato. (*art. 2, c. 9-quater*).
- 2.** In caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo ad istanza di parte, relativo all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa, iniziato successivamente alla detta data di entrata in vigore, è dovuto all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000,00 euro. (*art. 28, c. 1 e 10, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98*).
- 2.1.** L'indennizzo non spetta nelle ipotesi di silenzio tacito qualificato come diniego e dei concorsi pubblici.
- 2.2.** Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto a richiederlo al responsabile del potere sostitutivo, entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. (*art. 28, c. 2*).
- 2.3.** Nel caso in cui il responsabile del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine o non liquidi l'indennizzo, l'istante può proporre ricorso al Tar. (*art. 28, c. 3*).

2.4. La pronuncia del Tar di condanna è comunicata alla Corte dei conti, al fine del controllo di gestione, al Procuratore regionale della Corte dei conti, per le valutazioni di competenza, e al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti interessati dal procedimento amministrativo. (*art. 28, c. 7*).

2.5. Con direttiva dipartimento funzione pubblica, 9 gennaio 2014, sono fornite le linee guida sull'indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte. (*in G.U. n. 59 del 12 marzo 2014*).

3. Con D.P.R. da emanare entro il 24 febbraio 2016, sono dettate norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi. (*art. 4, c. 1, Legge 7 agosto 2015, n. 124*).

4. Con uno o più decreti legislativi da adottare entro il 28 agosto 2016, sono individuati i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva. (*art. 5, c. 1, Legge 7 agosto 2015, n. 124*).

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun ente territoriale può individuare un elenco di progetti riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre effetti positivi sull'economia o sull'occupazione, già inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici o in altri atti di programmazione, e chiedere alla Presidenza del consiglio dei ministri che al relativo procedimento siano applicate norme per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi. (*D.P.R. 12 settembre 2016, n. 194*).

Servizi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

1. Con D.M. ambiente, 20 aprile 2017, sono stabiliti i criteri per la realizzazione, da parte dei comuni, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. (*in G.U. n. 117 del 22 maggio 2017*).

1.1. I comuni che, nelle more dell'emanazione del decreto, hanno applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa, adeguano le loro disposizioni regolamentari alle prescrizioni del decreto entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore.

Documentazione amministrativa

1. Le certificazioni rilasciate in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. (*art. 40, c. 01, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*).

1.1. Nei rapporti con organi della P.A. e gestori dei servizi pubblici, i certificati e gli atti di notorietà sono sostituiti dalle autocertificazioni.

1.2. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi devono acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle autocertificazioni, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle P.A. (*art. 43, c. 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*).

1.3. Le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività di gestione, garanzia e verifica della trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti e rendono note le misure organizzative adottate sul sito istituzionale. (*art. 72, c. 1, 2 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*).

1.3.1. La mancata risposta alle richieste di controllo della P.A. entro 30 giorni dalla richiesta costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene valutata ai fini della *performance*.

1.4. Con direttiva del ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, 22 dicembre 2011, n. 14/2011 sono illustrati gli adempimenti da porre in essere in applicazione delle nuove disposizioni.

1.5. Con circolare dipartimento funzione pubblica, 17 aprile 2012, n. 3, sono forniti chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni. (*in G.U. n. 207 del 5 settembre 2012*).

Incompatibilità incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati

1. Gli incarichi da conferire inerenti alla gestione dei servizi affidati, non possono essere attribuiti a:

a) amministratori, dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi dell'Ente locale che li ha affidati, in carica o che lo erano nei tre anni precedenti;

b) amministratori, dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi degli organismi che espletano la funzione di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, in carica o che lo erano nei tre anni precedenti;

c) coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b);

d) coloro che prestano o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo, attività di consulenza o di collaborazione in favore degli Enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.

(*art. 8, c. 1, 2 e 9, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168*).

1.1. Il divieto non si applica alle società quotate nei mercati regolamentati.

Tutela non giurisdizionale

1. I contratti di servizio e le carte dei servizi concernenti la gestione dei servizi pubblici locali devono prevedere la possibilità, per gli utenti che lamentano la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie. (*art. 11, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010*).

1.1. La procedura è avviata secondo lo schema tipo di formulario allegato al D.P.R. 168/2010 e deve concludersi entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Controllo del territorio e sicurezza

1. Con appositi patti sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, nel rispetto di linee guida, possono essere individuati interventi per la sicurezza urbana per perseguire, prioritariamente, i seguenti obiettivi (*art. 5 e 7, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48*):

- prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;
- promozione del rispetto e tutela della legalità;
- promozione del rispetto del decoro urbano;
- incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione;
- promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale.

1.1. Per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e sua valorizzazione, i comuni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi. (*art. 7, c. 2*).

1.2. Una spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno 2018 è destinata alla installazione di sistemi di videosorveglianza, da parte dei comuni, per i servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. (*art. 5, c. 2 ter*).

1.3. L'autorizzazione di spesa è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022. (art. 35 quinquies, c. 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132).

1.3.1. Con D.M. interno, 31 gennaio 2018, sono definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse. (*in G.U. n. 57 del 9 marzo 2018*).

1.3.2. Le richieste dei comuni devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dei patti.

1.3.3. Per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, le richieste dei comuni di ammissione al finanziamento devono essere presentate, su modello di cui all'allegato A al D.M., unitamente alla documentazione a corredo, alla prefettura - UTG competente per territorio entro il 30 giugno 2018.

1.4. Nelle more della sottoscrizione dei patti, i comuni che prevedono un investimento nella videosorveglianza possono stipulare accordi con le prefetture, sulla base di apposito schema. (*nota ministero interno, gabinetto del ministro, 28 marzo 2018, n. 11001/123/111*).

1.4.1. In conferenza Stato-città del 26 luglio 2018, sono approvate le linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana.

1.4.2. Con circolare ministero interno, 18 luglio 2018, n. 11001/1/110, sono impartite indicazioni sulle misure di sicurezza da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo.

1.5. Con D.M. interno, 12 novembre 2018, è approvata la graduatoria definitiva delle richieste di finanziamento.

1.5.1. I progetti saranno ammessi a finanziamento secondo l'ordine della graduatoria definitiva e fino a concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie.

2. Il sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della viabilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. (*art. 50, c. 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

2.1. Sulle materie di cui al superiore punto 2, i comuni possono adottare regolamenti. (*-ter*).

3. Il sindaco può disporre, in relazione allo svolgimento di specifici eventi e nei casi di afflusso di persone di particolare rilevanza, limitazioni in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. (*art. 50, c. 7-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

4. Il sindaco, quale ufficiale del governo, adotta provvedimenti concernenti l'incolumità pubblica diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi e di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta delle persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero che riguardano fenomeni di abusivismo o di violenza. (*art. 54, c. 4-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

5. I regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici, siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque aree interessate da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, nelle quali applicare, nei confronti di coloro che pongano in essere condotte che impediscono la libera accessibilità e fruizione, in violazione dei divieti di stazionamento o occupazione di spazi ivi previsti, una sanzione amministrativa da 100 a 300 euro e l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. (art. 9, c. 1, 2 e 3, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48; nel testo modificato dall'art. 21, c. 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132).

5.1. I proventi derivanti dalle sanzioni sono devoluti al comune, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano. (*art. 9, c. 4*).

6. I sindaci, con proprie ordinanze, oltre che in occasione dello svolgimento di specifici eventi in determinate aree della città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, possono disporre limitazioni in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche anche in altre aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nonché limitare gli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici. (art. 50, c. 7-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 35-ter, c. 1, lett. a, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132).

6.1. L'inosservanza delle ordinanze è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro e la recidiva nel corso dello stesso anno è sanzionata con la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 15 giorni. (art. 50, c. 7-bis.1, aggiunto dall'art. 35-ter, c. 1, lett. b).

7. È istituito un comitato metropolitano, copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, cui partecipano i sindaci dei comuni interessati, per l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana. (art. 6, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48).

8. Con nota ministero interno, gabinetto ministro, 18 luglio 2017, prot. n. 47600, sono dettate linee di indirizzo per l'attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana.

9. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. (art. 6, c. 7, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38).

10. I sindaci dei comuni rivieraschi sono tenuti ad applicare, fare rispettare e diffondere la conoscenza, mediante affissione presso la casa comunale, l'ordinanza contingibile e urgente per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio derivante dall'esecuzione di massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonché nelle vicinanze degli stessi. (ordinanza ministero della salute 11 maggio 2011, in G.U. n. 161 del 13 luglio 2011).

11. Gli Enti locali possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedono il rimborso spese. (art. 8, c. 7bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125).

Asili nido

1. Con D.M. Mef sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta. (art. 3, c. 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175).

1.1. Gli asili nido, pubblici e privati, devono trasmettere in via telematica all'agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dai genitori, con riferimento a ciascun figlio iscritto all'asilo nido, per il pagamento di rette di frequenza e di rette per i servizi formativi infantili. (D.M. Mef 30 gennaio 2018, in G.U. n. 30 del 6 febbraio 2018).

1.1.1. Le modalità tecniche per la trasmissione telematica sono stabilite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate 9 febbraio 2018, n. 34419.

1.1.2. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate 27 febbraio 2018, n. 46319, il termine per la trasmissione dei dati relativi all'anno 2017 è rinviato al 9 marzo 2018.

Ambiente, beni storici e culturali, attrattività turistica

1. Una sanzione amministrativa pecuniaria è comminata a chiunque abbandona rifiuti di piccolissime dimensioni e rifiuti di prodotti da fumo. (art. 255, c. 1-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

1.1. Il 50% delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni irrogate è versato al bilancio dello Stato. Il restante 50% è destinato ai comuni nel cui territorio sono accertate le violazioni. (art. 263, c. 2-bis).

1.2. Con D.M. ambiente 15 febbraio 2017 è disciplinata la destinazione e l'impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni irrogate in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare. (in G.U. n. 54 del 6 marzo 2017).

1.2.1. Il 50% dei proventi deve essere versato al bilancio dello Stato con cadenza semestrale ed entro il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno.

1.2.2. Il restante 50% dei proventi, destinato ai comuni, è impiegato, prioritariamente, per l'installazione di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale, per la pulizia di catodoie e di tombini, nonché per le campagne di informazione su scala locale.

1.2.3. Nel rendiconto deve essere dato conto dell'osservanza del vincolo di destinazione dei proventi.

2. Immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali possono essere concessi a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni, con oneri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario. (art. 11, c. 3, D.L. 31 maggio 2014, n. 83).

2.1. Il termine di durata della concessione non può essere superiore a sette anni, salvo rinnovo.

3. Un fondo nazionale per la rievocazione storica di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 è finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività, nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica. (art. 1, c. 627, Legge 11 dicembre 2016, n. 232).

3.1. Con D.M. beni e attività culturali e del turismo da emanare entro il 30 gennaio 2017, sono determinati i criteri per l'accesso al fondo.

4. Un fondo con dotazione di un milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, è destinato a favore della promozione della lettura alle biblioteche locali. (art. 22, c. 7-quater, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96).

4.1. Con D.M. 23 marzo 2018 MIBACT è stabilito che le risorse del fondo sono ripartite per il 70% al sostegno dei sistemi bibliotecari comunali e provinciali e per il 30% al sostegno delle biblioteche scolastiche.

4.1.1. L'istanza per l'accesso al fondo deve essere presentata entro il 30 aprile di ciascun anno.

4.2. Per la sola annualità 2018, le istanze possono essere presentate entro il 12 luglio 2018. (D.M. beni e attività culturali e turismo 5 giugno 2018, in G.U. n. 133 dell'11 giugno 2018).

5. Un fondo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 è finalizzato al sostegno di manifestazioni carnevalesche. (art. 1, c. 329, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

5.1. È concesso un contributo annuale ai comuni, non superiore a 100.000 euro e non inferiore a 50.000 euro, finalizzato alla valorizzazione dei carnevali storici per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori. (art. 2, c. 2, lett. h, art. 3, c. 4, lett. d, art. 6, c. 4, D.M. 27 luglio 2017, nel testo aggiunto dal D.M. beni, attività culturali e turismo 17 maggio 2018, in G.U. n. 147 del 27 giugno 2018).

5.1.1. Le domande relative alla richiesta di contributo devono essere presentate entro il termine del 30 settembre 2018.

5.1.2. I contributi sono erogati sulla base della presentazione dei consuntivi annuali entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'attività e di una dettagliata relazione artistico-culturale della stessa.

6. Con D.M. beni e attività culturali e turismo, 21 febbraio 2018, sono adottati i livelli minimi uniformi di qualità per i musei ed i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e l'attivazione del sistema museale nazionale. (in G.U. n. 78 del 4 aprile 2018).

6.1. I musei e luoghi della cultura non di appartenenza statale che intendano aderire al sistema museale nazionale presentano apposita istanza all'Organismo regionale o provinciale di accreditamento.

6.1.1. Decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del D.M., nelle more della individuazione degli Organismi regionali o provinciali di accreditamento, le relative funzioni sono svolte dalla DG Musei.

7. Un fondo di 2 milioni di euro, presso il ministero per i beni e le attività culturali, è destinato alla realizzazione di interventi per la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane, anche attraverso progetti di arte contemporanea, con particolare riguardo alle città metropolitane ed ai comuni capoluogo di provincia. (art. 1, c. 610, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Lotta al randagismo

1. È attribuita ai comuni, singoli o associati, la competenza ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. (art. 4, c. 1, Legge 14 agosto 1991, n. 281).

1.1. Alla realizzazione dei piani di sterilizzazione è destinato il trasferimento, in favore dei comuni, di una quota non inferiore al 60% delle risorse di cui alla legge contro il randagismo.

1.2. I comuni devono provvedere, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti ed alla costruzione di rifugi per i cani.

1.3. Ai comuni, singoli o associati, ed alle comunità montane è affidata la gestione diretta o convenzionata di canili e gattili sanitari.

Fornitura libri scolastici

1. I comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo, nonché la fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore. (art. 27, c. 1, Legge 23 dicembre 1998, n. 448; art. 53, Legge 23 dicembre 1999, n. 488).

1.1. Le categorie degli studenti aventi i requisiti per fruire delle agevolazioni sono state fissate con il decreto di cui ai successivi punti.

2. Con D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, sono state dettate le disposizioni attuative. (in G.U. n. 218 del 16 settembre 1999).

2.1. Chiarimenti sull'applicazione del D.P.C.M. 320/99 e sui criteri per la determinazione del reddito per potere accedere ai benefici, sono stati forniti con circolare congiunta del Ministero pubblica istruzione e Ministero interno, 23 settembre 1999, n. FL 24/99.

3. Con D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226, è stato approvato il regolamento sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo. (in G.U. n. 191 del 17 agosto 2000).

3.1. Ai fini dell'erogazione del beneficio, il comune può avvalersi della collaborazione delle scuole.

Prestazioni assistenziali

1. Gli Enti locali condividono il "casellario dell'assistenza" istituito presso l'Inps per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziali. (art. 13, c. 1 e 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. I dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti negli archivi e banche dati degli Enti locali devono essere trasmessi all'Inps secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall'Inps medesimo. (art. 13, c. 3).

1.2. Le modalità di attuazione del "casellario dell'assistenza" saranno disciplinate con D.M. (art. 13, c. 4).

1.2.1. Con D.M. lavoro e politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206, è adottato il regolamento recante modalità attuative del "casellario dell'assistenza". (in G.U. n. 57 del 10 marzo 2015).

2. Gli Enti locali, in forma singola o associata, sono fra i soggetti promotori dei centri anti violenza e delle case rifugio per contrastare la violenza nei confronti delle donne. (art. 5-bis, c. 3, lett. a, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119).

2.1. La misura del fondo, a decorrere dall'anno 2015 è di euro 10.000.000,00.

3. Le convenzioni con le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi (a condizione che l'importo stimato al netto di IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e che tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate) sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza. (art. 1, c. 5, Legge 8 novembre 1991, n. 381).

4. I comuni, in forma singola o associata, rappresentano congiuntamente con l'Inps i soggetti attuatori del Reddito di inclusione (Rel), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, cooperando e svolgendo funzioni proprie a livello di ambito territoriale. (art. 13, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147).

5. I comuni sono tenuti a trasmettere all'Inps i dati e le informazioni necessari al sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS). (art. 24, c. 5, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147).

5.1. Il mancato invio dei dati e delle informazioni costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilità erariale del funzionario responsabile dell'invio.

Servizi dell'asilo

1. Con D.M. interno 10 agosto 2016, sono approvate le modalità di accesso, da parte degli Enti locali, ai finanziamenti del fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la prestazione di servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché le linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). (in G.U. n. 200 del 27 agosto 2016).

1.1. Le domande di accesso al fondo recanti le proposte progettuali relative all'attivazione dei servizi di accoglienza, aventi durata triennale, devono essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno al ministero interno, dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. (art. 2, c. 1).

1.2. Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell'anno, al fine di accedere al contributo statale a decorrere da due finestre annuali fissate al 1° gennaio e al 1° luglio. (nota ministero interno, dipartimento libertà civili e immigrazione, 3 aprile 2017, n. 3913).

1.2.1. La commissione di valutazione esamina le domande pervenute entro il 30 settembre ai fini del finanziamento con decorrenza 1° gennaio e quelle pervenute entro il 31 marzo per il finanziamento con decorrenza 1° luglio.

1.3. All'assegnazione delle risorse per i progetti ammessi, si procede con D.M. interno. (art. 1, c. 4).

1.4. L'Ente locale che ha presentato un progetto ammesso, entro sei mesi dalla scadenza della durata del progetto, può fare istanza di prosecuzione delle attività nel triennio successivo. (art. 1, c. 3).

1.4.1. All'assegnazione delle risorse per i progetti autorizzati alla prosecuzione, si procede con D.M. interno. (art. 1, c. 4).

2. Fermo restando che la presa in carico del minore straniero non accompagnato rimane nella responsabilità del comune presso il quale lo stesso è allocato, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori stranieri non accompagnati, compete alle prefetture assicurarne l'accoglienza ed attivare le strutture ricettive temporanee esclusivamente a loro dedicate. (art. 19, c. 3-bis, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, aggiunto dall'art. 1-ter, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160).

2.1. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti dei minori di età inferiore a quattordici anni.

2.2. Il gestore della struttura informa il comune in cui si trova la struttura stessa dell'accoglienza dei minori non accompagnati.

3. Gli Enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano di contributo statale, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari di permessi di soggiorno, qualora non accedano ai sistemi di protezione specificatamente dedicati. (art. 1 sexies, c. 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 416, convertito dalla Legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo sostituito dall'art. 12, c. 1, lett. a, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132).

3.1. Con D.M. interno, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli Enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza. (art. 1 sexies, c. 2, nel testo sostituito dall'art. 12, c. 1, lett. a-bis).

Servizi dei piccoli comuni

1. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ed i comuni costituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti possono istituire, anche in forma associata e attraverso convenzioni con i concessionari di servizi, centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato e associazionismo culturale. (art. 2, Legge 6 ottobre 2017, n. 158).

2. Avvalendosi delle risorse del fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ed i comuni costituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti possono (Legge 6 ottobre 2017, n. 158):

- individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana. (art. 4, c. 1);

- promuovere nel proprio territorio, con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, la realizzazione di alberghi diffusi, come definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome. (art. 4, c. 4);

- adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono (art. 5, c. 1):

a) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità e assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale;

b) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo;

- acquisire stazioni ferroviarie disabitate o case cantoniere della società ANAS Spa, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle, anche attraverso la concessione in comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a

presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio ovvero a sedi di promozione dei prodotti tipici locali o ad altre attività di interesse comunale (art. 6, c. 1);

- acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste ciclabili, in conformità agli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale (art. 6, c. 1);

- stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti (art. 7, c. 1);

- beneficiare delle misure previste dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 65/2015 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2015, in attuazione della Strategia italiana per la banda ultralarga, adottata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, volte a favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultralarga (art. 8, c. 1);

- utilizzare per l'attività di incasso e trasferimento di somme la rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa convenzione con gli stessi concessionari, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia (art. 9, c. 1);

- proporre, sulla base delle modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali, l'offerta complessiva dei servizi postali, congiuntamente ad altri servizi, in specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale (art. 9, c. 2);

- stipulare convenzioni con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti in conto corrente postale, in particolare quelli concernenti le imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia (art. 9, c. 3);

- affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, Legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa (art. 9, c. 3);

- promuovere, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva (art. 11).

3. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ed i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti (Legge 6 ottobre 2017, n. 158):

- destinano specifiche aree alla realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro alle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, e riservano prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta e a chilometro utile (art. 12, c. 1 e 2);

- possono destinare una congrua percentuale dei prodotti agricoli e alimentari da acquistare annualmente, calcolata in termini di valore, all'acquisto di prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile (art. 12, c. 3).

4. I piccoli comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani, svolgono altresì in forma associata le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico nonché quelle relative all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea. Non è consentito a tale fine

il ricorso all'istituzione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate (art. 13, Legge 6 ottobre 2017, n. 158).

Pari opportunità

1. I datori di lavoro pubblici e privati possono richiedere, a partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro. (art. 7, c. 1, Legge 10 aprile 1991, n. 125).

Monitoraggio contratti di locazione

1. Sono attribuite ai comuni funzioni di monitoraggio in relazione alla registrazione dei contratti di locazione, per assicurare il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative. (art. 3, c. 10-bis, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

1.1. L'attività di monitoraggio può essere svolta anche utilizzando il registro di anagrafe condominiale.

Impianti sportivi

1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio degli Enti locali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. (art. 90, c. 24, Legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1.1. Qualora l'Ente locale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e con le modalità di affidamento che saranno disciplinate con legge regionale. (art. 90, c. 25).

1.2. L'affidamento dovrà essere coerente con i criteri generali e gli obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, che devono essere determinati previamente.

2. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti. (art. 90, c. 26, Legge 27 dicembre 2002, n. 289).

2.1. La messa a disposizione deve essere compatibile con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari.

Mense scolastiche

1. Un fondo con dotazione di 4 milioni di euro, per l'anno 2017, e di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, è destinato alle mense scolastiche per promuovere, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente. (art. 64, c. 5-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96).

1.1. Il fondo è destinato alla riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e promozione.

1.2. Con D.M. 18 dicembre 2017, sono definiti i requisiti e le specifiche tecniche necessarie per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica, nonché i criteri di premialità da inserire nella documentazione di gara di aggiudicazione dei servizi medesimi. (in G.U. n. 79 del 5 aprile 2018).

1.2.1. Le stazioni appaltanti che aggiudicano servizi di mensa scolastica biologica trasmettono al ministero politiche agricole alimentari e forestali istanza di iscrizione ad apposito elenco.

1.3. Con D.M. politiche agricole alimentari e forestali, 22 febbraio 2018, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome che trasferiranno le risorse ai soggetti iscritti nell'elenco delle stazioni appaltanti che aggiudicano servizi di mensa scolastica biologica. (in G.U. n. 94 del 23 aprile 2018).

1.3.1. Il D.M. di riparto è adottato entro il 30 maggio di ogni anno.

2. Con intesa 19 aprile 2018 in Conferenza unificata, sono definite le linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti. (in G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018).

Spazi verdi urbani

1. I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti provvedono, entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ciascun minore adottato, a porre a dimora un albero nel territorio comunale e a dare informazione sulla tipologia dell'albero e sul luogo dove è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. (art. 1, c. 1 e 2, Legge 29 gennaio 1992, n. 113).

1.1. Ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica. (art. 3-bis, c. 1).

1.2. Il sindaco, due mesi prima la naturale scadenza del mandato e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrante, rendono noto il bilancio arboreo del comune. (art. 3-bis, c. 2).

2. I comuni e le province, in base a sistemi di contabilità ambientale, danno annualmente conto, nei rispettivi siti internet, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico dalla strumentazione urbanistica vigente. (art. 6, c. 4, Legge 14 gennaio 2013, n. 10).

Attività di informazione e di comunicazione

1. Con direttiva 7 febbraio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento funzione pubblica, sono forniti gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e monitoraggio delle strutture, degli strumenti e delle attività previste dalla Legge 7 giugno 2000, n. 150. (in G.U. n. 74 del 28 marzo 2002).

1.1. Le pubbliche amministrazioni devono dare avvio e sviluppo alle strutture deputate alla realizzazione delle attività di informazione, Portavoce e ufficio Stampa, e di comunicazione, Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, nonché promuovere il pieno raccordo operativo sotto forma di coordinamento e attraverso una adeguata struttura organizzativa.

1.2. Nelle amministrazioni locali di piccole dimensioni, gli uffici stampa e gli URP possono essere costituiti in forma consorziata tra Enti locali che raggruppino una popolazione residente non inferiore a 25.000 unità.

1.3. Entro il 30 novembre di ogni anno, ciascuna amministrazione deve adottare il piano annuale di comunicazione, soggetto a verifica attraverso sondaggi, studi e ricerche.

Trasporto pubblico locale

1. I coltivatori diretti che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, possono assumere in appalto l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà. (art. 1, c. 1 quinquies, Legge 31 gennaio 1994, n. 97).

2. Gli acquisti di beni e servizi da adibire al trasporto pubblico locale possono essere effettuati anche mediante contratti di leasing operativo. (art. 4, c. 155, Legge 24 dicembre 2003, n. 350).

3. I Comuni possono prevedere che soggetti non pubblici svolgano, in ambito comunale e intercomunale, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico. (art. 12, c. 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248).

3.1. I soggetti trasportatori devono essere in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali e non fruire di finanziamenti da parte del Comune.

I Comuni sede di scalo ferroviario sono, comunque, tenuti a consentire l'accesso allo scalo ai trasportatori autorizzati da tutti i Comuni del bacino servito.

I Comuni disciplinano (art. 12, c. 2):

- l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo;
- eventuali specifiche modalità in particolari contesti urbani e di traffico;

- eventuali zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie.

Le infrazioni possono essere rilevate anche fotograficamente o telematicamente e contestate in via posticipata, nel rispetto della normativa sulla privacy.

4. I comuni, in sede di definizione dei piani urbani di traffico, individuano le modalità per la diffusione di nuove tecnologie nel trasporto, come definite nell'ambito del piano di azione nazionale sui sistemi di trasporto intelligente, impegnandosi ad utilizzare in tale sede quote delle risorse messe a disposizione dall'unione europea. (art. 27, c. 11-*quater*, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96).

5. Una quota fino a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, delle risorse del fondo per il piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, può essere destinata ai comuni e città metropolitane per il finanziamento di progetti di mobilità sostenibile per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto. (art. 1, c. 71, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

5.1. In sede di prima applicazione, un terzo delle risorse è attribuito ai comuni capoluogo delle città metropolitane e ai comuni capoluogo di provincia ad alto inquinamento.

5.2. Con D.M. infrastrutture e trasporti sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse.

6. I comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione possono (art. 1, c. 873, Legge 27 dicembre 2017, n. 205):

- concedere contributi per investimenti alle società a totale partecipazione pubblica che, ancorché in perdita, presentino un piano di ristrutturazione finanziaria approvato dall'ente che detiene le quote, attraverso l'assunzione di mutui con la Cassa depositi e prestiti;

- procedere all'assunzione di mutui per investimenti sulla mobilità sostenibile, per il rilancio delle società partecipate operanti nel settore del trasporto pubblico locale.

Mobilità urbana

1. I Comuni possono bandire concorsi straordinari, anche in eccedenza alla vigente programmazione numerica, per l'assegnazione di licenze per il servizio taxi, a titolo oneroso oppure gratuito, fissando criteri selettivi per le graduatorie. (art. 6, c. 1, lett. b, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248).

1.1. I proventi derivanti dall'assegnazione delle nuove licenze sono ripartite tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune, per una quota non inferiore all' 80%.

1.2. I Comuni possono, altresì (art. 6, c. 1, lett. a, c, d, e, f, g):

- disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie;

- rilasciare titoli autorizzatori stagionali o temporanei, per fronteggiare periodi di

- prevedibile incremento della domanda o particolari eventi straordinari;

- disciplinare l'utilizzo, in via sperimentale, di veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per

- determinate categorie di utenti;

- autorizzare servizi innovativi, con obblighi di servizio e tariffe differenziate;

- fissare tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti;

- istituire un comitato permanente di monitoraggio sulla qualità del servizio offerto.

2. I comuni possono regolamentare l'accesso nel loro territorio o, specificatamente, all'interno delle aree a traffico limitato, dei servizi di noleggio con conducente titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, anche prevedendo il pagamento di importo di accesso. (art. 5bis, c. 1, Legge 15 gennaio 1992, n. 21).

2.1. I comuni concedono l'ingresso gratuito nelle zone a traffico limitato ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida. (art. 7, c. 9-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aggiunto dall'art. 1, c. 103, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

3. È rinviato al 31 dicembre 2018 (da 31 dicembre 2010 e, successivi rinvii annuali) il termine entro il quale dovrà essere emanato D.M. infrastrutture e trasporti recante disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e di noleggio con conducente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi da parte dei comuni. (art. 2, c. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1136, lett. b, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

4. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, anche i motocicli, con o senza sidecar, i tricicli ed i quadri cicli. (art. 85, c. 2, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

5. Con D.M. infrastrutture e trasporti 4 agosto 2017, sono individuate le linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS). (in G.U. n. 233 del 5 ottobre 2017).

5.1. Le città metropolitane, gli enti di area vasta, i comuni e le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, predispongono ed adottano nuovi PUMS, secondo le linee guida entro il 20 ottobre 2019. (art. 3).

5.2. Con periodicità biennale, deve essere predisposto un monitoraggio del piano volto ad individuare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi previsti e le relative misure correttive. (art. 4).

6. Nell'ambito dei PUMS, quali piani di settore, i comuni non facenti parte di città metropolitane e le città metropolitane predispongono e adottano i piani urbani della mobilità ciclistica (Biciplan), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessari a promuovere ed intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività turistiche e ricreative ed a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. (art. 6, Legge 11 gennaio 2018, n. 2).

6.1. I biciplan comunali sono adottati nel rispetto degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica di cui al piano generale della mobilità ciclistica che sarà approvato con D.M. infrastrutture e trasporti entro il 15 agosto 2018 e che potrà essere aggiornato annualmente entro il 31 marzo di ciascun anno. (art. 6, c. 1, e art. 3).

6.2. Le città metropolitane e le province definiscono gli interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il piano regionale e con i biciplan comunali. (art. 7).

6.3. I comuni possono prevedere, in prossimità di aeroporti, di stazioni ferroviarie, di autostazioni, di stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, la realizzazione di velostazioni, ossia di centri per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale servizio di noleggio. (art. 8, c. 1).

6.4. I comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche. (art. 8, c. 4).

7. I comuni, in sede di definizione dei piani urbani di traffico, individuano le modalità per la diffusione di nuove tecnologie nel trasporto, come definite nell'ambito del piano di azione nazionale sui sistemi di trasporto intelligente, impegnandosi ad utilizzare in tale sede quote delle risorse messe a disposizione dall'unione europea. (art. 27, c. 11-quater, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96).

Custodia dei veicoli

1. In caso di intervento delle polizie municipali o provinciali, le spese di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro od a fermo amministrativo sono anticipate dagli enti d'appartenenza. (art. 213, c. 3, e 214, c. 1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel testo sostituito dall'art. 23-bis, c. 1, lett. a, b, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132).

Lavori agricoli e forestali

1. I coltivatori diretti che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, possono assumere in appalto lavori agricoli e forestali, quali (art. 17, c. 1, Legge 31 gennaio 1994, n. 97):

- a) l'aratura;
- b) la semina;
- c) la potatura;
- d) la falciatura;
- e) la mietitrebbiatura;
- f) i trattamenti antiparassitari;
- g) la raccolta di prodotti agricoli;
- h) il taglio dei boschi. L'importo dei lavori non può superare 25.823 euro per ogni anno.

2. Gli Enti locali possono assegnare i seguenti servizi in affidamento diretto a cooperative e loro consorzi che hanno sede ed esercitano prevalentemente la loro attività nei comuni montani in materia di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, a condizione che l'importo dei servizi affidati non sia superiore a 190.000,00 euro l'anno:

- a) servizi tecnici attinenti alla valorizzazione, gestione e manutenzione dell'ambiente;
- b) servizi tecnici attinenti alla valorizzazione, gestione e manutenzione del paesaggio. (art. 2, c. 134, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

2.1. Alle cooperative di produzione agricolo-forestale possono, inoltre, essere affidati i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricolo-forestale.

Tutela dei consumatori

1. I comuni possono stipulare convenzioni non onerose con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con altri enti interessati per lo svolgimento delle attività di verifica delle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi dei beni e servizi praticati ai consumatori finali. (art. 2, c. 196 e 197, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1.1. Le convenzioni tipo e le procedure standard potranno essere disciplinate dagli organismi rappresentativi degli enti interessati. (art. 2, c. 198).

Promozione delle tradizioni

1. I comuni individuano, sentito il soprintendente, i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressioni dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni Unesco, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia. (art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

2. In accordo con gli Enti locali, sono favorite la tutela e lo sviluppo del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché delle altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane, alle quali è riconosciuto il valore storico e culturale nella tradizione italiana. (art. 4ter, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112).

Autorizzazioni attività

1. Gli Enti locali devono adeguare i propri ordinamenti per garantire iniziativa e attività economica privata libera. (art. 3, c. 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148).

1.1. Sono, in ogni caso, soppresse le disposizioni normative statali incompatibili con i principi fondamentali delle libere iniziativa e attività economica privata. (art. 3, c. 3).

1.2. Restano di diretta applicazione gli istituti della segnalazione di inizio attività e dell'autocertificazione con controlli successivi.

2. Gli Enti locali devono adeguare i propri ordinamenti al principio generale di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio. (art. 31, c. 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214).

3. Gli Enti locali devono adeguare i propri ordinamenti ai principi ed alle regole sulle liberalizzazioni delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese. (art. 1, c. 4, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27).

- 3.1.** L'adeguamento degli ordinamenti costituisce elemento di valutazione della virtuosità ai fini della premialità del patto di stabilità interno.
- 4.** La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della comunicazione medesima. (art. 4, c. 2, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 28).
- 5.** L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa produzione di SCIA priva di dichiarazioni asseverate. (art. 41, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35).
- 6.** L'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà d'impresa, principio che, unitamente a quello di garanzia della concorrenza, devono essere garantiti dalle disposizioni vigenti. (art. 3, c. 6 e 7, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148).
- 7.** Il termine delle concessioni in essere alla data dell'1 gennaio 2018 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 per commercio su aree pubbliche è prorogato al 31 dicembre 2020. (art. 1, c. 1180, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).
- 7.1.** Le procedure di selezione in corso, in quanto avviate e non concluse prima del 31 dicembre 2017 e dopo l'1 gennaio 2018, vanno congelate e tecnicamente sospese. (risoluzione ministero sviluppo economico, 11 aprile 2018, n. 135206).
- 7.1.1.** I comuni non possono procedere all'indizione dei bandi per il rinnovo delle concessioni per il commercio sulle aree pubbliche di mercati e fiere fino al 31 dicembre 2020 e devono sospendere quelli già pubblicati.
- 7.1.2.** La sospensione delle procedure non si applica per i mercati di nuova istituzione o per la riduzione dei posteggi di quelli esistenti alla luce di sopravvenute circostanze di fatto o diverse valutazioni dell'interesse pubblico correlato alla gestione del territorio.
- 7.2.** Le amministrazioni interessate prevedono specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. (art. 1, c. 1181).
- 8.** Sono soppresse le commissioni che, su richiesta del sindaco, erano chiamate a rendere parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di bevande alcoliche. (art. 11, c. 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248).
- 8.1.** Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
- 9. Al fine di rendere effettive le norme degli Enti locali che disciplinano l'orario di funzionamento degli apparecchi di divertimento e intrattenimento per il gioco lecito, a decorrere dal 1° luglio 2019, l'agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione degli enti gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco cosiddetti "videolottery" e "amusement with prizes", anche al fine di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni. (art. 1, c. 569, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).**

Controlli sulle imprese

- 1.** La lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento, deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e sul sito www.impresainungiorno.gov.it (art. 14, c. 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35).
- 1.1.** Gli Enti locali conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi contenuti nei regolamenti che saranno emanati con D.P.R. (art. 14, c. 5).
- 1.2.** Con intesa sancita in conferenza unificata il 24 gennaio 2013, sono adottate le linee guida in materia di controlli. (in G.U. n. 42 del 19 febbraio 2013).
- 2.** Le informazioni, i documenti e i dati oggetto di pubblicazione sono collocati nella *home page* dei siti istituzionali, in apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente". (art. 9, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).
- 2.1.** La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sottosezioni, per alcune denominazioni anche di secondo livello (*Allegato A*).
- 2.2.** Nella sottosezione "Controlli sulle imprese", devono essere pubblicati (art. 25):
- a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le diverse tipologie di imprese, i criteri e le modalità di svolgimento;
- b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare.
- 2.2.1.** Le informazioni di cui sopra devono essere pubblicate anche sul sito www.impresainungiorno.gov.it.

Servizi demografici

- 1.** Entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, i comuni confermano all'agenzia delle entrate che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. (art. 83, c. 16, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).
- 1.1.** I comuni devono vigilare, per il triennio successivo, sulla effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale.
- 1.2.** In fase di prima attuazione, la vigilanza viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far data dal 1° gennaio 2006. (art. 83, c. 17).
- 1.3.** L'attività dei comuni è incentivata con il riconoscimento della quota del 30% delle somme riscosse a titolo definitivo relativo ai maggiori tributi statali.
- 1.4.** Entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, i comuni devono, altresì, inviare all'agenzia delle entrate i dati dei richiedenti, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie ed investimenti patrimoniali esteri non dichiarati. (art. 83, c. 17-bis).

- 1.4.1.** Le modalità di comunicazione sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate da adottarsi entro il 24 gennaio 2017.
- 2.** I comuni hanno a disposizione, da parte dell'Inps, modalità telematiche di trasmissione per la comunicazioni dei decessi e delle variazioni di stato civile. (art. 20, c. 12, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).
- 2.1.** I decessi e le variazioni di stato civile devono essere comunicati all'Inps, telematicamente, entro due giorni dall'evento.
- 2.2.** In caso di ritardo o di omissione il responsabile del provvedimento ne risponde a titolo di danno erariale. (art. 20, c. 13).
- 3.** Entro 24 ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice nazionale delle anagrafi, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche. (art. 16-bis, c. 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2).
- 3.1.** In caso di ritardo nella trasmissione, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.
- 4.** Con le linee guida sulla dematerializzazione della trasmissione degli atti di stato civile tra comuni tramite Pec, sono state definite le modalità da utilizzare per la trasmissione informatica degli atti dello stato civile (circolare ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 18 maggio 2011, n. 14).
- 5.** I comuni, su richiesta degli interessati, danno comunicazione del trasferimento delle persone fisiche all'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompresa la nuova residenza. (art. 6, c. 2, lett. d, n. 2-bis, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106).
- 5.1.** La mancanza dei requisiti igienico sanitari degli immobili non preclude, in linea di principio, la fissazione della residenza anagrafica nel luogo idoneo. (parere Consiglio di Stato, sezione prima, 13 giugno 2012, n. 4849; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 14 gennaio 2013, n. 1/13).
- 6.** La richiesta al cittadino di documenti diversi da quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare. (art. 16bis, c. 2, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2).
- 6.1.** Dal 18 agosto 2014, non possono più essere richiesti ai cittadini informazioni e dati già presenti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente. (art. 17-bis, c. 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114).
- 7.** I comuni omissivi sono sollecitati a procedere al popolamento, al costante aggiornamento ed al corretto utilizzo del sistema INA-SAIA. (nota ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 2 dicembre 2008, n. 13131).
- 7.1.** L'omessa puntuale registrazione in INA potrà comportare gravi ripercussioni sul procedimento di individuazione degli aventi diritto alla "carta acquisti" per i non abbienti, i cui dati anagrafici e le variazioni vengono accertati attraverso il sistema INA-SAIA, a termini del D.M. 16 settembre 2008. (in G.U. n. 281 dell'1 dicembre 2008).
- 7.2.** Con circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 10 febbraio 2009, n. 1791, è richiamata l'attenzione sulle disposizioni.
- 8.** La carta d'identità è valida per dieci anni e non più per cinque. (art. 3, c. 2, R.D. 18 giugno 1931, n. 773).
- 8.1.** L'estensione della validità a dieci anni si applica anche alle carte d'identità in corso di validità al 25 giugno 2008. (art. 31, c. 2).
- 8.2.** Per il rinnovo, i comuni sono tenuti ad informare i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento nel periodo tra il 180° e il 90° giorno antecedente la scadenza stessa. (art. 31, c. 3).
- 8.3.** Con circolare del ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 27 ottobre 2008, n. 12, sono forniti chiarimenti interpretativi ed indicazioni operative.
- 9.** La carta d'identità può contenere l'indicazione del consenso o del diniego a donare i propri organi in caso di morte. (art. 3, c. 2-bis, R.D. 18 giugno 1931, n. 773).
- 10.** Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2013 (termine rinviato dal 1° gennaio 2011) devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono (art. 3, c. 2, R.D. 18 giugno 1931, n. 773; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10; art. 15, c. 4, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14).
- 11.** I documenti d'identità e di riconoscimento valgono fino alla data di nascita immediatamente successiva alla scadenza prevista per il documento. (art. 7, c. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35; circolare ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 10 febbraio 2012, n. 2).
- 11.1.** L'estensione di validità produce i suoi effetti per i documenti rilasciati o rinnovati dal 10 febbraio 2012. (art. 7, c. 2).
- 11.2.** Con circolare dipartimento funzione pubblica, 20 luglio 2012, n. 7, sono forniti chiarimenti sull'ambito di applicazione delle disposizioni, che si applica a tutti i documenti di identità e di riconoscimento, compreso la patente di guida. (in G.U. n. 207, del 5 settembre 2012).
- 12.** Le dichiarazioni anagrafiche per il cambio di residenza, per il cambio di abitazione e per l'annotazione nei registri anagrafici dei cambiamenti nella composizione delle famiglie devono essere resi dai cittadini nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. (art. 5, c. 1 e 6, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35).
- 12.1.** Le dichiarazioni sono redatte su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del ministero interno.
- 12.2.** L'iscrizione anagrafica è effettuata nei due giorni successivi alla presentazione delle dichiarazioni. (art. 5, c. 3, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35).
- 12.3.** Le variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il 15.mo giorno antecedente la data della votazione. (art. 5, c. 5-bis).

- 12.4.** Con circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 27 aprile 2012, n. 9, è illustrata la procedura attraverso la quale dovrà darsi attuazione alla nuova disciplina.
- 12.5.** Con D.P.R. 30 luglio 2012, n. 154, è stato approvato il regolamento di attuazione in materia di variazioni anagrafiche. (*in G.U. n. 211 del 10 settembre 2012*).
- 13.** È soppresso il limite minimo di 15 anni di età per il rilascio della carta d'identità. (*art. 3, c. 1, R.D. 18 giugno 1931, n. 773*).
- 13.1.** La validità della carta è di tre anni per i minori di età inferiore a tre anni e di cinque anni per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni.
- 13.2.** Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni.
- 13.3.** Con circolare ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 26 maggio 2011, n. 15, sono fornite istruzioni per rilascio della carta d'identità ai minori.
- 14.** Con D.P.C.M. da emanare sarà disposta l'introduzione di un documento unificato elettronico, in cui sono fatti confluire la carta d'identità e la tessera sanitaria. (*art. 10, c. 3, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106*).
- 15.** Con D.P.R. 17 luglio 2015, n. 126, al regolamento anagrafico della popolazione residente sono apportati adeguamenti alla disciplina istitutiva. (*in G.U. n. 188 del 14 agosto 2015*).
- 15.1.** Con circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 2 ottobre 2015, n. 12, sono illustrate le modifiche normative.
- 15.2.** A decorrere dall'entrata in vigore dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, all'atto della richiesta del documento unificato o dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio, è assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata. (*art. 10, c. 3quater, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106*).
- 16.** È istituita presso il ministero interno l'anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), che subentra all'indice nazionale delle anagrafi (Ina) e alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. (*art. 62, c. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*).
- 16.1.** Con D.P.C.M. 23 agosto 2013, n. 109, è stato approvato il regolamento recante disposizioni per la prima attuazione e per la costituzione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). (*in G.U. n. 230 dell'1 ottobre 2013*).
- 16.2.** Con circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 13 aprile 2015, n. 5, sono diramate indicazioni per la realizzazione e funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente.
- 16.3.** Con circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 10 febbraio 2015, n. 1, sono illustrati i contenuti del regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente, adottato con D.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194.
- 16.4.** Con circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 20 febbraio 2015, n. 02/15, è comunicato il trasferimento della banca dati AIRE centrale presso la sede della società SOGEL s.p.a.
- 16.5.** Con circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 9 giugno 2016, n. 8, sono fornite precisazioni in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini italiani residenti all'estero.
- 17.** Con circolare ministero interno, 16 maggio 2016, n. 6, sono forniti chiarimenti sulla documentazione tecnica concernente le modalità di accesso e di utilizzo dei servizi dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
- 18.** Previa convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'unione, possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'unione o dei singoli comuni associati. (*art. 32, c. 5bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).
- 18.1.** I sindaci facenti parte dell'Unione di comuni possono delegare, previa convenzione, le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa o dei singoli comuni associati, anche prescindendo dalla sussistenza di esigenze straordinarie e temporaneamente limitate. (*circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 14 gennaio 2013, n. 2/13*).
- 19.** Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo. (*art. 5, c. 1, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80*).
- 19.1.** Gli atti emessi in violazione sono nulli a tutti gli effetti di legge.
- 20.** Le comunicazioni tra i comuni, con le questure e dai notai ai comuni, sono effettuate esclusivamente con modalità telematiche. (*art. 6, c. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35*).
- 20.1.** Con D.M. interno 12 febbraio 2014, sono disciplinati termini e modalità per l'attuazione. (*in G.U. n. 46 del 25 febbraio 2014*).
- 20.2.** Con circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 20 marzo 2014, n. 11/2014, sono forniti chiarimenti per garantire l'adempimento.
- 21.** Con D.M. giustizia 19 marzo 2014, sono stabilite le regole procedurali di carattere tecnico-operativo per consentire ai comuni la trasmissione per via telematica delle informazioni relative all'avvenuta morte delle persone nel rispettivo ambito territoriale. (*in G.U. n. 72 del 27 marzo 2014*).
- 22.** Ai fini del censimento della popolazione e dell'istituzione dell'archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (Annctu), i comuni devono conferire i dati richiesti all'Annctu e possono utilizzarne i servizi resi disponibili. (*D.P.C.M. 12 maggio 2016, in G.U. n. 167 del 19 luglio 2016*).
- 23.** È sollecitato lo svolgimento delle attività per l'accesso alla nuova banca dati dell'ANPR. (*circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 29 luglio 2016, n. 13*).

24. Con circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 1° giugno 2016, n. 7, sono fornite prime indicazioni sugli adempimenti anagrafici in materia di convivenza di fatto.

Servizi di polizia

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal nuovo codice della strada spetta anche ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli Enti locali. (art. 12, c. 1, lettera d-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

2. Gli Enti locali possono stipulare convenzioni con il ministero dell'interno per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini. (art. 1, c. 439, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

2.1. Il supporto degli enti può essere di natura logistica o finanziaria.

3. I rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia provinciale, municipale e gli organi di polizia dello Stato, sono determinati dai piani coordinati di controllo del territorio. (art. 7, c. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125).

3.1. Le modalità del raccordo operativo fra le polizie e le procedure da osservare saranno determinate con D.M. (art. 7, c. 2).

4. Il personale della polizia municipale è abilitato all'accesso al centro elaborazione dati del ministero dell'interno. (art. 8, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125).

5. Il personale dei corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo e all'identificazione delle persone, può accedere al CED interforze. (art. 18, c. 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132).

5.1. Con D.M. interno da emanare entro il 4 marzo 2019, sono definiti le modalità di collegamento al CED, i relativi standard di sicurezza ed il numero degli operatori di polizia municipale che ciascun comune può abilitare alla consultazione. (art. 18, c. 2).

5.2. La disposizione si applica progressivamente, nell'anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia. (art. 18, c. 1).

5.2.1. Con D.M. interno sono determinati parametri in relazione ai quali le disposizioni trovano applicazione anche per comuni diversi da quelli con popolazione superiore a 100.000 abitanti e dai capoluoghi di provincia. (art. 18, c. 1-bis).

6. I comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unità di personale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza. (art. 19, c. 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132).

6.1. Con D.M. interno sono determinati parametri in relazione ai quali la disposizione trova applicazione anche per comuni diversi dai capoluogo di provincia e da quelli con popolazione superiore a 100.000 abitanti. (art. 19, c. 1-bis)

6.2. Con regolamento comunale adottato in conformità ad accordo sancito in sede di conferenza unificata, i comuni definiscono le modalità della sperimentazione. (art. 19, c. 2).

6.3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici. (art. 19, c. 3).

Documenti di interesse culturale

1. Gli Enti locali sono tenuti ad inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del ministero della giustizia, un esemplare delle pubblicazioni ufficiali e di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo. (art. 6, Legge 15 aprile 2004, n. 106).

Posta elettronica certificata

1. È obbligatoria l'istituzione di una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo, di cui dare comunicazione al CNIPA, che provvede alla pubblicazione delle caselle in un elenco consultabile per via telematica. (art. 16, c. 8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2).

2. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare la posta elettronica certificata oppure analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione e l'integrità del contenuto delle stesse, per le comunicazioni e le notificazioni ai propri dipendenti o a quelli di altra amministrazione pubblica, con effetto equivalente alla notificazione a mezzo posta. (art. 16-bis, c. 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2).

3. Con circolare della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, 18 febbraio 2010, n. 1/2010/DDI, sono forniti chiarimenti sull'uso della PEC nelle amministrazioni pubbliche.

3.1. Con circolare presidenza consiglio dei ministri, dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, 19 aprile 2010, n. 2/2010/DDI, sono fornite indicazioni per la gestione della casella di posta elettronica certificata.

3.2. È possibile richiedere il rilascio di caselle di PEC a titolo gratuito per l'amministrazione e per i propri dipendenti ed aderire ai relativi servizi. (circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 27 aprile 2010, n. 13).

Codice dell'amministrazione digitale

1. Con D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, sono apportate modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, già modificato e integrato con D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 69, e con D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. (in G.U. n. 9 del 12 gennaio 2018).

1.1. Ciascuna amministrazione è tenuta ad affidare ad un unico ufficio dirigenziale la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, nominando un Responsabile per la transizione al digitale (RTD). (art. 17, c. 1).

1.2. Con circolare ministro per la pubblica amministrazione, 1° ottobre 2018, n. 3, si richiamano le amministrazioni a provvedere con urgenza alla individuazione del RTD preposto all'ufficio per la transizione al digitale (obbligo in vigore dal 14 settembre 2016) e alla relativa registrazione sull'Indice delle pubbliche amministrazioni.

1.2.1. Nelle amministrazioni in cui non sono previste posizioni dirigenziali, le funzioni RTD possono essere affidate ad un dipendente in posizione apicale o già titolare di posizione organizzativa in possesso di adeguate competenze tecnologiche e di informatica giuridica.

1.2.2. Le funzioni di RTD possono essere esercitate anche in forma associata, in forma di convenzioni o mediante l'unione di comuni.

2. È soppressa la norma che prevedeva che ogni cittadino può indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), quale suo domicilio digitale. (art. 3bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, abrogato dall'art. 24 quinquies, c. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114).

3. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra di loro attraverso la messa a disposizione, a titolo gratuito, degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni. (art. 58, c. 2, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

3.1. Con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, 2 luglio 2015, sono disposte misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle banche dati, con l'obbligo di comunicare al Garante, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possono esporre a rischi di violazione. (in G.U. n. 179 del 4 agosto 2015).

4. Devono essere pubblicati nel sito web, all'interno della sezione "trasparenza, valutazione e merito", le banche dati ed i regolamenti che disciplinano l'esercizio delle facoltà di accesso telematico e di riutilizzo dei documenti pubblici. (art. 52, c. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

4.1. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale. (art. 52, c. 4).

Carta d'identità elettronica

1. La carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita dalla carta d'identità elettronica. (art. 7-vicies ter, c. 2, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43).

1.1. La sostituzione interviene all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento.

1.2. Con D.M. Mef 25 maggio 2016 l'importo del corrispettivo da porre a carico dei soggetti richiedenti oltre IVA e diritti fissi e di segreteria, ove previsti, è stato determinato in euro 13,76, oltre IVA. (in G.U. n. 139 del 16 giugno 2016).

1.2.1. L'importo è riscosso dai comuni all'atto della presentazione della richiesta della carta d'identità elettronica.

1.2.2. I corrispettivi, comprensivi di IVA, sono riversati dai comuni il quindicesimo e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese su apposito conto corrente postale, dandone comunicazione al ministero dell'interno.

1.3. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate per la quota parte dei Comuni, quali proventi specificatamente destinati alla copertura dei costi del servizio. (art. 7-vicies quater, c. 2).

1.3.1. Una quota di euro 0,70 dell'IVA inclusa nel costo della carta d'identità elettronica è destinata ai comuni per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. (art. 7-vicies quater, c. 2).

1.4. Entro i primo giorni del mese successivo del trimestre di riferimento deve, inoltre, essere trasmesso all'indirizzo mail gestione_cie@interno.it un prospetto riassuntivo dei versamenti eseguiti nel trimestre. (circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 4 luglio 2016, 11).

1.4.1. Il prospetto deve essere elaborato secondo lo schema allegato A alla circolare ministeriale.

1.4.2. Al fine di provvedere alla chiusura contabile della gestione finanziaria alimentata dalle entrate del rilascio della vecchia CIE, i comuni devono trasmettere, non appena chiusa la gestione della vecchia CIE, ossia da gennaio 2016 fino a chiusura gestione, all'indirizzo mail gestione_cie@interno.it, i dati di riferimento.

1.4.3. I dati devono essere elaborati su prospetto secondo lo schema allegato B alla circolare ministeriale.

1.4.4. Nella prima fase di avvio di emissione della nuova CIE, è consentito ai comuni di rilasciare in via temporanea la carta d'identità in formato cartaceo.

Autenticazione sottoscrizioni

1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere effettuata dagli uffici comunali previo pagamento dei soli diritti di segreteria. (art. 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, che abroga l'art. 1, c. 390 e 391, Legge 23 dicembre 2005, n. 266).

1.1. L'individuazione dell'ufficio tenuto ad autenticare ed i requisiti prescritti per il funzionario abilitato, sono rimessi all'autodeterminazione dei singoli enti. (circolare ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale autonomie, 27 ottobre 2006, n. 3).

Oneri amministrativi

1. Le province e i comuni adottano programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini. (art. 25, c. 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).

Mediazione fra domanda e offerta di lavoro

1. I comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione. (art. 6, c. 1, lett. c, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276).

Servizi in rete

1. È obbligatorio l'uso esclusivo dei canali telematici e dei servizi telematici, ivi inclusa la pec, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni e per gli atti, le comunicazioni ed i servizi resi. (art. 63, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

2. Sul sito web, all'interno della sezione "trasparenza, valutazione e merito", deve essere pubblicato il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico ed il riutilizzo. (art. 52, c. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

3. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui ai precedenti punti 1. e 2. è punito con una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro. (art. 24-quater, c. 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114).

4. Gli Enti locali devono comunicare all'agenzia per l'Italia digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano. (art. 24-quater, c. 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114).

4.1. L'agenzia per l'Italia digitale ha messo a punto una procedura on line che consente di trasmettere, in modo semplice, l'elenco delle basi dati in loro possesso. (comunicato agenzia per l'Italia digitale, basi dati della P.A., 3 settembre 2014).

Attività di rilievo internazionale

1. I comuni, le province e le città metropolitane svolgono attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite comunicando alle regioni competenti, alla presidenza del consiglio dei ministri-dipartimento per gli affari regionali- e al ministero degli affari esteri ogni iniziativa. (art. 6, c. 7, Legge 5 giugno 2003, n. 131).

1.1. Per il rigoroso rispetto delle procedure, tutte le iniziative, siano esse intese, gemellaggi, giuramenti di fraternità, dichiarazioni di intenti, ecc., incluse le missioni, devono essere comunicate in via preventiva, almeno trenta giorni prima della prevista sottoscrizione o, comunque, della concretizzazione dell'attività. (circolare presidenza consiglio dei ministri, dipartimento affari regionali, autonomie e sport, 27 novembre 2015, in G.U. n. 32 del 9 febbraio 2016).

Certificazione dei costi

1. Con D.M. interno 23 aprile 2018 sono approvati i modelli certificativi della copertura percentuale dei servizi a domanda individuale, di quello acquedottistico e di quello relativo alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017. (in G.U. n. 105 dell'8 maggio 2018).

1.1. Sono obbligati alla certificazione annuale (art. 243, c. 2, 6 e 7, e art. 243-bis, c. 8, lett. b) e c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267):

- gli enti dissestati, a partire dall'anno di delibera dello stato di dissesto e per tutto il quinquennio di durata del risanamento;
- gli enti strutturalmente deficitari nell'anno 2017, individuati sulla base della tabella allegata al certificato di rendiconto 2015;
- gli enti che alla data di presentazione della certificazione non hanno approvato il rendiconto o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto del penultimo esercizio precedente quello cui si riferisce la certificazione medesima;
- gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, per tutta la durata del piano.

1.2. Il termine perentorio per la presentazione delle certificazioni 2017 con modalità telematica, muniti della sottoscrizione del segretario, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione, mediante apposizione di firma digitale, è fissato al 5 luglio 2018.

1.3. La mancata presentazione della certificazione o la presentazione di certificazione dalla quale risultino non rispettati i limiti minimi di copertura del costo dei servizi (36% per i servizi a domanda individuale, tenuto conto che i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare; 80% per il servizio acquedotto; copertura integrale del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani) è sanzionata nella misura dell'1% del valore delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevata l'inadempienza. (art. 243, c. 5).

1.3.1. Le comunità montane, pur rientrando tra gli Enti locali cui si applicano gli adempimenti sulla deficitarietà strutturale, non sono assoggettate a sanzione.

LAVORI PUBBLICI

Programma triennale

1. Nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio, il programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, individuando anche

i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. (art. 21, c. 1, 3 e 4, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

1.1. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nel programma triennale ai fini del loro completamento, ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative, quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. (art. 21, c. 2).

1.2. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, deve essere approvato preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. (art. 21, c. 3).

1.3. I lavori inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali indicano il codice unico di progetto e, per quelli da avviare nella prima annualità, i mezzi finanziari stanziati in bilancio o disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. (art. 21, c. 3).

1.3.1. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione e quelli concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. (art. 21, c. 5).

1.4. Con D.M. infrastrutture e trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, entrato in vigore il 24 marzo 2018, sono definiti (art. 21, c. 8):

- le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- i criteri per la definizione degli ordini di priorità;
- i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
- i criteri per l'inclusione delle opere nel programma ed il livello minimo di progettazione richiesta per tipologia e classe di importo;
- gli schemi tipo e le informazioni minime che devono contenere;
- le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

1.5. Fino alla data di entrata in vigore del D.M. di cui al punto precedente, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci in forza del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e del D.M. infrastrutture e trasporti 24 ottobre 2014. (art. 21, c. 9, e art. 216, c. 3).

1.5.1. All'interno degli atti di programmazione adottati prima dell'entrata in vigore del D.M. di cui al precedente punto 1.4., deve essere individuato un ordine di priorità degli interventi, tenendo conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

2. La disciplina di attuazione dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 è contenuta nel D.M. infrastrutture e trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, recante il regolamento sulle procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali. (in G.U. n. 57 del 9 marzo 2018).

2.1. Il regolamento si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021. (art. 9, c. 1).

2.2. Le amministrazioni adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al D.M. (art. 3, c. 1).

2.2.1. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma è individuato univocamente dal codice unico di intervento (CUI) e, tranne i casi di manutenzione ordinaria, dal codice unico di progetto (CUP). (art. 3, c. 5).

2.2.2. Nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti annuali sono compresi anche le opere pubbliche incompiute, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili. (art. 3, c. 7).

2.2.3. I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del programma costituiscono l'elenco annuale dei lavori pubblici. (art. 3, c. 8).

2.3. Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. (art. 3, c. 14).

2.3.1. Il referente è, di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione.

2.4. Il programma triennale è redatto ogni anno scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati. (art. 5, c. 1).

2.5. Nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria, lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale proposto dal referente responsabile del programma sono adottati dalla Giunta. (art. 5, c. 4).

2.5.1. Successivamente all'adozione, sono pubblicati sul profilo del committente. (art. 5, c. 5).

2.5.2. La presentazione di eventuali osservazioni può essere consentita entro trenta giorni dalla pubblicazione. (art. 5, c. 5).

2.5.3. L'approvazione consiliare definitiva avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione. (art. 5, c. 5).

2.5.4. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno. (art. 5, c. 9).

2.6. Le amministrazioni possono motivatamente autorizzare l'avvio delle procedure relative ad un lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall'elenco annuale dello schema di programma triennale adottato. (art. 5, c. 7).

2.7. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari; può, altresì, essere realizzato sulla base di un

autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione. (art. 5, c. 11).

2.8. Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente", sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (art. 5, c. 8).

3. Dall'anno 2016, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici sono ricompresi nel documento unico di programmazione. (punto 8.2., principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

3.1. Il programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito dell'ente, sul sito informatico del ministero infrastrutture e trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture dell'ANAC. (art. 21, c. 7, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

3.2. All'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità può provvedersi anche tramite i sistemi informatizzati regionali. (art. 21, c. 7, e art. 29, c. 4).

Banca dati amministrazioni pubbliche

1. Con D.M. economia e finanze 26 febbraio 2013 (in G.U. n. 54 del 5 marzo 2013) modificato con D.M. 1° agosto 2013, sono dettate le modalità attuative per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche delle informazioni relative alle opere pubbliche in corso di progettazione o di realizzazione alla data del 21 febbraio 2012 e di quelle avviate successivamente, da parte delle amministrazioni pubbliche.

1.1. Con comunicato ragioneria generale dello Stato 3 aprile 2014, nelle more della nuova tempistica di invio dei dati relativi al monitoraggio delle opere pubbliche, si anticipano le prime scadenze. Le successive comunicazioni avranno cadenza trimestrale.

1.2. Con circolare ragioneria generale dello Stato, 8 aprile 2014, n. 14, sono definite le prime modalità operative del monitoraggio. (in G.U. n. 108 del 12 maggio 2014).

1.3. L'AVCP ricorda le nuove modalità operative e l'obbligatorietà del CUP per le seguenti fattispecie (comunicato presidente AVCP, 8 maggio 2014):

- a) appalto di lavori diversi da quelli di manutenzione ordinaria;
- b) appalto di servizi finalizzato alla realizzazione di un progetto di investimento pubblico;
- c) appalto di forniture finalizzato alla realizzazione di un progetto di investimento pubblico;
- d) appalto di servizi o forniture che sebbene non rientrino nelle fattispecie di cui ai punti c) e d), siano cofinanziati da fondi comunitari.

2. Tra ragioneria generale dello Stato e autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stato stipulato un protocollo d'intesa volto a semplificare gli adempimenti per il monitoraggio delle opere pubbliche. (comunicato stampa congiunto RGS – AVCP, 30 settembre 2013).

3. I dati relativi ai pagamenti riguardanti le opere pubbliche eseguiti in attuazione delle disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, di cui al D.L. 8 aprile 2013, n. 35, devono essere comunicati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche con le modalità previste dal D.M. 26 febbraio 2013 di cui al precedente punto 1. (art. 6, c. 4, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64).

3.1. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al punto precedente, il Governo può sostituirsi agli organi degli Enti locali per l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari. (art. 6, c. 11-bis).

Struttura per la progettazione

1. Con D.P.C.M. da adottare entro il 31 gennaio 2019 è individuata una apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici. (art. 1, c. 162, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

1.1. La Struttura, su richiesta degli enti territoriali interessati, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti richiedenti, svolge le proprie funzioni al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività. (art. 1, c. 163).

Monitoraggio dei cantieri

1. Oltre che all'ASL e alla direzione provinciale del lavoro, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, deve comunicare l'inizio dell'attività del cantiere anche al prefetto territorialmente competente. (art. 99, c. 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel testo integrato dall'art. 26, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132).

1.1. L'obbligo di notifica si applica solo ai cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, ai cantieri che ricadono nella precedente categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera, nonché ai cantieri con un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. (nota ministero interno, gabinetto del ministro, 18 dicembre 2018, n. 0083774).

Interventi di estrema urgenza

1. Costituisce "estrema urgenza", per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria, la situazione conseguente ad apposita ricognizione, da parte dell'ente interessato, che certifica come indifferibili gli interventi, anche su

impianti, arredi e dotazioni, funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado; alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; all'adeguamento alla normativa antisismica, nonché di tutela ambientale e del patrimonio culturale. (art. 9, c. 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164).

1.1. A tali interventi si applicano alcune disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza (art. 9, c. 2):

- per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria si può prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta;
- i bandi sono pubblicati unicamente sul sito informatico dell'ente;
- i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte sono dimezzati;
- i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati, a cura del responsabile del procedimento, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici;
- per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000,00 euro, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.

Opere sottoposte a dibattito pubblico

1. A decorrere dal 24 agosto 2018, devono essere sottoposti alla procedura del dibattito pubblico i progetti di fattibilità delle grandi opere affidati successivamente alla predetta data. (D.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76, in G.U. n. 145 del 25 giugno 2018).

1.1. Fra le tipologie di opere soggette a dibattito pubblico, le infrastrutture ad uso sociale, culturale, scientifico o turistico che comportano investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro al netto di IVA, del complesso dei contratti previsti.

1.2. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice indire, su propria iniziativa, il dibattito pubblico per opere non rientranti tra le tipologie per le quali sussiste l'obbligatorietà, di particolare interesse sociale, ambientale, culturale per il territorio.

Abusivismo edilizio

1. I comuni sono supportati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'applicazione di misure di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, di incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio e di definizione degli illeciti edilizi. (art. 32, c. 5, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326).

1.1. Con circolare del ministero infrastrutture e trasporti, 7 dicembre 2005, n. 2699, sono fornite indicazioni esplicative, nei limiti delle competenze dello Stato, anche alla luce delle sentenze in materia della Corte costituzionale. (in G.U. n. 52 del 3 marzo 2006).

2. Un fondo di rotazione di 50 milioni di euro è costituito presso la Cassa DD.PP. per la concessione ai comuni di anticipazioni sui costi per la demolizione delle opere abusive e sulle spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. (art. 32, c. 12, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326).

2.1. Le anticipazioni devono essere restituite al fondo, senza interessi ma comprensive di una quota pari allo 0,1% in ragione d'anno sul capitale erogato in anticipazione per spese di gestione del fondo, entro 60 giorni dalla effettiva riscossione delle somme a carico degli esecutori degli abusi. (D.M. 23 luglio 2004, in G.U. n. 218 del 16 settembre 2004).

2.2. Qualora le anticipazioni non vengano restituite entro cinque anni dalla data di concessione, provvede il Ministero dell'interno, trattenendo le somme dai trasferimenti in favore dei comuni a qualsiasi titolo, unitamente alla quota delle spese di gestione del fondo ed agli interessi di mora al saggio di interesse legale.

2.3. Con circolare della Cassa Depositi e Prestiti 28 ottobre 2004, n. 1254, sono state fissate le caratteristiche operative del fondo. (in G.U. n. 260 del 5 novembre 2004).

2.4. Con circolare della Cassa depositi e prestiti 2 febbraio 2006, n. 1264, è stata aggiornata la procedura istruttoria del fondo e rese pubbliche le condizioni generali del contratto di anticipazione su risorse del fondo per la demolizione delle opere abusive.

2.5. Le anticipazioni a valere sul fondo per le demolizioni delle opere abusive concesse da CDP non integrano un'operazione di indebitamento ai fini dell'applicazione della normativa contabile. (atto di indirizzo dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali, 26 ottobre 2018).

3. I comuni che cui territorio ricadono opere o immobili realizzati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, possono presentare domanda di concessione al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque - per accedere al fondo per l'anticipazione dei costi relativi alla rimozione o demolizione delle opere o degli immobili realizzati, con impegno del sindaco a concludere le attività entro 120 giorni dalla data di erogazione del finanziamento. (D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare, 22 luglio 2016).

3.1. Entro trenta giorni dalla riscossione delle spese, comprensive degli interessi e rivalutazioni, nei confronti dei destinatari dei provvedimenti di rimozione o di demolizione inottemperanti, l'anticipazione ricevuta deve essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato.

3.2. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o demolizione, le somme assegnate devono essere restituite entro 120 giorni dall'erogazione del finanziamento concesso.

4. Un fondo statale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione delle opere abusive. (art. 1, c. 26, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

- 4.1.** I criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo sono definiti con D.M. infrastrutture e trasporti.
- 4.2.** Entro il 31 marzo 2018 è istituita una banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, alla quale trasmettere le informazioni relative agli illeciti accertati ed ai provvedimenti emessi. (art. 1, c. 27).
- 4.2.1.** In caso di tardivo inserimento dei dati nella banca dati nazionale, si applica una sanzione pecuniaria fino a 1.000 euro a carico del dirigente o del funzionario inadempiente.
- 4.2.2.** Con D.M. sono definite le modalità di funzionamento, di accesso e di gestione della banca dati.
- 5.** Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili e non demolite dal responsabile dell'abuso. (art. 41, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
- 6.** Entro i successivi quindici giorni dalla notifica di sospensione dei lavori, il dirigente o responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere. (art. 27, c. 3, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
- 7.** I dati sull'abusivismo edilizio nell'ambito del territorio comunale, organizzati secondo report trimestrali, distinti per mese, in formato pdf, devono essere trasmessi esclusivamente alle prefetture di competenza. (art. 31, c. 7, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; avviso ministero infrastrutture e trasporti, direzione generale per la condizione abitativa, 20 settembre 2017, n. 9467).

Piste ciclabili

- 1.** Le nuove costruzioni di strade extraurbane secondarie, di strade urbane di scorrimento, di strade urbane di quartiere e di strade locali, devono avere, per il loro intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente. (art. 13, c. 4-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
- 2.** In caso di manutenzione straordinaria delle strade, gli enti proprietari provvedono a realizzare piste ciclabili adiacenti, purchè l'intervento sia conforme al programma pluriennale e salvo comprovati problemi di sicurezza. (art. 14, c. 2-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
- 3.** Con una spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016, di euro 50 milioni per l'anno 2017 (incrementata di 17 milioni di euro rispetto allo stanziamento iniziale) di euro 67 milioni per l'anno 2018 (incrementata di 30 milioni di euro rispetto allo stanziamento iniziale) e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 (nuovo stanziamento) è finanziato lo sviluppo del sistema nazionale delle ciclovie turistiche e la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica. (art. 1, c. 640, Legge 28 dicembre 2015, n. 208; art. 1, c. 144, Legge 11 dicembre 2016, n. 232).
- 3.1.** I progetti e gli interventi sono individuati con D.M. infrastrutture e trasporti. (art. 1, c. 145).
- 4. Un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 è destinato a finanziare interventi finalizzati alla progettazione delle autostrade ciclabili. (art. 1, c. 104, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).**
- 4.1. Con D.M. infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 marzo 2019, sono definite le modalità di erogazione delle risorse e di verifica dell'effettivo utilizzo da parte degli Enti locali.**

Impianti sportivi

- 1.** A decorrere dall'anno 2018 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui al fondo "Sport e periferie". (art. 1, c. 362, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).
- 2.** Con delibera Cipe n. 26 del 28 febbraio 2018, sono assegnate, a valere sul FSC 2014-2020, 250 milioni di euro in favore del "Piano operativo sport e periferie".
- 3.** Con D.P.C.M. 31 ottobre 2018, modificato con D.P.C.M. 12 dicembre 2018, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse del fondo "Sport e periferie". (in G.U. n. 257 del 5 novembre 2011 e in G.U. n. 290 del 14 dicembre 2018).
- 3.1.** Entro il 15 novembre di ogni anno l'ufficio per lo sport presso la presidenza del consiglio dei ministri pubblica sul proprio sito istituzionale un bando, denominato "Sport e periferie", al fine di selezionare le richieste di intervento da finanziare.
- 3.1.1.** Le richieste devono essere presentate, a mezzo pec, entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando.
- 4. Finanziamenti a tasso agevolato possono essere concessi per l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica. (art. 9, c. 1-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, aggiunto dall'art. 1, c. 743, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).**
- 4.1. Con D.M. ambiente, tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 2 marzo 2019, sono individuati criteri e modalità di concessione dei finanziamenti. (art. 1, c. 744).**
- 5. È incrementata di 12,8 milioni di euro, per l'anno 2019, la dotazione del fondo per la concessione da parte dell'istituto per il credito sportivo di contributi in conto interessi per i mutui agevolati destinati ad impianti sportivi. (art. 1, c. 653, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).**

Siti di importanza comunitaria

- 1.** I comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, effettuano le valutazioni di incidenza di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed opere di sistemazioni esterne. (art. 1, c. 363, Legge 28 dicembre 2015, n. 208)
- 1.1.** L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi provvede entro il termine di 60 giorni.

Opere di urbanizzazione

- 1.** Le amministrazioni che concedono il permesso di costruire con convenzione o altro accordo sulla realizzazione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, devono trasmettere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i dati identificativi dei soggetti titolari del permesso. (comunicato Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in G.U. n. 177 del 31 luglio 2010).

2. Nell'ambito dei poteri pianificatori del proprio territorio, gli Enti locali possono prevedere che le sedi di servizio e le caserme occorrenti per la realizzazione dei presidi di polizia siano inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria. (art. 31, c. 7, lett. b, Legge 27 dicembre 2002, n. 289).
3. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria. (art. 2, c. 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).
4. L'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria sotto soglia sono a carico del titolare del permesso di costruire. (art. 16, c. 2-bis, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Illuminazione pubblica

1. Entro il 31 dicembre 2022, è promossa la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli Enti locali. (art. 1, c. 697 e 699, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

1.1. Gli interventi possono essere realizzati con il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip e, ove realizzati da imprese, possono fruire delle agevolazioni erogate per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca nel limite di 288 milioni di euro. (art. 1, c. 698).

1.2. Con D.P.C.M. da emanare entro il 2 marzo 2018, sono individuate le modalità di attuazione degli interventi. (art. 1, c. 700).

Edilizia scolastica

1. Gli interventi da realizzare che trovano finanziamento per l'attuazione del piano di edilizia scolastica riguardano l'acquisto ed il riattamento di immobili; la costruzione, il completamento, le ristrutturazioni, le manutenzioni straordinarie e la riconversione di edifici scolastici; la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettività; l'acquisizione di aree, la progettazione, la direzione lavori e il collaudo, nonché le relative indagini; gli arredi e le attrezzature relativi alle aule, agli uffici, alle palestre, ai laboratori e alle biblioteche scolastiche, nell'ambito degli interventi di nuova costruzione, di riadattamento e di riconversione. (Legge 11 gennaio 1996, n. 23).

2. Almeno il 15% delle risorse stanziato per il programma delle infrastrutture strategiche è destinato al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (art. 7-bis, D.L. 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169).

3. Il fondo per lo sviluppo e la coesione per l'anno 2015 è rifinanziato, con destinazione prioritaria, per la programmazione 2014-2020, anche alla messa in sicurezza di edifici scolastici. (art. 33, c. 3, Legge 12 novembre 2011, n. 183).

4. Per l'ammodernamento e il recupero del patrimonio scolastico, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, è approvato dal CIPE un piano nazionale di edilizia scolastica, alla cui realizzazione possono partecipare gli Enti locali. (art. 53, c. 1 e 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35).

5. Il fondo di 100 milioni di euro, finanziato dall'Inail, è destinato alla realizzazione di nuove strutture scolastiche. (art. 1, c. 85, Legge 11 dicembre 2016, n. 232).

5.1. Le regioni dichiarano la loro disponibilità ad aderire all'operazione della costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione, entro il 20 gennaio 2017.

5.2. Con D.P.C.M. sono individuate le regioni ammesse alla ripartizione delle risorse e definiti i criteri di selezione dei progetti.

6. Una spesa di 150 milioni di euro, per l'anno 2014, è autorizzata al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. (art. 18, c. 8-ter, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98).

6.1. Le risorse sono assegnate agli Enti locali proprietari degli immobili, con D.M. 5 novembre 2013. (in G.U. n. 283 del 10 dicembre 2013).

6.2. Gli Enti locali presentano alle regioni progetti esecutivi immediatamente cantierabili entro il 15 settembre 2013. (art. 18, c. 8-quater).

6.3. Fino al 31 dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle province operano in qualità di commissari governativi con poteri che saranno definiti con D.P.C.M. (art. 18, c. 8-ter).

6.4. Il mancato pagamento dei lavori entro il 31 dicembre 2019 (termine prorogato dal 31 dicembre 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) comporta la revoca dei finanziamenti. (art. 18, c. 8-quinquies, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1138, lett. a, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

7. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, il Cipe assegna fino all'importo massimo di 300 milioni di euro. (art. 48, c. 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89).

7.1. Le economie disponibili relative ad interventi già aggiudicati o per i quali sia intervenuta la revoca del finanziamento, sono accertate con D.M. Miur entro il 28 novembre 2018. (art. 42, c. 1, D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130).

7.1.1. Le risorse finanziarie sono attribuite entro il 31 dicembre 2018 agli Enti locali proprietari degli edifici ad uso scolastico per essere destinate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici medesimi. (art. 42, c. 2).

7.1.2. Le modalità ed i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie sono definite con D.M. Miur. (art. 42, c. 3).

8. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2015 per finanziare indagine diagnostiche dei solai degli edifici

scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli Enti locali proprietari. (art. 1, c. 177, Legge 13 luglio 2015, n. 107).

8.1. Le economie disponibili relative ad interventi già aggiudicati o per i quali sia intervenuta la revoca del finanziamento, sono accertate con D.M. Miur entro il 28 novembre 2018. (art. 42, c. 1, D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130).

8.1.1. Le risorse finanziarie sono attribuite entro il 31 dicembre 2018 agli Enti locali proprietari degli edifici ad uso scolastico per essere destinate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici medesimi. (art. 42, c. 2).

8.1.2. Le modalità ed i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie sono definite con D.M. Miur. (art. 42, c. 3).

9. Al fine di promuovere la progettazione di scuole innovative, è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. (art. 42-bis, c. 2, D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130).

10. Al fine di promuovere la progettazione dei nuovi poli per l'infanzia, è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. (art. 42-bis, c. 3, D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130).

11. Finanziamenti a tasso agevolato possono essere concessi da Cassa depositi e prestiti per realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica e risparmio idrico negli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido. (art. 9, c. 1 e 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, nel testo modificato dall'art. 1, c. 743, lett. a, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

11.1. I finanziamenti non incidono sul tetto massimo dell'indebitamento acquisibile, di cui all'art. 204 del TUEL. (art. 9, c. 2).

11.2. La CDP eroga i finanziamenti seguendo l'ordine di presentazione delle domande. (art. 9, c. 1).

12. Finanziamenti a tasso agevolato possono essere concessi per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi. (art. 9, c. 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116).

12.1. Con D.M. 14 aprile 2015 sono individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e dei progetti di investimento che si intendono realizzare. (in G.U. n. 109 del 13 maggio 2015).

12.2. La durata dei finanziamenti di cui ai punti precedenti non potrà essere superiore a 20 anni. (art. 9, c. 7, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116).

12.2.1. L'importo di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non può essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro.

13. Il termine entro il quale il Cipe deve individuare le modalità di impiego delle economie derivanti dai finanziamenti dei programmi di edilizia scolastica è differito dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2019. (art. 1, c. 165, Legge 13 luglio 2015, n. 107, nel testo modificato dall'art. 4, c. 1, D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108).

14. La scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'accesso al fondo Kyoto relativo ai finanziamenti a tasso agevolato per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici è prorogato alle ore 17,00 del 31 dicembre 2018. (D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare, 28 giugno 2018, in G.U. n. 164 del 17 luglio 2018).

15. Con accordo in conferenza unificata del 6 settembre 2018, sono definiti i criteri di riparto su base regionale delle risorse destinate all'edilizia scolastica nel triennio 2018-2020. (nota presidenza consiglio dei ministri, dipartimento affari regionali e autonomie, 7 settembre 2018, n. 12212).

16. L'adeguamento alle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi degli edifici scolastici, dei locali adibiti a scuola e degli asili nido esistenti con oltre 30 persone presenti deve essere completata entro il 31 dicembre 2018 (termine rinviato dal 31 dicembre 2017). (art. 4, c. 2, D.L. 31 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21; art. 4, c. 2 e 2-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, nel testo modificato dall'art. 6, c. 3-bis e 3-ter, D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108).

17. Un fondo di 50 milioni di euro, finanziato dall'Inail, è destinato al completamento del programma di costruzione di scuole innovative nelle aree interne. (art. 1, c. 677, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

17.1. I canoni di locazione da corrispondere all'Inail sono posti a carico dello Stato. (art. 1, c. 678).

Edifici pubblici

1. Gli Enti locali che provvedono all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore a (art. 1, c. 1, Legge 29 luglio 1949, n. 717):

- 2% per gli importi pari o superiori a 1 milione di euro e inferiori a 5 milioni di euro;

- 1% per gli importi pari o superiori a 5 milioni di euro e inferiori a 20 milioni di euro;

- 0,50% per gli importi pari o superiori a 20 milioni di euro.

1.1. Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano agli edifici pubblici per i quali al 24 gennaio 2012 non sia stato pubblicato il bando di gara. (art. 47, c. 2).

1.2. Con circolare ministero infrastrutture e trasporti, 28 maggio 2014, n. 3728, sono forniti chiarimenti in merito alle modalità di attuazione della norma. (in G.U. n. 133 dell'11 giugno 2014).

2. Per acquisire la disponibilità di un edificio è attivato lo strumento del "contratto di disponibilità", mediante il quale sono affidate, a rischio ed a spese dell'affidatario, la costruzione e messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un servizio pubblico, a fronte di un corrispettivo. (art. 3, c. 15-bis1, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

2.1. Il contratto di disponibilità è disciplinato dal nuovo art. 160--ter aggiunto al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. (art. 44, c. 1, lett. d).

3. Dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di loro proprietà, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. (art. 4-bis, c. 1, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192).

4. I mutui contratti dagli Enti locali con Cassa depositi e prestiti per edilizia giudiziaria, con finanziamento statale, nel caso in cui sono stati concessi ma non ancora erogati o utilizzati, possono essere impiegati per la realizzazione di opere di ricostruzione, ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento, restauro o rifunzionalizzazione di edifici pubblici da destinare a finalità anche differenti dall'edilizia giudiziaria e il cui riuso, a seguito di intese con il ministero giustizia, è funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia giudiziaria. (art. 19, Legge 30 marzo 1981, n. 19).

Messa in sicurezza del territorio e degli edifici

1. Ai comuni che non risultano beneficiari dei contributi per interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane, sono assegnati contributi in c/capitale per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, non finanziate integralmente da altri soggetti, nel limite complessivo di 150 milioni di euro, per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, e 400 milioni di euro, per l'anno 2020. (art. 1, c. 853, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

1.1. La richiesta di contributo deve essere comunicata al ministero interno, esclusivamente con modalità telematica, entro il 20 settembre 2018, per l'anno 2019, e il 20 settembre 2019, per l'anno 2020. (art. 1, c. 854).

1.1.1. La richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatico e deve contenere le informazioni relative alla tipologia dell'opera, al CUP e ad eventuali forme di finanziamento concesso da altri soggetti sulla stessa opera.

1.1.2. Ciascun comune non può richiedere contributi di importo superiore a 5.225.000,00 euro complessivi.

1.2. Con D.M. interno 29 agosto 2018, è approvato il modello di certificazione informatizzato per la richiesta di contributo, da presentare entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018, per l'anno 2018, esclusivamente con modalità telematiche tramite il sistema certificazioni Enti locali. (in G.U. n. 217 del 18 settembre 2018).

1.3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato con D.M. interno entro il 31 ottobre 2018, per l'anno 2019, e il 31 ottobre 2019, per l'anno 2020. (art. 1, c. 855).

1.3.1. Con D.M. interno, 13 aprile 2018, sono stati determinati gli enti beneficiari dei contributi 2018. (in G.U. n. 96 del 26 aprile 2018).

1.4. Qualora l'entità delle richieste superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza risultanti dal rendiconto del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.

1.5. Entro otto mesi dalla data di emanazione del D.M. di attribuzione del contributo, il comune beneficiario è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere. (art. 1, c. 857).

1.5.1. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla certificazione di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti per le medesime finalità, da impegnare entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

1.6. I contributi assegnati sono erogati, per il 20%, entro il 28 febbraio 2019, per l'anno 2019, ed entro il 28 febbraio 2020, per l'anno 2020, per il 60%, entro il 31 maggio 2019, per l'anno 2019, ed entro il 31 maggio 2020, per l'anno 2020, e per il restante 20% previa trasmissione al ministero interno del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. (art. 1, c. 858).

1.7. In caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, dei termini e delle condizioni, il contributo è recuperato dal ministero interno su qualunque assegnazione da parte dello stesso ministero e, in mancanza, sull'IMU comunale. (art. 1, c. 859).

1.8. Al monitoraggio delle opere realizzate con il contributo, i comuni provvedono con la trasmissione dei dati alla BDAP. (art. 1, c. 860).

1.8.1. L'adempimento agli obblighi di monitoraggio esonera i comuni destinatari dei contributi dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute. (art. 5, c. 1, D.M. interno, 13 aprile 2018).

2. Sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, non finanziate integralmente da altri soggetti, nel limite complessivo di 250 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2025, di 400 milioni di euro per l'anno 2026, di 450 milioni di euro per gli anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro annui dal 2032 al 2033. (art. 1, c. 139, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

2.1. La richiesta di contributo deve essere comunicata al ministero interno entro il 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. (art. 1, c. 140).

2.1.1. La richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatico e deve contenere le informazioni relative alla tipologia dell'opera, al CUP e ad eventuali forme di finanziamento concesso da altri soggetti sulla stessa opera.

2.1.2. Ciascun comune non può richiedere contributi di importo superiore ad 1 milione di euro, se con popolazione fino a 5.000 abitanti, a 2,5 milioni di euro, se con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti, ed a 5 milioni di euro, se con popolazione superiore a 25.000 abitanti,

2.1.3. Le modalità di trasmissione delle richieste e le tipologie di investimenti finanziabili sono stabilite con D.M. interno. (art. 1, c. 140, lett. c, e 141).

2.2. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato con D.M. interno entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento, secondo il seguente ordine di priorità (art. 1, c. 141):

- a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà del comune.

2.2.1. Qualora l'entità delle richieste superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza risultanti dal rendiconto del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.

2.2.2. Ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, è assicurato comunque un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.

2.3. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla BDAP i dati e documenti contabili del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato. (art. 1, c. 142).

2.4. Entro otto mesi dalla data di emanazione del D.M. di attribuzione del contributo, il comune beneficiario è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere. (art. 1, c. 143).

2.4.1. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla certificazione di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti per le medesime finalità, da impegnare entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

2.5. I contributi assegnati sono erogati, per il 20%, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, per il 60%, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, e per il restante 20% previa trasmissione al ministero interno del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. (art. 1, c. 144).

2.6. In caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, dei termini e delle condizioni, il contributo è recuperato dal ministero interno su qualunque assegnazione da parte dello stesso ministero e, in mancanza, sull'IMU comunale. (art. 1, c. 145).

2.7. Al monitoraggio delle opere realizzate con il contributo, i comuni provvedono con la trasmissione dei dati alla BDAP. (art. 1, c. 146).

2.7.1. L'adempimento agli obblighi di monitoraggio esonera i comuni destinatari dei contributi dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute. (art. 5, c. 1, D.M. interno, 13 aprile 2018).

3. Per l'anno 2019 sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. (art. 1, c. 107, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

3.1. Con D.M. interno da adottare entro il 10 gennaio 2019, i contributi sono assegnati:

- ai comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno
- ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno
- ai comuni con popolazione tra 5001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno
- ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno

3.1.1. Entro il 15 gennaio 2019, il ministero interno dà comunicazione ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

3.2. I lavori pubblici sono finanziabili a condizione che non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità del programma triennale dei lavori pubblici. (art. 1, c. 108).

3.3. L'esecuzione dei lavori deve iniziare entro il 15 maggio 2019. (art. 1, c. 109).

3.4. I contributi assegnati sono erogati per il 50% previa avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori e per il restante 50% previa trasmissione al ministero interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori. (art. 1, c. 110).

3.5. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, parzialmente o totalmente, con D.M. interno da adottare entro il 15 giugno 2019. (art. 1, c. 111).

3.5.1. Le somme derivanti dalla revoca del contributo sono assegnate, con il medesimo D.M. interno di cui al punto precedente, ai comuni che hanno iniziato i lavori prima del 5 maggio 2019, dando priorità ai comuni con data di inizio meno recente. I comuni beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.

3.6. Al monitoraggio dei lavori realizzati con il contributo, i comuni provvedono con la trasmissione dei dati alla BDAP. (art. 1, c. 112).

3.6.1. L'adempimento agli obblighi di monitoraggio esonera i comuni destinatari dei contributi dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute. (art. 5, c. 1, D.M. interno, 13 aprile 2018).

3.7. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente". (art. 1, c. 114).

3.7.1. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

4. Sono attribuiti alle regioni a statuto ordinario, per la successiva assegnazione, da questi, ai comuni, contributi per investimenti in opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro per l'anno 2026, di 315 milioni di

euro per gli anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l'anno 2033. (art. 1, c. 134 e 135, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

4.1. Il contributo assegnato a ciascun comune entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento e finalizzato ad investimenti per:

- a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà del comune.

4.2. L'affidamento dei lavori deve avvenire entro otto mesi dalla data di attribuzione delle risorse. (art. 1, c. 136).

4.3. Al monitoraggio dei lavori, i comuni provvedono con la trasmissione dei dati alla BDAP. (art. 1, c. 138).

Edilizia residenziale pubblica

1. Con D.M. infrastrutture 16 marzo 2015 sono definiti i criteri per la formulazione, da parte dei comuni ad alta tensione abitativa o dei comuni a disagio abitativo, di programmi di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica finanziabili con contribuzione statale. (in G.U. n. 116 del 21 maggio 2015).

1.1. Per il rifinanziamento degli interventi previsti dal D.M. 13 marzo 2015, con D.M. infrastrutture e trasporti 3 ottobre 2018 è effettuato il riparto tra le regioni di euro 321.116.384,00 per gli interventi relativi al programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli IACP. (in G.U. n. 277 del 28 novembre 2018).

Interventi per la mobilità delle persone con disabilità

1. Un fondo di 5 milioni di euro è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità. (art. 1, c. 489 e 490, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Sponsorizzazioni

1. È possibile applicare contratto di sponsorizzazione alla realizzazione di opere pubbliche. (determinazione Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, 5 dicembre 2001, n. 24, in G.U. n. 8 del 10 gennaio 2002).

1.1. Sono sponsorizzabili la progettazione nei suoi vari livelli, le prestazioni accessorie e l'esecuzione dei lavori o delle opere.

1.2. Nell'ambito della sponsorizzazione possono rientrare anche la diretta realizzazione di attività progettuali o di esecuzione da parte dello sponsor.

Locazione finanziaria

1. È consentito ricorrere alla locazione finanziaria nei casi di realizzazione, acquisizione e completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità. (art. 1, c. 907, 908 e 912, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Fondo per la progettazione degli Enti locali

1. Con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030, è istituito un fondo destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi dagli Enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. (art. 1, c. 1079, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

1.1. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti. (art. 1, c. 1080).

1.2. I progetti ammessi al cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.

1.3. Con D.M. infrastrutture e trasporti sono definiti criteri e modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti.

1.4. I beneficiari del finanziamento sono tenuti a procedere all'attivazione delle procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento e, acquisita la progettazione finanziata, qualora sia stata finanziata la progettazione definitiva, a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro diciotto mesi dall'approvazione del progetto definitivo. (art. 1, c. 1082 e 1083).

1.5. Il monitoraggio delle attività e degli adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della BDAP. (art. 1, c. 1084).

2. Un fondo di 5 milioni di euro, per l'anno 2017, per i comuni nelle zone a rischio sismico 1, di 25 milioni di euro, per l'anno 2018, e di 30 milioni di euro, per l'anno 2019, per i comuni nelle zone a rischio sismico 1 e 2, è finalizzato ad erogare contributi, soggetti a rendicontazione, a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad opere pubbliche. (art. 41-bis, c. 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 98, nel testo sostituito dall'art. 17-quater, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172).

2.1. I comuni comunicano le richieste di contributo al ministero interno entro il 15 settembre, per l'anno 2017, e il 15 giugno, per gli anni 2018 e 2019. (art. 41-bis, c. 2).

2.2. Con D.M. interno 27 aprile 2018, sono definiti il modello di certificazione da utilizzare e le modalità di trasmissione che gli enti devono rispettare per richiedere il contributo per l'anno 2018 e per il successivo anno 2019. (in G.U. n. 104 del 7 maggio 2018).

2.2.1. Il termine perentorio per la presentazione della certificazione con modalità telematica, munita dalla sottoscrizione del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario, mediante apposizioni di firma digitale, è fissato alle ore 24,00 del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Fondo rotativo per la progettualità

1. Il fondo istituito presso la Cassa DD.PP. per la progettualità di investimenti pubblici è stato riformato con la **sostituzione integrale della disciplina originaria dettata ai commi 54, 56 e 57 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549. (art. 70, c. 1, Legge 27 dicembre 2002, n. 289).**

1.1. Le risorse del fondo sono estese per la progettualità ai contratti di partenariato pubblico privato, al dissesto idrogeologico e alla prevenzione del rischio sismico ed è modificata ancora la disciplina dettata dai commi 54, 55, 56 e 57 della Legge 549/1995. (art. 1, c. 171, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

1.2. La dotazione del fondo può essere riservata, sino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite del 30%, alle esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica. (art. 1, c. 172).

1.2.1. Il rimborso di tali anticipazioni può essere effettuato dagli enti beneficiari a valere su risorse pubbliche relative al finanziamento della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, a questi erogate a qualsiasi titolo per la progettazione di interventi di edilizia scolastica. (art. 1, c. 173).

1.3. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, le procedure, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del fondo sono stabiliti dalla Cassa DD.PP. con circolare 25 febbraio 2003, n. 1250. (in G.U. n. 66 del 20 marzo 2003)

1.4. I soggetti ammessi a fruire del fondo sono gli Enti locali, le aziende speciali degli stessi enti ed i consorzi partecipati oltre che dagli Enti locali anche da altri soggetti pubblici.

1.5. Le spese necessarie al finanziamento dell'intero ciclo di sviluppo dell'idea progettuale, ossia per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, per studi di prefattibilità e fattibilità, elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, valutazioni di impatto ambientale ed ogni rilevazione e ricerca necessaria, possono essere integralmente finanziate con anticipazioni sul fondo, nel limite massimo del 10 per cento del costo presunto dell'opera.

1.6. Le disposizioni relative al fondo si applicano anche per i documenti preparatori del concorso di idee e di progettazione. (art. 94, c. 13, Legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1.7. La soglia minima per accedere al fondo è fissata in 250 mila euro, per interventi di competenza di comuni fino a 5.000 abitanti, e in 1 milione di euro per gli altri enti. La soglia è riferita alle spese per lavori e forniture connesse all'opera, al netto di IVA. Non sussiste soglia minima per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

1.8. Le erogazioni devono essere rimborsate entro 60 giorni dal perfezionamento della provvista finanziaria da parte dell'ente.

2. Il termine di utilizzo del fondo, per gli interventi di edilizia scolastica inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza, è differito al 31 dicembre 2018. (art. 1, c. 166 e 167, Legge 13 luglio 2015, n. 107).

PUBBLICO IMPIEGO

Riforma pubblico impiego

1. Il 15 novembre 2009 sono entrate in vigore le disposizioni di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (in suppl. ord. n. 197 alla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2009).

1.1. Con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, sono apportate modifiche al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (in G.U. n. 130 del 7 giugno 2017).

2. Con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate modifiche e integrazioni alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (in G.U. n. 130 del 7 giugno 2017).

Riforma del mercato del lavoro

1. Le disposizioni della legge di riforma del mercato del lavoro costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. (art. 1, c. 7, Legge 28 giugno 2012, n. 92).

1.1. Gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti pubblici saranno individuati e definiti dal ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. (art. 1, c. 8).

Regime di tutela

1. Il pubblico dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ovvero all'ANAC, o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. (art. 54-bis, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 161, nel testo sostituito dall'art. 1, Legge 30 novembre 2017, n. 179).

1.1. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro. (art. 54-bis, c. 8).

1.2. L'identità del segnalante non può essere rivelata ed è sottratta all'accesso. (art. 54-bis, c. 3 e 4).

1.2.1. Nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile solo con il consenso del segnalante.

2. I lavoratori che agiscono in giudizio per denuncia di molestie, anche sessuali, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro. (art. 26, c. 3-bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, aggiunto dall'art. 1, c. 218, lett. b, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

- 2.1.** Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo, così come sono nulli il mutamento di mansioni e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante.
- 2.2.** Le tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia.
- 2.3.** Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori e di porre in essere, con il coinvolgimento dei sindacati, iniziative volte a prevenire le molestie sessuali. (*art. 26, c. 3-ter, aggiunto*).
- 2.4.** A decorrere dall'8 febbraio 2018, è operativa l'applicazione informatica "whistleblower" per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti pubblici. (*comunicato presidente ANAC, 6 febbraio 2018*).
- 2.5.** Con comunicato del presidente ANAC 5 settembre 2018, sono fornite indicazioni ai segnalanti di presunti illeciti ed alle amministrazioni pubbliche per il corretto utilizzo della piattaforma informatica, al fine di garantire al meglio la tutela della riservatezza.

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

- 1.** Con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, entrato in vigore il 19 giugno 2013, è stato approvato il regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici. (*in G.U. n. 129 del 4 giugno 2013*).
- 1.1.** Il codice definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. (*art. 1, c. 1*).
- 1.1.1.** Le previsioni del codice, che sostituisce l'abrogato D.M. 28 novembre 2000, sono integrate e specificate dai codici di comportamento delle singole amministrazioni. (*art. 1, c. 2; art. 17, c. 3*).
- 1.1.2.** Con delibera Civit 24 ottobre 2013, n. 75, sono approvate le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.
- 1.2.** I codici di comportamento adottati devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente ed all'Autorità anti-corruzione (ANAC ex Civit) deve essere inviato esclusivamente il *link* alla pagina pubblicata. (*comunicato ANAC, 25 novembre 2013*).
- 1.3.** Il D.P.R. n. 62/2013 deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale, nella rete intranet e deve essere trasmesso tramite e-mail a (*art. 17, c. 1*):
- tutti i dipendenti;
 - titolari di contratti di consulenza o collaborazioni a qualsiasi titolo, anche professionale;
 - titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione;
 - collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione.
- 1.3.1.** Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, l'amministrazione deve consegnare e far sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

Ricognizione annuale del personale

- 1.** La mancata effettuazione della ricognizione annuale del personale, finalizzata a rilevare situazioni di soprannumero o eccedenze, comporta il divieto di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia contrattuale, pena la nullità degli atti in essere ed è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile. (*art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).
- 1.1.** In caso di eccedenza di personale, previa informativa ai sindacati, si provvede a:
- collocare in quiescenza il personale che ha raggiunto 40 anni di anzianità contributiva;
 - verificare la ricollocazione nell'ambito della stessa amministrazione, mediante il ricorso a forme flessibili di lavoro o contratti di solidarietà;
 - verificare la ricollocazione presso altre amministrazioni del comparto comprese nell'ambito della regione;
 - attivare la mobilità presso altre amministrazioni, fuori dal territorio regionale, se previsto dal CCNL.
- 1.1.1.** In caso di esito negativo, il personale in eccedenza viene collocato in disponibilità con trattamento economico pari all'80% dello stipendio, per la durata di 24 mesi.
- 1.2.** Le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano ai concorsi banditi ed alle assunzioni autorizzate al 1° gennaio 2012. (*art. 16, c. 3, Legge 12 novembre 2011, n. 183*).

Programmazione del fabbisogno di personale

- 1.** Gli Enti locali devono adeguare i propri ordinamenti per assicurare, attraverso una programmazione triennale del fabbisogno di personale, le esigenze di funzionalità e migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata delle spese del personale. (*art. 39, c. 1 e 19, Legge 27 dicembre 1997, n. 449; art. 6, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).
- 1.1.** Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
- 1.2.** Con D.M. ministro per la semplificazione e la P.A. 8 maggio 2018, sono definite le linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale. (*in G.U. n. 173 del 27 luglio 2018*).
- 1.2.1.** Il piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente, con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale.
- 1.2.2.** L'eventuale modifica in corso d'anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere adeguatamente motivata.
- 1.2.3.** L'adozione del PTFP è sottoposta alla preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

1.2.4. Il PTFP è oggetto di pubblicazione. La comunicazione del PTFP al sistema informativo del personale (SICO) può rappresentare lo strumento di assolvimento all'obbligo, rendendo tale comunicazione visibile in area pubblica.

1.2.5. La comunicazione del PTFP al SICO è effettuata entro trenta giorni dall'adozione e in, assenza di tale comunicazione, è fatto divieto di procedere ad assunzioni.

1.3. A decorrere dal 30 marzo 2018 e, comunque, solo decorso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al precedente punto 1.2., le amministrazioni pubbliche che non provvedono all'adempimento del piano non possono assumere nuovo personale. (art. 6, c. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; art. 22, c. 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75).

1.3.1. I contenuti dei piani devono essere comunicati alla Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto di procedere ad assunzioni. (art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

1.4. La programmazione deve prevedere l'eventuale ricorso a contratti di somministrazione (ex lavoro interinale), con numero dei lavoratori e motivazioni che ne determinano il ricorso. (circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 12 febbraio 2007, n. 2).

1.5. Il provvedimento di programmazione del fabbisogno di personale e relative risorse è elaborato con il concorso dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. (art. 6, c. 4-bis e art. 17, c. 1, lett. d-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

1.5.1. Analogamente per gli aggiornamenti annuali.

2. L'organo di revisione accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa. (art. 19, c. 8, Legge 28 dicembre 2001, n. 448; art. 3, c. 120 e 121, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

3. Le politiche di reclutamento del personale devono essere adeguate al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. (art. 3, c. 69, Legge 24 dicembre 2003, n. 350).

4. Dall'anno 2016, la programmazione del fabbisogno di personale è ricompresa nel DUP. (punto 8.2., principio contabile applicato concernente la programmazione finanziaria, allegato 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

Dotazioni organiche

1. L'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. (art. 6, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

1.1. I dirigenti sono chiamati a rappresentare i fabbisogni delle strutture di riferimento dal punto di vista qualitativo e quantitativo, individuandone la permanenza o la temporaneità, al fine di ricorrere ai diversi istituti di provvista del personale. (circolare presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, ufficio per il personale della P. A., 2 maggio 2006, n. 3/06).

2. Hanno valore di principio e costituiscono norme di indirizzo, per gli Enti locali, le disposizioni che dispongono per le amministrazioni pubbliche una rideterminazione delle dotazioni organiche che apportino riduzione alla spesa complessiva dei posti in organico. (art. 1, c. 93, Legge 30 dicembre 2004, n. 311).

2.1. Ai fini della riduzione, devono essere adottate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici.

3. Gli Enti locali che costituiscono o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi devono adottare provvedimenti di trasferimento delle risorse umane in misura adeguate alle funzioni che tali soggetti esterni dovranno esercitare. (art. 3, c. 70, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

3.1. I provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, per gli effetti derivanti sul personale dell'ente, devono essere adottati sentite le organizzazioni sindacali e comportano la rideterminazione della dotazione organica.

3.2. Fino alla rideterminazione della dotazione organica, le dotazioni organiche dell'ente sono pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente alla costituzione o partecipazione in società, consorzi o altri organismi. (art. 3, c. 31).

Dotazioni organiche province e città metropolitane

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data dell'8 aprile 2014 ridotta, rispettivamente, del 30% e del 50%. (art. 1, c. 421, Legge 23 dicembre 2014, n. 190).

1.1. Per le province interamente montane e confinanti con Paesi stranieri, la riduzione è del 30%.

1.1.1. Il valore finanziario è riferito a tutto il personale di ruolo, considerando il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, ivi compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente. (circolare ministero semplificazione e P.A. e ministero affari regionali e autonomie, 29 gennaio 2015, n. 1/2015, in G.U. n. 62 del 16 marzo 2015).

1.1.2. È utile distinguere il valore finanziario del personale soprannumerario, stimandolo in relazione alle funzioni non fondamentali svolte, quale, ad esempio:

- personale impegnato nello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro;

- personale con compiti di vigilanza e di polizia locale;

- personale ripartito in base alle altre funzioni oggetto di riordino.

1.1.3. Fermo restando la rideterminazione delle dotazioni organiche, deve essere definito un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali. (art. 1, c. 844, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

2. Il personale delle città metropolitane e delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, o in alternativa, il personale resta inquadrato nei ruoli delle stesse città metropolitane e delle province, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla regione. (art. 1, c. 793, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel testo modificato dall'art. 1, c. 270, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

2.1. Le regioni provvedono alla successione nei contratti, qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale. (art. 1, c. 795, nel testo modificato dall'art. 1, c. 271, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

2.1.1. Fino al trasferimento del personale ed alla successione nei contratti, le province e le città metropolitane continuano a svolgere l'attività di gestione del detto personale e anticipano gli oneri, rivalendosi successivamente sulle regioni. (art. 1, c. 798 e 799).

2.2. Anche le province e le città metropolitane, se delegate nell'esercizio della funzione, possono procedere alla stabilizzazione del personale a tempo determinato operante nel settore, in deroga ai limiti assunzionali. (art. 1, c. 796, nel testo modificato dall'art. 1, c. 272, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Procedure concorsuali

1. Con direttiva del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 24 aprile 2018, n. 3, sono emanate linee guida di indirizzo amministrativo finalizzate a fornire pratiche e metodologie per i concorsi pubblici. (in G.U. n. 134 del 12 giugno 2018).

2. Dall'anno 2019, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. pubblica amministrazione da adottare entro il 28 febbraio 2019, le procedure concorsuali sono svolte mediante concorsi unici pubblici, con modalità semplificate, facendo a meno della mobilità come presupposto procedurale. (art. 1, c. 300 e 360, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

2.1. Con riferimento alle procedure concorsuali bandite dopo il 1° gennaio 2019, le relative graduatorie sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, senza possibilità di assunzione di idonei, fermi restando i termini di vigenza delle medesime graduatorie. (art. 1, c. 361 e 365).

Uffici legali

1. Con apposite convenzioni, possono essere istituiti, tra più comuni, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio. (art. 2, c. 12, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Luoghi di lavoro e sedi

1. La contrattazione collettiva di comparto regola criteri ed ambiti relativi all'effettuazione delle prestazioni, da parte dei dipendenti, in luogo di lavoro e sedi diverse. (art. 1, c. 29, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148).

2. Per garantire la piena eguaglianza delle persone disabili con gli altri lavoratori, devono essere adottati accomodamenti ragionevoli come definiti dalla convenzione delle nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della Legge 3 marzo 2009, n. 18. (art. 3-bis, D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216).

Assunzione di personale

1. Con D.P.C.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 dicembre 2012, sono stabiliti parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche sulla base, prioritariamente, del rapporto dipendenti/popolazione residente. (art. 16, c. 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135).

1.1. I parametri di media nazionale del personale in servizio presso gli Enti locali sono determinati considerando anche le unità di personale in servizio presso le società a totale capitale pubblico locale o di controllo titolari di affidamento diretto di servizi pubblici.

1.2. Gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20% rispetto alla media, a decorrere dalla data di efficacia del D.P.C.M. di cui al punto 1, non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo.

1.3. Gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40% rispetto alla media, a decorrere dalla data di efficacia del D.P.C.M. di cui al punto 1, devono applicare, fermo restando il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo, le seguenti misure di gestione delle situazioni di soprannumero, in ordine di priorità (art. 2, c. 11, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135):

a) risoluzione unilaterale del rapporto di impiego per i dipendenti che prima della riforma pensionistica (D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011) avevano maturato i requisiti per il pensionamento e sono, invece, rimasti in servizio o che li matureranno entro il 31 dicembre 2016 (termine precedente 31 dicembre 2014). (art. 2, c. 11, lett. a);

b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013 (termine precedente 31 dicembre 2012), di un piano di cessazioni dal servizio di personale, tenuto conto di quanto alla precedente lettera a), per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. (art. 2, c. 11, lett. b);

c) individuazione delle posizioni soprannumerarie non riassorbibili dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 (termine precedente 31 dicembre 2014), al netto dei collocamenti a riposo di cui alla precedente lettera a). (art. 2, c. 11, lett. c);

d) utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale, riassorbibili gradualmente all'atto di cessazioni dal servizio a qualunque titolo, sulla base di criteri e tempi definiti, previo esame con le organizzazioni sindacali da concludersi entro trenta giorni. (art. 2, c. 11, lett. e);

e) dichiarazione di esubero, non oltre il 31 dicembre 2013 (termine precedente 30 giugno 2013) e per non oltre 24 mesi, elevabili a 48 mesi se entro l'arco temporale vengono maturati i requisiti per il trattamento pensionistico, per il personale

non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), con trattamento economico all'80% del solo tabellare. (art. 2, c. 12).

1.3.1. Il prepensionamento di cui alla lettera a) del precedente punto **1.3.** ha carattere obbligatorio. (art. 2, c. 6, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125).

2. Per gli **anni 2017 e 2018**, nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che nell'anno precedente hanno registrato un rapporto dipendenti/popolazione inferiore ai seguenti:

- da 1.000 a 1.999 abitanti 1/128
- da 2.000 a 2.999 abitanti 1/142
- da 3.000 a 4.999 abitanti 1/150
- da 5.000 a 9.999 abitanti 1/159
- da 10.000 a 19.999 abitanti 1/158
- da 20.000 a 59.999 abitanti 1/146
- da 60.000 a 99.999 abitanti 1/126
- da 100.000 a 249.999 abitanti 1/116
- da 250.000 a 499.999 abitanti 1/89
- da 500.000 abitanti oltre 1/84;

è consentito un *turn-over* al 75% della spesa per il personale cessato nell'anno precedente. (art. 1, c. 228, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

2.1. Resta ferma la possibilità di *turn-over* al 25% per i comuni che non rispettano il parametro dipendenti/popolazione.

2.2. Resta ferma la possibilità di *turn-over* al 100% per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. (art. 1, c. 562, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 1, c. 762, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

2.3. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti (elevato rispetto ai precedenti 3.000) che rilevano, nell'anno precedente, una spesa di personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei rendiconti dell'ultimo triennio, la possibilità di *turn-over* è al 100%. (art. 1, c. 228, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel testo modificato dall'art. 1, c. 863, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

3. Per l'**anno 2018**, con riferimento ai risultati dell'anno precedente, ai comuni con popolazione da 10.000 abitanti che rispettano il saldo-obiettivo finanziario di competenza fra entrate e spese finali ed i termini perentori di certificazione e che, inoltre, nel rispetto del saldo, lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali e che nell'anno precedente hanno registrato un rapporto dipendenti/popolazione inferiore ai seguenti:

- da 10.000 a 19.999 abitanti 1/158
- da 20.000 a 59.999 abitanti 1/146
- da 60.000 a 99.999 abitanti 1/126
- da 100.000 a 249.999 abitanti 1/116
- da 250.000 a 499.999 abitanti 1/89
- da 500.000 abitanti 1/84

è consentito un *turn-over* al 90% (precedentemente, 75%) per cento della spesa per il personale cessato nell'anno precedente. (art. 1, c. 479, lett. d, Legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo modificato dall'art. 22, c. 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96).

3.1. Resta ferma la possibilità di *turn-over* al 25% per i comuni che non rispettano il parametro dipendenti/popolazione.

4. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data dell'8 aprile 2014 ridotta del 50%, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per una spesa pari al 100% di quella relativa alle cessazioni di personale di ruolo nell'anno precedente, solo se l'importo complessivo della spesa di personale non supera il 20% delle entrate correnti. (art. 1, c. 845, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

4.1. Per le restanti province, la percentuale di assunzione è stabilita nel 25%.

4.2. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali del 100% o del 25% riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione.

4.3. Il personale assunto deve essere destinato prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici. (art. 1, c. 845, nel testo modificato dall'art. 1, c. 889, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

4.4. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere ad assunzione di personale a tempo indeterminato nelle percentuali di cui ai punti precedenti, nel rispetto dei limiti della dotazione organica in misura pari alla spesa di personale di ruolo alla data dell'8 aprile 2014 ridotta del 30%.

5. Nell'anno 2019, i comuni che hanno rispettato nel triennio 2016-2018 gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio possono assumere personale di polizia municipale a tempo indeterminato, nel limite della spesa sostenuta per il medesimo personale nell'anno 2016, anche in mancanza di cessazioni di personale negli anni precedenti. (art. 35-bis, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132).

5.1. Le cessazioni nell'anno 2018 del personale di polizia municipale possono essere utilizzate solamente per assumere nuovi vigili, non rilevando ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.

5.2. Negli anni 2019-2020, attingendo alle risorse del fondo statale per la sicurezza urbana, i comuni possono procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, anche in deroga ai vincoli assunzionali del personale non di ruolo. (art. 35-quater, c. 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132).

5.2.1. Con D.M. da adottare entro il 4 marzo 2019, sono individuati le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni ed i criteri di ripartizione del fondo. (art. 35-*quater*, c. 4).

6. Nelle unioni di comuni, nelle quali i comuni che vi partecipano conferiscono le risorse umane necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite, i comuni partecipanti possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali alle unioni medesime. (art. 32, c. 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo aggiunto dall'art. 22, c. 5-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96).

7. Le province, le città metropolitane e i comuni in caso di mancato rispetto del vincolo di riduzione della spesa di personale, rispetto ai valori medi del triennio 2011-2013, non possono procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, e non possono, altresì, stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assunzione. (art. 1, c. 557-ter, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 1, c. 762, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

7.1. Il divieto di assunzione posto a carico degli enti inadempienti è riferito anche alle operazioni di mobilità in entrata (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite, n. 53/CONTR/10*).

8. Dal 25 giugno 2014 è soppressa la norma che prevedeva il divieto agli enti con incidenza della spesa di personale pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. (art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, abrogato dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114).

9. In relazione alle facoltà assunzionali (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 14 novembre 2017, n. 25*):

a) la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni del servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;

b) la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di *turn-over* utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;

c) i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti *ratione temporis* dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini.

9.1. Il riferimento al triennio precedente è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 14 settembre 2015, n. 28*).

9.1.1. Ai fini del calcolo dei risparmi per cessazioni, da computare sempre per 12 mesi a prescindere dalla data di cessazione dal servizio, alla retribuzione fondamentale deve essere sommata quella accessoria, per un valore medio calcolato dividendo la quota complessiva del fondo per la media dei presenti nell'anno. (*nota circolare dipartimento funzione pubblica, 22 febbraio 2011, n. 11786*).

9.1.2. Per il dipendente cessato che era titolare di incarico dirigenziale conferito ai sensi dell'art. 19, c. 6, D.Lgs. 165/2001, si considera risparmio solo il trattamento retributivo corrispondente alla qualifica posseduta.

9.1.3. Nell'ambito delle cessazioni non vanno conteggiate le mobilità verso enti o amministrazioni soggetti a vincoli sulle assunzioni.

9.1.4. Nelle cessazioni di personale ai fini della determinazione delle risorse per le nuove assunzioni, non vanno calcolate le cessazioni di personale appartenente alle categorie protette, così come, per la sola quota d'obbligo, non rientrano nelle limitazioni assunzionali.

9.1.5. La spesa per l'assunzione di un proprio dipendente, nei casi di concorsi pubblici con riserva di posti al personale interno, va computata sul differenziale retributivo.

9.1.6. Il criterio per il calcolo della capacità assunzionale, sia per la spesa per le assunzioni che per quella delle cessazioni, è quello di valutazione della spesa a regime per l'intera annualità, qualunque sia il mese di cessazione nell'anno precedente del personale e quello di assunzione nell'anno. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 14 settembre 2015, n. 28*).

10. Per la copertura dei posti in organico è necessaria la previa attuazione della procedura di mobilità delle eccedenze di personale. (art. 4, c. 3-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125).

11. Gli Enti locali e le istituzioni locali, che gestiscono servizi per l'infanzia, entro il 31 dicembre 2019, possono esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno, prevedendo la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni, a partire dal 1° settembre 2016, e il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso. (art. 1, c. 228-*quater*, Legge 22 dicembre 2015, n. 208).

12. I comuni, nel triennio scolastico 2016-2019 e per le predette finalità, possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale avente in atto contratto a termine inserito in proprie graduatorie, adottate a seguito di procedure concorsuali, per titoli ed esami, bandite dall'1 settembre 2013 al 31 dicembre 2018, con riserva dei posti nel limite massimo del 50% al personale a tempo determinato in possesso di uno dei seguenti requisiti (art. 1, c. 228-ter, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiunto dall'art. 17, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160; art. 4, c. 6, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125; art. 1, c. 426, Legge 23 dicembre 2014, n. 190):

- sia stato in servizio al 1° gennaio 2007 da almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente;

- abbia conseguito, successivamente al 1° gennaio 2007, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, in virtù di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006;

- sia stato in servizio, anche non continuativo, per almeno tre anni nel quinquennio 2002/2006;
- abbia conseguito i requisiti di anzianità di servizio triennale in virtù di contratti stipulati prima del 28 settembre 2007;
- abbia maturato, al 30 ottobre 2013, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, con esclusione di quello prestato presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

12.1. Le graduatorie definite in esito alle procedure sono utilizzabili per assunzioni negli anni 2013-2019.

13. Per agevolare le stabilizzazioni, sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale. (art. 4, c. 7, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125).

14. Le assunzioni possono anche riguardare il personale a tempo determinato inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. (art. 1, c. 228-ter, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

15. I comuni possono, altresì, avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo che abbia maturato, al 25 giugno 2016, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure selettive di reclutamento, nel limite massimo del 50% delle facoltà assunzionali definite nel piano triennale, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie. (art. 1, c. 228-ter, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

15.1. Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10%.

16. I comuni istituiti dall'anno 2011 a seguito di fusioni e le unioni di comuni, a decorrere dall'anno 2016, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente. (art. 1, c. 229, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

16.1. A tutti i comuni istituiti a seguito di fusione e non soltanto a quelli che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30% non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, i vincoli e le limitazioni relative alle facoltà assunzionali. (art. 1, c. 450, lett. a, Legge 23 dicembre 2014, n. 190).

16.1.1. Resta fermo il divieto di superamento delle spese di personale sostenute dai singoli comuni nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite complessivo di spesa.

17. Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali, le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulativa tra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi. (art. 14, c. 31-quinquies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiunto dall'art. 1, c. 450, lett. b, Legge 23 dicembre 2014, n. 190).

18. La sezione autonomie della Corte dei conti rammenta quali sono gli obblighi, generali e specifici, previsti per gli Enti locali, il cui mancato rispetto determina come conseguenza il divieto di assunzione con contratti di lavoro sia a tempo indeterminato che flessibile. (Corte dei conti, sezione delle autonomie, 12 giugno 2012, n. 12):

a) ricognizione annuale del personale, finalizzata a rilevare situazioni di soprannumero o eccedenze, da comunicare al dipartimento funzione pubblica, dalla quale emerga l'assenza di personale in soprannumero o in eccedenza. (art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);

b) valutazione periodica, almeno triennale, della consistenza ed eventuale variazione delle dotazioni organiche, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle oo.ss. rappresentative. (art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165);

c) programmazione triennale del fabbisogno di personale, da aggiornare annualmente. (art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165);

d) adozione del piano triennale di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro. (art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198);

e) (per province, città metropolitane e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) contenimento della spesa di personale rispetto a quella del triennio 2011-2013. (art. 1, c. 557-quater, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo aggiunto dall'art. 3, c. 5-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114);

f) (per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti) contenimento della spesa di personale nell'an e nel quantum rispetto a quella sostenuta nell'anno 2008. (art. 1, c. 562, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

g) rispetto del patto di stabilità interno, per gli Enti locali sottoposti. (art. 7, c. 2 e 3, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149; art. 31, c. 26, Legge 12 novembre 2011, n. 183).

18.1. Il divieto di assunzione di personale non si applica ai contratti, di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009. (art. 1, c. 475, lett. e).

18.2. A decorrere dal 30 marzo 2018 e, comunque, solo decorso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, di cui al punto precedente, le amministrazioni pubbliche che non provvedono all'adempimento del piano non possono assumere nuovo personale. (art. 6, c. 6; art. 22, c. 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75).

18.2.1. I contenuti dei piani devono essere comunicati alla Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto di procedere ad assunzioni. (art. 6-ter, c. 5).

18.3. Le amministrazioni pubbliche inadempienti all'obbligo di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati per somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, non possono procedere ad assunzioni di personale fino al permanere dell'inadempimento. (art. 9, c. 3-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2).

18.4. In caso di mancata adozione del piano della *performance*, da redigersi annualmente entro il 31 gennaio, è fatto divieto di procedere ad assunzione di personale. (art. 10, c. 5, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150).

18.5. A decorrere dal bilancio di previsione 2017-2019, dal rendiconto 2016 e dal bilancio consolidato 2016, in caso di mancata approvazione nei termini di legge e di mancato rispetto dei trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei

relativi dati alla BDAP, è fatto divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, e di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assunzioni di personale. (art. 9, c. 1-quinquies e 1-octies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160).

18.5.1. Il divieto viene meno nel momento in cui gli adempimenti dell'approvazione di bilancio, rendiconto, bilancio consolidato e trasmissione alla BDAP sono eseguiti.

19. Il rispetto dei limiti assunzionali deve essere certificato dall'organo di revisione nella relazione di accompagnamento alla deliberazione di approvazione del bilancio dell'ente. (art. 3, c. 10-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114).

19.1. Con la medesima relazione viene, altresì, verificato il rispetto del divieto di effettuazione di attività gestionale da parte del personale a tempo determinato degli uffici di supporto agli organi di direzione politica.

19.2. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al ministero interno.

20. Gli Enti locali commissariati al 20 giugno 2015 in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare e gli Enti locali per i quali detto commissariamento risulta scaduto da non più di un anno, sono autorizzati ad assumere fino ad un massimo di tre unità a tempo indeterminato per uffici di supporto agli organi di direzione politica, per la nomina di direttore generale e per la copertura di posti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione. (art. 6, c. 7, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125).

20.1. Le assunzioni possono essere effettuate anche in deroga ai limiti assunzionali previsti per gli Enti locali.

21. Le assunzioni di personale da adibire alla gestione di farmacia comunale gestita in economia sono soggette agli ordinari vincoli di spesa per il personale del comune, non essendo applicabile la disciplina in materia di gestione del servizio farmaceutico mediante società partecipate ed aziende speciali. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 4 giugno 2015, n. 18).

22. La mobilità in uscita di personale non può essere considerata cessazione di rapporto di lavoro idoneo a consentire assunzioni. (deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 9 novembre 2009, n. 21/2009).

22.1. Relativamente ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, le cessazioni per mobilità volontaria possono essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in cui l'ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali (deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite, n. 59/CONTR/10, depositata il 6 dicembre 2010).

23. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn-over*. (art. 14, c. 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135).

23.1. Analogamente per le cessazioni di cui al precedente punto **1.3.**, lett. a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento.

24. Il divieto di assunzione non si applica alle assunzioni a tempo determinato connesse con lo svolgimento di elezioni, per la sola quota coperta da finanziamenti statali, in tutte le ipotesi in cui si attesti e si dimostri, nell'ambito dei provvedimenti che danno luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente, l'esistenza di una assoluta necessità di operare in tal senso per garantire il corretto svolgimento del procedimento elettorale (circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 20 aprile 2009, n. F.L. 7/2009).

25. L'assegnazione di personale da altra amministrazione, a termini dell'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004, non costituisce nuova assunzione (parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 2 febbraio 2009).

26. I limiti assunzionali non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, ai fini della copertura delle quote d'obbligo. (art. 3, c. 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114).

27. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale restano vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. (art. 35, c. 5-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

27.1. La validità delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato approvate negli anni ha termini di durata specifici a seconda dell'anno di approvazione (art. 1, c. 362, Legge 30 dicembre 2018, n. 145):

a) dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013, è prorogata al 30 settembre 2019, a condizione che i soggetti inseriti nelle graduatorie frequentino corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascun ente e superino un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) nell'anno 2014, è prorogata al 30 settembre 2019;

c) nell'anno 2015, è prorogata al 31 marzo 2020;

d) nell'anno 2016, è prorogata al 30 settembre 2020;

e) nell'anno 2017, è prorogata al 31 marzo 2021;

f) nell'anno 2018, è prorogata al 31 dicembre 2021;

g) approvata a partire dal 1° gennaio 2019, ha durata triennale, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.

27.2. Si applica anche agli Enti locali il principio che l'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinato alla verifica (art. 3, c. 5-ter, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114):

a) dell'avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica nell'ente, salvo comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

b) dell'assenza, nello stesso ente, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

27.3. L'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato e tempo determinato per un periodo non superiore a 12 mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. (art. 34, c. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

28. Prima di avviare le procedure di assunzione di personale, gli Enti locali sono tenuti a comunicare l'area, il livello, la sede di destinazione e, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per i quali si intende bandire il concorso, alle strutture regionali e provinciali alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. (art. 34-bis, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; circolare dipartimento funzione pubblica, ufficio personale pubbliche amministrazioni, 17 marzo 2003, n. 1440).

28.1. Il reclutamento dei dipendenti pubblici avviene attraverso un procedimento nell'ambito del quale la procedura concorsuale è subordinata alla previa obbligatoria attivazione della procedura di mobilità. (decisione Consiglio di Stato, Sez. V, n. 379/2010, depositata in segreteria il 18 agosto 2010).

28.2. All'avvio delle procedure concorsuali può procedersi decorsi due mesi dalla data di ricezione, per conoscenza, da parte del dipartimento della funzione pubblica della comunicazione e solo per le posizioni per le quali non sia intervenuta, da parte del dipartimento della funzione pubblica, assegnazione di personale collocato in disponibilità ovvero interessato ai processi di mobilità. (art. 34-bis, c. 2 e 4).

28.3. Sono nulli gli accordi, gli atti, o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. (art. 30, c. 2.2.).

28.4. Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle di diritto. (art. 34-bis, c. 5).

28.5. Sono escluse dalla procedura di preventiva comunicazione le mobilità volontarie ed i casi di scorrimento delle graduatorie.

29. Dal 1° gennaio 2007 sussiste l'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e le instaurazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto. (art. 9, c. 2, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608).

29.1. Le comunicazioni al centro dell'impiego delle assunzioni, per proroghe, trasformazioni e cessazioni del rapporto di lavoro, devono essere effettuate entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui l'evento si verifica (art. 9-bis, c. 2, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608).

29.2. L'obbligo di informare il lavoratore delle condizioni del contratto o del rapporto di lavoro può essere assolto con la consegna, allo stesso, della copia della instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna di copia del contratto individuale di lavoro entro il ventesimo giorno successivo alla data di assunzione. (art. 2, c. 4-bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181).

29.3. L'obbligo di comunicazione sussiste qualunque sia la modalità di assunzione e grava sul dirigente responsabile del procedimento di assunzione.

29.4. Indirizzi operativi sono forniti dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale del lavoro, con circolari 4 gennaio 2007, n. 440 e 14 febbraio 2007, n. 13.

29.5. Formano oggetto della comunicazione:

- i rapporti di lavoro subordinato;
- i contratti di lavoro a progetto;
- le collaborazioni occasionali di lavoro autonomo;
- i tirocini di formazione e orientamento ed ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

29.6. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego territorialmente competente i tirocini promossi per favorire momenti di alternanza fra studio e lavoro, non finalizzati all'assunzione. (nota dipartimento funzione pubblica, UPPA, 18 marzo 2008, n. 13411).

29.7. Fermo restando le disposizioni finanziarie in materia di divieto di assunzione e la qualificazione giuridica, le progressioni verticali devono essere comunicate ai Centri per l'impiego entro 5 giorni dal loro verificarsi (nota ministero lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale per il mercato del lavoro, 10 giugno 2009, prot. 13/SEGR/0008104).

29.8. Con decreto ministero del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, sono stati approvati i moduli per le comunicazioni obbligatorie, le modalità di trasferimento dei dati ed i tempi di applicazione. (in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2007).

29.9. La trasmissione delle comunicazioni al Centro per l'impiego territorialmente competente deve avvenire esclusivamente per il tramite dei servizi informatici. (art. 4, D.M. 30 ottobre 2007).

29.10. Con circolare del ministero lavoro e previdenza sociale 21 dicembre 2007, n. 8371, sono forniti chiarimenti relativi agli standard ed alle regole di trasmissione informatica delle comunicazioni.

29.11. Con circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 8 gennaio 2008, n. 01/08, sono fornite indicazioni utili alle pubbliche amministrazioni per l'adempimento delle prescrizioni di legge.

29.12. Formano oggetto di comunicazione anche:

- la proroga del termine inizialmente fissato nei contratti a tempo determinato;
- la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno e viceversa;
- la trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;
- il trasferimento del lavoratore;
- l'assegnazione temporanea o distacco del lavoratore;
- le vicende equivalenti alla modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
- le vicende equivalenti al trasferimento d'azienda o di ramo di essa;
- le progressioni in carriera fra le aree o le categorie;
- le riammissioni in servizio.

30. È legittimo il re-inquadramento nei ruoli del comune dei dipendenti già trasferiti presso una società concessionaria, senza ledere il principio della concorsualità (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, 26 marzo 2010, n. 8/CONTR/10*).

30.1. Condizioni necessarie perché si possa procedere alla riammissione in servizio sono:

- la persistenza di carenza organica nei ruoli e per le funzioni di competenza dei dipendenti già trasferiti presso la società concessionaria;
- la disponibilità di risorse economiche per sostenere gli oneri connessi al re-inquadramento;
- l'espressa volontà dell'amministrazione di procedere alla copertura dei posti scoperti mediante riammissione dei dipendenti;
- l'inquadramento dei dipendenti nella medesima posizione giuridico-economica rivestita anteriormente al trasferimento presso la società concessionaria.

30.2. In caso di reinternalizzazione di servizi, l'ente non può derogare alle norme in materia di contenimento della spesa per il personale. (*deliberazioni Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 3/CONTR/12, e n. 4/CONTR/12*).

30.3. Non può essere trasferito all'Ente locale il personale assunto direttamente dalla società affidataria di servizi per i quali si intende reinternalizzare, in quanto non è possibile derogare dal principio costituzionale del pubblico concorso.

30.4. La disciplina di salvaguardia occupazionale non trova applicazione nei confronti del personale assunto direttamente dalla società a totale partecipazione pubblica locale, i cui servizi si intendono reinternalizzare, senza il ricorso alle procedure aperte di selezione pubblica.

30.5. La rigorosa interpretazione delle disposizioni vincolistiche dettate in materia di personale definita nella deliberazione delle sezioni riunite della Corte dei conti n. 3/2012 non è superabile neppure nei casi di reinternalizzazione di servizi per effetto dell'obbligo di legge di porre in liquidazione società in house. (*deliberazione Corte dei conti, sezione riunite in sede di controllo, n. 26/CONTR/12*).

31. La trasformazione a tempo pieno dei rapporti con contratti di lavoro a tempo parziale del personale che ne abbia fatto richiesta, ha precedenza rispetto alle assunzioni di personale a tempo pieno. (*art. 3, c. 101, Legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

31.1. La trasformazione può avvenire nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni in materia di assunzioni.

32. Le assunzioni derivanti da leggi speciali, al fine di monitorare i dati sulla stabilizzazione del precariato e dei lavoratori socialmente utili, sono comunicate al ministero dell'economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, e al dipartimento della funzione pubblica. (*art. 1, c. 3, D.P.C.M. 15 febbraio 2006, in G.U. n. 52 del 3 marzo 2006*).

32.1. Nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi sono esclusi dalla base di computo della quota di riserva ai fini del collocamento obbligatorio dei disabili (*interpello ministero del lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 20 marzo 2009, n. 24/2009*).

33. Le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette sono escluse dalla disciplina limitativa delle assunzioni (*nota ministero lavoro, direzione generale mercato del lavoro, 17 novembre 2009, prot. 13/111/0015270*).

33.1. Gli Enti locali disciplinano nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali.

34. I bandi di concorso devono prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere. (*art. 37, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

35. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni. (*art. 35, c. 5-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

35.1. La disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

35.2. La mobilità è, quindi, consentita solo ed esclusivamente per i dipendenti che abbiano prestato servizio presso l'ente di origine per almeno 5 anni consecutivi.

Collocamento obbligatorio disabili

1. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo del monitoraggio sull'applicazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili. (*art. 39-quater, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*).

1.1. Con nota dipartimento funzione pubblica – ministero lavoro e politiche sociali – Anpal, 10 luglio 2018, n. 7571, sono forniti chiarimenti per la corretta applicazione della norma.

1.1.1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le pubbliche amministrazioni devono trasmettere, con procedura telematica, al dipartimento funzione pubblica, al ministero lavoro e politiche sociali ed al centro per l'impiego territorialmente competente, un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

1.1.2. Con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre 2017, qualora non si sia ancora provveduto, il prospetto informativo può essere inviato entro il 15 settembre 2018.

1.1.3. Il prospetto informativo non deve essere inviato negli anni successivi se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

1.1.4. Entro i successivi sessanta giorni dall'invio del prospetto informativo, deve essere trasmessa, in via telematica, al servizio inserimento lavoratori disabili territorialmente competente, al dipartimento funzione pubblica e al ministero lavoro e politiche sociali, una comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva.

1.1.5. Qualora non si sia ancora provveduto all'invio del prospetto informativo relativo all'anno 2017 e si provveda entro il termine del 15 settembre 2018, entro il predetto termine può essere trasmesso anche il modello di comunicazione.

Personale militare collocato in ausiliaria

1. Con comunicato ministero difesa, è pubblicato il ruolo del personale militare collocato in ausiliaria. (*in suppl. ord. n. 41 alla G.U. n. 214 del 14 settembre 2018*).

1.1. Le pubbliche amministrazioni territoriali possono attingere al ruolo per acquisizione di personale carente in organico, senza oneri a proprio carico, per l'utilizzo del suddetto personale nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestiti. (*art. 992, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*).

Stabilizzazione precari

1. Dal 1° gennaio 2013, può procedersi alla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, attraverso procedure di reclutamento mediante concorso pubblico (*art. 35, c. 3-bis, lett. a, b, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*):

a) con riserva dei posti nel limite del 40% di quelli banditi;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza maturata.

1.1. Dal 1° gennaio 2013, attraverso procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza maturata, può procedersi alla stabilizzazione del personale che ha maturato, alla data di emanazione del bando, almeno tre anni di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando. (*art. 35, c. 3-bis, lett. b*).

1.2. La facoltà di avvalersi di stabilizzazione di cui ai punti **1.** e **1.1.** è subordinata al rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale e dei vincoli finanziari in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica. (*art. 35, c. 3-bis*).

2. Dal 1° settembre 2013 e fino al 31 dicembre 2018, (termine prorogato dal 31 dicembre 2016), in alternativa alle procedure di cui al punto 1 e 1.1, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al punto 1.2, possono essere bandite procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, con riserva dei posti nel limite massimo del 50% e nel rispetto del limite del 50% della spesa assumibile, riservate al personale a tempo determinato in possesso di uno dei seguenti requisiti (*art. 4, c. 6, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125; art. 1, c. 426, Legge 23 dicembre 2014, n. 190*):

- sia stato in servizio al 1° gennaio 2007 da almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente;

- abbia conseguito, successivamente al 1° gennaio 2007, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, in virtù di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006;

- sia stato in servizio, anche non continuativo, per almeno tre anni nel quinquennio 2002/2006;

- abbia conseguito i requisiti di anzianità di servizio triennale in virtù di contratti stipulati prima del 28 settembre 2007;

- abbia maturato, al 30 ottobre 2013, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, con esclusione di quello prestato presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

2.1. Il personale non dirigenziale delle province in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2, può partecipare ad una procedura selettiva indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando.

2.2. Le graduatorie definite in esito alle procedure sono utilizzabili per assunzioni negli anni 2013-2018.

2.3. Per agevolare le stabilizzazioni, sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale. (*art. 4, c. 7*).

3. Gli Enti locali che prevedono di effettuare, giusta programmazione 2013-2018 del fabbisogno di personale, procedure concorsuali di cui ai precedenti punti 1. e 2., possono prorogare fino al 31 dicembre 2018, nel rispetto dei vincoli finanziari, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, al 30 ottobre 2013, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. (*art. 4, c. 9, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125*).

4. I comuni che hanno proceduto in passato ad assunzioni a tempo determinato sulla base di procedure selettive, possono procedere, per il 2013-2018, in via prioritaria rispetto alle procedure di cui al precedente punto 2, alla stabilizzazione a domanda del personale, a condizione che abbia maturato 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni alle proprie dipendenze e nel rispetto dei vincoli assunzionali e limiti di spesa. (*art. 4, c. 6-quater, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125; art. 1, c. 812, Legge 27 dicembre 2017, n. 205*).

4.1. Nelle more delle procedure di stabilizzazione, i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi di spesa per il personale con contratto a tempo determinato, i contratti di lavoro fino alla conclusione delle procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

5. I comuni possono procedere negli anni 2016, 2017 e 2018 ad un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale educativo ed insegnante, per assicurare la continuità e la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido. (*art. 1, c. 228-bis, Legge 28 dicembre 2015, n. 208*).

5.1. I limiti alle assumibilità sono:

- le disponibilità di organico;

- il rispetto del limite di spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016;

- il rispetto dell'obiettivo del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;

- il rispetto delle norme di contenimento della spesa di personale.

5.2. I comuni, nel predetto triennio 2016-2018 e per le predette finalità, possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale avente in atto contratto a termine inserito in proprie graduatorie, adottate a seguito di procedure concorsuali, per titoli ed esami, bandite dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2018, con riserva dei posti nel limite massimo del 50% al personale a tempo determinato in possesso di uno dei seguenti requisiti (*art. 1, c. 228-ter, Legge 28 dicembre 2015, n. 208; art. 4, c. 6, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125; art. 1, c. 426, Legge 23 dicembre 2014, n. 190*):

- sia stato in servizio al 1° gennaio 2007 da almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente;
- abbia conseguito, successivamente al 1° gennaio 2007, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, in virtù di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006;
- sia stato in servizio, anche non continuativo, per almeno tre anni nel quinquennio 2002/2006;
- abbia conseguito i requisiti di anzianità di servizio triennale in virtù di contratti stipulati prima del 28 settembre 2007;
- abbia maturato, al 30 ottobre 2013, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, con esclusione di quello prestato presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

5.2.1. Le graduatorie definite in esito alle procedure sono utilizzabili per assunzioni negli anni 2013-2018.

5.2.2. Per agevolare le stabilizzazioni, sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale. (*art. 4, c. 7*).

5.3. Le assunzioni possono anche riguardare il personale a tempo determinato inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. (*-ter*).

5.4. I comuni possono, altresì, avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo che abbia maturato, al 25 giugno 2016, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure selettive di reclutamento, nel limite massimo del 50% delle facoltà assunzionali definite nel piano triennale di cui al precedente punto **1.2.**, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie. (*-ter*).

5.4.1. Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10%.

6. Nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e previa indicazione della relativa copertura finanziaria, può essere assunto a tempo indeterminato il personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti (*art. 20, c. 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 881, Legge 27 dicembre 2017, n. 205; circolare ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 23 novembre 2017, n. 3*):

a) risulti in servizio successivamente al 28 agosto 2015, anche per un solo giorno, con contratto a tempo determinato presso l'ente che procede all'assunzione o, in caso di comuni che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati (*art. 20, c. 1, lett. a*);

b) sia stato assunto a tempo determinato con procedura concorsuale in relazione alle medesime attività, anche se esplesate da amministrazione diversa da quella che procede all'assunzione (*art. 20, c. 1, lett. b*);

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dello stesso ente di cui alla lett. a almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (*art. 20, c. 1, lett. c*).

6.1. Ai fini dell'assunzione, ha priorità il personale in servizio alla data del 22 giugno 2017. (*art. 20, c. 12*).

6.2. Sono esclusi dall'applicazione della norma:

- il servizio prestato negli uffici di supporto agli organi di direzione politica (*art. 20, c. 7*);

- i contratti di somministrazione di lavoro (*art. 20, c. 9*).

6.3. Gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato possono essere elevati dall'ammontare delle risorse medie del triennio 2015-2017 destinate al personale non di ruolo, a condizione che l'ente sia in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di revisione, e che sia ridotto nei bilanci il valore di spesa per il personale non di ruolo utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato. (*art. 20, c. 3*).

6.4. Le procedure non possono essere applicate nei comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. (*art. 20, c. 4*).

6.5. Fino al termine delle procedure, è fatto divieto di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le professionalità e posizioni oggetto del reclutamento speciale. (*art. 20, c. 5*).

6.6. Nelle more della conclusione delle procedure, possono essere prorogati i rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che vi partecipano. (*art. 20, c. 8*).

7. Nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e previa indicazione della relativa copertura finanziaria, possono essere bandite procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti (*art. 20, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; circolare ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 23 novembre 2017, n. 3*):

- risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'ente che bandisce il concorso;

- abbia maturato, al 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'ente che bandisce il concorso.

7.1. Sono esclusi dall'applicazione della norma:

- il servizio prestato negli uffici di supporto agli organi di direzione politica (*art. 20, c. 7*);

- i contratti di somministrazione di lavoro (*art. 20, c. 9*).

7.2. Gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato possono essere elevati dall'ammontare delle risorse medie del triennio 2015-2017 destinate al personale non di ruolo, a condizione che l'ente sia in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte

dell'organo di revisione, e che sia ridotto nei bilanci il valore di spesa per il personale non di ruolo utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato. (art. 20, c. 3).

7.3. Le procedure non possono essere applicate nei comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. (art. 20, c. 4).

7.4. Fino al termine delle procedure, è fatto divieto di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le professionalità e posizioni oggetto del reclutamento speciale. (art. 20, c. 5).

7.5. Nelle more della conclusione delle procedure, possono essere prorogati i rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che vi partecipano. (art. 20, c. 8).

8. Nel triennio 2019-2021 le amministrazioni utilizzatrici di lavoratori socialmente utili o impegnati in lavori di pubblica utilità possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche part-time, nei limiti della dotazione organica e del piano fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni (art. 1, c. 446, Legge 30 dicembre 2018, n. 145):

a) possesso dei requisiti di anzianità di cui ai punti precedenti;

b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, con riferimento ai profili professionali per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo;

c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, per gli altri profili;

d) finanziamento con le risorse già preordinate per la disciplina ordinaria del *turn-over*.

8.1. Nelle more del completamento delle procedure di assunzione, gli enti possono prorogare fino al 31 ottobre 2019 le convenzioni e gli eventuali contratti a tempo determinato, a valere sulle risorse già stanziati per la stabilizzazione degli LSU e per le iniziative connesse alle politiche attive del lavoro in favore delle regioni. (art. 1, c. 446, lett. h).

8.2. Le procedure di assunzione sono organizzate dal dipartimento funzione pubblica, che procede alla ricognizione dei posti che le amministrazioni rendono disponibili nel triennio 2019-2021 per le assunzioni a tempo indeterminato. (art. 1, c. 447).

8.3. Le assunzioni a tempo indeterminato sono operate da parte delle amministrazioni che già utilizzavano i lavoratori inseriti nelle graduatorie e, in subordine e nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici di lavoratori socialmente utili o di lavoratori di pubblica utilità. (art. 1, c. 448).

9. Gli Enti locali delle regioni a statuto speciale che presentano un bilancio stabilmente riequilibrato hanno facoltà di prorogare i contratti a termine fino al 31 dicembre 2018. (art. 20, c. 4, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nel testo aggiunto dall'art. 1, c. 686, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

9.1. La proroga è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione.

10. In tema di vincoli finanziari in materia di assunzioni, i processi di stabilizzazione non possono essere avviati nelle province e nei comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio precedente (art. 76, c. 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).

11. Le procedure di stabilizzazione, configurandosi come modalità speciali di reclutamento che derogano alle procedure concorsuali ordinarie e determinando un'assunzione a tempo indeterminato del personale interessato, non vanno conteggiate nella quota da destinare all'accesso dall'esterno che, per vincolo più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, è in misura non inferiore al 50% dei posti utilizzati. (nota dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 14 dicembre 2007, n. 4826).

11.1. Il reclutamento speciale secondo la procedura di stabilizzazione va correttamente calcolato nel contesto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, tenendo anche conto della necessità di garantire un adeguato accesso dall'esterno in misura non inferiore al 50% dei posti da coprire. (circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 18 aprile 2008, n. 5/2008).

11.2. Resta fermo il principio che le disposizioni sulla stabilizzazione non hanno in nessun caso una portata vincolante e non determinano, pertanto, in capo ai possibili destinatari un diritto soggettivo alla assunzione.

11.3. L'assunzione non può avvenire prima della maturazione dell'intero triennio di lavoro di tipo subordinato e, non sussistendo una equiparazione dell'attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato con quella, di tipo parasubordinato, delle collaborazioni coordinate e continuative, per queste ultime la procedura di stabilizzazione non è consentita se non previa partecipazione con riserva a concorsi a tempo determinato e ad un'assunzione a tempo determinato. (circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 18 aprile 2008, n. 5/2008).

11.4. Non sono cumulabili, ai fini della maturazione del requisito temporale, esperienze lavorative maturate con tipologie contrattuali diverse.

11.5. Sono esclusi dalla procedura di stabilizzazione le seguenti categorie:

a) i lavoratori assunti per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica;

b) gli incarichi dirigenziali;

c) gli incarichi per la preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo;

d) i lavoratori assunti per lo svolgimento di programmi o attività finanziati con fondi comunitari o con il fondo per le aree sottoutilizzate.

12. Non rientrano nella categoria dei lavoratori precari destinati alla stabilizzazione i dipendenti a tempo determinato che fruiscono del cumulo dei redditi derivanti da pensione di anzianità con quelli relativi a lavoro dipendente. (nota dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 18 dicembre 2007, n. 48967).

13. La stabilizzazione di personale a tempo determinato costituisce assunzione ex novo a tempo indeterminato e non risulta, pertanto, possibile il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo

determinato, dal quale è necessario acquisire preventivamente le dimissioni. (*nota dipartimento funzione pubblica, UPPA, 6 marzo 2008, n. 11461*).

Mobilità

1. Con il semplice consenso dell'amministrazione di appartenenza, è possibile ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, che ne facciano richiesta, appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni. (*art. 30, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

1.1. Le amministrazioni fissano preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste e pubblicano sul proprio sito istituzionale, per almeno 30 giorni, un bando con l'indicazione dei posti che intendono ricoprire attraverso il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni.

1.1.1. Il dipartimento funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

1.2. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta. (*art. 30, c. 1-bis*).

1.3. In tutte le ipotesi di mobilità volontaria, occorre sempre mantenere al dipendente la posizione economica goduta nell'ente di provenienza. (*nota dipartimento funzione pubblica, UPPA, 13 novembre 2006, n. 10*).

2. Con mobilità obbligatoria, senza che il trasferimento sia motivato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi nello stesso comune oppure ad una distanza dalla sede di servizio non superiore a 50 chilometri. (*art. 30, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

2.1. La mobilità per la quale non è previsto il consenso del lavoratore non si applica ai dipendenti con figli minori di anni tre, con diritto al congedo parentale o quando il lavoratore ha diritto ai tre giorni di permesso di cui all'art. 33, c. 3, della Legge n. 104/1992.

2.2. Con D.P.C.M., è definita una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione. (*art. 4, c. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114*).

2.2.1. Con D.P.C.M. 26 giugno 2015, sono fissate le regole per l'equiparazione degli stipendi in caso di mobilità obbligatoria nel pubblico impiego. (*in G.U. n. 216 del 17 settembre 2015*).

3. Un fondo di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2015, è destinato al miglioramento dell'allocatione del personale presso le pubbliche amministrazioni ed è da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei processi di mobilità. (*art. 30, c. 2.3., D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

3.1. Al fondo affluisce il 50% del trattamento economico spettante al personale trasferito, mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente, ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali.

3.2. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di mobilità.

4. Il ricorso alle procedure di mobilità tra Enti locali di regioni diverse è consentito soltanto nell'ipotesi in cui l'ente ricevente abbia un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli previsti per gli enti in condizioni di dissesto, maggiorato del 50%. (*art. 19, c. 1, Legge 28 dicembre 2001, n. 448*).

5. Può essere disposta l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o presso imprese private, per singoli progetti e con il consenso dei dipendenti interessati, sulla base di appositi protocolli di intesa fra le parti. (*art. 23-bis, c. 7, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

6. Prima di avviare le procedure di assunzione di personale, gli Enti locali sono tenuti a comunicare l'area, il livello, la sede di destinazione e, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per i quali si intende bandire il concorso, alle strutture regionali e provinciali alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. (*art. 34-bis, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; circolare dipartimento funzione pubblica, ufficio personale pubbliche amministrazioni, 17 marzo 2003, n. 1440*).

6.1. All'avvio delle procedure concorsuali può procedersi decorsi due mesi dalla data di ricezione, per conoscenza, da parte del dipartimento della funzione pubblica, della comunicazione e solo per le posizioni per le quali non sia intervenuta, da parte del dipartimento della funzione pubblica, assegnazione di personale collocato in disponibilità ovvero interessato ai processi di mobilità. (*art. 34-bis, c. 2 e 4*).

6.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione delle disposizioni sulla mobilità. (*art. 30, c. 2.2*).

6.3. Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle di diritto. (*art. 34, c. 5*).

6.4. Sono escluse dalla procedura di preventiva comunicazione le mobilità volontarie ed i casi di scorrimento delle graduatorie.

7. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni. (*art. 35, c. 5-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

7.1. la disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

7.2. La mobilità è, quindi, consentita solo ed esclusivamente per i dipendenti che abbiano prestato servizio presso l'ente di origine per almeno 5 anni consecutivi.

7.3. La disposizione si riferisce alle amministrazioni che presentano, dal punto di vista organizzativo, un'articolazione delle sedi sul territorio e, pertanto, non trova applicazione nei confronti degli Enti locali. (*parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 9 marzo 2006, n. 2*).

8. Ai fini della mobilità collettiva, le pubbliche amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. (art. 6, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

9. Le procedure di mobilità di cui all'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 si applicano al personale adibito a (art. 13, c. 1, Legge 4 novembre 2010, n. 183):

- funzioni statali conferite;
- attività conferite o trasferite da altre pubbliche amministrazioni;
- attività e servizi esternalizzati.

10. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn-over*. (art. 14, c. 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135).

11. Con D.M. presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 14 settembre 2015, sono stabiliti i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità riservate al personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, nonché le modalità e le procedure per il transito del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia provinciale che è dichiarato soprannumero nei ruoli degli Enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale. (in G.U. n. 227 del 30 settembre 2015).

Comandi

1. Il provvedimento di comando è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato. (art. 1, c. 414, Legge 24 dicembre 2012, n. 228).

2. Il provvedimento di utilizzo in assegnazione temporanea di personale in altre amministrazioni per un periodo massimo di 3 anni è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato. (art. 1, c. 413, Legge 24 dicembre 2012, n. 228).

3. Nelle more del riordino delle province, i comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso altre pubbliche amministrazioni possono essere prorogati, anche in deroga al limite temporale di tre anni, sino al 30 giugno 2014. (art. 2, c. 8-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125).

4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. (art. 1, c. 420, lett. d, Legge 23 dicembre 2014, n. 190).

4.1. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi.

Scavalchi

1. Gli Enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e part-time, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. (art. 1, c. 124, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Indennità chilometrica

1. Dal 31 maggio 2010 è soppressa l'indennità chilometrica, ragguagliata ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, per ogni Km percorso, in favore del personale contrattualizzato autorizzato a recarsi in missione per servizio in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza. (art. 6, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. L'indennità chilometrica può continuare ad essere corrisposta al personale adibito a funzioni ispettive, nonché, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta, al personale impegnato nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo. (circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 22 ottobre 2010, n. 36).

1.1.1. L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è, comunque, subordinata alla verifica che la scelta sia imposta da situazioni di disagio e che risulti economicamente più vantaggiosa.

1.2. Per il personale impegnato in funzioni diverse da quelle di verifica e controllo, l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio ha effetto limitato ad ottenere la copertura assicurativa, restando esclusa ogni possibilità di corresponsione di indennità chilometrica. (deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 8/CONTR/11, depositata il 7 febbraio 2011).

1.2.1. Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici.

1.2.2. È possibile il ricorso a regolamentazioni interne dell'Ente volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno tenere necessariamente conto delle finalità di contenimento della spesa e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto (deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 21/CONTR/11, depositata il 5 aprile 2011).

1.3. Il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal segretario comunale o provinciale titolare di segreteria convenzionate per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni, non costituisce spesa per trattamento di missione e, pertanto, la soppressione dell'indennità chilometrica non è applicabile. (deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 9/CONTR/11, depositata il 7 febbraio 2011).

1.3.1. Nelle convenzioni di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del segretario da una sede all'altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti; rimborso che è attribuibile nella misura dell'indennità chilometrica, pari ad un quinto del prezzo della benzina verde per ogni chilometro,

e non già all'entità delle tariffe ACI e che non spetta per i tragitti abitazione-luogo di lavoro e viceversa. (*nota ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 21 aprile 2011, n. 54055*).

Lavoro straordinario

1. Non possono essere erogati compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. (*art. 3, c. 83, Legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

Trattamento economico

1. Ai contratti stipulati e agli incarichi conferiti dal 10 dicembre 2010, si applicano le disposizioni del regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo (*D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195, in G.U. n. 276 del 25 novembre 2010*).

2. Dal 22 maggio 2018 è pienamente applicabile ed efficace il CCNL del comparto funzioni locali firmato il 21 maggio 2018. (*in suppl. ord. n. 46 alla G.U. n. 232 del 5 ottobre 2018*).

3. La decorrenza delle progressioni economiche orizzontali non può essere anteriore al primo gennaio dell'anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse. (*nota Mef, ragioneria generale dello Stato, 24 marzo 2017, n. 49781*).

4. Il compenso straordinario non avente natura retributiva di 80 euro mensili disposto dall'articolo 1, comma 972, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore del personale appartenente ai corpi di polizia, al corpo nazionale VV.FF e alle forze armate, non spetta al personale appartenente al corpo di polizia locale. (*nota ragioneria generale dello Stato, 9 febbraio 2016, n. 6418*).

Dirigenti

1. L'accesso alla carriera dirigenziale è consentita soltanto ai possessori del diploma di laurea, di cui al vecchio ordinamento, o di nuova laurea specialistica e non già anche ai possessori di laurea triennale di primo livello. (*circolare dipartimento funzione pubblica, 6 novembre 2005, n. 4/05*).

1.1. Il requisito del possesso del titolo della laurea per l'accesso alla qualifica dirigenziale, anche nell'ipotesi di incarichi a contratto, è vincolante a prescindere dalla circostanza che l'incaricato sia un dipendente interno dell'amministrazione o un soggetto esterno. (*parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 30 maggio 2008, n. 35/08*).

1.2. Rimane nella discrezionalità dell'amministrazione valutare il titolo di studio da richiedere come requisito di accesso alla dirigenza (laurea triennale piuttosto che diploma di laurea e quindi laurea specialistica o magistrale), in relazione al livello di specializzazione del personale che si vuole assumere. (*parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 16 giugno 2008, n. 42/08*).

2. Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato possono essere conferiti a soggetti che hanno un'età inferiore a quella prevista quale tetto per il trattenimento in servizio del personale a tempo indeterminato. (*art. 33, c. 3, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248*).

3. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali, prima di rivolgersi a personale esterno, deve procedersi all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti appartenenti ai ruoli dell'amministrazione, anche tra i funzionari direttivi di categoria D. (*sentenza TAR Lazio, sezione I-ter, 13 gennaio 2015, n. 3670, depositata in segreteria il 3 marzo 2015*).

4. Con direttiva della presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 19 dicembre 2007, n. 10, sono dettati criteri e modalità per l'affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali. (*in G.U. n. 47 del 25 febbraio 2008*).

4.1. La direttiva costituisce, per gli Enti locali, raccomandazione a tenere conto del suo contenuto nella materia.

5. Sono normati condizioni, requisiti, durata e limiti quantitativi degli incarichi dirigenziali. (*art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

5.1. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibili nei ruoli dell'amministrazione.

5.2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale. (*art. 1, c. 221, Legge 28 dicembre 2015, n. 208*).

6. L'incarico può essere non rinnovato o revocato in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o di inosservanza delle direttive. (*art. 21, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

7. Gli enti che, alla scadenza di un incarico dirigenziale, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico al dirigente, possono conferire al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. (*art. 9, c. 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122*).

8. Per motivate esigenze organizzative, può essere disposto il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto. (*art. 1, c. 18, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148*).

9. Fermo restando i requisiti di cui ai punti precedenti, per gli Enti locali, il numero complessivo degli incarichi dirigenziali a contratto conferibili per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, è stabilito nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nella misura massima del 30% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. (*art. 110, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

9.1. Per il periodo di durata degli incarichi, ivi compreso quello di direttore generale, i dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. (*art. 110, c. 5*).

10. Gli Enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali e al riordino degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. (*art. 1, c. 221, Legge 28 dicembre 2015, n. 208*).

11. È illegittimo l'incarico dirigenziale conferito in comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti a coloro che, nel precedente biennio, abbiano ricoperto incarichi di presidente o di amministratore delegato in società partecipate di cui il comune è socio di maggioranza. (*art. 7, c. 2, lett. b, D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; delibera ANAC, 9 marzo 2016, n. 294*).

12. Sono costituzionalmente illegittime le norme che contengono meccanismi di spoil system riferiti ad incarichi dirigenziali, anche quando tali incarichi sono conferiti a soggetti esterni, che comportino l'esercizio di funzioni amministrative di esecuzione dell'indirizzo politico. (*sentenza Corte costituzionale, 23 luglio 2011, n. 246*).

13. La retribuzione di risultato deve essere corrisposta sulla base del raggiungimento degli obiettivi assegnati, con riferimento al grado di raggiungimento degli stessi. In mancanza di programmazione di obiettivi e di meccanismi e strumenti di valutazione, la liquidazione della retribuzione di risultato costituisce danno erariale. (*nota dipartimento funzione pubblica, UPPA, 28 febbraio 2008, n. 10081*).

13.1. La retribuzione di risultato può essere decurtata fino all'80% in caso di violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione. (*art. 21, c. 1-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

13.2. Il trattamento economico accessorio è determinato, oltre che in correlazione alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità, anche in funzione dei risultati conseguiti. (*art. 24, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

13.2.1. Il trattamento economico accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30% della retribuzione complessiva del dirigente. (*art. 24, c. 1-bis*).

13.3. Alle funzioni della dirigenza è aggiunto il concorso alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. (*art. 16, c. 1, lett. L-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

14. Ai compiti e poteri della dirigenza è aggiunta la valutazione del personale assegnato ai propri uffici. (*art. 17, c. 1, lett. e-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

15. L'assegnazione ai dirigenti di incarichi aggiuntivi non può comportare l'erogazione di indennità aggiuntive. (*art. 9, c. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122*).

Segretari comunali e provinciali

1. Una quota di 5 milioni di euro del fondo di mobilità dei segretari comunali e provinciali è destinata agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, ai fini della valorizzazione del ruolo, e della funzione dei segretari comunali e alla razionalizzazione della struttura retribuita della categoria. (*art. 3, c. 138, Legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

2. Durante il periodo in cui il segretario è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso. (*art. 101, c. 2-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

3. È di 2 anni il periodo massimo di "disponibilità" dei segretari comunali o provinciali non confermati, revocati o comunque privi di incarico. (*art. 101, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

4. È di 2 anni il periodo per il collocamento d'ufficio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche dei segretari comunali e provinciali che non abbiano prestato servizio in qualità di titolari in altra sede. (*art. 101, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

5. Nei casi di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, anche i segretari iscritti nelle fasce A e B possono essere collocati nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione in vigore presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tal senso. (*art. 1, c. 48, Legge 30 dicembre 2004, n. 311*).

5.1. La norma si interpreta nel senso che è possibile la collocazione in posizioni professionali equivalenti alla ex IX qualifica funzionale del comparto ministeri, con spettanza del trattamento economico corrispondente. (*art. 16, c. 4, Legge 28 novembre 2005, n. 246*).

6. I comuni fino a 5.000 abitanti di regioni diverse, posti in posizione di confine, che condividono analoghe condizioni territoriali, ricompresi in sezioni regionali diverse dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto, nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio di funzioni associate, al fine di assicurare lo svolgimento delle mansioni delle segreterie comunali nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia, purchè non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (*art. 3-quater, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito dalla Legge 31 maggio 2005, n. 88*).

6.1. La norma apporta una deroga alla disciplina posta dall'art. 10 del D.P.R. 465/1997 in materia di convenzioni di segreteria, che consente tale strumento soltanto ai comuni ricompresi nell'ambito della competenza territoriale della medesima sezione regionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. (*circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n. 23/2005*).

6.2. In caso di sedi di segreteria convenzionate, non è ammissibile parametrare la retribuzione di posizione alla fascia demografica derivante dalla somma degli abitanti degli enti in convenzione. (*nota ragioneria generale dello Stato, 29 settembre 2014, n. 76063*).

6.3. Fermo restando che il segretario nominato titolare di una convenzione di segreteria dovrà aver comunque conseguito l'idoneità alla nomina presso il comune di più elevata classificazione fra quelli facenti parte della convenzione, in ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del segretario convenzionato deve risultare corrispondente a quella prevista dalla contrattazione collettiva per il comune capofila, il quale, nell'ambito della convenzione, procede alla nomina del segretario. (*circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, 24 marzo 2015, n. 485*).

7. In ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione del segretario convenzionato deve essere corrispondente a quella prevista dalla contrattazione collettiva per il comune capofila, il quale procede alla nomina del segretario nell'ambito della convenzione. (*nota ragioneria generale dello Stato, 5 agosto 2015, n. 62711*).

7.1. Il trattamento economico del segretario comunale nominato presso un ente di fascia inferiore deve essere rideterminato con decorrenza dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della Legge 147/2013, non potendo il segretario, dalla predetta mensilità, più beneficiare del trattamento economico più vantaggioso a seguito dell'abrogazione del divieto di reformatio in peius. (*nota ragioneria generale dello Stato, 5 agosto 2015, n. 62711*).

8. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione in forma associata del servizio di segreteria non solo tra comuni, ma anche tra comuni e province e tra province. (*art. 98, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

9. A decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate per un numero di unità non superiore all'80% di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. (*art. 14, c. 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135*).

10. In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva la retribuzione di posizione più alta, corrispondente alla fascia demografica dell'Ente locale di cui era titolare al momento del collocamento in disponibilità. I relativi oneri sono a carico dell'ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico del ministero interno per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente. (*art. 43, c. 2, CCNL 16 maggio 2001*).

10.1. Con nota del ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, 20 giugno 2017, n. 7122, sono forniti indirizzi applicativi sulle modalità procedurali per la formulazione delle richieste di rimborso.

Diritti di rogito e di segreteria

1. A decorrere dal 25 giugno 2014, è abolita l'attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti del diritto di rogito. (*art. 41, c. 4, Legge 11 luglio 1980, soppresso dall'art. 10, c. 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114*).

2. A decorrere dal 25 giugno 2014, il provento dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia. (*art. 30, c. 2, Legge 15 novembre 1973, n. 734*).

3. Negli Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e, comunque, a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, continua ad essere attribuita al segretario comunale rogante una quota del provento spettante al comune, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento. (*art. 10, c. 2-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114*).

3.1. I diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia c. (*deliberazione Corte dei conti, sezione Autonomie, 4 giugno 2015, n. 21*).

3.1.1. I proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali laddove gli importi riscossi dal comune nel corso dell'esercizio non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario.

3.1.2. Le somme destinate al pagamento dell'emolumento devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti.

3.2. È escluso il riconoscimento dei diritti di rogito al vice segretario, titolare di posizione organizzativa, per le connesse attività svolte nei periodi di assenza/impedimento del segretario di fascia A e B. (*nota ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, 25 marzo 2016, n. 26297*).

4. Il segretario comunale e provinciale, su richiesta dell'ente, è tenuto a rogare i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. (*art. 97, c. 4, lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

Contrattazione integrativa

1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini del funzionamento della trattativa integrativa, tengono conto dei processi di ridimensionamento delle piante organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato (per gli Enti locali, indicazione di principio). (*art. 1, c. 194 e 200, Legge 23 dicembre 2005, n. 266*).

1.1. I risparmi non possono essere utilizzati per incrementare i fondi negli anni successivi (per gli Enti locali, indicazione di principio). (*art. 1, c. 195 e 200*).

1.2. Le eventuali risorse aggiuntive destinate ad incremento devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri stanziamenti di spesa. (*art. 1, c. 192*).

1.3. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, assegnati agli stanziamenti per retribuzioni e portati in detrazione dai pertinenti fondi, continuano ad essere a carico dei fondi medesimi, ai quali vengono riassegnati alla data del passaggio di area o di categoria oppure di cessazione dal servizio dei dipendenti che ne hanno fruito. (*art. 1, c. 193*).

1.4. L'organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti. (*art. 1, c. 196*).

1.5. L'organo di revisione è tenuto ad effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della trattativa integrativa con i vincoli di bilancio. (*art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

1.6. Qualora i controlli evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto. (*art. 40-bis, c. 3*).

1.7. Entro il 31 maggio di ogni anno, tramite la ragioneria generale dello Stato, gli Enti locali devono trasmettere alla Corte dei conti specifiche informazioni sulla trattativa integrativa, certificate dall'organo di revisione. (*art. 40-bis, c. 3*).

1.8. L'organo di revisione è, altresì, tenuto ad inviare annualmente al Ministero dell'economia e finanze specifiche informazioni sui costi della trattativa integrativa. (*art. 40-bis*).

1.9. Il modello di rilevazione dei costi, predisposto dal Ministero dell'economia e finanze, è integrato da scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei conti. (*art. 67, c. 9, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133*).

1.10. Dal 23 giugno 2017, le amministrazioni pubbliche potranno adempiere all'obbligo di pubblicazione sul proprio sito dei contratti integrativi stipulati e delle relative relazioni illustrativa e tecnica, mediante l'invio all'Aran ed al Cnel, attraverso la procedura web unificata, nonché mediante l'indicazione sul proprio sito istituzione del collegamento ipertestuale alla banca dati dei contratti integrativi. (*comunicazione Aran, prot. 5150, e Cnel, prot. 874, del 16 giugno 2017*).

1.10.1. Con l'inserimento del collegamento ipertestuale, dal 23 giugno 2017, cessa l'obbligo per l'ente di pubblicare nella propria "Amministrazione trasparente" i contratti integrativi e le relazioni.

1.11. A decorrere dal 1° ottobre 2015, le pubbliche amministrazioni devono inviare i contratti integrativi all'ARAN ed al CNEL esclusivamente per via telematica attraverso la "procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi". (*comunicato ARAN e CNEL, 8 settembre 2015, n. 21279*).

1.11.1. Il responsabile legale dell'ente dovrà utilizzare la credenziale in suo possesso e procedere alla nomina, all'interno dell'area utenti riservata, del soggetto responsabile della trasmissione dei contratti integrativi.

1.12. Il mancato adempimento delle prescrizioni sulla contrattazione integrativa e sugli adempimenti ad essa connessi, comporta la sospensione dei versamenti a carico del bilancio dello stato ed il divieto di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. (*art. 67, c. 12, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133*).

1.13. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto. (*art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165*).

1.14. La nullità delle clausole contrattuali adottate in violazione non trova applicazione, con riferimento agli atti di contrattazione decentrata adottati entro il 31 dicembre 2012, a condizione che (*art. 4, c. 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68*):

- sia stato rispettato il patto di stabilità interno;
- non siano stati superati i vincoli finanziari per la costituzione dei fondi;
- non sussista riconoscimento giudiziale di responsabilità erariale;
- siano state rispettate le disposizioni in materia di spese ed assunzioni di personale.

2. In caso di mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, gli Enti locali sono tenuti al recupero integrale delle somme indebitamente erogate, attraverso il riassorbimento graduale con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli. (*art. 4, c. 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68*).

2.1. Il recupero è operato a valere sulle risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa.

2.2. Gli Enti locali che abbiano già adottato alla data del 28 febbraio 2017 le misure di contenimento della spesa, possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate per un periodo non superiore a cinque anni. (*art. 1, c. 15-quater, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19*).

2.2.1. La facoltà è accordata a condizione che sia dimostrato l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste, nonché ulteriori misure di razionalizzazione anche attraverso la fusione ovvero soppressione di società, enti o agenzie strumentali.

2.2.2. Il raggiungimento delle riduzioni di spesa deve essere dimostrato con apposita relazione, corredata dal parere dell'organo di revisione, allegata al rendiconto di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.

2.3. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero, trovano applicazione le disposizioni dettate dall'art. 2, commi 11 e 12, del D.L. n. 95/2012, di cui al successivo punto 2.3.1., nei limiti temporali della vigenza della predetta norma.

2.3.1. Fermo restando il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo, devono essere applicate le seguenti misure di gestione delle situazioni di soprannumero, in ordine di priorità (*art. 2, c. 11, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135*):

- a) risoluzione unilaterale del rapporto di impiego per i dipendenti che prima della riforma pensionistica (D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011) avevano maturato i requisiti per il pensionamento e sono, invece, rimasti in servizio o che li matureranno entro il 31 dicembre 2016. (*art. 2, c. 11, lett. a*);
- b) predisposizione, di un piano di cessazioni dal servizio di personale, tenuto conto di quanto alla precedente lettera a), per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. (*art. 2, c. 11, lett. b*);
- c) individuazione delle posizioni soprannumerarie non riassorbibili al 31 dicembre 2015, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla precedente lettera a). (*art. 2, c. 11, lett. c*);
- d) avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartmentale, previo esame con le organizzazioni sindacali da concludersi entro trenta giorni. (*art. 2, c. 11, lett. d*);
- e) utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale, riassorbibili gradualmente all'atto di cessazioni dal servizio a qualunque titolo, sulla base di criteri e tempi definiti, previo esame con le organizzazioni sindacali da concludersi entro trenta giorni. (*art. 2, c. 11, lett. e*);
- f) dichiarazione di esubero, per non oltre 24 mesi, elevabili a 48 mesi se entro l'arco temporale vengono maturati i requisiti per il trattamento pensionistico, per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), con trattamento economico all'80% del solo tabellare. (*art. 2, c. 12*).

2.3.2. Il prepensionamento di cui alla lettera a) del precedente punto **2.3.1.** ha carattere obbligatorio. (*art. 2, c. 6, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125*).

2.3.3. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di riorganizzazione non possono essere calcolate come risparmio utile o unità sostituibili per le assunzioni.

2.4. Una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria sui piani di riorganizzazione e sulle specifiche misure in essi previsti per il contenimento della spesa per il personale, devono essere trasmessi al dipartimento funzione pubblica, alla ragioneria generale dello Stato e al dipartimento affari interni e territoriali del ministero interno entro il 31 maggio di ciascun anno.

2.5. Per gli Enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, le somme indebitamente erogate per il mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa possono essere compensate anche con l'utilizzo dei risparmi derivanti da (art. 4, c. 2, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68; art. 1, c. 226, Legge 28 dicembre 2015, n. 208):

- misure di razionalizzazione organizzativa;
- piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate ed il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche;
- misure di razionalizzazione organizzative delle funzioni dirigenziali;
- vincoli alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale.

2.6. Nelle more che un apposito comitato fornisca indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale degli Enti locali, gli organi degli enti possono continuare ad applicare, in via temporanea e salvo recupero, le clausole dei contratti integrativi vigenti ritenuti indispensabili per assicurare la continuità nello svolgimento dei servizi necessari. (circolare interministeriale, affari regionali e autonomie, semplificazione e p.a., economia e finanze, 12 maggio 2014, n. 60/Gab.).

3. A corredo di ogni contratto integrativo deve essere redatta una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, certificate dall'organo di revisione, da trasmettere all'ARAN e al CNEL entro cinque giorni dalla sottoscrizione. (art. 40, c. 3-sexies, e art. 40-bis, c. 5).

3.1. Lo schema standard di relazione tecnico-finanziaria e lo schema standard di relazione illustrativa sono stati predisposti dalla ragioneria generale dello Stato. (circolare ragioneria generale dello Stato, 19 luglio 2012, n. 25).

4. Dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse per trattamento accessorio del personale, anche dirigente, di ciascuna amministrazione non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016. (art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75).

4.1. Nel medesimo periodo, il fondo per trattamento accessorio deve, inoltre, essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

4.1.1. Con circolare ragioneria generale dello Stato, 8 maggio 2015, n. 20, sono dettate istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare ai fondi per la contrattazione integrativa.

4.1.2. La corretta determinazione delle decurtazioni prevede:

- costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno;
- confronto del Fondo con quello dell'anno 2016 e decurtazione delle somme eventualmente in eccesso;
- riduzione del Fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento (tenendo conto del personale assumibile) ed il valore medio dei presenti nell'anno 2016. (nota ragioneria generale dello Stato, 20 luglio 2017, n. 152689).

4.2. Le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero ICI o da contratti di sponsorizzazioni devono essere computate ai fini della determinazione del tetto posto al fondo per la contrattazione integrativa. (deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 51/2011).

4.2.1. Devono ritenersi escluse dall'obbligo di contenimento delle risorse per trattamento accessorio al personale le risorse che affluiscono al fondo destinate a remunerare le prestazioni professionali dell'avvocatura interna.

4.2.2. Sono escluse dalle risorse per il trattamento accessorio gli incentivi per funzioni tecniche. (art. 113, c. 5-bis, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiunto dall'art. 1, c. 526, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

4.2.3. Sono esclusi dal limite (art. 11, c. 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135):

- a) gli incrementi previsti, successivamente al 22 giugno 2017, dai contratti collettivi regionali di lavoro e degli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;**
- b) gli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente al 22 giugno 2017.**

4.2.4. L'esclusione si applica anche con riferimento alle assunzioni effettuate in deroga ai relativi limiti finanziari utilizzando risorse destinate ai contratti flessibili secondo la disciplina posta, per il triennio 2018-2020, dall'art. 20, c. 3, del D.Lgs. n. 75/2017. (art. 11, c. 2).

4.3. Le risorse di bilancio che i comuni privi di dirigenza destinano al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative rientrano nel tetto del trattamento accessorio. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 6 ottobre 2014, n. 26).

4.4. A modifica delle indicazioni contenute nella circolare 23 novembre 2017, n. 3, il trattamento economico accessorio, anche in caso di stabilizzazioni finanziate con le risorse per i contratti flessibili, non può superare il limite dell'anno 2016. (circolare ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 9 gennaio 2018, n. 1).

4.4.1. Ad integrazione e chiarimento delle circolari 23 novembre 2017, n. 3, e 9 gennaio 2018, n. 1, è precisato che eventuali disposizioni di legge che introducono deroghe al regime ordinario delle assunzioni con contestuale copertura

della relativa spesa, anche con riferimento al trattamento economico accessorio, possono derogare anche al predetto limite di spesa. (*circolare ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 8 maggio 2018, n. 2*).

4.4.2. Tra le disposizioni legislative derogatorie può essere considerato l'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 75/2017, che consente alle amministrazioni di elevare gli ordinari limiti dalle norme vigenti, utilizzando le risorse previste per il lavoro flessibile calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.

4.5. Gli incrementi del fondo risorse decentrate, previsti dall'articolo 67, comma 2, lett. a) e b), del CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 9 ottobre 2018, n. 19*).

4.6. I comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge e il cui servizio di accertamento non sia affidato in concessione, possono prevedere, con proprio regolamento che il maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal rendiconto approvato sia destinato, nella misura massima del 5% e limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di legge sull'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. (art. 1, c. 1091, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

4.6.1. La quota destinata al trattamento accessorio al personale è al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'ente ed il beneficio non può superare il 15% del trattamento annuo lordo individuale.

4.6.2. La predetta quota è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate relativamente all'IMU, alla TARI e alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti.

5. Con circolare dipartimento funzione pubblica, 11 novembre 2011, n. 13, è richiamata l'attenzione sul corretto utilizzo per la contrattazione integrativa delle economie derivanti da riduzioni di spesa e da maggiori entrate conseguite in relazione ai processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.

6. Gli Enti locali possono adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate ed il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. (*art. 16, c. 4, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111*).

6.1. Le eventuali economie effettivamente realizzate per effetto del piano possono essere utilizzate annualmente, previa certificazione dell'organo di revisione, a consuntivo, dei risparmi conseguiti per effetto del raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna voce di spesa previsti nel piano, nell'importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa, riservando almeno il 50% alla incentivazione delle performance. (*art. 16, c. 5*).

6.1.1. I piani adottati sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative. (*art. 16, c. 6*).

6.2. La possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'amministrazione, da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 13 dicembre 2012, n. 2*).

7. La corresponsione del salario accessorio deve essere correlata ad una programmazione basata su criteri predefiniti, misurabili *ex ante* e misurati *ex post* in sede di consuntivazione. Una ricostruzione a posteriori, quando la gestione annuale è conclusa, anche se dovessero utilizzarsi risorse finanziarie di enti terzi per esercitare funzioni da essi delegate, non è coerente con le norme giuscontabili e con i principi di sana gestione finanziaria. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 26 settembre 2017, n. 23*).

Contratti di lavoro flessibile

1. Per il principio di carattere generale che afferma il modello del rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale strumento per soddisfare il fabbisogno di personale, il ricorso alle forme flessibili di lavoro subordinato è circoscritto ad ipotesi residuali. (*art. 36, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

1.1. È possibile ricorrere al lavoro flessibile solo per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. (*art. 36, c. 2*).

1.2. Il carattere dell'eccezionalità va inteso in termini di imprevedibilità e non già di straordinarietà, escludendo che l'esigenza possa avere un carattere riconducibile ad un bisogno permanente. (*parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 17 luglio 2008, n. 49/08*).

1.3. Dell'esigenza temporanea ed eccezionale può prescindere soltanto per i contratti di formazione e lavoro, stante la loro vocazione ad essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, purché ciò emerga inequivocabilmente dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale.

1.4. Le tipologie contrattuali che rilevano per l'utilizzo dei lavoratori sono (*art. 36, c. 2*):

- il tempo determinato;
- il lavoro autonomo;
- il lavoro somministrato;
- il lavoro accessorio;
- i contratti di formazione e lavoro.

2. Per le assunzioni a tempo determinato, occorre fare riferimento alle seguenti fattispecie esemplificative (*circolare Ministero interno, 4 marzo 2002, n. 1/2002*):

- contratti di formazione e lavoro, previsti dall'art. 3 del CCNL;
- contratti a termine, previsti dall'art. 7 del CCNL;
- contratti a tempo determinato per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, previsti dall'art. 90, c. 1, del TUEL;
- contratti a tempo determinato per la copertura di posti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti in cui è prevista la dirigenza, a termini dell'art. 110, c. 1 e 2, del TUEL;
- contratti a tempo determinato di alte specializzazioni, di dirigenti o di funzionari nell'area direttiva, negli enti in cui non è prevista la dirigenza, a termini dell'art. 110, c. 2, del TUEL.

3. Resta fermo il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. (art. 36, c. 5, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

4. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione sono nulli e determinano responsabilità erariale e dirigenziale, nonché mancata erogazione della retribuzione di risultato. (art. 36, c. 5-quater, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

4.1. Analoghe sanzioni e nullità dei contratti sussistono in assenza delle procedure comparative o della particolare qualificazione richiesta. (art. 7, c. 6-bis).

5. Ai contratti a termine stipulati con il personale educativo e scolastico degli asili nido e delle scuole dell'infanzia degli Enti locali, non si applica il limite di durata massima di 36 mesi. (art. 4, c. 11, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125).

5.1. Al personale scolastico ed educativo delle scuole comunali con rapporto di lavoro a tempo determinato – docenti ed ATA – non sono applicabili i vincoli di durata disposti dalla Legge 107/2015. (comunicato ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 2 settembre 2015, n. 3/2015).

6. Il ricorso a contratti a termine è possibile solo dopo avere verificato di non poter sottoscrivere contratti a tempo determinato con soggetti vincitori o idonei di graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. (art. 36, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

7. I lavoratori con contratti a tempo determinato reclutati mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo che hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi nello stesso ente, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine (art. 5, c. 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies, D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368).

7.1. I lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali hanno diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine per le medesime attività stagionali.

7.2. Il diritto di precedenza di cui ai punti precedenti può essere esercitato entro 6 mesi (3 mesi per i lavoratori stagionali) dalla data di cessazione del rapporto e si estingue entro un anno dalla medesima data.

8. È nulla, in quanto contraria a disposizioni imperative, la clausola del bando di concorso che consente all'amministrazione di procedere alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato. (nota dipartimento funzione pubblica, 14 settembre 2012, n. 36924).

9. In tema di intervalli per la stipula di una successione di contratti a termine non si applica la disciplina della Legge 92/2012, ma trova applicazione il D.Lgs. 368/2001. (nota dipartimento funzione pubblica, 19 settembre 2012, n. 37562).

10. Per i contratti a tempo determinato per lo svolgimento dei servizi educativi e scolastici sono inapplicabili le norme limitative che non consentono la costante erogazione del servizio per tutte le istituzioni pubbliche. (nota dipartimento funzione pubblica, 19 settembre 2012, n. 37561).

11. Il ricorso a conferimenti di incarico a soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo occasionale, per sopperire ad esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio, è condizionato alla sussistenza dei seguenti presupposti (art. 7, c. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165):

- la corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite all'ente dall'ordinamento e ad obiettivi e progetti specifici determinati;
- la coerenza con le esigenze di funzionalità dell'ente;
- l'accertata impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane al proprio interno, per mancanza di professionalità necessarie o impossibilità di attribuire a quelle esistenti ulteriori compiti;
- la natura temporanea della prestazione;
- l'alta qualificazione delle professionalità richieste;
- la determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione;
- la particolare e comprovata specializzazione universitaria dell'incaricato.

11.1. Ai predetti principi devono essere adeguati i regolamenti anche per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, di cui all'art. 110, c. 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. (-ter).

11.2. Il conferimento degli incarichi di collaborazione deve essere effettuato sulla base di selezioni comparative, le cui procedure devono essere disciplinate con regolamento e rese pubbliche. (art. 7, c. 6-bis).

11.3. Sono esclusi dal precetto di cui ai punti precedenti i componenti degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi di monitoraggio degli investimenti. (art. 7, c. 6-quater).

11.4. Sono, altresì, escluse le collaborazioni meramente occasionali (quali la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili) che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", con compenso di modica entità.

11.5. Con l'esclusione delle collaborazioni meramente occasionali, di cui al punto precedente, e degli incarichi per componenti degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi di monitoraggio degli investimenti, le previsioni normative per il ricorso a collaborazioni esterne si applicano a tutte le tipologie di incarichi

di lavoro autonomo, a prescindere dal contenuto della prestazione (studio, ricerca, consulenza o altro) e dalla tipologia contrattuale (occasionale o coordinata e continuativa).

11.6. La particolare e comprovata specializzazione universitaria di norma richiesta per le collaborazioni esterne, riconduce al possesso della laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, ferma restando l'equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento, oppure al possesso della laurea triennale integrata da percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta.

11.7. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che devono essere svolte da:

- professionisti iscritti in ordini o albi;
- soggetti che operino nel campo dell'arte o dello spettacolo;
- soggetti che operano nel campo dei mestieri artigianali;
- soggetti che operano nel campo dell'attività informatica;
- soggetti che operano a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro.

12. Il contratto di somministrazione, che sostituisce il lavoro interinale, si applica anche alle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. (*artt. 20 e seguenti e art. 86, c. 9, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*).

12.1. Possono essere conclusi contratti di somministrazione per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia. (*art. 20, c. 3, lett. i-bis*).

12.2. Le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro in tema di lavoro interinale mantengono la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti. (*art. 86, c. 3*).

12.3. Come per l'assunzione a tempo determinato, l'utilizzo di contratti di somministrazione è condizionato ai provvedimenti di programmazione del fabbisogno di personale, ove deve essere previsto il numero dei lavoratori da utilizzare, ed al riscontro dei casi e delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che determinano l'ente al ricorso a tali contratti. (*circolare dipartimento funzione pubblica, ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, 12 febbraio 2007, n. 2*).

12.3.1. La somministrazione irregolare costituisce forma di responsabilità contabile amministrativa, con carico ai dirigenti del risarcimento danno.

12.4. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. (*art. 36, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

13. In caso di mancata adozione del piano della *performance*, da redigersi annualmente entro il 31 gennaio, è fatto divieto di procedere ad assunzione di personale, al conferimento di incarichi di collaborazione comunque denominati ed al conferimento di incarichi di consulenza. (*art. 10, c. 5, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*).

14. L'assunzione o l'impiego di lavoratori in violazione di disposizioni imperative non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. (*art. 36, c. 5, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

14.1. Il lavoratore assunto in violazione ha diritto al risarcimento del danno.

14.2. Le somme pagate devono essere recuperate dagli enti nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

15. Con la quota del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al codice della strada, a destinazione vincolata con delibera di giunta, possono essere finanziate assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato di personale utilizzato in servizi connessi alla circolazione stradale. (*art. 208, c. 4-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

16. Negli Enti locali il cui organo consiliare è sciolto per infiltrazioni o condizionamenti di stampo mafioso, gli incarichi a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o di funzionari nell'area direttiva, sono risolti di diritto, se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della commissione straordinaria. (*art. 1, c. 715, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

16.1. A decorrere dalla data di scioglimento del consiglio in conseguenza di fenomeni di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, gli incarichi a contratto di cui all'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 che non sono stati rinnovati dalla commissione straordinaria per la gestione dell'ente entro 45 giorni dal suo insediamento sono risolti di diritto (*art. 143, c. 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

16.2. A decorrere dalla data di scioglimento del consiglio in conseguenza di fenomeni di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, gli incarichi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non sono stati rinnovati dalla commissione straordinaria per la gestione dell'ente entro 45 giorni dal suo insediamento sono risolti di diritto (*art. 143, c. 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

17. Dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (*art. 1, c. 847, Legge 27 dicembre 2017, n. 205*).

18. Le città metropolitane e le province che continuano ad esercitare le funzioni e i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati. (*art. 1, c. 429, Legge 23 dicembre 2014, n. 190; art. 1, c. 795, Legge 27 dicembre 2017, n. 205*).

19. A decorrere dal 1° gennaio 2015, è fatto divieto alle province delle regioni a statuto ordinario di attivare rapporti di lavoro per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica (*art. 90, c. 1, TUEL*) e per la copertura di posti di responsabili

di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, di dirigenti o di funzionari nell'area direttiva. (art. 110, c. 1 e 2, TUEL). (art. 1, c. 420, lett. e, Legge 23 dicembre 2014, n. 190).

19.1. I rapporti in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi.

19.2. Per il supporto agli organi di direzione politica (art. 90), si può ricorrere esclusivamente ai dipendenti di ruolo dell'ente senza maggiori oneri. (circolare ministero semplificazione e P.A. e ministero affari regionali e autonomie, 29 gennaio 2015, n. 1/2015).

19.2.1. Per la copertura di posti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, di dirigenti o di funzionari dell'area direttiva (art. 110), le province non possono stipulare contratti a tempo determinato neppure con personale interno.

20. Le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2018 (rispetto ai precedenti 31 dicembre 2015, 2016 e 2017) i contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione coordinata e continuativa per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, nel rispetto dei vincoli finanziari. (art. 4, c. 9, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1148, lett. g, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

20.1. La prescrizione sulla proroga è applicabile sia alle province che alle città metropolitane. (circolare ministero semplificazione e P.A. e ministero affari regionali e autonomie, 29 gennaio 2015, n. 1/2015, in G.U. n. 62 del 16 marzo 2015).

21. Al personale di staff addetto agli uffici di supporto agli organi di direzione politica, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, è fatto divieto di effettuazione di attività gestionale. (art. 90, c. 3-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

21.1. Il divieto sussiste anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.

22. Gli Enti locali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali di età non superiore a 40 anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. (art. 8, c. 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106).

22.1. La conseguente spesa di personale è in deroga al tetto di spesa del 50% di quella sostenuta nell'anno 2009.

22.2. A decorrere dalla data in cui saranno istituiti, presso il ministero beni, attività culturali e turismo, elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, i contratti saranno riservati ai soggetti iscritti in detti elenchi.

23. Ogni anno, deve essere redatto un analitico rapporto informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile utilizzato (art. 36, c. 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

23.1. Il rapporto, nell'ambito del quale sono contenute anche informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, deve essere trasmesso al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno, nonché al dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 gennaio di ogni anno.

23.2. Con direttiva dipartimento funzione pubblica, UPPA, 16 febbraio 2010, n. 2/2010, sono fornite apposite istruzioni sulle modalità per il monitoraggio dei contratti di lavoro flessibile, il cui avvio è, comunque, rinviato al momento in cui sarà pronta la relativa applicazione informatica per la compilazione on line dell'analitico rapporto informatico sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate previsto dalla norma.

23.2.1. Le tipologie di lavoro flessibile che formano oggetto di monitoraggio sono:

- i contratti di lavoro a tempo determinato (D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368);
- gli incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato (art. 19, c. 6, del D.Lgs. 165/2001; art. 110, D.Lgs. 267/2000, art. 15, D.Lgs. 502/1992);
- i contratti di formazione e lavoro (art. 3, D.L. n. 726/1984, convertito con modificazioni nella Legge 863/1984, art. 16, D.L. 299/1994, convertito con modificazioni nella Legge 451/1994, n. 451);
- i rapporti formativi: tirocini formativi e di orientamento (art. 18, Legge n. 196/1997);
- i contratti di somministrazione di lavoro, le prestazioni di lavoro accessorio e i contratti di inserimento (D.Lgs. 276/2003);
- i contratti di lavoro autonomo occasionale (art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001);
- gli accordi di utilizzazione di lavoratori socialmente utili (art. 36, c. 4).

23.2.2. Sono esclusi dall'indagine:

- a) il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione;
- b) gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell'ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni) per lavori, servizi e forniture;
- c) gli incarichi di docenza.

23.3. In occasione del monitoraggio posto in essere su tutte le tipologie di lavoro flessibile utilizzato, gli Enti locali, le aziende e le società partecipate, devono comunicare, sempre entro il 31 gennaio, al dipartimento funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite discrezionalmente senza procedure pubbliche di selezione, compreso i titoli e i curricula. (art. 1, c. 39 e 40, Legge 6 novembre 2012, n. 190).

23.4. Dal 1° gennaio 2020 (prorogato rispetto ai precedenti 1° gennaio 2018 e 1° gennaio 2019) è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione continuativa. (art. 2, c. 4, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nel testo modificato dall'art. 1, c. 8, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19; art. 22, c. 8, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1131, lett. f, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

24. Dal 27 maggio 2013, gli Enti locali devono procedere all'inserimento dei dati on line per il monitoraggio del lavoro flessibile. (*comunicato ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 15 maggio 2013*).

24.1. Sono oggetto della rilevazione:

- i contratti di lavoro a tempo determinato;
- gli incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato;
- i contratti di formazione e lavoro;
- i contratti di somministrazione di lavoro;
- le prestazioni di lavoro accessorio;
- i contratti di lavoro autonomo occasionale;
- gli accordi di utilizzazione di lavoratori socialmente utili.

24.2. Sono esclusi dall'indagine:

- il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione;
- gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell'ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture;
- gli incarichi di docenza.

25. Il ricorso al lavoro intermittente non trova applicazione nei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. (*art. 13, c. 5, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81*).

26. La disciplina della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. (*art. 31, c. 4, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81*).

27. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli di spesa di personale e del patto di stabilità interno. (*art. 48, c. 4, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81*).

28. I comuni possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate in bilancio, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati. (*art. 22, c. 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96*).

28.1. Le assunzioni, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, devono essere finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali.

28.2. La conseguente spesa di personale è in deroga al tetto di spesa del 50% di quella sostenuta nell'anno 2009.

29. A decorrere dal 2017, sono interamente a carico del soggetto privato, promotore od organizzatore di un evento, le spese del personale di polizia locale impiegato per l'espletamento di servizi in materia di sicurezza e polizia stradale necessari per lo svolgimento dell'evento medesimo. (*art. 22, c. 3-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96*).

29.1. Le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione di tali eventi non sono considerate nel calcolo degli straordinari del personale stesso.

29.1.1. Le modalità di utilizzo del personale e la relativa remunerazione sono definite in sede di contrattazione integrativa.

30. Ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30%, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, i vincoli e le limitazioni relativi ai rapporti di lavoro a tempo determinato. (*art. 1, c. 450, lett. a, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel testo modificato dall'art. 21, c. 2-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96*).

30.1. Resta fermo il divieto di superamento delle spese di personale sostenute dai singoli comuni nel triennio (e non più nell'anno precedente alla fusione) e il rispetto del limite di spesa complessivo.

Prestazioni occasionali (Voucher)

1. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità. (*art. 54-bis, c. 13, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96*).

1.1. È ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile (*art. 54-bis, c. 1*):

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità di prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

1.2. Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali (*art. 54-bis, c. 7*):

- a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
- b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
- d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

1.3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del precedente punto 1.1., lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti (*art. 54-bis, c. 8*):

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

1.4. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata Inps, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5 per cento del compenso. (*art. 54-bis, c. 16*).

Lavoro agile

1. Si applicano anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni le disposizioni che promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luoghi di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici, in parte all'interno dei locali dell'amministrazione e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. (*capo II, art. 18, c. 3, Legge 22 maggio 2017, n. 81*).

1.1. Con direttiva presidenza consiglio dei ministri, funzione pubblica, 1° giugno 2017, n. 3/2017, sono forniti indirizzi per l'attuazione delle norme sul lavoro agile e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. (*in G.U. n. 165 del 17 luglio 2017*).

2. Deve essere riconosciuta priorità alle richieste di esecuzione del rapporto agile delle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e dei lavoratori con figli in condizioni di disabilità. (*art. 18, c. 3-bis, Legge 22 maggio 2017, n. 81, aggiunto dall'art. 1, c. 486, Legge 30 dicembre 2018, n. 145*).

Rapporti di lavoro a tempo parziale

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non avviene più automaticamente decorsi 60 giorni dalla domanda, ma l'ente ha la facoltà di concederla o di negarla nel caso di pregiudizio, anche non grave, alla funzionalità dell'amministrazione. (*art. 1, c. 58, Legge 23 dicembre 1996, n. 662*).

1.1. Viene, conseguentemente, meno la possibilità del differimento della trasformazione per un periodo non superiore a sei mesi.

1.2. Con circolare presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, UPPA, 30 giugno 2011, n. 9/2011, sono forniti indirizzi sull'applicazione della disciplina a regime. (*in G.U. n. 239 del 13 ottobre 2011*).

2. È confermata al 30% la quota dei risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time che costituisce economia di bilancio, mentre è innalzata al 70% (dal 50%) la quota da destinare ad incentivazione della mobilità del personale, solo per gli enti che hanno attivato piani di mobilità. (*art. 1, c. 59, Legge 23 dicembre 1996, n. 662*).

2.1. Viene, conseguentemente, azzerata la quota (prima, del 20%) destinabile al miglioramento della produttività individuale e collettiva.

3. La contrattazione collettiva può individuare particolari modalità applicative del lavoro a tempo parziale, anche prevedendo una riduzione delle percentuali previste per la generalità dei casi e l'esclusione di determinate figure professionali che siano ritenute particolarmente necessarie per la funzionalità dei servizi. (*art. 31, c. 41, Legge 23 dicembre 1998, n. 448*).

4. La trasformazione a tempo pieno dei rapporti con contratti di lavoro a tempo parziale del personale che ne abbia fatto richiesta, ha precedenza rispetto alle assunzioni di personale a tempo pieno. (*art. 3, c. 101, Legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

4.1. La trasformazione può avvenire nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni in materia di assunzioni.

Aspettative e permessi

1. È stato sottoscritto il 4 dicembre 2017 il contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali. (*comunicato ARAN, in G.U. n. 292 del 15 dicembre 2017*).

Formazione

1. Le pubbliche amministrazioni promuovono iniziative di alta formazione del proprio personale, anche ai fini dell'accesso alla dirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea organizzati con l'impiego prevalente delle metodologie di formazione a distanza. (*art. 19, c. 14, Legge 28 dicembre 2001, n. 448*).

1.1. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia, devono attivare sistemi di governo della formazione, istituendo o rafforzando strutture preposte alla programmazione e alla gestione delle attività formative.

2. Gli Enti locali possono aderire, con oneri a proprio carico, al programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici redatto dal Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione entro il 31 ottobre di ogni anno, comunicando al Comitato le proprie esigenze formative entro il 30 giugno. (*art. 8, c. 3, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70*).

2.1. La Scuola nazionale dell'amministrazione e le altre Scuole del sistema unico della formazione pubblica definiscono accordi, convenzioni e ogni altra forma di collaborazione con gli Enti locali per lo svolgimento di attività formative e per il reclutamento di dirigenti e funzionari degli enti medesimi. (art. 11).

2.2. È soppresso l'obbligo di predisposizione del piano annuale di formazione del personale. (art. 7-bis, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, abrogato dall'art. 18, c. 1, lett. a).

Dottorato di ricerca

1. Il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerche senza borsa di studio, mantiene il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza presso l'amministrazione con la quale è instaurato il rapporto di lavoro. (art. 2, comma 1, Legge 13 agosto 1984, n. 476).

1.1. Qualora il rapporto di lavoro cessi nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.

Banca dati

1. È istituita presso la presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della funzione pubblica – una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. (art. 19, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Direzione del personale

1. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestono o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. (art. 53, c. 1-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

1.1. Con circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 6 agosto 2010, n. 11/2010, sono fornite indicazioni generali per una applicazione omogenea della disposizione, che per gli Enti locali vale come principio al quale devono essere adeguati i propri ordinamenti.

Incentivi per funzioni tecniche

1. Una quota non superiore al 2% sull'importo dei lavori posti a base di gara è destinato ad un fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici. (art. 113, c. 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

1.1. L'80% delle risorse del fondo è ripartito al personale non avente qualifica dirigenziale, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dall'ente, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. (art. 113, c. 2).

1.1.1. Gli incentivi per funzioni tecniche riguardano non soltanto lavori, ma anche servizi e forniture, non consentono di qualificare la relativa spesa come finalizzata ad investimenti, per cui si configurano (fino all'anno 2017 compreso) come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale), da includere nel tetto dei trattamenti accessori del personale dipendente. (deliberazioni Corte dei conti, sezione autonomie, 30 marzo 2017, n. 7, e 26 settembre 2017, n. 24, depositata in segreteria il 10 ottobre 2017).

1.1.2. Diversamente, fanno carico agli stanziamenti di spesa previsti per la realizzazione dei singoli lavori gli oneri per la progettazione, la direzione dei lavori o dell'esecuzione, la vigilanza, i collaudi tecnici e amministrativi, le verifiche di conformità, i collaudi statici, gli studi e le ricerche connesse, la progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

1.1.3. Il gravame degli oneri previdenziali e assistenziali, ivi compresa la quota a carico degli enti, è ricompreso all'interno della quota lorda.

1.1.4. Pur dovendosi escludere che l'Irap possa qualificarsi come species degli oneri riflessi, che ricomprendono gli oneri previdenziali e assistenziali, poiché nel bilancio dell'ente non possono gravare ulteriori oneri, il fondo da ripartire non può che essere quantificato al netto delle somme destinate a coprire gli oneri che gravano sull'amministrazione a titolo di Irap. Ai fini della quantificazione del fondo per l'incentivazione alla progettazione vanno, pertanto, accantonate e rese indisponibili le somme che gravano sull'ente per oneri fiscali, nella specie, a titolo di Irap (deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, 7 giugno 2010, n. 33, depositata in segreteria il 30 giugno 2010).

1.1.5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

1.1.6. Dall'anno 2018, gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture e non si configurano più come spese correnti di personale da includere nel tetto del trattamento accessorio del personale dipendente. (art. 113, c. 5-bis, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiunto dall'art. 1, c. 526, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

1.1.7. Gli incentivi erogati su risorse finanziarie individuate *ex lege* facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 10 aprile 2018, n. 6).

1.2. Il restante 20% delle risorse del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie, nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel

settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori. (art. 113, c. 4).

1.3. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, su richiesta della centrale unica di committenza, può essere riconosciuta una quota non superiore ad un quarto dell'incentivo. (art. 113, c. 5).

2. Le disposizioni sulla riconoscibilità dell'incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici si applicano alle attività incentivate svolte successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016. (comunicato presidente ANAC, 6 settembre 2017).

3. Relativamente alle attività poste in essere fino al 19 aprile 2016, i collaboratori cui è possibile riconoscere l'incentivo alla progettazione sono quelli che si pongono in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere per la realizzazione dell'opera. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 2 maggio 2016, n. 18).

4. Relativamente alle attività poste in essere fino al 19 aprile 2016, gli incentivi alla progettazione possono essere riconosciuti in favore delle figure professionali interne esplicitamente individuate dalla norma che svolgano le attività tecniche ivi previste, anche in presenza di progettazione affidata non integralmente a soggetti estranei ai ruoli della stazione appaltante e dagli stessi realizzata. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 2 maggio 2016, n. 18).

Compensi professionali avvocatura

1. Le somme recuperate per spese legali, in caso di sentenza favorevole, sono ripartite tra gli avvocati dipendenti dalle amministrazioni nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva. (art. 9, c. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114).

1.1. Nei casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, che non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. (art. 9, c. 6).

1.2. In ogni caso, a ciascun avvocato non possono essere corrisposti compensi professionali superiori al suo trattamento economico complessivo, compensi che sono computati ai fini del raggiungimento del limite massimo retributivo. (art. 9, c. 1 e 7).

1.3. I regolamenti dell'avvocatura devono prevedere criteri di riparto dei compensi professionali, in base al rendimento individuale. (art. 9, c. 5).

1.3.1. I regolamenti devono, altresì, definire i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

1.4. La corresponsione dei compensi professionali nei modi di cui ai punti precedenti si applica a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti, da operare entro il 16 novembre 2014. (art. 9, c. 8).

1.4.1. In assenza dell'adeguamento dei regolamenti, dal 1° gennaio 2015, i compensi professionali non possono essere corrisposti.

2. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna sulla base di specifiche disposizioni contrattuali, sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico dell'ente. (art. 1, c. 208, Legge 23 dicembre 2005, n. 266).

2.1. La disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi. (art. 1, c. 223).

2.2. Nella nozione di "oneri riflessi" non è compresa anche l'IRAP che, pertanto, non può essere recuperato nei confronti dell'avvocato-dipendente e resta a carico dell'ente. (risoluzione agenzia entrate, 2 aprile 2008, n. 123/E).

2.3. Pur dovendosi escludere che l'Irap possa qualificarsi come species degli oneri riflessi, poiché nel bilancio dell'ente non possono gravare ulteriori oneri, l'Irap non può gravare sull'amministrazione che sul piano strettamente contabile. Ai fini della quantificazione delle disponibilità destinati agli avvocati per compensi professionali, devono essere accantonate e rese indisponibili le risorse necessarie a fronteggiare l'onere Irap. (deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, 7 giugno 2010, n. 33).

2.4. Gli oneri riflessi vanno compresi nei compensi erogati agli avvocati dipendenti dell'ente, mentre l'IRAP rimane a carico dell'amministrazione. (sentenza corte di cassazione, sezione lavoro, 5 luglio 2017, n. 16579).

3. Nella liquidazione delle spese a favore della P.A. per l'assistenza legale in giudizi di lavoro insorti dal 1° gennaio 2012, si applica la tariffa vigente per gli avvocati con una riduzione del 20% degli onorari. (art. 152-bis, R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368).

3.1. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo.

4. L'iscrizione all'ordine professionale è funzionale allo svolgimento dell'attività nell'interesse dell'ente di appartenenza in via esclusiva, ne consegue che la quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense deve essere assunta a carico del bilancio dell'Ente locale. (parere Consiglio di Stato, Sez. I, 23 febbraio 2011, n. 678/2010; decreto Presidente della Repubblica, 31 maggio 2011).

4.1. Se il pagamento della tassa annuale viene anticipato dall'avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall'ente. (sentenza Corte di cassazione, 16 aprile 2015, n. 7776).

5. Nel caso di compensi dovuti all'avvocatura interna derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte, i compensi professionali sono esclusi dal computo ai fini del tetto di spesa del personale e di contenimento della contrattazione integrativa, in quanto non trovano copertura con risorse proprie dell'ente ma sono finanziate da soggetti terzi. (nota ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, 4 settembre 2013, n. 72010).

5.1. Rientrano, invece, nei tetti di spesa i compensi dovuti con riferimento a sentenze favorevoli con spese compensate.

Collaudi

1. Il 50% del compenso spettante ai dipendenti per l'attività di collaudo svolto in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è acquisito al bilancio dell'ente. (art. 61, c. 9 e 17, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).

1.1. Il 50% del compenso spettante al dipendente per l'attività di componente o segretario del collegio di collaudo, deve essere riassegnato ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente (circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 22 gennaio 2010, n. 2; deliberazione Corte dei conti, sezione riunite, n. 58/CONTR/10, depositata il 6 dicembre 2010).

1.2. Nel caso di incarico conferito a personale di altra amministrazione, la quota di compenso deve essere versata, a prescindere dalla provenienza del finanziamento, all'amministrazione in cui il dipendente presta servizio e che ha autorizzato l'incarico. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 9 marzo 2015, depositata in segreteria il 27 marzo 2015).

Collegi arbitrali

1. Il 50% del compenso spettante ai dipendenti per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è acquisito al bilancio dell'ente. (art. 61, c. 9 e 17, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).

1.1. Il 50% del compenso spettante al dipendente per l'attività di componente o segretario del collegio arbitrale, deve essere riassegnato ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente (circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 22 gennaio 2010, n. 2; deliberazione Corte dei conti, sezione riunite, n. 58/CONTR/10, depositata il 6 dicembre 2010).

1.2. Nel caso di incarico conferito a personale di altra amministrazione, la quota di compenso deve essere versata, a prescindere dalla provenienza del finanziamento, all'amministrazione in cui il dipendente presta servizio e che ha autorizzato l'incarico. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 9 marzo 2015, depositata in segreteria il 27 marzo 2015).

Progressioni verticali

1. In ottemperanza al parere espresso dal Consiglio di Stato, commissione speciale pubblico impiego, nell'adunanza del 9 novembre 2005, le progressioni verticali sono equiparate alle nuove assunzioni, rientrano nella programmazione triennale dei fabbisogni, sono soggette alla disciplina generale del concorso pubblico e rientrano nei limiti imposti dal blocco delle assunzioni. (circolare dipartimento funzione pubblica, 25 gennaio 2006).

2. È illegittima la riserva integrale dei posti disponibili in favore del personale interno e lo scorrimento delle graduatorie di una procedura verticale interna ad una certa distanza temporale. (nota dipartimento funzione pubblica, UPPA, 31 ottobre 2006, n. 9).

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni pubbliche coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno. (art. 24, c. 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).

4. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso. (art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

5. Deve intendersi abrogato per incompatibilità con il D.Lgs. 150/2009, l'art. 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 31 marzo 2010, n. 10/SEZAUT/2010, depositata in segreteria il 29 aprile 2010).

Attività lavorativa in favore di società sportive dilettantistiche

1. Lo svolgimento di attività lavorativa in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, purchè a titolo gratuito e fuori dall'orario di lavoro, è consentito previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. (art. 90, c. 23, Legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1.1. Non risulta più obbligatoria la previa autorizzazione.

1.2. È consentita esclusivamente la corresponsione di emolumenti tali da configurarsi come indennità di trasferta e rimborsi spese, in ragione della natura prettamente volontaria e gratuita delle prestazioni. (circolare agenzia entrate, 22 aprile 2003, n. 21/E).

Parità e pari opportunità

1. Le pubbliche amministrazioni devono predisporre piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro. (art. 48, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

1.1. amministrazioni pubbliche. (in G.U. n. 173 del 27 luglio 2007).

1.2. Entro il 20 febbraio di ogni anno deve essere redatta e trasmessa al dipartimento della funzione pubblica e al dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a cura della direzione del personale e del comitato per le pari opportunità costituito all'interno dell'Ente locale, una relazione di sintesi delle azioni effettuate nell'anno precedente e di quelle previste per l'anno in corso.

2. Nella gestione delle risorse umane deve essere garantita pari opportunità tra uomini e donne, nonché l'assenza di ogni forma di discriminazione nell'accesso al lavoro, nel trattamento, nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza (art. 1, c. 1, lett. c, e art. 7, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

3. Deve essere costituito, all'interno dell'ente, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici per il fenomeno del mobbing (*art. 57, c. 01/05, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

3.1. La mancata costituzione del comitato comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi.

Mansioni superiori

1. Lo svolgimento di mansioni superiori è consentita esclusivamente in due casi (*parere dipartimento funzione pubblica 21 novembre 2003, n. 183/03*):

a) vacanza di un posto in organico per sei mesi prorogabili fino ad un anno, qualora già avviata la procedura per l'assunzione del personale mancante;

b) sostituzione temporanea di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto.

1.1. Al di fuori delle ipotesi previste al precedente punto 1. l'assunzione di mansioni superiori è nulla ed il dirigente che ha conferito l'incarico ne risponde personalmente.

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. Dal 25 giugno 2014, le amministrazioni pubbliche non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. (*art. 5, c. 9, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135*).

1.1. Analogo divieto, dal 18 agosto 2014, sussiste per il conferimento di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli Enti locali e dei componenti degli organi elettivi.

1.2. Incarichi, cariche e collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito.

1.2.1. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, fermo restando la gratuità, la durata non può essere superiore ad un anno, non prorogabile o rinnovabile, presso ciascuna amministrazione, e sempre che, per gli incarichi dirigenziali, i soggetti, pur collocati in quiescenza, non abbiano raggiunto il limite di età dei 65 anni.

1.2.2. Eventuali rimborsi spese devono essere rendicontati.

1.3. Sono sottratti ai divieti gli incarichi che non comportino funzioni dirigenziali o direttive e abbiano oggetto diverso da quello di studio e consulenza e, nello specifico (*circolari del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 4 dicembre 2014, n. 6/2014, in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015 e 10 novembre 2015, n. 4/2015*):

- incarichi professionali, quali quelli inerenti ad attività legale o sanitaria;
- incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca;
- incarichi di docenza, in cui l'impegno didattico sia definito con precisione e il compenso sia commisurato all'attività didattica effettivamente svolta;
- incarichi nelle commissioni di concorso o di gara;
- partecipazione ad organi collegiali consultivi;
- partecipazione a commissioni consultive e comitati scientifici o tecnici;
- incarichi dei commissari straordinari, nominati per l'amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici;
- incarichi in organi di controllo, quali i collegi sindacali e i comitati dei revisori;
- incarichi di direttore musicale, direttore del coro e direttore del corpo di ballo;
- incarichi in organi o collegi di garanzia, quali i comitati etici, inclusi i comitati dei garanti.

2. Entro 15 giorni dall'autorizzazione o dal conferimento di incarichi a propri dipendenti, anche a titolo gratuito, le amministrazioni pubbliche comunicano al dipartimento funzione pubblica l'oggetto dell'incarico e il compenso lordo, ove previsto. (*art. 53, c. 12, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, devono essere comunicati al dipartimento funzione pubblica i compensi percepiti dai propri dipendenti per incarichi attribuiti e l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. (*art. 53, c. 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

3.1. Gli elenchi dei consulenti, con l'oggetto, la durata e il compenso, sono resi noti mediante inserimento nelle banche dati dell'ente accessibili al pubblico per via telematica.

3.2. Le informazioni di cui ai due punti precedenti sono trasmesse al dipartimento funzione pubblica e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard.

4. I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della P.A. svolta attraverso i medesimi poteri. (*art. 53, c. 16-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

Incarichi retribuiti

1. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. (*art. 53, c. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

1.1. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con la disposizione di cui al precedente punto **1**.

1.2. Sono esclusi dall'obbligo:

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Infermità da cause di servizio

1. Per le infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita e non più l'onere di sostenere le spese di cura. (art. 68, c. 8, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).

1.1. Sono abrogate le norme regolamentari che disciplinavano il rimborso delle spese di cura. (art. 1, c. 220, Legge 23 dicembre 2005, n. 266).

1.2. Sono soppresse tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali. (art. 1, c. 221).

1.3. Le disposizioni sulla soppressione del rimborso delle spese di cura costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. (art. 1, c. 223).

2. L'equo indennizzo dovuto a seguito di lesioni a causa di servizio deve essere computato esclusivamente sullo stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive, anche se fisse e continuative. (art. 1, c. 210, Legge 23 dicembre 2005, n. 266).

2.1. La disposizione decorre dalle domande presentate dal 1° gennaio 2006. (art. 1, c. 211).

2.2. La disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi. (art. 1, c. 223).

3. Al personale cui sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio, fermo restando il diritto all'equo indennizzo, è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie. (art. 70, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).

4. Sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. (art. 6, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214).

5. A decorrere dal 22 aprile 2017, al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso spese di degenza per cause di servizio. (art. 7, c. 2-ter e 2-quinquies, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48).

5.1. Con D.M. da adottare entro il 20 agosto 2017, sono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso ai comuni delle maggiori spese sostenute per la corresponsione dei benefici.

5.1.1. Con D.M. interno 4 settembre 2017, sono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso ai comuni delle maggiori spese sostenute per la corresponsione dei benefici. (in G.U. n. 211 del 9 settembre 2017).

5.2. Con circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 25 gennaio 2018, n. 6, sono fornite istruzioni e riepilogati gli adempimenti da parte dei comuni.

5.2.1. Le richieste di rimborso, su mod. A allegato al D.M. 4 settembre 2017, sottoscritto dal Segretario e dal Responsabile del servizio finanziario, devono essere inviate, con modalità esclusivamente telematiche, tramite il sistema certificazioni Enti locali, entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente.

5.2.2. Qualora per ciascuna annualità l'importo complessivo da rimborsare ai comuni sia superiore a 2.5 milioni di euro, a ciascun ente verrà corrisposto un acconto proporzionale. Il saldo spettante sarà corrisposto dopo il completamento della procedura di integrazione delle risorse.

Assenze per malattia

1. Nei primi dieci giorni di assenza, di qualsiasi durata, è corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di qualsiasi altra indennità o emolumento avente carattere fisso e continuativo e di ogni altro trattamento accessorio. (art. 71, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).

1.1. Si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci di trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità e degli eventuali assegni ad personam. (circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2008, n. 7).

1.2. Sono da considerare utili ai fini della decurtazione (parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 30 gennaio 2009, n. 1):

- a) l'indennità di posizione ad personam per incarichi dirigenziali di cui all'art. 110, c. 3, del TUEL ed all'art. 19, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
- b) l'indennità di posizione per i titolari di posizione organizzativa;
- c) l'indennità di comparto;
- d) l'indennità per le funzioni di direzione generale corrisposta ai segretari comunali e provinciali;
- e) la retribuzione di posizione per le funzioni di direzione generale.

1.3. Il computo della decurtazione è effettuato in trentesimi e le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia vengono considerate anch'esse assenze soggette a decurtazione.

1.4. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per assenze dovute a:

- infortuni sul lavoro;
- malattie per causa di servizio;
- ricoveri ospedalieri o in *day hospital*;
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

1.5. Le economie di spesa derivanti dalla disciplina di cui al punto 1. non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. Dal 1° luglio 2009 è soppressa la norma che non equiparava alla presenza in servizio le assenze per malattia ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa (*art. 17, c. 23, lett. d, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102*).

3. Le assenze superiori a dieci giorni e, comunque, dalla seconda assenza per malattia nell'anno solare di qualunque durata, devono essere giustificate da certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale. (*art. 55-septies, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

3.1. L'individuazione del periodo superiore a dieci giorni si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza, sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa. (*circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2008, n. 7*).

3.2. Nella nozione di seconda assenza rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad una precedente e distinta assenza.

3.3. La certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia, all'Inps e da questi è immediatamente inoltrata, sempre per via telematica, all'amministrazione interessata. (*art. 55-septies, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

3.3.1. Con decreto ministero della salute, 26 febbraio 2010, sono state definite le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS per il tramite del "sistema di accoglienza centrale" (SAC). (*in G.U. n. 65 del 19 marzo 2010*).

3.3.2. Le modalità di rilascio e di invio dei certificati di malattia sono quelle della trasmissione telematica. (*art. 7, c. 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221*).

3.3.3. L'attestazione del medico competente deve essere rilasciata anche in ordine all'orario e può essere trasmessa anche mediante posta elettronica. (*art. 55 septies, c. 5-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

3.3.4. Con circolare dipartimento funzione pubblica, 17 febbraio 2014, n. 2/2014, sono fornite indicazioni per assicurare l'interpretazione omogenea della norma e precisato, fra l'altro, che l'attestazione del medico o della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. (*in G.U. n. 85 dell'11 aprile 2014*).

3.4. Con circolari dipartimento funzione pubblica, 19 marzo 2010, n. 1/2010 e 28 settembre 2010, n. 2/2010, sono fornite istruzioni sul nuovo sistema.

3.5. Con circolari dipartimento funzione pubblica, 28 aprile 2010, n. 5/2010 e 19 luglio 2010, n. 8/2010, sono rammentate le fattispecie di illecito amministrativo, disciplinare, civile e penale per i casi di inadempimento e forniti chiarimenti su aspetti applicativi. (*in G.U. n. 144 del 23 giugno 2010 e in G.U. n. 210 dell'8 settembre 2010*).

4. Le assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici possono essere imputate dai dipendenti a malattia. (*nota ministero salute, direzione generale del personale, 24 aprile 2015, n. 14368; messaggio INPS, 18 maggio 2015, n. 3366*).

5. I controlli in ordine alla sussistenza della malattia, nelle fasce orarie di reperibilità stabilite con D.M., possono essere disposti valutando la condotta complessiva del dipendente, gli oneri connessi all'effettuazione della visita e l'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. (*art. 55-septies, c. 5 e 5-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

6. Con messaggio Inps, 9 agosto 2017, n. 3265, sono fornite le prime istruzioni operative sul "polo unico per le visite fiscali" che attribuisce all'Istituto, dal 1° settembre 2017, la competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo sia su richiesta della pubblica amministrazione, in qualità di datore di lavoro, sia d'ufficio.

6.1. Con messaggio Inps 26 settembre 2017, n. 2, sono forniti chiarimenti sulle modalità di richiesta, da parte delle pubbliche amministrazioni, di credenziali di accesso al servizio on line di "Richiesta visita fiscale di controllo", contenute nella circolare n. 118 del 12 settembre 2011.

6.2. Con messaggio Inps, 12 gennaio 2018, n. 137, sono fornite le istruzioni operative per la consultazione degli esiti delle visite mediche di controllo disposte d'ufficio per la pubblica amministrazione.

6.3. Con D.M. funzione pubblica, 17 ottobre 2017, n. 206, è adottato il regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità. (*in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017*).

7. Per gli anni 2011 e 2012 e a decorrere dall'anno 2013 un fondo di 70 milioni di euro annui è destinato alla copertura degli oneri sostenuti dalle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali per la copertura degli oneri derivanti dagli accertamenti medico-legali sostenuti. (*art. 17, c. 5, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111*).

7.1. Con D.M. interno 3 agosto 2012 sono definite le modalità di attribuzione del fondo.

7.1.1. Ai fini del riparto del contributo per gli esercizi 2011, 2012 e, a regime, dall'esercizio 2013 in proporzione al numero delle visite fiscali effettuate nei confronti dei propri dipendenti assenti per malattia, si fa riferimento agli ultimi dati comunicati dagli enti in sede di "relazione allegata al conto annuale".

Responsabilità e sanzioni

1. La verifica della sussistenza delle condizioni che possono provocare lo scioglimento dei consigli in conseguenza di fenomeni di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso o similare, può riguardare anche il segretario, il direttore generale, i dirigenti ed i dipendenti dell'ente (art. 143, c. 1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

1.1. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento del consiglio, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza di elementi di responsabilità a carico del segretario, del direttore generale, dei dirigenti o dei dipendenti, è adottato, con D.M., ogni provvedimento utile a far cessare il pregiudizio, ivi inclusa la sospensione dall'impiego, la destinazione ad altro ufficio o altra mansione, con obbligo di avvio di procedimento disciplinare (art. 143, c. 5).

Estensione giudicati

1. È prorogato anche per gli anni successivi al 2008, il divieto di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive, in materia di personale. (art. 41, c. 6, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14).

1.1. Il divieto di estensione del giudicato in materia di personale è stato previsto ininterrottamente dal 1995 nell'ambito delle manovre finanziarie ed è, ora, riproposto a regime.

Rappresentanza processuale

1. La rappresentanza nel processo tributario, oltre al capo dell'amministrazione, è riconosciuta al dirigente dell'ufficio tributi, ovvero negli enti privi di figura dirigenziale, al titolare della posizione organizzativa in cui è collocato l'ufficio. (art. 11, c. 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n. 23/2005).

1.1. La disposizione innovativa retroagisce ai giudizi in corso al 31 maggio 2005. (art. 3-bis, c. 2, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito dalla Legge 31 maggio 2005, n. 88).

Scioperi nazionali e locali

1. Le amministrazioni sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che aderiscono agli scioperi relativi al pubblico impiego, la durata degli stessi e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione (art. 5, Legge 12 giugno 1990, n. 146).

1.1. Da fine giugno 2011 è attivata, all'interno del sistema integrato PERLA PA, la banca dati GEPAS riguardante la procedura automatizzata per la comunicazione degli scioperi e la rilevazione del personale che aderisce agli stessi (circolare dipartimento funzione pubblica, 26 maggio 2011, n. 8/11).

1.1.1. Le amministrazioni accedono al sistema PERLA PA, previa preventiva registrazione e nomina di un referente responsabile dell'intero sistema, il quale, a sua volta, successivamente, procede a creare un responsabile del procedimento GEPAS per la rilevazione degli scioperi.

2. Con delibera commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, 2 febbraio 2015, n. 15/26, è data interpretazione sull'obbligo delle amministrazioni o delle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali di rendere pubblici il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate. (in G.U. n. 38 del 16 febbraio 2015).

PATRIMONIO PUBBLICO

Alienazioni e valorizzazioni immobili

1. Con D.M. economia e finanze è costituita una società di gestione del risparmio per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento, al fine di acquisire le quote dei fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi o partecipati da Enti locali, anche in forma consorziata o associata, ovvero da società interamente partecipate dagli stessi, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio disponibile. (art. 33, c. 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111).

1.1. Ai fondi comuni d'investimento immobiliare promossi o partecipati possono essere apportati o trasferiti beni immobili e diritti reali immobiliari, con la procedura di cui all'annuale piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da approvare propedeuticamente al bilancio di previsione, nonché beni trasferiti in attuazione del federalismo patrimoniale. (art. 33, c. 2).

1.2. I fondi possono acquistare immobili a uso ufficio di proprietà degli Enti locali, utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni, nonché altri immobili di proprietà degli stessi Enti locali di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. (art. 33, c. 8-bis).

2. L'agenzia del demanio promuove iniziative per la costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio pubblico, anche degli Enti locali. (art. 33-bis, c. 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111).

2.1. Qualora le iniziative prevedano forme societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e l'agenzia del demanio, che individua gli eventuali soggetti privati partecipanti attraverso procedure di evidenza pubblica. (art. 33-bis, c. 3).

3. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, il ministero economia e finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al precedente punto 1, promuove la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare ai quali gli Enti locali possono conferire immobili di proprietà non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari. (art. 33, c. 8-ter, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111).

- 3.1.** Il conferimento deve essere effettuato con deliberazione consiliare adottata con le procedure di approvazione del piano di valorizzazione e alienazioni immobili, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano al bilancio.
- 3.1.1.** La deliberazione deve indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di trasformazione urbana.
- 3.2.** A seguito dell'apporto ai fondi, è riconosciuto un ammontare pari almeno al 75% del valore di apporto in quote del fondo; la restante parte del valore è corrisposta in denaro, compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio. (art. 33, c. 4).
- 3.3.** Le risorse rinvenienti dai trasferimenti immobiliari ai fondi sono destinate integralmente alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. (-ter).
- 4.** Dall'anno 2016, è ricompreso nel documento unico di programmazione (DUP) il "piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", costituito da un elenco comprendente i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione, nel quale sono inseriti, previa intesa, immobili statali individuati dall'agenzia del demanio, tra quelli che insistono nel relativo territorio. (art. 58, c. 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133; punto 8.2., principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).
- 4.1.** Con l'approvazione del piano gli immobili ivi inseriti sono classificati come patrimonio disponibile e se ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. (art. 58, c. 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).
- 4.2.** La deliberazione consiliare con la quale viene approvato il piano determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili.
- 4.3.** In mancanza di precedenti trascrizioni, il piano ha effetto dichiarativo della proprietà per tutti gli immobili ivi inclusi. (art. 58, c. 3).
- 4.4.** Il piano produce gli effetti trascrittivi e dell'iscrizione in catasto.
- 4.5.** In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare, la destinazione funzionale prevista dal piano e la regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie, può essere conseguita mediante il procedimento di legge, che deve concludersi entro il termine perentorio di 120 giorni dall'appalto o dalla cessione. (art. 58, c. 9-bis).
- 5.** Gli immobili, anche residenziali, inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari possono essere conferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare. (art. 58, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).
- 6.** Con l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari possono essere individuate forme di valorizzazione alternative anche per quanto riguarda gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. (art. 58, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).
- 7.** Province e comuni possono alienare i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola, direttamente o conferendo all'agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere. (art. 66, c. 7, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27).
- 7.1.** Le risorse derivanti dall'alienazione, al netto dai costi sostenuti e documentati trattenuti dall'agenzia del demanio, sono destinate alla riduzione del debito. (art. 66, c. 9).
- 8.** I comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione di impianti finalizzati a promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici. (art. 27, c. 21, Legge 23 luglio 2009, n. 99).
- 9.** L'accordo di programma avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante urbanistica. (art. 26, c. 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164).
- 9.1.** Oggetto dell'accordo di programma è il progetto che il comune presenta all'agenzia del demanio, che è tenuta a valutarlo positivamente, salvo il caso in cui sia già prevista una diversa utilizzazione.
- 9.1.1.** Hanno priorità di valutazione i progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica. (art. 26, c. 1-bis).
- 10.** Ai comuni che hanno contribuito al procedimento di modifica della destinazione d'uso di immobili oggetto di alienazione o valorizzazione, è attribuita una quota dei proventi, secondo modalità determinate con D.M. Mef. (art. 26, c. 8, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164).
- 10.1.** Con D.M. Mef 7 agosto 2015 sono determinate le modalità di attribuzione agli enti territoriali di una quota parte dei proventi della valorizzazione o alienazione degli immobili pubblici di proprietà dello Stato la cui destinazione d'uso sia stata modificata. (in G.U. n. 215 del 16 settembre 2015).
- 10.1.1.** **Con i criteri stabiliti dal medesimo D.M. è definita la quota, non inferiore al 5% e non superiore al 15%, del ricavato dalla vendita degli immobili del piano 2019-2021 di dismissioni di immobili statali alla cui valorizzazione hanno contribuito gli enti territoriali.** (art. 1, c. 422 e 426, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).
- 10.1.2.** **Gli enti territoriali destinano le somme alla riduzione del debito e, in assenza del debito o, comunque, per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.** (art. 1, c. 426).
- 11.** Le province possono procedere al trasferimento del proprio patrimonio immobiliare, a titolo oneroso, ad un fondo immobiliare sottoscritto da investitori professionali privati, appositamente istituito da Invimit Sgr, società detenuta al 100% dal Mef. (circolare ministero semplificazione e P.A. e ministero affari regionali e autonomie, 29 gennaio 2015, n. 1/2015).

11.1. Gli immobili oggetto della vendita possono, in prima istanza, essere individuati fra quelli condotti attualmente in locazione passiva dalle amministrazioni centrali dello Stato.

12. Con D.M. infrastrutture 24 febbraio 2015 sono definite le procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei comuni. (*in G.U. n. 115 del 20 maggio 2015*).

Beni confiscati

1. I beni immobili confiscati per effetto delle disposizioni contro la mafia possono essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione. (art. 48, c. 3, lett. c, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel testo modificato dall'art. 36, c. 3, lett. a, n. 2 e 3, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132).

1.1. Alla destinazione del bene, in uso diretto o in concessione, l'ente deve provvedere entro un anno dal trasferimento, decorso il quale il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi.

1.2. Nell'ambito delle attività istituzionali rientra l'impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale. (art. 48, c. 4-bis, aggiunto dall'art. 36, c. 3, lett. c).

2. Gli Enti locali possono richiedere l'assegnazione, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, di veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca. (*art. 214-ter, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*).

Beni immobili demaniali dello Stato

1. Il ministero della difesa, per la valorizzazione ed alienazione di immobili militari, d'intesa con i comuni nel cui territorio sono ubicati, con i quali sono sottoscritti accordi di programma, può promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni immobiliari. (*art. 2, c. 189, Legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

1.1. Gli immobili sono individuati con uno o più D.M. difesa. (*art. 2, c. 190*).

1.2. Il ministero della difesa convoca conferenze di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni necessari. (*art. 4, c. 4-decies, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla Legge 26 marzo 2010, n. 42*).

1.2.1. La determinazione finale della conferenza di servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.

1.3. Ai comuni con i quali sono sottoscritti accordi di programma è riconosciuta una quota non inferiore al 10% e non superiore al 20% del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati. (*art. 2, c. 192*).

2. Una quota del 10% dei proventi monetari derivanti dalle dismissioni degli immobili demaniali è assegnata agli Enti locali interessati alle valorizzazioni. (*art. 307, c. 10, lett. d, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*).

2.1. È precluso l'utilizzo della somma per la copertura di oneri di parte corrente.

2.2. Ai fini della valorizzazione dei beni immobili, le cui procedure devono concludersi entro 180 giorni dal loro avvio, si procede con conferenze di servizio o accordi di programma.

2.2.1. Le eventuali variazioni degli strumenti urbanistici utili alle valorizzazioni sono deliberate dal consiglio comunale entro trenta giorni, quale termine perentorio con il meccanismo del silenzio assenso.

3. Per gli immobili non necessari in via temporanea alle finalità di difesa dello Stato, è consentito l'utilizzo dello strumento della concessione di valorizzazione, previa intesa con il comune e con l'agenzia del demanio. (*art. 3-ter, c. 13, D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410*).

3.1. Al comune, oltre agli oneri di urbanizzazione monetizzati, è rimessa, per la durata della concessione, una quota del canone pari al 10%.

4. Ai comuni che sottoscrivono con l'agenzia del demanio accordi di programma per la valorizzazione di immobili statali da dare in concessione o locazione a privati, è rimessa, per tutta la durata della concessione o locazione, il 10% del relativo canone. (*art. 3-bis, c. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410*).

4.1. Ai comuni è, altresì, riconosciuto dal concessionario o locatario, qualora espressamente previsto nel bando di gara, non meno del 50% e fino al 100% del contributo di costruzione per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione.

5. L'agenzia del demanio può assegnare agli Enti locali gli immobili conferiti ai fondi comuni d'investimento, se non necessari a soddisfare esigenze istituzionali. (*art. 4, c. 2-ter, D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo aggiunto dall'art. 19-sexies, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172*).

5.1. L'assegnazione degli immobili conferiti al Fondo immobili pubblici potrà avvenire entro il 31 dicembre 2019; quella degli immobili conferiti al Fondo patrimonio uno, entro il 31 dicembre 2020.

Patrimonio pubblico utilizzato o detenuto

1. L'elenco identificativo dei beni immobili di proprietà dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche utilizzato o detenuto, a qualunque titolo, deve essere trasmesso al ministero economia e finanze – dipartimento del tesoro – entro il 31 luglio 2012. (*art. 2, c. 222, Legge 23 dicembre 2009, n. 191; art. 24, c. 1, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14*).

1.1. Eventuali variazioni intervenute, sono comunicate entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco.

1.1.1. Il termine per l'invio della comunicazione relativa alla rilevazione dei beni immobili pubblici riferiti all'anno 2017 è fissato al 15 dicembre 2018, fermo restando le informazioni richieste e le modalità di comunicazione della rilevazione riferita all'anno precedente. (*comunicato Mef, dipartimento tesoro, 4 ottobre 2018*).

1.2. Le modalità di trasmissione e comunicazione sono stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia del demanio.

1.3. L'inadempimento agli obblighi di trasmissione e comunicazione è segnalato alla Corte dei conti.

1.4. Per consentire a tutte le amministrazioni di inviare i dati, è stato realizzato un portale informatico "Patrimonio della P. A. a valori di mercato", cui accedere attraverso il sito del dipartimento del tesoro e ottenere la password di accesso, previa registrazione con i dati anagrafici e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente. (*nota ministero economia e finanze, dipartimento del tesoro, 24 febbraio 2010, n. 16132/2010; comunicato dipartimento del tesoro*).

1.4.1. La comunicazione sugli immobili utilizzati o detenuti deve includere fabbricati e terreni di proprietà dello Stato o dello stesso Ente che effettua la comunicazione, in affitto chiunque sia il soggetto locatario, in uso governativo o altro.

1.5. La violazione degli obblighi di cui ai punti precedenti è causa di responsabilità amministrativa. (*art. 12, c. 13, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111*).

1.5.1. L'ente deve individuare il responsabile delle comunicazioni, trasmettendolo al Mef, dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale.

Immobili comunali per uffici giudiziari

1. A decorrere dal 1° settembre 2015, pur essendo trasferite le spese per gli uffici giudiziari dai comuni al ministero della giustizia, non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. (*art. 1, c. 2, Legge 24 aprile 1941, n. 392*).

Ristrutturazione e ricostruzioni

1. L'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili inutilizzati può essere affidata in concessione o con contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche che promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto. (*art. 19, c. 6, Legge 23 dicembre 1998, n. 448*).

1.1. A fronte dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto, gli enti si impegnano a fare utilizzare ai finanziatori gli edifici adattati, ristrutturati o ricostruiti ad un prezzo corrispettivo commisurato al valore del bene ed allo sforzo finanziario sostenuto.

2. Gli Enti locali possono ottenere in concessione o locazione per 50 anni immobili dello Stato sui quali si obbligano ad eseguire opere di ripristino, restauro o ristrutturazioni particolarmente onerose. (*art. 14, c. 2-bis, D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296*).

Opere abusive

1. I comuni acquisiscono di diritto, gratuitamente, le opere abusive realizzate nelle aree naturali protette, qualora manchino gli organismi di gestione delle aree. (*art. 1, c. 1104, Legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

Trasferimento di immobili dello Stato

1. Gli alloggi costruiti a cura della protezione civile possono essere acquisiti al patrimonio disponibile dei comuni ove sono ubicati. (*art. 46, c. 4, Legge 23 dicembre 2000, n. 388*).

2. Gli Enti locali hanno diritto di opzione per l'acquisto dei beni immobili di proprietà dello Stato che insistono nel proprio territorio, da far valere entro 15 giorni dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata dall'agenzia del demanio prima dell'avvio delle procedure. (*art. 1, c. 436 e 437, Legge 30 dicembre 2004, n. 311*).

2.1. In caso di vendita con procedura ad offerta libera, gli Enti locali hanno diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare nel corso della procedura di vendita.

3. Gli Enti locali hanno diritto di prelazione all'acquisto di beni immobili del ministero della difesa se di valore pari o superiore a 250.000 euro. (*art. 27, c. 13-quater, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326*).

3.1. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione a vendere e delle relative condizioni, da parte dell'agenzia del demanio.

3.2. Agli Enti locali può essere riconosciuta una quota del maggior valore dei beni immobili in uso al ministero della difesa e non più utili, determinato per effetto delle valorizzazioni di cui agli accordi di programma stipulati. (*art. 27, c. 13-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326*).

3.3. Possono essere effettuate permutate con immobili statali in uso al ministero della difesa. (*art. 3, c. 15-ter, D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410*).

4. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia del demanio. (*art. 80, c. 4, Legge 27 dicembre 2002, n. 289*).

4.1. L'Agenzia del demanio comunica la propria disponibilità all'eventuale cessione entro il 31 agosto di ogni anno. (*art. 80, c. 5*).

5. È vietata la dismissione temporanea dei beni immobili assegnati in uso gratuito dallo Stato. (*art. 1, c. 216, Legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

6. Gli alloggi statali assegnati ai profughi sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai comuni nel cui territorio sono ubicati. (*art. 2, c. 15, Legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

6.1. Entro 120 giorni dalla volturazione, i comuni accertano eventuali difformità urbanistico-edilizie.

Cartolarizzazione del patrimonio

1. Gli Enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione di società a.r.l. con l'oggetto esclusivo di realizzare operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalle dismissioni del patrimonio immobiliare. (*art. 84, c. 1, Legge 27 dicembre 2002, n. 289*).

- 1.1.** I beni immobili da dismettere, previa delibera dell'organo competente dell'ente, possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite. (*art. 84, c. 3*).
- 1.2.** L'inclusione dei beni nelle delibere non modifica il regime giuridico dei beni demaniali trasferiti. (*art. 84, c. 4*).
- 1.3.** Gli enti che intendono realizzare operazioni di cartolarizzazione devono darne comunicazione preventiva al Ministero economia e finanze. (*art. 84, c. 8*).
- 2.** È ammessa la cartolarizzazione anche dei crediti dello stato e di altri enti pubblici. (*art. 15, c. 1, Legge 23 dicembre 1998, n. 448*).

Federalismo patrimoniale

- 1.** Con D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 (in G.U. n. 134 dell'11 giugno 2010), entrato in vigore il 26 giugno 2010, sono stabiliti i principi generali di cui alla Legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale, per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio già statale.
- 1.1.** A decorrere dal 1° settembre 2013, le procedure in materia di trasferimento di immobili statali agli Enti locali sono semplificate. (*art. 56-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98*).
- 1.2.** Le risorse nette derivanti dall'alienazione sono acquisite dall'ente nella misura del 75%, mentre il restante 25% è devoluto allo Stato. (*art. 56-bis, c. 10*).
- 1.2.1.** Le risorse acquisite dall'ente sono destinate alla riduzione dell'indebitamento e, solo per la parte eccedente, a spese di investimento.
- 2.** Con D.P.C.M. saranno individuati i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso agli Enti locali territoriali. (*art. 1, c. 1, D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85*).
- 2.1.** Gli enti cui sono attribuiti i beni devono garantirne la massima valorizzazione funzionale. (*art. 1, c. 2*).
- 2.1.1.** Ciascun ente è tenuto ad informare la collettività, anche tramite il proprio sito internet, circa il processo di valorizzazione. (*art. 2, c. 4*).
- 2.2.** L'attribuzione avviene sulla base dei criteri di cui all'art. 2, c. 5.
- 3.** Con D.P.C.M. da adottare entro il 23 dicembre 2010, sono individuati ed inseriti in apposito elenco, corredato da elementi informativi, i beni attribuibili agli enti. (*art. 2, c. 1; art. 3, c. 3*).
- 3.1.** Gli Enti locali che intendono acquisire i beni devono presentare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco, apposita domanda di attribuzione all'agenzia del demanio, con allegata relazione sulle finalità e modalità di destinazione. (*art. 3, c. 4*).
- 3.1.1.** Sulla base delle richieste, con D.P.C.M. da adottare entro i successivi sessanta giorni, i beni vengono attribuiti.
- 3.2.** Nei predetti beni da valorizzare e alienare, a mezzo dei poteri sostitutivi esercitati dal Governo, confluiscono anche i beni già attribuiti per i quali l'utilizzazione da parte degli enti non rispetta le finalità ed i tempi di cui alla relazione presentata in allegato alla domanda di attribuzione. (*art. 3, c. 5*).
- 4.** Con D.P.C.M. da adottare entro il 25 giugno 2011, sono individuati e attribuiti i beni immobili in uso al ministero della difesa non utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale. (*art. 5, c. 4*).
- 5.** Con provvedimento da adottare entro il 25 giugno 2011, sono trasferiti agli Enti locali anche i beni culturali demaniali che hanno formato oggetto di specifici accordi di valorizzazione. (*art. 5, c. 5*).
- 6.** Ai comuni possono essere trasferite aree già comprese nei porti di rilevanza nazionale non più funzionali all'attività portuale. (*art. 5, c. 6*).
- 6.1.** Con circolare ministero per i beni e le attività culturali, segretariato generale, 18 maggio 2011, n. 18, sono definite le fasi procedurali ed operative per l'attuazione.
- 7.** Con D.P.C.M. da adottare entro il 23 dicembre 2010, sono attribuiti alle province i beni del demanio idrico che insistono esclusivamente sul territorio di una sola provincia, le miniere ed i siti di stoccaggio di gas naturale. (*art. 3, c. 1, lett. b; art. 5, c. 1, lett. b, d*).
- 7.1.** Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico è destinata dalle regioni alle province, sulla base di intese fra gli enti. (*art. 3, c. 2*).
- 7.1.1.** Qualora le intese non siano raggiunte entro il 25 giugno 2011, provvede il governo attraverso l'esercizio del potere sostitutivo.
- 8.** Ad eccezione del demanio idrico di cui al precedente punto 7, i beni trasferiti entrano a far parte del patrimonio disponibile, salvo che, ove ne ricorrano i presupposti, con D.P.C.M. non ne venga disposta, motivatamente, l'inclusione nel patrimonio indisponibile. (*art. 4, c. 1*).
- 9.** Il trasferimento dei beni ha effetto dalla data di pubblicazione in G.U. del D.P.C.M. di attribuzione, con contestuale immissione nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi. (*art. 4, c. 2*).
- 10.** I beni trasferiti entrati nel patrimonio disponibile degli enti possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico ed attestazione di congruità rilasciata dall'agenzia del demanio o del territorio. (*art. 4, c. 3*).
- 10.1.** I beni trasferiti, sempre previa valorizzazione e attestazione di congruità, possono essere, altresì, conferiti ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare. (*art. 6*).
- 10.2.** Gli Enti locali in stato di dissesto finanziario non possono alienare i beni attribuiti fino a quando perdura lo stato di dissesto. (*art. 2, c. 2*).
- 11.** I trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti agli Enti locali sono ridotti nella misura delle entrate erariali venute meno allo Stato per effetto dei trasferimenti di beni in attuazione del federalismo patrimoniale. (*art. 9, c. 2*).
- 11.1.** Le modalità della riduzione, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al trasferimento dei beni, sono determinate con D.P.C.M.

12. Al trasferimento dei beni cui sono correlate funzioni, anch'esse trasferite, consegue anche il trasferimento del personale tale da evitare duplicazione di funzioni. (art. 9, c. 4).

12.1. La prescrizione è assicurata con l'adozione di apposito D.P.C.M.

CONTRATTI E APPALTI

Codice contratti pubblici

1. Con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è emanato il nuovo codice dei contratti pubblici. (in suppl. ord. n. 10 alla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016).

1.1. La nuova disciplina si applica alle procedure ed ai contratti i cui bandi ed avvisi con i quali si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere non già dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo codice, bensì dal 20 aprile 2016. (avviso ANAC, 3 maggio 2016).

1.2. Ricadono nel previgente assetto normativo le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in G.U. o in GUCE o nell'albo pretorio del comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016.

1.3. Con D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, sono dettate disposizioni integrative e correttive al nuovo codice dei contratti pubblici. (in suppl. ord. n. 22 alla G.U. n. 103 del 5 maggio 2017).

2. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento della fascia compresa tra 40.000 e 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici. (art. 1, c. 912, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

3. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento della fascia compresa tra 150.000 e 350.000 euro mediante procedura negoziata e la consultazione di almeno dieci operatori economici. (art. 1, c. 912, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Contribuzioni all'ANAC

1. A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono finanziate dal mercato di competenza. (art. 1, c. 65, Legge 23 dicembre 2005, n. 266).

1.1. L'Autorità determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza. (art. 1, c. 67).

1.2. L'Autorità può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso e determinare la relativa tariffa.

2. Dal 25 giugno 2014, è soppressa l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture. (art. 19, c. 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114).

2.1. I compiti e le funzioni della soppressa autorità sono trasferiti all'ANAC, autorità nazionale anticorruzione. (art. 19, c. 2).

3. Con deliberazione ANAC 20 dicembre 2017, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, è stato aggiornato l'ammontare delle contribuzioni e le modalità di riscossione del contributo dovuto dai soggetti pubblici e privati. (in G.U. n. 45 del 23 febbraio 2018).

3.1. Il contributo da versare all'Autorità è dovuto dalle amministrazioni che bandiscono la gara e dalle imprese che vi partecipano, con importi scaglionati in fasce a seconda del valore della gara.

3.2. Il mancato pagamento della contribuzione comporta l'avvio della procedura coattiva.

3.3. L'avvenuto pagamento del contributo da parte degli operatori economici che partecipano alla gara deve essere dimostrato al momento di presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

3.3.1. L'adempito obbligo del versamento del contributo all'Autorità da parte di tutti gli operatori economici che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente, costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta, così come un versamento in misura non corrispondente a quella dovuta implica l'inammissibilità della proposta contrattuale. (sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 8 settembre 2010, n. 6515).

Controlli antimafia

1. Per le attività che seguono, aggiornabili ogni anno con D.M. da adottare entro il 31 dicembre, è istituito presso ogni prefettura un elenco delle imprese non soggette a tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 1, c. 52, 53 e 54, Legge 6 novembre 2012, n. 190):

- a) trasporto di materiali e scarica per conto di terzi;
- b) trasporto e smaltimento rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania nei cantieri.

1.1. La comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è acquisita attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavoro non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. (art. 1, c. 52).

1.2. L'iscrizione nell'elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti. (*art. 1, c. 52-bis*).

1.3. L'affidamento di contratti nei predetti settori a rischio di infiltrazione mafiosa e l'efficacia degli elenchi tenuti dalle prefetture sono prolungati fino all'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e comunque nel termine di dodici mesi dalla pubblicazione in G.U. del primo dei regolamenti attuativi della stessa banca dati. (*art. 11-bis, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125*).

1.3.1. Con D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 (in G.U. del 7 gennaio 2015) è stato approvato il primo regolamento attuativo della banca dati e, pertanto, il termine dei dodici mesi scade il 7 gennaio 2016.

Responsabilità solidale

1. Il committente/appaltatore è tenuto a verificare che gli adempimenti fiscali del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovuta all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto/subappalto scaduti alla data del pagamento del corrispettivo siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore/subappaltatore. (*art. 13-ter, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134*).

1.1. La responsabilità fiscale dell'appaltatore/committente è esclusa se acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali sono stati correttamente eseguiti.

1.1.1. Sia il committente che l'appaltatore possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto fino all'esibizione della documentazione.

1.2. In alternativa alle asseverazioni prestate dai Caf imprese e dai professionisti abilitati, la documentazione può essere costituita da dichiarazione sostitutiva dell'appaltatore/subappaltatore.

Servizio di tesoreria

1. L'affidamento del servizio di tesoreria si sostanzia in una concessione di servizi che, in linea di principio, resta assoggettata al codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 solo nei limiti specificati dall'art. 30, che esclude l'applicabilità del codice dei contratti e appalti alle concessioni di servizi, ma impone comunque il rispetto dei principi generali, prevedendo una gara informale alla quale invitare almeno cinque concorrenti e con predeterminazione dei criteri selettivi (*sentenza consiglio di Stato, Sez. V, 6 giugno 2011, n. 3377*).

Baratto amministrativo

1. Gli enti possono definire, con propria delibera, criteri e condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. (*art. 190, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*).

1.1. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale di aree e beni immobili inutilizzati.

1.2. A fronte degli interventi, sono individuate riduzioni o esenzioni di tributi specifici.

Acquisti convenzionati (convenzioni Consip)

1. Dal 30 settembre 2011, il Mef avvia un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi centralizzati e pubblica sul sito www.acquistiinretepa.it con cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano. (*art. 11, c. 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111*).

1.1. Con D.M. economia e finanze sono definite le modalità di messa a disposizione del sistema informatico di negoziazione in riuso. (*art. 11, c. 2*).

1.2. Con D.M. economia e finanze è disciplinata la possibilità per le pubbliche amministrazioni di richiedere al Mef l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità "Application Service Provider" (ASP). (*art. 11, c. 3*).

1.3. Per le merceologie previste nel piano di cui al punto 1, Consip predispone e mette a disposizione strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi. (*art. 11, c. 4*).

2. Sono estese anche ai beni e servizi che non hanno rilevanza nazionale le convenzioni che il Ministero del tesoro stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura. (*art. 26, rubricazione e c. 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488*).

2.1. Le funzioni di concludere le convenzioni sono affidate alla Consip S.p.a. (*D.M. 24 febbraio 2000, in G.U. n. 58 del 10 marzo 2000*).

2.2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con D.M., sono individuate le tipologie di beni e servizi oggetto delle convenzioni-quadro. (*art. 1, c. 449, Legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

2.3. Le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso, per l'acquisto di beni e servizi, agli accordi quadro conclusi da Consip, oppure adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro. (*art. 2, c. 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

2.4. L'oggetto degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip sono estesi alle attività di manutenzione. (*art. 4, c. 3-ter, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135*).

3. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Consip pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo. (*art. 24, c. 6-bis, Legge 27 dicembre 2002, n. 289*).

3.1. Entro il 31 marzo il ministero economia e finanze, attraverso Consip S.p.a., predispone e mette a disposizione strumenti di valutazione della comparabilità di beni e servizi e per l'utilizzo dei detti parametri. (*art. 2, c. 572, Legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

4. È imposto agli Enti locali l'obbligo di aderire alle convenzioni Consip; se vogliono procedere agli acquisti in maniera autonoma, sono obbligati ad utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni e di servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. (art. 26, c. 3, Legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 1, c. 159, Legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 1, c. 449, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).
- 4.1. All'attivazione delle convenzioni, il Mef pubblica sul proprio sito istituzionale e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità. (art. 1, c. 507, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).
- 4.2. Con D.M. Mef 28 novembre 2017, sono definite le caratteristiche essenziali delle prestazioni principale oggetto delle convenzioni che saranno oggetto delle convenzioni. (in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2018).
- 4.3. Nei casi di indisponibilità di convenzione Consip e in mancanza di prezzi di riferimento forniti dall'ANAC e aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, che costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione Consip, l'ANAC individua le modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione Consip. (art. 1, c. 508, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).
- 4.3.1. I prezzi forniti dall'ANAC costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità medesima.
- 4.4. Gli acquisti con ricorso a procedure telematiche soggiacciono agli stessi parametri di qualità e di prezzo come limite massimo.
- 4.5. Sono esclusi dall'obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. (art. 26, c. 3, Legge 23 dicembre 1999, n. 448).
- 4.6. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto deve allegare al contratto medesimo una dichiarazione, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva, nella quale è attestato il rispetto delle disposizioni. (art. 26, c. 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488).
- 4.7. La stipulazione di contratti in violazione comporta addebito di responsabilità amministrativa e patrimoniale
- 4.7.1. Ai fini della determinazione del danno, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.
- 4.8. I contratti posti in essere in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità amministrativa. (art. 1, c. 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135).
- 4.9. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai punti precedenti, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, le centrali di acquisto regionali. (art. 1, c. 1).
- 4.10. È elevato al limite minimo di 5.000,00 euro l'acquisto di beni e servizi per i quali vige l'obbligo di ricorso al Mepa o agli altri strumenti telematici di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto territoriali. (art. 1, c. 450, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo modificato dall'art. 1, c. 130, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).**
5. Qualora le convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionale non siano ancora disponibili e in caso di motivata urgenza, può procedersi ad autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. (art. 1, c. 3, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135).
- 5.1. I predetti contratti sono sottoposti a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzione Consip.
6. Anche i contratti validamente stipulati in precedenza, nel caso in cui i parametri delle convenzioni Consip siano migliorativi, possono essere risolti, qualora l'appaltatore non acconsenta alla modifica del contratto per abbassare i prezzi in misura pari a quelli delle convenzioni, previo pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite. (art. 1, c. 13, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135).
- 6.1. Il diritto di recesso, esercitabile tenuto conto anche dell'importo dovuto pari al decimo delle prestazioni da eseguire, si inserisce automaticamente nei contratti in corso.
- 6.2. Ogni patto contrario ed ogni clausola contrattuale difforme sono nulli.
- 6.3. Nel caso di mancato esercizio del diritto di recesso, deve darsene comunicazione alla Corte dei conti entro il 30 giugno di ogni anno.
7. Gli acquisti fuori convenzione Consip, ovvero delle centrali di committenza regionali, possono essere effettuati esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificatamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. (art. 1, c. 510, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).
- 7.1. Gli atti di autorizzazione devono essere inviati alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. (deliberazione Corte dei conti, sezione riunite in sede di controllo, n. 12/2016).
8. Gli atti relativi ad acquisti fuori convenzione sono trasmessi agli uffici preposti al controllo di gestione. (art. 26, c. 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488).
- 8.1. Gli uffici preposti al controllo di gestione esercitano le funzioni di sorveglianza e di controllo sul rispetto della disciplina sugli acquisti e sottopongono annualmente all'organo di direzione politica dell'ente una relazione sui risultati conseguiti, in termini di riduzione di spesa. (art. 26, c. 4, Legge 23 dicembre 1999, n. 488).
- 8.2. La relazione annuale deve essere resa disponibile sul sito internet dell'ente.
- 8.3. I compiti di verifica e di referto attribuiti all'ufficio preposto al controllo di gestione, qualora questo non sia stato costituito, nella fase di prima applicazione, sono svolti dal servizio di controllo interno.
9. Il Ministero economia e finanze, a mezzo dei propri servizi ispettivi di finanza pubblica, oltre che del collegio dei revisori o del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno degli enti, può acquisire ogni informazione sull'utilizzo delle convenzioni Consip. (art. 28, c. 1 e 2, Legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Acquisto beni e servizi

1. L'acquisto a titolo oneroso di servizi da enti di diritto privato, persone giuridiche, può avvenire soltanto a seguito di procedure previste dalla normativa. (*art. 4, c. 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135*).

1.1. Gli enti di diritto privato, persone giuridiche, che forniscono servizi in favore dell'ente, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.

1.1.1. Sono escluse dal divieto:

- le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica;
- gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione;
- le associazioni di promozione sociale;
- gli enti di volontariato;
- le organizzazioni non governative per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
- le cooperative sociali;
- le associazioni sportive dilettantistiche;
- le associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli Enti locali.

2. L'acquisizione di beni e servizi strumentali all'attività deve avvenire mediante le procedure concorrenziali di legge. (*art. 4, c. 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135*).

2.1. È ammessa l'acquisizione diretta tramite convenzioni realizzate ai sensi della disciplina delle associazioni di promozione sociale, della legge quadro sul volontariato e delle disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica.

3. Dall'anno 2016, le pubbliche amministrazioni provvedono agli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione Consip o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti. (*art. 1, c. 512-515, Legge 28 dicembre 2015, n. 208*).

3.1. All'approvvigionamento al di fuori delle modalità di cui al precedente punto può procedersi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione, ovvero in caso di necessità ed urgenza. (*art. 1, c. 516*).

3.1.1. Gli approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui al precedente punto sono comunicati all'ANAC e all'Agenzia per l'Italia digitale (Agid).

3.2. Le acquisizioni in violazione rilevano ai fini della responsabilità e per danno erariale. (*art. 1, c. 517*).

3.3. Con circolare Agid, 24 giugno 2016, n. 2, sono fornite modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione del "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione". (*in G.U. n. 156 del 6 luglio 2016*).

4. Per gli approvvigionamenti di cui al precedente punto 3.1. le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le soluzioni presenti sul mercato. (*art. 68, c. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*).

5. Con D.M. infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 16 febbraio 2014, sono dettate linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste *on-line* e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. (*art. 13-bis, c. 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98*).

Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto *on-line* accreditate, anche ponendole in competizione tra loro. (*art. 13-bis, c. 2*).

5.1.1. Qualora vi siano prodotti open source che non comportino oneri di spesa, il ricorso ai medesimi prodotti deve essere ritenuto prioritario.

6. È istituito presso l'ANAC un elenco dei soggetti aggregatori, di cui fanno parte Consip e una centrale di committenza per ciascuna regione. (*art. 9, c. 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89*).

6.1. Con D.P.C.M. da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e servizi nonchè le soglie al superamento delle quali sussiste l'obbligo di ricorrere a Consip o agli altri soggetti aggregatori. (*art. 9, c. 3*).

6.2. Dal 9 agosto 2016, anche gli Enti locali rientrano tra i soggetti obbligati a ricorrere alle convenzioni Consip o agli altri soggetti aggregatori per le categorie di beni e servizi e le soglie individuate con D.P.C.M. (*art. 9, c. 3*).

6.3. Per tali categorie, l'ANAC non rilascia il CIG alle stazioni appaltanti che non ricorrono a Consip o agli altri soggetti aggregatori.

6.4. È fatta, comunque, salva la possibilità di acquisire mediante procedura ad evidenza pubblica a prezzi inferiori a quelli delle convenzioni.

6.5. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip o agli altri soggetti aggregatori, possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. (*art. 9, c. 3-bis*).

6.5.1. Nei casi di cui al punto di cui sopra, l'ANAC rilascia il codice identificativo di gara.

7. I comuni, anche con popolazione fino a 10.000 abitanti, possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro. (*art. 23-ter, c. 3, nel testo modificato dall'art. 1, c. 501, lett. b, Legge 28 dicembre 2015, n. 208*).

8. A decorrere dal 1° ottobre 2014, l'AVCP, attraverso la banca dati nazionali dei contratti pubblici, fornisce una elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza. (*art. 9, c. 7, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89*).

8.1. I prezzi di riferimento pubblicati dall'AVCP e aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione Consip.

8.1.1. In mancanza anche dei prezzi di riferimento forniti dall'ANAC, l'ANAC medesima individua le modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione Consip, che costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità stessa. (art. 1, c. 508, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

8.1.2. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

9. I compiti di controllo sulle attività di acquisto beni e servizi sono attribuiti all'ANAC (art. 10, c. 1 e 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89).

10. È istituito presso l'ANAC un elenco dei soggetti aggregatori, di cui fanno parte Consip e una centrale di committenza per ciascuna regione. (art. 9, c. 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89).

10.1. Con D.P.C.M. 11 novembre 2014, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori. (in G. U. n. 15 del 20 gennaio 2015).

11. Con D.M. Mef sono stabiliti modalità e tempi di attuazione per l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi in forma elettronica. (art. 1, c. 411 e 414, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

12. A decorrere dall'anno 2018, un fondo di 1 milione di euro annui è destinato al rimborso, fino al 15% dei maggiori costi, alle pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di beni di consumo alle proprie strutture che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. (art. 1, c. 1089 e 1090, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

12.1. I criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del rimborso sono definiti con D.M. Mef.

Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

1. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatari acquisiscono d'ufficio il DURC, attraverso strumenti informatici, per (art. 31, c. 4, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98):

- a) la verifica della dichiarazione sostitutiva circa l'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, di norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- b) l'aggiudicazione del contratto;
- c) la stipula del contratto;
- d) per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi o delle forniture;
- e) per i certificati di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

1.1. Il DURC ha validità di 120 giorni dalla data di emissione. (art. 31, c. 5).

1.1.1. La validità di 120 giorni è attiva esclusivamente per il DURC rilasciati dopo il 21 agosto 2013. (circolare ministero del lavoro e delle politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 6 settembre 2013, n. 36/2013).

1.1.2. I DURC rilasciati prima del 21 agosto 2013 continuano a godere di una validità di 90 giorni, come prevista dalla disciplina previgente.

2. Il DURC acquisito per la verifica di cui alla lettera a) del precedente punto 1., è valido anche per l'aggiudicazione e per la stipula del contratto. (art. 31, c. 5, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98).

2.1. Successivamente alla stipula del contratto, il DURC deve essere acquisito ogni 120 giorni per dare corso ai pagamenti ed ai certificati e attestazioni di cui alla lettera e) del precedente punto 1.

2.2. Per il pagamento del saldo finale, è necessaria, in ogni caso, l'acquisizione di un nuovo DURC.

3. Il DURC è acquisito d'ufficio anche relativamente ai subappaltatori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto. (art. 31, c. 6, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98).

4. Il DURC, anche in formato elettronico, deve essere posto a corredo dei titoli di pagamento. (art. 31, c. 7, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98).

4.1. Qualora il DURC segnali un'inadempienza contributiva, il pagamento a favore dell'avente diritto è effettuato trattenendo l'importo corrispondente all'inadempienza. (art. 31, c. 3).

4.1.1. Le somme trattenute sono versate a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa, per i lavori, la Cassa edile.

5. Nei casi in cui vi siano inadempienze e il DURC non possa essere rilasciato, il soggetto interessato deve essere invitato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni. (art. 31, c. 8, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98).

6. Il DURC deve essere acquisito, senza eccezione alcuna, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità. (interpello ministero lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 20 febbraio 2009, n. 10/2009).

7. Il DURC deve essere acquisito anche nei confronti di soggetti pubblici che partecipano a procedure di evidenza pubblica. (interpello ministero lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 20 febbraio 2009, n. 9/2009).

8. Con circolari Inps, 28 marzo 2011, n. 59 e Inail, 24 marzo 2011, n. 22, sono illustrate le disposizioni inerenti al DURC ed il servizio telematico applicativo dedicato alla richiesta e al rilascio del documento.

8.1. Con messaggio Inps, 21 marzo 2013, n. 4925, sono forniti chiarimenti sul DURC nel caso di imprese in concordato preventivo e di società di capitali.

9. Il DURC rientra tra la documentazione necessaria per l'assegnazione di appalti pubblici nel settore dell'edilizia e deve essere richiesto non solo ai titolari delle imprese con dipendenti, ma anche ai lavoratori autonomi che operano in cantiere senza assumere la veste di datore di lavoro (*interpello ministero lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 10 luglio 2009, n. 58/2009*).

9.1. Anche le imprese esecutrici di lavorazioni, presenti in cantiere, hanno l'obbligo di certificare la loro posizione di regolarità contributiva, a prescindere dal settore in cui sono inquadrati, con esclusione di quelle che non partecipano in maniera diretta alla realizzazione delle lavorazioni indicate nell'allegato 1 del D.Lgs. 494/1996, ora sostanzialmente riportate nell'allegato X del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero si limitano a svolgere attività di mera fornitura di materiale a piè d'opera, non accompagnata dalla messa in opera, quali le imprese esercenti attività di trasporto e di mera fornitura di materiale edile.

9.2. Non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara di appalto. (*ordinanza Consiglio di Stato, sezione III, 23 aprile 2013, n. 1467*).

9.2.1. Sono, pertanto, illegittime le circolari che limitano l'efficacia del DURC alle specifiche gare d'appalto per le quali il certificato viene emesso e, conseguentemente, permane la capacità del DURC di attestare la regolarità contributiva di un operatore economico partecipante ad una gara d'appalto, ancorchè emesso per una diversa procedura di gara.

10. Nell'ambito delle procedure di selezione, dalla fase di partecipazione e fino all'aggiudicazione, l'impresa può dichiarare di avere assolto agli obblighi contributivi; il DURC, emesso ai fini del controllo dell'autocertificazione attesta la regolarità alla medesima data e la sua validità decorre dalla data di autocertificazione indicata nella richiesta (*circolare Inps, 17 novembre 2010, n. 145*).

11. Nella procedura per l'affidamento dell'appalto, non grava sul committente alcun obbligo finalizzato ad accertamenti sull'entità e la natura delle irregolarità individuate nel DURC; da ciò ne discende che l'incompletezza del DURC è elemento sufficiente ai fini dell'esclusione dalla gara di un concorrente. (*sentenza Consiglio di Stato, Sez V, 24 agosto 2010, n. 5936*).

12. La regolarità contributiva e fiscale, richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, deve essere mantenuta per tutto l'arco di svolgimento della gara stessa. (*sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 15 settembre 2010, n. 6907*).

13. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo del DURC, sulla cui veridicità l'ente è tenuto ad effettuare controlli periodici sulla veridicità. (*art. 4, c. 14-bis, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106*).

14. Pur se la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la P.A. è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alla stazione appaltante che non può sindacarne il contenuto, la stessa è tenuta ad accertare in via autonoma la sussistenza di una irregolarità definitiva del rapporto previdenziale, e non già limitarsi ad una presa d'atto di irregolarità meramente formali, non conseguenti ad una consapevole volontà della società di sottrarsi al pagamento degli oneri contributivi nei confronti dei propri dipendenti. (*sentenza Consiglio di Stato, sezione IV, 14 ottobre 2014, n. 5064*).

Criteria di sostenibilità ambientale

1. Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le procedure di affidamento iniziate dopo il 1° gennaio 2010, le informazioni per il monitoraggio dell'applicazione dei criteri ambientali in materia di acquisti (*comunicato AVCP, in G.U. n. 262 del 9 novembre 2010*).

1.1. L'invio delle comunicazioni è obbligatorio sia per affidamenti soggetti all'obbligo di acquisizione del CIG che per affidamenti ordinariamente non soggetti.

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Nei contratti sottoscritti dal 7 settembre 2010 (ancorchè relativi a bandi pubblicati in data antecedente) con gli appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture pubblici e nei subappalti e subcontratti derivanti dai contratti, deve essere inserita sin dalla sottoscrizione, a pena di nullità, una clausola con la quale gli operatori economici coinvolti in appalti pubblici si impegnano ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali, devono essere eseguiti tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture (*art. 3, c. 8, Legge 13 agosto 2010, n. 136; art. 6, c. 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217*).

1.1. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati devono essere acquisiti dalla stazione appaltante, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione (*art. 3, c. 7, Legge 13 agosto 2010, n. 136*).

1.1.1. Nel caso di conti correnti già esistenti, la comunicazione deve essere eseguita entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

1.1.2. In presenza di una molteplicità di contratti con il medesimo fornitore, è ammissibile che lo stesso comunichi il "conto corrente dedicato" una sola volta, a valere per tutti i rapporti contrattuali (*determinazione AVCP, 22 dicembre 2010, n. 10, e determinazione AVCP 7 luglio 2011, n. 4, in G.U. n. 171 del 25 luglio 2011*).

1.1.3. L'omessa o tardiva comunicazione comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro (*art. 6, c. 4, Legge 13 agosto 2010, n. 136*).

1.2. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai pubblici lavori, servizi e forniture, sia inserita, a pena di nullità, analoga clausola sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (*art. 3, c. 9*).

1.2.1. Al fine di permettere alle stazioni appaltanti di assolvere all'obbligo, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità devono inviare copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle

imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture (*determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – AVCP – 18 novembre 2010, n. 8, in G.U. n. 284 del 4 dicembre 2010, e 7 luglio 2011, n. 4*).

1.3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto (*art. 3, c. 9-bis*).

1.4. Con deliberazione ANAC, 31 maggio 2017, n. 556, è aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 la precedente determinazione 7 luglio 2011, n. 4, recante linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari. (*in G.U. n. 160 dell'11 luglio 2017*).

2. Il sistema della tracciabilità dei flussi finanziari è imperniato sul CIG, che rappresenta il codice che identifica il singolo affidamento, e sul CUP che è obbligatorio per ogni nuovo progetto di investimento pubblico (*determinazioni AVCP, 18 novembre 2010, n. 8, 22 dicembre 2010, n. 10, e 7 luglio 2011, n. 4*).

2.1. La richiesta del CIG e del CUP, quest'ultimo ove obbligatorio, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dell'importo del contratto.

2.2. Il CIG deve essere richiesto dal Rup in momento antecedente all'indizione della procedura di gara, ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta.

2.3. In tutti i casi in cui non vi è per la stazione appaltante l'obbligo della contribuzione nei confronti dell'AVCP, il CIG deve essere indicato al più tardi nell'ordinativo di pagamento.

3. La disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto di appalto pubblico tra un operatore economico e un committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore, ossia per (*determinazioni AVCP, 18 novembre 2010, n. 8, 22 dicembre 2010, n. 10 e 7 luglio 2011, n. 4; comunicato AVCP 15 luglio 2011, in G.U. n. 171 del 25 luglio 2011*):

a) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, inclusi nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;
b) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quali, a titolo esemplificativo:

- contratti relativi al commercio di armi e munizioni;
- contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza;
- contratti aggiudicati in base a norme internazionali;

c) contratti di servizi non prioritari, compresi nell'allegato II B al codice dei contratti, come l'acquisto da operatori economici che organizzano corsi di formazione, di corsi per il proprio personale (non sono soggetti alla disciplina di tracciabilità, invece, le mere partecipazioni di dipendenti a seminari o convegni) e gli appalti di servizi legali (non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità i patrocinii legali);

d) contratti pubblici di cui all'art. 19, comma 1, del codice dei contratti che sono appalti di servizi, quali:

- contratti per servizi bancari e finanziari, ivi compreso il servizio di tesoreria ed i contratti di mutuo;
- contratti di ricerca e sviluppo;

e) concessioni di lavori pubblici;

f) concessioni di servizi, ivi comprese le concessioni di servizi pubblici;

g) contratti di partenariato pubblico-privato, compresi i contratti di locazione finanziaria;

h) contratti di subappalto, subfornitura e subcontratti;

i) contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro e gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro;

l) procedure di selezione del socio privato di una società mista, con contestuale affidamento del servizio al socio stesso.

3.1. Ricadono nell'obbligo di tracciabilità anche i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti (preliminari, definitivi ed esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione, affidabili ai vincitori di detti concorsi.

3.2. Per gli acquisti effettuati con contratti attuativi in adesione agli accordi quadro, occorre distinguere se il soggetto sottoscrittore dell'accordo quadro sia o meno diverso da quello che effettuerà, in un momento successivo, i singoli ordini/buoni di consegna; se i due soggetti coincidono, è sufficiente richiedere il CIG solo per l'accordo quadro; se i due soggetti sono diversi, è necessario un nuovo CIG ("CIG derivato") da richiedere per identificare lo specifico contratto.

3.3. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese di società tra imprese riunite e di consorzi stabili, ciascun componente è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

3.4. Nel caso di cessione di crediti, la disciplina sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

4. È disponibile una procedura semplificata per il rilascio del CIG applicabile esclusivamente alle seguenti fattispecie contrattuali (*comunicato AVCP, 2 maggio 2011, e determinazione 7 luglio 2011, n. 4*):

- contratti di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro e contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000,00 euro affidati in amministrazione diretta, con procedure di cottimo fiduciario o mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando;

- contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico;

- contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza;

- contratti aggiudicati in base a norme internazionali;

- altri contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, fino ad un importo di 150.000,00 euro;

- contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatario o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate.

4.1. Per le fattispecie contrattuali di cui sopra, sono previste due modalità di rilascio del CIG:

1) immissione di un numero ridotto di informazioni;
2) richiesta fino a due carnet di 50 CIG ciascuno, aventi scadenza a 90 giorni dal rilascio, utilizzabili immediatamente con obbligo, però, di comunicare tutte le informazioni a corredo di ciascun CIG entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del carnet; obbligo che è, peraltro, condizione necessaria per il rilascio di nuovi carnet.

5. Sono esclusi dalla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari (*determinazione AVCP, 18 dicembre 2010, n. 8 e 22 dicembre 2010, n. 10*):

a) le figure contrattuali non qualificabili come contratti d'appalto, quali:

- i contratti di lavoro conclusi con i propri dipendenti;
- il lavoro temporaneo;
- le somministrazioni di lavoro;
- i contratti di acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- i servizi di arbitrato e conciliazione;

b) gli appalti pubblici di servizi aggiudicati ad un'altra amministrazione aggiudicataria non in concorrenza con operatori di mercato;

c) le prestazioni eseguite direttamente dalle società "in house";

d) le prestazioni di lavoro, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta (sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, invece, gli acquisti in economia mediante procedure di cottimo fiduciario);

e) gli indennizzi ed i risarcimenti dei danni corrisposti a seguito di procedure espropriative;

f) i contratti d'opera per incarichi di collaborazione, con rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per attività temporanee, altamente qualificate, da porsi in essere in esplicitazione di competenze istituzionali dell'ente e per il conseguimento di obiettivi e progetti specifici (*art. 7, c. 6, D.Lgs. 165/2001*);

g) le spese sostenute con utilizzo del fondo economale, non a fronte di contratti di appalto, quali imposte ed altri diritti erariali, valori bollati, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali, pubblicazioni periodiche e, in generale, spese d'ufficio di non rilevante ammontare per il valore massimo e le tipizzazioni stabilite nel regolamento economale;

h) gli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti che esercitano l'attività di distribuzione;

i) gli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da enti che esercitano l'attività di distribuzione;

l) i contratti di sponsorizzazione;

m) le prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e di diagnostica.

6. Per quanto concerne gli operatori economici soggetti agli obblighi di tracciabilità, non assumono rilevanza né la forma giuridica (società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta (*determinazione AVCP, 18 novembre 2010, n. 8*).

7. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i mandati di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su richiesta della stazione appaltante e il codice unico di progetto (CUP), ove obbligatorio (*art. 3, c. 5, Legge 13 agosto 2010, n. 136*).

7.1. I pagamenti relativi alle utenze (es. luce, gas, telefono) possono essere effettuati senza indicare i codici CIG sui mandati, ma soltanto nella delega a monte per l'utilizzazione del RID (*determinazione AVCP, 7 luglio 2011, n. 4*).

7.2. Il codice (CIG) che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto a fronte del quale si esegue il pagamento e il riferimento alla eventuale voce di spesa del quadro economico del progetto, è divenuto obbligatorio, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascun contratto pubblico, a prescindere dall'importo dello stesso e dalla procedura prescelta (*determinazione AVCP, 18 novembre 2010, n. 8*).

7.2.1. In regime transitorio, fino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste Italiane S.p.a., il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento (*art. 6, c. 5, Legge 13 agosto 2010, n. 136*).

7.3. Il CUP, in aggiunta al CIG, è obbligatorio con riguardo ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico senza alcuna indicazione di importo.

8. Le transazioni effettuate, in violazione, comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa (*art. 6, c. 2, Legge 13 agosto 2010, n. 136*).

Bandi di gara

1. È fatto obbligo ai soggetti che richiedono la pubblicazione di bandi e avvisi sulla Gazzetta Ufficiale di indicare il Codice Identificativo gara (CIG) rilasciato dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (*comunicato autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 1° ottobre 2010, in G.U. n. 234 del 6 ottobre 2010*).

2. I bandi di gara non possono prevedere requisiti soggettivi dei concorrenti legati ad elementi di localizzazione territoriale, con effetti escludenti dalle gare pubbliche o con valore discriminante in sede di valutazione delle offerte. (*comunicato autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 20 ottobre 2010*).

2.1. I principi trovano applicazione sia per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria che per quelli di valore inferiore.

3. Negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, può prevedersi che il mancato rispetto dei protocolli di legalità può costituire causa di esclusione da gare. (*art. 1, c. 17, Legge 6 novembre 2012, n. 190*).

4. La stazione appaltante ha l'onere di verificare *ex ante* la sostenibilità finanziaria degli interventi che intende realizzare, per cui sono vietate le clausole che subordinano i pagamenti dovuti all'impresa esecutrice di lavori pubblici

all'ottenimento di finanziamenti da parte di soggetti terzi, ovvero a risorse non ancora a disposizione in termini di cassa. (*comunicato presidente ANAC, 6 ottobre 2015*).

5. Gli avvisi e i bandi di gara sono redatti e trasmessi all'ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea. (*art. 72, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*).

5.1. Gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC. (*art. 73, c. 4*).

5.2. Con D.M. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione. (*in G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017*).

5.2.1. Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

6. La pubblicità delle gare in caso di subappalto è assicurata attraverso i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e dai siti web. (*art. 1, c. 102, Legge 27 dicembre 2017, n. 205*).

7. È aggravato l'onere probatorio a carico dell'amministrazione sui motivi di esclusione da gare di appalto. (art. 80, c. 5, lett. c, c-bis, c-ter, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel testo sostituito dall'art. 5, c. 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135).

7.1. La disposizione si applica ai bandi di gara pubblicati dopo il 15 dicembre 2018 e alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. (art. 5, c. 2).

Commissioni di gara

1. Non possono essere nominati componenti delle commissioni di gara per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali. (*art. 4, c. 22, 23, 24, 25, 26 e 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148*):

a) i soggetti che svolgono o hanno svolto funzione o incarico tecnico o amministrativo, relativamente alla gestione del servizio in gara;

b) i soggetti che nel biennio precedente hanno rivestito la carica di amministratore locale affidante;

c) i soggetti che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

d) i dipendenti e gli amministratori di Ente locale la cui società partecipata concorre alla gara.

1.1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente punto, il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica e la gestione delle farmacie comunali. (*art. 4, c. 34*).

Certificati di pagamento

1. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni (termine ridotto rispetto ai precedenti 45 gg.) decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purchè ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. (*art. 113-bis, c. 1, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 586, Legge 27 dicembre 2017, n. 205*).

ENTI E ORGANISMI PUBBLICI

Amministrazioni pubbliche

1. A decorrere dall'anno 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati dall'Istat nell'elenco annuale, le autorità indipendenti e, comunque (*art. 1, c. 2, Legge 31 dicembre 2009, n. 196*):

- tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;

- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

- le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni;

- gli istituti autonomi case popolari;

- le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;

- le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;

- l'ARAN e le agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999.

2. La ricognizione annuale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, da parte dell'Istat, è operata, anziché entro il 31 luglio, entro il 30 settembre di ogni anno. (*art. 1, c. 3, Legge 31 dicembre 2009, n. 196*).

3. Con comunicato ISTAT è stato aggiornato l'elenco delle P.A. inserite nel conto economico consolidato. (*in G.U. n. 226 del 28 settembre 2018*).

4. Avverso gli atti di ricognizione operata dall'Istat, è ammesso ricorso alle sezioni riunite della Corte dei conti. (*art. 1, c. 169, Legge 24 dicembre 2012, n. 228*).

Partecipazioni in società, enti, agenzie e organismi

1. Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, sono dettate disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. (*in G.U. n. 147 del 26 giugno 2017*).

1.1. Le disposizioni del testo unico non si applicano alle società controllate dalle società quotate in borsa. (art. 1, c. 5, D.Lgs. 15 agosto 2016, n. 175, nel testo modificato dall'art. 1, c. 721, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Mef acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche. (art. 17, c. 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114).

2.1. Il portale del dipartimento del tesoro costituisce la banca dati unica delle partecipazioni detenute e, pertanto, i responsabili finanziari e l'organo di revisione – che deve controllare la coerenza delle informazioni contenute nella banca dati del tesoro con quelle rilevabili dai documenti approvati dall'ente – restano esonerati dall'obbligo di aggiornare la banca dati in Siquel. (comunicato Corte dei conti, sezione autonomie, 9 novembre 2017).

3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le aziende speciali e le istituzioni depositano i propri bilanci alla CCIA del proprio territorio. (art. 114, c. 5-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

3.1. Ciascun Ente locale deve dare comunicazione dell'avvenuto adempimento alla CCIA del proprio territorio, motivando l'eventuale mancato adempimento dei propri organismi. (nota ragioneria generale dello Stato, 19 novembre 2012, n. 096420).

3.2. Con circolare ministero sviluppo economico, direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, 15 aprile 2014, n. 3669/C, sono fornite istruzioni volte ad uniformare lo svolgimento dell'adempimento pubblicitario sul territorio.

4. L'operazione di trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica in azienda speciale consortile è compatibile sia con le norme civilistiche che con le disposizioni pubblicistiche. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 15 gennaio 2014, n. 2).

5. A decorrere dall'esercizio 2017, le aziende speciali e le istituzioni sono poste in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. (art. 1, c. 555, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

5.1. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione nei termini, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

6. Gli Enti locali possono procedere allo scioglimento delle aziende speciali controllate. (art. 1, c. 468-bis, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

6.1. In caso di scioglimento dell'azienda, da deliberare entro il 1° gennaio 2016, gli atti e le operazioni poste in essere sono esenti da imposte, ad esclusione dell'IVA, e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

7. Entro il 31 dicembre 2016 gli statuti delle società a controllo pubblico devono essere aggiornati alle nuove disposizioni. (art. 26, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175).

8. Gli Enti locali avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri (art. 1, c. 611, Legge 23 dicembre 2014, n. 190):

a) eliminazione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

b) soppressione delle società che risultano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni, delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) aggregazioni di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi e delle strutture e attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

8.1. Quale aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, entro il 30 settembre 2017 ogni amministrazione pubblica adotta una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipate detenute al 23 settembre 2016, indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. L'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione. (art. 24, c. 1 e 4, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

8.2. La deliberazione deve essere trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (art. 24, c. 3).

8.2.1. L'esito della ricognizione, anche negativo, è comunicato alla banca dati società partecipate. (art. 24, c. 1).

8.3. Alla razionalizzazione periodica, con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, si provvede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. (art. 20 e art. 26, c. 11).

8.4. Deve provvedersi alla alienazione, razionalizzazione, fusione o soppressione delle società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente; che non sono giustificate sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria; che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio inferiore a 1 milione di euro; che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, se trattasi di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale. (art. 24, c. 1).

8.4.1. Alla alienazione deve provvedersi entro un anno dalla conclusione della ricognizione. (art. 24, c. 4).

8.4.2. In mancanza dell'atto ricognitivo o di alienazione, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali. (art. 24, c. 5).

8.5. Fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni di cui ai precedenti punti 8.4.1. e 8.4.2. non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. (art. 24, c. 5-bis, aggiunto dall'art. 1, c. 723, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

9. Gli Enti locali che costituiscono o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, devono adottare provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni che tali soggetti esterni dovranno esercitare. (art. 3, c. 30, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

9.1. I provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, per gli effetti derivanti sul personale dell'ente, devono essere adottati sentite le organizzazioni sindacali e comportano la rideterminazione della dotazione organica.

9.2. Fino alla rideterminazione della dotazione organica, le dotazioni organiche dell'ente sono pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente alla costituzione o partecipazione in società, consorzi o altri organismi. (art. 3, c. 31).

9.3. I provvedimenti di trasferimento delle risorse devono essere asseverati dall'organo di revisione e dagli organi di controllo interno. (art. 3, c. 32).

9.4. Gli organi di revisione e di controllo interno trasmettono una relazione al dipartimento della funzione pubblica ed alla ragioneria generale dello stato e segnalano eventuali inadempienze alle sezioni competenti della Corte dei conti.

10. Le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiore all'1% del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivati dalla partecipazione medesima. (art. 4, c. 9-ter, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, aggiunto dall'art. 1, c. 891, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Rapporti finanziari con gli Enti locali

1. A decorrere dall'anno 2018, qualora le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, gli Enti locali partecipanti accantonano nell'anno finanziario successivo un importo pari al risultato negativo (bilancio consuntivo 2017, nell'esercizio 2018) non ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. (art. 1, c. 551, Legge 27 dicembre 2013, n. 147; art. 21, c. 1, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175).

1.1. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio.

1.2. L'importo accantonato dagli Enti locali partecipanti può essere utilizzato solo per il ripiano delle perdite di esercizio e resta vincolato salvo dismissione della partecipazione o messa in liquidazione del soggetto partecipato, oppure qualora le perdite vengano ripianate dagli stessi soggetti partecipanti negli anni successivi.

1.3. Le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano agli intermediari finanziari ed alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentari e loro controllate. (art. 1, c. 550).

Organi sociali

1. La partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che a vario titolo ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche (sono escluse le società in genere), è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla legge, e ad un gettone di presenza fino ad €. 30,00 per seduta giornaliera. (art. 6, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. La violazione determina responsabilità erariale e gli atti adottati sono nulli.

1.2. Il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi di amministrazione, non si applica ai collegi dei revisori dei conti e sindacali ed ai revisori dei conti. (art. 35, c. 2-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35).

2. Il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e delle società totalmente pubbliche, direttamente o indirettamente, se non quotate, è ridotto del 10%. (art. 6, c. 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).

3. Il sindaco, l'assessore o il consigliere di un Ente locale che assume la carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente, non ha titolo a percepire emolumenti a carico della società. (art. 1, c. 718, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

4. Nelle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione di maggioranza, diretta o indiretta, di Enti locali, titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione, che abbiano conseguito nei tre esercizi precedenti un risultato economico negativo, il compenso degli organi di amministrazione è ridotto del 30%. (art. 1, c. 554, Legge 27 dicembre 2013, n. 147; art. 21, c. 3, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175).

4.1. È sufficiente il conseguimento di un risultato economico negativo in due anni consecutivi per costituire giusta causa ai fini della revoca degli amministratori.

4.2. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 4. e 4.1. non si applicano qualora il risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'Ente locale controllante.

5. Gli incarichi di amministratore da conferire in società partecipate da Enti locali non possono essere attribuiti agli amministratori nei tre anni precedenti dell'Ente locale che detiene quote di partecipazione al capitale della stessa società. (art. 8, c. 3 e 9 D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, in G.U. 239 del 12 ottobre 2010).

6. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto le seguenti cariche negli enti che detengono quote di partecipazione al capitale della società. (art. 4, c. 21 e 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148):

- a) sindaco;
- b) presidente della provincia;
- c) consiglieri comunali e provinciali;
- d) componenti delle giunte comunali e provinciali;
- e) presidenti dei consigli comunali e provinciali;
- f) presidenti, consiglieri e assessori delle comunità montane;

- g) componenti degli organi delle unioni di comuni;
- h) componenti degli organi dei consorzi fra Enti locali;
- i) componenti degli organi di decentramento.

6.1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente punto, il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica e la gestione delle farmacie comunali. (art. 4, c. 34).

6.1.1. Sono, altresì, esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente punto, i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente di appartenenza sia inferiore al 3%.

7. Con D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, sono dettati i termini e le modalità di attuazione concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni. (in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2013).

8. Con D.M. Mef da emanare entro il 30 aprile 2016, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi delle società controllate direttamente o indirettamente, al fine di individuare fino a cinque fasce per la loro classificazione. (art. 23bis, c. 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214).

8.1. Per ciascuna fascia è determinato il limite dei compensi massimi del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti ed ai dipendenti, che non potrà eccedere il limite massimo di 240.000,00 euro annui lordi, tenuto anche conto dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni.

Incarichi di gestione

1. Non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati dall'ente (art. 4, c. 19, 20 e 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148):

- a) gli amministratori dell'ente affidante;
- b) i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi dell'ente affidante e degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali;
- c) i soggetti di cui alle precedenti lett. a) e b) che abbiano svolto dette funzioni nei tre anni precedenti;
- d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
- e) i soggetti che prestano o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo, attività di consulenza o collaborazione in favore dell'ente affidante o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.

1.1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente punto, il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica e la gestione delle farmacie comunali. (art. 4, c. 34).

1.1.1. Sono, altresì, esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente punto, i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente di appartenenza sia inferiore al 3%. (art. 4, c. 34).

Standard di efficienza

1. A decorrere dall'anno 2014, per i servizi pubblici locali resi da aziende, istituzioni e società a partecipazione di maggioranza, diretta o indiretta, di Enti locali, sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti. (art. 1, c. 553, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

1.1. Per i servizi strumentali, i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

Personale

1. Le società a capitale pubblico, totale o parziale, che gestiscono servizi pubblici locali e affidatarie "in house", escluso quelle quotate in mercati regolamentati, adottano criteri e modalità per il reclutamento di personale e per il conferimento di incarichi nel rispetto delle norme sui vincoli di spesa e sulle procedure nelle pubbliche amministrazioni, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabilite dall'ente controllante. (art. 4, c. 17, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148).

1.1. Le società obbligate devono dotarsi di regolamenti in attuazione; in mancanza è fatto divieto di procedere al reclutamento di personale e di conferire incarichi.

1.2. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente punto il servizio idrico integrato, il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica e la gestione delle farmacie comunali. (art. 4, c. 34).

2. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli relativi al personale. (art. 4, c. 12, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135).

2.1. In caso di violazione dei vincoli, gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili delle società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati.

3. Con D.M. Mef da emanare entro il 30 aprile 2016, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi delle società controllate direttamente o indirettamente, al fine di individuare fino a cinque fasce per la loro classificazione. (art. 23-bis, c. 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 672, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

3.1. Per ciascuna fascia è determinato il limite dei compensi massimi del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti ed ai dipendenti, che non potrà eccedere il limite massimo di 240.000,00 euro annui lordi, tenuto anche conto dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni.

4. I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici titolari di trattamento pensionistico alla data del 1° novembre 2013, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro il 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso in perdita l'ultimo esercizio. (art. 3, c. 7-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125)

4.1. Le società non possono coprire con nuove assunzioni le posizioni rese disponibili a seguito della cessazione.

4.2. In caso di società in avanzo, il trattamento pensionistico è sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale.

5. Le aziende e gli enti che producono servizi di pubblica utilità e le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare al dipartimento funzione pubblica e al Mef il costo annuo del personale comunque utilizzato. (art. 60, c. 3, D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165).

5.1. Le procedure di comunicazione saranno definite dal Mef.

Codice dei contratti

1. Le società con capitale pubblico anche non maggioritario, ivi comprese le aziende speciali, che hanno ad oggetto esclusivo della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, per le quali, se trattasi di società miste, la scelta del socio privato sia avvenuta con gara che abbia avuto ad oggetto anche l'attribuzione di compiti operativi, non sono tenute ad applicare le disposizioni del codice dei contratti pubblici, limitatamente alla realizzazione dell'opera o alla gestione del servizio per i quali sono state costituite, qualora sussistano le seguenti condizioni (art. 4, c. 16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148):

- a) il socio privato ha i requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
- b) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.

1.1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente punto, il servizio idrico integrato, il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica e la gestione delle farmacie comunali. (art. 4, c. 34).

Pagamenti superiori a 5.000 euro

1. Prima di effettuare pagamenti a qualsiasi titolo di importo superiore a 5.000,00 euro, deve essere verificato, anche in via telematica, se il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento. (art. 48-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo modificato dall'art. 1, c. 986, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

1.1. Se le cartelle di pagamento notificate sono di importo complessivo pari almeno a 5.000,00 euro, non può procedersi al pagamento e deve essere effettuata segnalazione all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

1.2. La disposizione si applica anche alle società a prevalente partecipazione pubblica.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Gestione separata Inps

1. Sono soggetti all'iscrizione e contribuzione alla gestione separata Inps i soggetti che conseguono redditi da collaborazioni coordinate e continuative e da lavoro autonomo occasionale ed i professionisti privi di cassa di categoria. (circolare Inps, 1° febbraio 2006, n. 11).

2. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti che non esercitano per professione abituale altra attività di lavoro autonomo, sono soggetti alla gestione separata presso l'Inps. (art. 2, c. 26, Legge 335/1995; circolare dipartimento funzione pubblica, 15 luglio 2004, n. 4).

3. I soggetti esercenti lavoro autonomo occasionale sono obbligati, a decorrere dal 1° gennaio 2004, all'iscrizione e contribuzione alla gestione separata Inps qualora il reddito derivante dalla relativa attività superi i 5.000 euro. (art. 44, c. 1, D.L. 29 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326).

3.1. Nelle ipotesi di superamento dell'importo di 5.000 euro in costanza di una pluralità di rapporti, ciascun committente dovrà assoggettare al contributo la quota parte del reddito complessivo eccedente la fascia esente. (circolare Inps, 6 luglio 2004, n. 103).

3.2. Per consentire l'assoggettamento, i lavoratori interessati hanno l'obbligo di comunicare ai propri committenti, all'inizio dei singoli rapporti e durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite di 5.000 euro.

3.3. Le aliquote da applicare, le modalità ed i termini sono quelli previsti per i collaboratori coordinati e continuativi. (circolare Inps, 6 luglio 2004, n. 103; art. 1, c. 770, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

4. A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizioni IVA, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita al 25%. (art. 1, c. 79, Legge 24 dicembre 2007, n. 247; art. 1, c. 165, Legge 11 dicembre 2016, n. 232).

4.1. Per i soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie, è dovuta una ulteriore aliquota contributiva che, a far data dal 7 novembre 2007, è passata dallo 0,50% allo 0,72%. (messaggio Inps, 9 novembre 2007, n. 27090).

4.2. L'aliquota del 25% dall'anno 2017 è aumentata, quindi, dello 0,72%, destinato al fondo maternità, assegni familiari e tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, per cui l'aliquota contributiva complessiva risulta pari al 25,72%.

5. L'aliquota contributiva del 18% per gli anni 2010 e 2011, per gli assicurati previdenzialmente ad altra gestione obbligatoria o titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, è confermata al 18% per l'anno 2012 ed è aumentata al 20% per l'anno 2013, al 22% per l'anno 2014, al 23,5% per l'anno 2015 e al 24% a decorrere dall'anno 2016. (art. 1, c. 79, Legge 24 dicembre 2007, n. 247)

6. Il contributo Inps si applica, pertanto, con il gravame di un terzo dell'importo sui compensi da corrispondere a carico del collaboratore, nelle seguenti misure per l'anno 2019:

- 24%, se il collaboratore è assicurato previdenzialmente ad altra gestione obbligatoria;
- 24%, se il collaboratore è titolare di pensione indiretta o reversibilità;
- 24%, se il collaboratore è titolare di pensione diretta;

- 25,72%, se il collaboratore non è iscritto ad altro fondo previdenziale obbligatorio.

6.1. La base imponibile retributiva è costituita dalla stessa base imponibile Irpef, con un massimale di euro 100.324,00. (*circolare Inps, 5 febbraio 2015, n. 27*).

6.2. In riferimento alla ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratori e committente, sono confermate le misure di 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore.

7. Il reato penale, di omesso versamento delle ritenute previdenziali per i lavoratori dipendenti, è esteso all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata Inps (*art. 39, Legge 4 novembre 2010, n. 183*).

8. Con circolare Inps, 1° agosto 2013, n. 118, sono fornite indicazioni per la corretta denuncia dei dati retributivi e contributivi.

8.1. Le amministrazioni interessate saranno convocate dall'Inps che ha, inoltre, reso disponibile la piattaforma "tutor committenti pubblici".

Attività socialmente utili

1. I compensi percepiti dagli anziani impiegati in attività socialmente utili promosse dagli Enti locali non sono imponibili ai fini contributivi. (*circolare Inps, 9 dicembre 1999, n. 213*).

Buoni pasto

1. A decorrere dal 1° luglio 2015, le somme corrisposte a titolo di buono pasto non costituiscono reddito di lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato ad euro 7,00 nel caso in cui essi siano di formato elettronico. (*art. 51, c. 2, lett. c, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917*).

1.1. Qualora la misura del buono pasto attribuita dagli enti ai propri dipendenti ecceda i limiti di cui sopra, la quota eccedente è da assoggettare alle ritenute previdenziali ed è gravata dagli oneri accessori a carico dell'ente. (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 24 maggio 2006, n. 24*).

SOSTITUTO D'IMPOSTA

Nonni vigili

1. Il rapporto lavorativo instaurato tra l'Ente locale e le persone anziane per il servizio di sorveglianza davanti alle scuole, è riconducibile alla categoria reddituale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. (*risoluzione agenzia entrate, 10 ottobre 2008, n. 378/E*).

Onorari ai componenti uffici elettorali

1. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione costituiscono rimborso fisso forfettario non assoggettabile a ritenute e, peraltro, ai fini fiscali, non concorrono alla formazione della base imponibile; gli onorari giornalieri dei componenti degli uffici elettorali centrali, percepiti per il servizio di pubbliche funzioni e qualificati come redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente, devono essere assoggettati alle ritenute di legge. (*risoluzione agenzia delle entrate, 11 aprile 2008, n. 150/E*).

Certificazioni

1. A decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il 2016, il termine per la consegna ai soggetti percettori di compensi assoggettati a ritenuta delle certificazioni relative all'anno precedente, è fissato al 31 marzo (posticipato rispetto al precedente 28 febbraio) di ciascun anno. (*art. 4, c. 6-quater, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; art. 7-quater, c. 15, D.L. 22 ottobre 2016, convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225*).

2. Le certificazioni sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre. (*art. 4, c. 6-quinquies, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322*).

Dichiarazioni

1. Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione semplificata contenenti i dati fiscali e contributivi è fissato al 31 ottobre di ogni anno. (*art. 4, c. 3-bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nel testo modificato dall'art. 1, c. 933, lett. a, Legge 27 dicembre 2017, n. 205*).

2. Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione di sostituto d'imposta non semplificata - Mod. 770, è fissato al 31 ottobre di ciascun anno. (*art. 4, c. 4-bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nel testo modificato dall'art. 1, c. 933, lett. b, Legge 27 dicembre 2017, n. 205*).

Versamenti

1. Con risoluzione dell'agenzia dell'entrate, 7 ottobre 2010, n. 101/E, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite il Mod. F24EP.

2. Gli adempimenti e i versamenti, anche se previsti in via telematica, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. (*art. 7, c. 2, lett. l, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106*).

3. Tutti i versamenti effettuati con mod. F24 EP sono unificati alla scadenza del giorno 16 di ciascun mese. (*art. 32-ter, c. 1-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2*).

Addizionale comunale all'Irpef

1. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo. (*art. 1, c. 4, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360*).

1.1. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale sul reddito imponibile dell'anno precedente, con l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora la pubblicazione sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento, ovvero con l'aliquota vigente nell'anno precedente, in caso di pubblicazione successiva.

1.2. Il versamento è effettuato unitamente a quello dell'irpef.

1.3. Per redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'acconto dell'addizionale dovuta è trattenuta dai sostituti d'imposta, a partire dal mese di marzo, in un numero massimo di nove rate mensili. Il saldo è determinato con le operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di undici rate. (*art. 1, c. 5*).

2. Con circolare agenzia delle entrate 16 marzo 2007, n. 15/E, sono chiarite le disposizioni relative agli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta.

2.1. I sostituti d'imposta determinano l'acconto tenendo conto delle esenzioni deliberate dai comuni, sulla base del reddito imponibile dell'anno precedente. (*circolare agenzia entrate, 20 aprile 2007, n. 23/E*).

2.2. Qualora in sede di conguaglio il reddito risulterà superiore alla fascia di esenzione, la ritenuta operata non dovrà essere gravata di sanzioni e interessi.

2.3. Qualora siano state trattenute rate di acconto nei confronti di soggetto che avrebbe avuto titolo a fruire dell'esenzione, la restituzione potrà essere effettuata nel corso dell'anno e, comunque, in sede di conguaglio.

Buoni pasto

1. A decorrere dal 1° luglio 2015, le somme corrisposte a titolo di buono pasto non costituiscono reddito di lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato ad euro 7,00 nel caso in cui essi siano di formato elettronico. (*art. 51, c. 2, lett. c, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917*).

1.1. Qualora la misura del buono pasto attribuita dagli enti ai propri dipendenti ecceda i limiti di cui sopra, la quota eccedente è da assoggettare alle ritenute fiscali. (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 24 maggio 2006, n. 24*).

Ticket trasporto

1. Il ticket trasporto a dipendenti non avente il requisito dell'affidamento a terzi del servizio di trasporto collettivo, condizione necessaria ad escluderlo dal concorso alla formazione del reddito imponibile, è soggetto a ritenuta, salvo che, unitamente ad eventuali altri fringe benefits erogati, il valore non superi nel periodo d'imposta euro 258,23. (*risoluzione agenzia entrate, 5 giugno 2007, n. 126/E*).

Indennità per l'esercizio di pubbliche funzioni

1. I compensi erogati a soggetti che esercitano pubbliche funzioni diverse da quelle conseguenti a cariche elettive, quali i componenti di commissione ed i revisori, sono attribuibili ai redditi di lavoro autonomo qualora siano resi da soggetti che esercitano un'arte o una professione. (*art. 50, lett. f, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917*).

1.1. Restano, pertanto attribuibili ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le indennità agli amministratori e consiglieri.

2. I commissari *ad acta* nominati, in sede di giudizio di ottemperanza, dalle commissioni tributarie al fine di consentire che il giudicato trovi piena attuazione, percepiscono un compenso che deriva dall'esercizio di una pubblica funzione qualificabile quale reddito assimilato a lavoro dipendente, tranne che nell'ipotesi in cui i soggetti che lo percepiscono siano professionisti o imprenditori, nel quale caso il relativo reddito viene attratto, ai fini tributari, nella categoria dei redditi di lavoro autonomo o d'impresa. (*risoluzione agenzia delle entrate, 12 marzo 2008, n. 88/E*).

Indennità di fine mandato

1. L'indennità di fine mandato costituisce reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente ed è assoggettato a tassazione, ai fini Irpef, secondo le regole della tassazione separata. L'indennità deve, inoltre, essere computata ai fini della determinazione della base imponibile Irap. (*risoluzione Agenzia entrate, 15 aprile 2010, n. 29/E*).

Rimborsi

1. I rimborsi forfetari agli amministratori locali erogati ai sensi dell'art. 84 del TUEL nella misura di cui al D.M. 4 agosto 2011, non sono soggetti ad Irpef (*risoluzione agenzia entrate, 13 agosto 2009, n. 224/E*).

2. Nell'ipotesi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale per il cui svolgimento è previsto soltanto il rimborso delle spese strettamente necessarie per l'esecuzione della prestazione, è possibile non assoggettare i rimborsi alla ritenuta alla fonte. (*risoluzione Agenzia entrate, 11 luglio 2013, n. 49/E*).

Borse di studio

1. Gli incentivi economici erogati agli studenti meritevoli tra i 14 e i 18 anni non costituiscono borse di studio tassabili. (*comunicato stampa Agenzia delle entrate, 28 ottobre 2009*).

2. I benefici economici riconosciuti agli studenti non sono riconducibili ad alcuna categoria reddituale e, pertanto, non assumono rilevanza ai fini della tassazione. (*risoluzione agenzia entrate, 25 novembre 2009, n. 280/E*).

Ritenuta sui bonifici utili a detrazioni fiscali

1. Per il versamento ai comuni degli oneri di urbanizzazione e di quelli strettamente collegati alla realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio o finalizzati al risparmio energetico (spese per le quali sono previste detrazioni d'imposta e che, effettuate con bonifico bancario o postale, obbligano banche e Poste S.p.a. ad operare una ritenuta d'acconto sul reddito dovuto dai beneficiari del pagamento), non è richiesta l'effettuazione obbligatoria del pagamento mediante bonifico (*risoluzione agenzia entrate, 4 gennaio 2011, n. 3/E*).

1.1. Qualora il pagamento avvenga comunque mediante bonifico, per evitare l'applicazione della ritenuta del 10%, l'ordinante deve indicare il comune come soggetto beneficiario e la causale del pagamento e non deve riportare il riferimento agli interventi edilizi ed ai provvedimenti legislativi che danno diritto alle detrazioni.

1.2. Nei casi in cui il comune abbia subito la ritenuta d'acconto, potrà essere richiesto il rimborso all'amministrazione finanziaria oppure, presentando il modello di dichiarazione dei redditi "Enti non commerciali o equiparati", il credito d'imposta derivante dalle ritenute subite potrà essere utilizzato in compensazione di altri tributi o contributi dovuti.

Ritenuta su pignoramenti

1. Gli enti che eseguono pagamenti mediante pignoramento presso terzi per crediti riferiti a somme per le quali deve essere operata la ritenuta alla fonte, rivestono la qualifica di sostituti d'imposta e devono operare all'atto del pagamento una ritenuta d'acconto del 20%. (*art. 21, c. 15, Legge 27 dicembre 1997, n. 449*).

1.1. Le modalità attuative saranno stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia delle entrate.

Retribuzioni di risultato

1. L'applicazione della tassazione separata è legittimata da un ritardo, rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l'erogazione degli emolumenti, non riconducibili alla volontà delle parti. (*risoluzione agenzia entrate, 22 giugno 2000, n. 90/E*).

1.1. Qualora nel 2017 siano erogate retribuzioni di risultato relative agli anni 2013 e 2014 la tassazione separata è applicabile; per quella relativa al 2015, occorre valutare se ricorrono le condizioni per l'applicazione di detta tassazione, fermo restando che la circostanza che l'erogazione avvenga oltre l'anno immediatamente successivo a quello di maturazione di per sé non è sufficiente a ritenere non fisiologico il ritardo, tale da giustificare l'assoggettamento a tassazione separata. (*risoluzione agenzia entrate, 13 dicembre 2017, n. 151/E*).

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Soggettività passiva

1. Gli enti pubblici non sono soggetti passivi per le attività od operazioni poste in essere in veste di pubblica autorità, ad eccezione dei casi in cui il loro mancato assoggettamento ad imposizione provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza ed in tutti i casi di esercizio di attività oggettivamente commerciali, qualora le stesse non siano trascurabili (*direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112; risoluzione agenzia entrate, 6 maggio 2009, n. 122/E*).

1.1. È soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, ossia lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

2. Le Città metropolitane possono mantenere la partita IVA/Codice fiscale delle omonime Province. (*circolare ministero semplificazione e P.A. e ministero affari regionali e autonomie, 29 gennaio 2015, n. 1/2015*).

Prestazioni assistenziali e educative

1. Per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013 relativi a prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in case di riposo o simili od ovunque rese da cooperative diverse da quelle sociali e dai loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto o di convenzioni, l'aliquota IVA è elevata dal 4% al 10%. (*tabella A, parte III, n. 127-undevicies, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*).

1.1. Per le prestazioni socio-sanitarie rese da cooperative sociali e loro consorzi, a decorrere dalle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati dopo l'1 gennaio 2016, l'aliquota del 4% è elevata al 5%. (*tabella A, parte II-bis, n. 1, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, aggiunta dall'art. 1, c. 960, Legge 28 dicembre 2015, n. 208; art. 1, c. 963*).

1.1.1. Con circolare Agenzia entrate, 15 luglio 2016, n. 31/E, sono forniti chiarimenti sulla disciplina.

Canoni concessori per l'uso rete fognaria

1. È operazione economica rilevante ai fini IVA la concessione al gestore del servizio dell'utilizzo della rete fognaria, ovvero dell'insieme degli impianti necessari all'erogazione all'utenza del servizio di fognatura e depurazione, dietro pagamento di un canone periodico, con l'impegno, da parte del comune, di realizzare, assumendone l'onere finanziario, la costruzione di nuove opere, le ristrutturazioni e le implementazioni (*risoluzione agenzia entrate, 6 maggio 2009, n. 122/E*).

Contributi di urbanizzazione

1. Non sono rilevanti ai fini IVA le cessioni, nei confronti dei comuni, di aree o di opere di urbanizzazione a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione. (*art. 51, Legge 21 novembre 2000, n. 342*).

1.1. Non rientra nel campo di applicazione dell'IVA il contributo di urbanizzazione versato dal concessionario. (*risoluzione ministro finanze, Agenzia entrate, 16 novembre 2000, n. 207*).

1.2. È rilevante ai fini IVA la cessione ai comuni, a scomputo dei contributi, di aree e opere che non rientrano tra quelle di urbanizzazione, costituendo la fattispecie operazione imponibile. (*risoluzione Ministero economia e finanze, Agenzia delle entrate, 14 gennaio 2003, n. 6*).

Cessioni di aree

1. Non si considerano operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali e, conseguentemente, sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA, le assegnazioni effettuate dai comuni di aree edificabili sia acquisite mediante un

procedimento di esproprio e sia acquisite al di fuori di qualsiasi procedura espropriativa nell'espletamento dell'attività istituzionale. (*risoluzione agenzia delle entrate, 30 luglio 2003, n. 160*).

2. La cessione gratuita di aree edificabili al comune non è imponibile ai fini IVA. (*sentenza Corte suprema di cassazione, sezione V, 18 marzo 2016, depositata in cancelleria il 31 maggio 2016*).

Cessioni di aree a scomputo oneri urbanizzazione

1. Non è rilevante ai fini dell'imposta la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione (*art. 51, Legge 21 novembre 2000, n. 342*).

1.1. Le aree che possono formare oggetto di cessione non rilevante ai fini IVA sono quelle sulle quali devono essere realizzate opere di urbanizzazione primaria o secondaria (*risoluzione agenzia entrate, 21 febbraio 2003, n. 37/E*).

1.2. Assume rilevanza ai fini IVA la cessione di aree, pur a scomputo di oneri di urbanizzazione e in forza di convenzione di lottizzazione, sulle quali la società lottizzante non è tenuta a realizzare alcuna opera di urbanizzazione ed è acquisita dal comune per destinarla a finalità pubbliche o sociali (*risoluzione agenzia entrate, 4 giugno 2009, n. 140/E*).

Canoni per l'occupazione di suolo ed aree pubbliche

1. I canoni per l'occupazione di suoli ed aree pubbliche, pur non avendo natura tributaria, sono riscossi dai comuni nell'ambito dell'attività di pubblica autorità e, conseguentemente, sono esclusi dall'imposta. (*risoluzione Agenzia entrate, 5 febbraio 2002, n. 25*).

1.1. L'aggio riconosciuto al concessionario a fronte del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle predette entrate costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibili, soggetto ad imposta nella misura ordinaria.

Canoni per l'installazione di mezzi pubblicitari

1. I canoni per l'installazione di mezzi pubblicitari, pur non avendo natura tributaria, sono riscossi dai comuni nell'ambito dell'attività di pubblica autorità e, conseguentemente, sono esclusi dall'imposta. (*risoluzione Agenzia entrate, 5 febbraio 2002, n. 25*).

1.1. L'aggio riconosciuto al concessionario a fronte del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle predette entrate costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibili, soggetto ad imposta nella misura ordinaria.

Diritti sulle pubbliche affissioni

1. Le entrate per diritti sulle pubbliche affissioni, avendo natura tributaria, non costituiscono corrispettivo per mancanza del presupposto oggettivo e, conseguentemente, sono esclusi dall'imposta (*risoluzione Agenzia entrate, 5 febbraio 2002, n. 25*).

1.1. L'aggio riconosciuto al concessionario a fronte del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle predette entrate costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibili, soggetto ad imposta nella misura ordinaria. L'aggio relativo alle sole operazioni di riscossione, trattandosi di entrate tributarie, è esente dall'imposta.

Gestione impianti di fognatura e depurazione

1. Le operazioni consistenti nella pulizia di catodoie e pozzetti stradali, nella rimozione del sedime del fondo dei pozzetti, nella disostruzione dei sifoni, nella pulizia dei sottopassi e dei sovrappassi, nonché nella manutenzione delle etichette, sono qualificabili come operazioni di gestione di impianti di fognatura e di depurazione e, pertanto, soggette all'aliquota ridotta del 10%. (*risoluzione agenzia entrate, 7 settembre 2007, n. 240/E*).

Indennità per l'esercizio di pubbliche funzioni

1. I compensi erogati a soggetti che esercitano pubbliche funzioni diverse da quelle conseguenti a carichi elettivi, quali i componenti di commissione ed i revisori, sono attribuibili ai redditi di lavoro autonomo qualora siano resi da soggetti che esercitano un'arte o una professione. (*art. 50, lett. f, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917*).

1.1. La prestazione resa viene, pertanto, attratta nella sfera dell'attività professionale abitualmente esercitata dal soggetto incaricato della funzione e l'operazione è rilevante ai fini dell'IVA. (*risoluzione agenzia delle entrate, 10 maggio 2004, n. 68/E*).

Locazioni e cessioni alloggi sociali

1. Sono esenti dall'imposta le locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, di cui al D.M. 22 aprile 2008, salvo che nel relativo atto il locatore abbia manifestato l'opzione per l'imposizione. (*art. 10, c. 1, n. 8, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*).

1.1. Nel caso in cui sia stata manifestata opzione per l'imposizione, la locazione è soggetta all'aliquota agevolata del 10%. (*tabella A, parte terza, n. 127 duodevicies, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*).

2. Sono esenti dall'imposta le cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, di cui al D.M. 22 aprile 2008, salvo che nel relativo atto il cedente abbia manifestato l'opzione per l'imposizione. (*art. 10, c. 1, n. 8-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*).

Trasporto alunni

1. I corrispettivi versati dai comuni a fronte dell'effettuazione del servizio trasporto scolastico da parte di cooperative sociali sono soggetti all'aliquota del 10%, costituendo attività autonoma rispetto a quella educativa (*risoluzione agenzia entrate, 30 gennaio 2009, n. 27/E*).

2. L'ente territoriale che fornisce un servizio di trasporto scolastico non esercita un'attività economica e non ha, quindi, la qualità di soggetto passivo IVA. (*sentenza Corte di giustizia Unione Europea, sez. V, 12 maggio 2016, n. C-520/14*).

Contributi pubblici

1. Un contributo pubblico assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive, e non già qualora si configuri come mera elargizione di somme di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale. (*circolare Agenzia entrate, 21 novembre 2013, n. 34/E*).

2. Sono soggette ad IVA le erogazioni di somme nell'ambito di uno schema negoziale riconducibile al codice dei contratti pubblici. Non assume, invece, la natura di corrispettivo il contributo erogato a seguito di avviso pubblico per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, di progetto formativo meritevole di finanziamento pubblico. (*circolare Agenzia entrate, 11 maggio 2015, n. 20/E*).

Rimborsi e compensazioni

1. Fermo restando la possibilità di utilizzare i crediti IVA fino a 5.000,00 euro in compensazione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i crediti, dal 1° gennaio 2012 la compensazione del credito IVA di ammontare superiore a 5.000,00 euro, annuale o infrannuale, potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito. (*art. 17, c. 1, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241*).

1.1. La compensazione di crediti IVA ovvero dei crediti relativi alle ritenute alla fonte e all'Irap di ammontare superiore a 5.000,00 euro può essere eseguita esclusivamente utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate. (*art. 37, c. 49-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo modificato dall'art. 3, c. 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96*).

1.2. Le modalità tecniche di attuazione restano quelle definite con provvedimento direttoriale dell'agenzia delle entrate 21 dicembre 2009, n. 185430; possono essere stabilite ulteriori modalità attuative. (*art. 8, c. 20, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44*).

1.3. Con provvedimento direttoriale agenzia entrate, 16 marzo 2012, n. 2012/40186, sono stabiliti modalità e termini di attuazione.

1.4. La compensazione di crediti IVA di ammontare superiore a 5.000,00 euro annui è subordinata all'apposizione di visto di conformità apposto sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito dai soggetti abilitati al rilascio. (*art. 10, c. 1, lett. a, n. 7, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo modificato dall'art. 3, c. 2, lett. a, n. 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96*).

1.4.1. I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità al fine della compensazione dei crediti IVA sono (*circolare agenzia entrate, 23 dicembre 2009, n. 57/E*):

- a) gli iscritti nell'albo dei commercialisti ed esperti contabili;
- b) gli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro;
- c) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura per la sub categoria dei tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- d) i responsabili dei Caf costituiti dalle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché responsabili dei Caf dipendenti e pensionati.

1.5. Con risoluzione Agenzia entrate, 28 luglio 2017, n. 103/E, sono forniti principi e istruzioni sull'adempimento.

2. Con decreto del ministro economia e finanze, il limite della compensazione annuale del credito IVA può essere elevato da 516.457,00 euro fino a 700.000,00 euro. (*art. 34, c. 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388*).

2.1. L'elevazione del limite di compensazione annuale a 700.000,00 euro decorre dall'anno 2014. (*art. 9, c. 2, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64*).

3. A decorrere dall'anno 2012, il limite della compensazione annuale del credito IVA non si applica agli Enti locali che hanno maturato il credito d'imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in S.p.a. (*art. 26-bis, c. 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27*).

3.1. I rimborsi e le compensazioni sono destinati esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici, nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno. (*art. 26-bis, c. 2*).

Comunicazione dati

1. Dal 1° gennaio 2017, in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA, devono essere trasmessi telematicamente all'agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, i dati delle fatture emesse e di quelle ricevute nel trimestre di riferimento. (*art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 4, c. 4, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225*).

1.2. Per il primo anno di applicazione, la comunicazione è effettuata su base semestrale e la comunicazione relativa al 1° semestre è effettuata entro il 16 settembre 2017. (*art. 4, c. 4, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225*).

1.3. Con circolare Agenzia entrate, 7 febbraio 2017, n. 1/E, e risoluzioni 5 luglio 2017, n. 87/E, e 28 luglio 2017, n. 140/E, sono forniti chiarimenti sulla trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute.

1.3.1. Le amministrazioni pubbliche, obbligate ad acquisire tutte le fatture per acquisto di beni e servizi, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, da parte dei soggetti passivi IVA, esclusivamente in forma elettronica, sono esonerate dall'obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute.

1.3.2. Resta obbligatorio l'invio dei dati delle fatture e delle relative note di variazione emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni.

1.4. Le amministrazioni pubbliche sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali. (art. 1-ter, c. 4, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172).

1.5. Gli adempimenti, anche se in via telematica, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. (art. 7, c. 2, lett. l, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106).

1.5.1. Le comunicazioni dei dati delle fatture ricevute per acquisti relativi ad attività commerciali soggette ad IVA e dei dati delle fatture e delle relative note di variazione emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni devono essere trasmesse entro il:

- 31 maggio di ciascun anno, per il 1° trimestre del medesimo anno;
- 30 settembre di ciascun anno, per il 2° trimestre del medesimo anno (art. 1, c. 932, Legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- 30 novembre di ciascun anno, per il 3° trimestre del medesimo anno;
- mese di febbraio di ciascun anno, per il 4° trimestre dell'anno precedente.

1.5.2. I dati relativi al 3° trimestre 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019. (art. 11, c. 1, D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96).

1.6. Si ha facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale, limitando gli stessi alle partite IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o al codice fiscale per i non soggetti ad IVA, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta, nonché alla tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura. (art. 1-ter, c. 2, lett. a, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172).

1.6.1. Si ha, inoltre, facoltà, in luogo delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente, di trasmettere i dati del documento riepilogativo. (art. 1-ter, c. 2, lett. b).

1.7. Con provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate 28 ottobre 2016, n. 182070, 27 marzo 2017, n. 58793, e 5 febbraio 2018, n. 29190, sono stabilite le modalità di attuazione.

2. L'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute sussiste anche per le bollette-fatture relative alla fornitura di acqua, depurazione e servizio di fognatura emesse dai comuni. (risoluzione agenzia entrate, 21 settembre 2018, n. 68/E).

2.1. Stante l'esonero dalla trasmissione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali (disposto dall'articolo 1-ter, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172) la comunicazione è limitata alle bollette-fatture emesse nei confronti dei soggetti passivi.

3. L'obbligo della comunicazione dati è abrogato dal 2019, sostituito dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica. (art. 1, c. 916, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Fatturazione elettronica

1. Dal 1° gennaio 2019 è generalizzato l'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le entrate relative ad operazioni dei servizi commerciali a rilevanza IVA, non soggette a corrispettivi. (art. 1, c. 916, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

2. Con provvedimento del direttore agenzia entrate sono definite regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio da parte dei soggetti passivi IVA con riferimento ai settori dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell'ambito di attività d'impresa, arte e professione. (art. 1, c. 6-ter, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, aggiunto dall'art. 10-ter, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136).

2.1. Le regole tecniche in definizione si applicano solamente alle fatture elettroniche riferite a contratti stipulati con i consumatori finali precedentemente al 1° gennaio 2015, ove non sia stato possibile identificare il codice fiscale degli stessi.

3. A decorrere dal 2020, l'agenzia delle entrate mette a disposizione, nell'ambito di un programma di assistenza on-line, le bozze relative al registro delle fatture emesse, al registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati, alla liquidazione periodica dell'IVA e alla dichiarazione annuale IVA. (art. 4, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, nel testo sostituito dall'art. 15, c. 1-bis, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136).

3.1. Con provvedimento del direttore agenzia entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione.

Liquidazione e versamento

1. Dal 1° gennaio 2017, in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA, devono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche. (art. 21-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 4, c. 4, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225).

1.1. Con provvedimento del direttore Agenzia entrate 27 marzo 2017, n. 58793, sono stabilite le modalità di trasmissione.

1.2. Le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA devono essere trasmesse entro il:

- 31 maggio di ogni anno, per il 1° trimestre del medesimo anno;
- 16 settembre di ogni anno, per il 2° trimestre del medesimo anno;
- 30 novembre di ogni anno, per il 3° trimestre del medesimo anno;
- mese di febbraio di ogni anno, per il 4° trimestre dell'anno precedente.

1.3. Con risoluzione Agenzia entrate, 28 luglio 2017, n. 104/E, sono forniti ulteriori chiarimenti sull'adempimento.

2. Gli adempimenti e i versamenti, anche se previsti in via telematica, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. (*art. 7, c. 2, lett. I, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106*).

3. A decorrere dal 1° luglio 2011 tutti i versamenti effettuati con mod. F24 EP sono unificati alla scadenza del giorno 16 di ciascun mese. (*art. 32-ter, c. 1-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2*).

Dichiarazione annuale

1. Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione IVA è fissato al 28 febbraio 2017 per l'imposta dovuta per l'anno 2016 e tra il 1° febbraio e il 30 aprile per l'imposta dovuta a decorrere dall'anno 2017. (*art. 8, c. 1, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322*).